



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Rapporto n. 24

2021  
2022  
**2023**  
2024





*MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*  
*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

# LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale  
dello Stato aggiornati al 2023

Roma, Giugno 2023

Il presente rapporto è stato realizzato con la collaborazione di

Sogei - Policy, Previsioni e Analisi Statistiche

# INDICE

Prefazione .....	1
Sintesi e conclusioni.....	3
<b>CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario .....</b>	<b>27</b>
1.1 - Premessa.....	27
1.2 - Lo scenario nazionale .....	28
1.3 - Lo scenario EPC-WGA.....	40
1.4 - Il confronto tra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA baseline.....	47
Box1.1 – L’aggiornamento delle previsioni demografiche Eurostat con base 2022.	52
<b>CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni.....</b>	<b>57</b>
2.1 - Premessa.....	57
2.2 - Lo scenario nazionale base.....	59
2.3 - Analisi dei fattori esplicativi e distributivi.....	62
2.4 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA.....	80
Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004 ....	84
Box 2.2 – Una quantificazione dei possibili effetti strutturali delle misure introdotte con il D.L. 4/2019, la L. 234/2021 e la L.197/2022.....	86
<b>CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria .....</b>	<b>91</b>
3.1 - Premessa.....	91
3.2 - La definizione della spesa sanitaria pubblica .....	96
3.3 - Lo scenario nazionale base.....	99
3.4 - L’aggiornamento al 2023 e l’analisi dei fattori esplicativi.....	102
3.5 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA.....	105
3.6 - Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari .....	108
3.7 - Il reference scenario.....	112
Box 3.1 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione .....	117
Box 3.2 – La metodologia del <i>death-related costs</i> e l’aggiornamento dei differenziali di costo.....	119
<b>CAPITOLO 4 - La spesa per Long-term Care .....</b>	<b>123</b>
4.1 - Premessa.....	123
4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC .....	125

4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento .....	129
4.4 - La spesa per “Altre prestazioni LTC” .....	131
4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base .....	135
4.6 - La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline .....	139
4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario.....	140
Box 4.1 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica .....	143
<b>CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività.....</b>	<b>145</b>
5.1 - Premessa.....	145
5.2 - Le ipotesi demografiche.....	146
5.3 - Le ipotesi macroeconomiche.....	147
5.4 - La spesa per pensioni.....	148
5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC .....	159
5.6 - Analisi di sensitività: un indicatore dell’effetto cumulato .....	168
Box 5.1 – I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano .....	171
<b>CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare.....</b>	<b>175</b>
6.1 - Premessa.....	175
6.2 - L’adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema.....	176
6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi.....	178
6.4 - Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria	185
6.5 - I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria.....	188
6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare .....	193
6.7 - I tassi di sostituzione nell’ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline.....	196
Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione .....	198
<b>Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali.....</b>	<b>201</b>
<b>Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi.....</b>	<b>338</b>
<b>Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni .....</b>	<b>457</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>491</b>

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base .....	6
Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base .....	7
Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %).....	12
Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %) .....	17
Tabella E: ipotesi demografiche – Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> .....	19
Tabella F: ipotesi macroeconomiche – Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> .....	20
Tabella G: Risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> (valori in %).....	21
Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL) .....	24
Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL).....	25
Tab. 1.1: previsioni demografiche per l'Italia a confronto.....	31
Tab. 1.2: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario nazionale base .....	34
Tab. 1.3: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base.....	39
Tab. 1.4: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> .....	43
Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	65
Tab. 2.2: rapporto tra pensione media della fascia di età e PIL <i>pro capite</i> – Scenario nazionale base .....	77
Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	83
Tab. 3.1: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (mln euro).....	96
Tab. 3.2: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro).....	97
Tab. 3.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL – <i>Pure Ageing Scenario</i> .....	105
Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL – <i>Pure Ageing Scenario</i> .....	108
Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL– <i>Reference scenario</i> .....	116

Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – anno 2022 .....	135
Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione – anno 2022 .....	136
Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %) .....	184
Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base (valori in %) .....	187
Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi – Scenario nazionale base (valori in %) .....	192
Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in %).....	195
Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %) .....	197



## INDICE DELLE FIGURE

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base .....	10
Figura B: spesa pubblica per sanità - Scenario nazionale base.....	14
Figura C: spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base .....	16
Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Scenario nazionale base .....	17
Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale.....	18
Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Scenario EPC-WGA baseline .....	20
Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC - Confronto tra scenari.....	22
Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC – Confronto tra scenari .....	23
Fig. 1.1: indicatori demografici e macroeconomici .....	30
Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività e di scolarità.....	33
Fig. 1.3: tassi di attività per sesso ed età nel 2021 e nel 2070 .....	35
Fig. 1.4: tassi di disoccupazione per sesso ed età nel 2021 e nel 2070.....	36
Fig. 1.5: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione.....	45
Fig. 1.6: dinamica del PIL e delle sue componenti .....	46
Fig. 1.7: indicatori demografici e macroeconomici .....	50
Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base.....	62
Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni – Confronto fra scenari nazionale base.....	64
Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati.....	66
Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre .....	67
Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base .....	69
Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL .....	74
Fig. 2.7: rapporto tra pensione media e produttività per occupato .....	75
Fig. 2.8: coefficiente di trasformazione all'età media di pensionamento .....	78
Fig. 2.9: rapporto tra pensione media e PIL per occupato.....	80
Fig. 2.10: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA.....	81
Fig. 3.1: profili del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione .....	98
Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS – Scenario nazionale base .....	101
Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base .....	104
Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA .....	107

Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Ipotesi alternative sul consumo sanitario .....	111
Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Differenti metodologie di previsione.....	113
Fig. 3.7: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – <i>Reference scenario</i> .....	115
Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC .....	126
Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base .....	128
Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento .....	129
Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - Scenario nazionale base.....	131
Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le “Altre prestazioni LTC” .....	133
Fig. 4.6: spesa pubblica per le “Altre prestazioni LTC”- Scenario nazionale base .....	134
Fig. 4.7: profili per età e sesso della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione .....	136
Fig. 4.8: spesa pubblica per <i>long-term care</i> - Scenario nazionale base .....	138
Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Scenario nazionale base.....	139
Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Confronto fra scenari .....	140
Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione.....	142
Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla fecondità .....	152
Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla speranza di vita .....	153
Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui flussi migratori .....	154
Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni – Differenti scenari demografici.....	155
Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui tassi di attività.....	156
Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla produttività .....	157
Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione .....	158
Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla fecondità.....	161
Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla speranza di vita.....	162
Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui flussi migratori .....	163
Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti scenari demografici .....	164
Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui tassi di attività .....	165
Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla produttività .....	166

Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione .....	167
Fig. 5.15: analisi di sensitività – Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 ed al 2070 .....	170
Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria .....	191



## Prefazione

*Il Rapporto è dedicato alla presentazione dei risultati delle previsioni di medio e lungo periodo della spesa pubblica in rapporto al PIL per pensioni, sanità e assistenza alle persone non autosufficienti (Long-term Care - LTC). Le previsioni sono state sviluppate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) aggiornati al 2023 e sono state elaborate sulla base di scenari definiti sia a livello nazionale che in ambito europeo. Questi ultimi scenari beneficiano delle ipotesi concordate dal gruppo di lavoro sugli effetti finanziari dell'invecchiamento demografico, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (Economic Policy Committee - Working Group on Ageing, EPC-WGA). In particolare, lo scenario denominato EPC-WGA Baseline del presente Rapporto recepisce quasi interamente le ipotesi strutturali di carattere macroeconomico e demografico che sono state utilizzate per il Rapporto di Ageing 2021, pubblicato a maggio 2021.*

*Oltre all'illustrazione dei risultati aggregati per tipologia di spesa, il Rapporto fornisce un'analisi approfondita dei fattori esplicativi sottostanti alle dinamiche previste. Sono inoltre descritti gli effetti derivanti dalle procedure di aggiornamento dei dati iniziali della previsione, dalle variazioni del quadro normativo istituzionale e dalla definizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche, con l'intento di offrire strumenti per un confronto, anche in ottica intertemporale, tra legislazioni successive e ipotesi di scenario differenti.*

*Per quanto riguarda le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione definiti a livello nazionale, sono state recepite le previsioni demografiche Istat con base 2021, pubblicate ad agosto 2022. Per quanto riguarda invece le previsioni definite in ambito europeo, è stato adottato l'intero set di ipotesi demografiche e macroeconomiche predisposto per il round di previsioni 2021 della spesa pubblica age-related, tranne per la produttività totale dei fattori, per cui sono state anticipate le ipotesi adottate per il Rapporto di Ageing attualmente in fase di preparazione e che sarà pubblicato nel 2024.*

*Le previsioni sono state elaborate in coerenza con il calendario del Semestre Europeo e con le relative procedure di sorveglianza multilaterale recepite nell'ordinamento contabile italiano. Secondo la normativa vigente, il ciclo di programmazione inizia con la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di Economia e Finanza (DEF), composto da tre sezioni: il Programma di Stabilità dell'Italia (Sezione I), Le Analisi e Tendenze della Finanza Pubblica (Sezione II), e il Programma Nazionale di Riforma (Sezione III). I documenti previsti dal Semestre Europeo vengono inviati alle istituzioni dell'Unione Europea entro il 30 aprile, dopo l'esame parlamentare.*

*In coerenza con il suddetto ciclo di programmazione, la prima fase dell'aggiornamento dei modelli RGS si è conclusa a marzo del 2023, in relazione alle attività connesse alla predisposizione del DEF 2023. Di conseguenza, le previsioni recepiscono il quadro normativo vigente a marzo del 2023. I valori delle variabili macroeconomiche relative all'anno 2022 e a quelli precedenti sono coerenti con i risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat a marzo 2023.*

*Il Rapporto si compone di sei capitoli e di un'ampia appendice. Il Capitolo 1 è dedicato alla descrizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di*

previsione. I capitoli successivi illustrano i risultati delle previsioni relative, rispettivamente, alla spesa per pensioni (Capitolo 2), sanità (Capitolo 3) e spesa per long-term care (Capitolo 4). Il capitolo 5 è dedicato all'analisi di sensitività delle previsioni rispetto ai parametri del quadro demografico e macroeconomico. Il Capitolo 6 fornisce una descrizione dettagliata dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, calcolati al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale.

Nei diversi capitoli sono inclusi specifici riquadri tematici dedicati all'approfondimento di alcuni istituti e al loro impatto sulla spesa connessa all'invecchiamento. Alcuni di questi riquadri sono stati pubblicati nelle precedenti edizioni del Rapporto e vengono qui riportati - aggiornati - anche con l'intento di favorire la comparabilità delle analisi. Altri riquadri sono presentati per illustrare specifici aspetti della normativa più recente o aggiornamenti di dati avvenuti nell'ultimo anno. A questo proposito, nel Capitolo 1 viene presentato un box che illustra l'aggiornamento delle previsioni demografiche Eurostat con base 2022 (c.d. EUROPOP2023). Infatti, in vista della pubblicazione delle previsioni di spesa di medio e lungo periodo connessa all'invecchiamento del Rapporto di Ageing 2024, lo scorso marzo Eurostat ha provveduto a fornire le proiezioni della popolazione al 2070 con piede di partenza 2022 per il complesso dei paesi europei.

L'appendice si articola in tre parti. La prima parte (Appendice 1) contiene una descrizione aggiornata della disciplina dei principali istituti afferenti alla spesa pensionistica e alla spesa per altre prestazioni sociali in denaro.

La seconda parte (Appendice 2) raccoglie alcuni approfondimenti che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate. Essa comprende: i) il raccordo fra le diverse definizioni di spesa pensionistica utilizzate a livello nazionale ed europeo, ii) l'analisi della spesa per protezione sociale per funzione nei paesi dell'Unione europea, iii) un'esposizione dell'attività di monitoraggio e previsione della spesa pubblica per le prestazioni sociali in denaro e per la sanità effettuate dalla RGS ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica, iv) l'aggiornamento dei risultati dell'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati dai comuni singoli o associati, v) la formula di calcolo della pensione ai fini della determinazione dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, e vi) le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità e LTC, cui sono state aggiunte quelle relative alla spesa per istruzione, anch'esse elaborate internamente dai servizi della Ragioneria Generale dello Stato.

La terza parte dell'appendice (Appendice 3) riporta le tabelle riepilogative dei risultati presentati nei diversi capitoli, le quali contengono: le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, sanitaria e per LTC, l'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche e i tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare calcolati per l'intero periodo di previsione.

## Sintesi e conclusioni

Il Rapporto illustra e analizza le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), aggiornati al 2023.

Tali previsioni richiedono la formulazione di scenari macroeconomici e demografici ad hoc i quali, necessariamente, si basano su ipotesi strutturali soggette a un ampio margine di incertezza.

L'attuale quadro macroeconomico si presenta particolarmente complesso. Nel 2022 l'economia italiana ha completato il recupero post-pandemico già avviato nel 2021. Durante il 2022, tuttavia, l'attività economica ha decelerato soprattutto in ragione del permanere di strozzature dal lato dell'offerta, esacerbate dal conflitto in atto in Ucraina, oltre che dalla recrudescenza del COVID in Cina con le sue ripercussioni sulle catene globali del valore. Il conseguente repentino aumento del costo delle materie prime si è tradotto in un significativo rialzo dell'inflazione, a livello nazionale e internazionale, che ha indotto le Banche Centrali a intraprendere ripetute azioni di inasprimento delle condizioni monetarie. In tale contesto, nonostante nella prima parte del 2023 gli indicatori del ciclo internazionale si siano orientati verso una fase di moderata ripresa, lo scenario resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza ove permangono significative tensioni geopolitiche e rischi al ribasso, anche legati a un percorso di rientro dell'inflazione più lento di quanto originariamente previsto.

Pur tenendo conto di questi *caveat*, le previsioni contenute nel presente Rapporto, in linea con l'approccio dei precedenti Rapporti, si basano su due diversi scenari di riferimento: lo Scenario Nazionale, predisposto principalmente a fini domestici in coerenza con le previsioni demografiche elaborate da Istat con base 2021, aggiornate con il dato della popolazione italiana residente al 1° gennaio 2023, e lo scenario EPC-WGA *baseline*, definito in ambito europeo presso il Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico del Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*, EPC-WGA).

Per entrambi gli scenari, l'ipotesi sottostante è che le crisi in corso abbiano natura temporanea e non comportino effetti di tipo strutturale.

Le previsioni della spesa pensionistica in rapporto al PIL sono effettuate sulla base della legislazione vigente a marzo 2023 e, pertanto, contengono, in particolare, gli effetti della normativa introdotta con la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) in materia pensionistica. In particolare, tale legge prevede una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per il biennio 2023-2024 e un incremento transitorio per le pensioni complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS sempre per il biennio 2023-2024. In materia di accesso al pensionamento la medesima legge prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre che con i requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023, cosiddetta Quota 103 (con un posticipo della decorrenza di tre mesi per i lavoratori dipendenti privati e di sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici). Viene altresì prevista la proroga di "Opzione donna" a condizioni più restrittive, cioè la possibilità di accesso al

*Quadro normativo:  
- interventi nel  
settore pensionistico*

pensionamento anticipato, con ricalcolo contributivo del trattamento pensionistico, per le lavoratrici che hanno maturato, nel 2022, 35 anni di contributi e 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno (con un posticipo della decorrenza di dodici mesi per le lavoratrici dipendenti e di diciotto mesi per le lavoratrici autonome).

Le previsioni inglobano anche gli effetti imputabili alle misure introdotte con il D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019. Quest'ultimo intervento normativo ha stabilito, per il canale di pensionamento indipendente dall'età, il blocco dell'adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita<sup>1</sup> per gli anni 2019-2026. Inoltre, il D.L. 4/2019 ha previsto l'introduzione in via sperimentale di un canale di pensionamento anticipato per coloro che maturano, nel triennio 2019-2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni<sup>2</sup> (c.d. Quota 100). È altresì consentita la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022 (Quota 102), come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Come evidenziato, i canali di pensionamento anticipato, Quota 100, Quota 102 e Quota 103, concernono, rispettivamente, i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 e i soggetti eleggibili che hanno maturato i requisiti precedentemente ma che, non esercitando il diritto di accesso al pensionamento anticipato alla prima scadenza utile, conservano in ogni caso anche successivamente il diritto ad accedervi con il regime più favorevole.

- coefficienti di trasformazione e requisiti

Relativamente al sistema pensionistico, le previsioni scontano l'adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione rispetto all'evoluzione della mortalità e quello dei requisiti di pensionamento rispetto all'aumento della speranza di vita che sono previsti, con cadenza biennale, a partire dal 2021<sup>3</sup>. La dimensione dei suddetti adeguamenti risulta determinata in coerenza con le ipotesi demografiche degli scenari di riferimento<sup>4</sup>.

- interventi nel settore sanitario

Sul versante della spesa sanitaria, le previsioni inglobano l'aggiornamento dei valori iniziali e recepiscono gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro normativo istituzionale intervenute successivamente a settembre 2022. Sulla base della legislazione vigente, sono inclusi gli effetti legati al rinnovo del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato<sup>5</sup> con il SSN per il triennio 2019-2021, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>6</sup> nonché gli impegni pianificati per

<sup>1</sup> Nel periodo 2019-2026 il pensionamento è previsto con una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con posticipo per la decorrenza della pensione di 3 mesi.

<sup>2</sup> Maturato il requisito congiunto, per la decorrenza della pensione è previsto un posticipo di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico.

<sup>3</sup> Gli adeguamenti sono automatici in quanto effettuati attraverso un procedimento che rientra pienamente nella sfera di azione amministrativa e garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Da ultimo, con decorrenza 2023, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente come quello con decorrenza 2021, incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 pubblicato in G.U. il 10 novembre 2021, mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1° dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'17 dicembre 2022.

<sup>4</sup> Gli adeguamenti dei requisiti di accesso al pensionamento che verranno effettivamente applicati saranno determinati sulla base delle probabilità di sopravvivenza e della speranza di vita rilevate a consuntivo da Istat. Le risultanze demografiche hanno evidenziato in ogni caso un adeguamento nullo dei requisiti per l'accesso al pensionamento nel 2023 e parimenti, le previsioni inglobate nel presente Rapporto evidenziano un'assenza di adeguamento dei requisiti di accesso anche nel 2025.

<sup>5</sup> Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

<sup>6</sup> Nello specifico, vengono inclusi quasi 3.700 milioni negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.



rafforzare la *performance* del SSN<sup>7</sup>, anche in termini di tempestività di risposta rispetto alle emergenze sanitarie.

Entrambi gli scenari recepiscono, per gli anni 2023-2026, le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al DEF 2023.

I valori delle variabili macroeconomiche relative agli anni 2022 e precedenti, da cui prendono avvio le previsioni, sono coerenti con i dati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat a marzo 2023. Nel 2022, il PIL ha fatto registrare una crescita del 3,7 per cento, in termini reali, in linea con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento del DEF 2022 versione rivista e integrata.

Lo scenario nazionale base include per la componente demografica la nuova previsione della popolazione prodotta dall'Istat con base 2021, pubblicata ad agosto 2022, che aggiorna e sostituisce quella con base 2020. Come per il precedente *round*, la previsione della popolazione utilizza un approccio metodologico di tipo stocastico che consiste nel predisporre un ampio ventaglio di simulazioni applicando, di anno in anno, il valore dei parametri demografici individuato, in modo casuale, nell'ambito di intervalli di confidenza sottesi a distribuzioni probabilistiche.

*Scenario nazionale base:*

*- ipotesi demografiche*

L'approccio metodologico scelto, se da una parte consente di valutare la variabilità dei diversi scenari in relazione al grado di incertezza dei parametri demografici, dall'altra rende i risultati stessi inadatti ad essere impiegati come base demografica per le previsioni derivate. Per soddisfare tale esigenza, comune a molti utilizzatori, l'Istat ha elaborato una specifica previsione della popolazione, in aggiunta alle simulazioni stocastiche, indicata come popolazione "mediana". Tale previsione, di fatto, segue l'approccio deterministico tradizionale con parametri demografici definiti in funzione del valore mediano delle distribuzioni utilizzate per le simulazioni stocastiche.

In questo contesto, la popolazione ottenuta sulla base dello scenario deterministico mediano con base 2021, a sua volta aggiornata per tenere conto del rilascio ufficiale del numero di residenti al 1° gennaio 2023<sup>8</sup>, rappresenta l'ipotesi di riferimento dell'evoluzione demografica sottostante alle elaborazioni dello Scenario Nazionale.

Le previsioni Istat con base 2021 sul futuro demografico in Italia confermano, già nel medio termine, un potenziale scenario di crisi. Difatti, sulla base del complesso degli scenari prodotti dall'Istat, la dinamica della popolazione risulta in calo rispetto al dato del 2023 lungo tutto l'orizzonte di previsione, all'interno dell'intervallo di confidenza del 90 per cento. Nello scenario mediano, la popolazione residente si riduce da 58,9 milioni al 1°

<sup>7</sup> Con riferimento alla Legge di Bilancio 2022, le previsioni considerano solo gli oneri per i quali è individuata una specifica ragione di spesa a valere sul preordinato aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard (articolo 1, comma 258 e seguenti, della legge n. 234 del 2021). In via prudenziale, infatti, il differenziale tra l'incremento del finanziamento e gli oneri delle succitate ragioni di spesa è ipotizzato a copertura dei potenziali costi connessi con il rinnovo dei contratti e delle convenzioni del personale del SSN relativamente al triennio 2022-2024. Le previsioni scontano altresì l'aumento del finanziamento previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022) nonché l'ipotesi di utilizzo delle economie di risorse generatesi sugli stanziamenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 negli anni passati. Infine, vengono considerati anche gli effetti derivanti dal contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e dai miglioramenti economici previsti per i dipendenti del SSN (articoli 8 e 11 del decreto-legge n. 34 del 2023)

<sup>8</sup> La proiezione della popolazione utilizza gli elementi più aggiornati e, pertanto, considera il numero di residenti all'1/1/2023 notificato dall'Istat e mantiene invariati i parametri di convergenza del quadro con base 2021 relativamente a fecondità, mortalità e flusso netto di immigrati.

gennaio 2023 a 57,9 milioni nel 2030, a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni di soggetti nel 2070<sup>9</sup>.

Complessivamente, i parametri demografici dello scenario nazionale base, aggiornati con la nuova previsione della popolazione Istat, risultano così specificati (cfr. Tabella A)<sup>10</sup>: *i*) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall'1,25 del 2021 all'1,55 del 2070, con una progressione pressoché lineare, *ii*) la speranza di vita al 2070 raggiunge 86,5 anni per gli uomini e 89,5 anni per le donne, con un incremento, rispettivamente, di 6,2 e 4,7 anni rispetto al 2021 e *iii*) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di circa 130 mila unità presentando un profilo leggermente decrescente.

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2021	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Istat - mediano (1)	Tasso di fecondità	1,44	1,24	1,25	1,37	1,45	1,50	1,54	1,55
	Speranza di vita								
	- maschi	79,3	79,8	80,3	82,2	83,6	84,7	85,7	86,5
	- femmine	84,3	84,5	84,8	86,2	87,2	88,1	88,8	89,5
	Saldo migratorio (mgl)	380	88	160	136	131	127	124	118
	Indice di dipendenza degli anziani <sup>(2)</sup>	31,1	36,4	37,0	44,4	58,8	65,3	63,6	62,8

(1) Istat (2022) "Previsione della popolazione e delle famiglie. Base 1/1/2021". I dati fino al 2021 sono tratti dagli indicatori demografici consolidati pubblicati dall'Istat.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

- dinamica occupazionale

L'evoluzione strutturale delle variabili del mercato del lavoro, a parte gli effetti indotti dalle dinamiche demografiche, recepisce prevalentemente le modifiche dipendenti dall'aggiornamento della base dati che, a sua volta, alimenta il modulo di previsione dei tassi di attività, il quale riproduce l'interazione fra scolarità, livelli di istruzione e tassi di partecipazione<sup>11</sup>.

Alla fine del periodo di previsione (cfr. Tabella B), il tasso di disoccupazione, coerentemente con i precedenti round di previsione, converge al 5,5 per cento. Alla stessa data, il tasso di attività, nella fascia di età 15-64 anni, si attesta al 71,2 per cento con un incremento di 5,7 punti percentuali rispetto al livello del 2022, mentre il tasso di occupazione sale al 66,9 per cento mostrando una crescita di circa 6,8 punti percentuali rispetto al medesimo anno.

Con riferimento alla fascia di età 20-69, che nel medio-lungo periodo meglio approssima la popolazione in età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 74,9 per cento nel 2070, con un incremento di 9,7 punti percentuali rispetto al 2022. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione aumenta di 10,8 punti percentuali rispetto al 2022, attestandosi al 70,9 per cento nel 2070.

- dinamica della produttività

In linea con i precedenti esercizi di simulazione, i tassi di crescita della produttività presentano un profilo temporale crescente che converge gradualmente a un valore dell'1,6 per cento nel 2042, per poi flettere lievemente e stabilizzarsi a un tasso medio dell'1,3 per cento nell'ultimo ventennio di previsione. Le variazioni registrate nella parte centrale e finale

<sup>9</sup> Per un approfondimento sul quadro demografico delineato dalle previsioni Istat con base 2021 e per un confronto con le proiezioni demografiche 2020 si rimanda al box 1 della Nota di aggiornamento al Rapporto n 23, Ministero dell'economia e finanze – RGS (2022c).

<sup>10</sup> I parametri demografici della proiezione Istat con base 2021 non differiscono da quelli con base Istat 2020.

<sup>11</sup> Per un approfondimento consultare "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2021 - Rapporto n°22", Ministero dell'economia e finanze – RGS (2021a).

del periodo di previsione scaturiscono in modo endogeno dall'applicazione della funzione di produzione la quale, tramite la componente del *capital deepening*, correla i tassi di variazione della produttività alle dinamiche occupazionali. Diversamente, il tasso di crescita strutturale della Produttività Totale dei Fattori (PTF) è assunto crescente fino al 2040 dove raggiunge un valore di poco superiore all'1 per cento e linearmente decrescente nel restante periodo fino a convergere allo 0,8 per cento nel 2070. L'ipotesi adottata, che riflette le indicazioni della commissione sulla dinamica della PTF in vista dell'*Ageing Report 2024*, differisce da quella scontata nelle previsioni precedenti che prevedevano una PTF stabile all'1 per cento tra il 2045 e il 2070.

In base alla combinazione delle ipotesi riportate sopra, a partire dal 2026, ultimo anno dell'orizzonte previsivo del DEF 2023, la variazione del PIL reale mostra un profilo decrescente per circa un decennio. Successivamente si assiste a una accelerazione del tasso di variazione annuo fino al 2050 in cui raggiunge l'1 per cento, che mantiene fino al 2060. Nell'ultimo decennio di previsione si assiste ad una lieve contrazione: al 2070 il tasso di crescita del PIL reale si attesta allo 0,9 per cento, con una crescita che tra il 2022 e il 2070 raggiunge un valore medio annuo dello 0,9 per cento<sup>12</sup>.

Pur in presenza di elevati gradi di incertezza nel breve periodo, le previsioni macroeconomiche sopra illustrate conseguono dall'ipotesi che la crescita del PIL di lungo periodo non ne risenta da un punto di vista strutturale.

Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in % <sup>(1)</sup>	Tasso di attività [15-64]								
	- maschi	72,5	72,9	74,6	75,8	78,4	79,1	78,6	78,7
	- femmine	50,9	54,1	56,4	59,9	62,4	63,1	62,9	63,0
	<b>- totale</b>	<b>61,6</b>	<b>63,5</b>	<b>65,5</b>	<b>67,9</b>	<b>70,6</b>	<b>71,4</b>	<b>71,1</b>	<b>71,2</b>
	Tasso di disoccupazione								
	- maschi	7,7	8,5	7,1	6,6	6,1	5,5	4,8	4,7
	- femmine	9,7	10,4	9,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,6
	<b>- totale</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>
	Tasso di occupazione [15-64]								
	- maschi	66,8	66,6	69,2	70,5	73,3	74,5	74,5	74,6
	- femmine	45,9	48,4	51,1	54,7	57,1	58,1	58,3	58,4
	<b>- totale</b>	<b>56,3</b>	<b>57,5</b>	<b>60,1</b>	<b>62,7</b>	<b>65,4</b>	<b>66,6</b>	<b>66,8</b>	<b>66,9</b>
	Occupazione <sup>(2)</sup>								
	- maschi		-0,2		0,5	-0,5	-0,6	-0,3	-0,4
- femmine		0,3		1,0	-0,5	-0,8	-0,4	-0,4	
<b>- totale</b>		<b>0,0</b>		<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	
Produttività <sup>(2)</sup>		-0,9		1,1	1,1	1,5	1,3	1,3	
PIL reale <sup>(2)</sup>		-0,8		1,8	0,6	0,8	1,0	0,9	

(1) Fino al 2022 i valori sono consolidati e riferiti alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(2) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

<sup>12</sup> La contrazione di circa 1decimo di punto nella crescita media annua del PIL rispetto allo scenario nazionale base ipotizzato per la Nota di Aggiornamento al DEF 2022 per lo stesso periodo, è da imputarsi alla variazione dell'ipotesi sulla PTF.

Spesa  
pensionistica:

L'evoluzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL, nell'ipotesi dello scenario nazionale base, è illustrata nella figura A.

- rapporto  
spesa/PIL

Dopo la crescita nel triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta della recessione, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL risente negativamente dell'ulteriore fase di contrazione degli anni successivi con effetti che si propagano per tutto il quadriennio 2012-2015. A seguito della doppia recessione, la spesa pensionistica/PIL si attesta nel 2013-2014 su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3 per cento al 15,8 per cento. Successivamente, a partire dal 2015, la spesa pensionistica in rapporto al PIL, in presenza di una crescita economica che torna ad essere leggermente positiva, flette gradualmente portandosi al 15,4 per cento, nel 2016. Tale tendenza, che sconta anche l'aumento dei requisiti di pensionamento, prosegue fino a raggiungere un minimo relativo del 15,2 per cento nel biennio 2017-2018.

A partire dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica torna ad aumentare con un picco, pari al 16,9 per cento del PIL nel 2020 per poi ripiegare su un livello pari al 15,6 per cento nel 2022, valore che è 0,4 punti percentuali di PIL superiore al dato del 2018. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all'impatto dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia a partire da febbraio 2020. Tale andamento è condizionato, inoltre, dall'esplicitarsi delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 secondo le quali, in via sperimentale, per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2021, è possibile lasciare il lavoro e pensionarsi in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni (Quota 100) unitamente alla riduzione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica per il mancato adeguamento nel 2019 di tali requisiti all'incremento della speranza di vita. In misura decisamente inferiore, la spesa risente anche degli effetti previsti dalle norme contenute nelle Leggi di Bilancio 2022 e 2023 che consentono, rispettivamente, di accedere al pensionamento con una età minima di 62 anni ed una anzianità contributiva minima di 38 anni (Quota 102) per chi matura tali requisiti nel 2022 e con una età minima di 62 anni ed una anzianità contributiva minima di 41 anni (Quota 103) per chi matura tali requisiti nel 2023. In conseguenza di tali misure, si assiste negli anni 2019-2022 a una più rapida uscita dal mercato del lavoro e all'aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

Nel biennio 2023-2024, la spesa per pensioni cresce significativamente portandosi al 16,2 per cento del PIL. Le previsioni scontano, *inter alia*, gli effetti della elevata indicizzazione delle prestazioni imputabili al notevole incremento, del tasso di inflazione registrato nel 2022 e previsto per l'anno 2023.

Negli anni successivi, il rapporto tende a stabilizzarsi fino al 2029, pur in presenza di ipotesi di crescita del PIL meno favorevoli in relazione all'esaurirsi degli effetti del nuovo canale di accesso al pensionamento anticipato introdotto in via generalizzata e temporanea per i soggetti che maturano i relativi requisiti nel quadriennio 2019-2023 (Quota 100, Quota 102 e Quota 103) e in relazione all'ipotizzato parziale recupero dei livelli occupazionali precedenti sia all'adozione del provvedimento che ha introdotto Quota 100 sia al manifestarsi della crisi sanitaria. Inoltre, si assiste alla prosecuzione graduale del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e alla contestuale applicazione, pro rata, del sistema di calcolo contributivo.

Dopo il 2029, il rapporto spesa/PIL aumenta velocemente fino a raggiungere il picco relativo del 17 per cento nel 2042. Nella parte centrale del periodo di previsione, si assiste all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla

transizione demografica, il quale è solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa.

Nella seconda parte dell'orizzonte di previsione, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL inizia una rapida discesa. La spesa si attesta al livello del 16,1 per cento del PIL nel 2050 e al 14,1 per cento nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega, da un lato, con la progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* e, dall'altro, con l'entrata a pieno regime del sistema contributivo e con l'operare dei meccanismi di stabilizzazione previsti dal sistema pensionistico italiano, espressamente disegnati per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema insieme all'adeguatezza delle prestazioni, i quali prevedono l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione in funzione della speranza di vita.


A questo riguardo, il box 2.1 offre una descrizione dettagliata degli effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme pensionistiche adottate in Italia nell'ultimo ventennio mostrando come l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a oltre 60 punti percentuali cumulati al 2060. Di questi, circa un terzo è dovuto agli interventi previsti dalla riforma del 2011 (cosiddetta Legge Fornero, art. 24 della D.L. 103/2011). Per contro, il box 2.2 presenta una quantificazione dei maggiori oneri in ambito pensionistico che risulterebbero nel caso in cui le misure di facilitazione al pensionamento introdotte con il D.L. 4/2019 e la L. 234/2021 (blocco degli incrementi del requisito di pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità fino al 2026 e "Quota 103") avessero natura permanente.

La figura A inoltre confronta la previsione dello scenario nazionale base riportata nel DEF 2023 con quella sottostante alla Nota di aggiornamento DEF 2022 versione rivista e integrata (curva sottile).

La differenza evidenzia l'effetto del cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2023, il recepimento delle misure introdotte nella Legge di Bilancio 2023 e gli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso, torna velocemente ai livelli precedenti: la differenza massima di 4 decimi di punto percentuale del 2024 si azzerà già nel 2033.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta sia a un livello più alto del PIL nominale per effetto di un più alto deflatore nel biennio 2023-2024, sia all'attuazione delle misure previste nella Legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2023 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2022. Tale andamento è riconducibile all'adozione della nuova ipotesi di convergenza della PTF. Alla moderazione della dinamica del PIL corrispondente segue, con effetto ritardato, una spesa pensionistica più contenuta.

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

*Spesa in rapporto al PIL*

- analisi degli  
effetti distributivi

La valutazione della sostenibilità finanziaria viene affiancata dall'analisi degli effetti distributivi per fondo, sesso e coorte di pensionati. Riguardo al primo aspetto, l'applicazione del metodo di calcolo contributivo determina, nel lungo periodo, un effetto di contenimento della dinamica della spesa più accentuato per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, in relazione alla più bassa aliquota contributiva. Contestualmente, si evidenzia una significativa ricomposizione delle risorse per genere, con un incremento della quota complessivamente destinata alle donne. Ciò si deve, prevalentemente, all'aumento delle pensioni dirette femminili che scaturiscono dai più elevati tassi di occupazione previsti nella prima parte del periodo di previsione.

L'analisi per coorte mostra, innanzitutto, l'effetto di contenimento degli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione conseguente all'introduzione graduale del sistema contributivo, quantunque tale effetto risulti significativamente ridimensionato per via dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Inoltre, essa mostra la capacità del meccanismo di indicizzazione di compensare l'effetto redistributivo a favore delle pensioni più "vecchie", che hanno beneficiato di regole di calcolo più favorevoli.

Tassi di  
sostituzione:

L'illustrazione degli effetti redistributivi si completa, nel capitolo 6, con l'analisi microeconomica dei tassi di sostituzione teorici che esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione e l'ultima retribuzione annua. I calcoli sono effettuati per l'intero periodo di previsione, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche degli scenari adottati. In linea con quanto ipotizzato per le previsioni di spesa, la derivazione dei tassi di sostituzione recepisce l'aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione con decorrenza dal 2023. Inoltre, ai fini della definizione delle carriere lavorative, si è tenuto conto del corrispondente adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione. La metodologia utilizzata è quella definita a livello europeo nell'ambito delle procedure previste dal "Metodo aperto di coordinamento" sulle pensioni. In tale contesto, i tassi di sostituzione sia al lordo sia al netto del prelievo contributivo e fiscale sono stati derivati nell'ipotesi dello scenario nazionale base (Tab. C).

- ipotesi base

L'ipotesi di lavoro si basa sull'assunto che l'età di pensionamento sia uguale al requisito minimo di vecchiaia, adeguato nel tempo con le variazioni della speranza di vita,

fatta eccezione per i lavoratori dipendenti assoggettati al sistema contributivo (Appendice 1.C.6). Per tali lavoratori, l'età di pensionamento è stata equiparata al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato con età ridotta di tre anni rispetto al requisito di vecchiaia.

L'analisi dei tassi di sostituzione lordi (Tab. C.1) evidenzia l'importante contributo che l'elevamento dell'età media al pensionamento produce sugli importi di pensione concorrendo, in tal modo, a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Tale aspetto, già evidente nell'ipotesi base che assume un livello costante dell'anzianità contributiva, risulta ancor più marcato nell'ipotesi di anzianità contributiva parametrata al requisito minimo di età previsto per il pensionamento di vecchiaia. L'effetto sui tassi di sostituzione dell'adeguamento biennale dei coefficienti di trasformazione congiuntamente all'effetto dell'aggiornamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni nell'aspettativa di vita viene presentato con maggior dettaglio nel box 6.1.

- tassi di  
sostituzione lordi

L'analisi dei tassi di sostituzione netti (Tab. C.2) consente di valutare le variazioni del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza. Sotto questo aspetto, i risultati ottenuti mostrano come gli effetti di contenimento dei benefici pensionistici derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo vengano significativamente controbilanciati dall'elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita e, nel caso dei lavoratori autonomi, anche per effetto dell'aumento dell'aliquota contributiva. Per i lavoratori dipendenti, il contenimento del reddito pensionistico disponibile, garantito dalla previdenza obbligatoria, generalmente non sussiste, e se ciò avviene, risulta adeguatamente compensato dal contributo integrativo offerto dalla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, l'effetto di contenimento permane nella generalità dei casi, in relazione alla più bassa aliquota contributiva, seppure in misura notevolmente attenuata per effetto del progressivo elevamento dei requisiti minimi.

- tassi di  
sostituzione netti

L'introduzione della previdenza complementare contribuisce significativamente a modificare l'andamento futuro dei tassi di sostituzione lordi. Rispetto all'ipotesi base, per un lavoratore dipendente del settore privato, il tasso di sostituzione lordo del 2070 passa da 58,6 per cento a 66,2 per cento mentre per i lavoratori autonomi si incrementa da 47,3 per cento a 55,8 per cento. Ne risulta che il contributo della previdenza integrativa permette di mitigare ulteriormente il contenimento dei benefici pensionistici derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo. Difatti, nel caso in cui i trattamenti pensionistici siano integrati dalla previdenza complementare, i tassi di sostituzione lordi si ridurrebbero, tra il 2010 e il 2070, di 7,4 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 16,4 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 15 e 24,8 punti percentuali.

- risultati

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 77,7 per cento, rispetto al 67,2 per cento della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 85,6 per cento e 68 per cento.

Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

Tab. C.1: tassi di sostituzione lordi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base<sup>(2)(3)</sup></b>	<b>Anzianità contributiva pari a 38 anni</b>						
Dipendente privato (età/anz.)	73,6 (65+4m38) <sup>(4)</sup>	71,7 (67)	68,2 (67+4m)	59,4 (65+5m)	59,0 (66+3m)	58,6 (66+11m)	58,6 (67+7m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	72,1 (65+7m38) <sup>(4)</sup>	54,9 (67)	47,3 (67+4m)	45,5 (68+5m)	47,1 (69+3m)	47,3 (69+11m)	47,3 (70+7m)
<b>Vecchiaia<sup>(5)</sup></b>	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>						
Dipendente privato (età/anz.)	68,4 (65+4m35+4m) <sup>(4)</sup>	69,8 (67/37)	66,9 (67+4m37+4m)	66,4 (68+5m38+5m)	67,3 (69+3m39+3m)	68,1 (69+11m39+11m)	69,1 (70+7m40+7m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	67,6 (65+7m35+7m) <sup>(4)</sup>	52,9 (67/37)	46,0 (67+4m37+4m)	45,5 (68+5m38+5m)	48,5 (69+3m39+3m)	49,5 (69+11m39+11m)	50,3 (70+7m40+7m)

Tab. C.2: tassi di sostituzione netti<sup>(6)</sup>

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base<sup>(2)(3)</sup></b>	<b>Anzianità contributiva pari a 38 anni</b>						
Dipendente privato (età/anz.)	82,7 (65+4m38) <sup>(4)</sup>	81,5 (67)	76,4 (67+4m)	68,1 (65+5m)	67,6 (66+3m)	67,3 (66+11m)	67,2 (67+7m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	93,0 (65+7m38) <sup>(4)</sup>	77,2 (67)	68,0 (67+4m)	65,9 (68+5m)	67,9 (69+3m)	68,0 (69+11m)	68,0 (70+7m)
<b>Vecchiaia<sup>(5)</sup></b>	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>						
Dipendente privato (età/anz.)	77,3 (65+4m35+4m) <sup>(4)</sup>	79,2 (67/37)	75,2 (67+4m37+4m)	74,7 (68+5m38+5m)	75,5 (69+3m39+3m)	76,3 (69+11m39+11m)	77,3 (70+7m40+7m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	87,7 (65+7m35+7m) <sup>(4)</sup>	74,4 (67/37)	66,5 (67+4m37+4m)	65,9 (68+5m38+5m)	69,4 (69+3m39+3m)	70,6 (69+11m39+11m)	71,5 (70+7m40+7m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Per il lavoro dipendente, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni meno del requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo). Per il lavoratore autonomo, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). L'anzianità contributiva è di 38 anni per entrambe le tipologie di lavoratore.

(3) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari al 65,3%, nel caso di un dipendente privato e al 51,3%, nel caso di un lavoratore autonomo. Il tasso di sostituzione netto è pari, rispettivamente, al 72,9% e al 73,4%.

(4) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(5) L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia; l'anzianità contributiva è parametrata all'età di pensionamento con inizio dell'attività lavorativa a 30 anni ed assenza di interruzioni di carriera.

(6) La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

La spesa sanitaria:

In linea con i passati esercizi, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL è stata effettuata sulla base delle indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA.

- la distribuzione della spesa per

Per quanto attiene alla distribuzione della spesa sanitaria per prestazione, nell'ambito del tradizionale esercizio di previsione, si è fatto riferimento alle informazioni desunte dal modello di rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza (modello LA) relativi all'anno 2020.

- l'aggiornamento dei profili di spesa

Il profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione, che permette di distribuire la spesa sanitaria tra maschi e femmine e tra le diverse classi di età e che rappresenta un *input* fondamentale del modello di previsione, non è stato rivisto rispetto al precedente Rapporto in quanto per le principali fonti informative utilizzate a tal fine non erano disponibili aggiornamenti. Pertanto, i profili di spesa utilizzati fanno riferimento, per quanto riguarda la spesa ospedaliera, alla distribuzione deducibile dalle Schede di Dimissione Ospedaliera relative all'anno 2021 e, relativamente all'assistenza specialistica e farmaceutica, ai differenziali per età e sesso ottenuti dall'archivio del Sistema Tessera



Sanitaria (TS)<sup>13</sup> sulla base dei dati relativi all'anno 2021. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per *long-term care* (LTC)<sup>14</sup>, i tassi di disabilità per sesso ed età sono stati calcolati come media dei tassi di disabilità derivanti dai dati dell'indagine EU-SILC relativi agli anni 2016-2021 (*European Statistics on Income and Living Conditions*).

Per quanto attiene all'evoluzione del consumo sanitario, l'ipotesi base assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione resti costante per l'intero periodo di previsione, mentre la dinamica del Consumo Pro capite Standardizzato (CPS), che esprime la variazione del consumo sanitario a parità di struttura demografica, evolva in linea con il PIL pro capite. Tale approccio metodologico è denominato "*pure ageing scenario*" in quanto rende le variazioni del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendenti esclusivamente dalla modifica della struttura della popolazione.

- pure ageing scenario

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza di fattori esplicativi diversi da quelli riconducibili alla sola dimensione demografica, sono state analizzate differenti ipotesi di evoluzione del consumo sanitario che riflettono: *i*) il miglioramento delle condizioni di salute correlato con l'aumento della speranza di vita, *ii*) i differenziali inflazionistici fra prodotti sanitari e prodotti non sanitari, anche in dipendenza del diverso contenuto tecnologico, e *iii*) l'effetto trainante dei costi sanitari esercitato dalla remunerazione del fattore lavoro. Le diverse ipotesi vengono analizzate prima singolarmente e poi opportunamente combinate fra loro secondo le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA.

- ipotesi alternative sul consumo sanitario

La combinazione delle ipotesi alternative, che prende il nome di "*reference scenario*", prevede: *i*) la dinamicità del profilo per età e sesso del consumo sanitario, realizzata tramite la metodologia del "*death-related costs*", per la componente ospedaliera, e del "*dynamic equilibrium*" (nella misura del 50 per cento della variazione della speranza di vita) per le altre prestazioni sanitarie, *ii*) l'aggancio del CPS alla produttività, per la componente LTC della spesa sanitaria, e *iii*) l'elasticità del CPS al PIL pro capite per la componente *acute*, e al PIL per ore lavorate per la componente LTC, in misura superiore all'unità.

- reference scenario

La specificazione del *reference scenario* adottata in ambito EPC-WGA, e utilizzata per le previsioni del Programma di Stabilità, differisce leggermente da quella sopra illustrata poiché estende la metodologia del *dynamic equilibrium* anche alla componente ospedaliera.

L'applicazione del *death-related costs*<sup>15</sup> è stata effettuata sulla base di un approccio metodologico che prevede il superamento dell'impostazione tradizionale basata sulla costanza del differenziale del costo sanitario fra sopravvissuti e deceduti di ciascun anno, espresso in funzione dell'età. Questa metodologia assume che il suddetto differenziale sia costante in termini di speranza di vita e, quindi, crescente a parità di età, in ragione del miglioramento delle prospettive di sopravvivenza<sup>16</sup>.

Per il breve periodo, in deroga alle indicazioni metodologiche sopra riportate, la previsione della spesa sanitaria risulta allineata, tramite la matrice costi prestazioni, alla previsione inglobata nel DEF 2023, la quale è stata effettuata distintamente per singola funzione di costo sulla base del quadro normativo vigente e degli elementi informativi desumibili dall'attività di monitoraggio.

<sup>13</sup> Per un maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021a), Box 3.2.

<sup>14</sup> Il consumo sanitario, per età e sesso per le prestazioni sanitarie di LTC viene scomposto nel prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 4.1.

<sup>15</sup> Per maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020a).

<sup>16</sup> Tale approccio, proposto dalla delegazione italiana in ambito EPC-WGA, è stato recepito ai fini della specifica previsione elaborata in occasione del *round* di previsioni EPC-WGA 2015 e nei successivi aggiornamenti.


- previsione del rapporto spesa/PIL

Nell'ipotesi del *pure ageing* scenario applicata a partire dal 2027, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL, dopo il drastico aumento nel 2020 dovuto all'insorgere dell'epidemia e la successiva flessione dovuta alla previsione di una graduale uscita dallo stato di emergenza, presenta una crescita piuttosto regolare fra il 2027 e il 2050 (curva in grassetto, Fig. B). Nell'ultima parte del periodo di previsione, il ritmo di crescita mostra una leggera flessione dovuta alla progressiva riduzione delle generazioni del *baby boom*. Complessivamente, il rapporto si incrementa di un punto percentuale passando dal 6,4 per cento del 2019 precedente alla pandemia da COVID-19 (6,9 per cento nel 2022) al 7,4 per cento del 2070.

Anche la previsione coerente con le ipotesi del *reference scenario* conferma sostanzialmente gli andamenti sopra illustrati, data la parziale compensazione fra l'effetto di contenimento del profilo dinamico del consumo sanitario e quello espansivo delle ipotesi sul CPS (curva sottile, Fig. B). Nel confronto, infatti, le due curve sono sovrapposte e la differenza non risulta essere percettibile.

Figura B: spesa pubblica per sanità<sup>(1)</sup> - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.

Spesa pubblica per LTC:

La spesa pubblica per *long-term care* (LTC), rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, include tre componenti: *i*) la componente sanitaria, *ii*) la spesa per indennità di accompagnamento e *iii*) la spesa per "Altre prestazioni LTC". L'aggregato comprende il totale delle prestazioni erogate ai soggetti non autosufficienti, a prescindere dall'età del beneficiario.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'incidenza della non autosufficienza è fortemente correlata con l'età e che la parte di spesa maggiormente esposta all'invecchiamento è quella riferibile alla popolazione anziana, la spesa per LTC viene a volte circoscritta alle sole prestazioni erogate agli ultrasessantacinquenni. In tal caso, l'aggregato corrispondente risulterebbe ridotto di circa un terzo.

- componente sanitaria

Con riferimento ai singoli sottoinsiemi della spesa per LTC, la componente sanitaria è definita, come concordato anche in ambito EPC-WGA, sulla base della classificazione del *System of Health Accounts* (SHA) dell'OCSE. Ne risulta che le prestazioni sanitarie per LTC rappresentano un insieme complementare rispetto alle prestazioni sanitarie definite

“acute”, con ciò escludendo la possibilità di un terzo aggregato in cui collocare quelle tipologie di spesa non univocamente classificabili.

L’attribuzione delle prestazioni sanitarie all’aggregato di spesa per LTC è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai costi per Livelli di Assistenza (Modello LA) aggiornati al 2020<sup>17</sup>.

Le altre due voci incluse nell’aggregato LTC costituiscono, invece, componenti di spesa aggiuntive, rispetto a quella sanitaria. In particolare, le indennità di accompagnamento sono prestazioni monetarie (*cash benefits*) erogate a favore di soggetti non autosufficienti a prescindere dal requisito reddituale (per ulteriori dettagli si faccia riferimento al box 4.1). Diversamente, le “Altre prestazioni per LTC” includono un insieme eterogeneo di interventi, largamente in natura, erogati prevalentemente a livello locale dai comuni singoli o associati e generalmente assoggettati alla prova dei mezzi (*means tested*).

- altre  
prestazioni  
socio-assistenziali

Per il periodo 2022-2026, a parità del livello complessivo di spesa, la matrice costi-prestazioni consente di traslare la previsione della spesa sanitaria di breve periodo del DEF 2023, articolata, in base alle regole di Contabilità Nazionale, per fattore di costo, alla corrispondente componente della spesa sanitaria per LTC che, invece, è articolata per tipologia di prestazione. Per quanto concerne le indennità di accompagnamento, al pari dei trattamenti assistenziali inclusi nella spesa pensionistica (pensione sociale e assegno sociale), l’importo delle indennità viene adeguato fino al 2028 sulla base del meccanismo di indicizzazione previsto dalla normativa vigente (Appendice 1, lettera H.1)<sup>18</sup>

- previsione del  
rapporto  
spesa/PIL

Sulla base di queste ipotesi, la metodologia del *pure ageing scenario* è applicata alla componente sanitaria della spesa LTC in rapporto al PIL a partire dal 2027 e a partire dal 2029 per le indennità di accompagnamento. Per le “Altre prestazioni LTC”, fino al 2022 vengono recepiti i dati di contabilità nazionale e successivamente viene applicata la metodologia di lungo periodo.

Nel complesso, dopo la forte crescita del 2020 dovuta all’insorgere dell’epidemia da COVID-19, il totale della spesa per LTC sul PIL (Fig. C) mostra una graduale riduzione attestandosi, nel 2026, all’1,6 per cento. Successivamente, il profilo del rapporto tra spesa LTC e PIL riprende ad aumentare a seguito dell’ipotesi di indicizzazione al PIL pro capite nominale e in ragione del processo di invecchiamento della popolazione. Nell’intero periodo di previsione, il rapporto fra spesa per LTC e PIL passa dall’1,7 per cento del 2019 all’1,9 per cento del 2020 (1,7 per cento nel 2022) e, poi converge al 2,5 per cento del 2070.

Come per la spesa sanitaria, anche per la spesa per LTC è stato costruito uno scenario alternativo rispetto al *pure ageing scenario*. In questo caso, il *reference scenario* assume: *i*) l’applicazione “parziale” (50 per cento della variazione della speranza di vita) della metodologia del *dynamic equilibrium*, *ii*) l’aggancio del CPS alla produttività, per le prestazioni in natura, e al PIL pro capite, per le prestazioni monetarie e *iii*) l’elasticità del CPS al PIL per ora lavorata superiore all’unità. Rispetto al *pure ageing scenario*, l’adozione del *reference scenario* induce una dinamica del rapporto spesa/PIL più contenuta che si traduce, alla fine del periodo di previsione, in uno scarto di 0,1 punti percentuali (Fig. C).


Reference-  
scenario

<sup>17</sup> Tali dati risultano opportunamente raccordati con l’aggregato SHA, secondo i criteri definiti dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale coordinato dall’Istat e dal Ministero della Salute, per dare attuazione al Regolamento (CE) n. 1338/2008 in materia di statistiche sanitarie.

<sup>18</sup> Dal 1988 l’adeguamento annuale dell’importo di tutte le indennità è effettuato a gennaio dell’anno ed è determinato sulla base della L. 656/1986 e della L. 160/1975. L’incremento annuale in valore assoluto delle indennità viene calcolato applicando la variazione annuale dell’indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, a valori di riferimento fissati dalla norma.

Figura C: spesa pubblica per LTC<sup>(1)</sup> - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.


Spesa  
complessiva  
per pensioni,  
sanità e LTC

La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC in rapporto al PIL è riportata nella figura D ed i relativi dati sono contenuti nella Tabella D dove, per le ultime due componenti, si adottano le ipotesi del *reference scenario*. Come evidenziato nel grafico, l'aggregato conteggia la componente sanitaria della spesa per LTC una sola volta in quanto inclusa, in ugual misura, sia nella spesa sanitaria complessiva che in quella totale per LTC.

Dopo gli incrementi dei due trienni 2008-2010 e 2012-2014, dovuti esclusivamente all'impatto della recessione e al conseguente calo dei livelli di prodotto, il rapporto fra la spesa complessiva e il PIL tende a decrescere attestandosi al 22,6 per cento nel 2018. La spesa riprende a crescere nel 2019, portandosi al 22,8 per cento del PIL, mentre nel 2020, a causa principalmente dell'impatto dell'epidemia da COVID-19 e del crollo del PIL, la spesa subisce un consistente incremento, attestandosi al 25,5 per cento. Negli anni seguenti, con il ritorno del PIL su un sentiero di crescita, la spesa pubblica complessiva legata all'invecchiamento della popolazione si riduce di 1,7 punti percentuali di PIL attestandosi al 23,8 per cento nel 2030. A partire da tale anno, il rapporto riprende a crescere nuovamente fino al valore massimo del 25,3 per cento del PIL nel 2044 per poi assumere un andamento decrescente che lo porta ad attestarsi al 22,9 per cento del PIL nel 2070, dato poco superiore al valore del 2019.

Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC<sup>(1)</sup> - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %)

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	16,9	16,1	16,4	16,8	17,0	16,8	16,1	15,1	14,4	14,1	14,1
Sanità <sup>(1)</sup>	[b]	6,6	7,4	6,2	6,4	6,7	6,9	7,2	7,4	7,5	7,5	7,5	7,4
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
LTC <sup>(1)</sup>	[d]	1,8	1,9	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5	2,5	2,4
<b>Totale</b>	<b>[a]+[b]-[c]+[d]</b>	<b>23,3</b>	<b>25,5</b>	<b>23,4</b>	<b>23,8</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>	<b>24,8</b>	<b>24,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,0</b>	<b>22,9</b>

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.


Rispetto alle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF 2022 versione rivista e integrata, il totale della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL dello scenario di riferimento è illustrato nella figura E. La differenza dipende dal cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2023, dal recepimento delle misure introdotte nella Legge di Bilancio 2023 e dagli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso, torna velocemente ai livelli precedenti: la differenza massima di 4 decimi di punto percentuale del 2024 si azzerà già nel 2032.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta sia a un livello più alto del PIL nominale per effetto di un più alto deflatore nel biennio 2023-2024, sia all'attuazione delle misure previste nella Legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2023 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2022 versione rivista e integrata. Tale andamento è riconducibile all'adozione della nuova ipotesi di

convergenza della PTF, descritta nel capitolo 1. Alla moderazione della dinamica del PIL corrispondente segue, con effetto ritardato, una spesa pensionistica più contenuta.

Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale

*Spesa in rapporto al PIL*



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Lo scenario EPC-WGA:

Le previsioni di spesa effettuate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche concordate dal *Working Group on Ageing* e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo per la redazione dell'edizione 2021 dell'*Ageing Report*. Con riferimento alle ipotesi demografiche, occorre segnalare che la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata a Eurostat, in qualità di soggetto indipendente, in stretta collaborazione con gli Istituti di statistica dei paesi membri, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche con base 2019 nel corso del mese di aprile 2020<sup>19</sup>. Come già per le proiezioni Istat su base 2021 sottostanti allo scenario nazionale, anche per la popolazione Eurostat a base delle previsioni viene recepito il dato del 1° gennaio 2023<sup>20</sup>. Negli anni successivi e in previsione sono stati mantenuti i parametri di mortalità, fecondità e flussi migratori utilizzati da Eurostat nelle proiezioni con base 2019.

Le previsioni recepiscono fino al 2026 le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2023 e, per il periodo successivo, le indicazioni elaborate dalla Commissione per l'*Ageing Report 2021*. Più in particolare, in base a quanto concordato dall'*Ageing Working Group* e dal Comitato di Politica Economica, si ipotizza che: *i*) per le stime della produttività, come già fatto per lo scenario nazionale base, sono state recepite le indicazioni per l'*Ageing Report 2024* che prevedono una convergenza della PTF allo 0,8 per cento nel 2070 (nel precedente esercizio, la PTF convergeva all'1 per cento), *ii*) il tasso di disoccupazione converge nel lungo periodo a quello definito in ambito EPC-WGA in occasione dell'aggiornamento 2021 delle previsioni *age-related*, e *iii*) per la proiezione dei

<sup>19</sup> Nel marzo 2023, Eurostat ha pubblicato le nuove previsioni con base 2022 (Europop 2023) e le differenze con le precedenti sono illustrate nel Box 1 del capitolo 1.

<sup>20</sup> Rispetto alla proiezione Eurostat 2019 la popolazione stimata dall'Istat al 1/1/2023 è risultata più bassa di circa 1,3 milioni di unità.

tassi di attività, vengano adottati i risultati del modello di simulazione per coorti elaborato in seno all'AWG. Le tabelle E ed F, riportano le principali ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*.

Tabella E: ipotesi demografiche – Scenario EPC-WGA *baseline*

		2010	2020	2021	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Eurostat (1)	Tasso di fecondità	1,44	1,24	1,25	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52
	Speranza di vita								
	- maschi	79,3	79,8	80,3	82,6	83,8	84,9	86,0	87,0
	- femmine	84,3	84,5	84,8	86,9	88,0	89,0	90,0	90,9
	Saldo migratorio (mgl)	380	88	160	224	217	214	210	207
	Indice di dipendenza degli anziani <sup>(2)</sup>	31,1	36,4	37,0	44,2	57,0	61,8	60,0	59,8

(1) Eurostat (2020). I dati 2020 e 2021 sono tratti dagli indicatori demografici consolidati pubblicati dall'Istat. Si discostano da quelli originari della proiezione che per il 2021 ipotizzava un flusso netto di immigrati pari a 178 mila unità, un tasso di fecondità pari a 1,33 e le speranze di vita pari a 81,4 e 85,8 rispettivamente per maschi e femmine. Inoltre, è da rilevare che sia la speranza di vita che il TFT risultante nelle previsioni EUROSTAT per il 2019, anno base delle proiezioni, sono sovrastimati rispetto a quelli comunicati dall'ISTAT. In particolare per la speranza di vita dei maschi il valore EUROSTAT è 81,3 contro l'81 rilevato dall'ISTAT e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3. Il TFT riportato da EUROSTAT è pari a 1,31 contro 1,29 comunicato dall'Istat.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

Per quanto riguarda le previsioni demografiche, le proiezioni Eurostat con base 2019 prevedono per l'Italia che la speranza di vita alla nascita aumenti gradualmente e si attesti a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di 5,6 e 5,1 anni rispetto al livello stimato da Eurostat per il 2021 (rispettivamente 6,7 e 6,1 anni rispetto al dato rilevato da Istat per lo stesso anno). Nel confronto con la previsione Istat con base 2021, contenuta nello scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 0,5 anni per i maschi e di 1,4 anni per le femmine. Il tasso di fecondità totale cresce linearmente dal valore di 1,33 stimato per il 2021, fino all'1,52 del 2070. Tale valore risulta di poco inferiore a quello proiettato dall'Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari ad 1,55 alla stessa data. Il flusso migratorio netto presenta un profilo fortemente crescente fino al 2025, in cui raggiunge il livello di 228 mila unità. Nel restante periodo di previsione il numero declina fino a raggiungere le 207 mila unità al 2070. Nel periodo 2022-2070 la consistenza media annua risulta pari a 215.311 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, il flusso migratorio netto risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 85,5 mila unità, nel periodo di previsione 2022-2070.

- quadro demografico

Nelle ipotesi di scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline* riassunto nella Tabella F, il tasso di crescita del PIL raggiunge un livello medio annuo di 1,1 per cento nel periodo 2022-2070, grazie al significativo apporto della produttività media annua, pari in media all'1,2 per cento, a cui si contrappone una decrescita dell'occupazione dello 0,1 per cento. Nel confronto con lo scenario nazionale, le ipotesi di crescita dello scenario EPC-WGA risultano leggermente superiori.

- quadro macroeconomico

Tabella F: ipotesi macroeconomiche – Scenario EPC-WGA *baseline*


		2010	2020	2022	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in % <sup>(1)</sup>	Tasso di attività [15-64]								
	- maschi	72,5	72,9	74,6	74,8	76,4	76,4	75,8	76,4
	- femmine	50,9	54,1	56,4	59,9	62,2	62,4	62,3	62,6
	- <b>totale</b>	<b>61,6</b>	<b>63,5</b>	<b>65,5</b>	<b>67,4</b>	<b>69,4</b>	<b>69,6</b>	<b>69,3</b>	<b>69,8</b>
	Tasso di disoccupazione								
	- maschi	7,7	8,5	7,1	7,1	7,3	6,3	6,2	6,1
	- femmine	9,7	10,4	9,3	8,1	8,3	7,2	7,0	6,9
	- <b>totale</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>
	Tasso di occupazione [15-64]								
	- maschi	66,8	66,6	69,2	69,2	70,6	71,3	70,8	71,5
	- femmine	45,9	48,4	51,1	54,8	56,6	57,6	57,5	57,8
	- <b>totale</b>	<b>56,3</b>	<b>57,5</b>	<b>60,1</b>	<b>62,1</b>	<b>63,8</b>	<b>64,7</b>	<b>64,4</b>	<b>64,9</b>
	Occupazione <sup>(2)</sup>								
	- maschi		-0,2		0,3	-0,5	-0,3	-0,1	-0,2
	- femmine		0,3		1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2
	- <b>totale</b>		<b>0,0</b>		<b>0,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
Produttività <sup>(2)</sup>		-0,9		1,0	1,1	1,6	1,5	1,3	
PIL reale <sup>(2)</sup>		-0,8		1,6	0,6	1,2	1,3	1,1	

(1) Fino al 2022 i valori sono consolidati e riferiti alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(2) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC<sup>(1)</sup> - Scenario EPC-WGA *baseline*

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.



Tabella G: Risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA *baseline* (valori in %)

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	16,9	16,1	16,7	17,3	17,3	16,8	15,8	14,7	13,9	13,6	13,8
Sanità <sup>(1)</sup>	[b]	6,6	7,4	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,3	7,4	7,4	7,4	7,3
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
LTC <sup>(1)</sup>	[d]	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5	2,5	2,4
<b>Totale</b>	<b>[a]+[b]-[c]+[d]</b>	<b>23,3</b>	<b>25,5</b>	<b>23,4</b>	<b>24,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,4</b>	<b>25,1</b>	<b>24,4</b>	<b>23,4</b>	<b>22,7</b>	<b>22,4</b>	<b>22,5</b>

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Sulla base di tale scenario, il totale complessivo della spesa pubblica in rapporto al PIL per pensioni, sanità e LTC aumenta dal livello del 2022, pari a 23,5 per cento del PIL, al picco del 25,4 nel 2040, con un incremento di 1,9 punti percentuali (tabella G e figura F). Tale aumento è ascrivibile quasi totalmente alla spesa pensionistica che raggiunge il valore di maggiore incidenza sul PIL (17,4 per cento) tra il 2036 e il 2038 e, per la parte restante, alla componente sanitaria e socio-assistenziale. *Vis-à-vis* il livello di picco relativo raggiunto del 2040, l'incidenza della spesa complessiva diminuisce progressivamente di 2,8 punti percentuali di PIL, attestandosi al 2070 al livello del 22,5 per cento del PIL, al di sotto del dato di partenza del 2022. Tale dinamica è frutto principalmente del contributo della spesa pensionistica in rapporto al PIL che nel punto di picco del 2040 è pari al 17,3 per cento del PIL e che, nel 2070, passa al 13,8 per cento con un decremento di 3,5 punti percentuali di PIL, più che compensando l'aumento della spesa connessa all'invecchiamento derivante dalla dinamica della spesa sanitaria e per LTC.

I risultati delle previsioni elaborate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* sono posti a confronto con quelli che scaturiscono dallo scenario nazionale base (Fig. G).

Con riferimento alla sola spesa per pensioni in rapporto al PIL (fig. G.1), le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario EPC-WGA *baseline* producono, rispetto allo scenario nazionale base, un incremento dell'incidenza che raggiunge nel 2034 lo scostamento massimo pari a 0,6 punti percentuali di PIL. Il differenziale tra le due curve si assottiglia negli anni successivi fino ad annullarsi nel 2045, per poi cambiare di segno successivamente. Nel 2060, la spesa per pensioni dello scenario EPC-WGA *Baseline* risulta essere 0,5 punti percentuali di PIL al di sotto del corrispondente dato dello scenario nazionale, mentre nel 2070 il differenziale negativo si riduce a 0,3 punti percentuali di PIL.

Assai meno rilevante è, invece, l'impatto sulla spesa socio-sanitaria in quanto, come già rilevato in precedenza, la metodologia di previsione assume che il valore unitario delle relative prestazioni sia collegato alla dinamica del PIL pro capite e del PIL per occupato.

In particolare, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, previsto sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, si colloca a un livello leggermente più basso rispetto allo scenario nazionale base dopo il 2030. Per tutto il periodo di previsione lo scostamento cresce gradualmente fino a raggiungere il massimo di 0,14 per cento intorno al 2060 e poi si riduce marginalmente negli ultimi anni del periodo di previsione (Fig. G.2). Infine, per quanto riguarda le prestazioni per LTC, la spesa in rapporto al PIL si sovrappone alla curva che scaturisce dall'applicazione delle ipotesi dello scenario nazionale base per tutto il periodo di previsione (Fig. G.3).

- rapporto spesa socio-sanitaria/PIL

Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC<sup>(1)</sup> - Confronto tra scenari

Fig. G.1: spesa pubblica per pensioni




Fig. G.2: spesa pubblica per sanità<sup>(1)</sup>






Fig. G.3: spesa pubblica per LTC<sup>(1)</sup>



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

La figura H mette a confronto le previsioni del rapporto tra spesa complessiva e PIL ottenute con lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA. Le differenze tra le due curve dipendono principalmente dalla componente della spesa pensionistica.

Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC – Confronto tra scenari  
Spesa in rapporto al PIL<sup>(1)</sup>



Come già evidenziato sopra, i risultati delle previsioni di spesa dipendono, in maniera significativa, dalle ipotesi del quadro demografico e macroeconomico. Il presente Rapporto fornisce un'ampia analisi di sensitività, al fine di valutare quale sia la variabilità dello scenario nazionale di riferimento rispetto alle sottostanti ipotesi macroeconomiche o demografiche, ipotizzando per la spesa pubblica per sanità e LTC che le simulazioni vengano effettuate sulla base delle ipotesi del *reference scenario*.

*Analisi di sensitività:*

L'esercizio è stato effettuato definendo ipotesi alternative per i singoli parametri demografici, quanto più possibile in linea con quelle utilizzate nei precedenti esercizi di sensitività, garantendo scostamenti simmetrici rispetto all'ipotesi mediana. Sono state, inoltre, confermate le ipotesi di sensitività delle variabili macroeconomiche.

Per quanto riguarda i parametri demografici, sono stati effettuati quattro esercizi di sensitività. I primi tre esercizi hanno riguardato, in successione, il tasso di fecondità, la speranza di vita alla nascita e il flusso netto di immigrati. Il quarto esercizio è riferito a una combinazione delle suddette ipotesi (Tab. H).

*- Parametri demografici*

Nell'esercizio relativo al tasso di fecondità, si considera una variazione positiva e negativa del parametro, crescente nel tempo, che si attesta a 0,26 nel 2070. Sotto tali ipotesi, il rapporto fra spesa complessiva e PIL subisce variazioni inversamente correlate a quelle del parametro. La dimensione dell'effetto è di 0,7-0,8 punti percentuali alla fine del periodo, distribuita pressoché equamente fra la spesa pensionistica e quella socio-sanitaria.

Le variazioni indotte da una modificazione sostanzialmente simmetrica della speranza di vita di due anni sia per i maschi che per le femmine, alla fine del periodo di previsione, risultano di segno opposto a quelle osservate per la fecondità. In particolare, il rapporto spesa/PIL diverge di circa 0,5 punti percentuali al 2070, con un apporto della spesa socio-sanitaria notevolmente più elevato rispetto a quello relativo alla spesa pensionistica. Attorno al 2045, tuttavia, l'effetto complessivo risulta trascurabile in quanto la componente pensionistica subisce, per via della indicizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, una variazione di segno opposto rispetto a quella registrata alla fine del periodo di

previsione. Ciò comporta una sostanziale compensazione dell'effetto riscontrato sulla componente socio-assistenziale<sup>21</sup>.

Infine, la modifica in più o in meno del flusso netto di immigrati pari, rispettivamente, a 46.000 e 47.000 unità produce, nel 2070, una variazione del rapporto spesa/PIL inversamente correlata allo shock, che ammonta a circa 0,7 punti percentuali nell'ipotesi di un maggiore afflusso e di circa 0,8 punti percentuali nell'ipotesi opposta, di cui oltre due terzi imputabili alla componente pensionistica. Di tale effetto, poco meno della metà risulta acquisito nel 2045.

- scenari  
demografici  
alternativi

La combinazione delle variazioni positive e negative sopra indicate configura, rispettivamente, quelli che potremmo definire come scenari "alto" e "basso" in quanto identificano un diverso livello di attenzione al *welfare*: maggiore, nel primo caso, e minore nel secondo. Adottando tali scenari, l'effetto prodotto sul livello complessivo della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL mostra, alla fine del periodo di previsione, una variazione incrementativa di 1,1 punti percentuali, nell'ipotesi bassa, e riduttiva di 0,9 punti percentuali, nell'ipotesi alta. Nel 2045, si registrano differenze che oscillano attorno a 0,4 punti percentuali, in entrambi gli scenari.

Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche<sup>(1)</sup> - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL)

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC <sup>(2)</sup>		Totale	
		2045	2070	2045	2070	2045	2070
Fecondità	variazione al 2070						
ipotesi alta	+0,26	-0,02	-0,38	-0,08	-0,32	-0,10	-0,70
ipotesi bassa	- 0,26	0,02	0,44	0,08	0,34	0,10	0,78
Speranza di vita	variazione al 2070						
ipotesi alta	(m <sub>v</sub> f=+2)	-0,15	0,09	0,12	0,43	-0,03	0,52
ipotesi bassa	(m <sub>v</sub> f= -2)	0,10	-0,10	-0,13	-0,41	-0,03	-0,51
Flusso netto di immigrati <sup>(3)</sup>							
ipotesi alta	+44.600 unità	-0,21	-0,47	-0,06	-0,20	-0,28	-0,67
ipotesi bassa	- 44.700 unità	0,23	0,56	0,07	0,22	0,30	0,78
Scenario							
dinamica alta		-0,37	-0,75	-0,03	-0,10	-0,40	-0,85
dinamica bassa		0,35	0,93	0,02	0,14	0,37	1,08

(1) Le previsioni scontano la variazione dei parametri demografici a partire dal 2022.

(2) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

(3) Valore medio annuo. La variazione è crescente e raggiunge circa 60 mila unità al 2070.

<sup>21</sup> Per quanto riguarda le ipotesi sulla speranza di vita, viene presentato un ulteriore scenario alternativo in cui, in linea con la normativa vigente, gli aumenti della longevità si riflettono sui requisiti per il pensionamento con un incremento massimo di tre mesi. In questo caso per i primi trent'anni di previsione il requisito di pensionamento cresce più lentamente rispetto allo scenario di sensitività con speranza di vita alta in cui non vengono imposti vincoli all'incremento dei requisiti di pensionamento. Il confronto con i risultati dello scenario con adeguamento pieno evidenzia come il tetto di tre mesi conduca, in una fase iniziale, il rapporto spesa/PIL ad aumentare per effetto del maggior numero di pensioni sul numero di occupati. Nella fase successiva, quando l'incremento della speranza di vita al di sotto del tetto consente il recupero dei mesi precedentemente bloccati, le differenze tra lo scenario con adeguamento pieno si annullano grazie principalmente al fatto che la pensione media in rapporto alla produttività si attesta su un livello inferiore.

L'analisi di sensitività relativa alle ipotesi macroeconomiche ha riguardato, in successione, una modificazione del tasso di crescita della produttività, del tasso di attività e del tasso di disoccupazione (Tab. I). - variabili  
macroeconomiche

Una correzione del tasso di crescita annuo della produttività di 0,25 punti percentuali in senso incrementativo (riduttivo) produce una riduzione (aumento) del rapporto fra la spesa complessiva e il PIL di circa 0,5 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione. Tale variazione risulta interamente acquisita poco prima del 2040.

Meno rilevante risulta, invece, l'impatto conseguente a una correzione del tasso di attività, introdotta gradualmente per coorte. In questo caso, una riduzione strutturale di 2 punti percentuali produce un aumento del rapporto fra spesa complessiva e PIL pari a 0,1 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione, mentre l'ipotesi opposta determina un effetto sostanzialmente simmetrico.

Per quanto attiene al tasso di disoccupazione, infine, si è ipotizzata la sola variazione incrementativa, non considerando realistica ed economicamente significativa una corrispondente variazione di segno opposto. In particolare, l'alternativa ipotizzata assume l'invarianza del tasso di disoccupazione a un livello attorno al 7,5 per cento a partire dal 2027 che corrisponde all'incirca al tasso di disoccupazione medio del quinquennio 2007-2011. Ciò comporta, alla fine del periodo di previsione, un aumento del tasso di disoccupazione di 2 punti percentuali rispetto allo scenario nazionale base. Alla stessa data, il rapporto fra spesa complessiva e PIL presenta un aumento di 0,2 punti percentuali.

L'analisi di sensitività mostra, tuttavia, che la componente socio-sanitaria della spesa pubblica in rapporto al PIL risulta scarsamente dipendente dalle ipotesi macroeconomiche, per cui gli effetti evidenziati per il totale della spesa sono da imputare quasi integralmente alla componente pensionistica. Tale circostanza scaturisce, essenzialmente, dall'ipotesi di evoluzione del CPS, il quale essendo prevalentemente collegato al PIL pro capite e, in misura più contenuta, alla produttività, determina variazioni della spesa che muovono in senso compensativo rispetto a quelle prodotte sul PIL.

**Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche<sup>(1)</sup> - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL)**

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC <sup>(1)</sup>		Totale	
		2045	2070	2045	2070	2045	2070
Produttività	variazione annua						
ipotesi alta	+0,25 p.p.	-0,59	-0,54	0,02	0,04	-0,57	-0,50
ipotesi bassa	- 0,25 p.p.	0,62	0,58	-0,02	-0,04	0,60	0,54
Tassi di attività	variazione al 2047						
ipotesi alta	+2 p.p.	-0,27	-0,09	-0,02	-0,03	-0,29	-0,13
ipotesi bassa	- 2 p.p.	0,28	0,10	0,02	0,03	0,30	0,14
Tasso di disoccupazione	variazione al 2070						
ipotesi bassa	+2 p.p.	0,12	0,17	0,01	0,02	0,13	0,19

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.



## CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario

### 1.1 - Premessa

L'esercizio di previsione della spesa di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario richiede la formulazione di scenari macroeconomici e demografici *ad hoc* i quali, necessariamente, si basano su ipotesi strutturali soggette a un ampio margine di incertezza. *Scenari di previsione*

Nello specifico, l'attuale quadro macroeconomico si presenta particolarmente complesso. Nel 2022 l'economia italiana ha completato il recupero post-pandemico già avviato nel 2021. In linea con l'andamento internazionale, tuttavia, durante lo scorso anno l'attività economica ha decelerato soprattutto in ragione del permanere di strozzature dal lato dell'offerta, esacerbate dal conflitto in Ucraina, oltre che dalla recrudescenza del COVID in Cina con le sue ripercussioni sulle catene globali del valore. Questo ha accentuato un repentino aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione e il conseguente inasprimento delle condizioni monetarie. In tale contesto, nonostante nella prima parte del 2023 gli indicatori del ciclo internazionale si siano orientati verso una fase di moderata ripresa, lo scenario resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza ove permangono significative tensioni geopolitiche e rischi al ribasso, anche legati a un percorso di rientro dell'inflazione più lento di quanto originariamente previsto. La formulazione di previsioni macroeconomiche e di spesa assume pertanto i contorni di un esercizio estremamente complesso, soprattutto in un orizzonte pluridecennale.

Tenendo opportunamente conto di tali *caveat*, le previsioni di spesa presentate in questo volume, come consuetudine, sono elaborate sulla base di due distinti scenari demografici e macroeconomici, denominati, rispettivamente, "nazionale base" e "EPC-WGA *baseline*". Entrambi gli scenari utilizzano la metodologia della funzione di produzione di tipo *Cobb-Douglas* per il PIL e condividono l'impostazione interpretativa secondo cui le crisi attuali hanno natura temporanea.

I due scenari si differenziano per le ipotesi sottostanti relative sia alla dinamica della popolazione nel medio-lungo periodo sia all'evoluzione dell'offerta di lavoro e della produttività totale dei fattori (PTF). Più in particolare, lo scenario nazionale base recepisce le previsioni demografiche prodotte dall'Istat con base 2021 e include l'aggiornamento della popolazione al 1° gennaio 2023 (cfr. Par. 1.2). Tali proiezioni confermano sostanzialmente quelle rilasciate dall'Istat con base 2020 sottostanti alle previsioni contenute nel precedente Rapporto, come descritto nella Nota di Aggiornamento di dicembre 2022<sup>22</sup>. Per quanto riguarda le ipotesi di carattere macroeconomico, queste vengono definite sulla base di specifiche analisi condotte dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Lo scenario EPC-WGA *baseline* è in linea con quello illustrato nel precedente Rapporto. Le ipotesi di natura demografica si basano sulla previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2019, anch'essa rivista per tener conto delle indicazioni della

<sup>22</sup> Per una descrizione esaustiva delle differenze tra le due proiezioni cfr. la Nota aggiornamento al Rapporto N 23, Box 1. Ministero dell'economia e finanze – RGS (2022c)

popolazione italiana al 1° gennaio 2023<sup>23</sup>, mentre le ipotesi di carattere macroeconomico di medio-lungo periodo ricalcano quelle definite a livello europeo nel Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA*) per l'*Ageing Report 2021*, fatta eccezione per le ipotesi relative alle Produttività Totale dei Fattori (PTF) per cui si anticipa la variazione nella regola di convergenza di lungo periodo, adottata in seno a EPC-WGA per la preparazione dell'*Ageing Report 2024* e che verrà descritta in seguito.

Entrambi gli scenari recepiscono, per il 2022, i risultati di Contabilità Nazionale, rilasciati dall'Istat in sede di notifica annuale di marzo 2023 e, per il breve periodo, ossia per gli anni 2023-2026, le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023.

La variazione percentuale del PIL reale per il 2022 è risultata del 3,7 per cento, in linea con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento al DEF 2022 pubblicata a novembre 2022 nella versione rivista e integrata. Anche per il periodo 2023-2025, comune ai due documenti, la previsione del tasso di crescita del PIL reale del DEF 2023 conferma quanto previsto nella NadeF 2022 versione rivista e integrata, prevedendo, in entrambi i casi, una crescita media annua del PIL reale pari all'1,2 per cento.

Le sezioni successive forniscono una descrizione più dettagliata dei due scenari macroeconomici e demografici utilizzati per la proiezione di medio-lungo periodo delle spese pensionistiche e socio-assistenziali, evidenziando le ipotesi che li accomunano e quelle che li differenziano.

## 1.2 - *Lo scenario nazionale*

*Ipotesi demografiche:*

Lo scenario nazionale base, nella sua componente demografica, recepisce, da sempre, le ipotesi sottostanti alla previsione della popolazione italiana prodotta dall'Istat.

Ad agosto 2022 l'Istat ha pubblicato il nuovo set di previsioni della popolazione italiana per il periodo 2022-2070 sostituendo così quelle pubblicate nel novembre 2020, sempre con anno finale 2070, le quali consideravano come anno di partenza il 2021. In linea con il precedente round, anche le nuove previsioni adottano un approccio metodologico di tipo stocastico che, grazie all'elaborazione di una moltitudine di scenari, permette di tenere conto del grado di incertezza insito nella proiezione futura dei parametri demografici. Come già fatto in passato, Istat ha prodotto anche una previsione della popolazione denominata "mediana" la quale, basandosi sul tradizionale metodo deterministico, utilizza i valori mediani delle distribuzioni probabilistiche risultanti dal complesso delle simulazioni stocastiche. Tale previsione deterministica mediana, aggiornata per tenere conto del rilascio della popolazione al 1° gennaio 2023<sup>24</sup>, rappresenta l'ipotesi di

<sup>23</sup> A marzo del 2023 l'Eurostat ha rilasciato la proiezione della popolazione con base 2023 che sarà utilizzata come base per le proiezioni del quadro macroeconomico e delle spese *age related* che verranno pubblicate nell'*Ageing Report 2024*. Per una descrizione dei risultati ed un confronto con le proiezioni in uso nel presente rapporto cfr. Box 1.

<sup>24</sup> Come nei precedenti Rapporti, si è ritenuto opportuno utilizzare tutte le informazioni disponibili ed avviare la proiezione della popolazione dai dati disponibili al 1° gennaio 2023, tenendo tuttavia invariati i parametri di convergenza relativamente alle previsioni del flusso netto di immigrati, fecondità e mortalità della proiezione con base 2021. Poiché il consuntivo della popolazione al primo gennaio 2023 si è discostato di pochissimo dalla proiezione Istat a base 2021 per il medesimo anno, i risultati ottenuti aggiornando l'anno di partenza della simulazione non si distanziano dalla precedente proiezione, utilizzata nella definizione dello scenario macroeconomico a base delle proiezioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF 2022.



riferimento dell'evoluzione popolazione italiana sottostante alle elaborazioni dello Scenario Nazionale.

In questo quadro, le previsioni sul futuro demografico in Italia evidenziano ulteriore elementi di criticità noti. Sulla base del complesso degli scenari prodotti dall'Istat, la dinamica della popolazione risulta in calo rispetto al dato del 2023 lungo tutto l'orizzonte di previsione, all'interno dell'intervallo di confidenza del 90 per cento. Nello scenario mediano, la popolazione residente si riduce dai circa 58,9 milioni al 1° gennaio 2023 a 57,9 milioni nel 2030, a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni di soggetti nel 2070.

Nella Tabella 1 si pongono a confronto i risultati delle proiezioni demografiche utilizzati nel presente Rapporto *vis-à-vis* i dati impiegati in precedenti simulazioni. In particolare, per quanto riguarda le proiezioni Istat, la Tabella raffronta i parametri della popolazione Istat 2021 impiegati nel DEF 2023 e nella Nota di aggiornamento al DEF 2022 versione rivista e integrata con quelli utilizzati nel precedente Rapporto.

Relativamente alle singole componenti della previsione impiegate nel contesto di questo Rapporto, le proiezioni demografiche Istat con base 2021 nella configurazione "mediana" confermano le ipotesi adottate nelle proiezioni precedenti. In particolare, assumono per quanto riguarda il Tasso di Fecondità Totale (TFT) un livello iniziale al 2021 pari a 1,25, che aumenta fino ad un valore dell'1,55 nel 2070.

- tasso di fecondità

Con riferimento alle ipotesi sulla speranza di vita alla nascita, il nuovo scenario assume che l'aspettativa di vita alla nascita degli uomini aumenti da 80,3 anni nel 2021 a 86,5 anni nel 2070, mentre quella delle donne passerebbe da 84,8 anni nel 2021 a 89,5 anni nel 2070.

- speranza di vita

Per quanto riguarda le ipotesi sul flusso netto di immigrati, l'andamento previsto è leggermente decrescente, passando da un valore di 157 mila unità nel 2021 a 118 mila nel 2070. Mediamente, tra il 2021 e il 2070, il flusso netto di immigrati si attesta intorno alle 130 mila unità all'anno.


- flusso migratorio

Per quanto concerne gli indici di dipendenza, la proiezione attuale e quella precedentemente utilizzata risultano coincidenti (Fig. 1.1.a). L'indice di dipendenza totale, che rapporta la quota di popolazione giovane (minori di 15 anni) e anziana (oltre i 64 anni) rispetto alla popolazione attiva, cresce nella prima parte del periodo di proiezione fino a raggiungere un massimo pari a circa l'87,3 per cento intorno al 2050. Successivamente decresce leggermente, attestandosi attorno all'83,7 per cento nell'ultimo quinquennio. Tale dinamica è fortemente influenzata dall'evoluzione dell'indice di dipendenza degli anziani, che cresce per effetto del passaggio delle coorti del *baby boom* dall'età attiva a quella di quiescenza. L'indice di dipendenza dei giovani risulta sostanzialmente stabile in tutto il periodo di previsione.

Infine, per quanto attiene all'indice di vecchiaia (Fig. 1.1.b)<sup>25</sup>, che fornisce una *proxy* del grado di invecchiamento della popolazione, le nuove proiezioni Istat con base 2021 confermano le stime del precedente esercizio. In particolare, si prevede una rapida crescita dell'indice fino al 2040, che passa dal 183 per cento del 2021 al 289 per cento del 2040, in ragione degli stessi motivi sopra evidenziati per la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani, a cui segue una crescita assai più contenuta con una flessione nella parte finale del periodo di previsione.

<sup>25</sup> L'indice di vecchiaia è definito come rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni).

**Fig. 1.1: indicatori demografici e macroeconomici**  
*Confronto tra scenari nazionali*



Tab. 1.1: previsioni demografiche per l'Italia a confronto

			Istat base 2021 piede 1/1/2023 <sup>(1)</sup>	Eurostat 2019 piede 1/1/2023 <sup>(2)</sup>	
Ipotesi	Tasso di fecondità totale	2021	1,25	1,25	
		2045	1,48	1,43	
		2070	1,55	1,52	
	Speranza di vita alla nascita	Maschi	2021	80,3	80,3
			2045	84,2	84,3
			2070	86,5	87,0
		Femmine	2021	84,8	84,8
2045			87,7	88,5	
2070			89,5	90,9	
Flusso netto di immigrati (mgl)		2019-2020	120	120	
Valore medio annuo del periodo		2021-2045	136	218	
		2046-2070	124	211	
Risultati	Popolazione totale al 1/1 (mln)		2021	59,2	59,2
			2045	55,4	57,7
			2070	47,7	53,0
	Popolazione per fascia di età (%)	0-19	2021	17,7	17,7
			2045	15,5	15,6
			2070	15,7	15,8
		20-54	2021	44,3	44,3
			2045	37,7	38,8
			2070	36,8	37,8
		55-64	2021	14,5	14,5
			2045	12,4	12,2
			2070	13,4	13,3
		65+	2021	23,5	23,5
			2045	34,4	33,5
			2070	34,1	33,0
	Indice di dipendenza totale (pop<20 + pop>64) / pop20-64		2021	70,2	70,2
			2045	99,7	96,2
		2070	99,3	95,6	
Indice di dipendenza anziani pop>64 / pop20-64		2021	40,1	40,1	
		2045	68,7	65,6	
		2070	68,0	64,6	
Indice di vecchiaia pop>64 / pop<20		2021	132,9	132,9	
		2045	221,6	214,8	
		2070	216,7	208,8	
Indice di dipendenza anziani pop>64 / pop15-64		2021	37,0	37,0	
		2045	63,8	60,9	
		2070	62,8	59,8	

(1) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2023. Stessi parametri demografici della proiezione Istat a base 2021. I valori prospettati al 2020 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

(2) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2023. Stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2019. I valori prospettati al 2020 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

Nel presupposto che le conseguenze della crisi sanitaria e geopolitica in corso siano di natura temporanea e che non impattino sulle ipotesi di convergenza dello scenario di medio e lungo periodo, la metodologia per la formulazione delle proiezioni di carattere macroeconomico per lo scenario nazionale non ha subito modifiche rispetto ai precedenti Rapporti.

In particolare, con riferimento alla proiezione delle componenti relative all'offerta di lavoro, la previsione dei tassi di attività per sesso ed età è stata effettuata, in linea con la metodologia consolidata utilizzata nei precedenti Rapporti, adottando un modello per

*Tassi di attività:*

coorte, tramite il quale si estrapolano i comportamenti generazionali rilevati negli ultimi anni<sup>26</sup>.

Tale approccio consente di gestire in modo endogeno le dinamiche relative all'interazione tra i tassi di attività e, rispettivamente, i tassi di partecipazione al sistema scolastico e le probabilità di uscita dal mercato del lavoro dovute al pensionamento, in coerenza con i parametri sottostanti alle previsioni del sistema pensionistico (§. 2.2). In particolare, a differenza di metodologie simili utilizzate in ambito EPC-WGA, che non scontano l'impatto sui tassi di partecipazione al mercato del lavoro di più alti livelli di scolarizzazione, la previsione degli studenti e della popolazione per livello di istruzione e titolo di studio conseguito permette di rendere endogena l'evoluzione della propensione ad accedere al mercato del lavoro nella fascia di età 26-30.

- revisione dei  
profili  
generazionali

Il profilo generazionale dei tassi di attività e dei tassi di scolarità è stato stimato sulla base delle probabilità di cambio di stato risultanti dalle indagini Istat sulle Forze di Lavoro relative al periodo 2008-2019. Questo set di parametri, già impiegato nel precedente Rapporto, non tiene conto né delle novità metodologiche introdotte con la Rilevazione delle Forze Lavoro del 2020, né della revisione dei relativi profili per gli anni 2004-2019, in quanto non disponibili nella versione aggiornata<sup>27</sup>. I dati della rilevazione 2022, distribuiti per età e sesso, sono stati utilizzati come valori iniziali della previsione. Per l'anno 2023, i valori sono stati parametrati ai livelli delle forze di lavoro e dell'occupazione, distribuiti per sesso e grandi fasce di età, comunicati dall'Istat a marzo 2023.

I profili generazionali dei tassi di scolarità e di attività utilizzati nella previsione sono riportati nella Figura 1.2. Anche in questo caso la proiezione attuale e quella precedentemente utilizzata risultano coincidenti.

- tasso di attività  
totale

Il tasso di attività totale, calcolato nella fascia di età 15-64 anni, si attesta al 71,2 per cento nel 2070 (Tab. 1.2), con un incremento rispetto al livello del 2022 di 5,7 punti percentuali. La variazione risulta più accentuata in campo femminile, con un aumento del tasso di attività di 6,5 punti percentuali, a fronte di un miglioramento, in campo maschile, pari a 4 punti percentuali<sup>28</sup>. L'aumento del tasso di attività totale nel periodo di previsione è dovuto sia alla crescita del tasso di partecipazione dei lavoratori anziani, che interessa la parte destra della distribuzione per età, sia all'aumento dei tassi di attività femminili nelle fasce di età centrali (Fig. 1.3). Il primo fenomeno è sostanzialmente riconducibile alla posticipazione dell'età di uscita dal mercato del lavoro dovuta sia all'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento sia dal ritardo con cui le giovani generazioni entrano nel mondo del lavoro. Il secondo fenomeno è per lo più imputabile all'accresciuta partecipazione femminile al sistema scolastico e al conseguente incremento del livello medio


<sup>26</sup> I risultati del modello per coorte sono guidati da tre dinamiche fondamentali: i) il progressivo innalzamento dei tassi di partecipazione al sistema scolastico e formativo e il conseguente effetto sui tassi di attività dovuto al conseguimento di livelli di istruzione più elevati; ii) il graduale aumento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento previsto dagli interventi di riforma del sistema pensionistico; iii) la trasformazione in atto della struttura per età ed anzianità contributiva degli assicurati. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS- (2005), Box 1.3.

<sup>27</sup> Con la Rilevazione delle Forze Lavoro del 2020, in ottemperanza al regolamento UE 2019/1700 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/10/2019, l'Istat ha provveduto a modificare la classificazione dei soggetti assenti dal lavoro per più di tre mesi, i quali sulla base delle nuove definizioni vengono adesso classificati come "non occupati". Per un approfondimento sulla metodologia di costruzione dei tassi di partecipazione e sulle ipotesi utilizzate, si faccia riferimento a Ministero dell'economia e finanze – RGS (2021a), Box 1.1.

<sup>28</sup> Va rilevato come i tassi di attività registrati per il 2022 abbiano recuperato i livelli pre-crisi del 2019. In tabella sono riportati i valori del 2020, anno per cui l'Istat, nella fascia di età 15-64 ha registrato, rispetto al dato pre-crisi del 2019, un calo del tasso di attività di 2,2 punti percentuali, più accentuato per le donne in cui si rileva un calo di 2,4 punti percentuali. All'entità del calo ha contribuito anche la nuova definizione degli occupati adottata dall'Istat nella nuova rilevazione sulle forze lavoro. In merito, si veda, Istat 2020a). Con riferimento alla fascia di età 20-69, che nel medio-lungo periodo meglio approssima la popolazione in età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 74,9 per cento nel 2070, con un incremento di 9,7 punti percentuali rispetto al 2022 (11,6 punti percentuali rispetto al 2020).

di istruzione. In considerazione di ciò, i tassi di attività femminili sono previsti crescere nel periodo di previsione di 2,2 punti percentuali nella fascia d'età 30-50 anni.

Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività e di scolarità<sup>(1)</sup>



(1) I tassi di scolarità sono al netto degli attivi.

Rispetto al picco del 2014, pari al 12,8 per cento, il tasso di disoccupazione decresce negli anni a seguire fino a raggiungere l'8,1 per cento del 2022. Secondo le ipotesi del DEF 2023, il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 7,7 per cento del 2023 al 7,2 per cento nel 2026. Al di là dell'aggiornamento dei dati di partenza, le ipotesi sul tasso di disoccupazione di lungo periodo rimangono immutate rispetto al precedente Rapporto e rispetto alle previsioni sottostanti alla Nota di Aggiornamento al DEF 2022 versione rivista e integrata. Pertanto, negli anni successivi, il tasso di disoccupazione inizierebbe a ridursi per convergere al livello strutturale del 5,5 per cento nel 2062 (Tab. 1.2)<sup>29</sup>. Nella figura 1.1.d sono evidenziati gli effetti che tale ipotesi produce sul tasso di occupazione nella fascia 20-69 anni.

*Tasso di disoccupazione*

<sup>29</sup> Per ipotesi, il tasso di disoccupazione converge asintoticamente al livello strutturale di lungo periodo, pari al 5,5 per cento, imponendosi altresì coerenza con i tassi di disoccupazione specifici per età e sesso.


La distinzione per genere evidenzia che la riduzione della disoccupazione avviene in modo confrontabile per i due sessi. Il tasso di disoccupazione femminile scende dal 10,4 per cento del 2020 al 6,6 per cento del 2070 e quello maschile dall' 8,5 per cento al 4,7 per cento. Il profilo per età dei tassi di disoccupazione è illustrato nella figura 1.4, distintamente per sesso.

Tab. 1.2: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario nazionale base

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]							
- maschi	72,5	72,9	75,8	78,4	79,1	78,6	78,7
- femmine	50,9	54,1	59,9	62,4	63,1	62,9	63,0
<b>- totale</b>	<b>61,6</b>	<b>63,5</b>	<b>67,9</b>	<b>70,6</b>	<b>71,4</b>	<b>71,1</b>	<b>71,2</b>
Tasso di disoccupazione							
- maschi	7,7	8,5	6,6	6,1	5,5	4,8	4,7
- femmine	9,7	10,4	8,1	7,7	7,2	6,7	6,6
<b>- totale</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>
Tasso di occupazione [15-64]							
- maschi	66,8	66,6	70,5	73,3	74,5	74,5	74,6
- femmine	45,9	48,4	54,7	57,1	58,1	58,3	58,4
<b>- totale</b>	<b>56,3</b>	<b>57,5</b>	<b>62,7</b>	<b>65,4</b>	<b>66,6</b>	<b>66,8</b>	<b>66,9</b>

Fig. 1.3: tassi di attività per sesso ed età<sup>(1)</sup> nel 2021 e nel 2070

Scenario Nazionale Base




(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2021 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

La combinazione delle dinamiche dei tassi di attività e di disoccupazione, sopra illustrate, determina un aumento del tasso di occupazione, nella fascia di età 15-64 anni, di 6,8 punti percentuali nell'intero periodo di previsione, passando dal 60,1 per cento del 2022, al 66,9 per cento del 2070.

Occupati

Fig. 1.4: tassi di disoccupazione per sesso ed età<sup>(1)</sup> nel 2021 e nel 2070

Scenario Nazionale Base



(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2021 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Lo scenario delineato di evoluzione di medio e lungo periodo del PIL e delle sue componenti appare teoricamente coerente all'interno del quadro demografico atteso. Difatti, gli aumenti occupazionali dipendenti dall'incremento dei tassi di attività e dalla riduzione del tasso di disoccupazione che sono stati ipotizzati potranno realizzarsi grazie anche ad un contesto demografico di medio-lungo periodo interessato dalla transizione demografica negativa. La generazione del *baby boom* conseguirà nei prossimi dieci/quindici anni i requisiti per l'accesso al pensionamento, generando un'accelerazione della riduzione della popolazione in età di lavoro già a partire dal 2030 e un aumento dell'indice di dipendenza degli anziani senza precedenti per rapidità ed intensità di crescita. La riduzione della popolazione attiva, essendo legata alla dimensione delle generazioni, non si accompagnerà immediatamente a una analoga riduzione della popolazione complessiva. La popolazione comincerà, mediamente, a contrarsi con 20-30 anni di ritardo, vale a dire quando le generazioni del *baby boom* si estingueranno per morte. Poiché nella fase di forte decrescita della popolazione attiva la popolazione complessiva non si ridurrà parallelamente, è improbabile che la domanda aggregata di beni e servizi cali in misura corrispondente. Per contro, il fatto che aumenti la quota di popolazione anziana appartenente alle generazioni



nate a seguito del *boom* economico (e, quindi, con una propensione media al consumo più elevata rispetto all'attuale generazione di anziani) induce a ritenere che possa materializzarsi un aumento medio dei consumi, con un conseguentemente necessario incremento della produttività delle coorti che a quell'epoca saranno in età attiva e una consistente riduzione attesa del tasso di disoccupazione.

La tabella 1.3 fornisce una quantificazione dell'impatto delle ipotesi di scenario sui tassi di attività e di disoccupazione, stante il calo della popolazione in età attiva prospettato dalle previsioni demografiche.

Al fine di isolare e misurare l'effetto sull'evoluzione delle forze di lavoro imputabile alla sola componente demografica, è stato messo a punto uno scenario *ad hoc* in cui si assume che i tassi di attività del 2010 restino costanti per tutto l'orizzonte di previsione. In questo scenario controfattuale, fra il 2010 e il 2070, si assisterebbe a una riduzione delle forze di lavoro del 35,1 per cento, imputabile alla contrazione della popolazione in età attiva. Per contro, nello scenario nazionale il numero degli occupati decresce solo dell'11,1 per cento. Tale risultato è imputabile in gran parte (circa il 90 per cento) all'incremento dei tassi di attività, per lo più realizzato in campo femminile e, per la parte restante, alla riduzione dei tassi di disoccupazione. È interessante notare che, nella prima metà del periodo di previsione, l'effetto demografico risulta più che compensato dall'aumento dei tassi di attività, in conseguenza del doppio effetto indotto dall'evoluzione dei profili generazionali dei tassi di attività femminili e dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento. Infatti, attorno al 2030, il numero di occupati risulta superiore di circa il 7 per cento rispetto al livello del 2010. Tale percentuale viene progressivamente erosa nei decenni successivi quando la contrazione della popolazione in età di lavoro si fa più consistente e i tassi di attività femminili tendono a stabilizzarsi. In tale fase, inoltre, l'aumento dei tassi di attività dei lavoratori anziani, indotto dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, diventa meno consistente, anche in relazione al profilo decrescente delle variazioni della speranza di vita cui detti requisiti sono normativamente correlati.

La dinamica della produttività è scomponibile nel contributo di due fattori esplicativi: la Produttività Totale dei Fattori (PTF) e l'intensificazione del capitale (*capital deepening*). Relativamente alla Produttività Totale dei Fattori, data l'incertezza sulle dinamiche strutturali di lungo periodo, lo scenario nazionale base recepisce l'ipotesi definita in ambito EPC-WGA riguardo al livello e al periodo di convergenza. Il presente Rapporto, così come le simulazioni di spesa contenute nel DEF 2023, si colloca temporalmente all'interno della fase di aggiornamento degli scenari economici e demografici per la predisposizione dell'*Ageing Report 2024*, che ha visto l'adozione di una modifica metodologica riguardante la dinamica della PTF. In fase di elaborazione degli scenari predisposti per le simulazioni contenute nel DEF 2023, si è deciso di inglobare tale modifica, per effetto della quale il tasso di variazione della PTF raggiunge gradualmente un livello di poco superiore all'1 per cento nel 2040 per convergere allo 0,8 per cento nel 2070 (le ipotesi precedenti, impiegate nell'*Ageing Report 2021*, prevedevano una PTF stabile all'1 per cento tra il 2045 e il 2070). Per quanto riguarda la componente del *capital deepening*, per la proiezione dello *stock* di capitale nel lungo periodo lo scenario nazionale adotta la c.d. "regola dell'investimento" (*investment rule*), secondo cui il rapporto fra investimenti lordi e PIL rimane costante lungo l'orizzonte di proiezione; questo rende il *capital deepening* direttamente proporzionale alla variazione del capitale e inversamente proporzionale alla variazione dell'occupazione.

Produttività

Nelle ipotesi sottostanti al DEF 2023, il tasso di variazione della produttività per occupato è previsto crescere in media dello 0,3 per cento nel periodo 2023-2026. Nei venti anni successivi, lo scenario nazionale base prevede un profilo crescente del tasso di

variazione della produttività per occupato risultante dall'effetto combinato dell'ipotesi di convergenza della PTF e dalla dinamica del *capital deepening*. Come conseguenza di tali ipotesi, il tasso di crescita della produttività per occupato si attesta attorno al 2042 a un valore massimo dell'1,6 per cento, per poi contrarsi lievemente e stabilizzarsi intorno all'1,2 per cento. Complessivamente, nel periodo 2023-2070 la crescita media si attesta all'1,2 per cento, contro l'1,3 per cento del quadro sottostante alla NADEF 2022 versione rivista e integrata, che recepisce le ipotesi della PTF in linea con l'*Ageing Report 2021*. Si noti che, per ipotesi, la dinamica delle retribuzioni e dei redditi da lavoro coincide, in media, con quella della produttività per occupato lungo tutto il periodo di previsione.

Tab. 1.3: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Totale</b>	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	39,1	38,1	35,6	31,5	28,9	27,6	25,9
	variazioni % su 2010		-2,7%	-9,0%	-19,6%	-26,1%	-29,6%	-33,8%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti <sup>(1)</sup>							
	valori in milioni	24,4	23,7	21,3	19,4	18,0	16,9	15,8
	variazioni % su 2010		-2,9%	-12,7%	-20,5%	-26,2%	-30,7%	-35,1%
<b>Maschi</b>	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	19,5	19,0	18,0	16,1	15,0	14,5	13,6
	variazioni % su 2010		-2,2%	-7,4%	-17,0%	-22,6%	-25,7%	-30,0%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti <sup>(1)</sup>							
	valori in milioni	14,3	14,1	12,9	11,9	11,2	10,5	9,9
	variazioni % su 2010		-1,6%	-10,0%	-17,0%	-22,2%	-26,5%	-31,1%
<b>Femmine</b>	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	19,7	19,0	17,6	15,3	13,9	13,1	12,3
	variazioni % su 2010		-3,3%	-10,6%	-22,2%	-29,5%	-33,4%	-37,4%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti <sup>(1)</sup>							
	valori in milioni	10,1	9,6	8,4	7,5	6,9	6,4	6,0
	variazioni % su 2010		-4,7%	-16,6%	-25,4%	-31,9%	-36,6%	-40,7%
<b>Occupati</b>	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	24,4	24,7	25,9	24,5	22,7	21,9	21,0
	variazioni % su 2010		1,1%	5,9%	0,4%	-6,9%	-10,4%	-14,0%
	Occupati							
	valori in milioni	22,3	22,4	24,0	22,8	21,3	20,6	19,8
	variazioni % su 2010		0,2%	7,3%	2,2%	-4,6%	-7,6%	-11,1%
<b>Occupati</b>	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	14,3	14,2	14,6	13,9	13,0	12,6	12,1
	variazioni % su 2010		-0,9%	1,8%	-3,3%	-9,2%	-12,1%	-15,5%
	Occupati							
	valori in milioni	13,2	13,0	13,6	13,0	12,3	12,0	11,5
	variazioni % su 2010		-1,8%	3,0%	-1,6%	-7,0%	-9,4%	-12,8%
<b>Occupati</b>	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	10,1	10,5	11,3	10,6	9,7	9,3	8,9
	variazioni % su 2010		4,0%	11,7%	5,5%	-3,6%	-8,0%	-11,8%
	Occupati							
	valori in milioni	9,1	9,4	10,3	9,8	9,0	8,7	8,3
	variazioni % su 2010		3,2%	13,7%	7,8%	-1,0%	-4,9%	-8,8%

(1) Forze di lavoro previste mantenendo costante il livello e la struttura per età e sesso dei tassi di attività del 2010.

Sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra illustrate che, come detto, si basano sul presupposto che la crisi geopolitica in corso, con le annesse conseguenze economiche, e le incertezze legate al rientro dell'inflazione abbiano effetti di carattere temporaneo, il tasso di crescita del PIL reale si attesta intorno ad un valore medio annuo tra

lo 0,8 per cento e lo 0,9 per cento nell'intero periodo di previsione 2023-2070, poco più di 1 decimo di punto percentuale al di sotto del tasso medio della NADEF 2022 versione integrata e rivista per lo stesso periodo.

Nel breve termine, l'andamento del tasso di crescita del PIL è fortemente condizionato dalla crisi collegata alle implicazioni del conflitto in Ucraina e al rialzo dei tassi di interesse. Dopo la forte contrazione del PIL registrata nel 2020, pari a -9 per cento, ed il rimbalzo del +7 per cento nel 2021, a cui segue un rialzo del +3,7 per cento nel 2022, il DEF 2023 prevede una crescita media più contenuta, pari all'1,2 per cento medio annuo nel quadriennio di previsione, in linea con quanto previsto nel quadro sottostante la NADEF 2022 versione integrata e rivista. Nel decennio successivo, il tasso di variazione del PIL reale subisce una netta decelerazione a causa del calo dimensionale dell'occupazione, non pienamente compensato dal previsto incremento della produttività per occupato. Tra il 2035 e il 2050, il tasso di crescita del PIL mostra una lieve risalita e, nell'ultimo ventennio del periodo di previsione, si stabilizza tra lo 0,9 e l'1 per cento. I valori di previsione della dinamica del PIL e delle sue componenti sono riportati nella figura 1.5, assieme alla rappresentazione dei corrispondenti dati storici. Nella figura 1.6 sono riportati i tassi di variazione medi annui per quinquennio di previsione e la relativa scomposizione nei fattori di crescita.

Coerentemente con quanto ipotizzato nel precedente Rapporto, successivamente al periodo di previsione di breve periodo<sup>30</sup>, il tasso di inflazione e il deflatore del PIL sono posti pari al 2 per cento annuo, che corrisponde al parametro di convergenza di lungo periodo concordato in ambito EPC WGA.

### 1.3 - *Lo scenario EPC-WGA*

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte in ambito EPC-WGA (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*) con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche e, nel contesto del Semestre Europeo, a sostegno delle relative raccomandazioni specifiche per i paesi.

A maggio 2021, il Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo, insieme con la Commissione Europea, ha pubblicato l'*Ageing Report 2021*. Pertanto, le ipotesi strutturali di lungo periodo, sia di tipo demografico che macroeconomico, sottostanti allo scenario EPC-WGA *baseline* descritto nel presente Rapporto, così come quello del precedente, sono quelle adottate nell'*Ageing Report 2021*<sup>31</sup>, tranne per la Produttività Totale dei Fattori, come spiegato in seguito.

<sup>30</sup> Per il periodo 2023-2026, le ipotesi relative al deflatore del PIL e al tasso di inflazione sono coerenti con il quadro macroeconomico del DEF 2023.

<sup>31</sup> Con riferimento alla definizione delle ipotesi di scenario per il *round* di previsioni dell'*Ageing Report 2021*, la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata ad Eurostat, in stretta collaborazione con gli Istituti di Statistica dei vari paesi, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche sottostanti a metà aprile 2020. Le variabili del quadro macroeconomico, invece, recepiscono per il breve periodo le *Spring Forecasts 2020* della Commissione Europea. Sulla base di scelte ed indicazioni deliberate in EPC, è inoltre previsto l'utilizzo della metodologia definita nell'*Output Gap Working Group* (EPC-OGWG) per le stime della produttività e del tasso di disoccupazione per il periodo fino a T+10 (2029) e l'utilizzo del modello di simulazione per coorti elaborato in WGA, per la proiezione dei tassi di attività per il medio e lungo periodo (Economic Policy Committee - European Commission, 2021).

Il quadro demografico dello scenario EPC-WGA *baseline* recepisce la previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2019, che assume la seguente evoluzione dei parametri demografici sottostanti:

*Ipotesi demografiche:*

- la speranza di vita alla nascita aumenta gradualmente e si attesta, alla fine del periodo di previsione, a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di 5,6 e 5,1 anni rispetto al livello stimato dall'Eurostat per il 2021<sup>32</sup>. Nel confronto con la previsione Istat con base 2021, sottostante allo scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 0,5 anni per i maschi e 1,4 anni per le femmine;
- il tasso di fecondità totale cresce linearmente da 1,33 del 2021, fino ad attestarsi a 1,52 nel 2070. Tale valore risulta solo lievemente al di sotto di quello proiettato, per lo stesso anno, sulla base delle previsioni Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari a 1,55;
- il flusso migratorio netto presenta un profilo fortemente crescente fino al 2025, anno in cui raggiunge il livello di 228 mila unità. Nel restante periodo di previsione il numero declina costantemente fino a raggiungere le 207 mila unità al 2070. Nel periodo 2021-2070 la media annua risulta pari a 214.500 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, il flusso migratorio netto, nello stesso periodo, risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 84 mila unità (Tab. 1.1).

*- speranza di vita*

*- flusso migratorio*

*- tasso di fecondità*

Al pari dello scenario nazionale descritto nel precedente paragrafo, anche per le previsioni Eurostat sono stati recepiti i nuovi dati Istat relativi alle rilevazioni del Censimento permanente della popolazione per gli anni 2018-2019 e i dati del Bilancio demografico per gli anni 2020-2022. Pertanto, anche per lo scenario EPC-WGA *baseline*, il dato demografico di partenza è quello relativo alla popolazione italiana residente al 1° gennaio 2023. Rispetto al livello della popolazione del 2023 stimato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2019, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 1,3 milioni di unità, mentre la riduzione è di 96 mila unità rispetto al livello sottostante alle previsioni contenute nella NADEF 2022 versione rivista e integrata, stimato a partire dalla popolazione al 1° gennaio 2022. Per gli anni successivi al 2023, la popolazione è stata ricostruita utilizzando i parametri demografici dello scenario Eurostat con base 2019 illustrati precedentemente. Al 2070, la popolazione è prevista ridursi di ulteriori 65 mila unità rispetto al livello sottostante alla NADEF 2022 versione rivista e integrata (cfr. Tab. 1.1). Lo scostamento con la proiezione originaria contenuta nell'*Ageing Report 2021* si attesta su un livello ancora più basso, risultando pari a circa un milione di unità in meno al 2070.

Per quanto riguarda le variabili del quadro macroeconomico, lo scenario EPC WGA *baseline* recepisce le ipotesi del DEF 2023 fino al 2026. Nel periodo successivo si assume una graduale convergenza verso le ipotesi di scenario definite per l'*Ageing Report 2021*, tranne che per la PFT. In particolare, si recepiscono i tassi di variazione delle ore lavorate per occupato, mentre per quanto riguarda i tassi di attività e il numero degli occupati, a partire dal 2026 si assume la convergenza ai livelli strutturali dell'*Ageing Report 2021* stimati con il *Cohort Simulation Model* (CSM) nei successivi 20 anni.

*Quadro macroeconomico:*

Relativamente ai tassi di attività, occorre mettere in luce alcune peculiarità tipiche di questo scenario. In primo luogo, differentemente dal modello di simulazione per coorte impiegato nella costruzione dello Scenario Nazionale, il CSM utilizzato per l'*Ageing Report 2021* incorpora per la stima dei tassi di attività solamente gli effetti derivanti dall'elevamento

*- tassi di attività*

<sup>32</sup> È da rilevare che le speranze di vita risultanti nelle stime EUROSTAT per il 2019, anno base delle proiezioni, sono superiori rispetto a quelle comunicate dall'ISTAT per ambo i sessi. In particolare, per la speranza di vita dei maschi il valore EUROSTAT è 81,3 contro l'81 rilevato dall'ISTAT e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3.

dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento previsti dagli interventi di riforma del sistema pensionistico. Per le generazioni fino a 29 anni si ipotizzano variazioni nei tassi di attività non negative tra un anno e l'altro, trascurando l'impatto sul mercato del lavoro risultante da più elevati livelli di scolarità. In secondo luogo, lo scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline* contenuto nell'*Ageing Report 2021* si basa sulle previsioni del PIL delle *Spring Forecasts* del 2020 e impiega fino al 2029 la metodologia di estrapolazione del PIL denominata "T+10", concordata nell'ambito dell'*Output Gap Working Group* del Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo. In questo quadro, la dinamica dei tassi di attività si ottiene applicando ai livelli di partenza endogenamente derivati dal modello della funzione di produzione al 2023 i tassi di variazione annui del CSM per la fascia di età 15-74 anni. Tuttavia, i tassi di attività al 2029 derivanti dalla metodologia CSM e quelli sottostanti alla previsione T+10 possono differire significativamente. Pertanto, l'uso dei tassi di variazione del CSM in fase di previsione del PIL dell'*Ageing Report 2021* produce una discontinuità nei livelli occupazionali rispetto al valore che si otterrebbe in virtù della semplice applicazione del modello CSM. Tale discontinuità varia di segno e di entità da Paese a Paese, con effetti negativi in termini di confrontabilità dei risultati<sup>33</sup>. Nella costruzione dello scenario EPC-WGA *baseline*, lo scarto tra il livello degli occupati riportato nelle previsioni di breve periodo del DEF 2023 viene azzerato convergendo verso i valori di lungo periodo previsti nello scenario sottostante l'ultimo *Ageing Report*, modificando coerentemente i tassi di attività e disoccupazione. Per quanto riguarda gli attivi, lo scarto registrato nel 2026 tra il livello raggiunto dal CSM per lo stesso anno e quello ipotizzato nel DEF 2023 è riassorbito nei successivi 20 anni.

Anche lo scarto tra il tasso di disoccupazione previsto nel 2026 nello scenario EPC-WGA sottostante alle previsioni per l'*Ageing Report 2021* e quello scontato nello scenario tendenziale sottostante al DEF 2023 per lo stesso anno è stato azzerato linearmente nel corso di un ventennio. Sulla base di questo criterio il tasso di disoccupazione converge al 7,7 per cento nel 2040 per poi decrescere al 6,7 per cento nel 2050 e attestarsi al 6,5 per cento, negli ultimi anni di previsione<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Tale discontinuità scaturisce dal fatto che la previsione elaborata con il CSM, a partire dal 2019, prevede un livello delle forze di lavoro al 2029 che non necessariamente corrisponde a quello ottenuto con la metodologia definita nell'OGWG. Per quanto riguarda l'Italia, tale discontinuità è stimabile in circa il 3 per cento del livello occupazionale al 2029, percentuale inferiore di circa mezzo punto rispetto a quella registrata nel precedente *round* di previsioni 2018 (3,6 per cento).

<sup>34</sup> I valori di convergenza di lungo periodo sono determinati per sesso e per età sulla base dei criteri concordati in ambito EPC-WGA, in occasione dell'aggiornamento 2021 delle previsioni *age-related*. In tali previsioni, il tasso di disoccupazione italiano, nella fascia di età 15-64, è stato assunto costante, al livello del 7 per cento, a partire dal 2051. Poiché per le fasce d'età superiori ai 64 anni il tasso di disoccupazione è previsto essere molto basso, il tasso complessivo risulta inferiore (6,5 per cento a fine periodo).

Tab. 1.4: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario EPC-WGA *baseline*

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]							
- maschi	72,5	72,9	74,8	76,4	76,4	75,8	76,4
- femmine	50,9	54,1	59,9	62,2	62,4	62,3	62,6
<b>- totale</b>	<b>61,6</b>	<b>63,5</b>	<b>67,4</b>	<b>69,4</b>	<b>69,6</b>	<b>69,3</b>	<b>69,8</b>
Tasso di disoccupazione							
- maschi	7,7	8,5	7,1	7,3	6,3	6,2	6,1
- femmine	9,7	10,4	8,1	8,3	7,2	7,0	6,9
<b>- totale</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>
Tasso di occupazione [15-64]							
- maschi	66,8	66,6	69,2	70,6	71,3	70,8	71,5
- femmine	45,9	48,4	54,8	56,6	57,6	57,5	57,8
<b>- totale</b>	<b>56,3</b>	<b>57,5</b>	<b>62,1</b>	<b>63,8</b>	<b>64,7</b>	<b>64,4</b>	<b>64,9</b>

Per quanto attiene alla dinamica della produttività, in analogia a quanto assunto nello scenario nazionale base, anche per lo scenario EPC-WGA si è deciso di anticipare le modifiche metodologiche proposte dalla commissione per il prossimo *Ageing Report*. Più in dettaglio, le ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline* prevedono un'ipotesi di convergenza che è comune a tutti i Paesi europei. In particolare, si assume che la PTF dei singoli Paesi membri converga su un tasso di riferimento con una velocità differenziata che aumenta per i Paesi più distanti dalla media europea con riferimento al PIL pro-capite. Tale impostazione è rimasta invariata anche per la predisposizione dell'*Ageing Report 2024*, mentre è stato modificato il valore di convergenza del tasso di crescita della PTF, che per questo *round* è stato concordato allo 0,8 per cento invece dell'1 per cento adottato nell'esercizio precedente. Come detto, nella previsione contenuta nel DEF 2023 sia per lo scenario nazionale base che per quello *baseline EPC-WGA* si è scelto di inglobare questa modifica metodologica, mantenendo gli altri parametri demografici ed economici coerenti con lo scenario sottostante l'*Ageing Report 2021*. Pur partendo da livelli molto contenuti (0,1 per cento nel 2026), la dinamica del tasso di crescita della PTF presenta un trend fortemente crescente tra il 2027 e il 2040 (quando raggiunge l'1,1 per cento), cui segue una fase di sostanziale stabilità fino al 2048 (1 per cento) e una decrescita lineare e contenuta nell'ultima parte del periodo di previsione, fino a toccare lo 0,8 per cento nel 2070.

- produttività

Differentemente dallo scenario nazionale, nello scenario EPC-WGA *baseline* l'ipotesi assunta per la proiezione degli investimenti contribuisce a limitare l'effetto sulla produttività indotto dalla dinamica occupazionale. Tale ipotesi, denominata "regola del capitale" (*capital rule*), fa sì che a partire dal 2034 la componente del *capital deepening* rimanga costante. Ne consegue che il tasso di crescita della produttività per occupato nel lungo periodo risulti pari a quello della PTF diviso per l'incidenza del costo del lavoro rispetto al valore aggiunto (§ 1.4).


Stanti le ipotesi sopra indicate, i tassi di variazione della produttività del lavoro crescono da un valore di 0,3 per cento nel 2026 fino a raggiungere un massimo nel 2040 pari a quasi l'1,7 per cento, per poi declinare prima lievemente e dal 2048 con maggiore decisione fino ad un valore dell'1,2 per cento, nel 2070. Rispetto allo scenario sottostante

la NADEF 2022 versione rivista e integrata, nel periodo 2027-2070 le ipotesi adottate sulla PTF contribuiscono negativamente per oltre un decimo di punto sul tasso di crescita medio del PIL. Rispetto allo scenario nazionale base, il tasso di crescita medio annuo della produttività sull'intero periodo di simulazione risulta più elevato di circa mezzo decimo di punto (1,2 per cento contro 1,16 per cento, si vedano le figure 1.5.b e 1.6.b). Al di là del breve periodo, in cui entrambi gli scenari adottano le stesse dinamiche desunte dal quadro macroeconomico del DEF 2023, il tasso di variazione della produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* risulta mediamente più basso di poco più di un decimo di punto percentuale fra il 2027 e il 2035, e più elevato di circa un decimo di punto percentuale nel periodo successivo.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra descritte determinano una crescita del PIL superiore a quella dello scenario nazionale base. A partire dal 2027, il tasso di crescita medio annuo del PIL reale si attesta all'1 per cento, contro lo 0,8 per cento dello scenario nazionale base. La più bassa dinamica del periodo 2027-2036, attribuibile sia alla più bassa produttività che alla minore occupazione, risulta più che compensata dalla maggior crescita di entrambe le componenti nel periodo successivo (Fig. 1.5. e 1.6.), determinata, nel caso dell'occupazione, in particolare da ipotesi demografiche più favorevoli.




Fig. 1.5: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione



(1) Istat, Conti Economici Nazionali.

Fig. 1.6: dinamica del PIL e delle sue componenti<sup>(1)</sup>

Confronto tra scenari



(1) Tasso di variazione medio annuo del periodo.

## 1.4 - Il confronto tra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline*

Il confronto fra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline* viene effettuato con riferimento ai parametri del quadro demografico, alle ipotesi occupazionali e alla dinamica della produttività.

Entrambi gli scenari adottano, per la determinazione del quadro demografico, l'approccio metodologico tradizionale basato sulla proiezione, per coorte, dei valori iniziali della popolazione, in funzione delle probabilità di morte, dei tassi di fecondità e dei flussi migratori in entrata e in uscita dal Paese<sup>35</sup>.

Quadro demografico:

Rispetto allo scenario Eurostat con base 2019, quello mediano Istat con base 2021 mostra un tasso di fecondità totale (TFT) mediamente più contenuto e con un profilo differente. Mentre la crescita del TFT nello scenario Eurostat assume un andamento lineare, quello sottostante alle previsioni Istat parte da un valore più contenuto e cresce più rapidamente nel periodo iniziale e centrale per poi assumere un andamento asintotico nell'ultimo periodo. Alla fine del periodo i valori sono confrontabili (1,52 di Eurostat *vis-à-vis* 1,55 dello scenario Istat), dopo aver raggiunto uno scarto massimo di 0,6 decimi di punto tra il 2049 e il 2060. Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, le ipotesi Eurostat indicano livelli più elevati di circa 0,5 anni per gli uomini e di 1,4 anni per le donne nel 2070. Come descritto sopra, il flusso migratorio netto ipotizzato nello scenario EPC-WGA *baseline* risulta, invece, significativamente superiore a quello dello scenario Istat. Tale differenziale raggiunge 88 mila unità nel 2028, livello intorno a cui oscilla per il restante periodo di proiezione.

Al di là delle differenze nei livelli, gli andamenti dei flussi migratori ipotizzati nei due scenari sono determinati secondo criteri metodologici diversi. Nella previsione di Istat, i flussi sono proiettati estrapolando la dinamica osservata negli ultimi cinque anni delle serie storiche. Nella previsione di Eurostat, i flussi in entrata e in uscita sono proiettati incorporando la dinamica degli ultimi dieci anni osservati, separatamente per migranti intra/extra UE. Per l'immigrazione è assunta una convergenza verso un livello di afflusso annuo europeo pesato per la dimensione del paese; per l'emigrazione è assunta una convergenza verso una propensione per individuo all'uscita comune al livello europeo. Inoltre, Eurostat prevede un meccanismo di risposta alla decrescita naturale (cioè in assenza di flussi migratori) della popolazione in età da lavoro, che viene compensata nella misura del 10 per cento da afflussi di immigrati extra UE<sup>36</sup>.

La figura 1.7 riporta il confronto tra gli indicatori che sintetizzano l'andamento delle proiezioni demografiche.

L'indice di dipendenza degli anziani (rapporto fra popolazione anziana e popolazione in età di lavoro 15-64 anni) sottostante alla previsione Eurostat rimane per quasi tutto il periodo di previsione a un livello inferiore a quello Istat, con scostamenti che al massimo raggiungono i 3,8 punti percentuali attorno al 2055. Al 2070, lo scarto si riduce a 3 punti percentuali. L'indice di dipendenza dei giovani (rapporto fra popolazione giovane e popolazione in età da lavoro 15-64 anni) è leggermente superiore a quello Istat solo nei

- indici di dipendenza

<sup>35</sup> Per quanto riguarda la previsione Istat, con base 2021, al di là dell'approccio stocastico utile per la valutazione dell'incertezza legata alla specificazione dei parametri demografici, la metodologia di previsione dello scenario "mediano" segue di fatto l'impostazione tradizionale per coorte.

<sup>36</sup> La logica sottostante è che una riduzione della popolazione in età da lavoro creerebbe condizioni più favorevoli, dal punto di vista delle prospettive di lavoro, per i flussi migratori in entrata. Eurostat (2017 e 2019).

primi quindici anni di previsione. Successivamente si assiste a un'inversione di tendenza con uno scostamento massimo di 0,7 punti percentuali poco dopo il 2050. Nel 2070, i due scenari presentano valori confrontabili. L'indice di dipendenza totale (giovani e anziani in rapporto alla popolazione in età da lavoro 15-64) presenta in entrambi gli scenari una dinamica che è principalmente guidata dall'andamento dell'indice di dipendenza degli anziani. Lo scarto tra i due scenari è pertanto simile a quello descritto precedentemente.

- indice di  
vecchiaia

Relativamente all'indice di vecchiaia (rapporto fra popolazione anziana e popolazione giovane), rappresentato nella figura 1.7.b, la curva prodotta in base allo scenario Eurostat si colloca a un livello inferiore a quello dello scenario Istat, con scostamenti crescenti nel primo quindicennio, una successiva stabilizzazione e infine con uno scarto che si attesta a circa 12 punti percentuali negli ultimi anni del periodo di previsione. Tale andamento è influenzato soprattutto dal più alto numero di immigrati.

Ipotesi  
occupazionali:

Per quanto attiene alla previsione delle forze di lavoro, in ambito EPC-WGA viene impiegata la stessa impostazione metodologica adottata nei precedenti *round*<sup>37</sup> nonché nei modelli di medio-lungo periodo della RGS, con affinamenti successivi di cui si è dato conto nei precedenti Rapporti<sup>38</sup>. Secondo tale approccio, la previsione delle forze di lavoro viene elaborata combinando l'effetto dimensionale della popolazione in età lavorativa e l'evoluzione dei tassi di attività specifici per età e sesso. La stima di tali tassi viene effettuata seguendo un criterio dinamico per coorte in cui il vettore iniziale dei tassi di attività viene estrapolato sulla base delle variazioni medie generazionali, registrate negli anni precedenti.

Il fulcro centrale del modello è costituito dalla stima del profilo generazionale medio dei tassi di attività che esprime la scelta di collocarsi stabilmente sul mercato del lavoro a conclusione della fase formativa<sup>39</sup>. Tale stima risulta, ovviamente, circoscritta alle fasce di età in cui le uscite per pensionamento possono essere considerate nulle o trascurabili.

Oltre all'estrapolazione delle dinamiche passate, la proiezione dei tassi di attività nello scenario nazionale tiene conto in modo endogeno di alcuni fattori in grado di produrre una modificazione significativa della struttura per età e sesso dell'offerta di lavoro. Si tratta, in particolare, dell'effetto diretto e indiretto legato all'evoluzione dei tassi di scolarità e delle interrelazioni con i requisiti di accesso al pensionamento.

- scolarità e  
mercato del  
lavoro

La relazione fra scolarità e partecipazione al mercato del lavoro costituisce una delle principali ragioni della differenza fra la proiezione dei tassi di attività sottostanti allo scenario nazionale base e lo scenario EPC-WGA. Quest'ultimo, infatti, non tenendo conto dei fattori di dinamicità indotti da tale relazione, prevede una crescita dei tassi di attività femminili più contenuta nella fascia di età 25-29 anni, anche a causa dell'ipotesi secondo cui, fino all'età di 29 anni, il tasso di attività generazionale non è previsto scendere al di sotto di quello per contemporanei dell'anno iniziale<sup>40</sup>.

- tassi di attività e  
pensionamento

Altro elemento di differenziazione attiene all'interrelazione tra tassi di attività e uscite per pensionamento che, nello scenario nazionale base, sono pienamente coerenti, sia nella dimensione sia nel profilo temporale, con i flussi di pensionamento previsti dal modulo

<sup>37</sup> Economic Policy Committee - European Commission (2021).

<sup>38</sup> Si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS- (2006), box 1.2. Si veda, inoltre, Aprile R., De Persio P. e Lucarelli A. (2002) e Aprile R., Lucarelli A. (2005).

<sup>39</sup> La propensione ad accedere permanentemente al mercato del lavoro misura la percentuale netta dei soggetti appartenenti ad una stessa coorte che, a una certa età, transita nelle forze di lavoro. La percentuale è netta, cioè ridotta in misura corrispondente al numero di soggetti che assume un comportamento opposto (uscita dalle forze di lavoro).

<sup>40</sup> Nella metodologia concordata in seno al gruppo EPC-WGA, il profilo generazionale medio delle coorti in età scolare incorpora la tendenza a una riduzione dei tassi di attività ma, al contempo, non contempla l'effetto ritardato sulla maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

relativo al sistema pensionistico. Diversamente, nell'approccio adottato in ambito EPC-WGA, tale coerenza viene garantita in modo meno stringente in quanto gli effetti sui tassi di attività indotti dalla modificazione dei requisiti d'accesso al pensionamento sono valutati in modo esogeno.

Sulla base di tali ipotesi strutturali, nell'intero periodo di previsione, il tasso di attività nello scenario EPC-WGA aumenta rispetto al 2022 di 4,2 punti percentuali, nella fascia di età 15-64, e di 7 punti percentuali nella fascia di età 20-69. Con riferimento alla prima fascia, tale crescita risulta di 1,4 punti percentuali (0,4 punti per le donne e 2,2 punti per gli uomini) più bassa rispetto a quella sottostante allo scenario nazionale base (Tab. 1.2 e Tab. 1.4). Ciò è dovuto prevalentemente ai diversi profili generazionali adottati nelle due proiezioni<sup>41</sup>.

Nello scenario nazionale base, il tasso di disoccupazione viene fatto gradualmente convergere al 5,5 per cento (4,7 per cento per i maschi e 6,6 per cento per le femmine), livello che identifica il tasso di disoccupazione "secolare"<sup>42</sup> cui il sistema tende ad attestarsi nel medio-lungo periodo. Tale valore viene raggiunto nel 2062 e mantenuto fino alla fine del periodo di previsione. La scelta concordata in ambito EPC-WGA per il *round* di previsioni 2021 è stata quella di adottare, come tasso di disoccupazione strutturale, il tasso ancora specifico di ciascun paese, stimato sulla base della metodologia panel definita nell'OGWG (*country-specific anchor*) o il tasso mediano dei tassi strutturali dei paesi UE, se inferiore. Nel caso dell'Italia, le stime EPC-WGA prevedono, nella fascia 15-64, un tasso di disoccupazione pari al 7 per cento (media dei paesi UE), raggiunto nel 2051-2052 e mantenuto costante per il resto del periodo di previsione nella specifica fascia di età.

- tasso di disoccupazione


Le figure 1.7.c e 1.7.d riportano, rispettivamente, gli andamenti dei tassi di attività e di occupazione nella fascia 20-69 anni, che scaturiscono dai due scenari posti a confronto. In entrambi gli scenari la crescita è acquisita quasi interamente nel primo trentennio di previsione. Le curve alla fine del periodo di previsione divergono per entrambi i sessi, in maniera più accentuata per i maschi. Per i tassi di attività maschili lo scostamento alla fine dell'orizzonte di previsione è di 3,5 punti percentuali (1,6 punti percentuali per le femmine). Per i maschi, tale divergenza è da imputare essenzialmente ai diversi tassi di uscita dal mercato del lavoro nelle fasce di età centrali (§. 1.3). Questi, infatti, risultano significativamente negativi nello scenario EPC-WGA e compensano gli effetti di segno opposto prodotti dall'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento nelle fasce di età più elevate. Per quanto riguarda le donne, invece, il diverso andamento dipende dall'estrapolazione del processo di aumento generazionale dei tassi di attività femminili recepito nello scenario nazionale base. Le suddette differenze risultano amplificate se valutate in termini di tassi di occupazione, per via del più basso tasso di disoccupazione strutturale adottato nello scenario nazionale base.

<sup>41</sup> In particolare, per i maschi, lo scenario EPC-WGA assume uscite permanenti dal mercato del lavoro fra i 40 e i 50 anni, non giustificate da fattori strutturali o normativi. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la stima dei tassi di uscita risente, impropriamente, di un effetto "periodo" legato alla precedente crisi economica. In merito, si veda Economic-Policy Committee – European Commission (2020).

<sup>42</sup> Secondo la letteratura empirica che sta prendendo piede recentemente, il tasso di disoccupazione "secolare" è quello "aggiustato" per tenere conto dell'impatto atteso dei fenomeni demografici. Per una rassegna e per delle stime empiriche riferite al caso dell'economia degli USA, si faccia riferimento a Barnichon e Mesters (2018) e a Crump e al. (2019).

Fig. 1.7: indicatori demografici e macroeconomici

## Confronto tra scenari



Produttività

In entrambi gli scenari, il tasso di crescita della produttività del lavoro, il cui profilo temporale è illustrato nella Figura 1.5.b, è ottenuto sulla base della stessa funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas definita, a livello europeo, in ambito EPC-OGWG, ma è condizionato dalle ipotesi di crescita della PTF e dalle diverse ipotesi sull'evoluzione dello stock di capitale e quindi del *capital deepening*. Il tasso di crescita della PTF viene fatto convergere agli stessi valori in entrambi gli scenari, per cui sono sostanzialmente sovrapponibili per tutto il periodo di previsione. La determinazione del *capital deepening* risente della diversa ipotesi sull'evoluzione dello *stock* di capitale nel medio-lungo periodo. In particolare, sono state definite le seguenti due regole:

- la "regola dell'investimento" (*investment rule*). L'ipotesi consiste nel mantenere costante, per tutto il periodo di previsione, il rapporto fra investimenti lordi e PIL (parametro  $\lambda$ ), rispetto al livello iniziale;
- la "regola del capitale" (*capital rule*). L'ipotesi consiste nell'assumere che il tasso di crescita dello *stock* di capitale sia uguale alla somma dei tassi di variazione del fattore lavoro e della PTF, quest'ultima divisa per il coefficiente che esprime

l'elasticità della produzione rispetto al fattore lavoro ( $1 - \alpha$ ). Tale regola implica che il rapporto fra capitale e PIL resti costante, indipendentemente dalle dinamiche occupazionali.

In ambito EPC-WGA è stata adottata una soluzione di compromesso (*compromise rule*) fra le due regole, che consiste nell'applicare la "regola dell'investimento" fino al 2029 (orizzonte T+10) e la "regola del capitale" nel lungo periodo, a partire dal 2040. Nel decennio intermedio è previsto un graduale passaggio (*transition rule*) dalla prima alla seconda regola. Diversamente, lo scenario nazionale base recepisce l'ipotesi di costanza del rapporto fra investimenti lordi e PIL (regola dell'investimento) a partire da otto anni dopo la chiusura dell'orizzonte di previsione di breve periodo (quindi dal 2034)<sup>43</sup>.

Le differenze nella specificazione della metodologia di calcolo del *capital deepening* determinano che lo scenario nazionale base presenti un tasso di variazione medio annuo della produttività per ora lavorata più basso di poco meno di un decimo di punto percentuale nell'intero periodo.

---

<sup>43</sup> Nel periodo 2023-2026, il tasso di crescita della produttività del lavoro è mutuato dallo scenario predisposto per il DEF 2023. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2023), Sez. I - *Programma di stabilità dell'Italia*.

### Box1.1 – L’aggiornamento delle previsioni demografiche Eurostat con base 2022.

*In vista della pubblicazione dell’Ageing Report 2024 e delle previsioni di medio e lungo periodo della spesa connessa all’invecchiamento, Eurostat ha fornito le proiezioni della popolazione al 2070, con piede di partenza 2022, per il complesso dei paesi EU. Tale esercizio ha aggiornato le proiezioni con piede di partenza 2019, alla base dell’Ageing Report 2021. Tuttavia, la popolazione all’1/1/2019, da cui prendeva avvio la proiezione della popolazione EUROPOP2019, non teneva conto della revisione della popolazione effettuata dall’Istat sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione riferito al 31/12/2018<sup>44</sup>. Al fine di includere la suddetta revisione e gli effetti della crisi pandemica, per la costruzione degli scenari demo-economici riferiti al quadro baseline EPC-WGA, descritto nel presente Rapporto, si è provveduto ad aggiornare il piede di partenza della simulazione mantenendo inalterati gli altri parametri demografici. Di conseguenza, i risultati della nuova proiezione EUROPOP2023 sono messi a confronto sia con quelli dello scenario originario sia con la proiezione ottenuta aggiornando il piede di partenza al 1/1/2023.*

*La metodologia di previsione non si discosta da quella utilizzata per le proiezioni con base 2018.*

*Per quanto riguarda l’Italia, le nuove proiezioni assumono un tasso di fertilità totale (TFT) che, partendo da un valore consolidato decisamente inferiore a quello previsto per lo stesso anno nelle proiezioni Eurostat con base 2018 (1,24 contro 1,34), cresce in modo lineare con una dinamica leggermente superiore a quella delle precedenti previsioni, recuperando a fine periodo una minima parte dello scarto iniziale. Nelle attuali proiezioni il TFT, infatti, si attesta all’1,45, contro l’1,52 precedentemente previsto (Figura A).*

*Per quanto riguarda il flusso netto di immigrati, nelle nuove proiezioni, nel periodo 2023-2070, la media risulta essere pari a 250 mila unità vis-à-vis 216 mila previste precedentemente. La figura B mostra l’andamento del flusso netto di immigrati nelle due previsioni. La nuova previsione sconta un valore assai elevato per il 2022, pari a ad oltre 348 mila unità, che non trova riscontro nel bilancio demografico 2022 pubblicato dall’Istat il quale riporta un valore pari a circa 229 mila unità. Se escludiamo tale valore, l’andamento del numero di immigrati nel nuovo round è inizialmente crescente e presenta un massimo nel 2034 pari a 280 mila. Tale valore è mantenuto fino al 2040, da qui flette fino a raggiungere le 240 mila unità nel 2050 e rimane sostanzialmente stabile per il resto del periodo di previsione. Il numero di immigrati si colloca stabilmente al di sopra della previsione elaborata nel 2019, con un incremento che nel periodo 2023-2070 risulta mediamente pari a oltre 34 mila unità<sup>45</sup>.*

<sup>44</sup> Il valore di partenza delle proiezioni sovrastimava quello del censimento della popolazione di oltre 540 mila unità.

<sup>45</sup> Le ipotesi sul flusso netto di immigrati delle previsioni demografiche Eurostat risulterebbero, come detto, comunque superiori, anche significativamente, rispetto ai valori osservati come è stato evidenziato per il 2022 e come sembrerebbe verificarsi anche per il 2023 (sulla base del bilancio demografico mensile del primo trimestre 2023 la riduzione della popolazione residente registrata nel primo trimestre dell’anno risulterebbe pari a quella derivante per l’intero anno dalle previsioni demografiche Eurostat).



Fig. A: Tasso di fertilità totale (TFT)





Fig. B: Immigrati netti (mgl)



Per quanto riguarda le ipotesi di mortalità, le previsioni attuali mantengono sostanzialmente invariato l'incremento della speranza di vita alla nascita del precedente round per la popolazione femminile (Fig. C). Inoltre, negli anni dal 2023 al 2070 la speranza di vita alla nascita è prevista aumentare di 6 anni per gli uomini, passando da 81,1<sup>46</sup> anni previsto da EUROSTAT nel 2022 a 87,1 anni del 2070 (87 anni il valore nel round con base 2019). Per le donne la speranza di vita alla nascita passa dall'85,5 a 91 anni (90,9 anni precedentemente) con un incremento di 5,5 anni. Al pari degli scorsi esercizi, l'incremento della speranza di vita rimane sempre più contenuto per le donne.

Fig. C: Speranza di vita alla nascita

Fig. C.1: Maschi






Fig. C.2: Femmine



Per effetto della combinazione dei parametri sopra descritti la popolazione italiana è prevista ridursi di circa 5 milioni e 700 mila unità al 2070, passando dagli attuali 59 milioni e 30 mila unità del 2022 ai 53 milioni e 330 mila previsti nell'ultimo anno dell'orizzonte di previsione. Si conferma, come nelle precedenti proiezioni, una forte riduzione sia della popolazione in età attiva (-21 per cento) che di quella giovanile (-22 per cento) e un incremento della popolazione anziana (28 per cento) (Fig. D).


<sup>46</sup> Si rileva che il dato della speranza di vita alla nascita stimato dall'Istat per il 2022 sia pari per i maschi a 80,5 anni, circa 0,6 anni in meno di quello indicato dall'Eurostat. Discorso analogo per le femmine: il dato stimato dall'Istat è pari a 84,8 anni, circa 0,7 anni in meno di quello Eurostat per lo stesso anno.

Fig. D: confronto tra la popolazione al 2022 e quella prevista al 2070



Nella tabella A sono riportati a confronto i risultati della previsione EUROPOP2019, quelli ottenuti applicando i parametri del round 2019 alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, sottostante all'attuale previsione, e quelli relativi alla proiezione EUROPOP2023. Rispetto alla prima previsione, sottostante all'Ageing Report 2021, la popolazione al 2070 si riduce di circa 600 mila abitanti. Si ricorda che tale previsione non scontava né la revisione della popolazione effettuata dall'Istat a seguito del censimento permanente della popolazione del 2018, né la crisi pandemica del biennio 2020-2021. Se si confronta la popolazione derivante dalla proiezione EUROPOP2023 con la popolazione ottenuta applicando al piede di partenza del 1° gennaio 2023 i parametri della previsione Eurostat del 2019, si evince che le sottostanti nuove ipotesi su mortalità, fecondità e flusso netto di immigrati determinano al contrario un parziale incremento della popolazione di circa 377 mila unità (cfr Tab A). A tale risultato si giunge grazie al maggior numero di immigrati mediamente previsti che più che compensano la minore natalità. Tale andamento è riscontrabile nella Figura E che riporta la struttura della popolazione per fasce di età al 2070. Dal confronto emerge che il minor numero di residenti nelle fasce giovanili (0-24 anni), frutto della minore natalità, è bilanciato dal recupero nelle fasce di età attive e anziane in cui maggiormente si accumulano gli ingressi degli immigrati.

Fig. E: confronto fra diverse proiezioni della popolazione al 2070



Tab. A: previsioni demografiche per l'Italia a confronto

			Eurostat base 2019 <sup>(1)</sup>	Eurostat base 2019 - piede 1/1/23 <sup>(2)</sup>	Eurostat base 2022 <sup>(3)</sup>	
<b>Ipotesi</b>	Tasso di fecondità totale	2022	1,34		1,24	
		2040	1,41	1,41	1,33	
		2055	1,47	1,47	1,39	
		2070	1,52	1,52	1,45	
	Speranza di vita alla nascita	Maschi	2022	81,5	80,5	81,1
			2040	83,8	83,8	83,7
			2055	85,4	85,4	85,5
			2070	87,0	87,0	87,1
		Femmine	2022	85,9	84,8	85,5
			2040	88,0	88,0	87,9
			2055	89,5	89,5	89,6
2070			90,9	90,9	91,0	
Flusso netto di immigrati (mgl) Valore medio annuo del periodo	2022	194	229	348		
	2023-2040	222	222	264		
	2041-2055	215	215	246		
	2056-2070	209	209	237		
<b>Risultati</b>	Popolazione totale al 1/1 (mln)	2022	60,2	59,0	59,0	
		2040	59,4	58,2	58,5	
		2055	57,1	56,0	56,5	
		2070	54,0	53,0	53,3	
	Popolazione per fascia di età (%)	0-19	2022	17,4	17,5	17,5
			2040	15,4	15,3	14,7
			2055	15,6	15,7	15,1
			2070	15,8	15,8	14,8
		20-54	2022	44,1	43,8	43,8
			2040	39,3	39,3	39,9
			2055	38,3	38,4	38,8
			2070	37,7	37,8	37,6
		55-64	2022	14,8	14,9	14,9
			2040	13,3	13,3	13,4
			2055	12,4	12,3	12,4
			2070	13,2	13,3	13,9
	65+	2022	23,7	23,8	23,8	
		2040	32,0	32,2	32,1	
		2055	33,6	33,6	33,6	
		2070	33,3	33,0	33,6	
	Indice di dipendenza totale (pop<15 + pop>64) / pop15-64	2022	57,5	57,5	57,1	
		2040	75,3	77,2	76,6	
		2055	80,8	82,0	82,0	
2070		80,3	81,0	81,8		
Indice di dipendenza anziani pop>64 / pop15-64	2022	37,5	37,5	37,3		
	2040	56,2	57,0	56,5		
	2055	60,8	61,1	61,2		
	2070	60,7	59,8	60,6		
Indice di dipendenza giovani pop<15 / pop15-64	2022	20,0	20,0	19,8		
	2040	19,1	20,2	20,1		
	2055	20,0	20,9	20,8		
	2070	19,6	21,2	21,2		

(1) Eurostat (2020), "Methodology of the Eurostat population projections 2019-based (EUROPOP2019)".

(2) Poiché la proiezione prende avvio dalla popolazione al 1/1/2023, i valori del 2022 sono riferiti alle stime Istat riportate sul sito Demo Istat.

(3) Eurostat (2023), "Population projections in the EU - EUROPOP2023".

Per quanto concerne gli indici di dipendenza, le due proiezioni risultano simili (Fig F. 1).

L'indice di dipendenza dei giovani migliora nel 2070 di 1,6 punti percentuali (19,6 per cento contro il precedente 21,2 per cento). Sebbene la popolazione nelle classi di età più giovani sia in diminuzione, tale risultato apparentemente controintuitivo è spiegato dall'aumento del numero di immigrati previsto nei primi anni dell'orizzonte previsivo.

Per quanto riguarda l'indice di dipendenza degli anziani, le previsioni Eurostat con base 2022 mostrano un leggero miglioramento per quasi tutto il periodo di previsione, con uno scarto massimo nel 2062 pari a 0,7 punti percentuali rispetto alle previsioni con base 2019, interamente riassorbito nell'ultimo decennio di previsione. Il miglioramento è attribuibile al maggior numero di immigrati inclusi nella popolazione attiva. Il riallineamento nell'ultimo decennio è favorito sia dall'impoverimento delle coorti dei nati che transitano nelle fasce di età attiva che dalla riduzione del maggior flusso medio di immigrati riscontrato nella seconda parte del periodo di previsione.

L'indice di dipendenza totale, che approssima la quota complessiva di popolazione giovane e anziana a carico del totale della popolazione attiva, risulta essere più contenuto di quello previsto nel round con base 2019 in tutto il periodo di previsione. Lo scostamento rispetto all'indice delle vecchie proiezioni demografiche si attesta al valore massimo di 2,1 punti percentuali intorno al 2064 per poi chiudere al 2070 con un miglioramento di 1,5 punti percentuali. Va comunque rilevato che, nelle previsioni con base 2022, il deterioramento dell'indice rimane comunque consistente. Si passa, infatti, da un rapporto del 57,5 per cento del 2022 a un valore pari all'80,3 per cento del 2070.

Infine, per quanto attiene all'indice di vecchiaia, che fornisce una stima del grado di invecchiamento della popolazione, le proiezioni Eurostat con base 2022 mostrano un progressivo e crescente peggioramento rispetto alle precedenti stime. Tale deterioramento, pari a 23,7 punti percentuali al 2070, è imputabile ai più bassi tassi di natalità. Assumendo 100 il numero dei giovani, le previsioni Eurostat con base 2022 prevedono al 2070 un numero di soggetti anziani pari a 309, mentre nelle previsioni con base 2019 si prevedevano "solo" 285 anziani ogni 100 giovani.

Fig. F: Indicatori demografici EUROSTAT

Fig. F.1: indici di dipendenza





Fig. F.2: indice di vecchiaia



## CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni

### 2.1 - Premessa

Le previsioni della spesa pensionistica recepiscono la stima dei risultati di Contabilità Nazionale per l'anno 2022, resa nota dall'Istat in sede di notifica nel marzo scorso, e i dati di previsione per gli anni 2023-2026 del DEF 2023<sup>47</sup>. Tali previsioni scontano l'incremento degli importi di pensione conseguente all'indicizzazione ai prezzi, nonché l'effetto imputabile all'avvicendamento fra le pensioni cessate nell'anno e quelle di nuova decorrenza<sup>48</sup>.

*Previsioni aggiornate al 2022*

Per il medio-lungo periodo, le previsioni sono state elaborate coerentemente con le ipotesi del quadro macroeconomico e demografico sottostante agli scenari descritti nel precedente capitolo 1. Il quadro normativo istituzionale di riferimento è rappresentato dalla legislazione vigente a marzo 2023<sup>49</sup>.

Le previsioni includono quindi gli interventi attuati con provvedimenti adottati negli scorsi anni quali, in particolare, il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, e la Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021). Il D.L. 4/2019 ha introdotto significative agevolazioni nell'accesso al pensionamento anticipato, consentito ai soggetti che maturano, in via congiunta, i requisiti anagrafici e contributivi rispettivamente di 62 anni di età e di 38 anni di contributi nel periodo 2019-2021 (Quota 100). Inoltre, con lo stesso provvedimento è stato disapplicato l'adeguamento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica agli incrementi della speranza di vita per l'intero periodo 2019-2026<sup>50</sup> e sono stati riaperti i termini di accesso a "Opzione donna", oggetto di successive proroghe.

L'intervento normativo più recente di cui si tiene conto nelle previsioni sulla spesa pensionistica presentate in questo Rapporto è la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) in materia pensionistica. In particolare, la legge prevede una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per il biennio 2023-2024 e un incremento transitorio per le pensioni complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS per il medesimo biennio 2023-2024. In materia di accesso al pensionamento la medesima legge

<sup>47</sup> Per una descrizione delle previsioni di breve periodo, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2023), Sez. II - *Analisi e tendenze della finanza pubblica*, § III.2.

<sup>48</sup> Si tratta del cosiddetto effetto "rinnovo", il quale è ulteriormente scomponibile nell'effetto "numero", rappresentato dal saldo tra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate, e nell'effetto "importo", riconducibile al differenziale nei relativi valori medi. Inoltre, le previsioni recepiscono gli effetti finanziari conseguenti alla rideterminazione degli importi di pensione sulla base dei supplementi di contribuzione maturati successivamente alla liquidazione della prestazione, ovvero al ricalcolo della medesima, a cui si aggiunge l'eventuale modificazione della quota di arretrati rispetto a quella implicita nella spesa dell'anno precedente. Gli arretrati, infatti, rappresentano, per loro natura, una spesa "una tantum", per cui contribuiscono ad aumentare la spesa solo nell'anno di erogazione.

<sup>49</sup> La previsione della spesa pensionistica non include gli oneri relativi all'indennità c.d. APE sociale, in quanto tale istituto non si sostanzia in una prestazione pensionistica ma in un'indennità assistenziale, comunque registrata nell'ambito della complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) delle pubbliche amministrazioni.

<sup>50</sup> Di fatto operante solo per il 2019, stante le risultanze e le aggiornate previsioni demografiche, dalle quali deriva un mancato adeguamento di tutti i requisiti di accesso al pensionamento, inclusi quelli di vecchiaia e per l'accesso all'assegno sociale, per gli anni 2023 (già acclarato) e 2025 (in virtù delle aggiornate previsioni demografiche Istat, base 2021).

prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre che con i requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023, cosiddetta Quota 103 (con un posticipo della decorrenza di tre mesi per i lavoratori dipendenti privati e di sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici). Viene altresì prevista la proroga di "Opzione donna" a condizioni più restrittive, cioè la possibilità di accesso al pensionamento anticipato, con ricalcolo contributivo del trattamento pensionistico, per le lavoratrici che hanno maturato nel 2022 35 anni di contributi e 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno (con un posticipo della decorrenza di dodici mesi per le lavoratrici dipendenti e di diciotto mesi per le lavoratrici autonome).

Come previsto dal D.L. 4/2019, il canale di pensionamento anticipato Quota 100 riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2021. Tuttavia, anche gli anni successivi al 2021 risentono degli effetti di questa misura, sia per il carattere pluriennale del periodo di anticipo del pensionamento consentito dalla misura, sia in quanto i soggetti eleggibili che hanno maturato i requisiti nel triennio 2019-2021 ma che non hanno acceduto al pensionamento in base a Quota 100 entro il triennio 2019-2021 ovvero alla prima scadenza utile conservano, in ogni caso, anche negli anni successivi, il diritto al pensionamento con il più favorevole regime. A questi effetti si sommano anche quelli dovuti alla possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022 (Quota 102) prevista dalla Legge di Bilancio 2022, nonché per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023 (Quota 103 – Legge di Bilancio 2023), peraltro significativamente più contenuti in ragione dei più elevati requisiti, della limitata durata temporale e, in particolare, dell'applicazione di Quota 100 che ha consentito un significativo accesso al pensionamento nel periodo precedente.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le previsioni scontano la revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle probabilità di morte disposta con il Decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022). Sulla base della legislazione vigente, a decorrere dal 2013, la revisione dei coefficienti di trasformazione è attuata con periodicità triennale e con cadenza biennale dal 2021<sup>51</sup>. Inoltre, con decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 pubblicato in G.U. n. 268 del 10 novembre 2021, è stato adottato l'adeguamento biennale

*Automatismi del  
sistema  
pensionistico*

<sup>51</sup> Nello specifico, la L.247/2007 (art. 1, commi 14 e 15) ha potenziato la procedura di revisione dei coefficienti di trasformazione riducendo la periodicità della revisione da decennale a triennale e semplificando il procedimento originariamente previsto dalla L. 335/1995 riconducendolo interamente nella sfera dell'azione amministrativa. Il successivo D.L. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), confermando tale ultima impostazione, ha ridotto la periodicità della revisione da triennale a biennale a partire dal 2021 (Appendice 1, lettera B.1). In occasione della revisione del 2013, è stata inoltre disposta l'estensione dei coefficienti fino a 70 anni, rispetto alla fascia di età 57-65 precedentemente prevista, ulteriormente estesa all'età di 71 anni come previsto dalla normativa vigente nell'ambito della revisione avente decorrenza dal 1° gennaio 2019. Per la formula di calcolo e l'aggiornamento dei coefficienti, si veda l'appendice 1, lettera B.1.

dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita con decorrenza 2023<sup>52</sup>, avente, al pari di quello del 2021, incremento nullo<sup>53</sup>.

Infine, le previsioni tengono conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 nonché delle rilevazioni disponibili per l'anno 2023.

## 2.2 - *Lo scenario nazionale base*

L'interazione tra le componenti demografiche e macroeconomiche con il quadro normativo di volta in volta vigente spiega l'evoluzione storica del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. In fase di previsione, l'andamento della spesa in rapporto al PIL è ottenuto sulla base delle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale descritte nel precedente capitolo, sulla base della legislazione attualmente vigente.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa pensionistica in rapporto al PIL in fase storica, questo è stato fortemente influenzato dal lungo processo di riforma, iniziato nel 1992. Gli interventi che maggiormente hanno contribuito al contenimento della dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sono<sup>54</sup>:

*Processo di riforma*

- l'eliminazione della componente reale dell'indicizzazione delle pensioni e il passaggio a un sistema di indicizzazione ai soli prezzi;
- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo in base al quale le prestazioni risultano, automaticamente, commisurate sia ai contributi pagati sia alla speranza di vita del pensionato e dell'eventuale superstite;
- l'innalzamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato;
- l'adeguamento (prima triennale e poi biennale dal 2021), dei coefficienti di trasformazione e, con medesima periodicità, dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita.

Per contro, come già segnalato, altre misure contribuiscono all'aumento dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL. Si tratta, in particolare, degli interventi previsti dal D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, quali l'introduzione, in via sperimentale

<sup>52</sup> Tale adeguamento è effettuato attraverso un procedimento che rientra interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Con decorrenza 2013, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è stato adottato con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in G.U. il 13 dicembre 2011 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15/05/2012, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2012. Con decorrenza 2016, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (ulteriori 4 mesi) è stato adottato con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2014 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 22 giugno 2015 pubblicato sulla G.U. n. 154 del 6 luglio 2015. Con decorrenza 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (5 mesi ulteriori) è stato adottato con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2017 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018. Con decorrenza 2021 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019 pubblicato in G.U. il 14 novembre 2019 mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1 giugno 2020, pubblicato in G.U. n.147 dell'11 giugno 2020. In coerenza con il dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010), tutte le revisioni dei requisiti di accesso al pensionamento sono state adottate almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo.

<sup>53</sup> Per una trattazione organica degli aspetti qualificanti del quadro normativo istituzionale del sistema pensionistico pubblico si rinvia all'appendice 1.

<sup>54</sup> In aggiunta agli interventi elencati, occorre segnalare la riforma del pensionamento di invalidità (L. 222/1984) e i successivi interventi di razionalizzazione che continuano a produrre i loro effetti in termini di continua e costante riduzione dello stock di pensioni afferenti a tale categoria.

per il periodo 2019-2021, di un nuovo canale di pensionamento anticipato per i lavoratori con almeno 62 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni (c.d. Quota 100) e, per il periodo 2019-2026, il blocco a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con il mancato adeguamento alla dinamica della speranza di vita del requisito dell'anzianità contributiva per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Hanno un effetto incrementale sulla spesa anche le misure contenute nella L. 234/2021, quali la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i lavoratori che nel corso del 2022 maturano 64 anni di età e 38 di contributi (c.d. Quota 102) e le misure contenute nella L. 197/2022, che prevedono la possibilità di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 41 di contributi (c.d. Quota 103).

La previsione corrispondente allo scenario nazionale base coincide con quella del DEF 2023. Quest'ultima differisce da quella della Nota di Aggiornamento del DEF 2022 versione rivista e integrata in quanto recepisce i coefficienti di trasformazione rivisti a dicembre 2022, l'aggiornamento della base dati del modello e il dato della popolazione residente al 1° gennaio 2023 notificato dall'Istat.

In aggiunta, le previsioni di spesa dello scenario nazionale si differenziano da quelle precedentemente pubblicate perché includono le misure in ambito previdenziale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), recepiscono il quadro macroeconomico di breve periodo del DEF 2023 e, soprattutto, utilizzano le ipotesi di convergenza della Produttività Totale dei Fattori (PTF) recentemente adottate dall'*Ageing Working Group*<sup>55</sup>. Queste ultime hanno determinato una variazione del PIL nell'intero periodo di previsione più contenuta che nello scenario precedente, come descritto nel Capitolo 1.

La figura 2.1 presenta l'andamento storico e previsivo del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. Nel biennio 2008-2009, in coincidenza con la fase più acuta dell'allora crisi finanziaria, la spesa per pensioni in rapporto al PIL fa registrare un significativo aumento rispetto al dato pre-crisi del 2007. La crescita dell'aggregato continua, seppure con intensità minore, anche nel quinquennio successivo, a causa della caduta del PIL dovuto al perdurare della fase recessiva. Nel biennio 2013-2014 la spesa per pensioni si attesta su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3 per cento al 15,8 per cento del PIL. A partire dal 2015, in concomitanza con il ritorno a tassi di crescita del PIL positivi, la spesa pensionistica flette gradualmente portandosi nel 2016 al 15,4 per cento del PIL e al 15,2 per cento del PIL nel biennio 2017-2018.

Dopo un marginale incremento nel 2019, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta repentinamente nel 2020, raggiungendo un picco pari al 16,9 per cento, per poi ridursi, nei due anni seguenti, fino al 15,6 per cento nel 2022, valore comunque di quattro decimi di punto percentuale superiore al dato del 2018. Il significativo aumento della spesa in rapporto al PIL nel 2020 è principalmente imputabile alla forte contrazione del PIL dovuto agli effetti della fase iniziale e più acuta dell'emergenza sanitaria, successivamente recuperata nel biennio 2021-2022, ma non in termini di incidenza della spesa in rapporto al PIL. Tale andamento è condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 (in particolare la c.d. Quota 100 nonché altre misure finalizzate a favorire l'accesso al pensionamento anticipato) le quali determinano per gli anni 2019-2021 un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

<sup>55</sup> L'*Ageing Working Group*, gruppo tecnico del Consiglio che elabora le previsioni di spesa legata all'invecchiamento demografico degli Stati Membri, in vista della preparazione del nuovo Rapporto, che sarà pubblicato nel 2024, ha adottato una modifica metodologica riguardante la dinamica della PTF, che ora converge allo 0,8 per cento alla fine dell'orizzonte di previsione invece che all'1 per cento come nel precedente round di previsioni.



Tenuto anche conto che nel biennio 2023-2024 il profilo del deflatore del PIL risulta comunque inferiore a quello del tasso di indicizzazione e dell'elevato livello dell'indicizzazione medesima (imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 e previsto fino al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta, portandosi alla fine del biennio al 16,2 per cento del PIL, circa un punto di PIL più elevato del dato del 2018.

Negli anni successivi, il rapporto tende a stabilizzarsi fino al 2029, pur in presenza di ipotesi di crescita del PIL meno favorevoli, grazie all'esaurirsi, dal lato della spesa, degli effetti del nuovo canale di accesso al pensionamento anticipato introdotto in via generalizzata ma temporanea per i soggetti che maturano i relativi requisiti nel quinquennio 2019-2023 (Quota 100, Quota 102 e Quota 103).

Dal 2030, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL riprende ad aumentare, fino a raggiungere il picco relativo del 17 per cento nel 2042. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale e sempre più estensiva applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa.


A partire dal 2045, il rapporto scende rapidamente portandosi al 16,1 per cento nel 2050 e al 14,1 per cento nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nell'ultima fase del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.

La figura 2.1 confronta la previsione dello scenario nazionale base di questo Rapporto (coincidente con la previsione riportata nel DEF 2023) con quella sottostante alla Nota di aggiornamento DEF 2022 versione rivista e integrata (curva sottile).

La differenza evidenzia l'effetto del cambiamento del quadro macroeconomico di breve periodo intervenuto nel DEF 2023, il recepimento delle misure introdotte nella Legge di Bilancio 2023, dirette, in particolare, a contenere parzialmente la dinamica della spesa mediante interventi sul meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024, il rinnovo dei coefficienti di trasformazione e gli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base. La nuova curva, pur partendo da un livello del rapporto tra spesa e PIL più basso, torna velocemente ai livelli precedenti: la differenza massima di circa 4 decimi di punto percentuale del 2024 si azzerà già nel 2033.

Nella prima fase, la differenza tra le due curve è dovuta sia a un livello più alto del PIL nominale per effetto di un più alto deflatore nel biennio 2023-2024, sia, come descritto, all'attuazione delle misure previste nella Legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione. Nel lungo periodo, invece, il tasso di crescita del PIL nel quadro macroeconomico sottostante al DEF 2023 assume una dinamica più contenuta rispetto a quanto previsto nella NADEF 2022 versione rivista e integrata. Tale andamento è riconducibile all'adozione della nuova ipotesi di convergenza della PTF, già descritta nel precedente capitolo 1. La moderazione della dinamica del PIL ha, infatti, un effetto corrispondente sulla spesa pensionistica, con un ritardo temporale.

Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

*Spesa in rapporto al PIL*

### 2.3 - Analisi dei fattori esplicativi e distributivi

L'obiettivo di questa sezione è quello di fornire maggiori dettagli sulle componenti sottostanti alle proiezioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL e sulle caratteristiche del sistema previdenziale italiano. A questo fine, nel prosieguo vengono presentati i risultati relativi a: i) la scomposizione della spesa pensionistica in sotto-componenti in grado di evidenziare il ruolo delle ipotesi sulla produttività per occupato e della struttura demografica della forza lavoro; ii) la ripartizione della spesa per numero di pensioni e numero di pensionati; iii) un'analisi della spesa per tipologia di prestazione, sesso e comparto e, infine, iv) un'analisi sulla distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva e tra differenti generazioni di pensionati.

*Scomposizione del rapporto spesa/PIL:*

Con riferimento alla scomposizione in sottocomponenti della spesa pensionistica in rapporto al PIL, questa può essere rappresentata come il prodotto di due fattori: il rapporto fra pensione media e produttività e il rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Questo secondo rapporto, a sua volta, può essere ulteriormente scomposto nel prodotto di tre indicatori: l'indice di dipendenza degli anziani<sup>56</sup>, calcolato sulla popolazione di età fra 20 e 69 anni, l'incidenza del numero di pensioni sulla popolazione anziana (70 anni e oltre) e il reciproco del rapporto fra il numero di occupati e la popolazione in età di lavoro (fascia di età 20-69 anni).

La scelta di un'età pari a 70 anni come limite di demarcazione fra popolazione in età di lavoro e popolazione anziana è motivata dall'evoluzione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente. Infatti, il numero di pensioni (pensionati) che, nel lungo periodo, si collocherà al di sopra di tale limite non risulterà sensibilmente

<sup>56</sup> Tradizionalmente, nel calcolo degli indici di dipendenza, la fascia di età della popolazione attiva è compresa fra i 15 e i 64 anni. Tuttavia, in considerazione dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, il limite superiore della popolazione in età di lavoro è stato elevato da 64 a 69 anni e, coerentemente, il limite inferiore della popolazione anziana è stato incrementato da 65 a 70 anni. Analogamente, in considerazione dell'aumento della scolarità, la fascia inferiore della popolazione in età di lavoro è stata elevata da 15 a 20 anni, con corrispondente rideterminazione del limite superiore della fascia di età dei giovani.

influenzato dalla modifica dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento<sup>57</sup> né da un'eventuale modificazione delle scelte di pensionamento. Entrambi questi fattori agiranno, invece, sul numero di pensioni (pensionati) con età inferiore ai 70 anni.


Tale scomposizione risulta significativa anche in relazione alla diversa dinamica demografica sottostante alle due fasce di età. Infatti, la popolazione di 70 anni e oltre è prevista crescere in misura assai rilevante, mentre la popolazione di età compresa fra 55 e 69 anni, in cui si colloca gran parte delle pensioni in pagamento sotto i 70 anni, presenta, nel lungo periodo, una contrazione rispetto al livello iniziale. Ciò implica che, a parità di ogni altro fattore esplicativo, le dinamiche demografiche agiscono in maniera molto diversa sui pensionati al di sotto e al di sopra della soglia dei 70 anni.

È interessante notare come la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 2.2.f) risulti nettamente superiore alla dinamica del rapporto tra pensioni e occupati (Fig. 2.2.c). I diversi profili si spiegano sia con la diminuzione del rapporto tra numero di pensioni e popolazione anziana (Fig. 2.2.d) che con l'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 (Fig. 2.2.e).

- pensioni su occupati

<sup>57</sup> Il requisito per il pensionamento di vecchiaia supera i 70 anni solo nella parte finale del periodo di previsione (Appendice 1, lettera C.6)

Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni – Confronto fra scenari nazionale base

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*

- pensioni su  
popolazione  
anziana

La diminuzione attesa del rapporto tra numero di pensioni e popolazione anziana è dovuta principalmente all'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, cui si aggiungono gli effetti di contenimento conseguenti alla riforma delle pensioni di invalidità (L. 222/1984) e ai successivi interventi di razionalizzazione e progressiva riduzione dell'incidenza delle pensioni supplementari rispetto al totale della popolazione più avanti con l'età.

Esiste, tuttavia, anche un fattore puramente demografico che contribuisce alla riduzione del rapporto fra pensioni e popolazione ultrasettantenne. Infatti, a prescindere da ragioni normative e comportamentali, scomponendo il totale delle pensioni tra quelle sopra

e sotto ai 70 anni, la seconda componente è destinata a ridursi in termini di popolazione anziana solo perché la dimensione della popolazione ultrasettantenne cresce a causa dell'invecchiamento.

L'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 anni è dovuto, in parte all'effetto indotto dalla proiezione dei profili generazionali dei tassi di attività, soprattutto in campo femminile, in parte all'aumento dell'occupazione dei lavoratori anziani conseguente al processo di elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e, in misura minore, alla riduzione del tasso di disoccupazione (Cap. 1).

- occupati su popolazione di età 20-69

La tabella 2.1 evidenzia, quantitativamente, il contributo di ciascuno dei fattori che concorrono a determinare l'evoluzione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, secondo la scomposizione illustrata in nota alla stessa tabella. I calcoli sono stati effettuati per decennio a partire dal 2010.

Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL<sup>(1)</sup>

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	15,0%	-3,4%	3,6%	-5,2%	-10,6%	-1,9%
	- Pop.70+ / attivi	17,1%	16,0%	34,6%	20,3%	-2,6%	-3,7%
	- Pensione media / prod.	21,4%	-2,4%	-7,9%	-12,3%	-6,5%	2,5%
	- Pensioni / pop.70+	-16,6%	-5,5%	-11,9%	-6,6%	0,3%	0,6%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-9,8%	-5,2%	-3,9%	-2,1%	-1,2%
	- Interazione	-3,9%	-1,8%	-6,1%	-2,8%	0,3%	-0,1%

(1) Il rapporto fra spesa pensionistica e PIL ( $\psi$ ) può essere scomposto nei seguenti fattori esplicativi:

$$\psi = \frac{P}{\Pi} \frac{V}{E} \frac{R}{V} \frac{E}{L}$$

dove:  $P$  indica la pensione media,  $\Pi$  la produttività per occupato,  $R$  il numero di pensioni,  $L$  il numero di occupati,  $E$  gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69) e  $V$  la popolazione anziana. Inoltre, ponendo:  $L/E = \alpha$ ,  $R/V = \beta$ ,  $V/E = \delta$  e  $P/\Pi = \lambda$ , il rapporto può essere espresso come segue:

$$\psi = \delta \lambda \frac{\beta}{\alpha}$$

Infine, passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo:

$$\frac{\Delta \psi}{\psi} = \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta \beta}{\beta} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \nu$$

in cui l'ultimo addendo misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione dei fattori esplicativi. Nella scomposizione,  $R$ ,  $L$ ,  $E$ ,  $V$  esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Poiché nel sistema previdenziale italiano un soggetto può essere titolare di una pluralità di prestazioni pensionistiche, risulta interessante scomporre il rapporto Spesa/PIL guardando al numero di pensionati piuttosto che solamente al numero di pensioni.

Rapporto tra pensioni e pensionati

La previsione del numero dei pensionati consente anche di valutare la coerenza delle dinamiche evolutive del sistema pensionistico con il quadro demografico e macroeconomico di riferimento e, conseguentemente, di apprezzarne il livello di copertura, inteso come quota di popolazione che percepisce reddito da pensione a carico del sistema pubblico.

Il numero dei pensionati<sup>58</sup> può essere determinato e rappresentato solo per età e sesso. Infatti, un'eventuale ripartizione per fondo o tipologia di prestazione richiederebbe

<sup>58</sup> Sul piano metodologico, la previsione del numero di pensionati è stata realizzata applicando ai dati analitici della previsione del numero delle pensioni specifici coefficienti di raccordo opportunamente stimati sulla base dei dati elementari contenuti nel casellario dei pensionati. Si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS- (2006), box 2.1.


l'adozione di scelte arbitrarie in merito all'attribuzione delle posizioni "miste", relative ai pensionati che percepiscono prestazioni da più di un fondo e/o afferenti a diverse tipologie di pensione.

L'evoluzione del rapporto tra pensioni e pensionati, rappresentato nella figura 2.3, risulta significativamente superiore al 100 per cento per tutto il periodo di previsione sia se il rapporto è riferito a tutte le età sia se riferito alla fascia di età 70 e oltre. Nel primo caso (Fig. 2.3.a) il rapporto tra pensioni e pensionati mostra un profilo sostanzialmente costante lungo tutto l'orizzonte di previsione. In particolare, il rapporto passa da un valore pari al 123,7 per cento, nel 2022, a un valore minimo di 122 per cento attorno al 2046 per poi incrementarsi leggermente attestandosi nuovamente a 123,7 per cento, alla fine del periodo di previsione. Al 2070, lo stesso rapporto risulta di circa 7,6 punti percentuali più elevato e 7,7 punti percentuali più basso, rispettivamente, per le donne e per gli uomini.

Il numero di pensioni espresso in percentuale del numero di pensionati di età 70 e oltre mostra fino al 2045 una riduzione più marcata e, successivamente, un lieve recupero, attestandosi intorno al 126,4 per cento nel 2070 (Fig. 2.3.b).

Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati

Scenario nazionale base



La contrazione del rapporto tra pensioni e pensionati nella parte centrale del periodo di previsione è dovuta alla riduzione del numero di trattamenti pensionistici mediamente spettanti a uno stesso soggetto, in particolare alla riduzione delle pensioni supplementari<sup>59</sup>, che è conseguenza del passaggio graduale dal sistema retributivo, molto frammentato e differenziato nei diversi fondi e gestioni, al sistema contributivo che presenta regole omogenee di calcolo. Il recupero nella parte finale è dovuto, invece, a un incremento del numero delle pensioni dirette a favore delle donne per effetto della loro maggior partecipazione al mercato del lavoro a cui si aggiungono le pensioni di reversibilità.

La figura 2.4 mostra, distintamente per sesso e in totale, l'evoluzione del rapporto fra il numero complessivo di pensionati, con l'esclusione dei non residenti, e la popolazione di 70 anni e oltre<sup>60</sup>. In particolare, dal grafico emerge che l'andamento decrescente del rapporto è interamente spiegato dal numero di pensionati al di sotto di 70 anni. Infatti, il rapporto fra i pensionati ultrasettantenni e la popolazione nella stessa fascia di età è stabile,


<sup>59</sup> Si tratta, in particolare, di pensioni di importo generalmente modesto calcolate su spezzoni di contribuzione non totalizzati ai fini del calcolo della pensione principale.

<sup>60</sup> Nel rapporto, il numero di pensionati è espresso al netto dei non residenti per ragioni di omogeneità con la variabile indicata al denominatore.

o addirittura in crescita, come per le donne, in conseguenza dell'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, nella prima parte del periodo di previsione. Risulta altrettanto evidente che la copertura del sistema pensionistico pubblico (inclusivo di pensioni e assegni sociali) risulta pressoché totale per gli ultrasettantenni con percentuali poco al di sotto del 100 per cento della popolazione corrispondente.

Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre

Scenario nazionale base



Nella prima parte del periodo di analisi, il calo del rapporto fra pensionati con età inferiore a 70 anni e popolazione con età almeno pari a 70 anni è dovuto principalmente all'elevamento dei requisiti minimi per il pensionamento e, in misura minore, alla riduzione delle pensioni di invalidità.

A partire dal 2030 circa, si assiste invece a un effetto di natura puramente demografica. A seguito della riduzione della popolazione nella fascia di età 55-69 anni (a partire dal 2033) in cui è concentrata la maggior parte dei pensionati con età inferiore a 70 anni, la quota complessiva di pensionati rispetto al totale della popolazione ultrasettantenne continua a contrarsi.

Considerando il fatto che il numero delle pensioni risulta significativamente superiore a quello dei pensionati (Fig. 2.5), ne consegue anche che l'importo medio di pensione risulta corrispondentemente inferiore al reddito medio da pensione che è il reddito effettivo degli anziani.

Sotto questo aspetto, il reddito medio da pensione costituisce un indicatore più appropriato rispetto alla pensione media per misurare le condizioni economiche della popolazione anziana. La scomposizione del rapporto spesa/PIL presentata precedentemente può essere perciò riproposta in termini di pensionati e relativo reddito medio da pensione (cfr. la curva sottile della figura 2.5). Come si evince dal confronto con la corrispondente

scomposizione effettuata in termini di pensioni, il reddito medio da pensione risulta significativamente più elevato della pensione media. In rapporto alla produttività (Fig. 2.5.b), l'incremento risulta di circa 4,5 punti percentuali nel 2010, passando dal 17,1 per cento al 21,6 per cento. Nel biennio 2024-2025 lo scostamento tra reddito medio e pensione media in rapporto alla produttività per occupato raggiunge il livello più elevato pari a 5,5 punti percentuali. Successivamente, tale scarto si riduce gradualmente, risultando pari a 3,9 punti percentuali nel 2070.


Il rapporto fra pensionati e occupati si riduce dal 68,2 per cento del 2010 al 62,3 per cento del 2022, analogamente il rapporto fra pensioni e occupati passa, nello stesso periodo, dall'86,2 per cento al 79 per cento con uno scarto al 2022 pari a 16,7 punti percentuali. Tale differenza diminuisce di circa mezzo punto percentuale nel 2026 per poi riportarsi al valore iniziale intorno al 2030, crescere ancora sino al 2048 e stabilizzarsi poco sotto ai 18 punti percentuali nell'ultimo ventennio di previsione (Fig. 2.5.c).

In generale, le curve relative alle due diverse scomposizioni del rapporto spesa/PIL presentano tendenze similari.



Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



Con riferimento alla scomposizione dei risultati della previsione per tipologia di prestazione, le curve della figura 2.6.a evidenziano come la dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sia quasi interamente spiegata dal peso delle pensioni dirette. La ragione è facilmente intuibile data la netta prevalenza dimensionale della categoria in termini sia di numero che di importo medio. La spesa per pensioni dirette, pari al 12,1 per cento del PIL nel 2010, si attesta al 12,6 per cento nel 2019 e, per effetto della caduta del PIL dovuto alla crisi sanitaria, aumenta fino al 14 per cento del 2020. Nel biennio successivo, la spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL si riduce di circa 1 punto percentuale principalmente grazie al recupero dei livelli di prodotto. Tuttavia, nel 2024, a causa dell'elevata inflazione degli anni 2022-2023 e delle regole di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, la spesa aumenta di mezzo punto percentuale attestandosi al 13,5 per cento del PIL. Nel quindicennio successivo la spesa per pensioni dirette incrementa ulteriormente fino al picco relativo del 2042, pari al di 14,3 per cento. Nella parte rimanente dell'orizzonte di previsione, si assiste prima a una rapida riduzione e poi a una successiva stabilizzazione. La spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL scende infatti al 12 per cento nel 2060, livello intorno al quale si mantiene fino al 2070. Per contro, la spesa per pensioni indirette, dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità intorno al 2,3 per cento del PIL, mostra, nell'ultimo ventennio della previsione, una flessione fino al livello dell'1,7 per cento del PIL nel 2070. Tale andamento è dovuto a una sostanziale riduzione del numero di prestazioni, non imputabile alla dinamica della mortalità<sup>61</sup> ma, principalmente, alla diminuzione dello stock delle pensioni dirette al netto degli assegni sociali.

La scomposizione della spesa pensionistica complessiva (pensioni dirette e indirette) per sesso evidenzia una prevalenza della quota attribuita ai maschi, per tutto il periodo di previsione (Fig. 2.6.d). Lo scarto, pari a 2 punti percentuali di PIL nel 2010, si amplia fino a 2,4 punti percentuali di PIL nel 2020 e tende poi a diminuire raggiungendo 0,8 punti percentuali nel 2060 e 1,4 punti percentuali nel 2070. Assai diversa è la distribuzione per sesso nell'ambito delle due tipologie di prestazione considerate (Figg. 2.6.b e 2.6.e). La quota maschile risulta abbondantemente superiore a quella femminile per quanto attiene alla spesa per pensioni dirette e ampiamente inferiore per quella relativa alle pensioni indirette. Ciò dipende da una pluralità di fattori di cui i più importanti sono: *i*) la più elevata partecipazione maschile al mercato del lavoro che determina una maggiore probabilità di conseguire una pensione diretta e, contestualmente, di lasciare una pensione al superstite di sesso femminile; *ii*) la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini (pari a circa 3/4 anni); *iii*) l'età della moglie mediamente più bassa rispetto a quella del marito.

Come si evince dalla figura 2.6.b, la riduzione del divario nella spesa pensionistica distinta per genere è dovuto principalmente alla componente delle pensioni dirette. Il risultato consegue, in parte, a una relativamente più alta propensione delle donne all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro<sup>62</sup> e, in parte, all'allineamento dei requisiti minimi di pensionamento delle lavoratrici con quelli dei lavoratori, previsto a normativa vigente<sup>63</sup>. Tutto ciò si traduce in una significativa riduzione delle differenze di genere nei tassi di attività e di disoccupazione e, conseguentemente, nella possibilità di maturare diritti pensionistici. Il riallineamento della spesa pensionistica fra i due sessi risulta,

<sup>61</sup> Infatti, l'aumento della speranza di vita, nella misura in cui coinvolge sia il titolare di pensione diretta che il superstite, non altera sostanzialmente il periodo medio di godimento della pensione da parte di quest'ultimo.

<sup>62</sup> Tale tendenza prosegue anche nel periodo di previsione in base alla proiezione dei profili generazionali dei tassi di attività per livello di istruzione (Cap. 1).

<sup>63</sup> Le differenze di genere che permangono nel sistema pensionistico riguardano il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età, il quale risulta di un anno inferiore per le donne (Appendice 1, lettera C.6) e le norme che regolano l'applicazione del coefficiente di trasformazione all'atto del pensionamento per le donne con figli.

inoltre, favorito dalla maggiore sopravvivenza delle donne che produce un “effetto rinnovo” (sostituzione fra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate) più contenuto rispetto a quello dei maschi, rallentando così il processo di adeguamento degli importi medi dello stock di pensioni verso i più bassi livelli mediamente imposti dal sistema contributivo (Fig. 2.7.b).

Sul versante delle pensioni indirette (Fig. 2.6.e), la spesa pensionistica in rapporto al PIL risulta, per gli uomini, sostanzialmente costante e solo in lieve risalita nel periodo 2030-2050, mentre per le donne, dopo un lungo periodo quasi trentennale di stabilità la spesa mostra una evidente flessione.

Le figure 2.6.c e 2.7.c consentono di analizzare i risultati della previsione per comparto. A partire dal 2010, la spesa per i dipendenti privati, pari all'8,7 per cento del PIL, aumenta di circa 0,5 punti percentuali per effetto della recessione, e raggiunge il 9,2 per cento nel 2013. Dopo una fase di significativa decrescita, il rapporto si impenna nel 2020 in ragione della forte contrazione del PIL imputabile agli effetti dell'emergenza sanitaria, raggiungendo un picco pari a 9,6 per cento del PIL. Nel 2021, grazie al rimbalzo nella crescita, la spesa in rapporto al PIL ripiega di 6 decimi di punto e di ulteriori 0,3 punti percentuali di PIL nel 2022. La curva esibisce una sostanziale stabilità fino al 2030 mentre, negli anni seguenti, riprende a crescere rapidamente fino a raggiungere un massimo di 10,8 per cento del PIL nel 2048. Nella fase finale del periodo di previsione, la spesa per pensioni dei dipendenti privati decresce gradualmente portandosi al 10,3 per cento del PIL nel 2070. Data la rilevanza dimensionale del comparto dei dipendenti privati, gli andamenti della spesa in termini di PIL, dell'importo medio delle prestazioni e del numero di pensioni condizionano pesantemente quelli dell'intero sistema pensionistico. La situazione risulta significativamente diversa per il comparto dei dipendenti pubblici e quello degli autonomi.

*Analisi per  
comparto:*

*- dipendenti  
privati*

Per i dipendenti pubblici, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL cresce, nella prima parte del periodo di previsione, dal 3,6 per cento del 2010 fino al massimo del 4,6 per cento nel 2020, valore a cui torna dopo un temporaneo declino, e si mantiene sostanzialmente intorno a tale livello fino al 2034. Successivamente, il rapporto scende significativamente, attestandosi attorno al 2,1-2,2 per cento nell'ultimo decennio di previsione. La crescita iniziale è dovuta sia alla dinamica del numero di pensioni sia al loro importo medio, mentre l'andamento nella parte centrale e finale del periodo di previsione è determinato prevalentemente dall'evoluzione dell'importo medio di pensione in rapporto alla produttività.

*- dipendenti  
pubblici*

Risulta evidente il processo di riallineamento degli importi medi di pensione; in particolare, la pensione media dei dipendenti pubblici, partendo da un valore molto più elevato, decresce rapidamente con una chiara tendenza a convergere su quella dei dipendenti privati (Fig. 2.7.c). La ragione risiede nel processo di armonizzazione delle regole di calcolo della pensione previste dal D.Lgs. 503/1992, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo retributivo, e dalla L. 335/1995, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo contributivo. Una volta che il sistema contributivo sarà a regime, le differenze residue nell'importo medio della pensione saranno imputabili, esclusivamente, a fattori estranei al quadro normativo come i livelli retributivi, le propensioni al pensionamento, la lunghezza e la dinamica delle carriere.

L'aumento del numero di pensioni nel pubblico impiego, che dai 2,8 milioni circa del 2010 raggiunge il valore massimo di oltre 3,6 milioni nel 2034, oltre a riflettere il più generale fenomeno del ritiro dalla vita attiva dei *baby boomers*, dipende dalle massicce assunzioni avvenute dalla fine degli anni '70 alla metà degli anni '80. Diversamente, il rapporto tra la pensione media e la produttività dei dipendenti del pubblico impiego, dopo

una crescita iniziale che lo porta dal 29,4 per cento del 2010 al valore di 32,5 per cento nel 2025 (passando per il picco del 2020 con successivo recupero), scende rapidamente fino a raggiungere il valore minimo del 20,9 per cento nel 2060. Tuttavia, nell'ultimo decennio di previsione, il rapporto mostra una tendenza al rialzo attestandosi al 22,2 per cento nel 2070. Complessivamente, rispetto al livello del 2010 si registra una contrazione di circa un quarto. Poiché tale riduzione risulta sensibilmente più accentuata di quella prevista nel settore privato, la differenza fra l'importo medio di pensione dei due settori si riduce significativamente alla fine del periodo di previsione. In rapporto alla produttività, questa differenza passa da 10,9 punti percentuali nel 2010 a circa 5 punti percentuali, in media, nell'ultimo decennio.

- autonomi

Con riferimento ai lavoratori autonomi<sup>64</sup>, la spesa per pensioni si mantiene pressoché costante, intorno al 2 per cento del PIL per il primo decennio del periodo di previsione, e poi decresce, dapprima in modo graduale e poi più rapidamente, fino a raggiungere il valore dello 0,8 per cento al 2070 (Fig. 2.6.c). L'andamento del rapporto spesa/PIL è spiegato in parte dalla dinamica della pensione media rispetto alla produttività (Figg. 2.7.c e 2.7.f) e in parte dall'andamento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

La figura 2.7.c mostra infatti come, per i lavoratori autonomi, il rapporto tra pensione media e produttività aumenti dal 9,1 per cento del 2010, fino al picco del 10,3 per cento del 2035. Tale incremento è conseguente all'applicazione della L. 233/1990, la quale ha esteso ad artigiani, commercianti e CDCM regole di calcolo retributivo simili a quelle vigenti per i dipendenti privati, consentendo ai lavoratori autonomi di ottenere, per tutta la fase di permanenza del calcolo retributivo della pensione, trattamenti di gran lunga superiori a quelli consentiti dalla normativa precedente al 1990<sup>65</sup>.

Inoltre, un contributo non trascurabile alla dinamica del rapporto spesa/PIL per il comparto degli autonomi proviene, nel primo decennio del periodo di previsione, anche dall'aumento del numero delle pensioni rispetto alla dinamica dell'occupazione complessiva dei fondi Artigiani e Commercianti (Fig. 2.6.f).

Nella seconda parte dell'orizzonte previsivo, la riduzione della spesa per pensioni dei lavoratori autonomi è attribuibile a una serie di fattori, quali: il calo dimensionale dei CDCM, la graduale entrata a regime del sistema contributivo che attribuisce importi medi di pensione più contenuti rispetto a quelli offerti dal calcolo retributivo e, infine, il calo del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati dovuto all'effetto delle soglie di importo commisurate all'assegno sociale per l'accesso al pensionamento nel regime contributivo.

Difatti, per i lavoratori autonomi, gli importi, oltre a essere più contenuti, sono notevolmente inferiori a quelli garantiti ai lavoratori dipendenti, per effetto dell'applicazione di un'aliquota di computo che, nel caso specifico, risulta essere di oltre un quarto più bassa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti (24 per cento contro 33 per cento). Ciò si traduce in trattamenti proporzionalmente ridotti, a parità di età di pensionamento, anzianità contributiva e livelli retributivi.

Inoltre, nel contesto del sistema contributivo, la revisione dei coefficienti di trasformazione trova sostanziale compensazione nell'aumento dell'età media di

<sup>64</sup> Nel comparto dei lavoratori autonomi sono comprese le gestioni degli Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri (CDCM).

<sup>65</sup> La L. 233/1990 garantisce ai lavoratori autonomi rendimenti impliciti di circa due volte superiori a quelli dei dipendenti privati per le pensioni, o quota parte di esse, calcolate con il metodo retributivo. In merito, si veda Ministero del tesoro RGS- (1994).

pensionamento. Nel caso dei lavoratori autonomi tale dinamica risulta significativamente più marcata rispetto agli altri due comparti.

Difatti, l'effetto combinato di una minore aliquota contributiva e di un più basso reddito imponibile rendono scarsamente probabile il raggiungimento dell'importo minimo di pensione pari a circa 2,8 volte l'assegno sociale<sup>66</sup> richiesto nel sistema contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato di tre anni rispetto a quello di vecchiaia.


In questo quadro, i CDCM costituiscono un caso degno di nota. I CDCM sono caratterizzati da retribuzioni convenzionali come base di calcolo della pensione, le quali risultano significativamente inferiori rispetto a quelle delle altre gestioni di lavoratori autonomi. Ciò comporta che, durante la fase transitoria, nell'ambito del regime retributivo e misto, gli importi a calcolo delle pensioni risultino generalmente inferiori al minimo di pensione e, quindi, integrati a tale importo. Nell'ambito del sistema contributivo, invece, non solo non viene mai raggiunto un importo di pensione almeno pari 2,8 volte l'assegno sociale che consentirebbe il pensionamento anticipato fino a tre anni rispetto al requisito di vecchiaia, ma appare altamente probabile l'eventualità che non venga raggiunta neppure la soglia di 1,5 volte l'assegno sociale<sup>67</sup> per il pensionamento di vecchiaia. Nello scenario presentato a legislazione vigente, il pensionamento dei CDCM è previsto, in assenza di soglie di importo, solo dopo l'ulteriore posticipo di quattro anni rispetto al requisito di vecchiaia.

---

<sup>66</sup> Vale a dire pari a 1.200 euro mensili nel 2012 rivalutato con la media quinquennale del PIL (per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 1.409,16 euro).


<sup>67</sup> Inoltre, nel caso di importi di pensione particolarmente bassi, inferiori a circa 644 euro mensili nel 2012 (1,5 volte l'assegno sociale del 2012; per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 754,91 euro), rivalutati con la media quinquennale del PIL, il pensionamento di vecchiaia risulta posticipato di 4 anni.

**Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni<sup>(1)</sup> in rapporto al PIL**  
*Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione*



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

**Fig. 2.7: rapporto tra pensione media<sup>(1)</sup> e produttività per occupato**  
*Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione*



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

Per comprendere le caratteristiche del sistema pensionistico italiano occorre soffermarsi anche su alcuni aspetti riguardanti il suo assetto distributivo, così come configuratosi a seguito degli interventi di riforma che si sono succeduti a partire dal 1992. A questo riguardo, l'analisi è incentrata su due aspetti: 1) la distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva; 2) la distribuzione di risorse tra differenti generazioni di pensionati.

*Distribuzione delle risorse tra pensionati e attivi*

Una *proxy* utile ad analizzare la distribuzione di risorse tra popolazione attiva e in quiescenza è rappresentata dall'indice di variazione del rapporto fra pensione media e produttività, già impiegato nella scomposizione del rapporto spesa pensionistica/PIL.

In considerazione del fatto che, in fase di previsione, il modello assume che i salari crescano in funzione degli incrementi di produttività, la curva in grassetto della figura 2.7.a riproduce l'evoluzione del rapporto fra pensione media, riferita alle sole pensioni dirette, e reddito medio da lavoro<sup>68</sup>.

Tale rapporto mostra un andamento irregolare tra il 2020 e il 2024, essendo influenzato dall'instabilità macroeconomica conseguente alla crisi pandemica e alle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto in Ucraina. Questa instabilità si riflette, rispettivamente, sul reddito medio da lavoro (il denominatore del rapporto) per il 2020 e gli anni immediatamente successivi e sull'indicizzazione delle pensioni nel 2023 e 2024 (il numeratore del rapporto) a seguito delle forti spinte inflazionistiche emerse nell'anno 2023 in corso.

A seguito delle ipotesi di medio e lungo periodo che ipotizzano per il costo del lavoro la convergenza verso il tasso di crescita della produttività, la pensione media tende a stabilizzarsi in termini di produttività nel quadriennio successivo, per poi decrescere abbastanza regolarmente nella restante parte del periodo di previsione. In particolare, a partire dal 2027, il tasso di crescita dell'importo medio delle pensioni dirette risulta mediamente inferiore di 0,7 punti percentuali rispetto alla dinamica dei redditi medi da lavoro.

*Proprietà redistributive del sistema contributivo*

La valutazione dell'andamento dei redditi da pensione rispetto alla dinamica della produttività (o del PIL pro capite) non può prescindere dalle proprietà redistributive del sistema contributivo. In particolare, tale sistema contiene, al suo interno, meccanismi che determinano la riduzione della pensione media prevalentemente per le prestazioni che, in base al calcolo retributivo, avrebbero avuto importi e rendimenti maggiori in ragione di una più elevata anzianità contributiva, di una maggiore dinamica e continuità di carriera e dell'accesso precoce al pensionamento.

Innanzitutto, il metodo contributivo, per il solo fatto di estendere la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un miglioramento relativo delle posizioni pensionistiche dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte e discontinue. Inoltre, tali lavoratori, non essendo generalmente in grado di maturare i requisiti per il pensionamento anticipato, vanno in quiescenza a età mediamente più elevate e possono beneficiare degli ulteriori vantaggi derivanti dalla presenza di coefficienti di trasformazione crescenti per età, oltre che dell'incremento del montante contributivo. Sotto questo aspetto, la riforma del 2004 (L. 243/2004, modificata dalla L. 247/2007) e gli interventi in materia pensionistica adottati nel biennio 2010-2011 (dal D.L. 78/2010 al D.L. 201/2011) hanno contribuito significativamente al contenimento della riduzione della

<sup>68</sup> Qualora si volessero valutare gli effetti distributivi in relazione al reddito medio dell'intera popolazione (inclusi i pensionati), l'indicatore da utilizzare sarebbe, più appropriatamente, il rapporto fra la pensione media ed il PIL pro capite. Tale indicatore presenterebbe, tuttavia, risultati qualitativamente analoghi a quelli del rapporto fra pensione media e produttività.



pensione media in termini di produttività (o di PIL pro capite) tramite l'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento<sup>69</sup>.

Nel contesto del sistema retributivo, l'esperienza italiana degli anni passati mostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato, che combinano carriere piene e regolari con una bassa età di uscita dal mercato del lavoro. In proposito, è utile sottolineare che i titolari di tali pensioni beneficiano di prestazioni di ammontare mediamente doppio rispetto alle pensioni di vecchiaia con un periodo medio di fruizione della prestazione di circa 5-6 anni superiore.

Tale aspetto risulta ben evidenziato nella tabella 2.2 che mette a confronto gli importi medi dello stock di pensioni dirette (al netto di pensioni e assegni sociali) in percentuale del PIL pro capite per fasce decennali di età e per decennio di previsione<sup>70</sup>. Nell'anno 2010 l'importo medio di pensione, nelle fasce di età interessate dal pensionamento anticipato, risultava nettamente più alto di quello rilevato nelle fasce superiori di età. Tale vantaggio, però, si riduce gradualmente con l'introduzione del sistema contributivo, tanto è vero che nei decenni finali del periodo di previsione, gli importi medi per età presentano una distribuzione assai più uniforme.

Tab. 2.2: rapporto tra pensione media<sup>(1)</sup> della fascia di età e PIL *pro capite* – Scenario nazionale base

Fascia di età	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
31-40	22,5%	17,8%	19,1%	17,6%	17,2%	16,5%	16,2%
41-50	36,5%	27,0%	23,6%	21,8%	20,4%	19,7%	19,2%
51-60	74,6%	65,1%	39,9%	30,0%	25,3%	23,6%	23,4%
61-70	65,6%	82,8%	60,5%	59,2%	57,5%	56,9%	57,1%
71-80	51,1%	66,5%	66,6%	53,5%	49,7%	47,4%	49,6%
81-90	41,7%	51,9%	55,5%	59,4%	46,7%	41,7%	40,3%
91-100	35,9%	43,0%	44,4%	49,7%	50,5%	38,9%	35,3%

(1) Riferita alle pensioni dirette, al netto delle pensioni ed assegni sociali.

La Figura 2.8 fornisce ulteriori indicazioni circa gli effetti distributivi derivanti dagli automatismi del sistema previdenziale relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e dei coefficienti di trasformazione rispetto alle variazioni delle aspettative di vita. La figura illustra l'evoluzione temporale dei coefficienti di trasformazione coerente con le dinamiche delle probabilità di morte sottostanti alle previsioni demografiche dello scenario nazionale base. A parità di età di pensionamento, il coefficiente da applicare al montante contributivo per il calcolo dell'importo annuo di pensione si riduce, con cadenza biennale, progressivamente nel tempo.

Tuttavia, tale circostanza non comporta automaticamente una riduzione corrispondente degli importi di pensione, in quanto il contestuale elevamento dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in relazione agli sviluppi dell'aspettativa di vita permette di collocarsi su una curva dei coefficienti di trasformazione relativa a età più


<sup>69</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia all'analisi microeconomica dei tassi di sostituzione contenuta nel capitolo 6.

<sup>70</sup> La tabella, pertanto, può essere letta oltre che per contemporanei anche per coorte.

elevate. Ciò tende a compensare l'effetto della riduzione dell'importo pensionistico che si sarebbe determinato a parità di età di pensionamento.

La linea rossa riportata nella figura esprime il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età media di pensionamento che scaturisce dalla previsione effettuata con lo scenario nazionale base. A fronte di coefficienti di trasformazione decrescenti (linee blu in figura), l'adeguamento dell'età media di pensionamento a variazioni dell'aspettativa di vita ha come effetto quello di rendere, nel corso del tempo, il corrispondente coefficiente di trasformazione corrispondente all'età media di pensionamento sostanzialmente stabile.

Fig. 2.8: coefficiente di trasformazione all'età media di pensionamento



Infine, con riferimento all'analisi degli effetti distributivi tra differenti generazioni di pensioni dirette, vale ricordare quali siano e come operino i fattori normativi che incidono sulla distribuzione intergenerazionale delle risorse destinate al sistema pensionistico durante il periodo di previsione.

In primo luogo, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni comporta, a parità di regole di calcolo, una riduzione progressiva dell'importo espresso in termini reali delle pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Ciò consegue al fatto che queste ultime evolvono in base alla dinamica delle retribuzioni<sup>71</sup>, mentre le prime recuperano soltanto la perdita del potere di acquisto<sup>72</sup>.

In secondo luogo, l'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo produce effetti che vanno in direzione diametralmente opposta in quanto tendono ad avvantaggiare, in termini relativi, le pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Tali effetti sono imputabili alla gradualità del regime transitorio e alla revisione dei coefficienti di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1).

In terzo luogo, il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti minimi di età per la maturazione del diritto alla pensione alle variazioni della speranza di vita (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011) contrasta gli effetti di riduzione degli importi pensionistici che si sarebbero

<sup>71</sup> È possibile dimostrare che il risultato è indipendente dal metodo di calcolo, purché questo resti immutato nel tempo.

<sup>72</sup> È necessario, tuttavia, rilevare che, nel metodo di calcolo contributivo, l'indicizzazione reale (nella misura dell'1,5 per cento l'anno) viene incorporata nel calcolo del coefficiente di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1) e, quindi, scontata nel livello della rata iniziale di pensione.

determinati, a parità di età di pensionamento, in conseguenza della revisione dei coefficienti trasformazione. Si ricorda che tale meccanismo opera sia in relazione ai requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia ordinario sia per il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età. In tali termini la disattivazione per il periodo 2019-2026, prevista dal D.L. 4/2019, degli adeguamenti dell'anzianità contributiva a variazioni dell'aspettativa di vita per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica ha come effetto anche quello di rendere meno efficace il fenomeno sopra descritto. Tuttavia, sulla base delle ipotesi contemplate dallo scenario Istat 2021, che nel periodo in oggetto assume previsioni della speranza di vita che si traducono in adeguamenti nulli dei requisiti di pensionamento relativi alle stesse, il blocco fino al 2026 non incide sostanzialmente sul requisito.

La figura 2.9 mette a confronto l'evoluzione della pensione media (in rapporto alla produttività) dello stock di pensioni in essere vis-à-vis le pensioni decorrenti liquidate nell'anno e quelle liquidate 10, 20 e 30 anni prima. Nei primi anni, gli importi medi delle pensioni di nuova decorrenza risultano mediamente superiori a quelli dello stock a causa principalmente della permanenza del metodo retributivo<sup>73</sup>. Sull'importo medio dello stock è chiaramente visibile, al 2023, l'incremento delle prestazioni dovuto al recupero dell'indicizzazione imputabile al notevole incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla parte finale del 2021 e previsto anche per il 2023.


*Effetti distributivi tra differenti generazioni di pensioni dirette*

L'introduzione del metodo contributivo, unitamente alla revisione dei coefficienti di trasformazione, determina una riduzione degli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione. Tuttavia, tale tendenza come detto risulta contrastata dagli effetti indotti dall'adeguamento dei requisiti minimi di età in funzione della speranza di vita che tende a stabilizzare il rapporto tra pensione media e produttività.

La figura 2.9 evidenzia, inoltre, come il meccanismo di indicizzazione delle pensioni esistenti ai prezzi determinati, col passare degli anni, un ridimensionamento degli importi medi di pensione rispetto a quelli di nuova liquidazione. Tale ridimensionamento, tuttavia, risulta tanto meno pronunciato quanto maggiore è l'effetto di contenimento degli importi legati all'introduzione del sistema di calcolo contributivo.

<sup>73</sup> L'andamento leggermente altalenante dipende essenzialmente dall'innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento previsti a normativa vigente.

Fig. 2.9: rapporto tra pensione media e PIL per occupato  
*Analisi degli effetti distributivi fra diverse generazioni di pensioni dirette*



## 2.4 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte, in ambito EPC-WGA, con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche e per la formulazione di raccomandazioni specifiche per il paese relative alla spesa sociale. I risultati previsionali dell'ultimo aggiornamento, relativo all'esercizio 2021, pubblicati a maggio 2021 nell'*Ageing Report 2021*, costituiscono la base quantitativa utilizzata dalla Commissione per l'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche per il triennio successivo.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche definite dal *Working Group on Ageing*, descritte estensivamente nel Capitolo 1.3, costituiscono il riferimento per la definizione dei parametri strutturali dello scenario di previsione EPC-WGA *baseline* impiegato nel presente Rapporto.


La figura 2.10 confronta la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL elaborata sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* con quella ottenuta con lo scenario nazionale base.

Poiché le due previsioni a confronto sono omogenee dal punto di vista dell'aggiornamento del modello, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi demografiche e macroeconomiche di medio-lungo periodo e, ovviamente, dalla diversa specificazione dei parametri normativi correlati alle ipotesi di scenario (§1.4)<sup>74</sup>.

<sup>74</sup> In particolare, si fa riferimento alla capitalizzazione dei contributi sulla base del tasso di crescita del PIL, alla revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di morte e, da ultimo, all'adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita.

Fig. 2.10: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*



Confronto con lo scenario nazionale base:

Rispetto allo scenario nazionale base, lo scenario EPC-WGA *baseline* presenta una più accentuata crescita del rapporto tra spesa pensionistica e PIL a partire dal 2027. La divaricazione tra le due curve risulta essere crescente e raggiunge un valore massimo di 0,6 punti percentuali di PIL nel 2034. Le due curve tendono, successivamente, a incrociarsi attorno al 2045, anno a partire dal quale la curva relativa allo scenario EPC-WGA si situa al di sotto di quella relativa allo scenario nazionale base sino alla fine del periodo di previsione, quando lo scostamento si attesta sui tre decimi di punto percentuale di PIL.

- effetto della dinamica del PIL

La differenza del rapporto tra spesa pensionistica e PIL trova spiegazione principalmente nei differenziali di crescita economica. Infatti, fino al 2035, il tasso di crescita reale del PIL risulta più contenuto nello scenario EPC-WGA *baseline*, con uno scarto medio di 0,3 punti percentuali. La più bassa crescita è dovuta per circa un terzo alla minor dinamica occupazionale e per il resto alla produttività mediamente più bassa.

Diversamente, nella restante parte del periodo di previsione si assiste a un significativo recupero del tasso di crescita del PIL, dovuto sia a una dinamica occupazionale meno negativa che a una maggior crescita della produttività che permette di recuperare intorno al 2045, la differenza sul livello del PIL accumulata nel primo decennio di previsione. Stante la maggior dinamica del PIL nel restante periodo dello scenario EPC-WGA, si registra al 2070 un livello di PIL superiore di oltre 8 punti percentuali. Ciò si traduce nel più basso livello di spesa in rapporto al PIL evidenziato nella figura 2.10 nel 2070.

- pensione media su produttività

Con riguardo al rapporto fra pensione media e produttività, appare utile evidenziare come le curve relative ai due scenari si incrocino nel 2047 (Fig. 2.10.b). Nel periodo in cui la curva dello scenario EPC-WGA si colloca a un livello superiore a quella dello scenario nazionale base, lo scarto massimo è di 0,4 punti percentuali. Successivamente, la stessa si pone a un livello inferiore, con una forbice crescente che raggiunge uno scarto di 0,2 punti percentuali nel 2057 per poi riavvicinarsi chiudendo ad un livello leggermente superiore al 2070. La ragione di tale andamento risiede principalmente nelle ipotesi relative alla dinamica della produttività che viene gradualmente traslata sugli importi medi di pensione. Infatti, la produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* risulta più bassa dello scenario nazionale base fino al 2035, e più alta successivamente<sup>75</sup>. In ragione degli effetti indotti dalla capitalizzazione dei contributi e dalla stratificazione delle pensioni decorrenti nello stock, la pensione media risulta progressivamente più bassa fino a cumulare uno scarto di circa 0,8 punti percentuali nel 2049. Il differenziale si riduce velocemente negli anni seguenti e si azzerava nel 2065. Al 2070 l'importo medio di pensione dello scenario EPC-WGA risulta superiore di 2,2 punti percentuali rispetto a quella dello scenario nazionale base.

- pensioni su occupati

Anche il rapporto fra pensioni e occupati dello scenario EPC-WGA *baseline* si colloca a un livello superiore rispetto allo scenario nazionale base nella prima parte del periodo di previsione, con uno scarto che raggiunge un massimo di circa 1,5 punti percentuali nel 2037 (Fig. 2.10.c), cui segue un recupero dei livelli occupazionali che porta ad annullare il *gap* attorno al 2045. Da questo momento in poi il rapporto si colloca a un livello inferiore con scarti crescenti che raggiungono una differenza negativa di quasi 3 punti percentuali nel 2070. Ciò dipende principalmente da ragioni demografiche: infatti l'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 2.10.f) risulta decisamente più basso rispetto a quello implicato dalle proiezioni demografiche sottostanti allo scenario nazionale base. Tale effetto non è compensato dai più bassi tassi occupazionali evidenziati nella Figura 2.10.e.

<sup>75</sup> Cumulativamente, il livello della produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* nel 2070 è più alto di circa 1,6 punti percentuali rispetto a quella dello scenario nazionale base.

La tabella 2.3 illustra la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nei diversi fattori esplicativi<sup>76</sup>.

Nonostante tali differenze tra i risultati dei due scenari, occorre sottolineare come l'assetto del sistema pensionistico italiano, inglobato a legislazione vigente sia nelle previsioni di spesa in rapporto al PIL dello scenario nazionale sia nelle previsioni dello scenario EPC-WGA *baseline*, ancorché in parte indebolito dalle misure del D.L. 4/2019 e da successive parziali proroghe aventi comunque natura transitoria, in virtù delle passate riforme continui a recepire soluzioni tra le più avanzate in ambito UE. Il sistema pensionistico italiano, infatti, prevede: i) il calcolo attuariale della pensione in ragione del livello di contribuzione e del periodo medio di pagamento delle prestazioni, ii) i necessari incrementi automatici e periodici dei requisiti di accesso al pensionamento e iii) l'adeguamento automatico dei parametri di calcolo della pensione e dei requisiti di pensionamento rispetto all'evoluzione della sopravvivenza media. Tale quadro regolamentare consente, fra l'altro, di garantire livelli di prestazione strutturalmente adeguati (Box 6.1).

Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	Spesa/PIL	15,0%	-1,7%	4,2%	-9,1%	-11,8%	-1,0%
	- Pop.70+ / attivi	17,1%	15,6%	31,6%	17,3%	-3,2%	-2,5%
	- Pensione media / prod.	21,4%	-1,0%	-8,3%	-13,5%	-7,1%	4,5%
	- Pensioni / pop.70+	-16,6%	-6,8%	-11,2%	-6,7%	-1,0%	-1,5%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-7,9%	-2,8%	-3,9%	-1,0%	-1,3%
	- Interazione	-3,9%	-1,7%	-5,1%	-2,2%	0,4%	-0,1%

<sup>76</sup> Si veda la nota alla Tabella 2.1 per la definizione dei fattori esplicativi.

## Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004

*Il processo di riforma del sistema pensionistico italiano degli ultimi decenni ha contribuito e contribuisce tuttora in misura significativa a contrastare gli effetti attuali e quelli previsti negli anni a venire della transizione demografica sulla spesa pubblica.*

*Le figure sottostanti mostrano, rispettivamente, nel caso dello scenario nazionale e nel caso dello scenario EPC-WGA, la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL a legislazione vigente. Al fine di quantificare l'impatto sulla spesa pensionistica in rapporto al PIL del complessivo ciclo di riforme, a parità di ipotesi demografiche e macroeconomiche, e quindi inglobando anche gli effetti sulle variabili di scenario dell'attuale crisi economica, vengono costruiti degli scenari controfattuali che si discostano dalle previsioni di riferimento di questo rapporto solo perché includono gli effetti della legislazione in ambito pensionistico di volta in volta previgente dal 2004 in poi.*

*Nel caso dello scenario nazionale, (Fig. A.1), le previsioni a legislazione vigente inglobano gli effetti del D.L. 4/2019, e delle leggi di bilancio 2019-2023. Rispetto alle previsioni basate sulla legislazione immediatamente precedente, i suddetti interventi legislativi, per la prima volta dal 2004, hanno determinato un ampliamento della spesa e una retrocessione nel percorso di elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento, producendo, nel periodo 2019-2022, una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL pari in media a oltre 0,4 punti l'anno.*

*Nel 2023 la distanza tra i due scenari si riduce a circa 0,2 punti percentuali, risultando dimezzata rispetto alla media precedente, mentre dal 2024 si evidenzia nello scenario a legislazione vigente un'incidenza della spesa lievemente più bassa di circa 0,1 punti percentuali per circa venti anni (in particolare a partire dal 2025, con profilo decrescente nel medio-lungo periodo). La motivazione risiede principalmente nelle modifiche normative introdotte con la legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024 e, parzialmente, nel minore importo medio delle pensioni in pagamento dovuto all'anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti precedentemente in vigore.*

*Considerando l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 (L. 243/2004), si evidenzia come, complessivamente, essi abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a oltre 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060. Di questi, circa due terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del D.L. 201/2011 e circa un terzo agli interventi successivi, con particolare riguardo al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (art. 24 della D.L. 201/2011).*



Fig. A: spesa pubblica per pensioni in % PIL sotto differenti ipotesi normative

Fig. A.1: spesa in % del PIL - Scenario nazionale base





Fig. A.2: spesa in % del PIL - Scenario EPC-WGA *baseline*



- Normativa vigente
- - - Normativa antecedente alla L 232/2016
- - - Normativa antecedente al DL98/2011
- Normativa antecedente alla L 243/2004
- Normativa antecedente alla L 26/2019
- Normativa antecedente al DL 201/2011
- - - Normativa antecedente al DL 78/2010

## Box 2.2 – Una quantificazione dei possibili effetti strutturali delle misure introdotte con il D.L. 4/2019, la L. 234/2021 e la L.197/2022.

*Il D.L. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale, un nuovo canale temporaneo di accesso al pensionamento anticipato in presenza di requisiti minimi congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che avessero maturato i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico.*

*Alla fine del 2021, questo canale di pensionamento anticipato, denominato Quota 100, giunto alla sua scadenza, non è stato rinnovato. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la facoltà di accedere al pensionamento anticipato ai soggetti che maturano i requisiti di 64 anni di età e 38 anni di contributi nel 2022 (c.d. Quota 102), mentre con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) sono state introdotte disposizioni che consentono l'accesso al pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 di contributi (c.d. Quota 103). Inoltre, il D.L. 4/2019 ha previsto, per il pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità contributiva la disapplicazione dell'adeguamento di tali requisiti alla variazione della speranza di vita, con il conseguente blocco dei requisiti contributivi in esame a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne e, per il periodo 2019-2026, , introducendo, nel contempo, a partire dal 2019 un posticipo di tre mesi (finestra) della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei suddetti requisiti.*

*Le sopracitate misure rappresentano una deroga temporanea alla struttura delineata dalla cosiddetta Legge Fornero (D.L. 201/2011) e, pertanto, non ne alterano le tendenze di lungo periodo. L'assenza dell'adeguamento del 2019 ha ridotto strutturalmente di 5 mesi l'età richiesta per l'accesso al pensionamento (di cui 3 recuperati con l'introduzione delle finestre). Tuttavia, sulla base delle ipotesi contemplate dallo scenario Istat 2021, che nel periodo in oggetto assume adeguamenti nulli dei requisiti di pensionamento per la speranza di vita, il blocco fino al 2026 non incide ulteriormente sul requisito.*

*Al fine di fornire un'indicazione circa i maggiori oneri sul sistema pensionistico nel caso in cui le ultime misure vigenti nel 2023 perdessero la caratteristica di transitorietà e fossero invece introdotte in modo permanente, in linea con un esercizio simile messo a punto nell'ambito del processo di peer review del sistema pensionistico italiano che è stato effettuato, in ambito europeo<sup>77</sup>, dalla Commissione Europea e dal Working Group on Ageing, è stato predisposto uno scenario alternativo in cui, sulla base delle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale si prevede, in maniera controfattuale, prima in modo esclusivo e poi congiuntamente: 1) il mantenimento fino al 2070 del canale anticipato con requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 di anzianità con adeguamento della speranza di vita del requisito di età; 2) l'abolizione permanente dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito di anzianità contributiva per il canale di pensionamento*

<sup>77</sup> Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2019b). In particolare, si veda il paragrafo sull'*adverse scenario* all'interno della nota e si veda altresì lo scenario di policy che fissa i requisiti di pensionamento al livello del 2019 presentato nell'*Ageing Report 2021*.

*indipendente dall'età anagrafica che, pertanto, rimane fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con posticipo della decorrenza di tre mesi.*

*Come evidenziato in figura A, l'introduzione strutturale di un canale di accesso al pensionamento anticipato con almeno 41 anni di anzianità contributiva e almeno 62 anni di età (incrementata biennialmente in funzione della variazione della speranza di vita) produce un aumento significativo del rapporto spesa pensionistica/PIL nel primo ventennio del periodo di previsione; in questo periodo l'incidenza della spesa in rapporto al PIL aumenta, in media, di 0,3 punti percentuali.*

*Il picco dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL, a parte lo shock del 2020 dovuto alla crisi pandemica, verrebbe raggiunto nel 2040, due anni prima rispetto al valore di massimo previsto a legislazione vigente e con un valore di 17,3 per cento, tre decimi di punto percentuale in più del dato dello scenario nazionale.*

*Dal 2045, quando l'effetto di contenimento degli importi legati all'anticipo del pensionamento implicato dalla nuova normativa contribuisce a contrastare l'effetto del maggior numero di pensioni, la spesa in rapporto al PIL tenderebbe rapidamente a convergere sul livello dello scenario nazionale base. Il riallineamento è favorito anche dalla possibilità, già prevista a normativa vigente, di anticipare di 3 anni la pensione di vecchiaia se l'importo della stessa supera 2,8 volte l'assegno sociale.*

*Cumulativamente, nell'intero periodo di previsione, l'introduzione in via permanente della possibilità di pensionamento anticipato con il requisito congiunto di almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva, pur ipotizzando l'adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, produrrebbe una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL valutabile in 8,4 punti percentuali rispetto ai risultati della legislazione vigente.*

*L'abolizione permanente dell'adeguamento del requisito per il solo canale di anzianità alla speranza di vita, presentato in figura B, ha effetti simili rispetto al mantenimento permanente dei requisiti di Quota 103.*

*Come evidenziato dalla linea sottile in figura B, rispetto alla serie risultante a legislazione vigente, la spesa in rapporto al PIL inizierebbe ad aumentare dopo il 2027 in modo graduale e dal 2034 si manterrebbe più elevata di circa tre decimi di punto fino al 2043. In seguito, lo scarto con la legislazione vigente si ridurrebbe sino ad attestarsi su un livello di circa un decimo di punto a partire dal 2053 fino alla fine del periodo di previsione. Il punto di picco del rapporto verrebbe raggiunto nel 2040 risultando pari al 17,3 come per l'effetto già visto dell'anticipo per Quota 103.*

*Cumulativamente, nell'intero periodo di previsione, il blocco del requisito di anzianità contributiva al livello del 2019 e l'abolizione permanente degli adeguamenti biennali per tenere conto delle variazioni dell'aspettativa di vita produrrebbe una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL valutabile in 7,5 punti percentuali rispetto ai risultati della legislazione vigente.*


*Lo scenario che assume che gli effetti di entrambe le misure vengano adottati in via permanente non corrisponde alla somma delle due simulazioni*

presentate separatamente sopra, visto che esistono delle aree di sovrapposizione tra i due interventi. Il requisito di quota 103, prevedendo 41 anni di anzianità contributiva, sostanzialmente anticipa di quasi due anni il requisito di anzianità svincolato dall'età e favorisce i maggiori pensionamenti negli anni iniziali. Quantitativamente le due ipotesi fornirebbero analoghi risultati.


Come evidenziato nella figura C, in uno scenario controfattuale in cui entrambe le misure fossero applicate in via permanente, la spesa in rapporto al PIL (curva sottile) crescerebbe fino al 2040, anno in cui raggiungerebbe il picco dell'incidenza, pari al 17,3 per cento del PIL, che resterebbe acquisito per tre anni, per poi decrescere rapidamente dal 2043. Rispetto alla curva a normativa vigente, la proiezione della spesa pensionistica in rapporto al PIL dello scenario controfattuale si attesterebbe su un livello significativamente più elevato fino al 2043 per poi sostanzialmente allinearsi nell'ultimo quindicennio. Cumulativamente, la maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL ammonterebbe a 8,6 punti percentuali di PIL nell'intero periodo di previsione.

E' di tutta evidenza, quindi, che entrambi gli interventi singolarmente e/o cumulativamente considerati, peggiorerebbero in maniera sostanziale l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico e la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico, in particolare nel periodo temporale (per i prossimi venti/venticinque anni) in cui già molto significativi risultano a normativa vigente gli effetti della transizione demografica negativa.


**Fig. A: spesa in rapporto al PIL - effetto dell'anticipo del pensionamento di vecchiaia per 'Quota 103'**



**Fig. B: effetto del mantenimento del requisito di accesso del canale di anzianità ai valori del 2026**



**Fig. C: effetto dell'anticipo per 'Quota 103' e canale di anzianità fisso**





## CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria

### 3.1 - Premessa

L'aggiornamento delle previsioni della spesa sanitaria pubblica<sup>78</sup> per l'anno 2023 ha comportato la revisione dei valori iniziali di spesa ed il recepimento degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro normativo-istituzionale intervenute successivamente a novembre 2022.

*Aggiornamento delle previsioni:*

Sulla base dei risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat con nota del 1° marzo 2023, nel 2022 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL si è attestato al 6,9 per cento mostrando una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al dato del 2021.

In valore assoluto, la spesa sanitaria del 2022 è risultata pari a 131.103 milioni di euro, in aumento del 2,9 per cento rispetto al 2021. Tuttavia, la crescita della spesa viene più che compensata dalla variazione del PIL, che, in termini nominali, fa segnare un aumento del 6,8 per cento.

Rispetto alle previsioni della NADEF 2022 versione rivista e integrata in cui si prevedeva un tasso di variazione del 4,8 per cento per il 2022, la minore crescita effettivamente registrata della spesa sanitaria nel 2022 è imputabile a due ordini di motivi. Il primo concerne la minore quantificazione nella stima di Contabilità Nazionale delle spese sostenute dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020 e/o dalla subentrante Unità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 24/2022. Il secondo riguarda un incasso di pay-back<sup>79</sup> per i prodotti farmaceutici e per i dispositivi medici maggiore rispetto agli importi scontati nella NADEF 2022 versione rivista e integrata a sterilizzazione della spesa.

Con riferimento alle singole componenti, nel 2022 la spesa per i redditi da lavoro dipendente è stata pari a 40.377 milioni di euro, in aumento del 5,7 per cento rispetto al 2021. Tale crescita è legata principalmente agli oneri, inclusivi di arretrati, dovuti al rinnovo contrattuale del personale non dirigente per il triennio 2019-2021<sup>80</sup>.

La spesa per i consumi intermedi è pari a 44.426 milioni di euro, in crescita rispetto al 2021 del 3,7 per cento. Tale incremento è attribuibile ad entrambe le componenti in cui è possibile scomporre i consumi intermedi<sup>81</sup>. Nello specifico, la dinamica della spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici<sup>82</sup>, cresciuta del 9,6 per cento nel 2022, sconta a saldo le entrate da pay-back farmaceutico per il superamento del tetto di spesa per gli acquisti

<sup>78</sup> L'attività di analisi e di previsione delle prospettive di medio-lungo periodo della spesa sanitaria da parte della RGS ha avuto inizio nel 1996. In merito, si veda Ministero del tesoro - RGS (1996). Per una descrizione delle tappe relative alla prima fase dell'attività e delle relative finalità conoscitive, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2001), paragrafo 4.1.

<sup>79</sup> Con il termine pay-back si intende il meccanismo di rimborso da parte dei fornitori che si attiva quando la spesa per l'acquisto dei prodotti oltrepassa il relativo tetto prefissato normativamente al fine di ricondurre la spesa sul livello programmato.

<sup>80</sup> Articolo 1, comma 438, della legge n. 145/2018. Viene scontata anche l'anticipazione dei costi correlati con il rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024 (articolo 1, comma 609, della legge n. 234/2021).

<sup>81</sup> Si tratta dei prodotti farmaceutici e dei consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici.

<sup>82</sup> Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati direttamente dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso il canale della distribuzione diretta. Su tale spesa incide fortemente l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici.

diretti. Per quanto riguarda la spesa per i consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici, questa risulta in crescita dell'1,4 per cento e sconta dinamiche opposte: in aumento il rincaro dei prezzi delle fonti energetiche<sup>83</sup>, e, in diminuzione i ricavi del pay-back per i dispositivi medici relativamente al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018. Sono inoltre presenti, rispetto al 2021, minori oneri sostenuti dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020 e/o dalla subentrante Unità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 24 /2022.

Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sociali in natura, corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, questa è pari a 41.776 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2021 dello 0,5 per cento.

Infine, per le altre componenti di spesa, il livello registrato è pari a 4.524 milioni di euro, con un incremento del 2,7 per cento rispetto al 2021.

- Quadro  
normativo

Sulla base della legislazione vigente le previsioni della spesa sanitaria presentate nel DEF 2023 assumono come anno di partenza la spesa corrente del 2022, precedentemente descritta, riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat nell'ambito dei Conti nazionali. Tali previsioni scontano gli oneri legati al rinnovo del trattamento economico del personale dipendente dirigente e convenzionato<sup>84</sup> con il SSN per il triennio 2019-2021, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>85</sup> nonché gli interventi pianificati da disposizioni legislative anche recenti, per il rafforzamento della performance del SSN<sup>86</sup>. Sulla base delle previsioni del DEF 2023 la spesa sanitaria prevista per il 2023 è pari a 136.043 milioni di euro, con un tasso di crescita del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente. In rapporto al PIL, la spesa sanitaria è prevista scendere al 6,7 per cento, ovvero 0,2 punti percentuali di PIL al di sotto del valore del 2022.

Nel dettaglio per il 2023, la previsione evidenzia per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 42.208 milioni di euro, equivalente a una crescita del 4,5 per cento rispetto al 2022. Tale aumento è influenzato dall'ipotesi di perfezionamento del rinnovo contrattuale del personale dirigente degli enti del SSN per il triennio 2019-2021<sup>87</sup>. Sono, inoltre, preordinati a legislazione vigente maggiori costi in termini di assunzioni<sup>88</sup> e miglioramenti economici<sup>89</sup>. L'aggregato è in crescita anche in ragione delle spese previste per l'attuazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'incremento è parzialmente attenuato

<sup>83</sup> Al fine di fronteggiare i maggiori costi energetici relativi al SSN l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022 e l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022 hanno complessivamente previsto uno stanziamento di 1.600 milioni di euro

<sup>84</sup> Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

<sup>85</sup> Nello specifico, vengono inclusi quasi 3.700 milioni di euro negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.

<sup>86</sup> Con riferimento alla Legge di Bilancio del 2022, le previsioni considerano solo gli oneri per i quali è individuata una specifica ragione di spesa a valere sul preordinato aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard (articolo 1, comma 258 e seguenti, della legge n. 234/2021). In via prudenziale, infatti, il differenziale tra l'incremento del finanziamento e gli oneri delle succitate ragioni di spesa è ipotizzato a copertura dei potenziali costi connessi con il rinnovo dei contratti e delle convenzioni del personale del SSN relativamente al triennio 2022-2024. Le previsioni scontano altresì l'aumento del finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 535, della legge n. 197/2022) nonché l'ipotesi di utilizzo delle economie di risorse generatesi sugli stanziamenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 negli anni passati. Infine, vengono considerati anche gli effetti derivanti dal contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e dai miglioramenti economici previsti per i dipendenti del SSN (articoli 8 e 11 del decreto-legge n. 34/2023).

<sup>87</sup> Articolo 1, comma 438, della legge n. 145/2018. La previsione sconta anche l'anticipazione del costo del rinnovo del contratto relativo al triennio 2022-2024 (articolo 1, comma 610, della legge n. 234/2021).

<sup>88</sup> In particolare, si cita l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021.

<sup>89</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, commi 330 e 526, della legge n. 197/2022 oltre quanto previsto dal recente decreto-legge n. 34/2023.



dal venir meno degli arretrati correlati con il perfezionamento nel 2022 del contratto del personale non dirigente relativamente alla tornata contrattuale 2019-2021.

I consumi intermedi registrano un livello di spesa pari a 46.110 milioni di euro con un incremento pari al 3,8 per cento rispetto al 2022. L'aumento è dovuto soprattutto ai prodotti farmaceutici per i quali si stima una crescita del 9,2 per cento. Quest'ultima è determinata, oltre che da una generale dinamica in aumento, anche dagli effetti derivanti dalla rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti<sup>90</sup> e dall'ulteriore integrazione del fondo per il concorso al rimborso dei farmaci innovativi<sup>91</sup>. Viene altresì scontata un'ipotesi di minore incasso di pay-back farmaceutico rispetto agli importi contabilizzati nell'ultimo biennio che scontavano ripiani di eccessi di spesa farmaceutica su più annualità. Le altre componenti dei consumi intermedi mostrano un incremento dell'1,6 per cento. La previsione tiene conto dell'aumento dei costi per il rincaro dei prodotti energetici, come già nel 2022<sup>92</sup>, e degli oneri associabili all'attuazione delle misure programmate dalla 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'andamento dell'aggregato sconta anche l'incasso di pay-back per i dispositivi medici in ragione del superamento dei tetti annuali nazionali e regionali tenendo conto in via prudenziale dei contenziosi amministrativi da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici<sup>93</sup>. La dinamica in aumento è mitigata da una minore incidenza dei costi sostenuti dall'Unità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 24/2022<sup>94</sup>.

Con riferimento alle prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, si prevede per il 2023 un livello di spesa pari a 43.194 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2022 del 3,4 per cento. Riguardo alle singole componenti dell'aggregato, la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.577 milioni di euro, in crescita dell'1,4 per cento rispetto al 2022. L'aggregato risulta in leggero incremento tenuto conto della costante vigenza delle consolidate misure di *governance*<sup>95</sup> e della messa a regime della remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati in regime di SSN<sup>96</sup>. Per l'assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 8.076 milioni di euro, in aumento del 15,3 per cento rispetto al 2022. La crescita è dovuta essenzialmente agli oneri, inclusivi di arretrati, preordinati per il rinnovo delle convenzioni relative al triennio 2019-2021<sup>97</sup>. L'incremento è parzialmente attenuato dalla cessazione di alcuni effetti connessi con le spese per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>98</sup>. Per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market è prevista una spesa di 27.541 milioni di euro, superiore dello 0,9 per cento rispetto al 2022. L'andamento dell'aggregato sconta l'onere per il rinnovo, inclusivo di arretrati, delle convenzioni dei professionisti della medicina

<sup>90</sup> Per il 2023, la fissazione del tetto all'8,15 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 281, della legge n. 234/2021) comporta un conseguente effetto incrementale della spesa a carico del SSN.

<sup>91</sup> Articolo 1, comma 259, della legge n. 234/2021.

<sup>92</sup> Una quota di 1.400 milioni di euro dell'incremento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato previsto per il 2023 è stata destinata a tale finalità (articolo 1, comma 535, della legge n. 197/2022).

<sup>93</sup> Nel 2022 è stato scontato un importo di pay-back relativo ai dispositivi medici particolarmente consistente in quanto riferito a più annualità (articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022 e articolo 8, del decreto-legge n. 34/2023).

<sup>94</sup> Viene ipotizzato un valore di poco inferiore ai 1.800 milioni di euro, anche in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 536, della legge n. 197/2022.

<sup>95</sup> Nella fattispecie, anche per il 2023, vige il tetto nella misura del 7 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 281, della legge n. 234/2021) e prosegue l'attività di monitoraggio tramite il Sistema tessera sanitaria.

<sup>96</sup> Articolo 1, comma 532, della legge n. 197/2022.

<sup>97</sup> Articolo 1, comma 439, della legge n. 145/2018. Sono inoltre supposti costi per il coinvolgimento di siffatta forma di assistenza nell'implementazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR.

<sup>98</sup> Articolo 1, comma 295, della legge n. 234/2021.

specialistica ambulatoriale interna relativamente al triennio 2019-2021, supposte perfezionabili nel 2023<sup>99</sup>. La leggera crescita registrata è attribuibile, oltre che a una dinamica supposta in aumento, anche all'ipotesi di maggior ricorso a siffatta tipologia di assistenza per l'implementazione delle misure relative alla 'Missione 6: Salute' del PNRR.

Infine, per le altre componenti di spesa è prevista una quantificazione pari a 4.531 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il valore riscontrato nell'anno precedente (+0,2 per cento).

Nello scenario a legislazione vigente del DEF 2023, la spesa sanitaria è prevista crescere nel triennio 2024-2026 ad un tasso medio annuo dello 0,6 per cento; nel medesimo arco temporale, il PIL nominale crescerebbe in media del 3,6 per cento e, nel 2026, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL è stimato pari a 6,2 per cento. Si ricorda che la previsione riflette anche la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

- Profilo dei consumi

L'aggiornamento dei profili di spesa utilizzati ha riguardato la spesa ospedaliera deducibile dalle Schede di Dimissione Ospedaliera relative all'anno 2021 e, relativamente all'assistenza specialistica e farmaceutica, la stima dei differenziali di spesa per età e sesso è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'anno 2021 desunti dall'archivio del Sistema Tessera Sanitaria (TS). Per quanto riguarda gli altri profili<sup>100</sup>, invece, in mancanza di dati aggiornati, i profili sono stati mantenuti costanti rispetto al precedente aggiornamento.

Ipotesi di scenario

Le previsioni sono state effettuate coerentemente con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari descritti nel capitolo 1. Il paragrafo 3.3 fornisce una descrizione delle proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL ottenuta sulla base delle ipotesi dello scenario nazionale. Il paragrafo 3.5, invece, descrive le proiezioni che incorporano lo scenario EPC-WGA *baseline*, mettendole a confronto con quelle dello scenario nazionale.

Metodologie di previsione:

Le previsioni vengono elaborate secondo due approcci metodologici: quello del "*pure ageing scenario*" e quello del "*reference scenario*".

Il primo, denominato *pure ageing scenario*, assume l'invarianza nel tempo del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione e l'adeguamento del costo unitario delle prestazioni al PIL pro capite<sup>101</sup>. Ciò rende la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendente dalle sole dinamiche demografiche<sup>102</sup>.

- pure ageing scenario

La metodologia del *pure ageing scenario* permette di isolare l'effetto demografico sulla sostenibilità di lungo periodo del sistema sanitario. Tuttavia, essa presenta il limite di ignorare altri fattori esplicativi, alcuni dei quali dipendenti dalle stesse dinamiche

<sup>99</sup> Articolo 1, comma 439, della legge n. 145/2018. La quantificazione della componente di spesa include oneri per quasi 26 milioni di euro per le attività dell'Unità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 24/2022, importo leggermente inferiore rispetto all'analogo costo presente nel 2022 nei Conti nazionali.

<sup>100</sup> I profili non aggiornati riguardano l'assistenza distrettuale, ad eccezione dell'assistenza specialistica e dell'assistenza farmaceutica.

<sup>101</sup> Tale metodologia è stata concordata in ambito EPC-WGA, in occasione del primo esercizio previsionale elaborato nel 2001 Economic Policy Committee (2001, 2003) e riproposta negli aggiornamenti successivi. In merito, si veda, Economic Policy Committee – European Commission (2021).

<sup>102</sup> Per tale ragione, il *pure ageing scenario* viene anche definito "*demographic scenario*". Inizialmente, la definizione del *pure ageing scenario* adottata in ambito EPC-WGA prevedeva che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente *long-term care* (LTC) della spesa sanitaria evolvesse in linea con la produttività, (Economic Policy Committee – European Commission, 2009a). Pertanto, la previsione della spesa sanitaria complessiva, che aggrega le componenti *acute* e LTC, dipendeva oltre che dalle dinamiche demografiche, anche dalle ipotesi macroeconomiche relative alla composizione della dinamica del PIL in termini di produttività e occupazione. A partire dal *round* di previsioni 2012, la definizione del *demographic scenario* ha previsto, invece, che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente LTC della spesa sanitaria evolvesse in linea con il PIL pro capite (Economy Policy Committee - European Commission, 2012, pag. 240), seguendo così l'approccio metodologico da sempre adottato in ambito nazionale (Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, 2011).

demografiche, in grado di incidere significativamente sull'evoluzione del rapporto spesa/PIL. Pertanto, considerato anche l'elevato grado di discrezionalità insito nella definizione delle ipotesi comportamentali all'interno del settore sanitario, è sembrato opportuno valutare gli effetti derivanti dall'adozione di approcci alternativi<sup>103</sup>.

Fra i fattori esplicativi, diversi da quello demografico, particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti tre ipotesi alternative: *i)* la correlazione fra l'evoluzione della struttura dei consumi sanitari e il miglioramento delle condizioni di salute, *ii)* il collegamento del costo unitario delle prestazioni sanitarie con la produttività, piuttosto che con il PIL pro capite e *iii)* l'elasticità del costo unitario, rispetto al PIL pro capite o al PIL per ore lavorate, maggiore di 1<sup>104</sup>. Un'analisi degli effetti sulla dinamica del rapporto spesa/PIL derivanti dall'adozione di ciascuna delle tre ipotesi, considerate singolarmente, è contenuta nel paragrafo 3.6.

- ipotesi  
alternativa

Nel paragrafo 3.7 viene presentata la metodologia di previsione denominata *reference scenario*, la quale integra l'approccio del *pure ageing scenario* con un'opportuna combinazione dei fattori esplicativi sopracitati diversi da quello demografico.

- reference  
scenario

Le proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL messe a punto sulla base delle ipotesi del *reference scenario* rappresentano le previsioni di base dello scenario EPC-WGA e anche quelle pubblicate, di norma, nella sezione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche del Programma di Stabilità, a partire dall'edizione del 2007.

Per quanto riguarda le proiezioni basate sullo scenario nazionale, l'approccio metodologico adottato ricalca sostanzialmente quello definito in ambito EPC-WGA<sup>105</sup> ad eccezione dell'ipotesi sulla dinamica del consumo sanitario relativo alla spesa per l'assistenza ospedaliera<sup>106</sup>.

I risultati delle previsioni effettuate sulla base delle diverse ipotesi metodologiche sono riportati nella sezione 1 dell'Appendice 3, sia per lo scenario nazionale base che per lo scenario EPC-WGA *baseline*. La scelta dello scenario rileva in quanto l'effetto sul rapporto spesa/PIL delle diverse alternative considerate dipende dalla mortalità, dalla scomposizione del tasso di crescita del PIL in termini di produttività e occupazione e dalla dinamica del PIL pro capite.

<sup>103</sup> In tale direzione si è mossa anche l'attività di analisi delle metodologie di previsione sviluppata in ambito EPC-WGA. Si veda, in proposito, Economy Policy Committee – European Commission (2020).

<sup>104</sup> L'ipotesi di elasticità maggiore di 1 consente di catturare gli effetti della variazione del reddito sulla domanda delle prestazioni sanitarie. L'ipotesi sottostante a quest'assunzione è che la variazione del livello del reddito possa riflettersi sulle aspettative e sugli standard qualitativi dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il quale, per rispondere a tali richieste deve adeguarsi attraverso l'erogazione di prestazioni più efficaci ed efficienti. Per tale ragione, l'ipotesi di un'elasticità maggiore di 1 riflette anche l'effetto del progresso tecnologico sulla spesa sanitaria.

<sup>105</sup> Economic Policy Committee - European Commission (2020).

<sup>106</sup> Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2019a, 2020a, 2020c, 2021a, 2021c, 2022).

### 3.2 - La definizione della spesa sanitaria pubblica

Definizione  
di  
Contabilità  
Nazionale

Come anticipato, la definizione di spesa sanitaria pubblica utilizzata ai fini delle previsioni corrisponde all'aggregato di Contabilità Nazionale "Spesa sanitaria pubblica corrente" del Conto economico consolidato della sanità elaborato dall'Istat (Tab. 3.1). Tale aggregato include sia la spesa sanitaria corrente in senso stretto sia una stima degli ammortamenti relativi agli investimenti pubblici in campo sanitario effettuati nel tempo.

**Tab. 3.1: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (mln euro)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prestazioni sociali in natura - "Enti sanitari locali" <sup>(1)</sup> e "Altri Enti" <sup>(2)</sup>	104.868	107.289	108.502	114.960	119.764	123.429
Servizi amministrativi	5.063	5.088	5.006	5.213	5.507	5.571
Contribuzioni diverse <sup>(3)</sup>	1.782	1.606	1.639	1.999	1.647	1.530
Altre uscite <sup>(4)</sup>	472	440	516	493	533	573
<b>Spesa sanitaria pubblica corrente - CN</b>	<b>112.185</b>	<b>114.423</b>	<b>115.663</b>	<b>122.665</b>	<b>127.451</b>	<b>131.103</b>

(1) Prestazioni erogate da ASL e IRCCS, al netto della spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Il dato è ottenuto sottraendo dalla spesa per consumi finali, i servizi amministrativi (riportati in tabella) e la spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Conto degli ESL secondo il SEC 2010.

(2) Include: Consorzi a livello locale, Enti di previdenza, Province, Regioni, Comuni, CRI e Lega Lotta contro i tumori, Stato.

(3) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(4) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.

Dal punto di vista degli enti erogatori, la spesa sanitaria pubblica corrente di Contabilità Nazionale corrisponde, sostanzialmente, alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dalle Aziende Ospedaliere (AO), dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari<sup>107</sup>. A queste, si aggiungono altre componenti di spesa erogate da enti minori, come la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, o da altri enti che erogano, marginalmente, prestazioni che possono avere un contenuto sanitario, come nel caso dei comuni, delle province e delle regioni.

Definizione OCSE

L'OCSE adotta una definizione di spesa sanitaria pubblica corrente leggermente diversa, finalizzata a fornire una stima dell'ammontare dei costi sanitari effettivamente sostenuti nell'anno. L'aggregato viene definito in funzione delle componenti di spesa determinate sulla base del sistema di classificazione *System of Health Accounts* (SHA). L'Istat, in ottemperanza a uno specifico regolamento europeo fornisce agli organismi internazionali, Eurostat in primis, i dati secondo la classificazione SHA dal 2016<sup>108</sup>. I dati qui utilizzati fanno riferimento alla pubblicazione del Sistema dei Conti della Sanità da parte di Istat nel luglio 2022 che ha riguardato la serie dei dati relativi agli anni 2012-2021<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> La spesa sanitaria pubblica è definita al netto della compartecipazione da parte delle famiglie.

<sup>108</sup> Il sistema dei conti della sanità (*System of Health Accounts - SHA*) fornisce un quadro informativo della spesa corrente nel sistema sanitario del Paese, utile per soddisfare esigenze di analisi e per operare confronti a livello internazionale. Il sistema dei conti della sanità è costruito secondo la metodologia del "*System of Health Accounts - SHA*" ed è in linea con il regolamento UE 359/2015 e le regole contabili dettate dal Sistema europeo dei conti (SEC 2010) che mette in atto il Regolamento CE n.° 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Prima del 2016, i paesi che, come l'Italia, non avevano ancora provveduto, o avevano provveduto solo parzialmente, alla stima della spesa sanitaria pubblica secondo la metodologia SHA, erano comunque tenuti a fornire all'OCSE un dato aggregato di spesa sanitaria quanto più possibile coerente con la tale definizione attraverso l'aggregato di spesa presente nell'*OECD Health data*.

<sup>109</sup> Nel giugno 2023 l'Istat ha pubblicato l'aggiornamento del Sistema dei Conti della Sanità. Questi dati non sono stati utilizzati in quanto rilasciati successivamente all'elaborazione del presente Rapporto.

La tabella 3.2 illustra, per il periodo 2017-2021, le operazioni necessarie per il raccordo fra la spesa sanitaria pubblica corrente di Contabilità Nazionale e la spesa corrente dell'OCSE coerente con la metodologia SHA. In tale ambito, un primo intervento consiste nell'eliminazione di alcune componenti di spesa che non hanno una diretta valenza sanitaria, quali le "contribuzioni diverse" e le "altre uscite". Le prime includono i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, istituzioni private, mentre le seconde comprendono gli interessi passivi, i premi di assicurazione, le imposte e le tasse. Successivamente, vengono aggiunte alcune componenti di spesa funzionali all'erogazione dei servizi sanitari riconducibili alla spesa per servizi collettivi (funzione sanità della PA).

**Tab. 3.2: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro)**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Spesa sanitaria pubblica corrente - CN</b>	<b>112.185</b>	<b>114.423</b>	<b>115.663</b>	<b>122.665</b>	<b>127.451</b>
(+) Spesa per servizi collettivi funzione Sanità della PA	1.186	1.214	1.182	1.267	1.586
(-) Contribuzioni diverse <sup>(1)</sup>	-1.782	-1.606	-1.639	-1.999	-1.647
(-) Altre uscite <sup>(2)</sup>	-472	-440	-516	-493	-533
<b>Spesa sanitaria pubblica corrente - SHA</b>	<b>111.117</b>	<b>113.591</b>	<b>114.690</b>	<b>121.440</b>	<b>126.857</b>

(1) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(2) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.


L'aggregato di spesa pubblica di Contabilità Nazionale, utilizzato ai fini della previsione, viene distribuito per tipologia di prestazione applicando la matrice costi-prestazioni, secondo un approccio metodologico ormai consolidato<sup>110</sup>.

*Matrice costi-prestazioni*

La previsione della spesa sanitaria viene effettuata per singola tipologia di prestazione sulla base di specifici profili di consumo sanitario, definiti per età e sesso, e di un'ipotesi di evoluzione del corrispondente costo unitario. Nella figura di seguito si illustrano i profili del consumo sanitario per l'aggregato *acute care* e per le sue principali componenti, distinto per sesso ed età.

<sup>110</sup> Per maggiori dettagli sull'aggiornamento della matrice di raccordo, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2021a). box 3.3.

Fig. 3.1: profili del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione  
*Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva*



In linea con la metodologia applicata anche in precedenti edizioni del Rapporto, per le prestazioni sanitarie per *long-term care* (LTC), il consumo sanitario, per età e sesso, viene ulteriormente scomposto nel prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario<sup>111</sup>.

<sup>111</sup> Circa gli aspetti metodologici, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

### 3.3 - *Lo scenario nazionale base*

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base utilizzato ai fini della previsione della spesa sanitaria sono le stesse impiegate nell'ambito delle previsioni della spesa pensionistica, garantendo pertanto l'omogeneità e l'aggregabilità delle previsioni.

*Ipotesi di scenario*

Per quanto riguarda le altre ipotesi di scenario concernenti gli aspetti socio-sanitari del consumo sanitario, l'ipotesi base assume, da un lato, l'invarianza del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione<sup>112</sup> e, dall'altro, l'aggancio della dinamica del costo unitario delle prestazioni sanitarie al PIL pro capite. Data la formulazione del modello RGS<sup>113</sup>, questa seconda ipotesi equivale ad assumere che il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS)<sup>114</sup>, che esprime il consumo sanitario pro capite nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, evolva in linea con il PIL pro capite. Come ricordato in precedenza, tale approccio metodologico, etichettato come *pure ageing scenario*, coglie gli effetti sul rapporto spesa/PIL derivanti esclusivamente dalla modificazione della struttura demografica<sup>115</sup>.

*Componenti socio-sanitarie del consumo*

Nello scenario nazionale base, tale metodologia si applica a partire dal 2027. Nel breve periodo, per gli anni 2023-2026, il modello recepisce integralmente le previsioni utilizzate per la predisposizione del quadro di finanza pubblica del DEF 2023.

Secondo uno schema consolidato, i risultati delle previsioni vengono analizzati tramite due indicatori: la spesa pubblica per prestazioni sanitarie in percentuale del PIL e l'indice di variazione del CPS in rapporto al PIL pro capite. Il primo indicatore misura l'ammontare della spesa sanitaria in rapporto alle risorse prodotte dal Paese. Il secondo indicatore evidenzia in che misura le variazioni del reddito pro capite vengono destinate, in media, al soddisfacimento dei bisogni sanitari dei singoli individui.

*Due indicatori:  
- spesa/PIL*

L'utilizzo del secondo indicatore è importante in quanto, nell'ipotesi di politiche economiche volte a contenere o stabilizzare il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, l'impatto dell'invecchiamento demografico si riflette parzialmente o totalmente sul rapporto fra CPS e PIL pro capite. In altri termini, tale indicatore misura la riduzione delle risorse mediamente impiegate per il soddisfacimento dei bisogni sanitari di ciascun cittadino, necessaria a compensare i costi dell'invecchiamento demografico sul sistema sanitario pubblico. Ovviamente, la riduzione del CPS in termini di PIL pro capite si traduce in un'analoga riduzione del livello di benessere sanitario solo nell'ipotesi in cui il grado di efficienza ed efficacia del sistema resti invariato<sup>116</sup>.

*- CPS/PIL pro capite*

La figura 3.2.a illustra i risultati della previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti lo scenario nazionale base. Le

*Risultati della previsione:*

<sup>112</sup> Per quanto riguarda la componente di spesa per LTC, l'ipotesi di costanza del profilo per età e sesso del consumo sanitario, recepita nel *pure ageing scenario*, implica, a sua volta, la costanza del profilo dei tassi di disabilità, delle corrispondenti probabilità per un disabile di percepire la prestazione e dei relativi costi medi in rapporto al costo unitario.

<sup>113</sup> Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b).

<sup>114</sup> Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2002), cap. 3, box 3.1.

<sup>115</sup> È possibile verificare che, sotto le ipotesi del *pure ageing scenario*, le variazioni del tasso di occupazione, della dinamica della produttività e del livello della popolazione producono effetti percentualmente equivalenti sulla spesa sanitaria e sul PIL così da elidersi totalmente nel rapporto. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), § 4.3.

<sup>116</sup> Il livello di "benessere" sanitario dipende tanto dall'entità delle risorse destinate al finanziamento della sanità, quanto dalla capacità del sistema di soddisfare la domanda di prestazioni (i bisogni sanitari). Pertanto, la riduzione del rapporto fra CPS e PIL pro capite indica un peggioramento del benessere sanitario del cittadino nella misura in cui essa non trovi compensazione in recuperi di efficienza ed efficacia nella produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

curve indicate nel grafico si riferiscono a due diversi indirizzi di politica economica circa la dimensione del finanziamento del sistema sanitario pubblico. La curva in grassetto mostra l'andamento del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nell'ipotesi metodologica del *pure ageing scenario*, mentre la curva sottile esprime l'ipotesi di stabilizzazione, a partire dal 2026, del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL. Fino al 2026 le due curve coincidono in quanto entrambe recepiscono le previsioni di breve periodo elaborate, analiticamente, per ciascuna delle principali componenti di costo, sulla base del quadro macroeconomico sottostante il DEF 2023.

- stabilizzazione  
CPS/PIL Pro capite

Nel *pure ageing scenario*, nell'ipotesi che il rapporto fra CPS e PIL pro capite (linea in grassetto della Fig. 3.2.b) resti costante rispetto al livello raggiunto nel 2026, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL, dopo il picco del 2020, pari a 7,4 per cento e imputabile principalmente ai maggiori oneri di natura temporanea previsti per fronteggiare l'epidemia COVID-19, passa dal 6,2 per cento del 2026 al 7,4 per cento del 2070 con un aumento, nel lungo periodo tra il 2026 e il 2070, di 1,3 punti percentuali. A partire dal 2026, la curva presenta un andamento crescente nel tempo. Solo a partire dal 2050 si osserva un progressivo rallentamento nel ritmo di crescita che tende ad annullarsi nell'ultimo quindicennio del periodo di previsione. La dinamica del rapporto si spiega essenzialmente con il progressivo aumento della popolazione anziana, in termini assoluti e relativi, che caratterizza l'intero periodo di previsione.


- stabilizzazione  
spesa/PIL

La curva sottile della figura 3.2.b consente invece di analizzare quale sarebbe l'effetto dell'invecchiamento demografico sull'evoluzione del CPS, espresso in termini di PIL pro capite, qualora si perseguisse una politica economica finalizzata alla stabilizzazione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL. A partire dal 2027, la distanza fra la curva sottile e la curva in grassetto misura di quanto il CPS si dovrebbe discostare dall'indice del PIL pro capite per garantire una crescita della spesa sanitaria coerente con la dinamica del PIL. Dalla figura risulta che la quota del CPS, misurata in termini di PIL pro capite, a cui i cittadini dovrebbero rinunciare per consentire il conseguimento dell'obiettivo di politica economica, è pari a circa 17 punti percentuali alla fine del periodo di previsione. Vale ricordare che lo scostamento fra le due curve misura esclusivamente l'impatto delle trasformazioni demografiche sui costi del sistema sanitario. Infatti, nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, le due curve risulterebbero coincidenti.



Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS – Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



### 3.4 - *L'aggiornamento al 2023 e l'analisi dei fattori esplicativi*

Come già evidenziato, la spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL recepisce nel breve periodo, le ipotesi sottostanti al DEF 2023. Rispetto alle precedenti proiezioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2022 pubblicate a novembre 2023, il modello per la proiezione della spesa sanitaria in rapporto al PIL ha inglobato la revisione dei dati iniziali, l'aggiornamento del quadro macroeconomico sottostante e, infine, l'introduzione degli interventi di modifica della normativa.

Nel periodo 2023-2026, la previsione aggiornata del rapporto spesa/PIL passa dal 6.7 per cento al 6,2 per cento collocandosi, nel 2026 a un livello superiore di circa 0,1 punti percentuali rispetto a quanto riportato nel precedente aggiornamento basato sulle ipotesi NADEF 2022 versione rivista e integrata. Infatti, la maggiore dinamica della spesa sanitaria prevista nel periodo 2023-2026<sup>117</sup>, più che compensa la maggiore crescita media del PIL che nel suddetto periodo è pari a 4,1 per cento rispetto al 3,9 per cento ipotizzato precedentemente<sup>118</sup>.

A partire dal 2027, la curva della spesa sanitaria in rapporto al PIL si mantiene mediamente di 0,1 punti percentuali al di sopra di quella delle precedenti previsioni.

*Scomposizione  
del rapporto  
spesa/PIL:*

Secondo un approccio consolidato, Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL può essere scomposto in una pluralità di componenti le quali, a loro volta, possono essere opportunamente raggruppate in tre diversi indicatori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica nella sanità pubblica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

*- CPS/Produttività*

Il primo fattore esprime la variazione del rapporto fra il consumo sanitario medio, non dipendente da ragioni demografiche, e la produttività media del lavoro. Tale indicatore evidenzia, principalmente, le scelte di politica economica in merito alla dimensione delle risorse che si intende destinare al soddisfacimento delle diverse classi di bisogno sanitario, a parità di efficienza ed efficacia del sistema. L'evoluzione del consumo sanitario medio coincide con l'evoluzione del CPS se calcolato nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione e dei consumi sanitari.

*- effetto dei tassi  
di occupazione*

Il secondo fattore esprime l'effetto sul PIL imputabile alla variazione del numero di occupati indotta da una modificazione dei tassi di attività e dei tassi di disoccupazione, a prescindere dalla dimensione delle generazioni coinvolte.

*- effetto  
demografico*

Il terzo e ultimo fattore misura l'effetto della ricomposizione per età e sesso della popolazione sul consumo sanitario e sulla produzione: nel primo caso, tramite la redistribuzione degli individui nelle diverse classi di bisogno, identificate dalle età e dal sesso;

<sup>117</sup> Nel precedente aggiornamento, la previsione della spesa sanitaria per il 2026 era ottenuta applicando le ipotesi del modello di medio-lungo periodo, che per sua natura, tiene conto principalmente di drivers di natura demografica e macroeconomica. Al contrario, il presente aggiornamento riporta, per lo stesso anno, una previsione della spesa che tiene conto dei costi programmati per contrastare l'emergenza sanitaria, degli effetti indotti dai rinnovi contrattuali, della dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi degli ultimi anni ed infine degli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente.

<sup>118</sup> L'orizzonte temporale di previsione della NADEF 2022 si estende fino al 2025, mentre l'orizzonte del DEF 2023 termina nel 2026. Relativamente al PIL, il confronto in questo ultimo anno è operato tra la stima del quadro tendenziale del DEF 2023 e la proiezione NADEF 2022 che invece è determinata sulla base di ipotesi di convergenza. Pertanto, la comparazione tra i due aggregati di spesa non è metodologicamente corretta. Nel periodo 2023-2025, comune ai due documenti, la crescita media del PIL nominale è rispettivamente pari a 4,4 per cento nel DEF 2023 e a 4,2 per cento nella NADEF 2022.

nel secondo caso, tramite la modificazione dei livelli occupazionali prodotta dall'evoluzione dimensionale delle coorti di popolazione in età di lavoro<sup>119</sup>.

La figura 3.3 consente di analizzare i risultati della previsione, ottenuta con lo scenario nazionale base (curva continua in grassetto), in funzione dei fattori esplicativi sopra illustrati *vis-à-vis* i risultati derivanti dal precedente aggiornamento basato sulle ipotesi NADEF 2022 versione integrata e rivista (curva tratteggiata).

*Analisi dei fattori esplicativi*

Il criterio di *policy* che regola l'evoluzione del CPS (Fig. 3.3.b)<sup>120</sup>, vale a dire l'aumento del costo pro capite standardizzato in rapporto alla produttività indotto dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti del COVID-19, spiega l'andamento crescente della spesa sanitaria in rapporto al PIL nel breve periodo. Nel medio-lungo termine, il contributo principale è rappresentato dall'effetto prodotto dalla dinamica del tasso di occupazione, che opera favorendo il contenimento della spesa in rapporto al PIL. (Fig. 3.3.c). Inoltre, in tutte le simulazioni prospettate, l'effetto demografico complessivo continua a costituire un fattore di significativa espansione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL (Fig. 3.3.d).

In generale, l'effetto della componente demografica opera sia al numeratore sia al denominatore del rapporto. Fino a circa il 2045, l'impatto sulla spesa sanitaria (Fig. 3.3.e) risulta preponderante rispetto a quello esercitato sulla dinamica del PIL (Fig. 3.3.f). Ciò dipende dal fatto che, mentre la popolazione anziana aumenta fin da subito (invecchiamento assoluto), il calo della popolazione in età di lavoro (invecchiamento relativo) risulta abbastanza contenuto nel medio termine. Tuttavia, nel periodo 2045-2050, il fenomeno dell'invecchiamento relativo e il conseguente calo della popolazione in età di lavoro subisce una forte accelerazione in conseguenza della transizione delle generazioni del *baby boom* alla fascia di popolazione anziana. La transizione demografica delle generazioni del *baby boom*, oltre a irrobustire l'effetto dell'invecchiamento sulla spesa sanitaria, contribuisce a rallentare anche la dinamica del PIL. Nell'ultima parte del periodo di previsione l'impatto del fattore demografico sul rapporto spesa sanitaria/PIL tende però a rallentare vistosamente con il concorso di entrambi i fattori esplicativi<sup>121</sup>.


*Componente demografica*

<sup>119</sup> Si fa notare che il valore del fattore è indipendente dal livello della popolazione. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004a), capitolo 3, box 3.3. Vale, inoltre, sottolineare che l'effetto demografico esprime l'effetto direttamente prodotto dall'evoluzione della struttura della popolazione a prescindere dai criteri di politica economica adottati. Tali criteri, tuttavia, possono essere specificati in modo tale da recepire effetti demografici "indiretti" o "aggiuntivi" come nel caso dell'ipotesi di invarianza del rapporto fra CPS e PIL pro capite. Infatti, sotto tale ipotesi, il rapporto fra CPS e produttività è perfettamente correlato con l'incidenza della popolazione in età di lavoro sulla popolazione complessiva.

<sup>120</sup> Ai fini della rappresentazione grafica, l'indicatore riportato nella figura 3.3.b sconta anche gli effetti di interazione esistenti fra i diversi fattori esplicativi.

<sup>121</sup> Volendo misurare l'effetto cumulato sulla spesa sanitaria e per LTC della revisione del quadro macroeconomico e dell'aggiornamento delle ipotesi demografiche rispetto alle corrispondenti previsioni della NADEF 2022 versione rivista e integrata, si può ricorrere all'indicatore, analiticamente descritto nel paragrafo 5.6 di questo Rapporto, che deriva, per l'intero periodo di simulazione, il valore cumulato del rapporto fra debito pubblico e PIL imputabile all'impatto differenziale del totale della spesa sanitaria e per LTC sul PIL risultante dalle ipotesi del nuovo scenario. Nel caso specifico, il valore di questo indicatore mostra che, rispetto al livello del 2022, la maggiore spesa per sanità e LTC dovuta alla revisione del quadro macroeconomico e all'aggiornamento delle ipotesi demografiche rispetto a quelle dello scenario della NADEF 2022 produce cumulativamente nel periodo 2023-2070 maggior debito per circa 1,9 punti percentuali di PIL.

**Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base**  
*Metodologia del pure ageing scenario*



Un'analisi quantitativa del contributo di ciascuno dei fattori esplicativi alla dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL è contenuta nella tabella 3.3.

Tab. 3.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL<sup>(1)</sup> – *Pure Ageing Scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	7,3%	-12,8%	8,1%	5,5%	1,9%	-0,6%
	- CPS/ produttività	1,0%	-11,9%	-2,5%	-2,9%	3,2%	2,6%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-9,8%	-5,2%	-3,9%	-2,1%	-1,8%
	- Pop. Equivalente/ attivi	9,6%	9,7%	16,9%	13,0%	0,9%	-1,3%
	- Interazione	-0,2%	-0,8%	-1,1%	-0,7%	-0,1%	-0,1%

(1) Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL ( $\Psi$ ) può essere scomposto nel prodotto di quattro fattori esplicativi:

$$\Psi = \frac{\bar{C}}{\Pi} \frac{E}{L} \frac{Q}{E} P$$

dove:  $\bar{C}$  indica il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS),  $\Pi$  la produttività media per occupato, E gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69), L gli occupati, Q la popolazione equivalente e P il consumo equivalente. Questi ultimi due fattori sono definiti come segue:

$$Q_t = \sum_{s,x} B_{t,s,x} \Omega_{t_0,s,x} \quad e \quad P_t = \sum_{s,x} B_{t,s,x} \Omega_{t,s,x}$$

in cui, B e  $\Omega$  indicano, rispettivamente, la popolazione e i differenziali di consumo per età (x) e sesso (s) mentre  $t_0$  esprime l'anno base. Indicando con  $\lambda$  il rapporto  $\bar{C}/\Pi$ , con  $\alpha$  il rapporto L/E (tasso di occupazione) e con  $\delta$  il rapporto Q/E,  $\Psi$  può essere espresso come segue:

$$\Psi = \lambda \frac{1}{\alpha} \delta P$$

Passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo, infine:

$$\frac{\Delta \Psi}{\Psi} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta P}{P} + \nu$$

dove l'ultimo addendo,  $\nu$ , misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione delle variabili  $\lambda$ ,  $\delta$ ,  $\alpha$ , P. Nella scomposizione, Q ed E esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### 3.5 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA

Come per la spesa pensionistica, anche per la spesa sanitaria è utile mettere a confronto la previsione dello scenario nazionale base, descritta nei paragrafi precedenti, con quella che scaturisce dalle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario EPC-WGA *baseline*.

Scenario  
EPC-WGA

La fig. 3.4 presenta la previsione effettuata sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* (curva sottile) e quella effettuata sulla base dello scenario nazionale (curva in grassetto).

Entrambe le simulazioni scontano lo stesso quadro normativo<sup>122</sup> e recepiscono le previsioni di breve periodo fino al 2026, coerenti con quelle contenute nel quadro di finanza pubblica del DEF 2023, mostrando, pertanto, un picco nella spesa in corrispondenza del 2020 a seguito dell'impatto dell'epidemia da COVID-19. In entrambi i casi, a partire dal 2026, l'approccio metodologico seguito per prevedere la dinamica della spesa sanitaria è quello del *pure ageing scenario*. Di conseguenza, le differenze nella dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, possibili solo a partire dal 2027, dipendono esclusivamente dalle diverse ipotesi di scenario.

I due scenari di previsione mostrano, fino al 2035, valori quasi coincidenti; successivamente, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL dello scenario EPC-WGA inizia a divergere collocandosi ad un valore pari al 7,3 per cento nel 2070, dato inferiore di


Confronto con  
lo scenario  
nazionale base

<sup>122</sup> Per quanto attiene alla descrizione degli interventi normativi, si veda § 3.1 e Appendice 2.D.

0,12 punti percentuali rispetto alla previsione effettuata sulla base dello scenario nazionale base. Gli andamenti dei diversi fattori esplicativi evidenziati della figura 3.4, consentono di comprendere le ragioni di tale differenza. Il diverso contributo alla dinamica del PIL della componente occupazionale e della produttività, sottostanti ai due scenari a confronto, spiega, rispettivamente, le differenze nell'indicatore che misura l'effetto imputabile all'evoluzione del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 3.4.b) e quelle relative ai tassi di occupazione (Fig. 3.4.c). Per quanto riguarda l'effetto demografico complessivo (Fig.3.4.d), le due simulazioni differiscono a partire dal 2035, quando la serie relativa allo scenario nazionale si attesta su livelli più alti rispetto ai valori dello scenario EPC-WGA. Infatti, come si evince dalle figure 3.4.e e 3.4.f, le ipotesi demografiche sottostanti allo scenario nazionale base, descritte nel capitolo 1 di questo Rapporto, generano una dinamica più contenuta della spesa sanitaria (Fig.3.4.e) e un maggiore impatto negativo sulla crescita del PIL (Fig.3.4.f). Poiché l'effetto sul PIL sopravanza quello sulla spesa, la combinazione dei due fattori implica un maggior impatto complessivo della componente demografica nello scenario nazionale rispetto allo scenario EPC-WGA *baseline*.

Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

Metodologia del pure ageing scenario



Come per lo scenario nazionale base, anche per lo scenario EPC-WGA si fornisce la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL in funzione dei diversi fattori esplicativi (Tab. 3.4). Il confronto consente di quantificare le differenze evidenziate graficamente nella figura 3.4 tramite la comparazione dei tassi di variazione

medi annui dei singoli fattori esplicativi, calcolati per ciascun decennio del periodo di previsione<sup>123</sup>.

Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL – *Pure Ageing Scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EPC-WGA base/line	Spesa/PIL	7,3%	-13,0%	7,2%	4,8%	1,7%	-0,3%
	- CPS/ produttività	1,0%	-13,7%	-4,2%	-1,7%	2,1%	2,0%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-7,9%	-2,8%	-3,9%	-1,0%	-1,3%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,6%	9,3%	15,2%	11,0%	0,6%	-1,0%
	- Interazione	-0,2%	-0,8%	-0,9%	-0,5%	-0,01%	-0,03%

### 3.6 - *Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari*

*“Limiti” del pure ageing scenario*

Le ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*, quantunque ragionevoli in una prospettiva di medio-lungo periodo, sono caratterizzate da un ampio grado di discrezionalità. Diverse considerazioni, infatti, inducono a ritenere che le ipotesi di aggancio del CPS al PIL pro capite e la costanza dei profili di spesa per età e sesso, potrebbero risultare disattese così da ingenerare deviazioni significative nella dinamica del rapporto spesa sanitaria/PIL. Le ipotesi alternative generalmente considerate suggeriscono, da un lato, che la dinamica del CPS possa risultare anche sensibilmente diversa dal PIL pro capite e, dall'altro, che il profilo dei consumi sanitari possa nel tempo abbassarsi come riflesso di un miglioramento delle condizioni di salute, producendo un effetto di contenimento sul consumo medio.

*Evoluzione del CPS*

Relativamente all'evoluzione del CPS, una delle ipotesi alternative note in letteratura propone di agganciare tale variabile alla dinamica della produttività, piuttosto che al PIL pro capite<sup>124</sup>, riflettendo l'assunto che la dinamica della spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dalle condizioni dell'offerta e, quindi, in ultima analisi, dalla dinamica dei salari del settore sanitario. Se la dinamica occupazionale è negativa, anche per ragioni legate all'evoluzione demografica, tale assunzione implica un'espansione del consumo medio a un tasso superiore a quello del reddito pro capite. L'opposto si verifica nel caso di dinamica occupazionale positiva.

*Inflazione sanitaria*

Un effetto espansivo sul rapporto spesa sanitaria/PIL potrebbe scaturire anche dall'ipotesi di un differenziale sistematico fra inflazione sanitaria e tasso di variazione del livello generale dei prezzi. Tale differenziale dipenderebbe in larga misura dai costi connessi con il progresso tecnologico e la rapida obsolescenza delle apparecchiature sanitarie. A parità di ogni altra condizione, l'effetto espansivo sarebbe pari all'entità del differenziale inflazionistico.

Un modo diverso, ma equivalente nella sostanza, di esprimere questo stesso concetto è quello di ritenere che la dinamica del consumo sanitario medio, depurato dell'effetto dovuto all'invecchiamento, abbia strutturalmente un'elasticità superiore all'unità rispetto

<sup>123</sup> Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.3.

<sup>124</sup> Economic Policy Committee (2001, 2003) e Economic Policy Committee - European Commission (2018, 2021).



alla dinamica del PIL, o del PIL pro capite. Tuttavia, le indagini empiriche mostrano risultati diversi e non concordanti su questo punto<sup>125</sup>.

Relativamente alle alternative circa l'evoluzione dei profili del consumo sanitario, il dibattito scientifico ha evidenziato essenzialmente due argomenti in base ai quali la spesa sanitaria complessiva potrebbe crescere significativamente meno di quanto emerge dall'ipotesi di invarianza della struttura per età dei consumi sanitari.

*Profili dinamici del consumo sanitario:*

Una prima teoria sostiene che la domanda di prestazioni sanitarie dipende, più che dall'età in sé, dalle condizioni di salute della popolazione, evidentemente correlate con l'età. Poiché le previsioni demografiche scontano un aumento consistente della speranza di vita, occorre preliminarmente valutare se, e in che misura, gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute. Nelle ipotesi del *pure ageing scenario*, i profili di spesa restano invariati nel tempo e questo significa assumere che gli anni di vita guadagnati siano tutti anni vissuti in cattiva salute (*expansion of morbidity*). Tale prospettiva è sembrata eccessivamente pessimistica, per cui si è ritenuto ragionevole esaminare scenari alternativi. Fra questi, quello che ha incontrato maggiori consensi assume che gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute (*dynamic equilibrium*)<sup>126</sup>. Data la forma crescente del profilo per età del consumo sanitario, tale scenario genera in previsione un significativo contenimento della dinamica della spesa sanitaria rispetto all'ipotesi di costanza dei profili.

*- dynamic equilibrium*

Una seconda linea di pensiero giunge ad un'analogha conclusione partendo da un presupposto diverso. In merito, si fa osservare che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la morte<sup>127</sup>. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati. Tale approccio metodologico, che prende il nome di "*death-related costs*", viene generalmente considerato come un'alternativa rispetto all'approccio del "*dynamic equilibrium*"<sup>128</sup>. La formulazione dell'ipotesi sui *death-related costs* adottata in questo Rapporto assume che il profilo dei costi pre-morte sia costante nel tempo, se espresso in funzione della speranza di vita piuttosto che in funzione dell'età. Tale approccio metodologico è stato condiviso in ambito EPC-WGA e impiegato per la prima volta nel *round* di previsioni 2015 e poi confermato nei successivi esercizi<sup>129</sup>.

*- death-related costs*

Nel presente paragrafo, verranno illustrate e analizzate tre alternative, rispetto all'ipotesi del *pure ageing scenario*. Di queste, due attengono all'evoluzione del CPS e una alla dinamicità del profilo per età dei consumi sanitari.

Relativamente alle ipotesi sul CPS, la prima alternativa simulata riguarda l'aggancio di tale variabile alla produttività per ore lavorate anziché al PIL pro capite. Con ciò si assume implicitamente che la spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dai costi di produzione legati direttamente o indirettamente al fattore lavoro. La seconda alternativa assume che il

*Simulazione ipotesi alternative*

<sup>125</sup> L'ipotesi di un'elasticità superiore all'unità è coerente con il cosiddetto effetto Baumol secondo il quale, per motivi strutturali legati alla tipologia di progresso tecnologico di settori economici quali quello sanitario, la produttività cresce a un ritmo minore rispetto al totale dell'economia, e quindi il costo relativo dei servizi di questi settori a minor tasso di crescita della produttività aumenta rispetto agli altri. Si veda anche OECD (2019b), Economic Policy Committee – European Commission (2018, 2021).

<sup>126</sup> Secondo un altro approccio, più ottimistico, si assume invece che l'aumento della speranza di vita possa generare un aumento degli anni vissuti in buona salute superiore agli anni di vita guadagnati (*compression of morbidity*). Per una descrizione più approfondita di queste teorie, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2017, 2020).

<sup>127</sup> Bartolacci S. *et al.* (2001).

<sup>128</sup> I suddetti approcci metodologici sono stati oggetto di specifici approfondimenti nell'ambito dell'attività di previsione condotta presso EPC-WGA. Si veda Economic Policy Committee - European Commission (2017, 2020).

<sup>129</sup> Per maggiori dettagli sulla metodologia, si veda Aprile R. (2013) e Economic Policy Committee – European Commission (2014, 2017).

CPS abbia un'elasticità al PIL pro capite (o al PIL per ore lavorate) superiore all'unità. A tal fine, si è scelto di replicare l'ipotesi concordata in ambito EPC-WGA, secondo la quale l'elasticità converge linearmente all'unità a partire dall'1,1 iniziale.

L'ipotesi alternativa sul profilo dei consumi incorpora una combinazione delle metodologie del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*, applicate, rispettivamente, alla componente ospedaliera e alle altre componenti della spesa sanitaria<sup>130</sup>.

Risultati:

Nella figura 3.5, le previsioni effettuate sulla base delle ipotesi alternative sopra delineate vengono messe a confronto con quelle del *pure ageing scenario* sia nel caso dello scenario nazionale sia nel caso dello scenario EPC-WGA *Baseline*.

- costanza del rapporto fra CPS e produttività

Nel caso dello scenario nazionale, l'ipotesi alternativa, che prevede l'aggancio del CPS alla produttività per ore lavorate (curva tratteggiata in grassetto), si colloca al di sotto della curva relativa alla metodologia del *pure ageing scenario* (curva continua in grassetto), sino al 2038 e poi di nuovo dal 2062 in poi (Fig. 3.5.a). Essendo il PIL sottostante alle due previsioni a confronto esattamente lo stesso, le differenze riflettono la diversa correlazione della dinamica della spesa sanitaria rispetto alla relazione tra crescita occupazionale e quella demografica. In particolare, nella fase iniziale del periodo di previsione, quando la crescita occupazionale è superiore alla dinamica demografica, l'aggancio del CPS alla produttività per ore lavorate, invece che al PIL pro capite, determina una dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL corrispondentemente più contenuta. Nella fase successiva, quando la crescita occupazionale è inferiore alla dinamica demografica, per ragioni legate essenzialmente alla transizione demografica, il rapporto spesa/PIL cresce più rapidamente che nelle ipotesi del *pure ageing scenario*. Tuttavia, con l'esaurimento della transizione demografica, il calo del numero degli occupati rallenta facilitando la convergenza tra le due curve attorno al 2062. Successivamente, torna a riaprirsi un differenziale positivo tra l'ipotesi di base e quella alternativa di aggancio del CPS alla produttività per ore lavorate. Tale scostamento si stabilizza intorno a 0,1 punti percentuali negli ultimi anni di previsione.

- elasticità al PIL pro capite maggiore di 1

Nell'ipotesi di elasticità del CPS al PIL pro capite superiore all'unità (curva tratteggiata sottile), il rapporto spesa/PIL cresce più rapidamente che nelle ipotesi del *pure ageing scenario* collocandosi stabilmente ad un livello superiore. Alla fine del periodo di previsione la differenza è di circa 0,2 punti percentuali.

- profilo dinamico del consumo sanitario

L'applicazione dell'ipotesi alternativa sul profilo dinamico del consumo sanitario (curva sottile), la quale combina, opportunamente, gli approcci metodologici del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*<sup>131</sup> porta a un significativo contenimento della crescita del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. Infatti, rispetto alle ipotesi del *pure ageing scenario*, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL scende, alla fine del periodo di previsione, di oltre 0,3 punti percentuali, passando dal 7,4 per cento al 7,1 per cento. La divaricazione avviene gradualmente e si produce lungo tutto il periodo di previsione in coerenza con l'incremento della speranza di vita recepito dallo scenario demografico sottostante.


L'adozione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario EPC-WGA *baseline*, in alternativa a quelle dello scenario nazionale base, non modifica qualitativamente i risultati sopra esposti, con la sola eccezione dell'ipotesi di aggancio del CPS al PIL per ore lavorate piuttosto che al PIL pro capite (Fig. 3.5.b). Nello scenario *baseline*, infatti, le ipotesi macroeconomiche prevedono un contributo dell'occupazione alla dinamica del PIL inferiore

<sup>130</sup> Per un maggior dettaglio circa le modalità di implementazione della metodologia del *death-related costs* si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), cap. 3, box 3.4. Per un approfondimento circa le modalità di implementazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 3.1.

<sup>131</sup> Nella simulazione, la metodologia del *dynamic equilibrium* è applicata nella misura piena del 100 per cento della variazione della speranza di vita.

nella prima parte del periodo di previsione rispetto a quanto ipotizzato per lo scenario nazionale base. Rispetto alle ipotesi del *pure ageing scenario*, inoltre, la dinamica dell'occupazione risulta inferiore a quella della popolazione fino al 2049 data a partire della quale invece l'andamento si inverte. Ne consegue che la dinamica del rapporto spesa/PIL, nello scenario in cui si ipotizza l'aggancio al PIL per ore lavorate, cresca stabilmente al di sopra la curva corrispondente all'ipotesi del *pure ageing scenario* fino al 2049 quando raggiunge una divaricazione massima di circa 0,5 punti percentuali di PIL per poi diminuire gradualmente fino a 0,2 punti percentuali entro il 2070.

Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Ipotesi alternative sul consumo sanitario



### 3.7 - *Il reference scenario*

Nel paragrafo precedente sono state analizzate, singolarmente, alcune alternative rispetto alle ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*. Appare adesso utile valutare l'effetto complessivo che queste stesse ipotesi, opportunamente combinate fra loro, producono sulla previsione del rapporto spesa/PIL. Ciò anche in ragione del fatto che le alternative considerate producono effetti finanziari differenziati sulla spesa sanitaria.

Definizione  
delle ipotesi

Il *reference scenario* costituisce una particolare combinazione dei fattori evolutivi della spesa sanitaria evidenziati nel paragrafo precedente. Tale combinazione riflette, sostanzialmente, le scelte metodologiche operate in ambito EPC-WGA con l'unica differenza rappresentata dall'ipotesi di dinamicità dei profili della spesa ospedaliera. In particolare, il *reference scenario* prevede<sup>132</sup>:

- per la componente acute della spesa sanitaria: *i)* l'applicazione della metodologia del *death-related costs* alla componente ospedaliera e l'applicazione "parziale"<sup>133</sup> della metodologia del *dynamic equilibrium*, alle altre prestazioni; *ii)* la dinamica del CPS agganciata al PIL pro capite; e *iii)* l'elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente;
- per la componente LTC della spesa sanitaria, invece, le ipotesi adottate sono: *i)* l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*<sup>134</sup>, *ii)* la dinamica del CPS agganciata al PIL per ore lavorate e *iii)* l'elasticità del CPS rispetto al PIL per ore lavorate superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.

Definizione  
EPC-WGA

Rispetto alla definizione del *reference scenario* sopra descritta, quella adottata in ambito EPC-WGA differisce unicamente per l'applicazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50 per cento della variazione della speranza di vita, anche alla componente ospedaliera della spesa. Ciò in quanto i differenziali di costo fra soggetti sopravvissuti e non sopravvissuti, necessari per l'implementazione della metodologia del *death-related costs*, sono stati messi a disposizione solo da alcuni Paesi. Per ragioni di confrontabilità dei risultati, è stato deciso di applicare la metodologia del *dynamic equilibrium* a tutta la spesa sanitaria<sup>135</sup>.

Tuttavia, disponendo a livello nazionale di dati sufficientemente robusti per l'applicazione della metodologia del *death-related costs*, si è ritenuto opportuno inglobarla

<sup>132</sup> Nel *round* di previsioni per l'Ageing Report del 2021, in continuità con la metodologia messa a punto per il *round* 2015 e quello 2018 è stata adottata un'ulteriore combinazione delle diverse ipotesi alternative, con l'obiettivo di delineare uno scenario meno favorevole denominato appunto "*risk scenario*" (Economic Policy Committee - European Commission, 2018, 2021). In particolare, per l'esercizio di previsione del 2021, il *risk scenario* si differenzia dal *reference scenario* per alcune ipotesi più stringenti in relazione ai fattori non demografici. In particolare, esso assume che: *i)* per la componente *acute care*, l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passi da 1,5 dell'inizio del periodo di previsione a 1 nel 2070 e *ii)* per la componente LTC, il profilo per età del costo per percettore e il profilo per età dei percettori di prestazioni LTC di ciascun paese convergano alla media EU 27 entro il 2070, nel caso in cui risultino essere inferiori nell'anno iniziale.

<sup>133</sup> In particolare, con l'applicazione parziale del *dynamic equilibrium* si assume che gli incrementi di speranza di vita si traducano in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50 per cento anziché al 100 per cento come nel caso dell'applicazione "integrale". Per maggiori informazioni, si rimanda a Economic Policy Committee – European Commission (2020).

<sup>134</sup> Nel caso della componente di spesa sanitaria per LTC, la metodologia del *dynamic equilibrium* viene applicata non sul profilo dei consumi sanitari ma sul profilo dei tassi di disabilità. Ciò implica che il vettore per età e sesso delle probabilità di percepire la prestazione da parte di un disabile, e i relativi costi medi in rapporto al costo unitario, vengono mantenuti costanti nel tempo. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.


<sup>135</sup> Tuttavia, data la rilevanza teorica della metodologia del *death-related costs*, EPC-WGA ha ritenuto di analizzarne i risultati definendo, per la sola componente *acute*, uno scenario *ad hoc* denominato *death-related costs scenario*. In merito, si veda Economic Policy Committee - European Commission (2018, 2021).

nella definizione del *reference scenario*. Per dare evidenza dell'effetto finanziario indotto dalla diversa soluzione metodologica adottata a livello nazionale, il *reference scenario*, come sopra definito, è posto a confronto con una variante, che indicheremo "*reference scenario EPC-WGA*", nella quale l'applicazione del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50 per cento, viene estesa anche alla componente ospedaliera della spesa sanitaria.

I risultati delle simulazioni sono illustrati nelle figure 3.6.a e 3.6.b, le quali si riferiscono, rispettivamente, alle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. In entrambe le figure vengono messe a confronto le metodologie del *pure ageing scenario* e del *reference scenario*, nelle due varianti sopra descritte. L'aspetto più evidente che emerge dall'analisi dei grafici è la modesta differenza fra le curve rappresentate: nel confronto fra le metodologie del *pure ageing* e del *reference scenario*, si evidenzia uno scostamento inferiore a 0,1 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione.

Risultati

Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Differenti metodologie di previsione



Tale risultato dimostra, in primo luogo, la sostanziale compensazione fra la maggiore crescita del consumo sanitario medio indotto dalle ipotesi alternative sul CPS e la minore crescita conseguente alla dinamicità dei profili di spesa. In secondo luogo, evidenzia la sostanziale equivalenza, dal punto di vista degli effetti finanziari sulla spesa ospedaliera, della metodologia del *death-related costs* e quella del *dynamic equilibrium*, applicata nella misura parziale del 50 per cento.


Un maggior dettaglio dei risultati ottenuti con l'applicazione del *reference scenario* è fornito nella figura 3.7 che scompone l'evoluzione prevista del rapporto spesa/PIL nel contributo dei diversi fattori esplicativi. Nella tabella 3.5 vengono, invece, riportati i corrispondenti tassi di variazione medi annui<sup>136</sup>.

Si fa notare che, a differenza del *pure ageing scenario*, le previsioni basate sulla metodologia del *reference scenario* evidenziano, fra i fattori esplicativi, anche l'impatto dovuto alla modificazione dei consumi specifici per età e sesso indotti dal miglioramento delle condizioni medie di salute (Fig. 3.7.d). Tale fattore contribuisce a un progressivo contenimento della dinamica della spesa sanitaria che raggiunge, alla fine del periodo di previsione, il 3 per cento circa sia nella previsione nazionale sia nella previsione EPC-WGA.

---

<sup>136</sup> Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.3.

Fig. 3.7: spesa sanitaria in rapporto al PIL – *Reference scenario*



Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL– *Reference scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	<b>Spesa/PIL</b>	<b>7,3%</b>	<b>-13,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>6,1%</b>	<b>1,7%</b>	<b>-1,2%</b>
	- CPS / produttività	1,0%	-12,0%	-1,4%	-1,6%	3,6%	2,5%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-9,8%	-5,2%	-3,9%	-2,1%	-1,8%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,6%	9,7%	16,9%	13,0%	0,9%	-1,3%
	- Effetto consumi specifici	0,0%	-0,4%	-0,8%	-0,7%	-0,6%	-0,5%
	- Interazione	-0,2%	-0,8%	-1,1%	-0,7%	-0,1%	-0,1%
Scenario EPC-WGA baseline	<b>Spesa/PIL</b>	<b>7,3%</b>	<b>-13,2%</b>	<b>7,6%</b>	<b>5,4%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-1,0%</b>
	- CPS/ produttività	1,0%	-13,5%	-3,1%	-0,4%	4,5%	-1,1%
	- Attivi / occupati	-3,0%	-7,9%	-2,8%	-3,9%	-1,0%	-1,3%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,6%	9,3%	15,2%	11,0%	-0,4%	0,8%
	- Effetto consumi specifici	0,0%	-0,4%	-0,8%	-0,8%	-1,4%	0,6%
	- Interazione	-0,2%	-0,8%	-0,9%	-0,5%	-0,10%	-0,02%



### Box 3.1 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione

*Il consumo sanitario pro capite per sesso ed età (profilo del consumo sanitario), relativo alle diverse tipologie di prestazione, costituisce uno dei parametri fondamentali impiegati nella previsione della spesa sanitaria. La stima del suddetto parametro viene rivista annualmente in relazione all'acquisizione di nuovi flussi informativi e all'aggiornamento delle banche dati esistenti.*

*I profili del consumo sanitario relativi all'assistenza farmaceutica e all'assistenza specialistica sono stati stimati utilizzando i dati rilevati con il sistema Tessera Sanitaria (TS) per l'anno 2021<sup>137</sup>. La base dati desunta dal sistema TS è stata integrata con una diversa definizione di età calcolata come differenza fra anno di rilevazione e anno di nascita<sup>138</sup>.*

*Anche in relazione all'assistenza ospedaliera, le nuove stime utilizzano i dati relativi al 2021 sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) pubblicati dal Ministero della Salute.*

*I tassi di disabilità, che entrano nella stima del profilo del consumo di tutte le prestazioni per LTC (inclusa la componente sanitaria), sono stati calcolati, in linea con la metodologia adottata in ambito EPC-WGA, come media degli ultimi anni disponibili. In particolare, si è tenuto conto dei tassi relativi agli anni 2016-2021 desunti dall'indagine sulle condizioni di vita EU-SILC<sup>139</sup>.*

*Per quanto concerne le restanti prestazioni sanitarie, la stima dei profili è rimasta invariata rispetto a quella utilizzata nelle previsioni aggiornate nel 2021, in quanto non si sono rese disponibili informazioni aggiuntive.*

*Nell'allegata figura A, i profili aggiornati della componente "acute" della spesa sanitaria vengono posti a confronto con quelli utilizzati per le previsioni contenute nel precedente aggiornamento del Rapporto RGS e sottostanti alle previsioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2022 versione rivista e integrata, sia in totale sia per i principali livelli di assistenza. Come si evince dal confronto, le differenze appaiono trascurabili per l'intero aggregato "acute care", ad eccezione delle fasce di età più elevate, sopra gli 80 anni, principalmente a seguito della componente relativa all'assistenza ospedaliera.*

*La contenuta variazione del profilo dei consumi sanitari, conseguente all'aggiornamento delle stime, produce un effetto differenziale modesto in termini di previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. A parità di scenario*

<sup>137</sup> Il progetto Tessera Sanitaria (TS) è regolato dall'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e s.m.. L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema informativo delle prescrizioni mediche per potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e la verifica dell'appropriatezza prescrittiva, attraverso la rilevazione, su tutto il territorio, dei dati delle ricette mediche. Il flusso informativo messo a disposizione dal sistema TS è risultato completo a partire dal 2009. Negli anni successivi è stato perseguito un continuo e significativo miglioramento della qualità dei dati. Per un maggior dettaglio, si rinvia a Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2018b).

<sup>138</sup> Infatti, mentre l'età della popolazione residente è rilevata in anni compiuti al primo gennaio, l'età della popolazione "assistibile", cui è associata la spesa rilevata con il Sistema TS, è riferita al momento dell'erogazione della prestazione nel corso dell'anno. L'integrazione dell'archivio è avvenuta ricalcolando una seconda variabile "età" come differenza fra l'anno di riferimento della prestazione e l'anno di nascita.


<sup>139</sup> La prima indagine campionaria sulle famiglie "Reddito e condizioni di vita" risale alla fine dell'anno 2004. La sua istituzione è dettata dal Regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC, *European Statistics on Income and Living Conditions*). I risultati dell'indagine confluiscono nei rapporti periodici dell'UE sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. Per maggiori informazioni, cfr.: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth\\_silc\\_12/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_silc_12/default/table?lang=en)

demografico e macroeconomico, le differenze imputabili all'aggiornamento dei profili risultano, al 2070, di circa mezzo decimo di punto percentuale.


**Fig. A: profilo del consumo sanitario per età e tipologia di prestazione**  
*Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva*

**Fig. A: profilo del consumo sanitario per età e tipologia di prestazione**


**Fig. A.1: acute care**




**Fig. A.2: acute care - Assistenza farmaceutica**



**Fig. A.3: acute care - Assistenza ospedaliera**



**Fig. A.4: acute care - Ass. specialistica**



— Aggiornamento 2023  
 — Aggiornamento 2022 - Nota di Aggiornamento Rapporto RGS n.23

### Box 3.2 – La metodologia del *death-related costs* e l'aggiornamento dei differenziali di costo

*Nel corso degli ultimi due decenni, diversi studi hanno dimostrato che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati nel corso della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati. Tale evidenza empirica trova la sua formulazione teorica nella metodologia del "death-related costs"<sup>140</sup>.*

*Tale approccio metodologico<sup>141</sup> suddivide la platea degli utenti appartenenti a ciascuna coorte in due gruppi: coloro che sopravvivono oltre i successivi 12 mesi e coloro che muoiono entro l'anno. La numerosità dei due gruppi viene calcolata sulla base delle probabilità prospettive di morte sottostanti le previsioni demografiche, mentre il differenziale del consumo sanitario specifico (di seguito indicato come parametro  $k$ ), dato dal rapporto fra il consumo di coloro che muoiono e quello di coloro che sopravvivono, può essere desunto dai risultati delle indagini empiriche attualmente disponibili<sup>142</sup>.*

*Sulla base di tale intuizione, si è teorizzato che il differenziale del consumo sanitario fra deceduti nell'anno e sopravvivenuti resti costante se espresso in funzione della speranza di vita, piuttosto che dell'età. Ciò implica che in presenza di un aumento della speranza di vita, il profilo per età del parametro  $k$  tende a spostarsi a destra (approccio dinamico), riducendo in tal modo l'effetto di contenimento della dinamica della spesa sanitaria esercitato dall'applicazione della metodologia tradizionale del "death-related costs" basata su un approccio statico<sup>143</sup>.*

*Nella figura A vengono presentati i rapporti fra il consumo sanitario dei soggetti deceduti entro l'anno e quello dei sopravvivenuti per sesso, fascia di età e tipologia di prestazione sanitaria. In particolare, sulla base dei dati disponibili nel sistema Tessera Sanitaria riferiti all'anno 2021, è stato possibile calcolare il*

<sup>140</sup> Come l'approccio metodologico del *dynamic equilibrium*, anche l'applicazione del *death-related costs* permette di valutare gli effetti della dinamicità del profilo per età del consumo sanitario. Per un maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009, 2015).

<sup>141</sup> Aprile R. e Palombi M. (2006). Nel round di previsioni EPC-WGA 2015, la metodologia del *death-related costs* è stata rivista sulla base dell'approccio metodologico proposto dalla delegazione italiana che prevede il superamento dell'impostazione tradizionale basata sulla costanza, nel tempo, del differenziale del consumo sanitario. Infatti, appare ragionevole ritenere che il consumo dei sopravvivenuti, a parità di età, tenda a ridursi rispetto a quello dei deceduti nell'anno. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), cap. 3, box 3.4.

<sup>142</sup> Il differenziale del consumo sanitario specifico utilizzato nel presente Rapporto è stato stimato utilizzando i dati relativi alla spesa per l'assistenza specialistica e farmaceutica, desunta dai dati del sistema Tessera Sanitaria. Le informazioni presenti in questi flussi informativi hanno, infatti, permesso di suddividere la spesa rilevata nel periodo considerato, in spesa erogata a favore di persone che sopravvivono ad un anno dall'erogazione della prestazione e di persone che, al contrario, non sopravvivono.

<sup>143</sup> Il nuovo approccio metodologico è stato presentato dalla delegazione Italiana in EPC-AWG nel 2013. La proposta ha incontrato il favore della Commissione e del Gruppo di lavoro che hanno ritenuto sufficientemente robusti sia lo schema teorico sottostante che l'analisi empirica prodotta. La nuova metodologia di previsione è stata, pertanto, valutata come un importante miglioramento rispetto all'impostazione in precedenza adottata. In merito, si veda Aprile, R. (2013) e Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015), box 3.4.

differenziale di costo distintamente per l'assistenza farmaceutica convenzionata e per l'assistenza specialistica<sup>144</sup>.

Fig. A: rapporto tra la spesa sanitaria *pro capite* dei deceduti e dei sopravvivenuti per età e sesso

Fig. A.1: maschi





Fig. A.2: femmine



Come si evince dalle curve, il rapporto fra il consumo sanitario dei deceduti e quello dei sopravvivenuti è decrescente in funzione dell'età per tutte le aggregazioni considerate e tende asintoticamente a 1. Infatti, nelle età più giovani il consumo sanitario di coloro che muoiono entro l'anno risulta assai più elevato rispetto a quello di coloro che sopravvivono, qualunque sia la prestazione sanitaria considerata, in quanto generalmente sottoposti ad interventi altamente intensivi e costosi. Al crescere dell'età, la differenza si riduce essenzialmente in conseguenza del progressivo aumento del consumo dei sopravvivenuti, a fronte di una sostanziale stabilità di quello dei soggetti deceduti nell'anno. Rispetto ai risultati ottenuti con i flussi Tessera Sanitaria relativi al 2019 utilizzati nel precedente Rapporto, si nota una lieve differenza per l'assistenza specialistica mentre per l'assistenza farmaceutica territoriale, il differenziale di spesa fra deceduti e sopravvivenuti rimane praticamente invariato. Il parametro  $k$ , calcolato sulla base del solo flusso Tessera Sanitaria, non sembra dunque influenzato dalla condizione congiunturale relativa alla pandemia non alterando, di conseguenza, i risultati della previsione di medio-lungo periodo.

Nella tabella A, sono riportati i valori del rapporto tra la spesa sanitaria *pro capite* dei deceduti e dei sopravvivenuti, per fascia di età quinquennale, sesso e tipologia di prestazione. In particolare, nelle ultime tre colonne della tabella è riportata una media dei profili delle due prestazioni considerate. Tale profilo complessivo è quello utilizzato per l'applicazione del "death-related costs" nel modello di medio-lungo periodo della spesa sanitaria.

<sup>144</sup> Rispetto al precedente Rapporto, nel quale i dati considerati, relativi al 2019, includevano anche le Schede di dimissione ospedaliera, in questo aggiornamento tale flusso informativo non è stato considerato. Infatti, i dati relativi ai costi dei deceduti in ambito ospedaliero per il 2021 sono fortemente condizionati dalla presenza, ancora forte, del COVID-19. Per tale ragione, si è deciso di considerare solamente il flusso Tessera Sanitaria meno influenzato dalle conseguenze della pandemia.

Tabella A: rapporto tra la spesa sanitaria pro capite dei deceduti e dei sopravvivenuti – Anno 2021

	Farmaceutica			Specialistica			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
<b>50-54</b>	6,96	8,55	7,52	14,11	17,29	14,88	10,94	14,02	11,90
<b>55-59</b>	4,92	6,62	5,53	12,03	14,63	12,72	8,71	11,24	9,54
<b>60-64</b>	3,71	4,53	4,03	9,53	10,94	9,99	6,70	7,98	7,17
<b>65-69</b>	2,82	3,25	3,00	6,73	7,47	7,03	4,82	5,44	5,08
<b>70-74</b>	2,30	2,48	2,39	4,84	5,17	5,06	3,60	3,81	3,73
<b>75-79</b>	1,91	1,94	1,94	3,47	3,49	3,59	2,70	2,66	2,74
<b>80-84</b>	1,70	1,63	1,68	2,69	2,49	2,70	2,16	1,98	2,12
<b>85+</b>	1,54	1,43	1,49	2,02	1,70	1,91	1,73	1,52	1,64



## CAPITOLO 4 - La spesa per Long-term Care

### 4.1 - Premessa

L'aggregato di spesa pubblica per *long-term care* (LTC) è definito in coerenza con le indicazioni metodologiche contenute nelle linee guida elaborate dall'OCSE, sulla base dei criteri di classificazione del *System of Health Accounts* (SHA). In particolare, esso comprende, oltre alla componente di spesa sanitaria per LTC, la spesa per interventi socio-assistenziali erogati in qualsiasi forma e a qualsiasi livello di governo<sup>145</sup>. Come tale, corrisponde alla definizione concordata in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti di spesa pubblica *age-related*<sup>146</sup>.

*Definizione di spesa per LTC*

Nel caso dell'Italia, la spesa pubblica per LTC include le seguenti tre componenti: la spesa sanitaria per LTC, le indennità di accompagnamento e gli interventi socio-assistenziali, erogati a livello locale, rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

*Spesa per LTC in Italia:*

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC, utilizzata in questo Rapporto, corrisponde alla voce HC.3 del sistema di classificazione SHA e coincide con la corrispondente macrofunzione definita nell'ambito delle previsioni della spesa sanitaria illustrate nel capitolo 3.

*- componente sanitaria*

In questo quadro, la metodologia seguita per la determinazione della spesa della voce HC.3 prevede, a parità di spesa complessiva, il passaggio dal dato di spesa di Contabilità Nazionale, espresso per fattore di costo, al dato per prestazione attraverso l'applicazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni utilizzata dal modello di previsione della spesa sanitaria<sup>147</sup>.

Come nella nota di aggiornamento di questo Rapporto, la spesa per LTC fino al 2021 è quella riportata nei Conti della Sanità pubblicati dall'Istat nel mese di luglio 2022<sup>148</sup>. Dal 2022 fino al 2026, ultimo anno di previsione della spesa sanitaria complessiva riportata nel DEF 2023, la spesa per la componente sanitaria HC.3 della LTC è stata ottenuta tramite l'applicazione della "matrice costi-prestazioni"<sup>149</sup>.

La seconda componente, riconducibile alla voce HCR.1.2 del sistema di classificazione SHA, è costituita dalle indennità di accompagnamento erogate a invalidi e ciechi civili e dalle indennità di comunicazione riconosciute ai sordomuti<sup>150</sup>. Si tratta, nel complesso, di

*- indennità di accompagnamento*

<sup>145</sup> Secondo le linee guida elaborate nell'edizione 2011 del *System of Health Accounts* dell'OCSE, la spesa per LTC comprende le seguenti tre voci: i) HC.3, *long-term health care*, ii) HCR.1.1, *In-kind long-term social care* e iii) HCR.1.2, *long-term social care cash-benefits*. Per maggiori dettagli, si veda OECD (2011b).

<sup>146</sup> Economic Policy Committee – European Commission (2018, 2021). In particolare, la spesa per LTC comprende tutti quegli interventi di natura assistenziale o sanitaria a favore delle persone anziane o disabili non autosufficienti, cioè non in grado di compiere, con continuità, gli atti quotidiani della vita senza un aiuto esterno.

<sup>147</sup> Per maggior dettaglio, si veda Ministero dell'economia e delle finanze RGS (2021a), box 3.3.

<sup>148</sup> L'aggiornamento dei Conti della Sanità dell'Istat è in fase di pubblicazione.

<sup>149</sup> Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004), box 4.1.

<sup>150</sup> Per maggiori dettagli sul quadro normativo relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Appendice 1, lettera H.

prestazioni monetarie erogate in presenza di limitazioni psicofisiche che determinano condizioni di non autosufficienza. Questa caratteristica le rende parte integrante della spesa pubblica per LTC<sup>151</sup>. Il riconoscimento del diritto prescinde da qualsiasi requisito reddituale del beneficiario.

- altre  
prestazioni LTC

L'ultima componente, denominata "Altre prestazioni LTC", è per lo più inquadrabile nella voce HCR.1.1 del sistema di classificazione SHA. Essa comprende prestazioni, prevalentemente in natura, erogate in via principale, se non esclusiva, dai comuni singoli o associati a favore degli anziani non autosufficienti, dei disabili, dei malati psichici e delle persone dipendenti da alcool e droghe. Le prestazioni in natura possono essere di tipo residenziale o non-residenziale. Le prime vengono riconosciute in istituti come, ad esempio, le residenze socio-sanitarie per anziani o le comunità socio-riabilitative. Le seconde sono riconosciute in strutture semi-residenziali, quali i centri diurni e i centri di aggregazione, o direttamente presso l'abitazione dell'assistito (assistenza domiciliare). Oltre alle prestazioni in natura, vi sono anche, seppure in misura minoritaria, prestazioni monetarie per lo più assimilabili alle indennità di accompagnamento<sup>152</sup>.

Aggiornamento  
del modello

Oltre alla revisione dei valori di partenza, l'aggiornamento del modello ha riguardato i tassi di disabilità, utilizzati nella stima del profilo per sesso ed età del consumo di prestazioni per LTC<sup>153</sup>. In particolare, i tassi di disabilità sono stati calcolati come media dei dati desunti dall'indagine EU-SILC per gli anni 2016-2021 (*European Statistics on Income and Living Conditions*). I profili di spesa, per sesso, età e tipologia di prestazione sono stati stimati sulla base dei dati provenienti dai principali flussi NSIS del Ministero della Salute relativi all'anno 2020<sup>154</sup> e poi, ricalibrati sulla struttura della popolazione al 1° gennaio 2021.

La spesa pubblica complessiva per LTC ammonta all'1,7 per cento del PIL nel 2022, di cui la parte erogata a soggetti con più di 65 anni rappresenta il 74 per cento. La componente sanitaria e le indennità di accompagnamento coprono complessivamente l'83,5 per cento della spesa complessiva per LTC (rispettivamente, il 40,5 per cento e il 43 per cento). Il restante 16,5 per cento è rappresentato dalle altre prestazioni assistenziali.

Le previsioni relative a ciascuna delle tre componenti della spesa pubblica per LTC sono descritte separatamente nelle successive sezioni. Nel paragrafo 4.5 è illustrata la previsione dell'aggregato complessivo di spesa con l'evidenziazione del contributo di ciascuna componente. Un'analisi comparata delle previsioni elaborate sulla base di differenti scenari demo-economici e di ipotesi alternative sull'evoluzione del consumo socio-sanitario viene presentata, rispettivamente, nel paragrafo 4.6 e nel paragrafo 4.7. Infine, il box 4.1 illustra la previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica.

<sup>151</sup> Si veda in proposito l'aggregato ricostruito in Comas-Herrera et al. (2003).

<sup>152</sup> Analogamente alle indennità di accompagnamento, la componente monetaria della spesa sociale dei comuni è riconducibile alla voce HCR.1.2 del SHA.

<sup>153</sup> In particolare, in linea con le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA, il profilo per età e sesso del consumo di prestazioni per LTC è scomposto nel prodotto di tre fattori: i tassi di disabilità, per età e sesso, le corrispondenti probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e i relativi costi medi, in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

<sup>154</sup> I flussi informativi aggiornati sono: *i*) flusso SIAD (Assistenza domiciliare); *ii*) flusso FAR (Assistenza residenziale e semiresidenziale); *iii*) flusso Hospice (Assistenza erogata presso gli Hospice); *iv*) flusso SIND (Dipendenze) e *v*) flusso SISM (Salute mentale). I profili ottenuti con i dati di questi flussi informativi, per il 2020, sono stati utilizzati anche nelle previsioni riportate nella Nadef 2022 versione rivista e integrata e nell'aggiornamento di questo Rapporto pubblicato nel novembre 2022.



## 4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC

La componente sanitaria della spesa per LTC comprende l'insieme delle prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia cronica o limitazione mentale, necessitano di assistenza continuativa<sup>155</sup>. In Italia, tale componente include l'assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (articolata in assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza semi-residenziale e assistenza residenziale), l'assistenza psichiatrica, l'assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti, l'assistenza ospedaliera erogata in regime di lungodegenza, una quota dell'assistenza integrativa, dell'assistenza protesica e dell'assistenza farmaceutica erogata in forma diretta o per conto. La spesa associata a queste prestazioni, calcolata secondo un approccio consolidato tramite l'applicazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni, coincide con la spesa relativa alla voce HC.3 del Sistema dei Conti della Sanità dell'Istat.

*Dimensione dell'aggregato*

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC dell'anno 2022, pari a circa lo 0,7 per cento del PIL, corrisponde al 10,2 per cento della spesa sanitaria complessiva.

I profili per età e sesso del consumo sanitario costituiscono un parametro essenziale del modello di previsione in quanto, interagendo con la struttura della popolazione, quantificano l'effetto demografico sulla dinamica della spesa. Essi vengono stimati distintamente per ciascuna tipologia di prestazione utilizzando i flussi informativi NSIS del Ministero della Salute relativi all'assistenza domiciliare (flusso SIAD), all'assistenza erogata presso gli hospice (flusso Hospice), all'assistenza residenziale e semiresidenziale (FAR), alle dipendenze (SIND), alla salute mentale (SISM) e all'assistenza ospedaliera (SDO). I profili utilizzati in questo Rapporto sono stati rivisti rispetto al precedente aggiornamento<sup>156</sup> e fanno riferimento all'anno 2020. Tali profili sono stati applicati alle nuove previsioni di spesa sanitaria e alle nuove proiezioni della popolazione.

*Profili del consumo sanitario*

A fini espositivi, i profili del consumo sanitario per LTC possono essere aggregati in tre componenti principali a seconda dei destinatari delle prestazioni e delle modalità di erogazione. Si tratta, nell'ordine, dell'assistenza residenziale e non-residenziale agli anziani e ai disabili e dell'assistenza, in qualunque forma erogata, rivolta a soggetti affetti da dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti) o patologie psichiatriche.


Come si evince dalle figure 4.1.a e 4.1.b, il profilo per età del consumo sanitario per LTC relativo all'assistenza agli anziani e ai disabili mostra, per il 2022, valori molto elevati per gli ultrasettantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni. Diversamente, la terza componente, relativa alle dipendenze e ai malati psichiatrici, evidenzia un consumo più elevato da parte dei più giovani rispetto agli anziani.

L'assistenza rivolta agli anziani e ai disabili rappresenta circa due terzi della spesa sanitaria complessiva per LTC. Tale percentuale, nel 2022, è suddivisa fra la componente erogata in forma residenziale, che copre il 53 per cento circa della spesa, e quella non-residenziale che copre la parte restante.

<sup>155</sup> OECD (2011b).

<sup>156</sup> Per questo aggregato di spesa, la stima del profilo del consumo per sesso ed età è stata aggiornata per tener conto dei più recenti dati sui tassi di disabilità, utilizzando anche i dati EU-SILC relativi al 2021 e i flussi NSIS relativi al 2020, aggiornati sulla base della popolazione del 2021.

Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC



(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.

(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

Risultati della  
previsione

La figura 4.2 illustra i risultati della previsione del rapporto fra la componente LTC della spesa sanitaria e il PIL, effettuata seguendo la metodologia del *pure ageing scenario* (Cap. 3), nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario nazionale base (Cap. 1).

Fino al 2021, la spesa per tale componente corrisponde alla spesa rilevata dai Conti della Sanità<sup>157</sup> riferita alla spesa per "assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) – HC.3". A partire dal 2022, la spesa è stimata sulla base della matrice costi-prestazioni che consente di passare dalla previsione di breve periodo, basata sui criteri della Contabilità Nazionale e articolata per fattore di costo, alla spesa articolata per tipologia di prestazione<sup>158</sup>, coerentemente con le risultanze del modello di medio-lungo periodo.

Il rapporto spesa/PIL risulta pari a 0,7 per cento nel 2022; negli anni immediatamente successivi, le ipotesi circa il miglioramento delle prospettive di crescita conducono il rapporto spesa/PIL a raggiungere il minimo, pari a 0,62 per cento nel 2026, mentre torna poi ai valori pre-crisi nel 2030.

A partire dal 2027, la previsione è effettuata considerando la piena applicazione delle ipotesi di medio-lungo termine e, come si evince dalla figura 4.2.a, presenta un andamento regolare di crescita fino al 2064 e inizia a flettere leggermente negli anni successivi. Nel 2070 il rapporto spesa/PIL raggiunge l'1 per cento registrando un incremento di circa 0,3 punti percentuali rispetto al 2022.

Come per la previsione del rapporto fra la spesa sanitaria complessiva e il PIL, tale risultato può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

La componente demografica costituisce un fattore di forte espansione del rapporto fra spesa sanitaria per LTC e PIL (Fig. 4.2.d). L'invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento degli anziani, si traduce infatti in un maggior consumo di prestazioni

<sup>157</sup> I dati relativi al Sistema dei conti della Sanità sono riferiti agli anni 2012-2021 e sono consultabili sul sito dell'Istat, all'indirizzo <http://dati.istat.it/>.

<sup>158</sup> La matrice costi-prestazione è stimata in maniera tale da assicurare che la sua applicazione al dato di spesa per fattore di costo consenta, per un generico anno  $t$ , di ottenere per la spesa sanitaria pubblica per LTC lo stesso dato pubblicato sui Conti della Sanità per l'aggregato HC.3.

riconducibili all'aggregato in oggetto. Tale spinta risulta solo parzialmente contrastata dall'effetto di contenimento esercitato dall'aumento del tasso di occupazione (Fig. 4.2.c). Vale rilevare che, in rapporto al PIL, l'incremento della spesa sanitaria per LTC è circa il doppio rispetto a quello previsto per la spesa sanitaria per *acute care*. Questo risultato dipende prevalentemente dal diverso impatto del fattore demografico sui due aggregati di spesa, in ragione del grado di correlazione del consumo sanitario con l'età degli assistiti quando si considera la spesa sanitaria per *acute care*. L'impatto del fattore demografico sulla spesa sanitaria viene calcolato applicando al profilo di spesa delle prestazioni incluse nell'aggregato, stimato al 2021, la previsione della popolazione<sup>159</sup>. Per l'assistenza sanitaria per LTC, l'indicatore che misura questo effetto, riportato nella figura 4.2.e, mostra un andamento crescente fino al 2060 per poi ridursi gradualmente negli ultimi anni di previsione. Per la spesa sanitaria complessiva, influenzata dalla dinamica della componente per *acute care*<sup>160</sup>, lo stesso indicatore evidenzia, invece, una crescita più contenuta e una inversione di tendenza anticipata intorno al 2050 (cfr. Fig.3.3.e)<sup>161</sup>.

Rispetto al precedente Rapporto, l'impatto del fattore demografico ha subito delle modifiche imputabili alle nuove previsioni della popolazione Istat con base 2021, ai dati relativi ai tassi di disabilità e all'aggiornamento dei flussi informativi di fonte NSIS.


---

<sup>159</sup> Pertanto, anche in assenza di aggiornamenti della popolazione tra due periodi di valutazione, l'effetto demografico può comunque variare a seguito dell'aggiornamento del profilo di spesa.

<sup>160</sup> L'assistenza per *acute care* corrisponde alla spesa sanitaria illustrata nel capitolo 3 di questo Rapporto al netto delle prestazioni sanitarie per LTC qui descritte.

<sup>161</sup> I risultati relativi alla *acute care* non sono illustrati in questo Rapporto. Tuttavia, i risultati del capitolo 3, riferiti all'intera spesa sanitaria pubblica, forniscono una buona indicazione di come le due macro-componente (*acute* e LTC sanitaria) interagiscono fra loro.

Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base



### 4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione (da ora in avanti solo “indennità di accompagnamento”) sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti<sup>162</sup> esclusivamente in dipendenza delle condizioni psico-fisiche del soggetto. Il numero di prestazioni in pagamento alla fine del 2022 è di circa 1.980 mila unità, per una spesa che ammonta attorno allo 0,7 per cento del PIL. Il 92 per cento delle prestazioni è erogato a favore degli invalidi civili (totali e parziali), corrispondente al 94 per cento della spesa totale.


*Dimensione dell'aggregato*

Come si evince dalle figure 4.3.a e 4.3.b, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che coprono la quasi totalità della spesa complessiva, sono fortemente correlate con l'età. Infatti, l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente di pari età e sesso, nelle fasce di età fino ai 65 anni, rimane sostanzialmente stabile, per poi salire rapidamente nelle fasce di età successive. Oltre i 90 anni, l'incidenza risulta in media pari al 27 per cento, per i maschi e al 44 per cento, per le femmine. Incrementi altrettanto significativi, sebbene rapportati a una dimensione molto più contenuta, si registrano per le indennità di accompagnamento dei ciechi.

*Profili di spesa per età:*

*- ciechi e invalidi*

Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento



(1) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

Diverso è, invece, il caso delle indennità dei sordomuti, per le quali il legame con l'età è sostanzialmente assente. Ciò si deve al disposto normativo in base al quale tale indennità viene erogata solo se la patologia si è manifestata entro il dodicesimo anno d'età, impedendo così il completo apprendimento del linguaggio. Vale, tuttavia, rilevare che l'incidenza sulla popolazione delle indennità per i sordomuti è estremamente bassa attestandosi, mediamente, su una percentuale inferiore allo 0,1 per cento, per entrambi i sessi.

*- sordomuti*

La figura 4.4 riporta l'andamento previsto della spesa complessiva per indennità di accompagnamento in rapporto al PIL<sup>163</sup>, nonché la sua scomposizione in base ai principali

*Indicizzazione delle prestazioni*

<sup>162</sup> Nel caso dei sordomuti, l'indennità di comunicazione può aggiungersi all'indennità di accompagnamento se ricorrono i requisiti psicofisici per cui il soggetto possa beneficiare di entrambe le prestazioni. Vale, tuttavia, rilevare che il numero di indennità di comunicazione e la relativa spesa sono alquanto modesti rappresentando, per il 2021, rispettivamente, il 2,2 per cento e l'1 per cento dell'aggregato.

<sup>163</sup> Per maggiori dettagli circa la metodologia di previsione, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), box 4.3.

fattori esplicativi. Come per le componenti assistenziali della spesa pensionistica (pensione sociale e assegno sociale), l'importo delle indennità viene adeguato nel tempo sulla base di un meccanismo di indicizzazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente (Appendice 1, lettera H.1). In particolare, l'indicizzazione viene effettuata in funzione del tasso di variazione del PIL pro capite nominale, per ragioni di coerenza con la scelta adottata per la spesa sanitaria nelle ipotesi del *pure ageing scenario*<sup>164</sup>. Tale soluzione trova applicazione a partire dal 2029<sup>165</sup>.

Dopo il picco del 2020 dovuto alla drastica riduzione del PIL indotta dalla pandemia da COVID-19<sup>166</sup>, il rapporto spesa/PIL decresce sensibilmente fino al 2028 a causa dell'importo medio della prestazione che, evolvendo, a normativa vigente, in linea con la variazione annuale dell'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, si riduce in rapporto alla produttività (Fig.4.4.b) nonostante l'incremento del numero di indennità in rapporto agli occupati.

Risultati della  
previsione:

A partire dal 2029, si assiste ad una crescita continua con un'evidente accelerazione nel periodo 2044-2053. Negli ultimi anni di previsione, la crescita del rapporto tra spesa e PIL rallenta attestandosi su un valore pari quasi l'1 per cento del PIL nel 2070.

- effetto  
numero

La costante crescita del rapporto spesa/PIL prevista nel medio-lungo periodo è essenzialmente imputabile al fattore demografico. Infatti, il rapporto tra numero di indennità ed occupati passa, nel periodo 2029-2070, dal 9,2 per cento al 13,5 per cento (Fig. 4.4.c).

Tale incremento riflette, in particolare, il passaggio delle generazioni del *baby boom* dalla fascia di età 70-79 anni a quella successiva. Difatti, fino al 2050, tale dinamica è dovuta dall'aumento dell'incidenza della popolazione anziana (70 anni e oltre) rispetto a quella in età di lavoro (Fig. 4.4.f) mentre nei decenni successivi è spiegata dalla crescita della quota di popolazione ultraottantenne, la quale presenta tassi di disabilità assai elevati.

Il rapporto fra il numero di indennità e la popolazione ultrasettantenne, che cresce leggermente tra il 2022 e il 2029 passando dal 18,7 per cento e il 19,5 per cento, si riduce poi costantemente fino al 2043 (Fig. 4.4.d), in presenza di un indice di dipendenza degli anziani in forte crescita. Negli ultimi 25 anni del periodo di previsione, il rapporto aumenta significativamente con un incremento di 2,8 punti percentuali, a fronte di un indice di dipendenza degli anziani sostanzialmente stabile.

- effetto  
importo

L'aumento del numero di indennità rispetto agli occupati (Fig. 4.4.c) si trasla quasi interamente sulla dinamica della spesa in termini di PIL, in quanto il rapporto fra indennità media e produttività risulta, alla fine del periodo di previsione, sostanzialmente invariato rispetto ai livelli iniziali (Fig. 4.4.b)<sup>167</sup>. Ciò deriva dal fatto che, a partire dal 2029, l'importo della prestazione viene indicizzato al PIL pro capite e sconta, quindi, la dinamica della produttività.

<sup>164</sup> Tale ipotesi è stata adottata anche in ambito EPC-WGA a partire dal *round* di previsioni del 2009 (Economic Policy Committee – European Commission, 2018, 2021). In precedenza, si ipotizzava che le prestazioni per LTC, incluse quelle monetarie (*cash benefits*), fossero indicizzate in funzione della dinamica della produttività.


<sup>165</sup> Per il periodo precedente, si applica il meccanismo previsto dalla normativa vigente.

<sup>166</sup> Gli effetti della pandemia non hanno prodotto per questo aggregato un aumento in termini di percettori e di spesa, come, invece, nel caso della componente sanitaria per LTC. Al contrario, alla fine del 2020 il numero di prestazioni in pagamento si è ridotta del 3,9 per cento e la spesa dell'1,2 per cento rispetto al 2019.

<sup>167</sup> Nel periodo intermedio, il rapporto fra prestazione media e produttività presenta un andamento leggermente fluttuante in relazione alla dinamica del tasso di occupazione complessivo che nei primi anni è positiva, poi diventa negativa in corrispondenza della transizione demografica, e infine torna nuovamente positiva negli anni finali.

Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



#### 4.4 - La spesa per "Altre prestazioni LTC"

L'aggregato "Altre prestazioni LTC" raccoglie un insieme di prestazioni eterogenee, prevalentemente in natura, erogate a livello locale per finalità socio-assistenziali rivolte ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Una misura della dimensione di tale componente

*Dimensione dell'aggregato*

di spesa può essere dedotta dai conti della protezione sociale della Contabilità Nazionale. In particolare, le principali poste contabili attribuibili a queste prestazioni si collocano nella funzione "Assistenza" in corrispondenza dei due eventi/bisogni "Invalidità" e "Vecchiaia". Tale aggregato comprende, tuttavia, anche prestazioni non riconducibili alla funzione LTC, quali gli indennizzi per danni di tipo biologico che, pertanto, sono stati esclusi.

Le "Altre prestazioni LTC" sono prestazioni in natura, riconosciute in forma residenziale e semi-residenziale e, in misura residuale, prestazioni in denaro. La distribuzione dell'aggregato di spesa, dedotto dai conti della protezione sociale, nelle tre forme di erogazione è stata stimata sulla base dei risultati dell'indagine Istat sugli "Interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati". Tale indagine, che fornisce indicazioni analitiche in termini di spesa pubblica, platea dei beneficiari e numerosità degli interventi per tutte le prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, produce, con regolarità e in forma censuaria, informazioni articolate per territorio, per tipologia di prestazione e area di intervento, secondo il dettaglio contemplato nel questionario di rilevazione (Appendice 2, lettera E).

Per il 2022, la spesa pubblica relativa all'insieme delle prestazioni per LTC, di natura non sanitaria e non riconducibili alle indennità di accompagnamento, è stimata in 0,28 per cento del PIL di cui il 57,2 per cento è riferibile a prestazioni di natura non-residenziale e residenziale<sup>168</sup> e il rimanente 42,8 per cento a trasferimenti in denaro<sup>169</sup>.

Profili di spesa

La previsione di medio-lungo periodo della componente di spesa in esame è stata effettuata seguendo il medesimo approccio adottato per la componente sanitaria, il quale individua, come parametro fondamentale, il profilo della spesa pro capite per sesso ed età in corrispondenza delle differenti tipologie di prestazione. Tale profilo<sup>170</sup> è stato così stimato: i) per quanto concerne i trasferimenti in denaro, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso delle indennità di accompagnamento (§ 4.3), nell'ipotesi che si tratti di prestazioni erogate con criteri simili; ii) per le prestazioni residenziali, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso desunta dai flussi NSIS del Ministero della Salute relativi al 'Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale' e al sistema informativo 'Hospice'; iii) per le rimanenti prestazioni in natura è stato utilizzato il flusso NSIS del Ministero della salute relativo al 'Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale'.

I profili stimati per ciascuna delle tre tipologie di spesa sono illustrati nelle figure 4.5.a e 4.5.b. Il consumo pro capite specifico per sesso ed età è espresso in termini del valore medio riferito all'intera popolazione. Dato che questo genere di prestazioni è rivolto prevalentemente agli anziani, i valori corrispondenti alle età più avanzate risultano decisamente più elevati. Le donne presentano un consumo maggiore dei maschi, soprattutto in relazione all'assistenza residenziale e alle prestazioni in denaro.


<sup>168</sup> In particolare, la spesa relativa alle prestazioni di natura semi-residenziale rappresenta circa il 67 per cento delle prestazioni in natura erogate.

<sup>169</sup> Questa componente comprende sia i contributi economici erogati direttamente agli utenti, sia i contributi erogati per agevolazioni sui ticket, sulle tariffe o sulle rette a particolari categorie di utenti.

<sup>170</sup> Come per la spesa sanitaria per LTC, anche per questo aggregato di spesa, la stima del profilo del consumo per sesso ed età è stata aggiornata per tener conto dei più recenti dati sui tassi di disabilità, utilizzando anche i dati EU-SILC relativi al 2021 e i flussi NSIS relativi al 2020, aggiornati sulla base della popolazione del 2021.



Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le "Altre prestazioni LTC"



(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.


(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

(3) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

La previsione illustrata nella figura 4.6 è stata effettuata recependo le indicazioni dello scenario nazionale base e assumendo, come per la spesa sanitaria, che il tasso di crescita del CPS sia eguale a quello del PIL pro capite.

Fig. 4.6: spesa pubblica per le "Altre prestazioni LTC" - Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



Risultati della  
previsione

I risultati mostrano che, nel periodo di previsione, l'incidenza della spesa sul PIL quasi raddoppia, rispetto al livello iniziale, attestandosi a un valore pari a 0,54 per cento del PIL nel 2070. La crescita è prevalentemente legata alla dinamica del fattore demografico<sup>171</sup> (Fig. 4.6.d). Esso produce un effetto espansivo che porterebbe, in assenza di altri fattori compensativi, a un incremento del rapporto spesa/PIL di più di due volte il valore iniziale

<sup>171</sup> Come per le prestazioni sanitarie per LTC, il risultato della previsione può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche (§ 3.4).

tramite un duplice effetto che opera sulla spesa (Fig. 4.6.e) e sul PIL (Fig. 4.6.f). Tuttavia, le ipotesi occupazionali esercitano un effetto di contenimento che, alla fine del periodo di previsione, risulta pari a circa un sesto (Fig. 4.6.c).

#### 4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base

In questa sezione vengono presentate le previsioni della spesa pubblica complessiva per LTC, ottenute aggregando i risultati relativi alle singole componenti descritte precedentemente. Il contributo alla spesa complessiva per LTC di ciascuna delle tre componenti è presentato nella Tabella 4.1 da cui si evince che, nel 2022, l'apporto della spesa sanitaria per LTC e delle indennità di accompagnamento è pari, rispettivamente, al 40,5 per cento e al 43 per cento della spesa complessiva mentre le "Altre prestazioni LTC" assorbono il restante 16,5 per cento. Inoltre, la tabella evidenzia che circa tre quarti della spesa sono rivolti agli anziani non autosufficienti, con oltre 65 anni. Tale percentuale risulta più elevata per le altre prestazioni per LTC (87,2 per cento) e più contenuta per la componente sanitaria (67,3 per cento), in quanto al suo interno coesistono prestazioni che non sono strettamente legate all'invecchiamento (assistenza psichiatrica, assistenza ai tossicodipendenti, assistenza integrativa, assistenza protesica e assistenza farmaceutica erogata in forma diretta e per conto).

Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – anno 2022

Spesa pubblica LTC per componenti	Totale		[65+]	
	Spesa/PIL	Peso sul totale	Spesa/PIL	Peso sul totale
Componente sanitaria per LTC	0,70%	(40,5%)	0,47%	(36,9%)
Indennità di accompagnamento	0,74%	(43,0%)	0,56%	(43,7%)
"Altre prestazioni LTC"	0,28%	(16,5%)	0,25%	(19,4%)
<b>Totale</b>	<b>1,73%</b>	<b>(100,0%)</b>	<b>1,28%</b>	<b>(100,0%)</b>

Al fine di favorire il confronto internazionale, la spesa per LTC può essere opportunamente articolata per macrofunzioni. In particolare, questa si distingue tra assistenza domiciliare (*at home*), assistenza residenziale e semi-residenziale (*in institutions*) e le prestazioni monetarie (*cash benefits*). Nella macrofunzione *in institutions* sono state incluse le prestazioni erogate in semi-residenzialità e in regime di residenzialità, in linea con quanto predisposto in ambito EPC-WGA<sup>172</sup>.


Seguendo tale classificazione, sono stati derivati i corrispondenti profili di spesa pro capite per età e sesso. Come si evince dalla figura 4.7, il profilo per età del consumo per LTC articolato per regime di erogazione della prestazione assistenziale, mostra valori molto elevati per gli ultrasettantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni per entrambi i sessi. Per quanto concerne invece la distinzione per genere, risulta che il profilo del consumo si attesta sempre su valori più elevati per le donne rispetto agli uomini, per quanto le

<sup>172</sup> Le definizioni delle assistenze *in institutions* e *at home* sono state modificate per allinearle a quelle utilizzate in ambito EPC-WGA. Infatti, partendo dalla classificazione SHA delle prestazioni sanitarie per funzione, la componente *'in institutions'* risulta dalla somma delle due funzioni: HC.3.1 - *Inpatient long-term care (health)* e HC.3.2 - *Day long-term care (health)*; mentre la componente *'at home'* risulta dalla somma delle due funzioni HC.3.3 - *Outpatient long-term care* e HC.3.4 - *Home Care*. Per ulteriori dettagli, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2020). In particolare, nella guida metodologica (Annex 8, pag. 164) si specifica che: "According to the above definitions, HC.3.1 and HC.3.2 are types of care that are provided in the institutions or in the community facilities (in any case not at beneficiary's home), while HC.3.3 and HC.3.4 are provided at home."

differenze nei valori delle spese pro capite per l'assistenza domiciliare (*at home*) degli uomini e delle donne, siano più limitate.

Fig. 4.7: profili per età e sesso della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione

Valori di spesa pro capite in migliaia di euro



La tabella 4.2 riporta la spesa in rapporto al PIL distribuita secondo la suddetta classificazione funzionale. La distribuzione per macrofunzione evidenzia che le prestazioni monetarie rappresentano il 50 per cento della spesa complessiva per LTC e che, nell'ambito dei servizi (spesa in natura), l'assistenza *at home* risulta pari a circa il 32 per cento e l'assistenza *in institutions* a circa il 68 per cento.

Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione – anno 2022

Spesa pubblica LTC per componenti	Totale		[65+]	
	Spesa/PIL	Peso sul totale	Spesa/PIL	Peso sul totale
LTC - <i>At home</i>	0,28%	(16,2%)	0,25%	(19,3%)
LTC - <i>In institutions</i>	0,58%	(33,8%)	0,38%	(29,7%)
LTC - <i>Cash benefits</i>	0,87%	(50,0%)	0,65%	(51,0%)
<b>Totale</b>	<b>1,73%</b>	<b>(100,0%)</b>	<b>1,28%</b>	<b>(100,0%)</b>


La previsione ottenuta con lo scenario nazionale base è illustrata nella figura 4.8.a. La spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL passa dall'1,7 per cento del 2022 al 2,5 per cento del 2070. Tale aumento si distribuisce in modo pressoché uniforme nel periodo di previsione, stabilizzandosi a partire dal 2060.

*Spesa complessiva per LTC:*


Le differenze nei profili di spesa relativi alle diverse componenti determinano, nell'interazione con l'evoluzione della struttura della popolazione, alcuni effetti redistributivi lievi a livello di componente (Fig. 4.8.b), e più significativi per fascia di età (Fig. 4.8.c). In particolare, nel medio-lungo termine è prevista aumentare la quota di spesa per LTC in rapporto al PIL destinata agli ultraottantenni con la corrispondente riduzione della quota di spesa destinata alla fascia di età 65-79 e alla rimanente parte della popolazione.

*- distribuzione per componente*


Fig. 4.8: spesa pubblica per *long-term care* - Scenario nazionale base



**Fig. 4.8.b: distribuzione per componente <sup>(1)</sup>**



**Fig. 4.8.c: distribuzione per fascia di età <sup>(1)</sup>**




(1) La somma dei valori relativi alle singole componenti può non corrispondere con il totale per effetto degli arrotondamenti.

Come si evince dalla figura 4.9, la previsione aggiornata evidenzia, a partire dal 2027, un rapporto spesa/PIL sostanzialmente allineato a quello rappresentato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2022 versione rivista e integrata.

*Confronto con il precedente aggiornamento*

**Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Scenario nazionale base**  
*Metodologia del pure ageing scenario*



#### 4.6 - *La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline*

Analogamente allo schema adottato per le altre componenti della spesa sociale, la previsione dello scenario nazionale base viene posta a confronto con quella che scaturisce dall'adozione delle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario *baseline* definito in ambito EPC-WGA (Cap. 1). Entrambe le previsioni adottano le ipotesi del *pure ageing scenario* e sono effettuate con il modello della RGS. Pertanto, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi di scenario.

Per il periodo successivo al 2026<sup>173</sup>, per ipotesi, il tasso di crescita del CPS delle diverse componenti che concorrono alla spesa complessiva per LTC coincide con la variazione nominale del PIL pro capite, coerentemente con la scelta operata per la spesa sanitaria. Come per lo scenario nazionale base, la previsione EPC-WGA mantiene invariati nel tempo i profili di spesa per sesso, età e tipologia di prestazione.


*Ipotesi sul CPS per LTC*

Il confronto fra le previsioni del rapporto spesa/PIL ottenute adottando lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline* è riportato nella figura 4.10. Le due previsioni risultano sostanzialmente sovrapposte per un'ampia parte del periodo di previsione con una leggera divaricazione a partire dal 2045.

*Risultati*

<sup>173</sup> Per le indennità di accompagnamento, l'importo medio viene fatto evolvere applicando tale meccanismo a partire dal 2029.

Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Confronto fra scenari  
*Metodologia del pure ageing scenario*



#### 4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario

I risultati finora esaminati derivano dall'applicazione delle ipotesi di evoluzione del consumo di prestazioni per LTC sottostanti la definizione del *pure ageing scenario*. Pertanto, essi scontano i soli effetti diretti imputabili alle dinamiche demografiche. Tuttavia, come per la spesa sanitaria, altri fattori possono incidere significativamente sulla dinamica della spesa per LTC. Alcuni di questi fattori, analizzati anche in ambito EPC-WGA, sono sostanzialmente speculari a talune delle ipotesi alternative già esaminate a proposito della spesa sanitaria.

*Definizione del reference scenario*

In particolare, per quanto attiene all'effetto indotto dal miglioramento delle condizioni di salute conseguente all'aumento della speranza di vita, l'ipotesi alternativa adottata consiste nell'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, così come specificata nell'ambito della previsione della spesa sanitaria (§ 3.7). Tale metodologia trova applicazione per tutte e tre le componenti di spesa. Per quanto concerne, invece, la dinamica del CPS, l'aggancio alla produttività, anziché al PIL pro capite, è stata considerata come ipotesi alternativa per la componente sanitaria e per quella relativa alle altre prestazioni sociali erogate a livello locale. Diversamente, per le indennità di accompagnamento, si è mantenuto l'aggancio al PIL pro capite in quanto l'ipotesi alternativa non avrebbe molto significato, trattandosi di prestazioni monetarie<sup>174</sup>.

Inoltre, l'elasticità del CPS rispetto al PIL per ore lavorate o al PIL pro capite (a seconda che si tratti di prestazione in natura o in denaro) è stata posta superiore all'unità. In

<sup>174</sup> Infatti, le altre due componenti di spesa per LTC esprimono servizi alla persona la cui produzione è, generalmente, caratterizzata da alta intensità di lavoro. Diversamente, le indennità di accompagnamento esprimono importi monetari erogati a favore del beneficiario la cui dinamica è legata a meccanismi di indicizzazione ed eventuali riallineamenti periodici.



particolare, come illustrato nel paragrafo 3.7, l'elasticità è pari a 1,1 nell'anno base, e viene fatta convergere linearmente a 1 nel 2070<sup>175</sup>.


La combinazione delle ipotesi sopra illustrate ha portato, come per la spesa sanitaria, alla definizione del cosiddetto *reference scenario*. Anche in questo caso, le ipotesi alternative considerate muovono in senso opposto, per quanto riguarda gli effetti finanziari sul rapporto spesa/PIL. Infatti, l'aggancio del CPS alla produttività o al Pil pro-capite e l'assunzione di elasticità superiore all'unità implica una crescita della spesa mentre l'applicazione del *dynamic equilibrium* ne implica una riduzione. Tuttavia, diversamente dalla spesa sanitaria, tali effetti trovano un livello di compensazione più limitato.

I risultati delle simulazioni sono presentati nella figura 4.11, sia nelle ipotesi dello scenario nazionale base che in quelle dello scenario EPC-WGA *baseline*. Come si evince dai grafici, la combinazione delle ipotesi alternative porta a un miglioramento della dinamica della spesa per LTC nello scenario nazionale base, con una divaricazione più marcata a partire dal 2055. Nello scenario EPC-WGA, invece, la dinamica della spesa per LTC risulta marginalmente più sfavorevole tra il 2038 e il 2057 (con uno scarto negativo compreso tra 0,01 per cento e 0,03 per cento), mentre migliora nell'ultimo decennio di previsione. Al 2070, nel caso dello scenario nazionale base, il rapporto spesa/PIL nell'ipotesi della metodologia *pure ageing* risulta essere circa 0,1 punti percentuali al di sopra del dato risultante nell'ipotesi del *reference scenario*, mentre per lo scenario EPC-WGA lo scarto risulta leggermente inferiore.

Risultati

<sup>175</sup> L'assunzione relativa all'elasticità maggiore di 1 all'anno base è stata implementata per la prima volta nel 2018, in modo da recepire l'aggiornamento della definizione del *reference scenario* decisa in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2018. Tale ipotesi è stata confermata in ambito EPC-WGA anche per il round di previsioni 2021 e, come spiegato nel capitolo 3, rappresenta una proxy che quantifica l'effetto del progresso tecnologico sull'evoluzione spesa sanitaria.

Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione



#### Box 4.1 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica

*Nell'ambito degli interventi assistenziali<sup>176</sup> rivolti ai disabili, le indennità di accompagnamento (§ 4.3) e le pensioni/assegni di invalidità civile svolgono funzioni chiaramente distinte. Le prime sono prestazioni monetarie erogate a favore di soggetti non autosufficienti, cioè non in grado di compiere con continuità gli atti quotidiani della vita. Le pensioni/assegni di invalidità, invece, costituiscono una forma di intervento funzionale ad attenuare gli effetti reddituali di una riduzione nella capacità lavorativa del soggetto beneficiario<sup>177</sup>. Pertanto, esse sono erogate esclusivamente a soggetti compresi nella fascia di età lavorativa e sono soggette a requisiti reddituali<sup>178</sup>.*

*Le pensioni/assegni di invalidità civile comprendono, in realtà, due tipologie di prestazione di pari importo: le pensioni di inabilità agli invalidi civili e gli assegni mensili<sup>179</sup>. La pensione prevede un'invalidità pari al 100 per cento e un reddito annuo non superiore a 17.920 euro nel 2023, mentre l'assegno viene erogato a soggetti con un'invalidità superiore al 74 per cento e con reddito annuo non superiore a 5.391,88 euro, nello stesso anno. Il beneficiario dell'assegno mensile può svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione.*

*Al raggiungimento del requisito minimo di età previsto per l'accesso all'assegno sociale, le pensioni/assegni di invalidità civile cessano di essere tali e si trasformano in assegno sociale (ad eccezione dei ciechi civili per i quali viene mantenuta la specifica prestazione). La rivalutazione ai prezzi segue le stesse regole previste per il sistema pensionistico obbligatorio (Appendice 1, lettera A).*

*Il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale è, dal 2018, allineato con il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). Tale allineamento è mantenuto per gli anni successivi ed evolve in linea con gli adeguamenti biennali alla speranza di vita risultando pari a 67 anni fino al 2026.*

*I risultati della previsione della spesa per pensioni/assegni di invalidità civile in rapporto al PIL<sup>180</sup> sono prospettati nella figura sottostante, assieme a*

<sup>176</sup> Si tratta di prestazioni monetarie di tipo assistenziale in quanto non si collocano all'interno di uno schema assicurativo e sono interamente a carico della fiscalità generale. Diversamente, le rendite Inail o le prestazioni erogate nell'ambito delle tutele offerte dal sistema pensionistico pubblico (pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità) sono prestazioni monetarie di tipo previdenziale, in quanto erogate a fronte di una specifica contribuzione.

<sup>177</sup> Tali prestazioni sono incompatibili con prestazioni analoghe offerte nell'ambito dei sistemi previdenziali quali, ad esempio, le prestazioni erogate, per le medesime finalità, dal sistema pensionistico pubblico.


<sup>178</sup> Per la pensione di invalidità civile sono richiesti: un'età compresa fra i 18 anni e il requisito di età previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari, residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.

<sup>179</sup> Per entrambe le prestazioni, l'importo è pari a 313,91 euro mensili, per 13 mensilità, nel 2023. Dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione che nel 2023 ha un importo massimo pari a 368,27 euro mensili concesso a seconda dell'età e del reddito e della tipologia dell'assistito.

<sup>180</sup> Sul piano metodologico, il modello utilizzato è analogo a quello elaborato per le indennità di accompagnamento. Esso si basa su una previsione del numero di percettori e dell'importo medio della prestazione. La prima variabile è determinata in funzione della popolazione, delle probabilità di invalidarsi e delle probabilità di possedere i requisiti per ottenere la prestazione;

quelli delle indennità di accompagnamento, già illustrati nel capitolo. Nel complesso, tali prestazioni esprimono il costo della tutela, di tipo assistenziale, rivolta ai soggetti disabili sotto forma di prestazioni monetarie. La spesa per pensioni di invalidità si attesta tra lo 0,2 e lo 0,4 per cento del PIL per tutto il periodo di previsione<sup>181</sup>. Al contrario, la spesa per indennità di accompagnamento, rispetto al PIL, mostra una crescita costante passando dallo 0,7 per cento nel 2022 all'1 per cento nel 2070 (Fig. A). I due diversi andamenti derivano, principalmente, dalla differente dinamica della struttura della popolazione interessata. Infatti, l'invecchiamento della popolazione implica, da una parte, un aumento della popolazione anziana, e quindi della platea dei percettori di indennità di accompagnamento e, dall'altra, una sostanziale stabilizzazione della popolazione con età inferiore al requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso all'assegno sociale, dove si collocano i potenziali percettori delle pensioni di invalidità civile.

Fig. A: spesa per pensioni/assegni di invalidità civile e indennità di accompagnamento (valori in % PIL)



la seconda variabile viene fatta evolvere in funzione dei meccanismi di indicizzazione previsti per le prestazioni monetarie di natura assistenziale. Per una più dettagliata illustrazione del modello relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2005).

<sup>181</sup> L'incremento del livello della spesa dal 2020 (e dal 2021 su base annua) risente dell'applicazione della disposizione (D.L. 104/2020) inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

## CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività

### 5.1 - Premessa

Al fine di analizzare la sensitività rispetto a variazioni delle ipotesi strutturali sottostanti, sia di natura demografica sia macroeconomica, in linea con l'approccio dei precedenti Rapporti<sup>182</sup>, questo capitolo presenta alcuni scenari di medio e lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria, alternativi rispetto a quelli di riferimento descritti precedentemente (§Cap. 1).

Con riferimento alle ipotesi demografiche relative agli scenari alternativi, le previsioni sono state elaborate sulla base dei seguenti criteri generali: *i)* le variazioni dei parametri demografici sono state definite, quanto più possibile, in linea con quelle adottate nei precedenti esercizi di sensitività; *ii)* le deviazioni rispetto all'ipotesi mediana sono state specificate, per ciascun parametro, in modo simmetrico.

*Aggiornamento delle ipotesi*

L'analisi di sensitività è stata effettuata, *ceteris paribus*, per ciascuno dei parametri chiave sottesi alla previsione della popolazione (tasso di fecondità, speranza di vita alla nascita e flusso migratorio netto) e congiuntamente per tutti i parametri, definendo uno scenario demografico "alto" e uno "basso" costruiti su un'opportuna combinazione delle ipotesi alternative sui singoli parametri.

Le ipotesi alternative relative al quadro macroeconomico (§ 5.3) riguardano, in successione, una modificazione del tasso di attività, del tasso di crescita della produttività e del tasso di disoccupazione.

Le simulazioni sono presentate, distintamente, per la spesa pensionistica (§ 5.4) e per la spesa socio-sanitaria, la quale aggrega la spesa sanitaria e quella per LTC<sup>183</sup> (§ 5.5).

*Presentazione dei risultati*

I risultati vengono illustrati e analizzati confrontando il profilo temporale del rapporto spesa/PIL di ciascuna simulazione con quello di riferimento dello scenario nazionale base<sup>184</sup>. In via aggiuntiva, viene valutato l'effetto complessivo, cumulato nell'intero periodo di previsione. Tale effetto è misurato come differenziale prodotto sul debito pubblico in rapporto al PIL nel 2040 e nel 2070 (§ 5.6).

Infine, data la rilevanza dei meccanismi di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, nonché del requisito contributivo per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età, nel box 5.1 viene analizzata la

<sup>182</sup> Si veda, da ultimo: Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS (2022), capitolo 5.

<sup>183</sup> L'aggregazione è motivata essenzialmente da esigenze di semplificazione espositiva, in quanto le indicazioni che scaturirebbero dall'analisi di sensitività applicata a ciascuna delle due componenti di spesa risulterebbero sostanzialmente equivalenti. In entrambi i casi, le ipotesi adottate sul consumo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rispondono alla definizione del *reference scenario* (§ 3.7 e § 4.7).

<sup>184</sup> In coerenza con la scelta adottata nei precedenti Rapporti RGS, gli esercizi di sensitività non vengono replicati sullo scenario EPC-WGA *baseline* in quanto fornirebbero indicazioni assolutamente equivalenti a quelle prospettate per lo scenario nazionale base.

capacità del sistema pensionistico italiano di reagire, in modo automatico, a possibili deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita delineato nell'ipotesi base.

## 5.2 - *Le ipotesi demografiche*

Per quanto riguarda il dato sulla popolazione, il punto di partenza è stato aggiornato al 1° gennaio 2023 in base al dato comunicato da Istat mentre i parametri demografici negli anni successivi al 2022 restano quelli sottostanti alla previsione Istat con base 2021.

Con riferimento all'analisi di sensitività sui parametri demografici, quindi, gli shock sulle singole variabili sono stati applicati a partire dal 2023<sup>185</sup> mentre le variabili esogene del quadro macroeconomico non sono state modificate rispetto alle ipotesi dello scenario nazionale base.

In questo contesto, sono state elaborate specifiche previsioni della popolazione modificando, in successione, ciascuno dei parametri demografici rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento.

I valori assunti come ipotesi alternativa prevedono, rispetto all'ipotesi di riferimento dello scenario mediano Istat con base 2021<sup>186</sup>: *i*) un tasso di fecondità che raggiunge al 2070 una differenza positiva e negativa di 0,26; *ii*) una dinamica della speranza di vita tale da conseguire al 2070 un livello più alto (speranza di vita alta) e più basso (speranza di vita bassa) di circa 2 anni per gli uomini e per le donne; *iii*) un flusso netto annuo di immigrati mediamente più alto e più basso rispettivamente di 44.600 e di 44.700 unità.

Per quanto riguarda le ipotesi sulla speranza di vita, viene presentato un ulteriore scenario alternativo in cui, in linea con la normativa vigente, gli aumenti della longevità si riflettono sui requisiti per il pensionamento con un incremento massimo di tre mesi. In questo caso per i primi trent'anni di previsione il requisito di pensionamento cresce più lentamente rispetto allo scenario di sensitività con speranza di vita alta in cui non vengono imposti vincoli all'incremento dei requisiti di pensionamento.

Gli scenari demografici compositi con popolazione "alta" e "bassa" sono stati costruiti partendo dagli scenari con shock applicati alle singole variabili e combinando i parametri demografici corrispondenti a variazioni positive e negative rispetto al valore mediano, come specificate ai fini dell'analisi di sensitività.

Per facilitare la comprensione dei risultati dell'analisi di sensitività applicata ai parametri demografici, è opportuno illustrare preliminarmente l'impatto che la loro variazione produce sulla struttura della popolazione. A questo scopo, gli indicatori di struttura più significativi sono la popolazione attiva nella fascia di età 20-69 e l'indice di dipendenza degli anziani.

<sup>185</sup> Si segnala che le variazioni dei parametri nel 2023 producono differenze di popolazione a partire dall'anno successivo.

<sup>186</sup> Per quanto riguarda le ipotesi relative al flusso migratorio netto, la cui media è calcolata a partire dal 2023, e al tasso di fecondità totale, le deviazioni considerate corrispondono approssimativamente agli estremi dell'intervallo di confidenza, rispettivamente, del 50 per cento e dell'80 per cento dello scenario mediano Istat. Relativamente alle ipotesi sulla speranza di vita, le alternative ipotizzate approssimano gli estremi dell'intervallo di confidenza dello scenario mediano Istat al 50 per cento nei primissimi anni di previsione, intersecano l'estremo dell'intervallo di confidenza dello scenario mediano Istat all'80 per cento dopo circa un ventennio e convergono al 90 per cento nella parte finale del periodo.

La dinamica della popolazione attiva risente principalmente delle ipotesi sull'immigrazione e sul tasso di fecondità<sup>187</sup>: nel primo caso all'inizio del periodo di previsione, e nell'altro caso con un ritardo di 20-30 anni, pari al tempo che intercorre tra la nascita e il raggiungimento dell'età di lavoro. Nella seconda parte del periodo di previsione, man mano che i "vecchi" flussi di immigrati superano la soglia del pensionamento, l'effetto dell'immigrazione sulla popolazione in età di lavoro cessa, mentre gli effetti del tasso di fecondità iniziano a manifestarsi in maniera significativa.

*Popolazione in età di lavoro*

Per quanto riguarda l'indice di dipendenza degli anziani, l'effetto di un più alto (più basso) flusso di immigrati sulla popolazione attiva (denominatore del rapporto) è controbilanciato, nei primi trent'anni del periodo di previsione, dalla maggiore (minore) speranza di vita che incide prevalentemente sulla popolazione anziana (numeratore del rapporto). Negli ultimi due decenni del periodo di previsione, l'ipotesi sul tasso di fecondità inizia a operare in senso compensativo rispetto a variazioni, di pari segno, della speranza di vita.

*Indice di dipendenza degli anziani*

L'analisi di sensitività rispetto ai parametri demografici viene effettuata mantenendo inalterata ogni altra ipotesi di scenario, a esclusione degli effetti endogeni del modello. In merito, vale segnalare la relazione inversa fra la dinamica dell'occupazione e quella della produttività, implicita nella funzione di produzione (§ 1.4), secondo cui una variazione incrementativa (riduttiva) del tasso di crescita dell'occupazione si traduce in una variazione del PIL, per circa due terzi, mentre la restante parte trova compensazione in una variazione di segno opposto del tasso di crescita della produttività. Pertanto, una modificazione dei parametri demografici, con riflessi occupazionali, produce automaticamente effetti parzialmente compensativi in termini di crescita della produttività. Tale effetto è presente, in misura apprezzabile, negli esercizi di sensitività sui flussi migratori e, in misura meno significativa, in quelli relativi al tasso di fecondità.

*Dinamica occupazionale e produttività*

### 5.3 - *Le ipotesi macroeconomiche*

Le variabili macroeconomiche considerate ai fini dell'analisi di sensitività sono: le forze di lavoro, la produttività e il tasso di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'esercizio relativo alle forze di lavoro, sono state elaborate due ipotesi alternative che portano il tasso di attività, nella fascia di età 15-64, a un livello, rispettivamente, più e meno elevato di circa 2 punti percentuali, *vis-à-vis* lo scenario nazionale base. Applicando la prima variazione nel 2023, tale nuovo livello viene raggiunto nel 2049 e rimane costante fino alla fine del periodo di previsione.

*Tasso di attività*

Nei due scenari alto e basso, la correzione è applicata in ugual misura e con segno opposto a seconda della sensitività, sia in campo femminile sia in quello maschile. Inoltre, l'implementazione avviene in modo graduale secondo la dinamica per coorte sottostante al modello di previsione delle forze di lavoro. Ciò comporta variazioni differenziate per classi di età, oltre che per sesso.

Relativamente alla produttività, si è formulata l'ipotesi di incremento e di riduzione del tasso di variazione annuo di 0,25 punti percentuali a partire dal 2027. Tale variazione è conseguita in modo graduale a partire dal 2023 secondo un profilo lineare.

*Dinamica della produttività*

<sup>187</sup> Le variazioni dei tassi di mortalità risultano sostanzialmente ininfluenti su tale segmento della popolazione.

Tasso di disoccupazione

Infine, lo scenario alternativo ipotizza un tasso di disoccupazione sostanzialmente costante attorno al 7,5 per cento, a partire dal 2027<sup>188</sup>. Tale valore è in linea con il valore medio registrato nel quinquennio 2007-2011, antecedente al periodo di crisi economica. Alla fine del periodo di previsione, il tasso di disoccupazione risulta di 2 punti percentuali superiore a quello dell'ipotesi base.

Come per le variabili del quadro demografico, anche le variabili del quadro macroeconomico che inducono una variazione dell'occupazione generano un effetto di segno opposto sulla dinamica della produttività tramite la funzione di produzione.

#### 5.4 - *La spesa per pensioni*

Ipotesi demografiche:

- tasso di fecondità

Con riferimento alla previsione della spesa pensionistica, l'esercizio di sensitività relativo alla modificazione del tasso di fecondità produce, alla fine del periodo di previsione, una variazione del rapporto spesa/PIL di circa 0,4 punti percentuali in entrambe le ipotesi (tasso di fecondità maggiore e minore), rispetto allo scenario base (Fig. 5.1.a). Come atteso, la deviazione è correlata negativamente alla variazione del parametro. La divaricazione delle curve è crescente e si realizza interamente nella seconda parte del periodo di previsione. Ciò in quanto una modificazione dei tassi di fecondità inizia a produrre i suoi effetti sulla popolazione in età di lavoro dopo circa 20-30 anni e, solo successivamente, con un ulteriore ritardo di circa 40-45 anni, si ripercuote sulla popolazione anziana (Fig. 5.1.f). Pertanto, a fronte di una variazione del tasso di fecondità, gli occupati e, quindi, il PIL, non subiranno effetti apprezzabili prima del 2050, mentre la conseguente variazione del numero di pensioni, con l'eccezione delle pensioni di invalidità, omincerà a manifestarsi solo nella parte finale del periodo di previsione (Fig. 5.1.c).

- speranza di vita

Al contrario di quanto accade per la fecondità, l'ipotesi relativa alla speranza di vita influisce, fin da subito, sul numero di anziani e, conseguentemente, sul numero di pensioni in pagamento, mentre lascia sostanzialmente invariata la popolazione in età di lavoro. Tuttavia, per effetto della revisione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il tasso di occupazione (Fig. 5.2.e) e, quindi, gli occupati e il PIL risultano positivamente correlati con la variazione del parametro demografico.

Come evidenziato nella figura 5.2.a, lo shock in aumento sulla speranza di vita produce un effetto di contenimento del rapporto spesa/PIL che è concentrato nel periodo 2030-2045 e che è pari in media a quasi 0,2 punti percentuali. In seguito, e negli anni finali del periodo di previsione, l'aumento della speranza di vita determina invece una maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL. Un andamento sostanzialmente simmetrico (anche se di inferiore entità) si osserva nel caso di una riduzione della variazione della speranza di vita rispetto all'ipotesi centrale. Questi risultati sono ottenuti in base all'ipotesi che gli aumenti dell'aspettativa di vita si traslino interamente sui requisiti di pensionamento, trascurando il fatto che la legislazione vigente prevede che tali adeguamenti non possano essere, in ciascun biennio, superiori a tre mesi.

Per meglio riflettere l'impatto della legislazione vigente, la curva sottile grigia riportata nella figura 5.2.a presenta la dinamica della spesa nell'ipotesi di aumento della speranza di vita e nell'assunto che gli adeguamenti dei requisiti di pensionamento non siano superiori a

<sup>188</sup> Solitamente l'esercizio prevede di mantenere costante il livello di disoccupazione costante al 7,5 per cento dall'anno in cui tale valore viene raggiunto nello scenario nazionale base. Poiché nel DEF 2023 il valore del tasso di disoccupazione è previsto al 7,2 per cento nel 2026, in questo esercizio si è mantenuto costante al 7,5 per cento il tasso di disoccupazione a partire dal 2027.



tre mesi. Il confronto con i risultati dello scenario con adeguamento pieno (curva tratteggiata) evidenzia come il tetto di tre mesi conduca, in una fase iniziale, il rapporto spesa/PIL ad aumentare per effetto del maggior numero di pensioni sul numero di occupati. Quando sullo stock si stratificano generazioni di decorrenti con importo più basso dovuto all'anticipo del pensionamento, la pensione media dello stock in rapporto alla produttività si riduce (Fig. 5.2.b) andando a compensare l'aumento del numero di pensioni in rapporto agli occupati. Nella fase successiva, quando l'incremento della speranza di vita al di sotto del tetto consente il recupero dei mesi precedentemente bloccati, i requisiti per l'accesso al pensionamento si allineano a quelli dello scenario con adeguamento pieno, riportando agli stessi livelli il rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati (Fig. 5.2.c). Poiché invece il riallineamento del rapporto tra pensione media e produttività avviene più lentamente, le differenze nel rapporto tra spesa e PIL tornano visibili a segno invertito nell'ultimo quindicennio.

L'analisi delle differenze nel rapporto fra spesa pensionistica e PIL indotte da una modificazione della speranza di vita mostra che l'effetto sui requisiti di accesso al pensionamento (che incide sul numero di pensioni e sull'occupazione) anticipa l'effetto di segno opposto che si produce sugli importi medi di pensione (tramite l'anzianità contributiva e il coefficiente di trasformazione). Inoltre, si evidenzia che tale effetto risulta notevolmente amplificato in relazione alla transizione demografica che vede le generazioni del *baby boom* progressivamente raggiungere e superare le età del pensionamento.

Più nel dettaglio, sulla base degli scenari di speranza di vita bassa e alta, con adeguamento pieno dei requisiti pensionistici, emerge che la variazione percentuale del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati risulta di segno opposto a quella dell'indice di dipendenza degli anziani (Figg. 5.2.c e 5.2.f). Ciò dipende essenzialmente dai diversi requisiti minimi di accesso al pensionamento, i quali si traducono in una modificazione del numero di pensioni liquidate a cui corrisponde una variazione inversamente proporzionale dei livelli occupazionali. La combinazione di questi due effetti ha un evidente impatto sul rapporto tra pensioni e occupati (effetto "numero") il quale sopravanza nel periodo iniziale quello, di segno opposto, conseguente alla maggiore (minore) sopravvivenza media delle prestazioni in pagamento (effetto "importo"). In termini di spesa/PIL, lo scarto tra le simulazioni alternative e quella di riferimento raggiunge un valore massimo intorno al 2040 grazie al maggior impatto dell'effetto "numero". Tuttavia, nella parte finale del periodo di previsione, quando risulta completato il pensionamento delle generazioni del *baby boom*, l'effetto "importo" (Fig. 5.2.b) prevale sull'effetto "numero"<sup>189</sup>.

Complessivamente, le ipotesi alternative sulla speranza di vita determinano un differenziale di 0,1 punti percentuali alla fine del periodo di previsione.

La variazione del flusso netto di immigrati comporta effetti simili a quelli descritti per la fecondità, ma anticipati nel tempo. Il riflesso sull'occupazione è immediato, mentre l'effetto sulle pensioni è ritardato mediamente di 30-35 anni. In particolare, la riduzione del flusso netto di immigrati determina un progressivo innalzamento del rapporto spesa/PIL generando una differenza che tende a stabilizzarsi attorno a 0,5 punti percentuali negli ultimi dieci anni del periodo di previsione (Fig. 5.3.a), raggiungendo i 6 decimi solo nel 2070. Specularmente, nel caso di un aumento simmetrico del flusso migratorio, si realizza una riduzione graduale del rapporto spesa/PIL che raggiunge 5 decimi di punto percentuale nel triennio finale di previsione. La stabilizzazione delle differenze generate da una variazione

- flusso netto di immigrati

<sup>189</sup> Tutte queste osservazioni valgono quando gli incrementi della speranza di vita si traslano pienamente in variazioni corrispondenti del requisito di accesso al pensionamento.

Scenari  
demografici  
alternativi

dei flussi migratori, nella parte finale del periodo di previsione, è dovuta essenzialmente all'effetto compensativo esercitato dalla pensione media la quale, nel sistema contributivo, è positivamente correlata alla dinamica del PIL.

Dalla combinazione delle singole ipotesi sui parametri strutturali della popolazione scaturiscono gli scenari cosiddetti demografico alto e basso. Le previsioni della spesa per pensioni in rapporto al PIL ottenute per questi scenari compositi sono illustrate nella figura 5.4.a.

Rispetto allo scenario nazionale base, le ipotesi dello scenario alto producono un progressivo miglioramento del rapporto fino al 2043, quando si realizza una riduzione di oltre 0,4 punti percentuali di PIL. Lo scarto poi si assottiglia e torna ad allargarsi negli anni finali del periodo di previsione attestandosi intorno ai 0,8 punti percentuali nel 2070.

Relativamente alla prima parte del periodo di previsione, l'andamento sopra descritto è spiegato essenzialmente dall'evoluzione del rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati, il quale risente dei maggiori flussi migratori e dei più elevati requisiti minimi di accesso al pensionamento legati alla speranza di vita (Fig. 5.4.c). Tali effetti superano abbondantemente quelli indotti dall'aumento della sopravvivenza media delle pensioni. Successivamente, man mano che i flussi migratori si trasformano in pensionati e l'aumento dell'età media di pensionamento in maggiori importi di pensione, l'effetto di contenimento sul rapporto spesa/PIL tende a ridursi.

Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento percentuale del rapporto fra pensione media e produttività risulta inferiore, in valore assoluto, rispetto a quello del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Relativamente al primo indicatore, l'aumento dell'importo medio di pensione è il risultato di due effetti contrastanti: il primo, di segno positivo, è dovuto all'età di pensionamento più elevata la quale si traduce in maggiore anzianità contributiva al pensionamento e più alti coefficienti di trasformazione; il secondo, di segno contrario e di dimensione inferiore (circa la metà), consegue alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione.

Considerazioni analoghe, ma di segno opposto, servono a spiegare l'andamento del rapporto spesa/PIL derivante dallo scenario basso. Sul piano quantitativo, la dimensione dell'effetto risulta sostanzialmente equivalente.

Passando all'analisi degli shock di natura macroeconomica, relativamente agli effetti di una modifica dei tassi di attività, la figura 5.5.a evidenzia, nelle due ipotesi considerate, un andamento sostanzialmente simmetrico rispetto allo scenario nazionale base. Le curve si divaricano progressivamente raggiungendo lo scostamento massimo di circa 0,3 punti percentuali attorno al 2050. Nell'ultimo decennio del periodo di previsione, lo scostamento tende ad essere riassorbito e, nel 2070, si attesta intorno a 0,1 punti percentuali di PIL.

A questo riguardo occorre rilevare che le variazioni dei tassi di attività si riflettono in prima battuta sul livello del PIL, aumentando o diminuendo il numero di occupati, mentre si traducono in una variazione della spesa pensionistica solo alcuni decenni più tardi, tramite il pensionamento dei soggetti coinvolti e il maggior o minore importo di pensione conseguente alla capitalizzazione dei contributi versati.

L'esercizio di sensitività riguardante la produttività assume una variazione del tasso di crescita annuo di 0,25 punti percentuali sia in senso incrementativo che riduttivo. Tale variazione si riflette immediatamente sul PIL, mentre si trasforma molto lentamente in una variazione della spesa, man mano che le pensioni di nuova liquidazione si stratificano nello *stock*. Generalmente occorrono 20-30 anni perché il cambiamento strutturale nel tasso di crescita della produttività si traduca in una variazione corrispondente della spesa per

Ipotesi  
macroeconomiche:

- tasso di attività

- produttività

pensioni. Queste considerazioni spiegano l'andamento delle curve della figura 5.6.a. Il rapporto spesa/PIL mostra, nelle due ipotesi alternative, un andamento divergente. Rispetto allo scenario base, la divaricazione risulta crescente raggiungendo il valore massimo di 0,6-0,7 punti percentuali intorno al 2050. Nell'ultimo decennio, lo scostamento tende a ridursi leggermente, in entrambe le ipotesi considerate.

Nell'analisi di sensitività relativa al tasso di disoccupazione, la previsione del rapporto spesa/PIL inizia a divergere da quella dello scenario base dal 2027 (Fig. 5.7.a), in coerenza con la variazione del parametro, raggiungendo nel 2062 lo scostamento massimo di 0,2 punti percentuali, che resta poi sostanzialmente costante per il restante periodo di previsione. L'aumento del rapporto è collegato alla diminuzione degli occupati e, conseguentemente, del PIL. Il minor numero di occupati si traduce gradualmente in un minor numero di pensioni e in una riduzione dell'importo medio, conseguente al più basso tasso di capitalizzazione dei contributi. Entrambi gli effetti sono scarsamente visibili al 2070 in quanto si producono, per la gran parte, oltre il periodo di previsione (Figg. 5.7.b e 5.7.d).

- tasso di  
disoccupazione

Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla fecondità

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla speranza di vita

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui flussi migratori

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni – Differenti scenari demografici

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui tassi di attività

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*






Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla produttività

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*





Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*



## 5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC

Con riferimento agli *shock* sulle variabili demografiche, l'impatto di un incremento/riduzione del tasso di fecondità sul rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL è illustrato nella figura 5.8.a. In entrambe le ipotesi alternative, la deviazione rispetto allo scenario nazionale base risulta essere crescente a partire dal 2040. Nello scenario che prevede un aumento del tasso di fecondità si assiste ad una riduzione del rapporto spesa/PIL che, al 2070, raggiunge -0,3 punti percentuali. Risultati pressoché speculari si producono nello scenario opposto.

*Ipotesi demografiche:*

*- tasso di fecondità*

In particolare, nello scenario che prevede un più basso tasso di fecondità, l'effetto demografico sulla spesa socio-sanitaria si riduce di 2,3 punti percentuali al 2070 rispetto al dato dello scenario nazionale (Fig. 5.8.e)<sup>190</sup>. In aggiunta, la contrazione della popolazione in età attiva produce un rallentamento della dinamica del PIL pari a 3,5 punti percentuali (Fig. 5.8.f). Complessivamente, quindi, l'effetto demografico contribuisce a una riduzione del rapporto spesa/PIL attorno all'1,2 per cento a fine periodo. Tuttavia, la dinamica del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 5.8.b) opera in senso contrario determinando un complessivo aumento della spesa in rapporto al PIL. Ragionamenti analoghi, ma di segno opposto, valgono per l'ipotesi di un aumento della fecondità.

Il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta correlato positivamente con l'ipotesi di variazione della speranza di vita. L'effetto risulta abbastanza simmetrico e si produce in maniera percettibile solo a partire dal 2036 (Fig. 5.9.a), quando lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base si colloca intorno a 0,1 punti percentuali. Negli anni successivi la divaricazione si amplia raggiungendo circa 0,4 punti percentuali nel 2070<sup>191</sup>.

*- speranza di vita*

La variazione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL è da imputare essenzialmente all'effetto demografico sul consumo complessivo conseguente all'aumento (riduzione) della popolazione anziana (Fig. 5.9.e). Tale effetto risulta solo parzialmente compensato dalle variazioni indotte sui consumi specifici per età e sesso, sul CPS (Fig. 5.9.b)<sup>192</sup> e sul livello del tasso di occupazione, il quale è correlato con i requisiti minimi di accesso al pensionamento (Fig. 5.9.c).

Negli scenari che prevedono l'aumento o la riduzione del flusso migratorio netto, il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL subisce variazioni meno pronunciate rispetto a quanto evidenziato per gli altri parametri demografici (Fig. 5.10.a). Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base è di circa 0,2 punti percentuali di PIL.

*- flusso netto di immigrati*

Da un punto di vista qualitativo, tuttavia, l'immigrazione produce un effetto positivo sulla sostenibilità della spesa socio-sanitaria, ottenuto dalla somma di un effetto positivo dominante sul PIL e da un effetto negativo sul consumo sanitario. Difatti, da un lato, si assiste a una maggiore crescita dei livelli occupazionali, e quindi del PIL (con un aumento pari a circa 4,7 punti percentuali alla fine del periodo di previsione), come effetto diretto e immediato di un incremento della popolazione in età di lavoro (Fig. 5.10.f). Dall'altro, si produce un maggior consumo sanitario dovuto a una maggiore dimensione della

<sup>190</sup> Per una spiegazione dell'effetto demografico sulla spesa sociosanitaria si rimanda al paragrafo 3.4.

<sup>191</sup> Nella figura 5.9, analogamente a quanto fatto per la previsione della spesa pensionistica, è riportata la previsione relativa all'ipotesi alternativa in cui la dinamica della speranza di vita in aumento si riflette sui requisiti come da normativa attuale cioè con un incremento massimo di tre mesi. Tale ipotesi non influenza la previsione della spesa sanitaria in rapporto al PIL che, pertanto, coincide con quella ottenuta nell'ipotesi di speranza di vita 'alta'.

<sup>192</sup> In merito, vale rilevare che variazioni anche importanti delle curve di mortalità non sono in grado di modificare apprezzabilmente la dimensione della popolazione in età di lavoro, come risulta dalla figura 5.9.f.

popolazione (Fig. 5.10.e) e del CPS, quale effetto automatico delle regole di politica economica adottate (Fig. 5.10.b)<sup>193</sup>.

La previsione del rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta scarsamente influenzata dalla combinazione delle diverse ipotesi demografiche sottostanti gli scenari alto e basso. Alla fine del periodo di previsione, la differenza tra lo scenario alto e lo scenario nazionale base è pari a circa 0,1 punti percentuali; per quanto riguarda lo scenario basso, la differenza risulta pari a 0,14 punti percentuali (Fig. 5.11.a). Il limitato effetto è da imputarsi, prevalentemente, alla doppia azione che la componente demografica esercita, in senso compensativo, sul numeratore e sul denominatore del rapporto spesa/PIL.

In particolare, gli scenari demografici alto e basso producono un effetto diretto sulla spesa socio-sanitaria rispettivamente di 20 e di -18 punti percentuali al 2070 (Fig. 5.11.e). Tale effetto risulta parzialmente contrastato da una variazione, di segno opposto, del consumo di prestazioni dovuta al profilo dei consumi specifici per età e sesso (Fig. 5.11.d). Quest'ultimo riflette gli effetti sulle condizioni medie di salute prodotti dai differenziali di crescita della speranza di vita (*dynamic equilibrium, death-related costs*).

Diversamente a quanto evidenziato per i parametri demografici, la previsione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL presenta una scarsa sensibilità alle variabili del quadro macroeconomico. Come emerge dall'analisi delle figure 5.12–5.14, una modifica dei parametri occupazionali produce effetti assai modesti sulla dinamica della spesa in rapporto al PIL, effetti che risultano praticamente nulli nel caso di una variazione del tasso di crescita della produttività.

La ragione risiede nell'ipotesi di sostanziale invarianza del rapporto fra il CPS e il PIL *pro capite*, ipotizzata per gran parte delle prestazioni incluse nell'aggregato<sup>194</sup>. Tale ipotesi esprime una regola di politica economica secondo cui una variazione del PIL, indotta da una modificazione dell'occupazione o della produttività, viene quasi interamente compensata da una correzione percentualmente equivalente del CPS.

Tuttavia, poiché le prestazioni in natura incluse nell'aggregato di spesa per LTC sono ipotizzate evolvere in linea con la produttività, il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL è inversamente correlato con la variazione dell'occupazione. Ovviamente, l'effetto complessivo è assolutamente modesto in relazione alla limitata incidenza percentuale delle componenti di spesa il cui CPS è agganciato alla dinamica della produttività.

<sup>193</sup> In questo caso, il PIL pro capite, cui è agganciato il CPS della maggior parte delle componenti di spesa socio-sanitaria, risulta positivamente correlato con il flusso migratorio netto.

<sup>194</sup> In realtà, si produce un lieve scostamento del rapporto fra CPS e produttività dovuto all'ipotesi, sottostante al *reference scenario*, di un'elasticità del CPS superiore all'unità rispetto al PIL pro capite (componente *acute* della spesa sanitaria e indennità di accompagnamento) o al PIL per occupato (componente LTC della spesa sanitaria) (§ 3.8).

Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla fecondità

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla speranza di vita  
*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*





Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui flussi migratori  
*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*



**Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti scenari demografici**  
*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*






Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui tassi di attività

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*




Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla produttività

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*





Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

*Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione*



## 5.6 - *Analisi di sensitività: un indicatore dell'effetto cumulato*

Dall'analisi di sensitività sviluppata nei paragrafi precedenti, emerge che gli effetti sul rapporto spesa/PIL conseguenti a una modificazione dei parametri demografici e macroeconomici sono significativamente diversi, anche sotto il profilo temporale con cui si realizzano. Ne consegue, pertanto, che il confronto effettuato con riferimento al singolo anno di previsione, come ad esempio l'ultimo, non rende conto dell'effetto cumulativamente prodotto sugli equilibri di finanza pubblica.

Un indicatore in grado di misurare tale aspetto può essere costruito sulla base della componente evolutiva del rapporto fra debito pubblico e PIL, riconducibile all'aggregato di spesa oggetto di previsione<sup>195</sup>.

Se indichiamo con  $\left(\frac{1+r}{1+g}\right)$  lo scarto fra il tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL<sup>196</sup> e con  $s$  la variazione della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL calcolata rispetto allo stesso rapporto dell'anno base ( $t_0$ ), la componente evolutiva del rapporto debito/PIL, imputabile alla variazione dell'aggregato di spesa oggetto di analisi ( $d_t$ ), assume la seguente espressione:

$$d_t = \sum_{i=t_0+1}^t s_i \left(\frac{1+r}{1+g}\right)^{t-i}$$

Tale variabile può essere derivata per ciascuna delle simulazioni contemplate nell'ambito dell'analisi di sensitività. La differenza rispetto al valore dell'ipotesi base costituisce un indicatore dell'effetto della specifica ipotesi di sensitività sul rapporto spesa/PIL, cumulato nell'intero periodo di previsione e al 2040. I risultati sono riportati nella figura 5.15, in relazione alle diverse alternative simulate. Ai fini della derivazione di tale indicatore, il 2023, anno in cui si riscontra la prima variazione in almeno una delle variabili oggetto della sensitività, rappresenta l'anno base.<sup>197</sup>

Per quanto riguarda i parametri demografici, gli effetti più rilevanti sono quelli prodotti dalla variazione del flusso netto di immigrati. Il valore dell'indicatore, riferito alla spesa totale nel 2070, indica una riduzione cumulata del debito di -18,5 punti percentuali nell'ipotesi di aumento del flusso netto di immigrati e un aumento di 21,3 punti percentuali in relazione a un decremento del flusso. Più contenuti sono, invece, gli effetti relativi alla variazione della speranza di vita che, alla fine del periodo di previsione, si traducono in un incremento di 6 punti percentuali, nell'ipotesi di aumento del parametro demografico, mentre si registra una diminuzione di 7,7 punti percentuali nell'ipotesi di riduzione. Questo risultato è spiegato essenzialmente dall'andamento della componente socio-sanitaria.

<sup>195</sup> La dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL è scomponibile nella somma di tre addendi che esprimono, rispettivamente: il contributo derivante dal livello iniziale del debito pubblico, il contributo che scaturisce dall'evoluzione dell'avanzo primario al netto della componente di spesa oggetto di previsione e il contributo imputabile esclusivamente alla componente di spesa oggetto di previsione. In merito, si veda European Commission (2006) e European Commission (2012), capitolo 8 e European Commission (2015).


<sup>196</sup> Lo scarto  $\left(\frac{1+r}{1+g}\right)$  varia nel tempo in funzione del tasso di crescita del PIL e del tasso di interesse e, solo per esigenze di semplificazione espositiva, è stato posto costante nella formula rappresentata.

<sup>197</sup> Il tasso di interesse implicito sul debito pubblico, elaborato dai servizi del Dipartimento del Tesoro, recepisce la metodologia di previsione presentata dalla Commissione Europea nel Debt Sustainability Monitor del 2022. Per il medio periodo (T+10) i tassi di interesse scontano le ipotesi elaborate dal Dipartimento del Tesoro per il DEF 2023.

Relativamente agli scenari alto e basso in cui le varie ipotesi demografiche vengono combinate tra loro, si registra, nel primo caso, una riduzione cumulata del rapporto debito/PIL di -23,3 punti percentuali al 2070 e un aumento di 28,4 punti percentuali nello scenario opposto.

Tra gli esercizi di sensitività inerenti alle variabili del quadro macroeconomico, quelle di maggior impatto sull'indicatore riguardano la variazione del tasso di crescita della produttività e del tasso di attività. Un aumento del tasso di crescita della produttività di 0,25 punti percentuali produce una contrazione dell'indicatore pari a 27,3 punti percentuali mentre, sotto l'ipotesi di una diminuzione di 0,25 punti percentuali, si registra un incremento di 31,5 punti percentuali. Nel caso di una variazione di due punti percentuali del tasso di attività strutturale, in senso migliorativo e peggiorativo, gli effetti cumulati si attestano, rispettivamente, a -13,5 e 14 punti percentuali al 2070. Infine, l'incremento del tasso di disoccupazione produce un aumento dell'indicatore sensibilmente più contenuto, pari a 7,4 punti percentuali.

Fig. 5.15: analisi di sensitività – Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 ed al 2070<sup>(1)</sup>



(1) Le variazioni dei parametri sono effettuate a partire dal 2023.

### Box 5.1 – I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano

*La revisione biennale dei coefficienti di trasformazione, in funzione delle probabilità di sopravvivenza (L. 335/1995, L. 247/2007 e D.L. 201/2011) e l'adeguamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita<sup>198</sup> (introdotto con il D.L. 78/2010 e completato con gli interventi di riforma successivi), rappresentano gli automatismi intrinseci del sistema i quali operano in modo coordinato al fine di preservare le condizioni di equilibrio finanziario e sostenere il livello delle prestazioni, in un contesto di invecchiamento della popolazione<sup>199</sup>. Ciò premesso, è interessante analizzare l'effetto di contrasto, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, esercitato dai suddetti meccanismi automatici in risposta ad eventuali deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita ipotizzato nello scenario nazionale base.*

*Una prima indicazione emerge dal confronto fra le simulazioni di sensitività relative alla speranza di vita degli scenari alto e basso illustrate nel paragrafo 5.4 e quelle che si sarebbero ottenute assumendo che i coefficienti di trasformazione e i requisiti di accesso al pensionamento fossero gli stessi dello scenario nazionale base. In altri termini, si delinea uno scenario virtuale secondo cui le deviazioni della speranza di vita rispetto allo scenario base, recepite negli scenari alternativi, non si traducono in una modificazione dei parametri normativi, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.*

*In un tale ipotetico contesto, una deviazione in aumento della speranza di vita (ipotesi alta) produrrebbe un graduale innalzamento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL con uno scostamento di circa 0,5 punti percentuali al 2045 e 0,9 punti percentuali alla fine del periodo di previsione (Fig. A.1, curva grigia in grassetto). Tuttavia, l'operatività dei meccanismi di adeguamento, previsti a normativa vigente, è in grado di compensare totalmente tale effetto, se valutato cumulativamente nel lungo periodo.*

*Al fine di isolare il contributo di ciascuno dei due meccanismi automatici di adeguamento, è stato costruito un secondo scenario virtuale, in cui i coefficienti di trasformazione vengono adeguati nel tempo in funzione delle ipotesi di mortalità sottostanti all'alternativa demografica considerata a partire dalle revisioni con decorrenza 2023, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, mentre i requisiti di accesso al pensionamento restano quelli determinati in funzione delle ipotesi di speranza di vita sottostanti allo scenario nazionale base (curva sottile continua).*

<sup>198</sup> L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita ha avuto periodicità triennale (biennale dal 2021) ad eccezione del canale di pensionamento anticipato indipendente dai requisiti di età anagrafica che, a seguito delle misure introdotte con il D.L. 4/2019, prevede che il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e resti costante al livello previsto per il 2018.

<sup>199</sup> Si veda, Economic Policy Committee - European Commission (2021), Tabella II.1.2. Si veda, inoltre, EPC – SPC - European Commission (2010), dove si evidenzia che l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento costituisce una condizione essenziale per garantire sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2015), OECD (2019a) ed. European Commission – Social Protection Committee (2021).

*Il confronto con la simulazione precedente, che escludeva entrambi gli automatismi, consente di evidenziare il contributo specifico dell'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, a fronte di uno scostamento dell'ipotesi di mortalità rispetto all'evoluzione dello scenario nazionale base. Come atteso, tale contributo risulta crescente nel tempo, sia per la gradualità dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo che per la progressiva divaricazione delle ipotesi di mortalità. Alla fine del periodo di previsione la differenza nel rapporto spesa/PIL si attesta attorno a 0,6 punti percentuali.*

*Diversamente, il confronto con la simulazione in cui entrambi i meccanismi vengono applicati secondo il dettato normativo (curva tratteggiata), mostra l'effetto imputabile all'adeguamento delle età di pensionamento. Tale effetto è importante in termini di sostenibilità finanziaria, comportando un contenimento del livello di spesa in rapporto al PIL per buona parte del periodo di previsione e, in particolare, quando ancora il sistema di calcolo della pensione è parzialmente basato sul metodo retributivo. Il già menzionato effetto risulta sostanzialmente nullo nella parte finale del periodo di previsione, quando l'impatto del maggior importo derivante dal posticipo del pensionamento si cumula nello stock di pensioni, così da compensare il minor numero di prestazioni in pagamento.*

*La figura A.2 evidenzia, in particolare, che l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento si traduce, nel lungo periodo, in un aumento del livello medio delle prestazioni, per via della maggiore anzianità contributiva e dei più elevati coefficienti di trasformazione, solo parzialmente compensato dalla revisione periodica di questi ultimi.*

*Indicazioni qualitativamente analoghe, quantunque di segno opposto, risultano evidenziate nel caso in cui la speranza di vita dovesse crescere meno di quanto ipotizzato nello scenario base (ipotesi bassa).*



Fig. A: sostenibilità ed adeguatezza nel sistema pensionistico pubblico - Effetto dei meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita<sup>(1)</sup>

Fig. A.1: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi alta




Fig. A.4: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi bassa




Fig. A.2: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi alta




Fig. A.5: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi bassa




Fig. A.3: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi alta





Fig. A.6: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi bassa



- Hp di sensibilità - Coefficiente di trasformazione e requisiti di accesso a normativa vigente
- Hp di sensibilità - Coefficiente di trasformazione a normativa vigente e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
- Hp di sensibilità - Coefficiente di trasformazione e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
- Scenario nazionale base - Normativa vigente

(1) Nell'ipotesi alta, la speranza di vita è aumentata di 2 anni al 2070 rispetto all'ipotesi base. Nell'ipotesi bassa, le corrispondenti variazioni sono pari a -2 anni per entrambi i sessi.



## CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare

### 6.1 - Premessa

Sulla base di diverse ipotesi di carriera lavorativa e di età al pensionamento, il capitolo fornisce, per l'intero periodo di previsione, un'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio e, inoltre, una valutazione del contributo aggiuntivo al reddito degli anziani che potrà derivare dalla previdenza complementare.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l'importo annuo della prima rata di pensione e l'importo annuo dell'ultima retribuzione (o reddito da lavoro). Così definito, l'indicatore misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza<sup>200</sup>. A parità di carriera lavorativa, esso riflette le differenze legate alle diverse modalità di calcolo della pensione.

*Definizione dell'indicatore*

Il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore di adeguatezza delle prestazioni. Tale funzione è affidata al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. Pertanto, esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell'imposta sul reddito personale e del fatto che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sulla retribuzione e non sull'importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione.

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato sulla base dei parametri demografici e macroeconomici sottostanti agli scenari di previsione definiti in ambito nazionale ed europeo. In particolare, lo scenario nazionale base fa riferimento alla previsione demografica prodotta da Istat con base 2021.

Sul versante normativo, la derivazione dei tassi di sostituzione include gli effetti della Legge di Bilancio 2022, L. 234/2021, la quale ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, modifiche permanenti al sistema della tassazione dei redditi da lavoro, disciplinando e rimodulando l'assetto delle aliquote fiscali e delle detrazioni in senso più favorevole per i redditi più bassi e medio-bassi. Invece, sul versante previdenziale, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una nuova misura secondo cui coloro che nel solo 2023 maturano i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato (Quota 103). Tale misura sostituisce il pensionamento anticipato previsto con Quota 100 e Quota 102, che in base alla normativa rimane possibile, rispettivamente, per i lavoratori che tra il 2019 e il 2021 abbiano conseguito un'età almeno pari a 62 anni e un'anzianità contributiva pari almeno a 38 anni e per quelli che nel 2022 abbiano conseguito un'età almeno pari a 64 anni e un'anzianità contributiva pari almeno a

<sup>200</sup> Ciò a prescindere dalla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro consentita dall'ordinamento vigente (Appendice 1, lettera E).

38 anni. Resta valida la misura introdotta con il D.L. 4/2019 che prevede il blocco per gli anni 2019-2026 dell'adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita per il canale di pensionamento indipendente dall'età. Pertanto, il pensionamento fino al 2027 con l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra mobile per la decorrenza della pensione di 3 mesi, è incluso nelle stime dei tassi di sostituzione che sono presentate più avanti.

I risultati riportati nelle tavole fanno riferimento alla figura tipo che, nel caso base, accede al pensionamento una volta maturati almeno 38 anni di contributi. Vengono inoltre analizzati i casi di accesso al pensionamento alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata. Per un'analisi dei tassi di sostituzione che verrebbero ottenuti in base ai requisiti di pensionamento di Quota 100, si rimanda all'apposito riquadro predisposto nel Rapporto 2021<sup>201</sup>.

Infine, per quanto riguarda i parametri di calcolo della pensione complementare, si tiene conto del fatto che la L. 124/2017 è intervenuta dando la possibilità di versare anche una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, rimuovendo l'obbligatorietà dell'intero versamento previsto dalla normativa previgente.

Metodologia  
di calcolo

Le scelte metodologiche concernenti il calcolo dei tassi di sostituzione, nelle diverse accezioni presentate, sono in linea con quelle concordate a livello europeo nell'ambito dell'attività del Sottogruppo sugli indicatori costituito presso il Comitato di Protezione Sociale (*Social Protection Committee - Indicator Subgroup*)<sup>202</sup>.

La derivazione dei tassi di sostituzione è stata effettuata applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla L. 247/2007, come modificata dal D.L. 201/2011 in merito alla periodicità della revisione<sup>203</sup>. Con decorrenza 2023, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo come quello con decorrenza 2021, è stato adottato con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 pubblicato in G.U. il 10 novembre 2021, mentre la revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle probabilità di morte è stata disposta con il Decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022).

## 6.2 - *L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema*

Adeguatezza e  
sostenibilità

L'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria costituiscono due facce di una stessa medaglia in quanto devono essere perseguite congiuntamente<sup>204</sup>. I sistemi

<sup>201</sup> Per un approfondimento, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2021a), Box 6.2.

<sup>202</sup> Tale metodologia è stata applicata per la prima volta in Italia ai fini della predisposizione del Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni (*National Strategy Report on Pensions*) previsto nell'ambito delle procedure europee sul Metodo aperto di coordinamento in materia pensionistica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2002). Per gli aggiornamenti successivi, in ambito nazionale, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2019a, 2020a, 2021a). In ambito europeo, si veda, da ultimo, European Commission - Social Protection Committee (2021), Adequacy Report 2021 che riporta, in chiave comparativa, i tassi di sostituzione teorici dei paesi EU. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2019a).

<sup>203</sup> La L. 247/2007 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'art. 1, co. 11 della L. 335/1995 e che le successive rideterminazioni vengono attuate con cadenza triennale. Successivamente, il D.L. 201/2011 ha ridotto la periodicità della revisione da tre a due anni a partire dal 2021.

<sup>204</sup> Economy Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2010, § 1.2.4). Si veda anche European Commission - Social Protection Committee (2018, 2021).

pensionistici non sostenibili sul piano finanziario non sono in grado di garantire, nel medio-lungo periodo, il livello delle prestazioni e i requisiti di accesso al pensionamento indicati dalla legislazione vigente; allo stesso tempo, la sostenibilità finanziaria, perseguita a scapito di una compressione eccessiva del livello delle prestazioni, potrebbe risultare non socialmente tollerabile rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo e interventi di sostegno a favore delle posizioni economicamente più deboli.

Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione, costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito europeo. Da essa, infatti, dipende l'accettabilità politico sociale di un sistema pensionistico pubblico e, in ultima analisi, il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda.

La scomposizione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL in sotto-componenti mostra come la pensione media tenda progressivamente a ridursi in rapporto alla produttività del lavoro, con una contrazione del 20,2 per cento, tra il 2022 e il 2070. La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Box 6.1). Tale riduzione sarebbe risultata di gran lunga superiore in assenza degli aumenti dei requisiti di accesso al pensionamento e dell'adeguamento periodico degli stessi rispetto alle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente.

*Riduzione del rapporto tra pensione media e produttività*

Tuttavia, l'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni non può essere derivata meccanicamente dall'andamento del rapporto fra pensione media e produttività o, in alternativa, fra pensione media e retribuzione media, assumendo che quest'ultima evolva in linea con la produttività. Questo per almeno quattro ragioni:

- il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di un reddito di ultima istanza a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata nel tempo dal 2013) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno sociale e, per età superiori, maggiorazioni sociali (Appendice 1, lettera D.3);
- rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte e discontinue. Inoltre, consente di incrementare l'importo della pensione tramite il posticipo del pensionamento;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
- l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare<sup>205</sup>.

<sup>205</sup> Sulla base dei dati relativi all'anno 2022 pubblicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip, 2023, Relazione per l'anno 2022) risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate nel corso del tempo, anche per effetto della riforma del 2007 (L. 296/2006). Il numero degli iscritti è risultato pari a circa 9,2 milioni a fine 2022, 10,3 milioni in termini di posizioni. Sulla base di tali tendenze è, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo. Se confrontato con l'inizio del 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, il totale delle risorse destinate alle prestazioni si è quadruplicato, passando da 51,6 a 205,6 miliardi di euro a fine 2022, corrispondenti a circa il 9 per cento in termini di crescita media annua composta. Il flusso di contributi del 2022 relativamente a tutti gli iscritti è stato pari a circa 18,2 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi di euro relativi a quote annuali di accantonamenti di TFR destinate alla previdenza complementare dai lavoratori dipendenti.

Gli elementi di valutazione sopra elencati sono al centro dell'analisi sviluppata nei paragrafi successivi. In particolare, tale analisi consente di valutare se, e in che misura, la riduzione del valore medio delle prestazioni pensionistiche rispetto alla produttività, che emerge dalle previsioni, sia compatibile con l'esigenza di garantire prestazioni adeguate, nel medio-lungo periodo.

### 6.3 - *I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi*

*Variabili  
discriminanti*

I tassi di sostituzione lordi assicurati dal sistema pensionistico obbligatorio sono stati calcolati per alcune figure tipo definite in funzione delle variabili "discriminanti", cioè di quelle variabili in grado di generare differenze nei risultati, sulla base dell'assetto normativo-istituzionale vigente. Nel sistema di calcolo retributivo, le variabili discriminanti sono: la dinamica retributiva individuale (carriera) e l'anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo, alle suddette variabili, si aggiungono l'età al pensionamento, per via dei differenziali nella speranza di vita impliciti nei coefficienti di trasformazione, e l'aliquota contributiva di computo utilizzata per l'accredito "virtuale" dei contributi utili alla formazione del montante<sup>206</sup>. La formula di calcolo è illustrata nell'Appendice 2, lettera F distintamente per i diversi regimi pensionistici.

Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione sono stati rideterminati con cadenza triennale, fino al 2019, e con cadenza biennale successivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La revisione dei coefficienti di trasformazione è stata effettuata in accordo con l'evoluzione delle probabilità di morte sottostanti allo scenario demografico di riferimento<sup>207</sup>.

In tutte le simulazioni, i tassi di sostituzione sono stati elaborati per due diverse tipologie di lavoratori corrispondenti, rispettivamente, al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale scelta è motivata principalmente dalla differente aliquota di computo (33 per cento e 24 per cento, quest'ultima a partire dal 2018) che incide in misura proporzionale sul calcolo dell'importo della pensione lorda. In rappresentanza della prima tipologia, si è scelto un lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre, in rappresentanza della seconda, un lavoratore autonomo iscritto alla gestione degli artigiani<sup>208</sup>.

*Ipotesi base:  
- dinamica  
retributiva*

Nel periodo di previsione, l'ipotesi base prevede una dinamica retributiva individuale pari al tasso di crescita medio annuo della produttività per occupato, desunto dallo scenario di riferimento<sup>209</sup>.

<sup>206</sup> Per quanto attiene ai tassi di sostituzione lordi, il livello di retribuzione finale rileva solo in relazione all'applicazione dei minimali e massimali contributivi e dei massimali di retribuzione pensionabile.

<sup>207</sup> In Appendice 1, lettera B.1, si riporta l'esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

<sup>208</sup> Il caso di un lavoratore parasubordinato non viene contemplato in quanto, nell'ipotesi base, l'unica differenza rispetto al lavoratore dipendente scaturisce dalla diversa aliquota contributiva la quale, tuttavia, è stata gradualmente equiparata a quella del lavoro dipendente nel 2018, per effetto degli interventi normativi adottati nel corso del 2012 (L. 92/2012 e D.L. 83/2012). Analogamente, non sono state trattate le casistiche di contribuzione mista (lavoro dipendente e parasubordinato).

<sup>209</sup> Coerentemente, anche il tasso di crescita del PIL, che rileva ai fini del calcolo della pensione nel sistema contributivo, è stato assunto pari al tasso di crescita medio annuo del periodo di previsione.

Per il periodo antecedente, la stessa variabile viene fatta evolvere in linea con i tassi di variazione della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente<sup>210</sup>. Per ragioni di omogeneità di confronto, le stesse ipotesi sono state applicate sia alla figura tipo di lavoratore dipendente che a quella di lavoratore autonomo. Nel paragrafo 6.7 verranno analizzate le differenze derivanti dall'adozione di ipotesi demografiche e macroeconomiche coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline*.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti di età e di contribuzione da assumere come ipotesi base nel calcolo dei tassi di sostituzione, la scelta si è fatta più articolata a seguito degli interventi di riforma dei requisiti di accesso al pensionamento adottati nel biennio 2010-2011 (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011) che hanno modificato significativamente il quadro normativo di riferimento.

- requisito di età  
variabile

Infatti, il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato (quest'ultimo previsto nel solo sistema contributivo) e il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata senza il requisito anagrafico variano lungo tutto il periodo di previsione, in funzione delle variazioni della speranza di vita<sup>211</sup>.

Tale assetto normativo rende, pertanto, più complesso contemperare le due principali esigenze conoscitive alla base del calcolo e della prospettazione dei tassi di sostituzione. La prima riguarda la confrontabilità spazio-temporale dei tassi di sostituzione, al fine di evidenziare gli effetti imputabili a differenti schemi pensionistici e all'eventuale contributo della previdenza complementare in relazione al progressivo ampliamento del periodo lavorativo. La seconda esigenza conoscitiva riguarda la rappresentatività dei tassi di sostituzione, cioè la loro rispondenza a comportamenti prevalenti, per quanto concerne, in particolare, l'età e gli anni di contribuzione posseduti al pensionamento. In merito, vale ricordare che, nell'ambito del sistema pensionistico italiano, l'accesso al pensionamento avviene generalmente al raggiungimento dei requisiti minimi, sia nel caso di pensionamento di vecchiaia che di pensionamento anticipato. In prospettiva, tale comportamento risulterà rafforzato per effetto dell'elevamento progressivo dei requisiti minimi di età e di contribuzione in funzione delle variazioni della speranza di vita<sup>212</sup> nonché per la possibilità di cumulo totale fra pensione e reddito da lavoro, introdotta con il D.L. 112/2008<sup>213</sup>.

Nel caso di un lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 e che ricade interamente all'interno del regime

- lavoratore  
dipendente

<sup>210</sup> Per il periodo storico, il tasso di variazione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente viene impiegato come *proxy* delle dinamiche retributive medie, in sostituzione del tasso di variazione della produttività per occupato. La scelta è essenzialmente motivata dall'esigenza di gestire in modo più realistico il periodo interessato dalla crisi economica. In tale fase, infatti, le dinamiche retributive presentano variazioni meno marcate di quelle evidenziate per la produttività. Vale, tuttavia, segnalare che i differenziali sul calcolo dei tassi di sostituzione prodotti dalle due alternative sono comunque contenuti e limitati alla prima parte del periodo di previsione, fino a quando i dati storici delle dinamiche retributive entrano nella base di calcolo della pensione. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 6.1.

<sup>211</sup> I requisiti di età per l'accesso al pensionamento e, corrispondentemente, il requisito di contribuzione per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età corrispondono a quelli indicati nell'Appendice 1.C. Pertanto, scontano le misure introdotte con il D.L. 4/2019 secondo cui nel canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non viene adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimane costante al livello previsto per il 2018.

<sup>212</sup> L'aumento dei requisiti minimi di età comporta la stratificazione, sui nuovi requisiti, dei pensionamenti che si sarebbero prodotti a età comprese fra i vecchi e i nuovi requisiti.

<sup>213</sup> La possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia e anticipata con il reddito da lavoro (Appendice 1, lettera E), senza alcuna decurtazione dell'importo, favorisce l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi anche da parte di coloro che propenderebbero per la prosecuzione dell'attività lavorativa, specie se la pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo. La possibilità di cumulare il beneficio pensionistico con il reddito da lavoro è esclusa nel caso il pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019-2021 dal D.L. 4/2019. Per i soggetti che accedono al pensionamento tramite tale canale, la possibilità di cumulo riprende una volta maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

contributivo, l'età in cui si accede al periodo di quiescenza è stata posta pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato, pari a tre anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia. Tale canale è subordinato a un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (corrispondente a 2,8 volte l'assegno sociale dello stesso anno), rivalutato con la media quinquennale del PIL. Dati i livelli retributivi ipotizzati e l'aliquota contributiva di computo, il requisito minimo di pensione è da ritenersi generalmente soddisfatto in presenza di un'anzianità contributiva di 38 anni.

Diversamente, nella fase transitoria, che interessa i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, l'età di pensionamento è stata posta, generalmente, pari al requisito minimo di vecchiaia, non essendo previsto il pensionamento anticipato con requisito anagrafico inferiore di 3 anni, in presenza dell'anzianità contributiva ipotizzata (38 anni di contributi) per omogeneità di raffronto.

Alla luce delle considerazioni riportate sopra, per un lavoratore dipendente del settore privato, la figura rappresentativa sottostante alla cosiddetta "ipotesi base" è ottenuta modulando opportunamente il caso tipo dei lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, assoggettati al regime misto e, in linea con il graduale passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2040, il caso dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 per i quali invece il requisito minimo per il collocamento a riposo si presenta con tre anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia.

- lavoratore  
autonomo

Per contro, nel caso di un lavoratore autonomo completamente assoggettato al sistema contributivo, la figura tipo di un soggetto che accede al pensionamento anticipato tre anni prima rispetto al requisito di vecchiaia e in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012, non può essere considerata altrettanto rappresentativa. Infatti, nel caso di un lavoratore autonomo, dato il più basso livello di aliquota contributiva e di computo, l'accesso al pensionamento anticipato richiederebbe redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo (circa 1.200 euro mensili nel 2012, indicizzato con la media quinquennale del PIL). Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore di 3 anni a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità che presenta minori probabilità rispetto alle altre. Alla luce di quanto sopra esposto, le età di accesso al pensionamento, che configurano l'ipotesi base di un lavoratore autonomo, sono state assunte pari al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi, compreso il regime contributivo.

- risultati

La prima riga della tabella 6.1 mostra l'evoluzione del tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria coerente con i requisiti di accesso al pensionamento dell'ipotesi base per un lavoratore dipendente del settore privato. Il raffronto temporale evidenzia gli effetti dell'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. Per il lavoro dipendente risulta evidenziata anche la riduzione del tasso di sostituzione nel passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto al pensionamento anticipato del regime contributivo, fra il 2030 e il 2040. Un lavoratore dipendente del settore privato, che nel 2010 avrebbe ottenuto una pensione pari al 73,6 per cento dell'ultima retribuzione, nel 2070 vedrà ridotta tale percentuale al 58,6 per cento, a parità di requisiti contributivi.



Nel caso di un lavoratore autonomo, la riduzione del tasso di sostituzione risulta assai più consistente per via della più bassa aliquota di computo prevista nel sistema contributivo<sup>214</sup>. Nel periodo di previsione, il tasso di sostituzione subisce una contrazione di circa 24,8 punti percentuali, passando dal 72,1 per cento del 2010 al 54,9 per cento del 2020 per chiudere poi 47,3 per cento del 2070.

Nel confronto con i tassi di sostituzione dell'ipotesi base illustrati nel Rapporto RGS dello scorso anno, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi mostrano, nel periodo di previsione, dei valori in leggera crescita rispetto a quelli precedentemente riportati. Le variazioni che si evidenziano derivano, a parità di figure tipo utilizzate nell'analisi, oltre che dalle ipotesi demografiche, dalle modifiche nelle variabili macroeconomiche, definite in termini di valori medi per il lungo periodo, impiegate per il calcolo dei tassi di sostituzione.

Rispetto all'ipotesi base descritta sopra, un supplemento informativo estremamente importante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico nel medio-lungo periodo<sup>215</sup> consiste nell'analisi delle singole tipologie di accesso al pensionamento sulla base dei cosiddetti requisiti minimi.

In particolare, sono state individuate tre diverse tipologie di accesso al pensionamento: *i)* il pensionamento di vecchiaia con requisito contributivo parametrato all'evoluzione dell'età di pensionamento, *ii)* il pensionamento anticipato, fino a tre anni, previsto nel regime contributivo e *iii)* il pensionamento anticipato con il canale di sola anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica.

*Canali di accesso al pensionamento*

Relativamente alla prima tipologia di accesso al pensionamento, l'età è stata posta uguale all'età pensionabile di vecchiaia prevista per ciascun anno del periodo di previsione<sup>216</sup>. Ciò significa che l'età al pensionamento raggiunge i 70 anni e 7 mesi, nel 2070, partendo da 60 anni e 4 mesi delle donne e da 65 anni e 4 mesi degli uomini, (per gli autonomi, rispettivamente, 60 anni e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi), nel 2010<sup>217</sup>. L'anzianità contributiva è stata, invece, parametrata ai differenziali di età al pensionamento. In altri termini, si è ipotizzato che l'anzianità contributiva cresca gradualmente da 35 anni e 4 mesi (35 anni e 7 mesi per gli autonomi) a 40 anni e 7 mesi, nell'intero periodo di previsione, in coerenza con l'innalzamento dell'età di pensionamento. Ciò equivale ad assumere un'età di ingresso nel mercato del lavoro invariante nel tempo, pari a 30 anni per entrambi i sessi<sup>218</sup>. Ovviamente, età di ingresso inferiori sono compatibili con i calcoli rappresentati nella misura in cui si assumono carriere discontinue con perdita di contribuzione corrispondente al periodo di anticipo rispetto alle età di ingresso indicate<sup>219</sup>.

*Pensionamento di vecchiaia:*

<sup>214</sup> Per tale categoria di lavoratori sono previsti livelli minimi e massimi di reddito soggetto a contribuzione. Il livello minimo è pari a 17.504 euro, nel 2023, mentre il limite massimo assume un valore che varia a seconda che l'individuo possieda o meno anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1995. Nel primo caso, il limite è di 86.983 euro, nel secondo caso è di 113.520 euro.

<sup>215</sup> In presenza di frazione di anno, il tasso di sostituzione è stato calcolato tramite un'interpolazione lineare dei tassi di sostituzione corrispondenti all'età intera inferiore e superiore.

<sup>216</sup> Nel 2010, l'età di pensionamento è stata maggiorata dell'ulteriore posticipo indotto dal meccanismo delle decorrenze; tale maggiorazione è pari a circa 4 mesi per il lavoro dipendente e pari a circa 7 mesi per il lavoro autonomo. Per gli anni 2011-2012, i corrispondenti valori sono 1 anno e 1 anno e 6 mesi. Dal 2013, invece, il regime delle decorrenze è stato abolito e sostituito con l'incremento di un anno del requisito anagrafico.

<sup>217</sup> Il requisito anagrafico delle donne risulta allineato a quello degli uomini a partire dal 2012, nel settore pubblico, e a partire dal 2018, nel settore privato.

<sup>218</sup> Vale rilevare che, con 30 anni di contributi, il calcolo della pensione è assoggettato al regime misto, già nel 2010. Diversamente, nello stesso anno, il calcolo della pensione è ancora assoggettato al regime retributivo, se in possesso di 35 anni di contributi.

<sup>219</sup> Si tenga presente che l'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro, così come una maggiore frammentazione dei periodi di contribuzione, sono entrambi fenomeni che, anche sulla base dell'esperienza passata, mostrano un *trend* crescente.

Vale, inoltre, precisare che il posticipo dell'età di ingresso nel mercato del lavoro (o, corrispondentemente, una maggiore discontinuità di carriera) non è riferito all'intera platea dei lavoratori, ma esclusivamente a quella parte che accede al pensionamento più tardi, in quanto non in condizione di usufruire dei canali di pensionamento anticipato. Sotto quest'aspetto, i lavoratori che iniziano l'attività lavorativa a età inferiori a quelle di ingresso ipotizzate per il pensionamento di vecchiaia hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore.

*- requisito  
contributivo  
parametrato  
all'età*

I risultati mostrano che, nel caso di accesso al pensionamento di vecchiaia con i requisiti minimi di età e anzianità contributiva parametrata all'età, il tasso di sostituzione lordo risulta, alla fine del periodo di previsione, superiore a quello del 2010, attestandosi al 69,1 per cento, contro il 68,4 per cento (Tab. 6.1). Nel confronto con il corrispondente valore dell'ipotesi base, esso risulta di 10,6 punti percentuali più alto. La differenza è dovuta essenzialmente alla maggiore età al pensionamento (70 anni e 7 mesi contro i 67 anni e 7 mesi dell'ipotesi base), cui è associato un coefficiente di trasformazione corrispondentemente più alto. Diversamente, il tasso di sostituzione dei lavoratori autonomi raggiunge il 50,3 per cento al 2070 con una variazione positiva di 3 punti percentuali rispetto all'ipotesi base. Tale incremento consegue essenzialmente al requisito contributivo più alto di 2 anni e 7 mesi rispetto all'assunzione di un'anzianità contributiva fissa pari a 38 anni scontata nell'ipotesi di base.

*Pensionamento  
anticipato:*

*- assunti  
dall'1/1/1996*

L'accesso al pensionamento può avvenire a età significativamente inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia purché si raggiungano requisiti contributivi o di importo pensionistico particolarmente stringenti. In particolare, nell'ambito del sistema contributivo, l'accesso al pensionamento è consentito con una età fino a 3 anni inferiore a quella di vecchiaia, purché in possesso di 20 anni di contribuzione e un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (circa 2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno), rivalutati con la media quinquennale del PIL. Tale canale di pensionamento, riguardando solo i soggetti iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995, non trova applicazione nella parte iniziale del periodo di previsione. In questo caso, i risultati mostrano che, per un lavoratore dipendente che si colloca a riposo sulla base del regime contributivo 3 anni prima del pensionamento di vecchiaia, i tassi di sostituzione risulteranno sostanzialmente allineati a quelli dell'ipotesi base. Occorre, tuttavia, rilevare che coloro che possono accedere al pensionamento anticipato, essendo selezionati sulla base dell'importo di pensione maturato, vantano livelli contributivi e, quindi, pensionistici mediamente più elevati anche in presenza di coefficienti di trasformazione più bassi.

Con riferimento al lavoro autonomo, invece, i valori risultano sensibilmente inferiori a quelli dell'ipotesi base in tutto l'orizzonte di previsione, in quanto riferiti a un'età e a un'anzianità contributiva più basse, rispettivamente, di 3 anni e di 4 mesi. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, l'accesso al pensionamento anticipato tramite il suddetto canale richiederebbe livelli di reddito da lavoro autonomo notevolmente superiori a quelli dell'ipotesi base (retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente) in ragione della più bassa aliquota contributiva, rispetto al lavoro dipendente. Pertanto, i valori prospettati sono puramente indicativi e, in ogni caso, da riferirsi a casi marginali con livelli reddituali superiori alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.

*- canale solo  
anzianità  
contributiva*

Infine, risulta interessante analizzare i tassi di sostituzione conseguiti nell'ipotesi di accesso al pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità, il quale non prevede alcun limite minimo di età, ma solo la maturazione di un requisito minimo di

contribuzione<sup>220</sup>. Nel 2018, per effetto degli incrementi previsti e dell'adeguamento automatico, il requisito contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tuttavia, le misure introdotte con il D.L. 4/2019 incluse nell'analisi in oggetto hanno stabilito che, per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimanga costante al livello previsto per il 2018. Al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41anni e 10 mesi per le donne, è prevista una finestra mobile, per la decorrenza della pensione, di 3 mesi.

Per questo canale di pensionamento, le età di ingresso nel mercato del lavoro sono state ipotizzate tali da consentire il collocamento a riposo a età inferiori a quelle previste per gli altri canali di uscita. In particolare, sempre nell'ipotesi di carriere ininterrotte, è stata prevista un'età di ingresso di 19 anni sia per gli uomini sia per le donne. Sotto tali ipotesi, il calcolo dei tassi di sostituzione evidenzia valori significativamente più alti, rispetto a quelli dell'ipotesi base, con uno scarto che, alla fine del periodo di previsione, è di 8,4 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti, e di 1,4 punti percentuali, per i lavoratori autonomi. Le suddette differenze si riducono, rispettivamente, a 5,1 punti percentuali per le lavoratrici dipendenti mentre si ottiene, per le lavoratrici autonome, in ragione dell'anzianità contributiva e dell'età di pensionamento inferiore di un anno, una variazione negativa di 1 punto percentuale.

Dall'analisi complessiva dei valori riportati nella tabella 6.1, emerge che, nel caso del lavoro dipendente, il livello del tasso di sostituzione calcolato nell'ipotesi base risulta sostanzialmente in linea con quello conseguito a regime con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il pensionamento anticipato, previsto per i soli lavoratori assoggettati al regime contributivo. Diversamente, per i lavoratori autonomi, quest'ultimo canale prevede tassi di sostituzione di circa 5 punti percentuali inferiori all'ipotesi base nella parte finale del periodo di previsione, per via della più bassa età al pensionamento.

*Conclusioni*

<sup>220</sup> Per gli anni 2010-2011, il requisito contributivo era di 40 anni, cui si aggiunge il posticipo previsto dal meccanismo delle decorrenze pari a 1 anno e 1 anno e mezzo, rispettivamente per il lavoro dipendente e autonomo. Nel 2012, il requisito di anzianità contributiva era pari a 41 anni e 1 mese per le donne, e a 42 anni e 1 mese per gli uomini, incrementato di altri 4 mesi nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Inoltre, tale requisito è stato indicizzato, dal 2013, alle variazioni della speranza di vita a 65 anni, esattamente come previsto per i requisiti anagrafici del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato nel sistema contributivo.

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base<sup>(2)</sup></b>			<b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>				
(età)	73,6 (65+4m) <sup>(2)</sup>	71,7 (67)	68,2 (67+4m)	59,4 (65+5m)	59,0 (66+3m)	58,6 (66+11m)	58,6 (67+7m)
<b>Vecchiaia</b>			<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>				
(età/anz.)	68,4 (65+4m/35+4m) <sup>(3)</sup>	69,8 (67/37)	66,9 (67+4m/37+4m)	66,4 (68+5m/38+5m)	67,3 (69+3m/39+3m)	68,1 (69+11m/39+11m)	69,1 (70+7m/40+7m)
<b>Pensionamento anticipato<sup>(4)</sup></b>			<b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b>				
(età/anz.)	-	-	55,4 (64+4m/34+4m)	55,5 (65+5m/35+5m)	56,4 (66+3m/36+3m)	57,0 (66+11m/36+11m)	58,0 (67+7m/37+7m)
<b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>			<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>				
(età/anz.)	77,4 (60/41)	72,7 (61+1m/42+1m)	66,3 (61+5m/42+5m)	62,6 (62+6m/43+6m)	62,5 (63+4m/44+4m)	63,0 (64/45)	63,7 (64+8m/45+8m)
<b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>			<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>				
(età/anz.)	77,4 (60/41)	81,9 (62+1m/43+1m)	69,7 (62+5m/43+5m)	66,0 (63+6m/44+6m)	65,7 (64+4m/45+4m)	66,2 (65/46)	66,9 (65+8m/46+8m)

Tab. 6.1.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base<sup>(2)</sup></b>			<b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>				
(età)	72,1 (65+7m) <sup>(2)</sup>	54,9 (67)	47,3 (67+4m)	45,5 (68+5m)	47,1 (69+3m)	47,3 (69+11m)	47,3 (70+7m)
<b>Vecchiaia</b>			<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>				
(età/anz.)	67,6 (65+7m/35+7m) <sup>(3)</sup>	52,9 (67/37)	46,0 (67+4m/37+4m)	45,5 (68+5m/38+5m)	48,5 (69+3m/39+3m)	49,5 (69+11m/39+11m)	50,3 (70+7m/40+7m)
<b>Pensionamento anticipato<sup>(5)</sup></b>			<b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b>				
(età/anz.)	-	-	36,9 (64+4m/34+4m)	38,8 (65+5m/35+5m)	40,9 (66+3m/36+3m)	41,5 (66+11m/36+11m)	42,2 (67+7m/37+7m)
<b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>			<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>				
(età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	59,4 (61+1m/42+1m)	48,7 (61+5m/42+5m)	42,7 (62+6m/43+6m)	44,3 (63+4m/44+4m)	45,8 (64/45)	46,3 (64+8m/45+8m)
<b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>			<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>				
(età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	77,9 (62+1m/43+1m)	51,5 (62+5m/43+5m)	44,9 (63+6m/44+6m)	46,4 (64+4m/45+4m)	48,1 (65/46)	48,7 (65+8m/46+8m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari a 65,3%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,3%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

## 6.4 - *Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria*

I tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi base possono essere utilmente affiancati da un'analisi di sensitività che evidenzia l'effetto indotto da una modificazione dei parametri discriminanti ai fini del calcolo della pensione. In tale ambito, per ciascun parametro, sono state considerate una o più alternative, mantenute invariate nel tempo. Tali alternative sono state costruite in modo da risultare comunque compatibili con il quadro normativo vigente.

Un primo parametro riguarda la dinamica retributiva (o reddituale, nel caso del lavoro autonomo) per la quale si è ipotizzata una deviazione, rispettivamente al rialzo e al ribasso, di 0,5 punti percentuali nel tasso di variazione annuo del PIL per occupato, *vis-à-vis* l'ipotesi base. Come evidenziato nella tabella 6.2.a, la riduzione del tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente, conseguente all'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo, risulta significativamente attenuata nell'ipotesi di una carriera piatta, mentre risulta corrispondentemente incrementata nell'ipotesi di una carriera veloce. A parità di livello iniziale, il tasso di sostituzione al 2070 risulta superiore e inferiore rispettivamente di 5,5 e 4,8 punti percentuali rispetto all'ipotesi base<sup>221</sup>. Indicazioni analoghe, anche se di entità ridotta, emergono per quanto riguarda il lavoro autonomo (Tab. 6.2.b).

*Sensitività:  
- dinamiche di  
carriera*

Il metodo contributivo, infatti, estendendo la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un vantaggio relativo a favore dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte e discontinue. Pertanto, la riduzione dell'importo medio di pensione che emerge dai risultati della previsione (Cap. 2), interesserà prevalentemente le carriere lavorative veloci, mentre produrrà effetti significativamente più contenuti per le carriere piatte.

Inoltre, i lavoratori caratterizzati da dinamiche retributive contenute sono anche quelli che generalmente presentano carriere frammentate e, pertanto, non in grado di raggiungere i requisiti contributivi minimi per l'accesso al pensionamento anticipato. In questo caso, essi traggono un ulteriore beneficio, rispetto alle carriere continue, dalla presenza di coefficienti di trasformazione positivamente correlati con l'età di pensionamento secondo il criterio dell'equivalenza attuariale<sup>222</sup>. Tale aspetto viene evidenziato mettendo a confronto il calcolo dei tassi di sostituzione ottenuti aumentando l'età di pensionamento di 2 anni rispetto all'ipotesi base<sup>223</sup>. Come mostrato nella tabella 6.2.a, ipotizzando che un lavoratore dipendente raggiunga i 38 anni di contribuzione a 69 anni e 7 mesi di età piuttosto che a 67 anni e 7 mesi, la riduzione dell'importo di pensione, rispetto al livello del 2010, risulta sensibilmente più contenuta (10,9 rispetto a 15 punti percentuali). Di conseguenza, il valore finale del tasso di sostituzione si attesta al 62,7 per cento, anziché al 58,6 per cento calcolato nell'ipotesi base.

*- età al  
pensionamento*

<sup>221</sup> Si ipotizza, in questo caso, che i lavoratori partano dalla stessa retribuzione iniziale e, quindi, abbiano retribuzioni finali diverse in corrispondenza delle diverse dinamiche retributive. Tale scelta sembra più realistica di quella a suo tempo adottata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup*, che assumeva un'identica retribuzione finale a fronte di percorsi di carriera diversi. Infatti, l'abbinamento fra una retribuzione iniziale più bassa della media e una dinamica retributiva più elevata identifica una tipologia di carriera lavorativa che appare scarsamente rappresentativa. Vale, tuttavia, rilevare che la scelta non incide sui tassi di sostituzione lordi ma solo, e in misura non particolarmente rilevante, sui tassi di sostituzione netti.

<sup>222</sup> L'esperienza italiana dell'ultimo ventennio dimostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato (pensioni di "anzianità") che combinano carriere continue e regolari con una bassa età di pensionamento.

<sup>223</sup> L'ipotesi simmetrica di una riduzione di 2 anni sarebbe generalmente incompatibile con i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

- anzianità  
contributiva

Nell'ipotesi di una riduzione o di un aumento dell'anzianità contributiva di due anni, rispetto al caso base, gli effetti che si producono sui tassi di sostituzione sono sostanzialmente proporzionali alla variazione del parametro. Ciò risulta confermato per entrambe le categorie di lavoratori e per tutto il periodo di previsione, indipendentemente dalle regole di calcolo applicate. Nel caso del sistema contributivo, questo risultato, ampiamente atteso, deriva dalla natura stessa del calcolo della pensione sul montante maturato.

Nel caso di una età e di un'anzianità contributiva più alta di 2 anni, i tassi di sostituzione lordi risultano più alti di circa 7 punti percentuali in media nell'intero periodo di previsione e nel 2070 la differenza rispetto a quello calcolato nell'ipotesi base è di 7,2 punti percentuali. Tabelle con dati di maggior dettaglio in merito alle diverse possibili combinazioni delle ipotesi di sensibilità sono riportate nell'Appendice 3, sezione III, con riferimento allo scenario nazionale base. I calcoli non sono replicati con riferimento allo scenario EPC-WGA (§. 6.8) in quanto ne emergerebbero indicazioni qualitativamente analoghe.

Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

Tab. 6.2.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base (Hp.b.)<sup>(2)</sup></b>	73,6	71,7	68,2	59,4	59,0	58,6	58,6
<i>(età/anz.)</i>	<i>(65+4m)<sup>(2)</sup></i>	<i>(67)</i>	<i>(67+4m)</i>	<i>(65+5m)</i>	<i>(66+3m)</i>	<i>(66+11m)</i>	<i>(67+7m)</i>
<b>Dinamica retributiva</b>							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	73,6	71,7	70,0	63,1	64,0	64,1	64,0
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	73,6	71,7	66,4	56,0	54,5	53,8	53,7
<b>Età</b>							
Hp.b. +2 anni	73,6	75,2	72,8	63,4	63,0	62,6	62,7
<b>Anzianità contributiva</b>							
Hp.b. -2 anni	69,7	67,8	64,3	56,4	56,0	55,6	55,7
Hp.b. +2 anni	77,4	75,7	72,0	62,5	61,9	61,6	61,4
<b>Età/Anzianità contributiva</b>							
Hp.b. +2 anni	77,4	79,1	76,7	66,7	66,1	65,8	65,7

Tab. 6.2.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Ipotesi base (Hp.b.)<sup>(3)</sup></b>	72,1	54,9	47,3	45,5	47,1	47,3	47,3
<i>(età/anz.)</i>	<i>(65+7m)<sup>(2)</sup></i>	<i>(67)</i>	<i>(67+4m)</i>	<i>(68+5m)</i>	<i>(69+3m)</i>	<i>(69+11m)</i>	<i>(70+7m)</i>
<b>Dinamica retributiva</b>							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	72,1	54,9	48,5	48,2	51,1	51,7	51,7
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	72,1	54,9	46,1	42,9	43,6	43,4	43,4
<b>Età</b>							
Hp.b. +2 anni	72,1	57,1	50,4	48,9	50,8	51,0	51,1
<b>Anzianità contributiva</b>							
Hp.b. -2 anni	68,4	51,0	43,4	43,4	45,0	44,8	45,0
Hp.b. +2 anni	75,9	58,8	51,0	47,5	49,2	49,6	49,6
<b>Età/Anzianità contributiva</b>							
Hp.b. +2 anni	75,9	61,0	54,1	51,2	53,0	53,5	53,6

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

## 6.5 - *I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria*

Il tasso di sostituzione lordo misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza. Tale variazione, tuttavia, non corrisponde a quella che si verifica nel reddito disponibile del soggetto, per almeno due ragioni.

La prima riguarda l'aliquota contributiva che non grava sulla pensione, bensì grava sul reddito da lavoro in tutto o in parte a seconda che si tratti di lavoro autonomo o dipendente. La seconda ragione attiene al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Appendice 1, lettera F.3) la quale, essendo progressiva, incide in percentuale crescente all'aumentare del reddito imponibile<sup>224</sup>.

Pertanto, al fine di valutare la variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, è necessario esprimere le grandezze coinvolte nel calcolo del tasso di sostituzione al netto dell'effetto fiscale e contributivo. In particolare, la retribuzione finale (o reddito finale) deve essere ridotta in misura percentualmente pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore. A questa retribuzione al netto dei contributi si applica poi l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente al reddito imponibile (reddito lordo al netto della contribuzione a carico del lavoratore). Nel caso della pensione, il reddito imponibile coincide con la rata lorda di pensione.

*Coefficiente di  
raccordo*

Il rapporto fra il tasso di sostituzione netto e quello lordo (d'ora in avanti "coefficiente di raccordo") dipende dal livello del tasso di sostituzione lordo, dal livello finale della retribuzione lorda (espressa in funzione della retribuzione media di riferimento) e dalle aliquote fiscali e contributive<sup>225</sup>. Poste queste ultime pari ai valori previsti dalla normativa di riferimento, è possibile esprimere il rapporto fra tasso di sostituzione netto e lordo in funzione delle altre due variabili. Ciò implica che, dato il rapporto fra la retribuzione lorda finale del lavoratore e quella media di riferimento, il tasso di sostituzione netto può essere ottenuto applicando il corrispondente coefficiente di raccordo al tasso di sostituzione lordo.

Tale procedimento risulta estremamente utile in fase di previsione. Infatti, nell'ipotesi che la retribuzione finale evolva in linea con la retribuzione media desunta dallo scenario macroeconomico, i coefficienti di raccordo risultano indipendenti dall'anno di riferimento. Alternativamente, per il calcolo del tasso di sostituzione netto sarebbe stato necessario fare delle ipotesi sull'evoluzione degli scaglioni di reddito per i quali la normativa fiscale non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico<sup>226</sup>.

Ai fini del calcolo del coefficiente di raccordo è necessario specificare il livello della retribuzione finale. In linea con la scelta metodologica concordata in ambito europeo (ipotesi base), la retribuzione finale è fissata nella misura del 100 per cento della retribuzione di riferimento, corrispondente all'aggregato Istat "*Retribuzione lorda per unità di lavoro*

<sup>224</sup> Essendo i contributi deducibili dall'imponibile, lo scarto fra tasso di sostituzione lordo e netto dipende anche, nel caso di redditi finali elevati, dal massimale di reddito imponibile ai fini contributivi previsto per i lavoratori assoggettati al regime contributivo. Tale massimale è di 113.520 euro nel 2023.

<sup>225</sup> Per le aliquote addizionali regionali e comunali si faccia riferimento all'appendice. (Appendice 1, lettera F.3). Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione netti, si è ipotizzato un'aliquota regionale dell'1,73 per cento e un'aliquota comunale dello 0,8 per cento per l'intero periodo di previsione.

<sup>226</sup> L'ipotesi adottata equivale ad assumere che i parametri della normativa fiscale, definiti in valore monetario, fra cui gli scaglioni di reddito, evolvano nel tempo in modo tale da lasciare inalterata l'incidenza media della tassazione sui redditi lordi, che crescono in linea con la dinamica retributiva media.



*dipendente*<sup>227</sup>. La dinamica di tale variabile è stata assunta pari a quella della produttività per occupato<sup>228</sup>. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente<sup>229</sup>.

Nella figura 6.1 si riporta, per ciascuna delle figure di lavoratore considerate, il coefficiente di raccordo per tre diversi livelli del tasso di sostituzione lordo (40 per cento, 60 per cento e 80 per cento).

Dal raffronto emerge, in primo luogo, che i coefficienti di raccordo dei lavoratori dipendenti si collocano, a parità di tasso di sostituzione, a un livello inferiore rispetto a quelli dei lavoratori autonomi in quanto l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente risulta più bassa di oltre la metà.

*Effetto delle aliquote contributive*

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il funzionamento del sistema delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti, il passaggio da un reddito finale del 50 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente a uno del 75 per cento presenta un andamento decrescente in tutte le ipotesi di tasso di sostituzione. Per redditi pari o superiori al 100 per cento della retribuzione di riferimento, il coefficiente di raccordo presenta un andamento abbastanza stabile per i diversi livelli di retribuzione considerati.

Per i lavoratori autonomi, l'andamento è decrescente fino al 100 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, successivamente si stabilizza per poi scendere ulteriormente tra il 250 per cento e il 300 per cento in relazione al raggiungimento del limite massimo di reddito imponibile a fini previdenziali.

*- lavoratori autonomi*

Nella tabella 6.3 sono riportati, distintamente per dipendenti privati e autonomi, i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria relativi all'ipotesi base. Nel confronto con i tassi di sostituzione lordi emergono tre aspetti di rilievo.

In primo luogo, la perdita di reddito disponibile, a seguito del pensionamento, risulta percentualmente inferiore a quella che emerge dall'analisi dei tassi di sostituzione lordi. Ciò in quanto l'incidenza delle trattenute contributive e fiscali che gravano sul reddito risulta percentualmente superiore a quella che grava sulla pensione.

In secondo luogo, risulta ridimensionato l'effetto di contenimento degli importi pensionistici derivante dall'introduzione graduale del metodo contributivo. Ad esempio, nell'ipotesi base, il tasso di sostituzione lordo di un lavoratore dipendente si riduce, nell'intero periodo di previsione fino al 2070, del 20,4 per cento rispetto al valore del 2010 contro il 18,7 per cento del tasso di sostituzione netto.

*- dinamica*

In terzo luogo, a parità di requisiti, le differenze nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti e autonomi si riducono sensibilmente se calcolate al netto degli effetti fiscali e contributivi piuttosto che sui valori lordi. Ciò è dovuto sia al diverso livello dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, di cui è ammessa la piena deducibilità dal reddito imponibile, sia alla progressività dell'imposta la cui incidenza media aumenta all'aumentare

*- tipologia di lavoratore*

<sup>227</sup> Il valore del 2023 è desunto dal quadro macroeconomico sottostante al DEF 2023. In accordo con la metodologia elaborata in ambito europeo, tale livello di retribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi. In questo secondo caso, tuttavia, il valore della variabile si colloca abbondantemente al di sopra del reddito medio imponibile rilevato per il fondo artigiani il quale, a sua volta, risulta significativamente superiore al reddito medio effettivo, data la rilevante quota di contribuenti che si attesta sul minimale contributivo perché in possesso di redditi effettivi dichiarati di importo inferiore. Va da sé che, qualora si adottassero ipotesi più aderenti alla fattispecie in esame, le quali tengano conto dei livelli reddituali effettivi (o, comunque, di quelli dichiarati a fini fiscali) spesso inferiori al minimale, ne deriverebbero tassi di sostituzione significativamente superiori a quelli prospettati.

<sup>228</sup> In tutti i casi in cui la dinamica retributiva individuale è posta pari a quella media, la retribuzione del lavoratore mantiene la stessa proporzione rispetto alla retribuzione media di riferimento, in qualunque fase della carriera lavorativa.

<sup>229</sup> Una descrizione degli aspetti normativi più significativi ai fini del calcolo della pensione è contenuta nell'Appendice 1, lettera F.

del reddito imponibile. Tale circostanza comporta che, nel sistema retributivo, i tassi di sostituzione netti dei lavoratori autonomi possano superare quelli dei lavoratori dipendenti quando, invece, i tassi di sostituzione lordi risultano inferiori. Analogamente, nel sistema contributivo, dove i tassi di sostituzione lordi dei lavoratori autonomi sono nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, l'applicazione del prelievo fiscale e contributivo riduce notevolmente tali differenze.

Oltre all'ipotesi base, la tabella 6.3 riporta i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria per i diversi canali di accesso al pensionamento con i requisiti minimi. I suddetti tassi sono calcolati nell'ipotesi di una retribuzione (o reddito) finale pari al 100 per cento della retribuzione di riferimento, fatta eccezione per il pensionamento anticipato (fino a 3 anni rispetto al requisito di vecchiaia) dei lavoratori autonomi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, per il quale è richiesto un livello di reddito imponibile significativamente superiore alla retribuzione di riferimento. In questo caso, il calcolo del tasso di sostituzione netto è stato effettuato assumendo importi reddituali corrispondentemente maggiorati.

Come emerge dalla tabella, alla fine del periodo di previsione, l'incremento del tasso di sostituzione che si produce nel passaggio dai valori lordi a quelli netti risulta rilevante in tutti i casi considerati. Al 2070, per i lavoratori dipendenti, tale incremento varia da un minimo di 8,2 punti percentuali a un massimo di 8,7 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi le variazioni sono sensibilmente più consistenti e vanno da un minimo di 19,9 a un massimo di 21,2 punti percentuali. Inoltre, come già rilevato per l'ipotesi base, i differenziali temporali dei tassi di sostituzione netti risultano sensibilmente più contenuti rispetto a quelli dei corrispondenti tassi di sostituzione lordi, specialmente per quanto attiene al lavoro autonomo.

Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria

Fig. 6.1.a: dipendenti - Senza coniuge a carico





Fig. 6.1.b: autonomi - Senza coniuge a carico



Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

Tab. 6.3.a: dipendenti privati - Senza coniuge a carico

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	<b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>						
Ipotesi base <sup>(2)</sup> (età)	82,7 (65+4m) <sup>(2)</sup>	81,5 (67)	76,4 (67+4m)	68,1 (65+5m)	67,6 (66+3m)	67,3 (66+11m)	67,2 (67+7m)
	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>						
Vecchiaia (età/anz.)	77,3 (65+4m/35+4m) <sup>(3)</sup>	79,2 (67/37)	75,2 (67+4m/37+4m)	74,7 (68+5m/38+5m)	75,5 (69+3m/39+3m)	76,3 (69+11m/39+11m)	77,3 (70+7m/40+7m)
	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b>						
Pensionamento anticipato <sup>(4)</sup> (età/anz.)	-	-	64,2 (64+4m/34+4m)	64,3 (65+5m/35+5m)	65,2 (66+3m/36+3m)	65,7 (66+11m/36+11m)	66,7 (67+7m/37+7m)
	<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	86,2 (60/41)	82,1 (61+1m/42+1m)	74,6 (61+5m/42+5m)	71,1 (62+6m/43+6m)	71,0 (63+4m/44+4m)	71,4 (64/45)	72,1 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	86,2 (60/41)	91,2 (62+1m/43+1m)	77,8 (62+5m/43+5m)	74,3 (63+6m/44+6m)	74,1 (64+4m/45+4m)	74,5 (65/46)	75,2 (65+8m/46+8m)

Tab. 6.3.b: autonomi - Senza coniuge a carico

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	<b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>						
Ipotesi base <sup>(2)</sup> (età)	93,0 (65+7m) <sup>(2)</sup>	77,2 (67)	68,0 (67+4m)	65,9 (68+5m)	67,9 (69+3m)	68,0 (69+11m)	68,0 (70+7m)
	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>						
Vecchiaia (età/anz.)	87,7 (65+7m/35+7m) <sup>(3)</sup>	74,4 (67/37)	66,5 (67+4m/37+4m)	65,9 (68+5m/38+5m)	69,4 (69+3m/39+3m)	70,6 (69+11m/39+11m)	71,5 (70+7m/40+7m)
	<b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b>						
Pensionamento anticipato <sup>(5)</sup> (età/anz.)	-	-	55,8 (64+4m/34+4m)	58,1 (65+5m/35+5m)	60,6 (66+3m/36+3m)	61,3 (66+11m/36+11m)	62,2 (67+7m/37+7m)
	<b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	82,1 (61+1m/42+1m)	69,6 (61+5m/42+5m)	62,7 (62+6m/43+6m)	64,6 (63+4m/44+4m)	66,3 (64/45)	66,9 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	104,1 (62+1m/43+1m)	72,9 (62+5m/43+5m)	65,3 (63+6m/44+6m)	67,0 (64+4m/45+4m)	68,9 (65/46)	69,7 (65+8m/46+8m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione netto che si ottiene è pari al 72,9% - nel caso di un lavoratore dipendente e al 73,4%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un' eventualità poco probabile. Tuttavia, ai fini del calcolo del tasso di sostituzione netto, si è ipotizzato, in deroga al criterio generale, un livello di reddito da lavoro sufficiente a garantire il superamento della soglia di importo richiesta.

## 6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

Il calcolo dell'importo della pensione complementare avviene secondo lo schema della "contribuzione definita" a capitalizzazione individuale. Si tratta, in questo caso, di contributi realmente investiti dal fondo pensione il cui rendimento è quello effettivamente ottenuto sul mercato. Tuttavia, la formula di calcolo è sostanzialmente riconducibile, nei suoi elementi essenziali, a quella utilizzata nell'ambito del regime contributivo del sistema pensionistico obbligatorio. In pratica, si applica al montante dei contributi capitalizzati un coefficiente di trasformazione dipendente dall'anno del pensionamento e dall'età dell'individuo (Appendice 1, lettera B.1).

*Previdenza complementare*

Per quanto attiene alla metodologia, o più precisamente alle scelte inerenti ai parametri utilizzati per il calcolo, sono state seguite le indicazioni concordate a livello europeo nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* e utilizzate ai fini della predisposizione del Rapporto italiano di strategia nazionale sulle pensioni<sup>230</sup>. In particolare, si è ipotizzato che:

*Metodologia utilizzata*

- la prestazione viene interamente corrisposta sotto forma di rendita quantunque, in base alla normativa vigente, sia consentito che una parte di essa, fino a un massimo del 50 per cento, possa essere liquidata in forma di capitale. Tale scelta si rende necessaria al fine di garantire la coerenza fra la rata annua di pensione e l'intera contribuzione versata;
- le probabilità di sopravvivenza vengono applicate secondo il profilo generazionale (per coorte) e non per contemporanei come per i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò al fine di garantire, in ogni anno, l'equilibrio finanziario fra il montante dei contributi versati e il valore attuale dei diritti pensionistici maturati.
- l'indicizzazione della prestazione è pari al tasso di inflazione. Pertanto, l'effetto della componente reale del tasso di rendimento viene imputato sul livello iniziale dell'importo di pensione, che risulta corrispondentemente più elevato. Tale scelta rende le rate iniziali di pensione erogate dalla previdenza pubblica e privata omogenee e quindi sommabili ai fini del calcolo del tasso di sostituzione complessivo;
- il tasso di rendimento annuo, al netto degli oneri amministrativi (definiti nella misura dello 0,5 per cento), è pari al 2,5 per cento in termini reali e al 4,5 per cento in termini nominali. Al netto dell'imposta sostitutiva del 20 per cento, il tasso di rendimento reale risulta pari a circa l'1,6 per cento<sup>231</sup>;
- il capitale accumulato viene abbattuto dell'1 per cento, prima del calcolo della pensione, come costo per la trasformazione del montante in *annuity*.

I calcoli sono stati effettuati in coerenza con quanto disposto dal D.lgs. 252/2005 e dalle modifiche successivamente introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che prevedevano l'anticipo al 2007 della scelta, da parte del lavoratore dipendente del settore privato, di destinare ai fondi pensione gli accantonamenti al TFR,

*Quadro normativo*

<sup>230</sup> Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002); Economy Policy Committee – Social Protection Committee – European Commission (2010); European Commission - Social Protection Committee (2018, 2021).

<sup>231</sup> La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola dall'11 per cento al 20 per cento.

tramite la modalità del silenzio-assenso<sup>232</sup>. L'art.1 comma 38 della L 124/2017, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato le previsioni di cui agli artt. 8, comma 2, 11, comma 4, 14, comma 2, lett. c) e comma 5 del D.lgs. 252/2005. Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di versare anche una quota del TFR maturando rimuovendo l'obbligatorietà del versamento integrale precedentemente vigente.

Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione, si è ipotizzato che l'inizio della contribuzione alla previdenza complementare avvenga, in modo pieno e continuativo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di adesione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, si è assunto che la pensione complementare non possa essere liquidata prima di 5 anni dalla data di inizio della contribuzione (Appendice 2, lettera F).

#### Contribuzione

Relativamente alla scelta dell'aliquota di finanziamento, i calcoli assumono, sulla base della possibilità di versare anche solo una quota del TFR, che la contribuzione ai fondi pensione sia stimabile in circa il 50 per cento dell'aliquota di accantonamento annuo al TFR a partire dal 2018, mentre sia piena per il periodo precedente<sup>233</sup>. Per motivi di confrontabilità, la stessa aliquota è stata ipotizzata per il lavoratore autonomo<sup>234</sup>.

#### Tassazione delle rendite

Per quanto concerne la tassazione delle rendite, la normativa vigente (D.lgs. 252/2005)<sup>235</sup> prevede l'assoggettamento a tassazione separata della sola quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata. L'aliquota di tassazione è del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al 15esimo, fino a un'aliquota minima del 9 per cento.

#### Risultati

La tabella 6.4 mostra come l'introduzione della previdenza complementare modifichi notevolmente l'andamento futuro dei tassi di sostituzione. Nel 2070, il tasso di sostituzione lordo passa da 58,6 per cento a 66,2 per cento, per i dipendenti privati, e da 47,3 per cento a 55,8 per cento, per gli autonomi, con un incremento, rispettivamente, di 7,6 e di 8,5 punti percentuali. Confrontando i valori del 2010 e del 2070 si evidenzia un decremento di 7,4 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 16,4 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 15 e 24,8 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 77,7 per cento, rispetto al 67,2 per cento della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 85,6 per cento e 68 per cento.

<sup>232</sup> Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto avrebbe dovuto indicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di mantenere il TFR presso l'azienda o di conferirlo a una forma qualsiasi di previdenza complementare. Da allora, in caso di mancata indicazione da parte del lavoratore, il TFR è destinato a una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

<sup>233</sup> Nelle valutazioni non si tiene conto della possibilità, resa strutturale con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), di utilizzare parte del montante accumulato nell'ambito della previdenza complementare per facilitare il ritiro dal lavoro prima del conseguimento dei requisiti di pensionamento con conseguente erosione dell'ammontare di rendita integrativa durante il periodo di quiescenza (c.d. RITA).

<sup>234</sup> Tale scelta è coerente con quella operata ai fini della predisposizione del Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano. In merito, si veda Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002).

<sup>235</sup> Per maggiori dettagli, si veda Appendice 1, lettera G.

Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

	2010	2020 <sup>(2)</sup>	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Previdenza obbligatoria (Hp. base)</b>							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	71,7	68,2	59,4	59,0	58,6	58,6
Autonomi	72,1	54,9	47,3	45,5	47,1	47,3	47,3
			Tassi di sostituzione netti				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	81,5	76,4	68,1	67,6	67,3	67,2
Autonomi - Senza coniuge a carico	93,0	77,2	68,0	65,9	67,9	68,0	68,0
<b>Previdenza obbligatoria e complementare<sup>(3)</sup> (Hp. base)</b>							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	77,1	75,8	68,5	67,7	66,1	66,2
Autonomi	72,1	60,2	54,9	55,6	56,8	55,5	55,8
			Tassi di sostituzione netti <sup>(4)</sup>				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	88,4	86,5	80,5	79,7	77,5	77,7
Autonomi - Senza coniuge a carico	100,8	89,1	83,7	86,2	87,6	85,2	85,6

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo e netto della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari, rispettivamente, a 66,0% e a 75,8%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,4% e a 73,2%, nel caso di un lavoratore autonomo. Considerando anche la previdenza complementare, il tasso di sostituzione lordo e netto che si ottiene è pari, rispettivamente, a 71,1% e a 82,3%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 56,2% e a 84%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(4) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per i lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione si riferisce all'accantonamento della quota di TFR, non incluso nella retribuzione lorda.

## 6.7 - I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*

*Ipotesi di scenario*

Nel confronto con lo scenario nazionale base (Cap. 1), lo scenario EPC-WGA *baseline* assume: *i*) nel 2070, una speranza di vita alla nascita superiore di 0,5 anni per i maschi e 1,4 anni per le femmine rispetto a quello dello scenario nazionale base e *ii*) un tasso di crescita medio annuo del PIL reale più elevato di circa 0,2 punti percentuali rispetto a quello dello scenario RGS e una produttività per occupato leggermente più alta di 0,04 punti percentuali nel periodo 2023-2070.

*Risultati*

La tabella 6.5 riporta i tassi di sostituzione lordi e netti ottenuti sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, *vis-à-vis* quelli calcolati sulla base scenario nazionale base. Dal confronto emergono differenze molto contenute, sia per la componente obbligatoria sia per quella complementare. In particolare, nel 2070, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria, per i dipendenti privati, passa dal 58,6 per cento dello scenario nazionale base al 60,4 per cento dello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi gli stessi valori risultano rispettivamente pari a 47,3 per cento e 48,8 per cento. I tassi di sostituzione complessivi, che inglobano la componente complementare, presentano scostamenti simili. In questo caso, il livello previsto al 2070, per i dipendenti privati, è di 66,2 per cento nello scenario nazionale base e 67,8 per cento nello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi, il tasso di sostituzione è, rispettivamente, 55,8 per cento e 57 per cento.



Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)<sup>(1)</sup>

	2010	2020 <sup>(2)</sup>	2030	2040	2050	2060	2070
<b>Previdenza obbligatoria</b>							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	68,2 (67+4m)	59,4 (65+5m)	59,0 (66+3m)	58,6 (66+11m)	58,6 (67+7m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	47,3 (67+4m)	45,5 (68+5m)	47,1 (69+3m)	47,3 (69+11m)	47,3 (70+7m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	69,7 (67+9m)	60,9 (65+6m)	60,6 (66+4m)	60,5 (67+2m)	60,4 (68)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	48,3 (67+9m)	46,6 (68+6m)	48,5 (69+4m)	48,8 (70+2m)	48,8 (71)
<b>Previdenza obbligatoria e complementare<sup>(3)</sup></b>							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,1 (67)	75,8 (67+4m)	68,5 (65+5m)	67,7 (66+3m)	66,1 (66+11m)	66,2 (67+7m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,2 (67)	54,9 (67+4m)	55,6 (68+5m)	56,8 (69+3m)	55,5 (69+11m)	55,8 (70+7m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,1 (67)	77,3 (67+9m)	69,8 (65+6m)	69,1 (66+4m)	67,7 (67+2m)	67,8 (68)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,3 (67)	55,9 (67+9m)	56,5 (68+6m)	57,9 (69+4m)	56,8 (70+2m)	57,0 (71)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti e considerando le ipotesi demografiche e macroeconomiche definite dallo scenario nazionale base, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari, rispettivamente, a 65,3%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,3%, nel caso di un lavoratore autonomo. Includendo anche la previdenza complementare, il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari, rispettivamente, a 70,3% e a 55,6%. Considerando le ipotesi definite dallo scenario EPC-WGA *baseline*, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari a 65,6%, nel caso di un lavoratore dipendente e 51%, nel caso di un lavoratore autonomo. Tenendo conto anche della previdenza complementare, il valore che si ottiene è pari, rispettivamente, a 70,3% e a 55,6%.

(3) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

### Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione

*In questo riquadro si analizzano gli effetti sui tassi di sostituzione lordi derivanti dall'ipotesi di disattivazione dei meccanismi automatici di adeguamento periodico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto a variazioni dell'aspettativa di vita.*

*Con riferimento all'ipotesi di assenza di revisione dei coefficienti di trasformazione, si suppone che l'adeguamento periodico degli stessi a partire dal primo gennaio del 2024 venga soppresso e che i coefficienti di trasformazione in vigore nel biennio 2023-2024, come rideterminati sulla base del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente (L. 247/2007, come modificata dalla L. 214/2011)<sup>236</sup>, vengano tenuti costanti per tutto il periodo di previsione.*

*I calcoli sono stati effettuati per un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti dell'ipotesi base (§ 6.1). Le variabili demografiche e macroeconomiche sono quelle dello scenario nazionale.*

*La figura A mostra che, con l'introduzione graduale del sistema contributivo, la curva dei tassi di sostituzione coerenti con la normativa vigente si colloca a un livello significativamente più basso rispetto a quella calcolata nell'ipotesi di soppressione del procedimento di revisione a partire dal 2024, con una forbice crescente nel tempo. In particolare, l'assenza di revisione comporterebbe, nell'ultimo anno di previsione, un tasso di sostituzione più elevato di 8,6 punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 7,5 punti percentuali per i lavoratori autonomi attestandosi, rispettivamente, a 67,2 per cento e a 54,8 per cento. Tale andamento si rifletterebbe in un significativo aumento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL.*

*Alla fine del periodo di previsione, la curva dei tassi di sostituzione dei dipendenti privati, in assenza di revisione, risulta più bassa rispetto al valore iniziale del 2010. Per i lavoratori autonomi, pur evidenziandosi un profilo dei tassi di sostituzione significativamente crescente a partire dal 2030, il valore finale rimane notevolmente inferiore a quello iniziale e ben distanziato da quello dei lavoratori dipendenti, a causa della più bassa aliquota contributiva impiegata nel calcolo della pensione.*

*La figura B evidenzia, invece, l'evoluzione dei tassi di sostituzione nell'ipotesi di una modifica della legislazione vigente volta a sopprimere l'adeguamento periodico dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni della speranza di vita, a partire da quello previsto con decorrenza 1° gennaio 2025. In tale ipotesi, l'età pensionabile di vecchiaia resterebbe invariata a 67 anni dal 2023 e, analogamente, resterebbe invariata a 64 anni l'età di*

<sup>236</sup> Il procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si è concluso con l'emanazione del relativo decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella G.U. n. 154 del 6 maggio 2015, il quale riporta i coefficienti di trasformazione applicati nel triennio 2016-2018. Con il decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019-2020 (Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2018), appendice 1, lettera B.2). Con decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. n.147 del 11 giugno 2020 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione, per il biennio 2021-2022. Con decreto direttoriale pubblicato nella G.U. n. 294 del 17 dicembre 2022 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione, per il biennio 2023-2024.

accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo, con un importo di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (importo del 2012 indicizzato con la media quinquennale del PIL). I calcoli assumono l'invarianza dell'età iniziale delle carriere lavorative e, quindi, una riduzione delle anzianità contributive corrispondente agli anni di anticipo dell'età di pensionamento.

Sotto tali ipotesi, la soppressione dell'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL dovuto al maggior numero di pensioni in pagamento, determinerebbe un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 11,2 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 9,6 punti percentuali per un lavoratore autonomo, con conseguente peggioramento anche dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche rispetto alla normativa vigente. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all'età di pensionamento, sia della corrispondente minore anzianità contributiva.

Fig. A: effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione





Fig. B: effetto della revisione dei requisiti di accesso al pensionamento sui tassi di sostituzione





## Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali

L'appendice descrive i principali istituti afferenti alla spesa pensionistica (sezioni A-E), alla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali e alla previdenza complementare (sezione F-G) e alla spesa per altre prestazioni sociali (sezione H).

- A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni
- B - Metodo di calcolo delle pensioni nuove liquidate
- C - Requisiti di accesso
- D - Interventi a favore delle pensioni minime
- E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale
- F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali
- G - La tassazione della previdenza complementare
- H - Altre prestazioni sociali in denaro

## A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni

1. L'attuale normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni al 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. foiant). Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di novembre prendendo a riferimento la comunicazione Istat sulle ultime informazioni disponibili circa l'andamento effettivo dell'inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. La necessità di predisporre tale decreto a novembre risiede nell'esigenza di concedere agli enti previdenziali i necessari tempi tecnici per predisporre i pagamenti del rinnovo delle pensioni al 1° gennaio. Pertanto, in base alla effettiva variazione di consuntivo dell'indice preso a base per la rivalutazione, possono rendersi necessari eventuali recuperi (a credito o a debito) con relativi conguagli in occasione della rivalutazione effettuata l'anno successivo.
2. La rivalutazione è in generale effettuata con un'elasticità variabile per fasce di importo (periodo dal 2008<sup>237</sup> al 2010, come previsto dall'articolo 5 del D.L. 81/2007 al 100% per le fasce di importo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75% per le fasce di importo superiori a 5 volte il trattamento minimo) in generale pari al 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le fasce di importo comprese tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75% per le fasce di importo oltre 5 volte trattamento minimo INPS. La L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020-2022) prevede l'estensione al 100% dell'elasticità anche per la fascia tra 3 volte e 4 volte il trattamento minimo.

	2007	Triennio 2008-2010	2011	Per il 2022 e dal 2025 <sup>238</sup>
Fasce di importo	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	100%
da 4 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	90%
da 5 a 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%
oltre 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%

<sup>237</sup> La L. 247/2007 ha stabilito che per il solo anno 2008 non sia concessa la rivalutazione ai prezzi ai soggetti beneficiari di un trattamento pensionistico complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo (TMx8= 46.130,24 euro annui nel 2008).

<sup>238</sup> Per il biennio 2017-2018 la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede la proroga del regime previsto per gli anni 2015-2016 dalla L. 147/2013 (cfr successivo punto 3). Per il periodo 2019-2021 la L. 145/2018 ha previsto una revisione dello schema di indicizzazione. Tale schema è stato parzialmente rivisto in sede di L. 160/2019. Per il biennio 2023-2024 la L. 197/2022 ha parimenti rivisto lo schema di indicizzazione sulla base dello schema in vigore nel 2021, parzialmente modificato.

Per il periodo 2012-2021 rispetto a quanto sopra evidenziato è in vigore per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (3 volte il trattamento minimo INPS = 18.759,00 euro nel 2012) il seguente regime di indicizzazione:

- **per il biennio 2012-2013** (D.L. 201/2011) l'indicizzazione non è riconosciuta alle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS<sup>239</sup>. La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha censurato la misura e con D.L. 65/2015 l'indicizzazione relativa agli anni 2012-2013 è stata ridisciplinata, sulla base dei principi delineati dalla Corte Costituzionale, nei seguenti termini:
  - per i medesimi anni 2012 e 2013:
    - nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - per il periodo successivo:
    - negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto;
    - a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima.

- **per il periodo 2014-2018** (L. 147/2013, come prorogata per gli anni 2017 e 2018 dalla L. 208/2015) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

<sup>239</sup> E' prevista apposita clausola di salvaguardia per le pensioni di importo comprese tra 3 volte il trattamento minimo INPS e lo stesso importo rivalutato.

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e al 45 per cento per ciascuno degli anni 2015/2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo.
- **per il periodo 2019-2021** (L. 145/2018) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:
    - nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli anni 2020 e 2021 secondo quanto previsto dalla L. 160/2019;
    - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;



- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi
- **per il periodo 2023-2024** (L. 197/2022) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:
  - nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  - nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima.

Nel periodo 2012-2019 per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo è garantita l'indicizzazione al 100% sul complessivo importo del trattamento pensionistico. Dal 2020 l'indicizzazione al 100% è garantita per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo, secondo quanto previsto dalla L. 160/2019.

La L. 208/2015 ha esplicitato che in caso di variazione negativa dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi ( c.d. foi nt), venga applicata comunque una variazione nulla<sup>240</sup>.

<sup>240</sup> Nell'anno 2015 e 2016 la variazione dell'indice foi n.t. è risultata pari a -0,1% ma in sede di rivalutazione (sia provvisoria che definitiva) viene applicato 0,0%.

Il D.L. 115/2022 ha anticipato al 2022 (novembre) il conguaglio di rivalutazione di +0,2% in luogo di gennaio 2023<sup>241</sup>.

I tassi di rivalutazione applicati negli anni 2000-2023 sono risultati i seguenti:

Anni	Tasso rivalutazione	(di cui recupero a credito/debito per il pensionato)
2000	1,6%	(0,1%)
2001	2,5%	(0,1%)
2002	2,9%	(0,2%)
2003	2,4%	-
2004	2,5%	-
2005	1,9%	-
2006	1,8%	(0,1%)
2007	2,0%	-
2008	1,6%	-
2009	3,4%	(0,1%)
2010	0,6%	(-0,1%)
2011	1,4%	-
2012	2,8%	(0,2%)
2013	3,1%	(0,1%)
2014	1,2%	-
2015	0,2%	(-0,1%)
2016	- 0,1%	(-0,1%)
2017	0,0%	-
2018	1,1%	-
2019	1,1%	-
2020	0,4%	-
2021	0,1%	(0,1%)
2022	1,9%	-
2023	7,3%	-

<sup>241</sup> La rivalutazione relativa all'anno 2021 è stata applicata in via provvisoria a gennaio 2022 nella misura di 1,7%. Essendo risultata a consuntivo la variazione dell'indice fo i nt per il 2021 pari a 1,9% il conguaglio di +0,2% è ordinariamente previsto a gennaio dell'anno successivo (2023). Il D.L. 115/2022 ha anticipato tale adempimento a novembre 2022. Lo stesso D.L. 115/2022 ha previsto un incremento di 2 punti percentuali per le pensioni fino a 35.000 euro limitatamente alle mensilità di ottobre-dicembre (inclusa la tredicesima mensilità), nelle more dell'applicazione da 1° gennaio 2023 della rivalutazione delle pensioni con riferimento alla variazione dell'indice fo i nt per il 2022.

## B – Metodo di calcolo delle pensioni di nuova liquidazione

Le regole di calcolo della pensione nei tre regimi pensionistici (retributivo, contributivo e misto) sono riportate in forma schematica nella tabella seguente:

	Regime retributivo	Regime misto	Regime contributivo
	(lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011)	(lavoratori con meno 18 anni di contributi alla fine del 1995 con riferimento alle anzianità maturate fino alla predetta data e lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 per tale seconda categoria di lavoratori)	(lavoratori con ingresso in assicurazione dal 01/01/1996)
<b>Pensioni di vecchiaia, anzianità e invalidità</b>	<p>La pensione (P) è calcolata usando il metodo di calcolo retributivo.</p> $P = 2\% * (C^1 * W^1 + C^2 * W^2)^{(1)}$ <p>dove:</p> <p>W<sup>1</sup> e W<sup>2</sup> = retribuzione pensionabile C<sup>1</sup> e C<sup>2</sup> = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C<sup>1</sup>), W<sup>1</sup> è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi successivi al 1992 (C<sup>2</sup>), W<sup>2</sup> è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici<sup>(2)</sup>, degli ultimi 15 anni per gli autonomi.</p>	<p>La pensione è ottenuta come somma di due componenti (P=PA+PB). La prima (PA) è calcolata col metodo di calcolo retributivo, mentre la seconda (PB) utilizzando il metodo di calcolo contributivo.</p> $PA = 2\% * (C^1 * W^1 + C^k * W^2) \text{ (cfr. nota 1)}$ <p>dove:</p> <p>W<sup>1</sup> e W<sup>2</sup> = retribuzione pensionabile C<sup>1</sup> e C<sup>k</sup> = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C<sup>1</sup>), W<sup>1</sup> è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi tra il 1993 ed il 1995 (C<sup>k</sup>), W<sup>2</sup> è la retribuzione media di un numero di anni progressivamente crescente.</p> $PB = ct * M$ <p>(per spiegazioni vedere la colonna di destra della tavola).</p>	<p>La pensione è calcolata usando il metodo di calcolo contributivo.</p> $PB = ct * M$ <p>dove:</p> <p>ct = coefficiente di trasformazione M =montante contributivo, ossia la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PL. La normativa prevede che tali coefficienti vengano rivisti ogni 3 anni (2 anni per gli adeguamenti successivi a quello avente decorrenza 2019) conformemente alle modifiche nella speranza di vita. Per il periodo 2023-2024 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,270% a 57 anni ad un valore di 5,723% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,655% a 71 anni)<sup>3</sup>. L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi fino al 2011 poi gradualmente crescente al 24% a partire dal 1° gennaio 2018 (per i lavoratori cocopro al 27% per gli anni 2012 e 2013 poi crescente fino ad arrivare al 33% dal 2018). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 113.520 euro nel 2023.</p>
<b>Pensioni di reversibilità<sup>(4)</sup></b>	60% della pensione calcolata col metodo retributivo sopra descritto, se il superstito è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.	60% della pensione calcolata col metodo sopra descritto, se il superstito è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.	60% della pensione calcolata col metodo contributivo sopra descritto, se il superstito è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.
	60% della pensione del defunto, se il superstito è il vedovo/a di un pensionato.	60% della pensione del defunto, se il superstito è il vedovo/a di un pensionato.	60% della pensione del defunto, se il superstito è il vedovo/a di un pensionato.
	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstito.	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstito.	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstito.

(1) La formula riportata è riferita al regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i dipendenti pubblici e per gli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'AGO si hanno variazioni nel calcolo della pensione che attengono sia alla definizione delle voci di retribuzioni valide ai fini del pensionamento che alla definizione dell'aliquota di trasformazione. Infine, va rilevato che l'aliquota di trasformazione del 2% è gradualmente ridotta per fasce di retribuzioni pensionabile superiore ad un limite ("tetto") che, per il 2023, è fissato in 52.190,00 euro

(2) Per i dipendenti pubblici i dieci anni sono raggiunti nel novembre del 2008. A fine 2003 la retribuzione pensionabile dei dipendenti pubblici è calcolata sulle ultime 81 mensilità.

(3) Dal 2013, in sede di primo aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione, è previsto che gli stessi siano estesi alle età fino a 70 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2016 è stato adottato con decreto direttoriale del 22/06/2015, pubblicato in GU n° 154 del 6 luglio 2015. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato adottato con decreto direttoriale del 15/05/2018, pubblicato in GU n° 131 del 8 giugno 2018. Come previsto dalla normativa primaria con l'adeguamento avente decorrenza 1° gennaio 2019 il range di calcolo è esteso fino all'età di 71 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2021 è stato adottato con decreto direttoriale del 01/06/2020, pubblicato in GU n° 147 del 11 giugno 2020. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 è stato adottato con decreto direttoriale del 01/12/2022, pubblicato in GU n° 294 del 17 dicembre 2022.

(4) Le percentuali crescono all'80% e al 100% rispettivamente nel caso di coniuge con un figlio e con due figli. Le percentuali sono diversamente modulate nel caso del diritto per i soli figli.

**B.1 – I coefficienti di trasformazione: formula e parametri**

Di seguito si riporta la formula relativa al calcolo dei coefficienti di trasformazione per età previsti dalla L.°335/1995 e impiegata ai fini della rideterminazione degli stessi secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 11, della stessa legge, come modificato e integrato dall'art. 1, commi 14 e 15, della L. 247/2007.

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} (a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)})}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta:

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_{x,s}} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

$TC_x$  = coefficiente di trasformazione all'età  $x$

$\Delta_x$  = divisore all'età  $x$

$s$  = sesso ( $m$  = maschi,  $f$  = femmine)  $\bar{s}$  = complementare di  $s$

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$  = probabilità di sopravvivenza fra l'età  $x$  e l'età  $x+t$

$x$  = età di pensionamento

$w$  = età massima

$q_{x+t,s}$  = probabilità di morte fra l'età  $x+t$  e l'età  $x+t+1$

$\theta_{x+t,s}$  = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età  $x+t$

$\frac{l_{x+t,s}^{ved}}{l_{x,s}^{ved}}$  = probabilità del superstite di non essere eliminato per morte o nuove nozze/nuova unione civile

$k$  = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno<sup>242</sup>

$\varepsilon_{x,s}$  = differenza fra l'età del dante causa di età  $x$  e sesso  $s$  e quella del partner

$\eta$  = aliquota di reversibilità

$\delta_s$  = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali

$r$  = tasso di rendimento interno

$\sigma$  = percentuale di indicizzazione

$\left(\frac{1+r}{1+\sigma} - 1\right)$  tasso di sconto

I parametri  $q_{x,s}$ ,  $q_{x,s}^{ved}$ ,  $\theta_{x,s}$ ,  $\varepsilon_{x,s}$  esprimono, rispettivamente: le probabilità di morte<sup>243</sup>, le probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze/nuova unione civile, le probabilità di lasciare famiglia (queste ultime desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti e stato civile) e il differenziale medio di età fra coniugi/parti di unione civile al decesso del partner. Tali parametri sono stati elaborati e trasmessi dall'Istat su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della revisione dei coefficienti di trasformazione del 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995 e s.m.. Le stime dei suddetti parametri sono relative ai dati più aggiornati disponibili per la misurazione dei medesimi (anno 2021 per la stima della probabilità di morte<sup>244</sup> e anno 2020 per i restanti parametri).

$x = 57 - 71$  anni

$\eta = 0,6$

$\delta_x = \begin{cases} 0,9 & \text{se } s = m \\ 0,7 & \text{se } s = f \end{cases}$

$\frac{1+r}{1+\sigma} = 1,015$

$k = 0,4615$  ( $n = 12$ )

<sup>242</sup> Nell'ipotesi di erogazione della tredicesima mensilità,  $k = \frac{1}{2} - \frac{6}{13n}$  dove  $n$  è il numero di rate anticipate pagate in un anno.

<sup>243</sup> I sopravvissuti sono ricavabili con la formula  $l_{x+1} = l_x(1 - q_x)$ .

<sup>244</sup> Al fine di cogliere nella maniera più tempestiva possibile la dinamica strutturale del fenomeno della mortalità nella popolazione per l'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione ed essendo disponibili le stime della probabilità di morte per l'anno 2021, per la misurazione di questi parametri sono stati considerati tali elementi più aggiornati.

## Serie dei coefficienti di trasformazione in vigore nei vari anni per effetto degli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente

Età al pensionamento	Coefficienti 1996	Coefficienti aggiornati al 2010	Coefficienti aggiornati al 2013	Coefficienti aggiornati al 2016	Coefficienti aggiornati al 2019	Coefficienti aggiornati al 2021	Coefficienti aggiornati al 2023
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%	4,399%	4,493%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%
66			5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%
67			5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%
68			6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%
69			6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%
70			6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%
71					6,513%	6,466%	6,655%

Per gli adeguamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2010 l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione è entrato pienamente nella sfera amministrativa (L. 247/2007, la quale ha anche sostituito con decorrenza 1/1/2010 i coefficienti in vigore dal 1/1/1996) consentendo il rispetto regolare della periodicità prevista con effetto anche di maggiore gradualità nelle rideterminazioni effettuate in base alla normativa vigente di tale parametro endogeno del sistema pensionistico.

## C - Requisiti di accesso

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e ai superstiti (paragrafi C.1-C.3). Nei paragrafi C.4 e C.5 sono riportati ulteriori approfondimenti sui requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, nel sistema retributivo e misto, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Il paragrafo C.6 fa una analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012.

### C.1 - Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia<sup>245</sup>

Sistema retributivo e misto – Lavoratori già assunti al 31/12/1995		Sistema contributivo – Lavoratori neoassunti dal 01/01/1996	
2000	dal 2001	fino al 2007	dal 2008
<p>- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.</p> <p>- almeno 19 anni di contributi.</p>	<p>- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne del settore privato. Per le donne del settore pubblico per il biennio 2010-2011 l'età è 61 anni elevata a 65 anni dal 2012. Per le donne del settore privato l'allineamento al requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori avviene a partire dal 2012 per completarsi dal 1° gennaio 2018. Dal 2012 il requisito anagrafico di 65 anni è aumentato in ogni caso di 1 anno (66 anni) per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra). Per maggiori dettagli si rinvia alla successiva scheda</p> <p>- almeno 20 anni di contributi</p>	<p>Gli individui possono scegliere di andare in pensione tra i 57 ed i 65 anni di età. Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione. Inoltre è possibile pensionarsi prima dei 65 anni (ma sempre dopo i 57) solo se la pensione maturata è pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011). E' comunque consentito l'accesso al pensionamento con 40 anni di anzianità a prescindere dal requisito anagrafico con l'applicazione del coefficiente di trasformazione di 57 anni nel caso di accesso con età inferiori.</p>	<p><u>Per il periodo 2008-2011:</u> per gli uomini a 65 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione. Per le donne a 60 anni (per le lavoratrici del settore pubblico 61 anni nel biennio 2010-2011) con almeno 5 anni di contribuzione (l'importo a calcolo deve essere pari o superiore ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011)).</p> <p><u>Dal 2012:</u> Per gli uomini a 66 anni di età (per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra) con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (1,5xAS= circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale<sup>(1)</sup>). Per le lavoratrici del settore pubblico a 66 anni e per le lavoratrici del settore privato (nel 2012 per le lavoratrici dipendenti il requisito anagrafico è 62 anni e per le lavoratrici autonome 63 anni e 6 mesi) crescente fino ad allinearsi alla generalità dei lavoratori dal 1° gennaio 2018 con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (1,5xAS= circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale)).</p> <p><u>Dal 2013</u> è previsto l'adeguamento dei requisiti anagrafici sopra esposti all'incremento della speranza di vita<sup>(2)</sup>. (cfr successiva scheda, lettera C.6).</p>

(1) Per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 754,91 euro.

(2) E' normativamente previsto che in ogni caso nel 2021 il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia risulti pari ad almeno 67 anni per effetto degli adeguamenti all'incremento della speranza di vita.

<sup>245</sup> Per il periodo 2008-2011 la L 247/2007 ha introdotto un regime delle decorrenze (c.d. "finestre") anche per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con 60 anni per le donne e con 65 anni per gli uomini.

**C.2 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato<sup>246</sup>**

Sistema retributivo e misto (lavoratori già assunti al 31/12/1995) e sistema contributivo dal 2008

	2000	2007	2008-2011 <sup>(1)</sup>	Dal 2012 <sup>(2)</sup>
Dipendente settore privato	35 anni di contributi e 55 anni di età <sup>(3)</sup> oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 57 anni di età <sup>(4)</sup> oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 58 anni di età fino al 30/6/2009, 60 anni di età dal 1/7/2009 progressivamente elevato a 61 anni nel 2011, oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. E' consentita dal 1/7/2009 la possibilità di accedere al pensionamento con requisito anagrafico inferiore di 1 anno a condizione di possedere un'anzianità contributiva di 36 anni.	a) per i soggetti già iscritti al 31/12/1995 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014);  b) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 come in a) con la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (circa 1.200 euro mensili nel 2012, rivalutatosi negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale <sup>(6)</sup> ).
Dipendente settore pubblico	35 anni di contributi e 54 anni di età oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 57 anni di età <sup>(5)</sup> oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età.		
Autonomi	35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 58 anni di età <sup>(7)</sup> oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	Come sopra, con requisiti anagrafici incrementati di 1 anno.	Come sopra

(1) La riforma pensionistica (L. 243/2004, come modificata dalla L. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2008. E' inoltre prevista per le donne la possibilità fino al 2015 di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal d.lgs 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni. La L. 247/2007 prevede, inoltre, l'introduzione di deroghe per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, comunque con un minimo di 57 anni di età e fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nel limite delle risorse di apposito Fondo (lettera C.5).

(2) La riforma pensionistica (L. 243/2004, come modificata dalla L. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2012, sono confermate e adeguate le deroghe sopra descritte (lettera C.5).

(3) Il requisito di età è ridotto a 54 anni per operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(4) A cominciare dal 2002 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(5) A cominciare dal 2004 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(6) Per il 2023 tale importo soglia mensile è pari a 1.409,16 euro

(7) A cominciare dal 2001.

Dal 2013 è previsto l'adeguamento dei requisiti sopra esposti alla variazione della speranza di vita (cfr. successiva scheda C5). Il D.L. 4/2019 ha apportato modifiche nel regime di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato all'incremento della speranza di vita e ha introdotto per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento nel triennio 2019-2021 un canale generalizzato di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi. La L. 234/2021 ha rideterminato tali requisiti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2022 e la L. 197/2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2023. Sono stati altresì reintrodotti meccanismi di

<sup>246</sup> Per un maggiore dettaglio si rinvia alle successive e specifiche schede C4 e C5 relative ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato e al regime delle decorrenze.



posticipo della prima decorrenza utile rispetto alla data di maturazione dei requisiti (anche per tali aspetti si fa rinvio alla successiva scheda C6).

### ***C.3 - Requisiti di accesso al pensionamento di invalidità e ai superstiti***

<b>Pensione di inabilità</b>	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi reddito da attività lavorativa ed è reversibile ai superstiti. La pensione di inabilità è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso fra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile e comunque non oltre i 40 anni complessivi <sup>(1)</sup> .
<b>Assegno ordinario di invalidità</b>	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Il diritto alla pensione dipende soltanto dal grado di invalidità e non dalle condizioni sul mercato del lavoro <sup>(2)</sup> . Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e a forme sostitutive che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, hanno subito una riduzione permanente della propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo. La prestazione ha carattere temporaneo con durata triennale, alla fine di ogni triennio, e comunque non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può essere richiesto il rinnovo subordinato alla permanenza dello stato invalidante. Dopo due rinnovi l'assegno diventa definitivo, nel senso che è confermato automaticamente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. L'assegno di invalidità è compatibile con ogni attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle misure indicate nel paragrafo E).
<b>Pensione di reversibilità</b>	Se lavoratore attivo (e non già pensionato) il dante causa deve aver accumulato in qualsiasi epoca almeno 15 anni di contributi oppure essere assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di decesso.

*(1) Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (o pari o superiore a 18 anni limitatamente alle anzianità contributive dal 2012), la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo mediante l'aggiunta al montante contributivo individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, di un'ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età dell'interessato (nel limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva). Nel caso in cui l'età al pensionamento sia inferiore a 57 anni si applica comunque il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni.*

*(2) La L. 222/84 ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, in precedenza veniva liquidata una pensione di invalidità agli iscritti all'AGO nei casi in cui veniva riconosciuta una riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla predetta L. 222/84 e continua ad essere erogata a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell'entrata in vigore della medesima L. 222/84.*

### ***C.4 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)***

Di seguito vengono rappresentati più nel dettaglio gli attuali requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sulla base dell'ordinamento vigente.

Al riguardo occorre comunque rilevare che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico oltre ai requisiti di accesso ha effetto il c.d. meccanismo delle "finestre", introdotto con la L. 335/1995 e modificato dalla L. 449/1997. Tale meccanismo produce di fatto un posticipo del pensionamento per coloro che accedono al pensionamento con i requisiti minimi, come successivamente illustrato.

**Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a normativa vigente fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti fino al 31/12/2007)**

**Dipendenti privati<sup>(1)</sup>**

Anno	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	52	35	52	35	36
1997	52	35	52	35	36
1998	53	35	54	35	36
1999	53	35	55	35	37
2000	54	35	55	35	37
2001	54	35	56	35	37
2002	55	35	57	35	37
2003	55	35	57	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

**Dipendenti pubblici<sup>(1)</sup>**

Anno	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1998	53	35	53	35	36
1999	53	35	53	35	37
2000	54	35	54	35	37
2001	54	35	55	35	37
2002	55	35	55	35	37
2003	55	35	56	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

*(1) Per il periodo 1996-1997 per i dipendenti pubblici era possibile accedere al pensionamento di anzianità anche nei casi di anzianità contributiva inferiore ai 35 anni (ed in ogni caso a prescindere dall'età anagrafica) con penalizzazioni non aventi carattere attuariale e parametrate agli anni di contribuzione mancanti rispetto a 37 anni. La legge n. 449/97 a decorrere dal 1998 ha eliminato tale possibilità equiparando i dipendenti pubblici ai dipendenti privati con riferimento ai requisiti originariamente previsti dalla legge n. 335/95 e prevedendo un'accelerazione per i lavoratori impiegati.*

**Lavoratori autonomi**

Anni	Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	56	35	40
1997	56	35	40
1998	57	35	40
1999	57	35	40
2000	57	35	40
dal 2001 e fino al 31/12/2007	58	35	40

**Regime delle decorrenze del trattamento pensionistico di anzianità (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)****Lavoratori dipendenti**

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/07/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/06/anno n	01/10/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/anno n	01/01/anno n+1
31/12/anno n	01/04/anno n+1

**Lavoratori autonomi**

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/10/anno n
30/06/anno n	01/01/anno n+1
30/09/anno n	01/04/anno n+1
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Per il periodo 2004-2007, la riforma pensionistica (L. 243/2004) ha previsto il potenziamento degli incentivi per il posticipo del pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti del settore privato rispetto all'ordinamento previgente (art. 75 della L. 388/2000 - Finanziaria 2001).

All'articolo 1, commi da 12 a 17 della predetta legge è infatti stabilito che, per il periodo 2004-2007, il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità (confronta tabella precedente) può optare, in luogo del pensionamento ovvero della prosecuzione dell'attività lavorativa con versamento dei contributi pensionistici all'ente previdenziale, per un regime che consente al lavoratore medesimo di:

- a) percepire come quota aggiuntiva alla retribuzione l'intera contribuzione pensionistica che sarebbe stata versata all'ente previdenziale;
- b) percepire la quota aggiuntiva di cui al punto a) sulla base di un regime fiscale che prevede per la medesima l'esenzione completa dall'imposizione fiscale;
- c) percepire all'atto del pensionamento un trattamento pari a quello corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla data di esercizio dell'opzione in esame, fatti salvi gli adeguamenti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita.

***C.5 - Dal 2008 al 31 dicembre 2011 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011) per effetto della L. 243/2004 come modificata dalla L. 247/2007***

Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 viene prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi, retributivo, misto e contributivo rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne del settore privato (per le donne del settore pubblico tale età è pari a 61 anni nel biennio 2010-2011), se in possesso dei requisiti indicati nelle seguenti tabelle, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni. Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 40 anni.

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1)	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (2)
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61

Per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) dal 2008 fino al 31 dicembre 2010, il regime delle decorrenze è definito come segue:

**Lavoratori dipendenti**

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
31/12/anno n	01/07/anno n+1

**Lavoratori autonomi**

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/07/anno n+1
31/12/anno n	01/01/anno n+2

Per coloro che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità nel periodo 2008-2011 è mantenuto in vigore il regime delle decorrenze così come previsto prima del 1° gennaio 2008.

Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2011 per il pensionamento anticipato, anche con 40 anni di contribuzione, si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento:

- decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti nel 2011;
- decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi che maturano i requisiti nel 2011.

Sono previste, per i lavori c.d. usuranti, deroghe per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto al massimo di 3 anni (per talune fattispecie la riduzione del requisito anagrafico è inferiore) rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nell'ambito delle risorse di apposito Fondo. È in ogni caso previsto, per tali lavoratori, l'applicazione del regime generale delle decorrenze. I lavoratori in esame, che devono soddisfare specifici requisiti di permanenza nelle attività in esame, appartengono alle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 66/2003;
- lavoratori addetti alla catena di montaggio;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti per trasporto di persone.

## ***C.6 - Ulteriore analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012***

Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 (in particolare, L. 243/2004, D.L. 78/2009, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011, D.L. 138/2011, D.L. 201/2011 e da ultimo D.L. 4/2019) in materia di accesso al pensionamento, le modalità di accesso, uniformate in tutti i regimi (retributivo, di fatto applicato solo per le pensioni decorrenti prima del 31 dicembre 2011, misto e contributivo), sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque elevata). Di seguito si intende riassumere le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente per chi matura i requisiti dal 2012.

**Pensionamento di vecchiaia**<sup>247</sup>. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 66 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego, di 62 anni per le lavoratrici dipendenti nel settore privato e di 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici delle lavoratrici del settore privato sono gradualmente allineati al requisito della generalità dei lavoratori per raggiungere la situazione di regime dal 1° gennaio 2018. L'anzianità contributiva minima richiesta è di 20 anni e per i soggetti iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (interamente assoggettati al sistema contributivo) è in via ulteriore previsto che l'importo a calcolo debba risultare pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) (circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale). Dalla descrizione della normativa vigente come di seguito rappresentata ed esemplificata nelle successive tabelle risulta evidente che la disposizione introdotta con la Legge di stabilità 2012 (art. 5 della L. 183/2011) e successivamente adeguata dalla D.L. 201/2011 (art. 24, co. 9), nel rispetto degli impegni presi in sede UE, si pone a garanzia di effetti comunque già previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare, L. 243/2004, D.L. 78/2009, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e D.L. 201/2011). Infatti, sulla base della predetta disposizione di garanzia, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso, tenuto conto dell'adeguamento dei requisiti anagrafici stimati agli incrementi della speranza di vita, è 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2021, anche in presenza di adeguamento inferiore dei requisiti anagrafici accertato in relazione agli incrementi della speranza di vita. Invero gli adeguamenti applicati risultano quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del D.L. 78/2010 e s.m., anche per gli anni successivi: l'età minima di 67 anni, pertanto, sulla base del decreto direttoriale disciplinante l'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2019, pari a 5 mesi, viene conseguita dal 1° gennaio 2019.

**Pensionamento anticipato.** L'accesso al pensionamento ad età inferiori a quelle indicate precedentemente (c.d. pensionamento anticipato) è consentito nei seguenti casi:

- per i soggetti già iscritti al 31/12/1995 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014). Tali requisiti sono adeguati dal 2013 alla variazione della speranza di vita. Il D.L. 4/2019 ha previsto la disapplicazione dell'adeguamento dei

<sup>247</sup> In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

requisiti contributivi in esame alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2026 introducendo nel contempo dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti;

- il D.L. 4/2019 ha altresì introdotto un nuovo, temporaneo, canale di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. La legge n. 234/2022 ha rideterminato i predetti requisiti congiunti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel solo anno 2022 e la legge n. 197/2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nel solo anno 2023;
- per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 come descritto nel primo punto con la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012, adeguata agli incrementi della speranza di vita mantenendo il differenziale di tre anni rispetto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (AS) (circa 1.200 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale).

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento triennale dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente. Dal 2021 l'adeguamento risulta essere a periodicità biennale. La disposizione prevede espressamente che la procedura di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita sia rientrando pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti. Ciò in linea alla procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, co. 6 della L. 335/1995, la cui periodicità viene a coincidere con quella di adeguamento dei requisiti anagrafici. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2013**, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in GU il 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-ter, del citato D.L. 78/2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'Istat in 5 mesi). L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2016** (4 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in GU il 30 dicembre 2014. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2019** (5 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in GU il 12 dicembre 2017. La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato, con riferimento agli adeguamenti decorrenti a partire dal 1° gennaio 2021, il sistema di computo dell'adeguamento dei

requisiti di accesso al pensionamento. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche alla revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente. In via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2021** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato in GU il 14 novembre 2019, sulla base degli elementi di consuntivo forniti da Istat.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2023** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, pubblicato in GU il 10 novembre 2021, sulla base degli elementi di consuntivo forniti da Istat.

Circa la valutazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat mediano (base 2021), si fa presente che è stimato un adeguamento cumulato, al 2074, pari complessivamente a 4 anni e 9 mesi per i requisiti anagrafici e di 4 anni e 4 mesi per il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (la differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal D.L. 4/2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2026<sup>248</sup>). **In ogni caso, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.**

Di seguito si dà una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento, sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2021). In ogni caso, si ribadisce che gli adeguamenti applicati dal 2025, come per il periodo precedente, risulteranno quelli determinati dagli andamenti della speranza di vita certificati a consuntivo da Istat.

<sup>248</sup> Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 5 mesi a 2 mesi (e il valore cumulato di 4 anni e 4 mesi può essere considerato in sostanza di 4 anni e 7 mesi).







Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività.

È prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 i requisiti entro l'anno 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad età, comunque, non inferiori a 64 anni.

Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al D.Lgs. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla L. 243/2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013 (pertanto attualmente gli stessi requisiti anagrafici non risultano essere inferiori a 63 anni con 35 anni di anzianità contributiva). La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto tuttavia la disapplicazione per la categoria di lavoratori in esame dell'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Dal 2017 la stessa L. 232/2016 ha soppresso il regime di posticipo delle decorrenze precedentemente in vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi).

In attuazione dell'art. 24, co. 18 del D.L. 201/2011, il DPR 157/2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco).

Da maggio 2017, per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose: in quanto lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività (sei anni su sette ovvero sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) lavorative, parzialmente ampliate con la L. 205/2017) per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo<sup>249</sup> ovvero siano lavoratori

<sup>249</sup> Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore

che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del D.Lgs. 67/2011 e s.m., vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti come specificate dal predetto decreto legislativo) il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica è ridotto di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Dal 2019 è applicato un posticipo della prima decorrenza utile dalla data di maturazione dei requisiti di tre mesi e anche per il requisito in esame è prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2026 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto nell'ambito di risorse programmate<sup>250</sup>.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono inoltre previste le seguenti misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo<sup>251</sup>.

Inoltre è confermata la disposizione sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004, che prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti agevolati si collochi entro l'anno 2015 fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla sperimentazione in esame (sistema contributivo integrale). La L. 232/2016 al fine di portare a conclusione tale sperimentazione ha esteso la medesima alle lavoratrici nate l'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) ovvero del 1957 (se autonome), fermo restando il sopraindicato requisito minimo contributivo, il regime delle decorrenze, il relativo sistema di calcolo e l'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita come determinati dai relativi decreti direttoriali. Il D.L. 4/2019 ha esteso dal 2019 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze.

La L. 160/2019 ha esteso dal 2020 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre

siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

<sup>250</sup> Di seguito gli importi previsti per la relativa autorizzazione di spesa

**Autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci"**

	(valori in mln di euro)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
a) autorizzazione di spesa previgente DL n. 4/2019	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6
b) Incremento autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci" (DL n. 4/2019)	100	118,1	164,5	203,7	215,3	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5
c) riduzione art.4, comma 10 DL n. 99/2021, confluito in articolo 42, comma 10 DL n. 73/2021, in sede di conversione										
d) riduzione art.17, comma 3, lettera f) DL n. 146/2021										
e) riduzione legge n. 234/2021 (comma 1005)	-7,6	-9,8	-10,9	-12,3	-11,8	-13,4	-15	-16,9	-18,5	-20,3
f) riduzione DL n. 144/2022										
g) riduzione legge n. 197/2022	-80	-90	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>h) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata</b>	<b>600</b>	<b>605,9</b>	<b>621,2</b>	<b>659</b>	<b>671,1</b>	<b>673,7</b>	<b>672,1</b>	<b>670,2</b>	<b>668,6</b>	<b>666,8</b>

<sup>251</sup> La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in circa 150.000. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

2019, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La L. 178/2020 ha esteso dal 2021 la medesima possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2020 e la L. 234/2021 ha confermato tale possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2021. Complessivamente, dalla relativa introduzione, si stima che le disposizioni regolanti lo schema derogatorio in esame (c.d. “opzione donna”) hanno consentito e consentano l’accesso al pensionamento a circa 180.000 lavoratrici con requisiti significativamente inferiori. La L. 197/2022 ha previsto una parziale proroga dell’istituto per le lavoratrici che maturano i requisiti nel 2022 limitando l’accesso a determinati categorie di soggetti e parzialmente elevando il requisito anagrafico<sup>252</sup>.

***C.7 - Profili di carattere tecnico e finanziario legati all’attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l’accesso al trattamento pensionistico - Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico conseguente dalla legge di riforma pensionistica (D.L. 201/2011)***

Il D.L. 201/2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall’applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:

- **salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa.** Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
- **salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro).**

<sup>252</sup> È previsto il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della L. 296/2006.

Il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022 viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni è prevista operare a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

### C.7.1 - Monitoraggio della c.d VIII salvaguardia prevista dalla L. 232/2016 e rideterminazione complessiva del numero e delle risorse programmate per i lavoratori salvaguardati – Conferenza dei servizi 2017 e D.L. 148/2017

Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie degli otto provvedimenti di salvaguardia finora attuati.

LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'
<p>Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili requisiti legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al rapporto di lavoro</li> <li>• alla maturazione dei requisiti pensionistici</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i primi, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (1<sup>a</sup> salvaguardia);</li> <li>• stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (2<sup>a</sup> salvaguardia);</li> <li>• cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/9/2012 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (3<sup>a</sup> salvaguardia);</li> <li>• collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (5<sup>a</sup> salvaguardia);</li> <li>• collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/09/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (6<sup>a</sup> salvaguardia).</li> <li>• collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi e cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che maturano i requisiti previsti entro il periodo di fruizione della mobilità (7<sup>a</sup> salvaguardia), entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità o del trattamento speciale edile (8<sup>a</sup> salvaguardia). La 7<sup>a</sup> e l'8<sup>a</sup> salvaguardia hanno introdotto, quali beneficiari, ove in possesso dei citati requisiti, la categoria dei lavoratori in trattamento speciale edile.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> salvaguardia) o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5<sup>a</sup> salvaguardia) e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014</li> <li>• entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (6<sup>a</sup> salvaguardia)</li> <li>• entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (7<sup>a</sup> salvaguardia)</li> <li>• entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari e cessati entro il 31 dicembre 2014 (8<sup>a</sup> salvaguardia)</li> </ul> <p>Nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 04/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.</p>

**LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ**

La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1ª e 2ª salvaguardia, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.

Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 04/12/2011.

**ESONERATI DAL SERVIZIO**

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª salvaguardia.

Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del 04/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).

Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.

Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (D.L. 101/2013, con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.

**LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI**

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª, 4ª, 6ª, 7ª e 8ª salvaguardia

Sono tutelati:

- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro i 24 mesi dall'inizio del congedo (1ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4ª salvaguardia);
- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 151/2001 (7ª, 8ª e 9ª salvaguardia).

**LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO**

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª salvaguardia

Nella 1ª e 2ª salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3ª, 5ª, 7ª e 8ª salvaguardia, secondo le varie ipotesi, entro il 30/06/2012, oppure tra il 30/6/2012 ed il 31/12/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:

- sia alla rioccupazione
- sia alla maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.

Per quanto riguarda i primi, nella 1ª e 2ª salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione. Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3ª e 5ª salvaguardia. Nella 3ª salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari a euro 7.500, nella 5ª salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato. Nella 6ª, 7ª, 8ª e 9ª salvaguardia è prevista la possibilità di rioccupazione purché si tratti di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei previdenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:

- 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1ª salvaguardia);
- periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (2ª salvaguardia);
- 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3ª e 5ª salvaguardia)
- 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6ª salvaguardia).
- 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7ª salvaguardia)
- 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8ª salvaguardia)
- 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (9ª salvaguardia)

#### LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

Tale categoria è stata interessata dalla 4ª e dalla 5ª salvaguardia

Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:

- al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4ª salvaguardia;
- al periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011 nella 5ª salvaguardia
- purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
- per la 6ª salvaguardia, i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
- per la 7ª salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
- per la 8ª salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
- per la 9ª salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011

Nella 4ª salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di euro 7.500.

Tale limite è stato eliminato nella 5ª, nella 6ª, nella 7ª, nella 8ª e nella 9ª salvaguardia.



**PROSECUTORI VOLONTARI**

Tale categoria è stata interessata dalla 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> salvaguardia

Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere antecedente al 04/12/2011.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia);
- con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> salvaguardia);
- con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6<sup>a</sup> salvaguardia);
- con decorrenza entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7<sup>a</sup> salvaguardia);
- con decorrenza entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8<sup>a</sup> salvaguardia);
- con decorrenza entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (9<sup>a</sup> salvaguardia)

Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:

- nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
- nella 3<sup>a</sup> salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di euro 7.500;
- nella 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> salvaguardia tale limite è stato eliminato.

**LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO/CESSATI TRA IL PRIMO GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011**

Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e dalla 9<sup>a</sup> salvaguardia.

Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- entro il quarantottesimo mese (6<sup>a</sup> salvaguardia) successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il sessantesimo mese (7<sup>a</sup> salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il settantaduesimo mese (8<sup>a</sup> salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- entro il centoventesimo mese (9<sup>a</sup> salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

La Tabella 1 illustra il prospetto riepilogativo dei limiti numerici e di spesa programmati per le otto salvaguardie come rideterminati a seguito del primo monitoraggio della ottava salvaguardia e come integrate con la nona salvaguardia introdotta con la L. 178/2020.

**Tabella 1 - Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito L 178/2020**

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																Totale			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
L 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1	
L 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.408,3	
L 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6	
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4	
L 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9	
Lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L 124/2013 e dalla L 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6	
L 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2	
L 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0	
L 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9	
L 178/2020 c.d. nona salvaguardia	2.400											34,9	33,5	26,8	16,1	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	112,6
<b>Totale</b>	<b>155.789</b>	<b>243,4</b>	<b>908,9</b>	<b>1.618,5</b>	<b>2.000,4</b>	<b>1.908,4</b>	<b>1.438,0</b>	<b>914,1</b>	<b>540,2</b>	<b>350,9</b>	<b>223,3</b>	<b>90,4</b>	<b>43,9</b>	<b>10,4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>10.294,6</b>	
di cui L 214/2011	91.415	33,4	240,9	534,7	813,9	972,1	847,7	685,2	426,6	294,9	195,1	82,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1	5.187,5	

In sostanza dei circa 150.000 lavoratori salvaguardati<sup>253</sup>, circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito della riforma pensionistica del 2011 (D.L. 201/2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma e pertanto non sono intervenuti come deroghe successive all'adozione della riforma pensionistica.

Pertanto, gli interventi successivi, per via legislativa, hanno riguardato circa 90.000 soggetti per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 miliardi di euro, che in generale hanno trovato copertura finanziaria all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti la deindicizzazione delle pensioni più elevate e/o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. Tali interventi normativi si sono sostanzialmente realizzati nella gestione di una fase transitoria nel periodo necessario affinché le diverse generazioni di assicurati potessero maturare i nuovi requisiti previsti dalla riforma del 2011 e interessando situazioni specifiche individuate dal legislatore.

Risulta quindi evidente, sia per le numerosità interessate sia per i relativi oneri, che le salvaguardie hanno comportato effetti finanziari di gran lunga inferiori, e in ogni caso comunque compensati nell'ambito della spesa pensionistica, rispetto a quelli derivanti da misure generalizzate di riduzione dei requisiti nell'accesso al pensionamento anticipato, come l'introduzione del nuovo canale per l'accesso al pensionamento anticipato 62/38 per chi matura i requisiti nel triennio 2019-2021 (articolo 14, D.L. 4/2019) e la non applicazione di taluni adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione indipendente dall'età anagrafica (articolo 15, D.L. 4/2019), i quali hanno, viceversa, comportato incrementi di spesa pensionistica e peggioramenti nella sostenibilità del sistema e delle finanze pubbliche. Peraltro anche il regime derogatorio alla riforma pensionistica del 2011 afferente allo schema c.d. "opzione donna" (il quale dopo

<sup>253</sup> Le altre sette "salvaguardie" sono da considerare consuntivate. In relazione alla c.d. ottava salvaguardia risultano accolte circa 14.300 domande e giacenti circa 340 domande, quindi comunque nell'ambito del complessivo numero programmato. In relazione alla nona salvaguardia in luogo di un limite numerico previsto di 2.400 soggetti sono state accolte 1.227 domande.

la chiusura della precedente sperimentazione è stato significativamente riaperto dall'articolo 16 del D.L. 4/2019 e successive proroghe) ha di fatto fino ad ora coinvolto un numero di soggetti stimabile in circa 180.000 (considerando anche il periodo di sperimentazione antecedente l'intervento di cui al D.L. 4/2019) con periodi di anticipo del pensionamento significativamente superiori a quelli registrati nell'ambito delle salvaguardie.

Per evidenziare il differente ordine di grandezza sul piano finanziario derivante dagli interventi in materia di "flessibilità" nell'accesso al pensionamento anticipato ascrivibili agli interventi generalizzati previsti dal D.L. 4/2019, di seguito il riepilogo dei relativi effetti per il periodo 2019-2022 nonché il confronto con le previsioni nell'ambito del processo di finanza pubblica come delineato dalla procedura di cui all'articolo 1, comma 609, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Articoli 14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 Consuntivi 2019 - 2022					Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe Consuntivi 2019 - 2022			Totale art. 14 (62/38), 15 e 16 DL 4/2019 Consuntivi 2019 - 2022	Articolo 14 DL n. 4/2019 e successive proroghe (64/38) Consuntivi 2019 - 2022			Totale art. 14, 15 e 16 DL N. 4/2019 Consuntivi 2019 - 2022	
articolo 14 (62/38) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16		articolo 14 pensioni 64/38	articolo 14 (64/38) TFR	totale art. 14 (64/38)		
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	<b>2.742.799.036</b>	113.590.682	0	<b>113.590.682</b>	<b>2.856.389.718</b>	0	0	0	<b>2.856.389.718</b>
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	<b>6.441.004.727</b>	368.057.761	0	<b>368.057.761</b>	<b>6.809.062.488</b>	0	0	0	<b>6.809.062.488</b>
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	<b>7.057.036.137</b>	557.228.241	85.004.898	<b>642.233.139</b>	<b>7.699.269.276</b>	0	0	0	<b>7.699.269.276</b>
2022	5.901.432.665	759.111.084	354.792.097	82.761.631	<b>7.098.097.478</b>	826.377.271	145.933.163	<b>972.310.434</b>	<b>8.070.407.912</b>	40.137.157	16.194.742	<b>56.331.898</b>	<b>8.126.739.810</b>
<b>Cumulato</b>													
<b>2019-2022</b>	<b>18.318.475.569</b>	<b>2.902.673.264</b>	<b>1.728.937.223</b>	<b>388.851.322</b>	<b>23.338.937.377</b>	<b>1.865.253.955</b>	<b>230.938.061</b>	<b>2.096.192.016</b>	<b>25.435.129.393</b>	<b>40.137.157</b>	<b>16.194.742</b>	<b>56.331.898</b>	<b>25.491.461.292</b>

(\*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia Bilanci consuntivi vari anni

Con riferimento agli articoli 14 e 15, in coerenza con la procedura di cui all'articolo 1, comma 609, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) di seguito il confronto con le previsioni dalle quali si evince che non si sono verificate economie e peraltro complessivamente la spesa è risultata leggermente superiore alle previsioni<sup>254</sup>.

<sup>254</sup> Come è noto le previsioni di spesa con del D.L. 4/2019, in relazione al complessivo disposto di cui agli articoli 14 e 15 (relativi rispettivamente alla cosiddetta "Quota 100" e alla soppressione dell'adeguamento alla speranza di vita per il pensionamento anticipato) sono state rideterminate per il periodo 2019-2022 dalla NADEF 2019 prima (e, per il 2019 in via ulteriore, per 200 milioni di euro, anche da articolo 40, comma 1-ter, lettera b), del D.L. 124/2019) e dalla L. 160/2019 successivamente con la doppia finalità, per il 2019 per concorrere al conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica per tale anno a seguito del negoziato con la Commissione Ue e per il triennio 2020-2022 a copertura della relativa legge di bilancio (articolo 1, comma 609, della L. 160/2019).

**Oneri articoli 14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019 (valori in euro)**

	previsioni rideterminate Nadef 2019 e LB 2020 (la riduzione è andata a copertura pluriennale LB 2020)	Consuntivi
2019	2.965.700.000	2.742.799.036
2020	5.934.700.000	6.441.004.727
2021	7.131.800.000	7.057.036.137
2022	7.200.300.000	7.098.097.478
<b>totale 2019-2022</b>	<b>23.232.500.000</b>	<b>23.338.937.377</b>

Articoli 14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 - Previsioni Rt originaria					
	articolo 14 - pensioni (62/38)	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art.14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019
2019	3.453.100.000	328.000.000	584.600.000	0	<b>4.365.700.000,00</b>
2020	7.333.700.000	526.000.000	75.000.000	0	<b>7.934.700.000,00</b>
2021	7.763.300.000	547.000.000	13.500.000	108.000.000	<b>8.431.800.000,00</b>
2022	7.309.700.000	567.000.000	-255.400.000	79.000.000	<b>7.700.300.000,00</b>

A)

Articoli 14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 Previsioni NADEF 2019 e Legge n. 160/2019 - Legge Bilancio 2020-2022						
	articolo 14 - pensioni (62/38)	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art.14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019	
<i>previsioni</i>	2019	2.053.100.000	328.000.000	584.600.000	0	<b>2.965.700.000,00</b>
<i>previsioni</i>	2020	5.333.700.000	526.000.000	75.000.000	0	<b>5.934.700.000,00</b>
<i>previsioni</i>	2021	6.463.300.000	547.000.000	13.500.000	108.000.000	<b>7.131.800.000,00</b>
<i>previsioni</i>	2022	6.809.700.000	567.000.000	-255.400.000	79.000.000	<b>7.200.300.000,00</b>

B)

Articoli 14 e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 - Consuntivi						
	articolo 14 - pensioni (62/38)	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art.14 (62/38) e 15 DL n. 4/2019	
<i>consuntivo</i>	2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	<b>2.742.799.036,31</b>
<i>consuntivo</i>	2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	<b>6.441.004.726,79</b>
<i>consuntivo</i>	2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	<b>7.057.036.136,63</b>
<i>consuntivo</i>	2022	5.901.432.665	759.111.084	354.792.097	82.761.631	<b>7.098.097.477,74</b>

Bilanci consuntivi vari anni

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in quattro anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 25,5 miliardi di euro di oneri, con un incremento sul debito di 1,3 punti di PIL a fine 2022, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

### C.8 - Valutazione degli effetti del processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento in termini di età media di accesso al pensionamento<sup>255</sup>

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)						
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia						
	Numero liquidate pensionamento anticipato	Età media alla decorrenza - Anticipato	Numero liquidate pensionamento vecchiaia	Età media alla decorrenza - Vecchiaia	Numero liquidate anticipato e vecchiaia	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia
2001	214.957	57,2	190.254	61,9	405.211	59,4
2002	244.320	56,7	210.759	62,1	455.079	59,2
2003	253.378	57,1	220.933	62,6	474.311	59,7
2004	264.917	57,1	222.911	62,7	487.828	59,7
2005	207.111	58,5	240.346	62,9	447.457	60,8
2006	278.420	57,9	234.728	62,6	513.148	60,0
2007	262.930	58,7	225.613	62,4	488.543	60,4
2008	269.341	58,3	153.999	63,2	423.340	60,1
2009	170.432	59,2	211.022	62,8	381.454	61,2
2010	240.527	59,0	198.001	62,9	438.528	60,8
2011	220.155	59,3	145.063	63,2	365.218	60,9
2012	177.845	59,8	139.254	63,6	317.099	61,5
2013	146.827	60,0	124.879	64,3	271.706	62,0
2014	128.974	60,4	104.084	65,4	233.058	62,6
2015	222.531	60,4	109.292	65,5	331.823	62,1
2016	189.401	60,9	88.646	65,7	278.047	62,4
2017	224.911	61,3	119.679	66,1	344.590	62,9
2018	241.274	61,4	138.281	66,5	379.555	63,3
2019	333.952	62,4	118.421	66,8	452.373	63,5
2020	333.231	62,1	197.781	67,0	531.012	63,9
2021	328.221	61,9	204.735	67,1	532.956	63,9
2022	299.385	61,7	219.573	67,2	518.958	64,0

In sintesi, nel 2022 l'età media di accesso al pensionamento (pensionamento anticipato e di vecchiaia) per i fondi maggiori (settore privato e pubblico) è risultata pari a circa 64,0 anni a fronte di un requisito anagrafico legale standard per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (SRA<sup>256</sup>) pari a 67 anni. In particolare, l'età media di accesso al pensionamento anticipato è risultata nel 2022 pari a circa 61,7 anni, di 5,3 anni inferiore a SRA, comportando, pertanto, una riduzione di 3,0 anni dell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) rispetto a SRA (risultando l'età media di accesso al pensionamento di vecchiaia, 67,2 anni, prossima a SRA ed essendo tale causale di pensionamento numericamente inferiore al pensionamento anticipato).

<sup>255</sup> Età media alla decorrenza per le pensioni liquidate nei vari anni. Sono considerate le Gestioni Inps con esclusione della Gestione separata lavoratori parasubordinati, del Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare e le assicurazioni facoltative. Sono incluse tutte le altre gestioni dell'Inps che erogano pensioni di vecchiaia/anticipate, comprese le gestioni che sono state inglobate dall'Inps nel corso degli anni. In particolare dal 2004 la gestione ex-Inpdai, dal 2011 la gestione Ex dipendenti Ferrovie dello stato e quella degli spedizionieri doganali, dal 2012 la gestione Ex-Ipost e le pensioni in totalizzazione. Dall'anno di rilevazione iniziale sono incluse le pensioni delle Gestioni dipendenti pubblici ex-Inpdap e delle Gestioni Ex-Enpals.

<sup>256</sup> Statutory retirement age.

Nel periodo 2019-2022 si è registrato un incremento significativo nelle numerosità di accesso al pensionamento e in particolare al pensionamento anticipato. Nel triennio 2020-2022 l'accesso al pensionamento è risultato il massimo degli ultimi vent'anni.

Quanto rilevato, ascrivibile sostanzialmente agli interventi agevolativi in materia di accesso al pensionamento anticipato adottati a inizio 2019 e all'introduzione, in via temporanea, di un nuovo canale generalizzato di accesso al pensionamento anticipato<sup>257</sup>, comporta non solo un incremento nell'accesso al pensionamento ma anche un minore incremento, in via prospettica, dell'età media di accesso al pensionamento, essendo consentito lo stesso ad età e anzianità contributive inferiori a quelle previste in assenza dei citati interventi per i medesimi soggetti (pensionamento di vecchiaia ovvero pensionamento anticipato ordinario indipendente dall'età anagrafica con più elevati livelli di contribuzione).

Per una più compiuta analisi delle risultanze si evidenzia quanto segue:

- a) il processo di riforma fino ad ora implementato ha consentito in venti anni un incremento dell'età media di accesso al pensionamento di 4,6 anni (da 59,4 anni nel 2001 a 64,0 anni nel 2022). Tuttavia, permangono, anche a seguito degli interventi adottati nel 2019 non coerenti rispetto al percorso del processo di riforma, importanti elementi di criticità:
  - un significativo accesso in via anticipata rispetto a SRA con età media significativamente inferiore, circa 5,3 anni;
  - una ricostituzione di flussi di pensionamento di ingente dimensione, a livelli massimi rispetto agli ultimi venti anni e in particolare per il pensionamento anticipato, per l'intero periodo 2019-2022. L'accesso al pensionamento anticipato nel periodo 2019-2022 è risultato superiore addirittura di circa il 20% del picco del periodo 2006-2008 antecedente la riforma del 2011.

Tali aspetti, nella transizione demografica in corso e che si acuirà negativamente nei prossimi anni, rappresentano elementi di rilevante criticità per la sostenibilità del sistema pensionistico, della finanza pubblica e del debito pubblico;
- b) per l'anno 2019 l'incremento dell'età media di accesso al pensionamento anticipato, il quale invero si riverbera solo parzialmente sull'età media complessiva di accesso al pensionamento per l'elevata incidenza del pensionamento anticipato rispetto al pensionamento di vecchiaia in tale anno, deriva dall'accesso al pensionamento anticipato, in virtù delle agevolazioni introdotte a inizio 2019, di soggetti con più bassa anzianità contributiva e più elevata età, i quali alla fine del 2018 risultavano in attesa di maturare età/contribuzioni più elevate;
- c) conseguentemente nel triennio 2020/2022 l'età media di accesso al pensionamento anticipato risulta in riduzione per il protrarsi delle citate agevolazioni in materia di pensionamento anticipato introdotte a inizio 2019 destinate ai soggetti che progressivamente maturano i più bassi requisiti minimi previsti dalle medesime e

<sup>257</sup> Con 62 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti fino al 31/12/2021 (e un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento per i dipendenti privati e di 6 mesi per i dipendenti pubblici, con esclusione del settore della scuola), mentre per i soggetti che maturano i requisiti nel 2022 l'accesso anticipato in via aggiuntiva ai requisiti ordinari previsti dal D.L. 2021/2011 è consentito, con le stesse modalità in termini di decorrenza del pensionamento, con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Nel 2022 si manifestano ancora gli effetti dell'accesso al pensionamento con 62/38 sia per l'operare del meccanismo regolatorio la decorrenza sopra descritto sia in quanto per i soggetti che hanno maturato tali requisiti è comunque conservato il diritto all'accesso al pensionamento anticipato anche successivamente alla prima decorrenza utile. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto, a partire dal biennio 2017/2018, alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (in particolare l'accesso con 62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha generato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita anche per effetto della transizione demografica in atto.

- rimanendo pertanto acquisito il maggiore livello di accesso al pensionamento anticipato. L'incremento nell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) nel 2020 è pertanto riconducibile esclusivamente al ricomporsi di un accesso pieno al pensionamento di vecchiaia rispetto al 2019 (che ha risentito dell'incremento in tale anno 2019 del requisito anagrafico di 5 mesi per l'adequamento agli incrementi della speranza di vita) con il conseguente maggiore peso della relativa età media di accesso, di fatto corrispondente a SRA (67 anni);
- d) nel 2021/2022 di fatto si interrompe, dopo dieci anni, il processo di incremento dell'età media di accesso al pensionamento rimanendo la stessa sostanzialmente ai livelli del 2020.

Di seguito l'analisi anche per genere e tipologia.

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)  
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia


	Età media alla decorrenza - Anticipato (maschi)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato (femmine)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato (complessivo)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (complessivo)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (complessivo)
2001	57,4	64,5	59,5	56,5	60,4	59,3	57,2	61,9	59,4
2002	56,7	64,7	59,1	56,4	60,5	59,3	56,7	62,1	59,2
2003	57,2	65,2	59,7	56,8	60,9	59,6	57,1	62,6	59,7
2004	57,3	65,2	59,7	56,8	61,0	59,7	57,1	62,7	59,7
2005	58,6	65,3	61,2	58,1	61,0	60,2	58,5	62,9	60,8
2006	58,0	65,4	60,2	57,7	61,0	59,8	57,9	62,6	60,0
2007	58,8	65,3	60,8	58,6	60,9	60,0	58,7	62,4	60,4
2008	58,4	65,7	60,1	58,1	61,6	60,1	58,3	63,2	60,1
2009	59,3	65,7	61,7	59,1	61,3	60,7	59,2	62,8	61,2
2010	59,1	65,7	60,9	58,9	61,4	60,5	59,0	62,9	60,8
2011	59,4	65,8	61,0	59,1	61,8	60,7	59,3	63,2	60,9
2012	60,0	66,0	61,7	59,5	62,2	61,2	59,8	63,6	61,5
2013	60,3	66,2	62,5	59,5	62,6	61,3	60,0	64,3	62,0
2014	60,9	66,4	63,7	59,9	63,7	61,2	60,4	65,4	62,6
2015	60,6	66,3	62,7	60,2	64,0	61,3	60,4	65,5	62,1
2016	61,1	66,5	62,9	60,6	64,3	61,7	60,9	65,7	62,4
2017	61,4	66,6	63,2	61,1	65,0	62,3	61,3	66,1	62,9
2018	61,4	66,6	63,4	61,5	66,2	63,1	61,4	66,5	63,3
2019	62,5	66,8	63,6	62,2	66,8	63,5	62,4	66,8	63,5
2020	62,1	66,9	63,7	62,1	67,1	64,2	62,1	67,0	63,9
2021	61,9	67,1	63,7	61,9	67,1	64,2	61,9	67,1	63,9
2022	61,7	67,1	63,7	61,7	67,2	64,3	61,7	67,2	64,0

	A) Incidenza % pensionamento Anticipato (maschi)	B) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (maschi)	A) + B)	C) Incidenza % pensionamento Anticipato (femmine)	D) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (femmine)	C) + D)	E) Incidenza % pensionamento Anticipato (complessivo)	F) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (complessivo)	E) + F)
2001	70,3%	29,7%	100,0%	27,0%	73,0%	100,0%	53,0%	47,0%	100,0%
2002	70,5%	29,5%	100,0%	28,7%	71,3%	100,0%	53,7%	46,3%	100,0%
2003	69,1%	30,9%	100,0%	30,4%	69,6%	100,0%	53,4%	46,6%	100,0%
2004	69,1%	30,9%	100,0%	32,3%	67,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2005	60,1%	39,9%	100,0%	27,6%	72,4%	100,0%	46,3%	53,7%	100,0%
2006	69,5%	30,5%	100,0%	35,3%	64,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2007	69,4%	30,6%	100,0%	36,2%	63,8%	100,0%	53,8%	46,2%	100,0%
2008	77,4%	22,6%	100,0%	41,9%	58,1%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2009	62,3%	37,7%	100,0%	27,3%	72,7%	100,0%	44,7%	55,3%	100,0%
2010	71,6%	28,4%	100,0%	34,1%	65,9%	100,0%	54,8%	45,2%	100,0%
2011	75,8%	24,2%	100,0%	40,2%	59,8%	100,0%	60,3%	39,7%	100,0%
2012	72,0%	28,0%	100,0%	36,4%	63,6%	100,0%	56,1%	43,9%	100,0%
2013	62,4%	37,6%	100,0%	42,4%	57,6%	100,0%	54,0%	46,0%	100,0%
2014	47,3%	52,7%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%	55,3%	44,7%	100,0%
2015	64,0%	36,0%	100,0%	71,6%	28,4%	100,0%	67,1%	32,9%	100,0%
2016	66,4%	33,6%	100,0%	70,8%	29,2%	100,0%	68,1%	31,9%	100,0%
2017	64,3%	35,7%	100,0%	67,0%	33,0%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%
2018	62,2%	37,8%	100,0%	66,2%	33,8%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2019	75,5%	24,5%	100,0%	70,7%	29,3%	100,0%	73,8%	26,2%	100,0%
2020	66,0%	34,0%	100,0%	56,0%	44,0%	100,0%	61,6%	38,4%	100,0%
2021	62,0%	38,0%	100,0%	52,3%	47,7%	100,0%	57,7%	42,3%	100,0%


## Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)

### Analisi numero liquidate


Numero liquidate accesso al pensionamento - Anticipato



Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia




Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia e Anticipato






**Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)**  
**Analisi andamenti età medie di accesso al pensionamento (età alla decorrenza per le pensioni liquidate)**


Età media di accesso al pensionamento - Anticipato



Età media di accesso al pensionamento - Vecchiaia



Età media di accesso al pensionamento - Anticipato e Vecchiaia



## D - Interventi a favore delle pensioni minime

### *D.1 - Una rete di salvaguardia per gli anziani in condizioni disagiate*

Il sistema di protezione sociale, come si è evoluto negli anni, a seguito di una serie combinata di interventi ha di fatto garantito la disponibilità di un reddito minimo, inteso come risorse economiche complessivamente disponibili, per gli anziani in condizioni disagiate.

In estrema sintesi, nell'anno 2023 (valori provvisori per l'anno 2023), con riferimento ai trattamenti che si innestano sulle prestazioni pensionistiche:

- ad un anziano con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) è garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile minimo<sup>258</sup> pari a 700,18 euro (più una tredicesima mensilità di circa 700,18 euro). Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 758,53 euro;
- per una coppia di anziani, entrambi con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) ovvero composta da un soggetto con almeno 70 anni e l'altro soggetto con almeno 67 anni sempre senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa, è comunque garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile cumulato di 1.203,45 euro (più una tredicesima mensilità di 1.203,45 euro). Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 1.303,74 euro.

**Nel caso di soggetti pensionati con versamenti contributivi** le differenti integrazioni della pensione previdenziale a calcolo previste dalla normativa vigente nei casi di condizioni reddituali disagiate sono tali da garantire un reddito mensile minimo comunque superiore a quello indicato in a) e b). Ad esempio, nel caso analogo di cui al punto a) con una pensione a calcolo relativa ad un'anzianità contributiva di 20 anni la disponibilità economica del soggetto in termini di reddito non è inferiore a 730,18 euro mensili rapportato a tredici mensilità. In via aggiuntiva, per il pensionato previdenziale è prevista la riduzione della "soglia anagrafica", in corrispondenza della quale è comunque garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile minimo, in ragione di 1 anno anagrafico ogni 5 anni di contributi per un numero massimo di 5 anni di riduzione e comunque nei limiti dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Rapportato a dodici mensilità tale importo è pari a 791,03 euro.

<sup>258</sup> Inteso come somma di prestazioni pensionistiche che derivano la loro origine dalla circostanza che il soggetto sia percettore di un trattamento pensionistico di base individuale (pensione previdenziale o assegno sociale) connesso al possesso di un requisito anagrafico soggettivo (nel caso previdenziale combinato anche a un requisito contributivo minimo).

## Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro) - Anno 2023 (importi provvisori)

		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti
A)	Trattamento minimo INPS	563,75	7.328,62	14.657,24	29.314,48	titolare di pensione previdenziale
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	9.102,34	15.644,85	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
C)	Assegno sociale	503,27	6.542,51	6.542,51	13.085,02	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia
D)	Maggiorazione sociale AS	196,91	2.559,83	9.102,34	15.644,85	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
In aggiunta:						
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione					
	Dipendenti	Autonomi				
E1	Fino a 15	Fino a 18	437,00	10.992,93	non presente	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità contributiva (colonne a lato) a condizione di avere età pari o superiore a 64 anni
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546,00	10.992,93	non presente	
E3	Oltre 25	Oltre 28	655,00	10.992,93	non presente	
E4	Fino a 15	Fino a 18	336,00	14.657,24	non presente	
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420,00	14.657,24	non presente	
E6	Oltre 25	Oltre 28	504,00	14.657,24	non presente	
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.992,93	21.985,86	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo
C + D)	AS + maggiorazione	700,18	9.102,34	9.102,34	15.644,85	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 12 la quota di somma aggiuntiva si perviene a un mensile di 730,18 euro + una tredicesima di 652,02 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 791,03 euro	9.492,34	9.492,34	16.034,85	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5

Di seguito la medesima tabella relativa ai valori definitivi per gli 2022 e 2021:


**Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro) - Anno 2022**

		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti
A)	Trattamento minimo INPS	525,38	6.829,94	13.659,88	27.319,76	titolare di pensione previdenziale
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	8.603,66	14.701,05	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
C)	Assegno sociale	469,03	6.097,39	6.097,39	12.194,78	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia
D)	Maggiorazione sociale AS	192,79	2.506,27	8.603,66	14.701,05	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
In aggiunta:						
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione					
	Dipendenti	Autonomi				
E1	Fino a 15	Fino a 18		437,00	10.244,91	non presente
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		546,00	10.244,91	non presente
E3	Oltre 25	Oltre 28		655,00	10.244,91	non presente
E4	Fino a 15	Fino a 18		336,00	13.659,88	non presente
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		420,00	13.659,88	non presente
E6	Oltre 25	Oltre 28		504,00	13.659,88	non presente
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.244,91	20.489,82	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo
C) + D)	AS + maggiorazione	661,82	8.603,66	8.603,66	14.701,05	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione		8.993,66	8.993,66	15.091,05	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
		rapportando a 12 la quota di somma aggiuntiva si perviene a un mensile di 730,18 euro + una tredicesima di 652,02 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 791,03 euro				

**Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro) - Anno 2021**

		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti
A)	Trattamento minimo INPS	515,58	6.702,54	13.405,08	26.810,16	titolare di pensione previdenziale
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	8.476,26	14.459,90	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
C)	Assegno sociale	460,28	5.983,64	5.983,64	11.955,58	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia
D)	Maggiorazione sociale AS	191,74	2.492,62	8.476,26	14.459,90	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
In aggiunta:						
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione					
	Dipendenti	Autonomi				
E1	Fino a 15	Fino a 18		437,00	10.053,81	non presente
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		546,00	10.053,81	non presente
E3	Oltre 25	Oltre 28		655,00	10.053,81	non presente
E4	Fino a 15	Fino a 18		336,00	13.405,08	non presente
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		420,00	13.405,08	non presente
E6	Oltre 25	Oltre 28		504,00	13.405,08	non presente
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.053,81	20.107,62	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo
C) + D)	AS + maggiorazione	652,02	8.476,26	8.476,26	14.459,90	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione		8.866,26	8.866,26	14.849,90	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
		rapportando a 12 la quota di somma aggiuntiva si perviene a un mensile di 684,52 euro + una tredicesima di 652,02 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 738,86 euro				

### Meccanismo di salvaguardia per i pensionati in condizioni disagiate



Importi mensili in euro - Dal 2024 scenario DEF 2023 (tendenziale)

## D.2 - Pensioni previdenziali

### D.2.1 - Integrazioni al trattamento minimo

Ai pensionati in possesso di una pensione previdenziale è garantita un'integrazione della pensione a calcolo fino al valore massimo complessivo di 563,74 euro mensili al 1° gennaio 2023 (TM=7.328,62 euro annui) a condizione che:

- il soggetto non possieda redditi individuali superiori a 14.657,24 euro annui;
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a 29.314,48 euro annui

In sintesi: l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della L. 335/1995).

### D.2.2 - Maggiorazioni sociali delle pensioni minime

L'articolo 1 della L. 544/1988 ha introdotto l'istituto della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previdenziali con riferimento ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali particolarmente disagiate. Tale istituto è stato significativamente rivisto con incrementi di tali maggiorazioni nell'ambito delle leggi finanziarie 2001 e 2002. In particolar modo l'articolo 38 della L. 448/2001 (finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, ha aumentato le predette maggiorazioni al fine di garantire ai soggetti beneficiari, con età elevate, un reddito mensile pari a 516,46 euro a partire dall'anno 2002 (6.713,98 euro su base annua), poi annualmente rivalutato (nel 2023 pari a 9.102,34 euro su base annua, per un importo mensile di 700,18 euro). In sintesi l'attuale ordinamento prevede:

**Requisiti reddituali (per l'anno 2023) per accedere alla maggiorazione sociale.** Il soggetto non deve possedere redditi:

- personali pari o superiori al trattamento minimo annuo (TM=7.328,62 euro annui) incrementato della maggiorazione sociale annua (limite personale);
- cumulati con quello del coniuge pari o superiori al predetto limite personale incrementato dell'assegno sociale annuo (AS= 6.542,51 euro annui).

**Importi legali della maggiorazione sociale.** Tali importi sono così determinati:

- soggetti con età pari o superiore a 60 anni ed inferiore a 65 anni: 25,83 euro mensili per tredici mensilità (335,79 euro su base annua)<sup>259</sup>;
- soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni: 82,64 euro mensili per tredici mensilità (1.074,32 euro su base annua)<sup>260</sup>;

<sup>259</sup> Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali:

- reddito personale: 7.664,41 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 14.206,92 euro annui

<sup>260</sup> Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali:

- reddito personale: 8.402,94 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 14.945,45 euro annui

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 136,44 euro mensili per tredici mensilità (1.773,72 euro su base annua)<sup>261</sup>.

Si noti che per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per i pensionati beneficiari di pensione di inabilità l'importo della maggiorazione legale è pari a 136,44 euro mensili per tredici mensilità per i soggetti con età pari o superiore a 18 anni.

Tali importi legali non sono soggetti a rivalutazione.

**Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale.** La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{Limite personale} - (\text{RP} + \text{P})] / 13$$

$$[\text{Limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{P})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; RF indica il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; P è l'importo della pensione spettante nell'anno.

I redditi presi in considerazione per l'accertamento del diritto ed il calcolo della maggiorazione non sono solo i redditi soggetti ad IRPEF, come nel caso dell'integrazione al minimo, ma tutti i redditi (mobiliari, derivanti da altre prestazioni assistenziali, ecc.) con esclusione del reddito della casa di abitazione.

### D.2.3 - Assegno aggiuntivo alla tredicesima mensilità

È riconosciuto ai pensionati previdenziali un importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pari a 154,94 euro (articolo 70, L. 388/2000) a condizione che:

- il soggetto sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici previdenziali il cui importo complessivo, al netto degli assegni familiari, non sia superiore al TM incrementato dell'importo aggiuntivo (7.483,56 euro annui per l'anno 2023);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad irpef pari o superiori a 1,5 volte il TM (10.992,93 euro annui per l'anno 2023);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad irpef cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 3 volte il TM (21.985,86 euro annui per l'anno 2023).

Tale assegno aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

<sup>261</sup> Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali:

- reddito personale: 9.102,34 euro annui;
- reddito cumulato con quello del coniuge: 15.644,85 euro annui.

#### D.2.4 - Somma aggiuntiva introdotta dal D.L. 81/2007

L'articolo 5 del D.L. 81/2007 ha previsto l'introduzione dal 2007 di una somma aggiuntiva concessa a soggetti con età pari o superiore a 64 anni, pensionati previdenziali, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (10.244,91 euro annui per l'anno 2022). Con la legge n. 232/2016, dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell'importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il TM e non superiori a 2 volte il TM (14.657,24 euro annui nel 2023). Tale somma aggiuntiva è, pertanto, così articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato:

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della sopraindicata Tabella, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.

Agli effetti del requisito reddituale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

*La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001, come rideterminato dallo stesso articolo 5 del D.L. 81/2007.*



### D.3 - Assegni sociali

#### D.3.1 - Importi e requisiti per l'accesso

Ai cittadini ultrasessantacinquenni (dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è pari a 65 anni e tre e dal 1° gennaio 2016 è pari a 65 anni e sette mesi per effetto dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita e dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è ulteriormente aumentato di 1 anno in aggiunta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita e uniformato a SRA) sprovvisti di reddito ovvero in condizioni particolarmente disagiate è corrisposto l'assegno sociale (AS). Nel 2022 tale requisito anagrafico è pari a 67 anni. Per l'anno 2023 l'importo di tale assegno risulta pari a 503,27 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 6.542,51 euro).

Tale assegno (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori all'AS (6.542,51 euro annui per l'anno 2023);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 2 volte l'AS (13.085,02 euro annui per l'anno 2023).

#### D.3.2 - Maggiorazioni sociali degli assegni sociali

È concessa inoltre una maggiorazione dell'assegno sociale i cui importi legali risultano essere i seguenti:

- soggetti con età inferiore a 70 anni: 12,92 euro mensili per tredici mensilità (167,96 euro su base annua);
- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 196,91 euro mensili per l'anno 2023<sup>262</sup> per tredici mensilità (2.559,93 euro annui per l'anno 2023).

Si noti che per i soggetti con età inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per gli invalidi civili totali e i sordomuti, la cui prestazione si trasforma, maturato il requisito anagrafico, in assegno sociale, l'importo della maggiorazione legale dell'assegno sociale è pari, per l'anno 2023, a 196,91 euro mensili per tredici mensilità (2.559,93 euro annui per l'anno 2023).

I requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, relativamente ai beneficiari di assegno sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori all'AS + la maggiorazione sociale (per l'anno 2023, 6.710,47 euro annui per i soggetti con età inferiore a 70 anni ovvero 9.102,34 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + il TM per i soggetti con età inferiore a 70 anni e pari al limite personale + l'AS per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni (per l'anno 2023, 14.039,09 euro annui per i soggetti con età inferiore a 70 anni ovvero 15.644,85 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni).

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito

<sup>262</sup> Come previsto anche a seguito degli incrementi stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007.

personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{AS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{AS})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; RF è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; AS è l'importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

#### ***D.4 - Pensione sociale***

L'istituto dell'assegno sociale è stato introdotto dalla L 335/1995 e quindi trova applicazione con riferimento alle nuove liquidazioni dal 1996. Relativamente alle liquidazioni antecedenti tale anno, permane in vita il precedente istituto della pensione sociale.

Per l'anno 2023 l'importo di tale pensione sociale (PS) risulta pari a 414,76 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 5.391,88 euro).

La pensione sociale (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori alla PS (5.391,88 euro annui per l'anno 2023);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 18.577,24 euro annui nell'anno 2023 (per importo intero: 13.185,36 euro nel 2023).

In realtà accanto alla pensione sociale è stato previsto dall'ordinamento un aumento sociale in misura legale pari a 77,47 euro mensili nel 2005 con età inferiori a 75 anni ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni<sup>263</sup> sul quale si è innestato l'ulteriore aumento concesso con la L. 448/2001 (finanziaria 2002), come modificata dall'articolo 5 del D.L. 81/2007, e pertanto l'assetto dell'aumento sociale dei beneficiari di pensione sociale risulta attualmente il seguente:

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni<sup>264</sup>: 285,42 euro mensili per l'anno 2023 per tredici mensilità (3.710,46 euro su base annua).

I requisiti reddituali per la concessione dell'aumento della pensione sociale, relativamente ai beneficiari di pensione sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori alla pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo (9.102,34 euro annui nell'anno 2023);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + l'importo annuo dell'AS (15.644,85 euro annui nell'anno 2023).

L'aumento della pensione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo

<sup>263</sup> Si rileva che l'istituto dell'aumento sociale in misura pari a 77,47 euro mensili (ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni) per tredici mensilità (e, quindi, non la quota dell'ulteriore incremento concessa con la finanziaria 2002) è stato concesso a prescindere dalla circostanza che il soggetto possedesse una pensione sociale, bensì in quota parte fino a concorrenza del reddito per il godimento del medesimo aumento sociale. L'ulteriore incremento concesso con l'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001) è invece concesso solo ai beneficiari di pensione sociale.

<sup>264</sup> Tenuto conto che dal 1/1/1996 non vengono liquidate pensioni sociali (sostituite dall'assegno sociale) gli attuali beneficiari delle pensioni sociali (liquidate anteriormente il 1/1/1996) posseggono necessariamente età superiori a 70 anni.

dell'importo dell'aumento della pensione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{PS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{PS})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; RF è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; PS è l'importo della pensione sociale spettante nell'anno.


### **Incrementi transitori per il biennio 2023-2024 e per l'anno 2022 al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023**

La L. 197/2022, mutuando quanto già previsto per il periodo ottobre-dicembre 2022 dall'analogha disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) dal D.L. 115/2022<sup>265</sup>, ha previsto in via transitoria **per il biennio 2023-2024**, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, il riconoscimento di un incremento, limitatamente alle predette mensilità di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. La percentuale dell'incremento transitorio limitatamente all'anno 2023 è elevata a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni. L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in esame, lo stesso è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

<sup>265</sup> Per le stesse finalità un analogo incremento transitorio è stato riconosciuto anche **nel 2022** con misure dei parametri (di importo e temporali) differenti:


- la misura percentuale è stata pari due punti percentuali;
- il limite del trattamento pensionistico complessivo fissato in 35.000 euro;
- le mensilità interessate esclusivamente quelle di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima per l'anno 2022.

### Trattamento minimo (TM) e Assegno sociale (AS) profili a normativa vigente



Importi mensili in euro - Dal 2024 scenario DEF 2023 (tendenziale)

### Meccanismo di salvaguardia per i pensionati in condizioni disagiate



Importi mensili in euro - Dal 2024 scenario DEF 2023 (tendenziale)

## E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale

### *E.1 - Pensioni di vecchiaia e pensione anticipata*

Sulla base di quanto previsto dal D.L. 112/2008 è prevista dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) e lo stesso decreto ha riordinato la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, attesa l'uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi. Nei termini sopra esposti è quindi prevista la piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro (dipendente e autonomo) per la pensione di vecchiaia e anticipata nei regimi retributivo e misto e per la pensione di vecchiaia (anche anticipata) nel sistema contributivo.

### *E.2 - Assegno di invalidità*

Per quanto attiene all'assegno di invalidità (si ricorda che la pensione di inabilità non è cumulabile con nessun tipo di reddito), si applica la normativa vigente in merito alla disciplina del cumulo della pensione anticipata con le seguenti due deroghe:

- è prevista la cumulabilità anche con il lavoro dipendente nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo INPS (30% per lavoro autonomo), per i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
- la pensione è in ogni caso assoggettata, preliminarmente, ad un abbattimento del 25% e del 50% a seconda che il reddito del soggetto, inclusivo dell'assegno di invalidità, superi, rispettivamente, 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito complessivo coincidesse con il limite della fascia immediatamente precedente a quella in cui si colloca il reddito del soggetto.

**E.3 - Pensione ai superstiti<sup>266</sup>**

Il trattamento pensionistico ai superstiti è cumulabile con il reddito del beneficiario, secondo quanto stabilito dalla tabella F allegata alla L 335/1995 e di seguito riportata.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta come di seguito indicato non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. In sintesi:

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (3 volte il trattamento minimo INPS = 22.149,662 euro nel 2023)	Percentuale di cumulabilità: 75% del trattamento ai superstiti.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (4 volte il trattamento minimo INPS = 29.532,88 euro nel 2023)	Percentuale di cumulabilità: 60% del trattamento ai superstiti.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (5 volte il trattamento minimo INPS = 36.916,10 euro nel 2023)	Percentuale di cumulabilità: 50% del trattamento ai superstiti.

<sup>266</sup> I limiti di reddito sono determinati con riferimento al valore definitivo del trattamento minimo INPS per il 2023, come da circolare INPS.

## F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali

### F.1 - Anni 2003 e 2004

La legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) ha modificato la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introducendo una area di non tassabilità definita *no-tax area*. Il nuovo meccanismo implica una imposizione fiscale calcolata non più unicamente sul reddito al netto degli oneri deducibili ma anche in funzione di un livello di deduzione dipendente dal reddito dichiarato.

La deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo  $c$  da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1-R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove  $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili})/26000$ .

L'imponibile IRPEF è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

Le trattenute IRPEF vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

**Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (2003 e 2004)**

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 29.000	29%
Oltre 29.000 fino a 32.600	31%
Oltre 32.600 fino a 70.000	39%
Oltre 70.000	45%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali<sup>267</sup>. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9% mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5%.

**No-tax area.** L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni,

<sup>267</sup> Per il calcolo della base imponibile a cui applicare le addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, la base imponibile viene calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.



quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime condizioni, i

Persone a carico	Detrazioni
Coniuge	La detrazione spetta se il coniuge ha redditi propri non superiori a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili. L'importo della detrazione è pari a 546,24 euro per i titolari di reddito complessivo pari o inferiore a 15.493,71 euro. L'importo della detrazione è gradualmente ridotto in funzione del reddito fino a 422,28 euro per i redditi superiori a 51.645,69 euro.
Figli <sup>268</sup>	La detrazione è pari a 516,48 euro per figlio qualora il reddito personale del beneficiario risulti pari o inferiore a 36.151,98 euro nel caso di figlio unico, 41.316,55 euro nel caso di 2 figli, 46.181,12 euro nel caso di 3 figli, nessun limite di reddito oltre i 4 figli. Per i redditi superiori a tali limiti, la detrazione per ciascun figlio spetta in misura ridotta. E' prevista un'ulteriore detrazione pari a 123,96 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.
Altre persone	E' prevista una detrazione pari a 303,72 euro per redditi inferiori o uguali a 51.645,69 euro e di 285,12 euro per redditi superiori a 51.645,69 euro, qualora la detrazione spetti a più soggetti, la stessa verrà ripartita in funzione del livello di reddito complessivo posseduto.

redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Per evitare possibili regressività nel prelievo fiscale, la legge ridetermina le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o d'impresa, da sottrarre all'imposta lorda al fine di ottenere l'imposta netta dovuta. Nelle tabelle seguenti vengono riportate le detrazioni, per categoria di reddito.

#### Detrazioni di imposta per i redditi 2003 e 2004 (valori in euro)

Redditi da lavoro dipendente e assimilato		Redditi da pensione		Redditi da lavoro autonomo	
Reddito annuo	Detrazione	Reddito annuo	Detrazione	Reddito annuo	Detrazione
Oltre 27.000 fino a 29.500	130,00	Oltre 24.500 fino a 27.000	70,00	Oltre 25.500 fino a 29.400	80,00
Oltre 29.500 fino a 36.500	235,00	Oltre 27.000 fino a 29.000	170,00	Oltre 29.400 fino a 31.000	126,00
Oltre 36.500 fino a 41.500	180,00	Oltre 29.000 fino a 31.000	290,00	Oltre 31.000 fino a 32.000	80,00
Oltre 41.500 fino a 46.700	130,00	Oltre 31.000 fino a 36.500	230,00		
Oltre 46.700 fino a 52.000	25,00	Oltre 36.500 fino a 41.500	180,00		
		Oltre 41.500 fino a 46.700	130,00		
		Oltre 46.700 fino a 52.000	25,00		
		Oltre 52.000	0,00		

Alle detrazioni così determinate si sommano quelle relative ai familiari a carico in qualità di coniuge, figli ed altre persone. In sintesi, è previsto quanto segue:

## F.2 - Anni 2005 e 2006

La legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha modificato ulteriormente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ex-IRPEF, ora IRE) rimodulando le aliquote fiscali nonché il sistema di deduzioni in relazione alla situazione familiare. Rimane

<sup>268</sup> Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero dei figli.

confermato il meccanismo di deduzione introdotto dalla L. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

In sintesi, la deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo  $c$  da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1-R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove  $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili}) / 26.000$ .

L'imponibile è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

Le trattenute (L 311/2004) vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

**Aliquote IRE per scaglioni di reddito (2005)**

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 26.000	23%
Oltre 26.000 fino a 33.500	33%
Oltre 33.500 fino a 100.000	39%
Oltre 100.000	43%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9% mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5%. Occorre sottolineare che, per il calcolo della base imponibile a cui applicare le suddette addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, essa continua ad essere calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.

**No-tax area.** L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni, quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime condizioni, i redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

### F.2.1 - Le ulteriori deduzioni introdotte dalla L 311/2004 (legge finanziaria 2005)

La deduzione teorica spettante (*DF*) è determinata sommando gli importi indicati nella tabella seguente.

La deduzione per la situazione familiare spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica e diminuito del reddito complessivo (*RC*), e l'importo di 78.000 euro.

$$\text{In sintesi: } r = (78.000 + DF - RC) / 78.000.$$

Per cui:

- se il rapporto (*r*) è maggiore o uguale a 1, spetta l'intera deduzione teorica (*DF*) (reddito non maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (*r*) è minore o uguale a 0, non spetta nulla (reddito maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (*r*) è maggiore di 0 e minore di 1, la deduzione spettante è determinata rapportando al coefficiente ricavato (le prime quattro cifre decimali) la deduzione intera.

Deduzione per la situazione familiare (No tax family area)	
Deduzione	Importo deduzione annua
Coniuge a carico	3.200
Per ciascun figlio a carico	2.900
Per ciascun figlio a carico minore di tre anni	3.450
Per il primo figlio a carico in assenza dell'altro genitore	3.200
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	3.700

### F.3 - Anni dal 2007

La L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato la procedura di determinazione dell'IRPEF. La no tax area per i pensionati è fissata in 7.500 euro per i pensionati con età inferiore a 75 anni e in 7.750 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni.

#### Aliquote IRE per scaglioni di reddito (2007)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

Il sistema di deduzioni precedentemente in vigore è sostituito dal seguente sistema di detrazioni d'imposta.

#### F.3.1 - Detrazione per carichi di lavoro

La determinazione della detrazione per carichi di lavoro ( $q$ ) è effettuata applicando la seguente formula:

$$q(RC) = \begin{cases} cA & \text{se } RC \leq A \\ (cA - x) + x[(K - RC)/(K - A)] & \text{se } A < RC \leq K \\ (cA - x)[(Z - RC)/(Z - K)] & \text{se } K < RC \leq Z \\ 0 & \text{se } RC > Z \end{cases}$$

dove:  $RC$  è il reddito complessivo;  $c$  è la prima aliquota marginale;  $A$  è la *no-tax area*;  $K$  e  $Z$  sono quantità pari rispettivamente a 15.000 euro e 55.000 euro. La quantità  $x$  corrisponde a: 502 euro per i dipendenti privati; a 470 euro per i pensionati (486 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni); a 0 per gli autonomi; per quest'ultimi, la seconda condizione prevista nella formula non è considerata. Inoltre, per i dipendenti, è prevista una detrazione aggiuntiva. Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 55.000 euro, la detrazione ottenuta viene aumentata di: *i*) 10 euro se  $RC$  è superiore a 23.000 euro e inferiore o uguale a 24.000 euro, *ii*) 20 euro se  $RC$  è superiore a 24.000 euro e inferiore o uguale a 25.000 euro, *iii*) 30 euro se  $RC$  è superiore a 25.000 euro e inferiore o uguale a 26.000 euro, *iv*) 40 euro se  $RC$  è superiore a 26.000 euro e inferiore o uguale a 27.700 euro e *v*) 25 euro se  $RC$  è superiore a 27.700 euro e inferiore o uguale a 28.000 euro.

### F.3.2 - Detrazione per carichi familiari

La determinazione della detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato ( $h$ ) è data applicando la seguente formula:

$$h(RC) = \begin{cases} r - s(RC/X) & \text{se } RC \leq X \\ v & \text{se } X < RC \leq Z \\ v [(Y - RC)/(Y - Z)] & \text{se } Z < RC \leq Y \end{cases}$$

dove:  $r$  e  $v$  sono le detrazioni di base pari, rispettivamente a 800 euro e 690 euro,  $s$  è una quantità pari a 110 euro,  $RC$  è il reddito complessivo e  $X$ ,  $Z$ ,  $Y$  sono i limiti di riferimento pari, rispettivamente, a 15.000 euro, 40.000 euro e 80.000 euro. La detrazione è aumentata di un importo pari a: *i*) 10 euro se  $RC$  è superiore a 29.000 euro e inferiore o uguale a 29.200 euro, *ii*) 20 euro se  $RC$  è superiore a 29.200 euro e inferiore o uguale a 34.700 euro, *iii*) 30 euro se  $RC$  è superiore a 34.700 euro e inferiore o uguale a 35.000 euro, *iv*) 20 euro se  $RC$  è superiore a 35.000 euro e inferiore o uguale a 35.100 euro e *v*) 10 euro se  $RC$  è superiore a 35.100 euro e inferiore o uguale a 35.200 euro.

Nel caso di figli a carico, la detrazione effettiva si ottiene considerando un rapporto ( $s$ ) che viene applicato all'intera detrazione. Il rapporto è dato dalla seguente formula:

$$s(RC) = \begin{cases} [H + (n-1)J - RC] / [H + (n-1)J] & \text{se } 0 < RC \leq H + (n-1)J \\ 0 & \text{se } RC > H + (n-1)J \end{cases}$$

dove:  $H$  e  $J$  corrispondono rispettivamente a 95.000 euro e 15.000 euro ed  $n$  rappresenta il numero d'ordine dei figli.

Deduzione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	
Deduzione	Importo deduzione annua
Per ciascun figlio	800
Per ciascun figlio con età inferiore a tre anni	900
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	Importo base + 220 euro
Altri componenti	750

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992 l'importo base della detrazione è aumentato di 220 euro. Nel caso di più di tre figli a carico l'importo della detrazione è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Nel caso di altri componenti il limite reddituale è di 80.000 euro in luogo di 95.000 euro.

Dal 2013 le sopra riportate detrazioni sono così rimodulate:

Deduzione per carichi di famiglia diversi dal coniuge dal 2013	
Deduzione	Importo deduzione annua
Per ciascun figlio	950
Per ciascun figlio con età inferiore a tre anni	1.220
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap (senza limite di età)	Importo base + 400 euro
Altri componenti	750

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992 l'importo base della detrazione è aumentato di 400 euro.

Dal 2016 la L. 208/2015 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale, le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

- per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- per i pensionati di età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prima delle sopra riportate modifiche (prima del 2016) prevedeva le seguenti detrazioni:

- per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dal **2017** la L. 232/2016 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale uniformando le detrazioni per età che pertanto risultano essere le seguenti sia per i pensionati con età inferiore a 75 anni e sia per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dal **2022** la L. 234/2021 ha disciplinato l'assetto delle aliquote fiscali e delle detrazioni nei seguenti termini:

Scaglioni (euro)	Aliquote
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

#### Detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700+(1.955-700)*(28.000-\text{rdt})/(28.000-8.500)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700*(50.000-\text{rdt})/(50.000-28.000)$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR), da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per assegni straordinari e "isopensioni")

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910+1.190*[(28.000-\text{reddito})/(28.000-15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910*[(50.000-\text{reddito})/(50.000-28.000)]$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65

Le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni sono soppresse in quanto assorbite nell'ambito dell'assegno unico e universale.

Alle aliquote fiscali sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali.

Le aliquote regionali variano tra regioni e possono essere applicate in modo differenziato in ragione degli scagioni di reddito. Per l'anno fiscale 2021 vanno da un minimo di 1,23% a un massimo di 2,33%, in dipendenza delle regioni e/o degli scagioni di reddito<sup>269</sup>.

L'aliquota comunale addizionale risulta in generale essere al massimo dello 0,8% (risulta quindi mediamente inferiore a tale massimo) e tale massimo può raggiunto secondo lo schema per scagioni ovvero mediante aliquota unica.

<sup>269</sup> Nel Friuli Venezia-Giulia l'aliquota applicata sotto 15.000 euro è 0,70%. Nel Lazio l'aliquota minima applicata è 1,73% sotto 15.000 euro per arrivare a 3,33% sopra 75.000 euro.



## G - La tassazione della previdenza complementare

Dopo le modifiche apportate con il D.Lgs. 252/2005, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e la legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)<sup>270</sup>, la normativa fiscale della previdenza complementare è la seguente:

- nella fase di accumulazione del capitale (prima del pensionamento), i rendimenti risultano tassati con un'aliquota del 20%;
- nella fase di decumulo del capitale (dopo il pensionamento), il rendimento è tassato al 12,5%;
- per la sola quota parte corrispondente ai contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le rendite sono tassate con un'aliquota del 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di contribuzione successivo al 15-esimo; l'aliquota minima applicabile è pari al 9%. Per la quota parte corrispondente ai contributi versati, fino al 31 dicembre 2006, alle rendite si applica la tassazione ordinaria. La parte di pensione costituita dai rendimenti maturati risulta invece esente da tassazione, in quanto già tassata nella fase di accumulazione del capitale.

<sup>270</sup> La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola al 20%.

## H - Altre prestazioni sociali in denaro

---

Di seguito si rappresentano, in via di sintesi, alcuni aspetti normativo-istituzionali relativi a:

H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti;

H.2- Prestazioni di ammortizzatori sociali;

H.3 - Liquidazioni di fine rapporto;

H.4 - Prestazioni di maternità;

H.5 - Trattamenti di famiglia;

H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche;

H.7 - Rendite infortunistiche;

H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni;

## H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti

### Le indennità di accompagnamento: profilo normativo

#### Definizioni e caratteristiche

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili (totali e parziali) e sordomuti in dipendenza dalle condizioni psico-fisiche del soggetto.

I soggetti che possono aver diritto alla corresponsione dell'indennità sono così definiti per legge:

- invalidi civili: sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- ciechi civili: sono i cittadini che siano riconosciuti affetti, tramite apposita visita medica presso la competente commissione sanitaria, da cecità totale (ciechi assoluti) o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi parziali o ventesimisti) per causa congenita o contratta non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- sordomuti: sono i cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro i 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Sono previste tipologie distinte di indennità, in corrispondenza delle categorie di percettori sopra individuate:

- l'indennità di accompagnamento, erogata agli invalidi civili, è stata istituita dalla L. 18/1980. Spetta solo agli invalidi civili totali (100%) non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2023, di 527,16 euro;
- l'indennità di accompagnamento, erogata ai ciechi assoluti, è stata istituita dalla L. 406/1968. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2023, di 959,21 euro;
- l'indennità speciale, erogata ai ciechi parziali (ventesimisti), è stata istituita dalla L. 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2023, di 217,64 euro;
- l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti, è stata istituita dalla L. 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2023, di 261,11 euro.

Le diverse tipologie di indennità di accompagnamento, pur differenziandosi nell'importo, hanno in comune le caratteristiche di seguito elencate:

- l'erogazione è subordinata esclusivamente all'accertamento delle condizioni psico-fisiche richieste per il riconoscimento del diritto;

- vengono erogate indipendentemente dall'età e dal reddito (non sono means-tested);
- non vengono erogate a persone ricoverate a titolo gratuito in istituto;
- non sono reversibili;
- sono incompatibili con altre provvidenze simili erogate per motivi di servizio, di lavoro o di guerra;
- sono cumulabili in presenza di due o più invalidità (ad esempio: un sordomuto che sia anche invalido totale ha diritto all'indennità di accompagnamento e a quella di comunicazione);
- vengono erogate per 12 mensilità nell'anno.

La legge quadro in materia di assistenza (L. 328/2000, art 9) stabilisce espressamente che allo Stato è affidato il compito dell'individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni assistenziali, tra cui le prestazioni di invalidità civile per le quali la legislazione nazionale fissa il livello delle prestazioni e le condizioni di accesso: cfr. al riguardo, tra le altre, le leggi n. 118/1971 (pensione di invalidità civile); n. 381/1970 (pensione sordomuti; indennità di comunicazione); n. 382/1970 (ciechi civili); n. 508/1988 (indennità di accompagnamento agli invalidi e ciechi civili); n. 289/1990 (indennità di frequenza minori invalidi). Trattasi di prestazioni predefinite dalla legislazione nazionale<sup>271</sup> conseguenti da diritti soggettivi definiti, i quali possono essere compresi da analoghi interventi a livello nazionale. Ciò diversamente dal settore sanitario nell'ambito del quale è demandata alle Regioni la potestà legislativa nell'organizzazione e nella gestione di un servizio, nel rispetto della normativa nazionale.

Ne consegue che eventuali ipotesi di costituire un fondo per l'indennità di accompagnamento in luogo dell'attuale regime per trasferire risorse parametricate alle Regioni non è praticabile. Infatti, la spesa in oggetto afferisce a prestazioni conseguenti da diritti soggettivi definiti dalla legislazione nazionale (fermo restando che, in base ai principi generali in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la legislazione regionale può intervenire per la concessione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale: cfr. articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998) i quali possono essere compresi da analoghi interventi a livello nazionale. D'altro canto, in termini di effetti del Conto delle PA ciò che rileva è la spesa effettiva, conseguente ai diritti soggettivi effettivamente in pagamento e che verranno corrisposti, e non quella che può corrispondere a una mera determinazione di trasferimenti tra enti del comparto delle PA.

Viceversa, gli interventi di complessiva revisione in materia sono stati improntati ad una razionalizzazione procedurale ispirata ad un maggiore accentramento in capo all'INPS delle funzioni. In particolare:

- a legislazione vigente (articolo 130, comma 1 del D.Lgs. 112/1998), la funzione dell'erogazione, dell'accertamento e della verifica della sussistenza dei requisiti è attribuita e accentrata presso l'INPS, al quale si è provveduto a trasferire, nel corso del 2007, anche le competenze residue presso il MEF, nonché i compiti amministrativi connessi all'adeguamento periodico dell'importo delle prestazioni, in precedenza attuati con provvedimenti ministeriali, e posti in essere – a decorrere dall'anno 2007 – con

<sup>271</sup> Fermo restando che, in base ai principi generali in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la legislazione regionale può intervenire per la concessione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale: cfr. articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.

provvedimento dell'INPS (v. la circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007). Circa la funzione concessoria, le Regioni hanno facoltà, mediante specifici accordi-convenzioni, di affidare all'INPS anche questa funzione di riconoscimento del diritto (articolo 80, comma 8, L. 388/2000). Si rileva che un numero rilevante di Regioni si è avvalsa di detta disposizione, demandando all'INPS anche l'attività amministrativa relativa all'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione

- si è ulteriormente intervenuti sulle procedure in materia di invalidità civile completando il percorso di riforma. Infatti, con il D.L. 78/2009 (articolo 20) si è provveduto a completare il disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del D.L. 269/2003 e all'articolo 10 del D.L. 203/2005 e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

### Rivalutazione annuale dell'importo

Dal 1988 l'adeguamento annuale dell'importo di tutte le indennità è effettuato a gennaio dell'anno ed è determinato sulla base della L. 656/1986 e della L. 160/1975. L'incremento annuale in valore assoluto delle indennità viene calcolato applicando la variazione annuale dell'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, a valori di riferimento fissati. Per i ciechi totali e gli invalidi civili, questi valori sono pari all'indennità percepita al 1° gennaio del 1986 (Tabella E, lettera A, n. 1 e Tabella E, lettera A-bis della L. 656/1986); per i ciechi parziali ed i sordomuti sono invece indicati nella legge istitutiva delle relative indennità (L. 508/1988). La variazione dell'indice per il generico anno t viene calcolata raffrontando l'indice medio mensile tra luglio di t-2 e giugno di t-1 con quello relativo al periodo compreso tra luglio t-3 e giugno t-2. Successivamente all'introduzione del meccanismo perequativo sopra descritto, gli importi delle indennità sono stati saltuariamente rideterminati in senso incrementativo con interventi normativi *ad hoc*.

In via di sintesi si allegano le tabelle relative agli importi dei trattamenti concessi ai soggetti invalidi civili, ciechi e sordomuti e ai limiti reddituali per i trattamenti la quale concessione è subordinata anche alla verifica di un requisito reddituale.

Per i soggetti invalidi civili e sordomuti, al compimento del requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale di età, la pensione o assegno di invalidità è trasformata in assegno sociale.

## Trattamenti mensili invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classe di invalidità	Tipologia	2013 <sup>(1)(2)</sup>		2014 <sup>(1)(2)</sup>		2015 <sup>(1)(2)</sup>		2016 <sup>(1)(2)</sup>		2017 <sup>(1)(2)</sup>	
		Pensione <sup>(3)</sup>	Indennità <sup>(4)</sup>	Pensione <sup>(3)</sup>	Indennità <sup>(4)</sup>	Pensione <sup>(3)</sup>	Indennità <sup>(4)</sup>	Pensione <sup>(3)</sup>	Indennità <sup>(4)</sup>	Pensione <sup>(3)</sup>	Indennità <sup>(4)</sup>
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	298,33		301,62		302,23		302,23		302,23	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale		196,78		200,04		203,15		206,59		208,83
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	298,33	846,16	301,62	863,85	302,23	880,70	302,23	899,38	302,23	911,53
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	275,87	846,16	278,91	863,85	279,47	880,70	279,47	899,38	279,47	911,53
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	204,73		206,99		207,41		207,41		207,41	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento		846,16		863,85		880,70		899,38		911,53
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59	279,47	208,83
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento		846,16		863,85		880,70		899,38		911,53
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)		846,16		863,85		880,70		899,38		911,53
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39	279,47	255,79
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		249,04		251,22		252,20		254,39		255,79
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)		249,04		251,22		252,20		254,39		255,79
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		249,04		251,22		252,20		254,39		255,79
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	275,87	499,27	278,91	504,07	279,47	507,49	279,47	512,34	279,47	515,43
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)		499,27		504,07		507,49		512,34		515,43
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento		499,27		504,07		507,49		512,34		515,43
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento		499,27		504,07		507,49		512,34		515,43
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	275,87	499,27	278,91	504,07	279,47	507,49	279,47	512,34	279,47	515,43
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento		499,27		504,07		507,49		512,34		515,43
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale		499,27		504,07		507,49		512,34		515,43
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	275,87		278,91		279,47		279,47		279,47	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infra sessantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS per l'anno 2023 rispettivamente pari a 6.676,80 euro e a 14.005,42 euro).

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 386,27 euro mensili (anno 2023) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 9.102,34 euro annui per l'anno 2023, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2023 a 15.644,85 euro.

(3) Tredici mensilità.

(4) Dodici mensilità, la relativa concessione non è subordinata a requisito reddituale.







## H.2 - Prestazioni di ammortizzatori sociali

### H.2.1 - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Alcuni aspetti normativi relativi alle prestazioni di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Tipo di prestazione		Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Integrazioni salariali	Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria <sup>(1)</sup>	Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate <sup>(2)</sup>	Un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi <sup>(3)</sup>	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	Spetta in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri di: - imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di pulizia o ristorazione e dei servizi di pulizia (più di 15 dipendenti); - imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; - imprese di vigilanza sopra 15 dipendenti	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate <sup>(4)</sup>	Un massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione

(1) Nel settore agricolo il trattamento spetta, per una durata massima di 90 giorni l'anno, agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84%. I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

(2) L'importo del trattamento ordinario non può superare un limite massimo mensile (per il 2023 è di € 1.321,53). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.244,36). Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi meteorologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2023 è di € 1.585,84). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.493,23).

(3) Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

(4) L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2023 è di € 1.321,53). Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.244,36).

In materia di integrazione salariale (tutele in costanza di rapporto di impiego) la recente L. 92/2012 è intervenuta prevedendo l'estensione della relativa assicurazione anche a settori per i quali in precedenza non era prevista tale forma di tutela.

### Fondi di solidarietà

Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori in precedenza non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, rispettando al contempo le specificità settoriali, L. 92/2012 definisce una cornice giuridica per l'istituzione, presso l'Inps, di fondi di solidarietà. I fondi prevedono il finanziamento della prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Si prevede che i fondi di solidarietà siano istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Funzionamento e obblighi dei Fondi:

- obbligo di bilancio in pareggio;
- impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse;

- modifiche al regolamento in relazione alla misura dell'aliquota possono essere adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze in maniera da garantire il pareggio anche sulla base di bilanci di previsione pluriennali. In ogni caso i Ministeri vigilanti possono adeguare l'aliquota contributiva, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, con decreto direttoriale;
- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
- l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti;
- per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti regole:
  - prestazione di importo pari all'integrazione salariale;
  - un contributo ordinario dello 0,5% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,5% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti;
  - ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile;
  - causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività;
- nei Fondi di solidarietà, sempre attraverso finanziamento tramite contribuzione, possono essere sviluppate anche le tutele afferenti:
  - assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto a ASPI;
  - assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Con riferimento alle predette tutele i Fondi possono essere attivati anche in settori coperti dalla tutela per integrazione salariale.

È prevista la riconversione nell'ambito dei Fondi di solidarietà regolati dalla cornice giuridica definita dal presente disegno di legge degli attuali Fondi di solidarietà esistenti (tra i quali anche quelli *ex-lege* 662/1996).

### Modello alternativo per taluni settori

Viene anche delineato un modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione

salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano adattati prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,2%;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale;
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

## Revisione degli istituti di integrazione salariale in attuazione della legge delega n. 183/2014

Il decreto legislativo comportante la revisione degli istituti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 183/2014 è il D.lgs. 148/2015.

### Integrazioni salariali

**Contribuzione.** A fronte di una parziale riduzione della contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria<sup>272</sup> è previsto un potenziamento della contribuzione addizionale per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria<sup>273</sup> (contributo addizionale: rispettivamente 9%, 12%, 15% della retribuzione globale persa relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, 104 settimane nell'ultimo quinquennio, oltre tale ultimo limite);

**Prestazioni.** Le revisioni principali riguardano i limiti di durata:

- Il trattamento di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), per ciascuna unità produttiva non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un arco temporale mobile di cinque anni (i periodi di eventuali contratti di solidarietà vengono computati nella misura della metà della durata). Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile;
- per la cassa integrazione ordinaria non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale;
- per la cassa integrazione straordinaria viene esclusa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 la possibilità di autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell'azienda. Rispetto alla durata per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi tranne che per la causale di crisi aziendale la cui durata massima è confermata a 12 mesi (rinnovabile ma non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione). Trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Relativamente ai contratti di solidarietà gli stessi sono istituzionalizzati come una causale della cassa integrazione guadagni straordinaria e per gli stessi è previsto il trattamento di integrazione salariale al pari delle altre causali (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di

<sup>272</sup> Le aliquote della contribuzione ordinaria sono stabilite nelle seguenti misure:

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

<sup>273</sup> E' finanziata in larga misura dallo Stato. Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della L. 407/1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento.

lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale entro i tetti mensili previsti annualmente) con applicazione dei relativi massimali.

### Fondi di solidarietà

Si prevede l'estensione ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) nei casi in cui non vengano attivati i fondi di solidarietà a livello settoriale. Il fondo sostituisce a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Da tale data:

- risultano assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i cinque dipendenti e fino a quindici (dispositivo che vale per tutti i fondi di solidarietà);
- sono previste due distinte prestazioni nell'ambito del FIS:
  - assegno di integrazione salariale: per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali un trattamento della stessa misura di quello previsto per cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di 26 settimane in un biennio mobile;
  - assegno di solidarietà: nei casi in cui datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; il trattamento è pari a quello previsto per la cassa integrazione ordinaria per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Le aziende con più di quindici dipendenti possono ricorrere ad entrambe le prestazioni mentre le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti possono utilizzare solo l'assegno di solidarietà;

- sono stabilite nuove aliquote di finanziamento pari a (nell'ambito del FIS):
  - 0,65% per le aziende con più di quindici dipendenti;
  - 0,45% per le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti;
- è stabilita una nuova misura del contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse (nell'ambito FIS).

Per i fondi di solidarietà settoriale permane la possibilità dell'introduzione di assegni straordinari per accompagnamento all'esodo (60 mesi prima del pensionamento) totalmente a carico delle aziende utilizzatrici (prestazione + contribuzione figurativa), nonché di prestazioni integrative di NASpl (con finanziamento a carico del settore) e, ovviamente, delle prestazioni di integrazione salariale (il contributo non è inferiore a 0,30% ferma restando la governance del pareggio di bilancio che deve essere garantito anche su un periodo di otto anni).

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, si conferma l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva prima di iniziare a pagare le prestazioni (datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti possono richiedere le prestazioni previste dal fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

Dal 2017 le prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

### Fondi di solidarietà – Modello alternativo per taluni settori

Viene anche confermato il modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano essere adattati prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale (in ogni caso almeno una tra l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà);
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale;
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

### Revisione degli istituti di integrazione salariale prevista dalla L. 234/2021

Sono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le seguenti innovazioni normative:

#### CIGO

- Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D.Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- Misura (modifica art. 3 del D.Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

***Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e contratti di solidarietà***Campo di applicazione CIGS (modifica art. 20, D.Lgs. 148/2015):

- imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
- a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis);
- a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 149/2013;
- Estensione platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D.Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- Misura (modifica art. 3, c. 5, D.Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b));
- Durata complessiva (modifica art. 4, D.Lgs. 148/2015): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
- Causali di intervento CIGS (modifica art. 21, D.Lgs. 148/2015):
  - **riorganizzazione aziendale** anche per *"realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"*; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva *"ovvero a gestire processi di transizione"* e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro *"anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze"*.
  - **contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022:** la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo

per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

- Durata massima CIGS (modifica art. 22, D.Lgs. 148/2015):
  - *riorganizzazione aziendale*: 24 mesi nel quinquennio mobile;
  - *crisi aziendale*: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
- **Accordo di transizione occupazionale** Consente ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti la concessione, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
- **Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS** Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta.



**CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca**

Il campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L. 457/1972, viene esteso anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, della pesca delle acque interne ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

***Fondi di solidarietà bilaterali***

- Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D.Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'assegno ordinario per una durata differenziata
  - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile
- Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda di 10 volte i contributi versati dall'azienda tenuto conto delle prestazioni già percepite.

## H.2.2 – Tutele in caso di disoccupazione involontaria

### Alcuni aspetti normativi relativi all'indennità di disoccupazione

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione non agricola	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi <sup>(1)</sup> (per i nuovi accessi dal 2013 assorbita in ASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro	Generalità dei lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria (con esclusione degli apprendisti). Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). E' riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi <sup>(2)</sup>	Durate massime legali: - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti (dal 2013, con effetto anche sui trattamenti relativi a giornate lavorate nel 2012, assorbita in MiniASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente	Come sopra	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 l'indennità giornaliera è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni della retribuzione media giornaliera <sup>(3)</sup> . L'indennità è pagata in unica soluzione	Per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017 assorbita in NASpl)	Nei due anni precedenti la data del licenziamento almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia	Ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano: cessazione dell'attività aziendale; ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; riduzione di personale	Pari all'80% della retribuzione nei limiti di un importo massimo <sup>(4)</sup>	Il trattamento è composito per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi <sup>(5)</sup>	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione

(1) L'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e a requisiti ridotti non agricola è utilizzata (con durate limitate, al massimo 90gg) per la tutela di taluni casi di sospensione dal lavoro per settori e/o lavoratori per i quali non sono previsti gli ordinari istituti di integrazione salariale.

(2) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2013 è di € 959,22 ed è elevato a € 1.152,90 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.075,21.

(3) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per attività svolta nell'anno 2012) di € 931,28 elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77.

(4) L'importo massimo è pari per l'anno 2015 a € 635,34 (€ 598,24 al netto della riduzione del 5,84%).

(5) Per il trattamento pari a mobilità: per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.

In materia di tutele in caso di licenziamento involontario la recente L 92/2012 ha riformato gli istituti del settore non agricolo prevedendo per i nuovi eventi di disoccupazione dal 2013 l'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego) e MiniASpl che di fatto sostituiscono rispettivamente l'indennità di disoccupazione a requisiti normali e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (entrambi gli istituti sono assorbiti per gli eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 in NASpl).

### ASpl

**Ambito di applicazione.** L'ambito di applicazione si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (inclusi gli apprendisti) non agricoli e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, etc.) delle pubbliche amministrazioni.

**Requisiti di lavoro.** Si confermano i requisiti di accesso attualmente vigenti per l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio

**Durata massima.** La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è la seguente:

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

- per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento);
- per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è la seguente (istituto assorbito da NASpl, si veda scheda successiva):

- 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a cinquantacinque anni;
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

Per l'intero periodo di percezione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Importo della prestazione. In primo luogo con riferimento all'ASpl è prevista l'eliminazione del massimale basso (959,22 euro nel 2013); resta il massimale alto (1.167,91 euro nel 2015 rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI).

Per quanto riguarda il computo della prestazione iniziale ASpl, la percentuale di commisurazione a scaglioni è:

- 75% fino alla retribuzione pari per l'anno 2015, anno iniziale, a 1.195,37 euro (successivamente lo stesso è previsto sia rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI);
- 25% per la parte di retribuzione superiore al predetto limite e fino al massimale;
- riduzione del 15% dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi.

### MiniASpl

Di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

L'indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASpl.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta mensilmente.

### Passaggio graduale da indennità di mobilità a NASpl

Con riferimento all'indennità di mobilità (di seguito descritta) la stessa rimane in vigore solo per i collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 con un progressivo ridimensionamento delle durate massime legali fino al pieno assorbimento dal 1° gennaio 2017 nell'ambito NASpl.

Nel dettaglio la disposizione prevede quanto segue.

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della L 223/1991 il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa L 223/1991 è ridefinito nei seguenti termini:

- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 si conferma il regime vigente per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Per quanto riguarda gli importi nel periodo transitorio sopra descritto si applicano le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della L 92/2012 di determinazione degli importi dell'indennità di mobilità.

### **NASpl (D.Lgs. 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 183/2014), come modificata dalla L. 234/2021**

Con riferimento agli eventi di disoccupazione volontaria decorrenti a partire dal 1° maggio 2015 è prevista la sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpl e MiniASpl, come previsti dalla L 92/2012, con il trattamento NASpl definito nei seguenti termini.

Requisiti di lavoro per l'accesso. I requisiti di lavoro per l'accesso sono:

- stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 181/2000 e s.m.;

- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2022 tale requisito è stato eliminato (L. 234/2021).

Misura della prestazione. La misura della prestazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2023 all'importo di 1.352,19 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.470,99 nel 2023, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Dal 2022 tale *décalage* è stato modificato dalla L. 234/2021 nei seguenti termini: riduzione dell'importo del trattamento del 3 per cento ogni mese, anziché dal 4° mese, dal 6° mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'8° mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

Durata della prestazione. la durata della prestazione è pari al 50% dei periodi contributivi accreditati nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione.

Contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa per il periodo indennizzato da prestazione viene riconosciuta entro un massimale di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione.

La legge n. 234/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022 ha altresì previsto l'estensione della NASpl agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla L. 240/1984.

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione agricola fino al 2007	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e requisiti ridotti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);</li> <li>- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;</li> <li>- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate)</li> </ul>	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa.	Nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita	L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Trattamenti speciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (a requisiti interi);</li> <li>- lavoro a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;</li> <li>- almeno 151 giornate come lavoratore dipendente (con prevalenza di lavoro agricolo) oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150</li> </ul>	Ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;</li> <li>- agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%</li> </ul>	Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di disoccupazione agricola dal 2008	Indennità di disoccupazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);</li> <li>- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;</li> <li>- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate)</li> </ul>	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Nella misura del 40% della retribuzione, con detrazione del 9% per ogni giornata indennizzata fino a un massimo di 150 giornate	L'indennità spetta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento da cui vanno detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione

Tipo di prestazione	Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di mobilità <sup>(1)</sup> (per i nuovi accessi dal 2017 completamente assorbita in ASpl)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;</li> <li>- un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;</li> <li>- almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni</li> </ul>	Collocati in mobilità dalla loro azienda <sup>(2)</sup> a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile <sup>(3)</sup> . Per i periodi successivi: 80% del predetto importo	In dipendenza di età e ubicazione azienda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 39 anni: 12 mesi centro nord e 24 mesi sud,</li> <li>- da 40 fino a 49 anni: 24 mesi centro nord e 36 mesi sud,</li> <li>- da 50 anni: 36 mesi centro nord e 48 mesi sud,</li> </ul> Per i nuovi accessi 2015/2016 le durate massime legali sono progressivamente ridotte	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
ASU	Assegno concesso per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori svantaggiati. Soggetti promotori: amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici	Già bacino di soggetti in esaurimento la cui originaria provenienza: disoccupati lunga durata, iscritti liste mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego	Importo mensile anno 2023: 656,44 euro (su base annua calcolato per un massimo di 12 mensilità)	Bacino in esaurimento con trattamenti soggetti a proroghe rinfanziate per i soggetti.	

(1) Per la gestione esuberi di taluni particolari settori produttivi (per esempio credito, assicurazioni), per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art.2, c.28, L.662/96) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale.

(2) Aziende industriali con almeno 15 dipendenti, aziende commerciali e agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti, imprese di vigilanza, cooperative agricole e artigianato dell'indotto con più di 15 dipendenti. Con decreto-legge n. 249/2004 (convertito con legge n. 291/2004) l'indennità di mobilità e la Cassa integrazione guadagni straordinaria è stata estesa anche con riferimento ai dipendenti dei vettori aerei e delle società da questi derivanti.

(3) L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2016 è di € 971,71 mensili (€ 914,96 al netto della riduzione del 5,84%), elevato a € 1.167,91 mensili (€ 1.099,70 al netto della riduzione del 5,84%) per i lavoratori con una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.102,24 mensili.

Tipo di prestazione	Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (finanziati e attivati di anno in anno secondo specifiche esigenze occupazionali di settore e/o aree geografiche) <sup>(1)</sup>	Possono essere concessi anche se non soddisfatti i requisiti di lavoro previsti dalla normativa vigente per gli ammortizzatori sociali ordinari	Possono essere concessi anche a lavoratori dipendenti per i quali non è prevista a normativa vigente l'assicurazione per gli ammortizzatori sociali ordinari	Sono concesse prestazioni pari a CIGS, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione speciale. Con riduzioni di importo in relazione ai casi in cui vi sono proroghe di più anni nella concessione di tali ammortizzatori sociali in deroga	Possono essere concessi anche in deroga ai requisiti di non ripetitività degli ammortizzatori sociali ordinari	E' riconosciuta la contribuzione figurativa
Intervento sperimentale <sup>(2)</sup> (per il periodo 2009-2012) di sostegno al reddito per i lavoratori cocopro	Rispetto all'anno di riferimento (anno di erogazione): 3 mesi di accrediti l'anno precedente. Inoltre: almeno 1 mese di accrediti nell'anno di erogazione	Lavoratori cocopro monocommittenti. Con reddito pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro	20% del reddito percepito l'anno precedente, elevato al 30% per il triennio 2010-2012	Liquidazione in somma unica	Non è riconosciuta la contribuzione figurativa

(1) La legge 92/2012 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fino all'anno 2016 (con importi decrescenti negli anni 2015-2016). Tale rifinanziamento è stabilito al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese. Ulteriori rifinanziamenti sono stati assicurati da interventi normativi successivi ma mantenendo il profilo decrescente.

(2) Introdotto con l'articolo 19 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009.

La L. 92/2012 prevede il potenziamento e la messa a regime dell'indennità per i co.co.pro.

In sintesi è previsto a decorrere dal 2013 (per l'anno 2015/2016 tale istituto è sostituito in via sperimentale da DIS-COLL, introdotto dal D.Lgs. 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 183/2014) che:

- sia riconosciuta una indennità ai soggetti in esame, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
  - abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
  - abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
  - con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
  - abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
  - risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata, ridotte a tre mensilità per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015;
- l'indennità sia pari a una somma del 5%, elevato al 7% per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015, del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990, moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale indennità è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

A titolo esemplificativo, in euro 2012, si riporta un esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del minimale di cui all'art. 1, co. 3, della L. 233/1990 (14.930 euro per l'anno 2012) e considerando sia la misura dell'indennità nel periodo transitorio 2013-2015 e a regime (dal 2016):

**Valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14.930 euro.**

Mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità periodo 2013 - 2015	Misura indennità dal 2016
3	3.733	3.135	0
4	4.977	4.180	2.986
5	6.221	5.226	3.733
6	7.465	6.271	4.479
7	8.709	5.226	3.733
8	9.953	4.180	2.986
9	11.198	3.135	2.240
10	12.442	2.090	1.493
11	13.686	1.045	747
12	14.930	0	0

Dal 2015 il sopra descritto istituto è sostituito da DIS-COLL, introdotto dal D.Lgs. 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 183/2014.

**DIS-COLL (D.Lgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 183/2014.**

È istituita a partire dall'1/1/2015 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con contratto di collaborazione e con contratto a progetto, in sostituzione dell'attuale una tantum prevista della L. 92/2012, una nuova prestazione di natura temporanea a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare è previsto:

- requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione del rapporto stesso; che il lavoratore possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del minimale che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (tale seconda condizione non è più applicata dal 2016). Da settembre 2019 (D.L. 101/2019) per i nuovi accessi il requisito contributivo di 3 mesi è ridotto a 1 mese;
- durata della prestazione pari al 50% dei mesi di contribuzione accreditati e comunque limitata a 6 mesi. La L. 234/2021 prevede che dal 2022 la DISCOLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione) Dal 2022 la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi;
- misura della prestazione pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.352,19 euro mensili (nel 2023), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale



tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.470,99 nel 2023, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La legge n. 234/2021 ha previsto che dal 2022 la DIS-COLL si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

- non è prevista la contribuzione figurativa. La L. 234/2021 ha previsto che dal 2022 per i periodi di fruizione della DIS-COLL sia riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4 del D.Lgs. 22/2015 entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso;
- dalla seconda metà del 2017 la prestazione, terminata la fase sperimentale, è finanziata da una specifica contribuzione (0,51%). La L. 234/2021 ha previsto che dal 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, sia dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

## Fondi di solidarietà ex legge n. 662/96

Tipo di prestazione	Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Per la gestione esuberi di taluni particolari settori produttivi, per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art.2, c.28, L. 662/1996) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale ovvero per la gestione di riduzioni di orario di lavoro.	In generale per gestire situazioni di esubero per accompagnare ai requisiti di pensionamento. Sono previste anche forme di integrazione salariale accompagnate da interventi formativi a carico dei medesimi fondi	In generale: settori per i quali non è prevista né la cassa integrazione, né la cigs e conseguentemente l'indennità di mobilità. Esempi: settore del credito, assicurazioni	a) specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività, a quelle previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative se espressamente previste; b) prestazioni straordinarie per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) programmi formativi	Per lettera b) fino a cinque anni prima del pensionamento.	

La L. 92/2012 prevede che i fondi rientrino con i relativi adeguamenti regolamentari nei Fondi di solidarietà la cui cornice legislativa è stata introdotta dalla stessa L. 92/2012 come sopra descritto e modificata dal D.Lgs. 148/2015. (Tali disposizioni afferiscono a modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della L. 92/2012. Trattasi di modifiche che non alterano la governance di tali fondi, i quali devono in ogni caso garantire l'equilibrio di bilancio per un periodo di almeno otto anni.) La L. 92/2012 ha inoltre introdotto una cornice legislativa per misure in materia di protezione dei lavoratori anziani (tutele per la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento) finanziate con contributi a carico delle aziende.

La disposizione prevede una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro.

È prevista la facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Nel dettaglio:

- requisiti dei lavoratori: lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento anticipato e di vecchiaia nei successivi 4 anni (7 anni limitatamente al triennio 2018-2026), sulla base della normativa vigente;
- requisiti aziendali (più di 15 dipendenti): presentazione di idonee garanzie da parte dell'azienda (es. fidejussione bancaria);
- contribuzione: obbligo dell'azienda a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- prestazione: prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

### **ASDI (D.Lgs. 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 183/2014)**

Trattasi di una prestazione assistenziale introdotta dal 2015 come una parziale sperimentazione (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari di NASpl che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno) riconosciuta nel limite di spesa programmato.

L'ASDI è destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpl per l'intera sua durata, i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno. Tali lavoratori sono così individuati con criteri definiti puntualmente con DM in modo da rispettare il limite di spesa, tenendo conto anche di requisiti reddituali (ISEE, pari o inferiore a 5.000 euro) e la prioritaria riserva per lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

Sono stati emanati i decreti attuativi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (per l'anno 2017 la cornice finanziaria è definita nell'ambito del DM SIA 2017). Dal 2018 l'istituto è assorbito da Rel (Reddito di Inserimento) e RdC (Reddito di Cittadinanza).

### H.3 - Liquidazioni di fine rapporto

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Liquidazioni di fine rapporto <sup>274</sup> (in particolare prestazioni liquidate da Gestione ex-INPDAP per dipendenti pubblici)	Dipendenti pubblici	Per i lavoratori già iscritti prima del 31/12/2000: indennità di buonuscita (dipendenti statali): 1/12 dell'80% ultima retribuzione (comprensiva 13° mensilità)+ 48% IIS x numero anni utili; Indennità di premio di fine servizio (dipendenti enti locali, ASL, ecc.): 1/15 dell'80% retribuzione ultimi 12 mesi (comprensiva indennità integrativa speciale) x numero anni utili; Trattamento di fine rapporto <sup>275</sup> : accantonamenti annuali virtuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	Prestazione liquidata in capitale <sup>276</sup> . Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 2012 (o da agosto 2011 con esclusione del settore scuola) la prestazione è liquidata dopo 6 mesi dalla cessazione per i soggetti che maturano i requisiti e accedono per limiti di età (12 mesi per coloro che maturano i requisiti dal 2014) e dopo 24 mesi per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato	I lavoratori iscritti all'INPDAP entro il 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità di premio servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto
TFR erogato da Fondo costituito in Tesoreria dello Stato	Dipendenti privati occupati in imprese con almeno 50 dipendenti	Accantonamenti annuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	Prestazione liquidata in capitale	Il Fondo è costituito dal 1° gennaio 2007 e ad esso affluiscono gli accantonamenti di TFR maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007

<sup>274</sup> Nell'ambito dei Conti delle PA nella classificazione "Liquidazioni di fine rapporto" sono inglobate anche altre spese a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche, tra le quali le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS che interviene nel caso di insolvenza da parte delle imprese a seguito di fallimenti.

<sup>275</sup> Assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero assunti con contratto a tempo determinato successivamente o in essere al 30 maggio 2000.

<sup>276</sup> Dal 2011 è previsto che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: i) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014); ii) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) ma inferiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014). In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; iii) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

## H.4 - Prestazioni di maternità

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici dipendenti <sup>(1)</sup>	Lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro <sup>(2)</sup> . L'indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto <sup>(3)</sup>	Pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria <sup>(4)</sup>	Due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto <sup>(5)</sup>	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di paternità obbligatoria	Lavoratori dipendenti	Pari al 100% della retribuzione	10 giorni	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
l'Indennità di maternità facoltativa lavoratrici dipendenti (congedo parentale)	Cascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio: - le madri lavoratrici dipendenti - i padri lavoratori dipendenti - il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi	Pari al 30% della retribuzione fino a dodici anni del bambino nel limite di tre mesi per ogni genitore, cui si può aggiungere, in alternativa tra i due genitori, un ulteriore periodo di tre mesi per il quale è riconosciuta l'indennità al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo fino a nove mesi, che possono diventare diecimila mesi complessivi nel caso di reddito individuale del genitore richiedente non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS. Dal 2023 per un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino e in alternativa tra i genitori la percentuale del 30% è elevata all'80%.	Le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi (massimo sei mesi ciascuno per madre e per padre), elevabili a undici qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici autonome	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) <sup>(6)</sup>	Pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" <sup>(7)</sup> stabilite anno per anno	Per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro (per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta)	
Indennità di maternità facoltativa lavoratrici autonome e lavoratori autonomi	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti)	Pari al 30% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno	Tre mesi entro il primo anno di età del bambino	
Indennità di maternità lavoratrici cocopro	Lavoratrici iscritte con almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità <sup>(8)</sup> . Tale requisito contributivo è ridotto a 1 mese da settembre 2019	Pari all'80% del reddito derivante da collaborazione a progetto o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità <sup>(9)</sup> . Con riferimento a coloro che hanno titolo all'indennità di maternità, è prevista la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 di un trattamento economico per congedo parentale la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità	La durata dell'indennità all'80% è pari a due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. Il periodo massimo di congedo parentale al 30% è pari ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino	

(1) Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico è garantita la tutela per maternità, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale).

(2) In via sperimentale, per gli anni 2013 – 2015 è previsto (legge 92/2012) per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l'astensione dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre (previo accordo con la medesima) e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno obbligatorio in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione.

(3) La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto). In caso di adozione, l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, sempre che il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale); spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente.

(4) Per le colf e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge.

(5) La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino.

(6) Con riferimento ad altre categorie di lavoratrici autonome (per es.: libere professioniste) le specifiche casse professionali prevedono l'assicurazione per la tutela per maternità.

(7) Per l'anno 2022 le indennità di maternità/paternità nonché per congedo parentale per le lavoratrici autonome sono calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati come retribuzione giornaliera: ccdm 44,40 euro; artigiane e commercianti 49,91 euro.

(8) L'indennità spetta anche in caso di adozione per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

(9) Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%.

continua

continua

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Assegno di maternità a carico dello Stato	L'assegno spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio anche adottato, o in affidamento preadottivo, se: - la lavoratrice già fruiscie di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino; - la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; - la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino	Per il 2022 è pari a 2.183,77 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruiscie già di una indennità, ma di importo inferiore		
Assegno di maternità concesso dai comuni	Alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta alla donna che non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo e vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti <sup>(10)</sup> .	per il 2023 è pari a 383,46 euro mensili per cinque mesi (per complessivi 1.917,30 euro)		L'assegno va chiesto al Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall'Inps
Assegno per i nati o adottati	Alle donne residenti in Italia, cittadine o comunitarie, per ogni figlio, dal secondogenito in poi, nato nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, o adottato (dal primo in poi) nel medesimo intervallo di tempo. All'esercente la patria potestà, cittadino o comunitario, per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato, dal secondogenito in poi, o adottato, nell'anno 2006	Assegno di 1.000 euro	Liquidazione in capitale	Per il 2004 l'importo viene pagato senza tenere conto del reddito della madre o del nucleo familiare. Per gli anni 2005 e 2006 è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi l'importo di 50.000 euro

(10) I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2023 è previsto un reddito massimo ISEE di 19.185,13 euro.

## Interventi in materia di conciliazione vita/lavoro (D.Lgs. 80/2015 attuativo di art. 1, commi 8 e 9 della L. 183/2014)

Il D.Lgs. 80/2015 prevede in via sperimentale per l'anno 2015 misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici. Si prevede, in particolare, un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale, ferme restando le durate massime consentite, dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni (rimane confermato il limite di 8 anni nel caso di reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo); quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. Le misure contenute nel D.Lgs. 80/2015 sono rese strutturali (dal 2016) nell'ambito del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

## L. 190/2014, art. 1, commi 125-129 e L. 205/2017 - Nuovo assegno per nuovi nati o adottati – Assegno di natalità

Campo di applicazione: ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

È previsto che qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno sopra indicato sia raddoppiato.

La L. 205/2017 ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno.

Il D.L. 119/2018 ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine.

## L. 232/2016 – interventi per maternità e famiglia

**Articolo 1, comma 353 - Premio alla nascita.** La misura consiste in un assegno una tantum di 800 euro riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all'INPS, su domanda della futura madre. Dal 2022 la misura è abrogata in quanto assorbita nel ridisegno complessivo dell'Assegno unico e universale.

**Articolo 1, Comma 354 - Proroga per gli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore.** La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della L. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

La disposizione estende altresì per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre, potenziandolo. E' previsto che la durata massima passi da 2 a 4 giorni per tale anno 2018 e inoltre viene reintrodotta la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. Per l'anno 2018, infatti, è anche previsto che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. La L. 145/2018 ha prorogato anche per il 2019 tale congedo parentale potenziandolo ulteriormente: è previsto che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 5 giorni per tale anno 2019 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

**Articolo 1, Comma 355 - Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati.** La misura consiste nel riconoscimento dal 2017 di un voucher nel limite massimo di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il *voucher* può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di limiti di spesa programmati. La L. 145/2018 ha elevato, per il triennio 2019-2021, l'importo del voucher nel limite massimo di 1.500 euro.

**Articolo 1, Commi 355 e 356 - Buono nido - Rifi nanziam ento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti e autonome.** La disposizione è diretta a prorogare per gli anni 2017 e 2018, incrementando anche i relativi limiti di spesa, il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della L. 92/2012 (*voucher baby-sitting* ovvero per servizi per l'infanzia).

#### L. 160/2019

**Assegno di natalità.** Si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per la durata di un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è reso universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro, 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro.

**Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati.** Si prevede il potenziamento rendendo strutturale l'importo base di 1.500 euro e prevedendo un incremento di ulteriori 1.500 euro per ISEE fino a 25.000 euro (per un importo che diventa quindi di 3.000 euro) e di 1.000 euro per ISEE fino a 40.000 euro (per un importo che diventa quindi di 2.500 euro).

**Congedo di paternità.** Si prevede la proroga al 2020 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 7 giorni per tale anno 2020 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.** E' stata istituita un'autorizzazione di spesa con dotazione dal 2021 per interventi a favore della famiglia.

#### L. 178/2020 e L. 234/2021

**Assegno di natalità -** si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per la durata di un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è confermato universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro; 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro. Dal 2022 l'intervento non è più previsto in quanto inglobato nel ridisegno complessivo dell'assegno unico e universale.

**Congedo di paternità –** si prevede la proroga al 2021 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 10 giorni per tale anno 2021 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. La L. 234/2021 ha messo a regime dal 2022 tale istituto (congedo di paternità a 10 giorni).



**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia** è stata rifinanziata per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa in esame e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla riforma fiscale è previsto un ulteriore finanziamento strutturale per l'assegno unico e universale da attuare con successivo provvedimento legislativo.

Nel 2021, in attesa di adottare il decreto-legislativo attuativo della legge delega n. 46/2021 in materia del c.d. Assegno unico, è stata deliberata una sperimentazione per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 mediante un Assegno temporaneo per figli minori e una maggiorazione dell'importo degli assegni al nucleo familiare. Tale sperimentazione è stata disciplinata con D.L. 79/2021.

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Caratteristica prestazione
Congedo per assistenza disabili (L. 104/1992 art. 33 – D.Lgs. 151/2001 art. 42)	Lavoratori dipendenti settore privato: alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore; ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore; ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave	Sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Quelli concessi a titolo di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali. E' riconosciuta la contribuzione figurativa.
Congedo straordinario (L. 388/2000 art. 80, co. 2 – D.Lgs. 151/2001)	Lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria; genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge oppure il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo oppure il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi a godere del congedo stesso; fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – a determinate condizioni.	Due anni nell'arco della vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro per un limite, rapportato ad un anno, inferiore o pari a un determinato tetto, inclusivo della contribuzione figurativa.

## H.5 - Trattamenti di famiglia

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Requisiti reddituali
Assegni per il nucleo familiare <sup>(1)</sup> (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Ai lavoratori dipendenti in attività <sup>(2)</sup>	Variamente determinati <sup>(3)</sup> in ragione della composizione del nucleo familiare e del livello reddituale del nucleo familiare	Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito, stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare <sup>(4)</sup> . L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali
Assegni familiare <sup>(5)</sup> (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	- coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; - pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	La misura mensile degli assegni familiari è di € 10,21 per moglie e figli. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per i figli ed equiparati.	Per il riconoscimento delle prestazioni occorre non superare il limite di reddito familiare. Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale.
Assegno per i nuclei con almeno tre figli minori (da marzo 2022 soppresso a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Nuclei familiari con almeno tre figli minori (assegno a carico del Comune di residenza) a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti <sup>(6)</sup>	L'importo per l'anno 2021 è pari a € 145,14 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali)	L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori cocopro (collaboratori a progetto) (da marzo 2022 soppresso limitatamente ai nuclei con figli a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale)	Lavoratori cocopro non iscritti ad altre forme previdenziali	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti. L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando i due tipi di reddito

(1) Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei con figli. Gli importi dell'assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Per i nuclei orfanili gli importi in vigore precedentemente la legge finanziaria 2007 sono incrementati del 15% per il 2007 e di un ulteriore 10% a partire dal 2008. Per i nuclei con figli e componenti inabili è esteso, potenziato, il nuovo schema introdotto dal 2007 per i nuclei con figli senza componenti inabili.

(2) Spetta inoltre a: ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori richiamati alle armi; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; alle persone assistite per tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli amatori e ai proprietari amatori; ai soci di cooperative

(3) L'assegno spetta per i componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

(4) Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a un determinato ammontare - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si considerano i seguenti redditi: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali.

(5) Gli assegni spettano per i seguenti familiari: il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali); i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge); i fratelli, le sorelle e i nipoti. Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno. Per l'anno 2014 è fissato in € 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato (€ 1.235,69 per l'anno 2014 per due genitori ed equiparati).

(6) I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2021 è previsto un reddito massimo ISEE di 8.788,99 euro.

Nell'ambito della spesa per prestazioni sociali in denaro è altresì contabilizzato il beneficio tributario (art. 44 del D.L. 159/2007) concesso ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e pari, per l'anno 2007, 150 euro. La misura di sostegno non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti. Ai soggetti interessati è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. La misura di sostegno in esame non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

### Assegno temporaneo per figli minori (luglio-dicembre 2021)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è stato istituito un assegno per le famiglie con figli minori. L'assegno spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF). L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. In particolare, per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all'importo di 1089,0 spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto. Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio minore inabile. La spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50.000 euro. In particolare l'importo sopra determinato:

- spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7.000 euro;
- per un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 15000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15000 euro;
- per un ISEE superiore a 15.000 euro e non superiore a 40.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40000 euro, un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;

- per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro: si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 50.000 euro l'assegno non spetta.

**Maggiorazione assegno al nucleo familiare (luglio-dicembre 2021)** A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili maggiori di zero in vigore dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988 per i nuclei familiari fino a due figli sono stati maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono stati maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Il D.Lgs. 230/2021 che ha disciplinato l'istituto dell'Assegno unico e universale con effetto da marzo 2022 ha altresì previsto che le due prestazioni introdotte in via temporanea per il 2021 (assegno temporaneo per nuclei con figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con figli) rimangano in vigore anche per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

## Assegno unico e universale

Sintesi delle caratteristiche normativo-istituzionali dell'Assegno unico e universale:

L'assegno unico universale che viene riconosciuto a domanda dal 1° marzo 2022 è stato introdotto con contestuale soppressione, in quanto sostituiti e potenziati dal medesimo, dei seguenti istituti

- Assegno familiare per nuclei con figli;
- Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65, L. 448/1998);
- Detrazione per figli a carico con età non superiore a 21 anni.

Interazione con Rdc (Reddito di cittadinanza)

L'assegno unico è compatibile con il Rdc. Per i nuclei familiari percettori di Rdc, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Rdc, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Rdc relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni beneficiari dell'assegno unico che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza adottata per Rdc. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal Rdc si è utilizzata la seguente formula

$$\text{ImportoRdc} * \left[ \frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

- ✓  $qm_i$  è il parametro della scala di equivalenza adottata per Rdc riferito a ciascun minore ( $i$ ) presente nel nucleo
- ✓  $Q$  è la somma dei parametri della scala di equivalenza adottata per Rdc riferita a tutti i componenti del nucleo.

Trattasi di impostazione analoga seguita per la c.d. misura "ponte" dell'Assegno temporaneo per nuclei con figli in vigore da luglio 2021 a febbraio 2022.

Dal 2024 con il superamento di Rdc come previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per tali nuclei familiari l'assegno unico viene erogato per intero assorbendo dunque la quota Rdc relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni, non sussistendo più tale prestazione.

## Assegno unico e universale - Anno 2022

Per ciascun figlio minore o disabile è previsto un importo pari a 175 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

- Per ciascun figlio ulteriore al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun figlio disabile fino al compimento del ventunesimo anno è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, dell'importo pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun figlio disabile maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto una maggiorazione dell'importo pari a 80 euro mensili.
- Per i figli delle madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili per ciascun figlio.
- Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
- E' previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo
- In via transitoria è una maggiorazione all'importo dell'assegno che compensa alcune particolari situazioni di vulnerabilità in cui il combinato disposto delle attuali detrazioni e ANF risulta più favorevole dell'assegno unico
- L'importo dell'assegno e delle soglie ISEE è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita

### Assegno unico e universale - Importi Anno 2022

**Gli importi (in euro) per l'anno 2022 sono indicati nella Tavola seguente.** Nel caso di figli minorenni o disabili, l'importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l'importo si riduce linearmente. A partire da 40mila euro di ISEE, l'importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).

## Importi mensili (in euro) Assegno Unico e Universale - anno 2022 - dlgs n. 230/2021 come modificato da DL n. 73/2022

ISEE		Assegno figli minori e disabili (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriore al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave < 21 anni (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni (4.3)	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli (10)		
	fino	a	15.000,00	175,0	85,0	85,0	105,0	95,0	85,0	20,0	30,0	100,0
da	15.000,01	a	15.100,00	174,5	84,8	84,7	105,0	95,0	85,0	20,0	29,9	100,0
da	15.100,01	a	15.200,00	174,0	84,5	84,4	105,0	95,0	85,0	20,0	29,8	100,0
da	15.200,01	a	15.300,00	173,5	84,3	84,2	105,0	95,0	85,0	20,0	29,6	100,0
da	15.300,01	a	15.400,00	173,0	84,0	83,9	105,0	95,0	85,0	20,0	29,5	100,0
da	15.400,01	a	15.500,00	172,5	83,8	83,6	105,0	95,0	85,0	20,0	29,4	100,0
da	15.500,01	a	15.600,00	172,0	83,6	83,3	105,0	95,0	85,0	20,0	29,3	100,0
da	15.600,01	a	15.700,00	171,5	83,3	83,0	105,0	95,0	85,0	20,0	29,2	100,0
da	15.700,01	a	15.800,00	171,0	83,1	82,8	105,0	95,0	85,0	20,0	29,0	100,0
da	15.800,01	a	15.900,00	170,5	82,8	82,5	105,0	95,0	85,0	20,0	28,9	100,0
da	15.900,01	a	16.000,00	170,0	82,6	82,2	105,0	95,0	85,0	20,0	28,8	100,0
da	16.000,01	a	16.100,00	169,5	82,4	81,9	105,0	95,0	85,0	20,0	28,7	100,0
da	16.100,01	a	16.200,00	169,0	82,1	81,6	105,0	95,0	85,0	20,0	28,6	100,0
da	16.200,01	a	16.300,00	168,5	81,9	81,4	105,0	95,0	85,0	20,0	28,4	100,0
da	16.300,01	a	16.400,00	168,0	81,6	81,1	105,0	95,0	85,0	20,0	28,3	100,0
da	16.400,01	a	16.500,00	167,5	81,4	80,8	105,0	95,0	85,0	20,0	28,2	100,0
da	16.500,01	a	16.600,00	167,0	81,2	80,5	105,0	95,0	85,0	20,0	28,1	100,0
da	16.600,01	a	16.700,00	166,5	80,9	80,2	105,0	95,0	85,0	20,0	28,0	100,0
da	16.700,01	a	16.800,00	166,0	80,7	80,0	105,0	95,0	85,0	20,0	27,8	100,0
da	16.800,01	a	16.900,00	165,5	80,4	79,7	105,0	95,0	85,0	20,0	27,7	100,0
da	16.900,01	a	17.000,00	165,0	80,2	79,4	105,0	95,0	85,0	20,0	27,6	100,0
da	17.000,01	a	17.100,00	164,5	80,0	79,1	105,0	95,0	85,0	20,0	27,5	100,0
da	17.100,01	a	17.200,00	164,0	79,7	78,8	105,0	95,0	85,0	20,0	27,4	100,0
da	17.200,01	a	17.300,00	163,5	79,5	78,6	105,0	95,0	85,0	20,0	27,2	100,0
da	17.300,01	a	17.400,00	163,0	79,2	78,3	105,0	95,0	85,0	20,0	27,1	100,0
da	17.400,01	a	17.500,00	162,5	79,0	78,0	105,0	95,0	85,0	20,0	27,0	100,0
da	17.500,01	a	17.600,00	162,0	78,8	77,7	105,0	95,0	85,0	20,0	26,9	100,0
da	17.600,01	a	17.700,00	161,5	78,5	77,4	105,0	95,0	85,0	20,0	26,8	100,0
da	17.700,01	a	17.800,00	161,0	78,3	77,2	105,0	95,0	85,0	20,0	26,6	100,0
da	17.800,01	a	17.900,00	160,5	78,0	76,9	105,0	95,0	85,0	20,0	26,5	100,0
da	17.900,01	a	18.000,00	160,0	77,8	76,6	105,0	95,0	85,0	20,0	26,4	100,0
da	18.000,01	a	18.100,00	159,5	77,6	76,3	105,0	95,0	85,0	20,0	26,3	100,0
da	18.100,01	a	18.200,00	159,0	77,3	76,0	105,0	95,0	85,0	20,0	26,2	100,0
da	18.200,01	a	18.300,00	158,5	77,1	75,8	105,0	95,0	85,0	20,0	26,0	100,0
da	18.300,01	a	18.400,00	158,0	76,8	75,5	105,0	95,0	85,0	20,0	25,9	100,0
da	18.400,01	a	18.500,00	157,5	76,6	75,2	105,0	95,0	85,0	20,0	25,8	100,0
da	18.500,01	a	18.600,00	157,0	76,4	74,9	105,0	95,0	85,0	20,0	25,7	100,0
da	18.600,01	a	18.700,00	156,5	76,1	74,6	105,0	95,0	85,0	20,0	25,6	100,0
da	18.700,01	a	18.800,00	156,0	75,9	74,4	105,0	95,0	85,0	20,0	25,4	100,0
da	18.800,01	a	18.900,00	155,5	75,6	74,1	105,0	95,0	85,0	20,0	25,3	100,0
da	18.900,01	a	19.000,00	155,0	75,4	73,8	105,0	95,0	85,0	20,0	25,2	100,0
da	19.000,01	a	19.100,00	154,5	75,2	73,5	105,0	95,0	85,0	20,0	25,1	100,0
da	19.100,01	a	19.200,00	154,0	74,9	73,2	105,0	95,0	85,0	20,0	25,0	100,0
da	19.200,01	a	19.300,00	153,5	74,7	73,0	105,0	95,0	85,0	20,0	24,8	100,0
da	19.300,01	a	19.400,00	153,0	74,4	72,7	105,0	95,0	85,0	20,0	24,7	100,0
da	19.400,01	a	19.500,00	152,5	74,2	72,4	105,0	95,0	85,0	20,0	24,6	100,0
da	19.500,01	a	19.600,00	152,0	74,0	72,1	105,0	95,0	85,0	20,0	24,5	100,0
da	19.600,01	a	19.700,00	151,5	73,7	71,8	105,0	95,0	85,0	20,0	24,4	100,0
da	19.700,01	a	19.800,00	151,0	73,5	71,6	105,0	95,0	85,0	20,0	24,2	100,0
da	19.800,01	a	19.900,00	150,5	73,2	71,3	105,0	95,0	85,0	20,0	24,1	100,0
da	19.900,01	a	20.000,00	150,0	73,0	71,0	105,0	95,0	85,0	20,0	24,0	100,0
da	20.000,01	a	20.100,00	149,5	72,8	70,7	105,0	95,0	85,0	20,0	23,9	100,0
da	20.100,01	a	20.200,00	149,0	72,5	70,4	105,0	95,0	85,0	20,0	23,8	100,0
da	20.200,01	a	20.300,00	148,5	72,3	70,2	105,0	95,0	85,0	20,0	23,6	100,0
da	20.300,01	a	20.400,00	148,0	72,0	69,9	105,0	95,0	85,0	20,0	23,5	100,0
da	20.400,01	a	20.500,00	147,5	71,8	69,6	105,0	95,0	85,0	20,0	23,4	100,0
da	20.500,01	a	20.600,00	147,0	71,6	69,3	105,0	95,0	85,0	20,0	23,3	100,0
da	20.600,01	a	20.700,00	146,5	71,3	69,0	105,0	95,0	85,0	20,0	23,2	100,0
da	20.700,01	a	20.800,00	146,0	71,1	68,8	105,0	95,0	85,0	20,0	23,0	100,0
da	20.800,01	a	20.900,00	145,5	70,8	68,5	105,0	95,0	85,0	20,0	22,9	100,0
da	20.900,01	a	21.000,00	145,0	70,6	68,2	105,0	95,0	85,0	20,0	22,8	100,0
da	21.000,01	a	21.100,00	144,5	70,4	67,9	105,0	95,0	85,0	20,0	22,7	100,0
da	21.100,01	a	21.200,00	144,0	70,1	67,6	105,0	95,0	85,0	20,0	22,6	100,0
da	21.200,01	a	21.300,00	143,5	69,9	67,4	105,0	95,0	85,0	20,0	22,4	100,0
da	21.300,01	a	21.400,00	143,0	69,6	67,1	105,0	95,0	85,0	20,0	22,3	100,0
da	21.400,01	a	21.500,00	142,5	69,4	66,8	105,0	95,0	85,0	20,0	22,2	100,0
da	21.500,01	a	21.600,00	142,0	69,2	66,5	105,0	95,0	85,0	20,0	22,1	100,0
da	21.600,01	a	21.700,00	141,5	68,9	66,2	105,0	95,0	85,0	20,0	22,0	100,0
da	21.700,01	a	21.800,00	141,0	68,7	66,0	105,0	95,0	85,0	20,0	21,8	100,0
da	21.800,01	a	21.900,00	140,5	68,4	65,7	105,0	95,0	85,0	20,0	21,7	100,0
da	21.900,01	a	22.000,00	140,0	68,2	65,4	105,0	95,0	85,0	20,0	21,6	100,0
da	22.000,01	a	22.100,00	139,5	68,0	65,1	105,0	95,0	85,0	20,0	21,5	100,0
da	22.100,01	a	22.200,00	139,0	67,7	64,8	105,0	95,0	85,0	20,0	21,4	100,0
da	22.200,01	a	22.300,00	138,5	67,5	64,6	105,0	95,0	85,0	20,0	21,2	100,0
da	22.300,01	a	22.400,00	138,0	67,2	64,3	105,0	95,0	85,0	20,0	21,1	100,0

(continua)

ISEE		Assegno figli minori e disabili (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriore al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti < 21 anni (4.1)	Maggiorazione e figli con disabilità grave < 21 anni (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media < 21 anni (4.3)	Maggiorazione figli per madre di età < 21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)	Maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli (10)
da 22.400,01	a 22.500,00	137,5	67,0	64,0	105,0	95,0	85,0	20,0	21,0	100,0
da 22.500,01	a 22.600,00	137,0	66,8	63,7	105,0	95,0	85,0	20,0	20,9	100,0
da 22.600,01	a 22.700,00	136,5	66,5	63,4	105,0	95,0	85,0	20,0	20,8	100,0
da 22.700,01	a 22.800,00	136,0	66,3	63,2	105,0	95,0	85,0	20,0	20,6	100,0
da 22.800,01	a 22.900,00	135,5	66,0	62,9	105,0	95,0	85,0	20,0	20,5	100,0
da 22.900,01	a 23.000,00	135,0	65,8	62,6	105,0	95,0	85,0	20,0	20,4	100,0
da 23.000,01	a 23.100,00	134,5	65,6	62,3	105,0	95,0	85,0	20,0	20,3	100,0
da 23.100,01	a 23.200,00	134,0	65,3	62,0	105,0	95,0	85,0	20,0	20,2	100,0
da 23.200,01	a 23.300,00	133,5	65,1	61,8	105,0	95,0	85,0	20,0	20,0	100,0
da 23.300,01	a 23.400,00	133,0	64,8	61,5	105,0	95,0	85,0	20,0	19,9	100,0
da 23.400,01	a 23.500,00	132,5	64,6	61,2	105,0	95,0	85,0	20,0	19,8	100,0
da 23.500,01	a 23.600,00	132,0	64,4	60,9	105,0	95,0	85,0	20,0	19,7	100,0
da 23.600,01	a 23.700,00	131,5	64,1	60,6	105,0	95,0	85,0	20,0	19,6	100,0
da 23.700,01	a 23.800,00	131,0	63,9	60,4	105,0	95,0	85,0	20,0	19,4	100,0
da 23.800,01	a 23.900,00	130,5	63,6	60,1	105,0	95,0	85,0	20,0	19,3	100,0
da 23.900,01	a 24.000,00	130,0	63,4	59,8	105,0	95,0	85,0	20,0	19,2	100,0
da 24.000,01	a 24.100,00	129,5	63,2	59,5	105,0	95,0	85,0	20,0	19,1	100,0
da 24.100,01	a 24.200,00	129,0	62,9	59,2	105,0	95,0	85,0	20,0	19,0	100,0
da 24.200,01	a 24.300,00	128,5	62,7	59,0	105,0	95,0	85,0	20,0	18,8	100,0
da 24.300,01	a 24.400,00	128,0	62,4	58,7	105,0	95,0	85,0	20,0	18,7	100,0
da 24.400,01	a 24.500,00	127,5	62,2	58,4	105,0	95,0	85,0	20,0	18,6	100,0
da 24.500,01	a 24.600,00	127,0	62,0	58,1	105,0	95,0	85,0	20,0	18,5	100,0
da 24.600,01	a 24.700,00	126,5	61,7	57,8	105,0	95,0	85,0	20,0	18,4	100,0
da 24.700,01	a 24.800,00	126,0	61,5	57,6	105,0	95,0	85,0	20,0	18,2	100,0
da 24.800,01	a 24.900,00	125,5	61,2	57,3	105,0	95,0	85,0	20,0	18,1	100,0
da 24.900,01	a 25.000,00	125,0	61,0	57,0	105,0	95,0	85,0	20,0	18,0	100,0
da 25.000,01	a 25.100,00	124,5	60,8	56,7	105,0	95,0	85,0	20,0	17,9	100,0
da 25.100,01	a 25.200,00	124,0	60,5	56,4	105,0	95,0	85,0	20,0	17,8	100,0
da 25.200,01	a 25.300,00	123,5	60,3	56,2	105,0	95,0	85,0	20,0	17,6	100,0
da 25.300,01	a 25.400,00	123,0	60,0	55,9	105,0	95,0	85,0	20,0	17,5	100,0
da 25.400,01	a 25.500,00	122,5	59,8	55,6	105,0	95,0	85,0	20,0	17,4	100,0
da 25.500,01	a 25.600,00	122,0	59,6	55,3	105,0	95,0	85,0	20,0	17,3	100,0
da 25.600,01	a 25.700,00	121,5	59,3	55,0	105,0	95,0	85,0	20,0	17,2	100,0
da 25.700,01	a 25.800,00	121,0	59,1	54,8	105,0	95,0	85,0	20,0	17,0	100,0
da 25.800,01	a 25.900,00	120,5	58,8	54,5	105,0	95,0	85,0	20,0	16,9	100,0
da 25.900,01	a 26.000,00	120,0	58,6	54,2	105,0	95,0	85,0	20,0	16,8	100,0
da 26.000,01	a 26.100,00	119,5	58,4	53,9	105,0	95,0	85,0	20,0	16,7	100,0
da 26.100,01	a 26.200,00	119,0	58,1	53,6	105,0	95,0	85,0	20,0	16,6	100,0
da 26.200,01	a 26.300,00	118,5	57,9	53,4	105,0	95,0	85,0	20,0	16,4	100,0
da 26.300,01	a 26.400,00	118,0	57,6	53,1	105,0	95,0	85,0	20,0	16,3	100,0
da 26.400,01	a 26.500,00	117,5	57,4	52,8	105,0	95,0	85,0	20,0	16,2	100,0
da 26.500,01	a 26.600,00	117,0	57,2	52,5	105,0	95,0	85,0	20,0	16,1	100,0
da 26.600,01	a 26.700,00	116,5	56,9	52,2	105,0	95,0	85,0	20,0	16,0	100,0
da 26.700,01	a 26.800,00	116,0	56,7	52,0	105,0	95,0	85,0	20,0	15,8	100,0
da 26.800,01	a 26.900,00	115,5	56,4	51,7	105,0	95,0	85,0	20,0	15,7	100,0
da 26.900,01	a 27.000,00	115,0	56,2	51,4	105,0	95,0	85,0	20,0	15,6	100,0
da 27.000,01	a 27.100,00	114,5	56,0	51,1	105,0	95,0	85,0	20,0	15,5	100,0
da 27.100,01	a 27.200,00	114,0	55,7	50,8	105,0	95,0	85,0	20,0	15,4	100,0
da 27.200,01	a 27.300,00	113,5	55,5	50,6	105,0	95,0	85,0	20,0	15,2	100,0
da 27.300,01	a 27.400,00	113,0	55,2	50,3	105,0	95,0	85,0	20,0	15,1	100,0
da 27.400,01	a 27.500,00	112,5	55,0	50,0	105,0	95,0	85,0	20,0	15,0	100,0
da 27.500,01	a 27.600,00	112,0	54,8	49,7	105,0	95,0	85,0	20,0	14,9	100,0
da 27.600,01	a 27.700,00	111,5	54,5	49,4	105,0	95,0	85,0	20,0	14,8	100,0
da 27.700,01	a 27.800,00	111,0	54,3	49,2	105,0	95,0	85,0	20,0	14,6	100,0
da 27.800,01	a 27.900,00	110,5	54,0	48,9	105,0	95,0	85,0	20,0	14,5	100,0
da 27.900,01	a 28.000,00	110,0	53,8	48,6	105,0	95,0	85,0	20,0	14,4	100,0
da 28.000,01	a 28.100,00	109,5	53,6	48,3	105,0	95,0	85,0	20,0	14,3	100,0
da 28.100,01	a 28.200,00	109,0	53,3	48,0	105,0	95,0	85,0	20,0	14,2	100,0
da 28.200,01	a 28.300,00	108,5	53,1	47,8	105,0	95,0	85,0	20,0	14,0	100,0
da 28.300,01	a 28.400,00	108,0	52,8	47,5	105,0	95,0	85,0	20,0	13,9	100,0
da 28.400,01	a 28.500,00	107,5	52,6	47,2	105,0	95,0	85,0	20,0	13,8	100,0
da 28.500,01	a 28.600,00	107,0	52,4	46,9	105,0	95,0	85,0	20,0	13,7	100,0
da 28.600,01	a 28.700,00	106,5	52,1	46,6	105,0	95,0	85,0	20,0	13,6	100,0
da 28.700,01	a 28.800,00	106,0	51,9	46,4	105,0	95,0	85,0	20,0	13,4	100,0
da 28.800,01	a 28.900,00	105,5	51,6	46,1	105,0	95,0	85,0	20,0	13,3	100,0
da 28.900,01	a 29.000,00	105,0	51,4	45,8	105,0	95,0	85,0	20,0	13,2	100,0
da 29.000,01	a 29.100,00	104,5	51,2	45,5	105,0	95,0	85,0	20,0	13,1	100,0
da 29.100,01	a 29.200,00	104,0	50,9	45,2	105,0	95,0	85,0	20,0	13,0	100,0
da 29.200,01	a 29.300,00	103,5	50,7	45,0	105,0	95,0	85,0	20,0	12,8	100,0
da 29.300,01	a 29.400,00	103,0	50,4	44,7	105,0	95,0	85,0	20,0	12,7	100,0
da 29.400,01	a 29.500,00	102,5	50,2	44,4	105,0	95,0	85,0	20,0	12,6	100,0
da 29.500,01	a 29.600,00	102,0	50,0	44,1	105,0	95,0	85,0	20,0	12,5	100,0
da 29.600,01	a 29.700,00	101,5	49,7	43,8	105,0	95,0	85,0	20,0	12,4	100,0
da 29.700,01	a 29.800,00	101,0	49,5	43,6	105,0	95,0	85,0	20,0	12,2	100,0
da 29.800,01	a 29.900,00	100,5	49,2	43,3	105,0	95,0	85,0	20,0	12,1	100,0

(continua)





### Assegno unico e universale - Importi Anno 2023

Gli importi (in euro) per l'anno 2023 sono indicati nella Tavola seguente. Rispetto all'anno 2022 gli importi:

- sono stati rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno 2022 (+8,1%) unitamente alle soglie ISEE;
- sono stati ulteriormente incrementati per effetto delle modifiche stabilite dalla L. 197/2022. In sintesi:
  - incremento del 50% dell'assegno mensile per i minori fino al compimento di un anno di età;
  - per i nuclei con tre o più figli, incremento del 50% dell'assegno mensile per i minori con età compresa tra un anno e tre anni per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
  - incremento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con quattro o più figli.







## H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di malattia <sup>(1)</sup>	- quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); - ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia	Per la maggior parte delle categorie: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta	A partire dal quarto giorno <sup>(2)</sup> per periodi non superiori a 180 giorni di calendario	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità antitubercolari	Lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa	Dopo i primi 180 gg indennizzati con le regole dell'indennità di malattia, l'indennità giornaliera <sup>(3)</sup> spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. L'indennità post-sanatoriale <sup>(4)</sup> spetta per due anni all'interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione. L'assegno di cura o sostentamento <sup>(5)</sup> spetta all'interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare	L'assegno di cura spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo sempre che permangano i requisiti	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità per inabilità temporanea assoluta	Lavoratore dipendente a seguito di inabilità che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni per causa lavorativa dell'infortunio o della malattia	60% della retribuzione media giornaliera <sup>(6)</sup> fino al 90° giorno; 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica	Dal quarto giorno <sup>(7)</sup> successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale	

(1) Per i lavoratori dipendenti pubblici è garantita la tutela per malattia, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale). La tutela previdenziale per malattia è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati, in caso di ricovero ospedaliero. Dal 2007 la tutela è estesa anche ai lavoratori apprendisti, e, in misura differenziata, ai lavoratori cocopro (collaboratori a progetto). Tale tutela è stata potenziata da settembre 2019 (DL n. 101/2019).

(2) Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per i primi 3 giorni di malattia.

(3) Importi 2023 indennità giornaliera: € 14,76 agli assistiti in qualità di assicurati; € 7,36 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

(4) Importi 2023 indennità giornaliera post-sanatoriale: € 24,59 agli assistiti in qualità di assicurati; € 12,30 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

(5) Importi 2023 assegno di cura o di sostentamento mensile: € 99,24.

(6) La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l'infortunio o la malattia professionale.

(7) Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.

## H.7 - Rendite infortunistiche

Tipo di prestazione	Requisiti per aver diritto alla prestazione	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Rendite infortunistiche dirette, per inabilità permanente (per eventi antecedenti al 25 luglio 2000)	Grado di inabilità permanente compreso tra l'11% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nell'anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia e al grado di inabilità riconosciuto	Per tutto l'arco della vita a condizione che: - nell'arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuta non scenda sotto l'11%; - la rendita non venga capitalizzata <sup>277</sup>	Rivalutazione annuale rendite a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno sulla base della variazione effettiva dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente con riassorbimento nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% <sup>278</sup>
Indennizzo per la menomazione della integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (eventi successivi al 25 luglio 2000)	Grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso fra il 6% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	Indennizzo in base a: tabella delle menomazioni <sup>279</sup> ; tabella indennizzo danno biologico <sup>280</sup> . Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% sussiste anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la tabella dei coefficienti <sup>281</sup>		Come sopra
Rendita ai superstiti	Al superstita quando la morte del lavoratore è causata dall'infortunio o dalla malattia professionale	In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto: 50% al coniuge, 20% a ciascun figlio, 40% a figli orfani di entrambi i genitori <sup>282</sup>	Per il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio <sup>283</sup>	Come sopra

<sup>277</sup> L'Inail liquida il valore in capitale della rendita quando dopo 10 anni dalla data di costituzione della rendita da infortunio e dopo 15 anni dalla data di costituzione della rendita da malattia professionale risulti, in sede di ultima revisione, un grado di inabilità compreso tra l'11% e il 15%.

<sup>278</sup> Il differenziale a riassorbimento è applicato dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

<sup>279</sup> Contempla tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie, comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando la tabella delle menomazioni costituisce la base di calcolo sia per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita sia per la determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.

<sup>280</sup> Contiene le misure del ristoro del danno biologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo viene erogato in capitale per gradi pari o superiori al 6% e inferiori al 16% e in rendita a partire dal 16%.

<sup>281</sup> Attraverso tale tabella si calcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per il calcolo della ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire dal 16%. Coefficienti progressivamente crescenti in ragione del grado di menomazione.

<sup>282</sup> La somma totale delle rendite ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita.

<sup>283</sup> Per i figli fino al 18° anno di età per tutti i figli, fino al 21° o 26° per gli studenti (scuola media superiore o laurea).

## H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione
Pensione di guerra diretta	In favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa.	Sono previste otto categorie di pensione, d'importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata <sup>284</sup> . Ai pensionati di 1^ categoria che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche l'assegno di super invalidità e l'indennità di assistenza e accompagnamento. Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della L. 160/1975
Pensione di guerra indiretta e di reversibilità	<p>La pensione di guerra indiretta (Tabella G) spetta al coniuge superstite e agli orfani<sup>285</sup> in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra; del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria; del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicità delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.</p> <p>La pensione di reversibilità (Tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani<sup>286</sup> in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra</p>	Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della L. 160/1975

Oltre alle pensioni di guerra, sono previsti assegni di benemeranza ai perseguitati politici e assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio.

**Assegni di benemeranza ai perseguitati politici:** spettano ai cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. Il soggetto deve aver raggiunto l'età pensionabile oppure deve essere inabile a proficuo lavoro. L'assegno è reversibile alle vedove, ai genitori e agli orfani dichiarati inabili a proficuo lavoro in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti di legge.

**Assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio:** spettano ai cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di San Saba di Trieste che abbiano compiuto 55 anni, se uomo, e 50 se donna. La reversibilità spetta ai familiari dei deportati nei campi di sterminio K.Z., già titolari dell'assegno. Spetta altresì ai familiari dei deportati, deceduti nei campi di sterminio ovvero successivamente, anche dopo il rientro in patria, ma prima dell'entrata in vigore della L. 791/1980, a condizione che il deportato sia deceduto senza aver percepito il beneficio, e che il richiedente abbia raggiunto l'età pensionabile o sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e, se orfano, che non usufruisca di reddito annuo superiore ai limiti di legge.

<sup>284</sup> Nel caso in cui il grado dell'invalidità non rientri in nessuna delle categorie può essere concessa una indennità una tantum.

<sup>285</sup> Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.

<sup>286</sup> Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.



## H.9 - Altri istituti a carattere assistenziale

### H.9.1 - Carta Acquisti

#### Carta acquisti c.d. ordinaria

Introdotta dall'art. 82 del D.L. 112/2008, e attuata con decreti interdipartimentali di settembre/novembre 2008 e di aprile 2009, si sostanzia in una Carta dotata di disponibilità di 40 euro mensili (riconosciuta ogni bimestre con accredito di 80 euro) per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas<sup>287</sup>. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto il finanziamento della misura anche per gli anni successivi al 2014.

Beneficiari. la Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti, tra cui ISEE non superiore a 6.000 euro e per i pensionati il godimento di trattamenti previdenziali e assistenziali non superiori a 6.000 euro ovvero 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni (ai fini di tali ultimi requisiti economici si tiene conto anche di redditi che concorrono a determinare la concessione dei predetti trattamenti previdenziali e assistenziali). I predetti requisiti sono annualmente rivalutati (dal 2009) sulla base della misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (nel 2023 pari rispettivamente a 7.640,18 euro e 10.186,91 euro).

Sperimentazione SIA. E' previsto anche un potenziamento sperimentale dello strumento finalizzato (carta per l'inclusione sociale), in un'ottica di sostegno per l'inclusione attiva, ad aumentare in via selettiva il beneficio, mediante una sperimentazione con modalità tali da garantire un maggior onere nel limite di 50 milioni di euro, oltre ai predetti soggetti anche soggetti in particolare condizione di indigenza (per i quali non è stato possibile il coinvolgimento sulla base del procedimento attualmente in vigore), per il tramite degli enti locali nell'ambito di comuni con più di 250.000 abitanti.

#### SIA 2017

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata.

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: nessun componente il nucleo familiare deve percepire un valore complessivo di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale pari o superiore a euro 600 mensili (elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU).

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un

<sup>287</sup> Da fine 2009 è attribuito un incremento di 20 euro a bimestre per i beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL per uso domestico.

valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n.190/2014, c.d. assegno di natalità). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio è corrispondentemente ridotto.

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE.

Più in dettaglio:

valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

- carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito: i) nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli; ii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; iii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del DPCM n. 159/2013; iv) nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;
- condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120. Esempi: ISEE=0: 25 punti; ISEE = 2.400 euro:  $25 - 2.400/120 = 5$  punti; ISEE = 3.000 euro:  $25 - 3.000/120 = 0$  non vi sono punti aggiuntivi;
- condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

## Beneficio

Il beneficio è calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla carta acquisti ordinaria, potendo arrivare a un importo mensile di circa 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti

Numero dei componenti	Ammontare del beneficio mensile (in euro)
1 componente	80
2 componenti	160
3 componenti	240
4 componenti	320
5 o più componenti	400

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Per usufruire del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto richiede ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree:

- frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
- atti di ricerca attiva di lavoro;
- adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
- frequenza e impegno scolastico;
- comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

### Bonus per pensionati e famiglie

Introdotta dall'articolo 1 del D.L. 185/2008 il bonus viene assegnato ad un componente del nucleo familiare e computato in relazione al reddito del nucleo e al numero dei componenti del nucleo, come indicato, in via di sintesi, nella Tabella sotto riportata.

Beneficiari: i beneficiari sono quindi pensionati che vivono da soli, pensionati con coniuge (e/o altri componenti del nucleo familiare), famiglie con reddito da lavoro dipendente.

**Misura per il 2009 (Importi in euro)**

Reddito nucleo/Numero componenti	1	2	3	4	5	6 o più
Fino a 15.000	200	300	450	500	600	1.000
15.000 – 17.000		300	450	500	600	1.000
17.000 – 20.000				500	600	1.000
20.000 – 22.000						1.000
nuclei con componenti a carico con handicap fino a 35.000 euro		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Il bonus è stato erogato nel corso del 2009 dal sostituto di imposta (enti previdenziali per i pensionati, datori di lavoro per i lavoratori).

**Prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014**

L'articolo 1 del D.L. 66/2014 ha introdotto una nuova prestazione in denaro per l'anno 2014 per lavoratori dipendenti e assimilati<sup>288</sup>. Sul piano della registrazione contabile con riferimento al complessivo disposto dell'articolo 1 del D.L. 66/2014 si evidenzia che gli effetti della misura di cui all'articolo 1 medesimo nell'ambito del Conto delle AP si sono riverberati interamente sulla spesa come maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP medesimo (codice D62 del Sistema Europeo dei Conti, ed in particolare D623, prestazioni di assistenza sociale in denaro). Infatti, la disposizione in esame, che non interviene sul sistema di detrazioni/aliquote fiscali, ha introdotto un nuovo beneficio (prestazione assistenziale) il quale strutturalmente non si origina dall'applicazione della struttura del sistema fiscale previsto dall'ordinamento vigente, bensì da una misura definita a priori nella sua dimensione per i beneficiari, a prescindere dalla capienza medesima dell'imposta eventualmente dovuta dai soggetti interessati. La procedura di compensazione per i sostituti di imposta (relativa alle imposte complessivamente da versare dai sostituti e non necessariamente connesse al beneficiario della misura, come chiarito anche dalle modifiche normative intervenute in sede di conversione ed evidenziato anche dalle circolari emanate dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS) si è sostanziata meramente in una procedura di erogazione di un assegno monetario, a carico della finanza pubblica (in particolare a carico del bilancio dello Stato), ai soggetti interessati.

Nel dettaglio la prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014 per l'anno 2014 è stata così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione per l'anno 2014 (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 – 26.000	$640 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

<sup>288</sup> La prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori in cassa integrazione e ai percettori di sussidi di disoccupazione.

La prestazione spettava ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risultava maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è stata riconosciuta mensilmente.

La L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto la messa a regime della prestazione su base annua (con importo di 960 euro, pari a 80 euro mensili per dodici mensilità).

Nel dettaglio la prestazione prevista dal 2015 è stata così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 – 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

La prestazione spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è stata riconosciuta mensilmente.

Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è stato previsto un incremento delle soglie reddituali sopra indicate e dal 2018 la prestazione è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 – 26.600	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

Con il D.L. 3/2020 dal 1° luglio 2020 la prestazione sopra descritta è stata sostituita dal trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente pari a 100 euro mensili per redditi fino a 28.000 euro.

Pertanto, l'importo del trattamento integrativo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	600

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	1.200

Dal 1° gennaio 2022 (L. 234/2021) l'importo del trattamento integrativo è stato rideterminato secondo lo schema indicato di seguito essendo stato in parte significativa riassorbito nell'ambito degli interventi di revisione del sistema fiscale disciplinati nella stessa legge di bilancio 2022.

Dal 2022 l'importo del trattamento integrativo di 1.200 euro, di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito.

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 15.000	1.200

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, (TUIR), delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l'imposta lorda

### Carta elettronica 18-enni

Il relativo DPCM disciplina le regole attuative della "carta elettronica 18enni" per l'acquisto di beni e servizi di carattere culturale, prevista dall'articolo 1, comma 979, della L. 208/2015.

La carta elettronica aveva un valore pari a 500 euro ed era concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compivano diciotto anni di età nell'anno 2016 e nell'anno 2017 (la proroga è stata effettuata con la L. 232/2016).

Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) la prestazione è stata finanziata anche per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Con la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) la prestazione è finanziata anche per l'anno 2021 ma per un importo inferiore.

Con la legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) la prestazione è stata messa a regime dall'anno 2022 con il relativo finanziamento.

Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) la prestazione è stata confermata per l'anno 2023 mentre dall'anno 2024 è stata ridefinita. Infatti, dall'anno 2024 viene sostituita da due strumenti, una "Carta della cultura Giovani" e da una "Carta del merito". Quanto alla prima, è prevista l'assegnazione nell'anno successivo il compimento del diciottesimo anno, ai soli residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La "Carta del merito", invece, è assegnata l'anno successivo al conseguimento del diploma, a chi abbia conseguito il diploma di maturità, purché entro l'anno del compimento del diciannovesimo anno di età, con votazione pari almeno a 100/100 ed è cumulabile con la Carta della cultura Giovani. Il limite di spesa assegnato passa da 230 milioni di euro per l'anno 2023 a 190 milioni di euro dal 2024.

### Indennità una tantum di 200 euro e di 150 euro per l'anno 2022

Il D.L. 50/2022 ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum di 200 euro a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con retribuzione/reddito fino a 35.000 euro su base annua, nonché per particolari categorie di soggetti. Il D.L. 144/2022 ha previsto l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum di 150 euro a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con retribuzione/reddito fino a 20.000 euro su base annua, nonché per particolari categorie di soggetti.

### **Prestazione assistenziale di accompagnamento al pensionamento (L. 232/2016)**

In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di limiti di spesa programmati, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 e s.m., considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, può essere riconosciuta, nel limite di risorse programmate, un'indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966 e s.m. e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), in relazione ai nuovi accessi per l'anno 2018, è previsto nella categoria di cui alla presente lettera rientrino anche i lavoratori cessati per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente (esteso a secondo grado con legge di bilancio 2018) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 ed erano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'inabilità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in via continuativa (6 anni su 7 al momento della domanda di prestazione ovvero, come previsto da legge di bilancio 2018, 7 anni su 10) attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso<sup>289</sup>

<sup>289</sup> Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore

il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (attività c.d. gravose);

- per le donne i requisiti contributivi richiesti ai punti precedenti siano ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, come previsto da legge di bilancio 2018.

La prestazione assistenziale è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con altri trattamenti assistenziali di sostegno al reddito. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità, durante la relativa percezione, è viceversa compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Con il D.L. 4/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2019.

Con la L. 160/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturavano i relativi requisiti nell'anno 2020.

Con la L. 178/2020 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturavano i relativi requisiti nell'anno 2021.

Con la L. 234/2021 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2022 e nel contempo sono state introdotte alcune modifiche ampliative rispetto a quanto sopra descritto e di seguito sintetizzate.

- l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a), del comma 179, dell'articolo 1, della L. 232/2016;
- estensione dell'accesso alla misura ad altre categorie professionali (lavoratori dipendenti) delle attività c.d. gravose mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni, con ridefinizione dei lavori tali da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (6 anni su 7 al momento della domanda di prestazione ovvero, 7 anni su 10) a condizione di essere in possesso di un'anzianità contributiva di 36 anni;
- riduzione del requisito di contribuzione da almeno 36 anni di contributi ad almeno 32 anni per le attività c.d. gravose limitatamente alle seguenti: settore edile (CP 2011 6.1), ceramisti (6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (7.1.3.3).

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 si riporta di seguito l'elenco sulla base della classificazione ISTAT indicata nella medesima legge delle attività c.d. gravose per i lavoratori dipendenti, ai fini dell'accesso a Ape sociale se in possesso dei prescritti requisiti anagrafici, contributivi e di relativo svolgimento delle attività in modo continuativo:

---

siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.



### Professioni sulla base della classificazione Istat

- 2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
- 3.2.1 - Tecnici della salute
- 4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
- 5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
- 5.4.3 - Operatori della cura estetica
- 5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- 6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
- 7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
- 7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
- 7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
- 7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
- 7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
- 7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- 7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
- 7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- 7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- 7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- 7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- 8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- 8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- 8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
- 8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- 8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Con la L. 197/2022 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2023.

Di seguito si dà conto del relativo quadro finanziario prospettico come rideterminato ai sensi della L. 197/2022:

(Valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Per memoria autorizzazione di spesa prima di DL n. 4/2019	(6,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
a) maggiore onere proroga 2019 (DL n. 4/2019)	51,9	2,0				
b) economie certificate a seguito Conferenza servizi 2018	-0,9					
c)=a)+b) incremento autorizzazione spesa DL n. 4/2019	51,0	2,0	0,0	0	0	0
d) incremento autorizzazione di spesa legge n. 160/2019 per proroga 2020	124,4	57,1	2,2	0	0	0
e) integrazione autorizzazione spesa (art. 4, comma 2, DL 154/2020)			2,0			
f) incremento autorizzazione legge n. 178/2020	162,8	119,9	71,5	8,9		
g) incremento legge n.234/2021 (proroga estensione per 2022) - comma 93	278,8	251,2	187,8	106,5	17,7	0,0
h) incremento autorizzazione legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023)	64,0	220,0	235,0	175,0	100,0	8,0
<b>i) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata</b>	<b>687,5</b>	<b>650,2</b>	<b>498,5</b>	<b>290,4</b>	<b>117,7</b>	<b>8,0</b>

### Reddito di Inserimento (Rel) (in vigore fino a marzo 2019, successivamente assorbito in RdC, c.d. reddito di cittadinanza)

**Contesto.** La legge delega (L. 33/2017) prevede l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rel). Con il decreto legislativo attuativo, D.Lgs 147/2017, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2017, si disegna nel dettaglio la misura, che in linea generale prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia.

**Risorse finanziarie.** Per finanziare il Rel è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le risorse disponibili, anche a seguito dell'adozione del decreto legislativo attuativo, ammontano a 1.759 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, parte delle quali destinate a rafforzare i servizi (il 15%: 262 milioni di euro per il 2018 e 277 milioni di euro annui dal 2019). Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa<sup>290</sup>.

Il Rel, la misura unica nazionale di contrasto alla povertà si compone di due parti:

- un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto deve individuare:
  - gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
  - i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del Rel;

<sup>290</sup> Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rel con riferimento ai propri residenti. Inoltre, per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. A decorrere dal 2018 una quota del Fondo povertà pari a 20 milioni di euro è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

- gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico.

**Soggetti interessati.** Sono le fasce di popolazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il Rel sostituisce in via espansiva e strutturale. I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari che al momento della richiesta siano almeno in una delle seguenti condizioni:

- presenza di figli minorenni;
- presenza di figli con disabilità (anche maggiorenni);
- presenza di donna in stato di gravidanza;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

**Requisiti economici.** I beneficiari sono individuati anche sulla base dell'ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al Rel, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Nessun componente del nucleo deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

**Il beneficio economico Rel.** L'ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto "reddito disponibile", ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE:

- il beneficio economico, pertanto, sarà determinato in ragione della differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d'accesso.
- la soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%;
- in ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo 2017 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio: indennità di accompagnamento);
- Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	485,41 <sup>(*)</sup>

(\*) Parametrato all'importo annuo dell'assegno sociale in 12 mensilità in euro 2017.

Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, in sede di prima applicazione, risulterebbero circa 490 mila (a regime, sono previsti circa 430 mila nuclei, con un beneficio economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel primo anno l'onere del beneficio economico del Rel è stato comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità).

In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, è possibile procedere ad una ulteriore graduale estensione della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio. L'estensione della misura può essere realizzata mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale può modificare con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali i parametri di misura e accesso che regolano il Rel nei limiti di maggiori risorse o di risparmi strutturali nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) sono state apportate alcune integrazioni con incremento delle risorse disponibili. In particolare:

- è stato incrementato il beneficio per i nuclei con 5 o più componenti;
- sono state estese le condizioni non economiche per l'accesso al beneficio. In particolare:
  - dal 1° gennaio 2018, è stato esteso il beneficio ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni (prescindendo, quindi dalla limitazione, presente nel D.Lgs. 147/2017, per cui la situazione di disoccupazione sia determinata da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966 (oltre che dopo un periodo di tre mesi di disoccupazione in assenza di fruizione di prestazioni di disoccupazione));
  - dal 1° luglio 2018 l'estensione ha previsto che il beneficio sia riconosciuto in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalle caratteristiche non economiche dei medesimi. In altri termini nel corso del 2018 si è raggiunto il pieno universalismo della misura;
- viene inoltre rimesso l'utilizzo, dal 2020, di ulteriori risorse alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017.

**Risorse finanziarie.** Per finanziare il Rel, quindi, le risorse rideterminate disponibili nel Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, anche a seguito della legge di bilancio 2018, ammontano a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, parte delle quali destinate a

finanziare i progetti di attivazione a livello locale. Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa e risultano, allo stato, ripartite nei seguenti termini:

- beneficio economico del Rel: 1.747 milioni di euro nel 2018, 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;
- finanziamento per i progetti di attivazione a livello locale: 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
- ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione rimesso alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, pari a 117 milioni di euro nel 2020 e a 135 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In sintesi:

(valori in mln di euro)

	2018	2019	2020	Dal 2021
<b>(A) Fondo Povertà ai sensi della L 208/2015 e della L 232/2016</b>	1.704	1.704	1.704	1.704
(B) Accantonamento disposti dal D.M. 6.3.2017 per prosecuzione ASDI	65	32	32	32
(C=A-B) Dotazione Fondo Povertà disponibile prima del riordino ai sensi degli articoli 18 e 19 Dlgs. n. 147/2017	1.639	1.672	1.672	1.672
(D) Disaccantonamenti per riassorbimento ASDI (art. 18 dlgs. n. 147/2017)	50	32	32	32
(E) Risparmi per assorbimento ASDI (art. 18, dlgs. n. 147/2017)	0	48	48	48
(F) Risparmi carta acquisti (art. 19, dlgs. n. 147/2017)	55	93	93	93
(G=C+D+E+F) Dotazione Fondo Povertà disponibile	1.744	1.845	1.845	1.845
(H=B-D) Accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
<b>(I=G+H) Dotazione Fondo Povertà dlgs. n. 147/2017</b>	1.759	1.845	1.845	1.845
(L) Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7 dlgs. n. 147/2017)	262	277	277	277
(M=G-L) Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa a dlgs. n. 147/2017	1.482	1.568	1.568	1.568
(N) Incremento ed estensione beneficio economico Rel Legge Bilancio 2018	265	630	590	562
(O) Incremento risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà Legge Bilancio 2018	35	70	193	193
(P) Incremento Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà Legge Bilancio 2018	0	0	117	145
(Q) Totale rifinanziamento Fondo Povertà da Legge Bilancio 2018	300	700	900	900
<b>(R=I+Q) Fondo Povertà a seguito Legge bilancio 2018 (205/2017)</b>	2.059	2.545	2.745	2.745
(S) di cui accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
(T=M+N) di cui quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa	1.747	2.198	2.158	2.130
(U=L+O) di cui quota del Fondo Povertà per servizi territoriali di lotta alla povertà	297	347	470	470
- U-bis quota a valere su U destinata a interventi e servizi povertà estrema senza fissa dimora (dlgs. 147/2017)	(20)	(20)	(20)	(20)
- U-ter quota a valere su U destinata interventi per assistenza giovani under 21 anni fuori famiglia di origine per provvedimento autorità giudiziaria Legge Bilancio 2018	(5)	(5)	(5)	
(V) di cui quota del Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà	0	0	117	145

- Il beneficio economico del Rel è stato concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non poteva essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è stata fissata in 12 mesi.

Valori in euro (rideterminati a seguito delle modifiche introdotte con legge n. 205/2017, legge di bilancio 2018)

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	534,38

- Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, sono risultati circa 600 mila su base annua (con un beneficio economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel 2018 l'onere del beneficio economico del Rel è stato comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità). *Inoltre nel 2018 si è verificato un effetto di graduale applicazione della misura con impatto necessariamente inferiore.*

#### Reddito di Cittadinanza (RdC) (in vigore da aprile 2019)

Il Reddito di cittadinanza (RdC) da aprile 2019 ha sostituito e assorbito ampliandone significativamente la portata il Rel, utilizzando anche le risorse stanziare a tal fine.

#### Quadro normativo.

Il Rdc è stato istituito con il D.L. 4/2019 come una misura di contrasto alla povertà. Per i nuclei familiari in cui tutti<sup>291</sup> i componenti hanno età maggiore o uguale a 67 anni, successivamente adeguata agli incrementi della speranza di vita, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (Pdc) e integra il già esistente sistema di contrasto alla povertà per le persone anziane.

È prevista l'erogazione del Reddito di cittadinanza ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

#### A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale.

<sup>291</sup> La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

### **B) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:**

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

### **C) Altri requisiti**

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Possono invece usufruire del Rdc coloro che godono di NASpl e di altre forme di sostegno al reddito.

Il beneficio economico si compone di due parti:

- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza);
- l'altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie

della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l'integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro;

- l'importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare;
- l'importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell'ISEE.

La scala di equivalenza è diversa da quella ISEE ed attribuisce in punteggio di 1 per il primo adulto (18 anni o più), 0,4 per ogni altro adulto e 0,2 per ogni minore di 18 anni fino a massimo di 2,1 ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE <sup>292</sup>.

### Integrazione reddituale massima in base alla composizione familiare

Composizione nucleo familiare	Scala di equivalenza	Beneficio massimo annuale
1 adulto	1	6.000,00 €
1 adulto e 1 minore	1,2	7.200,00 €
2 adulti	1,4	8.400,00 €
2 adulti e 1 minore	1,6	9.600,00 €
2 adulti e 2 minori	1,8	10.800,00 €
2 adulti e 3 minori	2	12.000,00 €
3 adulti e 2 minori	2,1	12.600,00 €
4 adulti	2,1	12.600,00 €
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente	2,2	13.200,00 €

<sup>292</sup> Tale scala si applica soltanto alla componente di reddito familiare, mentre il contributo per l'affitto e per il mutuo non variano al variare del numero di componenti del nucleo beneficiario.



## Esempi di calcolo del beneficio complessivo

Numero componenti	Limite di reddito	Reddito familiare	Affitto	Mutuo	Importo mensile Reddito di Cittadinanza
Uno	6.000€	0€	No	No	500€
Uno	6.000€	4.500€	No	No	125€
Uno	6.000€	4.500€	500€ al mese	No	405€
Uno	6.000€	5.900€	No	No	40€, in quanto il beneficio annuo non può essere inferiore a 480€
Due (entrambi maggiorenni)	8.400€	0€	No	No	700€
Due (entrambi maggiorenni)	8.400€	6.000€	No	400€ al mese	350€
Due (di cui uno minorenni)	7.200€	0€	No	No	600€
Due (di cui uno minorenni)	7.200€	4.500€	500€ al mese	No	505€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	4.530€	No	No	422€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	13.000 €	250€ al mese	No	250€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	0€	No	No	800€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	0€	500€ al mese	No	1.080€
Tre (due maggiorenni e un minorenni)	9.600€	4.500€	No	400€ al mese	575€
Quattro (due maggiorenni e due minorenni)	10.800€	0€	No	No	900€
Quattro (due maggiorenni e due minorenni)	10.800€	4.000€	500€ al mese	No	846€
Cinque (tre maggiorenni e due minorenni)	12.600€ (limite massimo)	0€	No	No	1.050€
Cinque (tre maggiorenni e due minorenni)	12.600€ (limite massimo)	0€	500€ al mese	No	1.330€

La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall'INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico è corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l'ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del Reddito di cittadinanza. In tale caso l'importo spettante tiene conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell'ISEE. L'ISEE corrente ha validità due mesi, deve pertanto essere periodicamente rinnovato ai fini della prosecuzione dell'erogazione del beneficio.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune "condizionalità" che riguardano l'immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.

Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.

Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l'impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a euro 8.000 e i lavoratori autonomi con redditi inferiori euro 4.800.

Entro 30 giorni (termine successivamente modificato dalla L. 234/2021 in senso riduttivo) dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

- ai Centri per l'Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle "condizionalità" sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
  - assenza di occupazione da non più di due anni;
  - beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
  - avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'Impiego;
- **dai servizi dei Comuni competenti** per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l'inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

## Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La congruità dell'offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del D.Lgs. 150/2015):

- coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.

Con riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue (disciplina vigente prima della L. 234/2021 che ha ridisciplinato l'offerta congrua):

- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio;
- se nel nucleo familiare sono presenti figli minori - anche qualora i genitori siano legalmente separati - non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.

## Incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari di Rdc

Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo di Rdc l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo

massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. E' altresì previsto un **beneficio addizionale** di 6 mensilità per i beneficiari che avviano un'attività di lavoro autonomo un'impresa - anche in forma societaria - nei primi 12 mesi di fruizione.

### **Patto per l'inclusione sociale**

I **beneficiari che non sono in grado di lavorare** vengono convocati dai servizi dei comuni dedicati al contrasto alla povertà. In questo caso viene sottoscritto un **Patto per l'Inclusione sociale**, dopo una valutazione del bisogno multidimensionale e l'individuazione di percorsi specifici di reinserimento sociale.

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l'impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un'analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l'inclusione sociale.

I nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio economico (termine modificato dalla L. 234/2021 in senso riduttivo) vengono contattati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per iniziare un percorso di inclusione sociale.

Al percorso si accede previa valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo e a definire il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Il Patto per l'inclusione prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali. L'obiettivo è costruire interventi su misura insieme alle famiglie stesse, per rimuovere le cause della povertà e accompagnarle verso l'autonomia. L'adesione al Patto per l'inclusione sociale, per i nuclei non esentati, è una condizione necessaria per il mantenimento del beneficio economico.

Il Patto è un accordo vero e proprio tra famiglia e servizi, frutto di un'elaborazione congiunta in primis con i beneficiari e, ove previsto, con gli altri servizi e soggetti della comunità che concorrono alla sua realizzazione, anche attivando specifici sostegni.

Il percorso per la stipula del Patto per l'inclusione sociale inizia con un colloquio tra l'assistente sociale del Comune e il nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza, definito Analisi Preliminare (AP). L'AP serve a raccogliere, tramite apposita strumentazione, le informazioni utili a delineare una valutazione generale non solo dei bisogni ma anche delle risorse e delle aspirazioni del nucleo familiare, sulla base delle quali si andranno ad identificare e a delineare le aree di intervento per la definizione del Patto per l'Inclusione sociale e della presa in carico. In alcuni casi la

definizione del Patto per l'inclusione sociale è preceduta dall'attivazione di un'equipe multidisciplinare per lo svolgimento di una valutazione più approfondita. In particolare, in esito all'Analisi Preliminare, si possono delineare 4 percorsi che il cittadino può attivare con l'aiuto dell'assistente sociale:

1. sottoscrizione del Patto per l'Inclusione sociale, se emergono bisogni complessi che richiedono l'attivazione di un'Equipe Multidisciplinare per una valutazione più approfondita attraverso lo strumento del Quadro di Analisi;
2. sottoscrizione di un Patto per l'inclusione sociale semplificato, se non emergono bisogni complessi, né legati esclusivamente a problematiche lavorative;
3. attivazione dei servizi specialistici, se emergono bisogni complessi esclusivamente connessi all'area della salute e della cura;
4. indirizzamento ai centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro, nei casi in cui si rilevino bisogni prioritariamente di tipo lavorativo

Il Patto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'Analisi preliminare.

### **Progetti Utili alla Collettività (PUC)**

Sono progetti a titolarità dei Comuni, da organizzarsi anche in forma associata, in precisi ambiti di intervento ad esempio tutela dei beni comuni, culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo. I progetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. Pertanto, l'ideazione dei progetti deve partire dall'analisi del contesto di ogni comunità locale, valutando, anche nei contesti di minore dimensione, le possibili attività, e le modalità di coinvolgimento dei beneficiari di Rdc. Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività –contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale –che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. La partecipazione è obbligatoria per i beneficiari del Rdc tenuti agli obblighi, che abbiano sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale o un Patto per il Lavoro, pena la decadenza dalla misura. La partecipazione ai Progetti è contemplata nell'ambito del Patto stesso. Ogni beneficiario deve svolgere il PUC nel proprio Comune di residenza. Devono essere messe a disposizione almeno 8h settimanali, aumentabili su, base volontaria, sino ad un massimo di 16h a settimana. Nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione Sociale devono essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS per i provvedimenti di decadenza dal beneficio.

### **Decadenza del beneficio**

E' prevista la decadenza dal beneficio del Rdc quando uno dei componenti del nucleo familiare:

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale;
- non partecipa, senza addurre giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

- non accetta almeno delle offerte di lavoro congrue (con un compenso superiore all'assegno) oppure, in ipotesi di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l'eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- svolga attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato e venga sorpreso dalle autorità competenti.

### **Modifiche introdotte dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022)**

La legge di bilancio 2022-2024 ha introdotto alcune modifiche nella gestione di Rdc:

- un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'Rdc. Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con MIps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI. Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- anticipo dell'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dai 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio;
- associazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di Rdc. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di Rdc priva di DID è improcedibile;
- previsione che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del D.L. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio;
- ridefinizione della disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano e disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta);
- previsione che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio;
- l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di Rdc residenti (a differenza della situazione previgente che prevede solo l'obbligo da parte dei beneficiari di Rdc a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC);

- previsione che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza;
- rafforzamento del sistema di "precompilazione" delle domande di Rdc, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...);
- previsione che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti);
- previsione che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni decorsi i quali, il pagamento delle somme è comunque corrisposto;
- previsione che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di una piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS;
- estensione della revoca del beneficio del Rdc in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e previsione dell'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del Rdc;
- inclusione tra i casi di decadenza dal Rdc la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato;
- previsione che gli incentivi alle assunzioni siano riconosciuti anche ai datori di lavoro che assumano percettori di Rdc con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (la norma originaria prevede solo contratti a tempo pieno e indeterminato). L'art. 8, c. 1, del D.L. 4/2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La disposizione estende l'incentivo anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato;
- previsione di riconoscere alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di Rdc, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, decurtandolo dal medesimo;
- previsione che l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di Rdc, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la

- revoca del Rdc. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il Rdc;
- la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza utilizzata per Rdc. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro;
  - modifica della disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (in precedenza pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

### **Meccanismo e Quadro finanziario**

Il Rdc è riconosciuto nel rispetto di uno specifico limite di spesa,

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità dello specifico conto di tesoreria, all'atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato,

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate,

Con la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) il limite di spesa è stato rifinanziato per circa 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2022 e tale limite di spesa è risultato pari a circa 8,8 miliardi di euro annui.

Di seguito si dà indicazione del quadro finanziario delle risorse destinate a Rdc, come rifinanziato dalla L. 234/2021.

La L. 234/2021 ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di Rdc di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

L'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 come ridetermino a seguito di rifinanziamenti effettuati anche incorso d'anno.

Sulla base degli elementi di monitoraggio in corso di esercizio 2022 il D.L. 144/2022 ha previsto una riduzione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.



(Valori in mln di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
Rifinanziamento previsto dalla legge n. 234/2021	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7
Riduzione DL n. 144/2022	-200,0							
Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla legge n. 234/2021	8.584,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9

**Revisione effettuata dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)**

La L. 197/2022 con riferimento al Rdc ha previsto le seguenti modifiche:

- per l'anno 2023 un limite di sette mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni,
- dal 2024 la soppressione del reddito di cittadinanza e l'istituzione di un nuovo limite di spesa per finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa, da definirsi con successivo provvedimento legislativo, mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa".

In via ulteriore per il solo anno 2023 sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza e, in particolare:

- è previsto che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro;
- viene stabilita la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) del D.L. 4/2019.

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 197/2022 il quadro finanziario risulta essere il seguente:

(Valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Limite di spesa per rdc	7.826,9						
Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa		7.076,1	7.067,7	7.057,0	7.052,7	7.048,4	7.044,1

Dal 2024 la riduzione effettiva, rispetto allo stanziamento per Rdc come definito dalla L. 234/2021, è invero limitata a 1.000 milioni di euro in quanto la quota residua è stata destinata a finanziare la prestazione Assegno unico e universale per l'assorbimento nella medesima della quota di prestazione corrispondente riconosciuta tramite la definizione del beneficio Rdc.

### Servizi di supporto al contrasto alla povertà e contesto finanziario

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, è lo strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Fondo Povertà è stato originariamente istituito dalla L. 208/2015 (legge di bilancio per il 2016) ed è arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale di 619 milioni di euro annui.

Il Piano Povertà, di natura triennale, ha la funzione di individuare lo sviluppo degli interventi, nell'ottica di una progressione graduale nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Compito del Piano è l'individuazione delle priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché dei flussi informativi e degli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

La prima finalità del Fondo Povertà è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali.

#### Utilizzi del fondo povertà 2021-2023 (valori in mln di euro)

	2021	2022	2023
<b>a) rafforzamento servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali (1)</b>	<b>66,9</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<b>b) RdC</b>	<b>527,1</b>	<b>414,0</b>	<b>414,0</b>
pronto intervento sociale	20,0	20,0	20,0
altri servizi per presa in carico (valutazione multidimensionale e progetto personalizzato)	507,1	394,0	394,0
<b>c) Povertà estrema</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
housing first	5,0	5,0	5,0
servizi di posta e per residenza virtuale	2,5	2,5	2,5
pronto intervento sociale	2,5	2,5	2,5
altro povertà estrema	10,0	10,0	10,0
<b>d) Care leavers</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Totale</b>	<b>619,0</b>	<b>619,0</b>	<b>619,0</b>

I primi LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) definiti nell'ambito del contrasto alla povertà, come già richiamato, sono costituiti dal sostegno economico, istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione (Rel) e poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza (Rdc), e dal percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve, allo stesso modo

del contributo economico, essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Attraverso la quota servizi del Fondo Povertà sono finanziati la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e gli interventi e servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso l'autonomia, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), anche con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione.

Il Fondo povertà costituisce una delle fonti di finanziamento degli interventi di lotta alla povertà sul territorio. Altre risorse e altri programmi ne integrano le disponibilità: PON Inclusione 2014-2020 e 2021-2027, iniziativa REACT-EU e risorse all'interno del PNRR per investimenti destinati a progetti di housing first e a centri servizi per il contrasto alla povertà

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ha la specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povertà nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di LEPS

L'articolazione nel Piano si declina sulle tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi a Rdc; interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora; sperimentazione interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. A queste si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'assunzione di assistenti sociali.

L'attuazione dei livelli essenziali connessi a Rdc si sostanzia in valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni.

Il Patto per l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita. Il Patto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio-sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.).

La quota servizi del Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

### ***H.10 - Riepilogo degli interventi straordinari e temporanei a tutela dei lavoratori e delle famiglie adottati per gli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica***

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, a sostegno del mercato del lavoro e a tutela dei lavoratori, sono stati introdotti in via temporanea per gli anni 2020 e 2021 strumenti di sostegno al reddito, in deroga a quanto già previsto dalla legislazione vigente con l'obiettivo di favorire una protezione il più possibile inclusiva di fronte agli effetti economici derivanti da tale emergenza.

Per quanto attiene **alle misure di integrazione salariale** in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, i provvedimenti introdotti a partire dal D.L. 18/2020 hanno previsto misure temporanee per fronteggiare l'emergenza: alle imprese che già usufruivano di trattamenti di cassa integrazione e al Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà, nonché agli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA) sono state concesse inizialmente nove settimane aggiuntive rispetto a quanto già fruito, decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, non conteggiate ai fini della durata massima normalmente prevista. Per tutte le imprese non coperte né da cassa integrazione ordinaria (CIGO) né da FIS, è stata prevista la Cassa integrazione in deroga in via temporanea per il medesimo periodo e numero di settimane. Successivamente, il D.L. 34/2020, il D.L. 104/2020 e il D.L. 137/2020 hanno prolungando i trattamenti emergenziali complessivamente nel limite massimo di ulteriori ventiquattro settimane per un complessivo numero massimo di 33 settimane, e introdotto rilevanti novità procedurali volte a favorire un pagamento più celere dei trattamenti attraverso la possibilità di richiederli direttamente all'INPS, superando il passaggio preventivo delle regioni. La legge di bilancio 2021 e il D.L. 41/2021, hanno programmato le tutele in materia di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021 prevedendo una durata massima di 25 settimane, che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (per il periodo successivo è previsto il rientro nella tutela assicurata dalla normativa vigente), e una durata massima di 40 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con il D.L. 73/2021 sono stati ulteriormente potenziati gli interventi di integrazione salariale mediante istituti specifici in deroga alla legislazione vigente.

**Per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro**, i provvedimenti adottati nel corso del 2020 hanno prorogato di due mesi le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata. Per l'anno 2021 per i soggetti che hanno terminato le suddette indennità dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 è riconosciuta per tre mensilità una prestazione pari a quella Rem (Reddito di emergenza) nella misura prevista per i nuclei con un solo componente. Per il solo anno 2021 sono previste esenzioni nel decalage della prestazione NASpl (D.L. 73/2021).

Inoltre, con **l'obiettivo di estendere la protezione economica dei lavoratori anche oltre il lavoro dipendente**, sono state introdotte per l'anno 2020 delle indennità a tantum, per diverse categorie di lavoratori colpite in maniera più severa dalla crisi: dai professionisti con partita IVA e collaboratori, agli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli a termine, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori domestici e ai lavoratori presso società e associazioni sportive. Le indennità a tantum non concorrono alla formazione del reddito e non danno diritto all'accredito di contribuzione

figurativa, né all'assegno per il nucleo familiare. Per l'anno 2021 tali indennità sono parzialmente confermate per le categorie di lavoratori più esposte alle conseguenze economiche della crisi epidemiologica (lavoratori stagionali, dei settori del turismo, spettacolo e sport, nonché particolari tipologie, quali intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio, occasionali in possesso di determinati requisiti, lavoratori agricoli).

A completamento delle tutele sopra rappresentate **per i soggetti esclusi è stato istituito in via temporanea per il 2020 e il 2021 il Rem (Reddito di emergenza)** diretto a fornire supporto a nuclei familiari in difficoltà e non rientranti nella tutela del Reddito di cittadinanza (comunque rifinanziato per effetto delle maggiori esigenze di protezione emerse) ampliando le soglie ISEE per l'accesso. Il Rem è riconosciuto per 5 mensilità nel 2020 (D.L. 34/2020 (2); D.L. 104/2020 (1); D.L. 137/2020 (2)) e 7 mensilità nel 2021 (D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021).

Infine, **per i lavoratori impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità agile**, a seguito di provvedimenti restrittivi nell'accesso alle strutture scolastiche per i figli sono state introdotte misure temporanee di congedi parentali o, in alternativa, di ristoro dei costi sostenuti per servizi di affidamento per gli anni 2020 e 2021. Ulteriori tutele sono state introdotte per i lavoratori affetti da patologie e impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità agile (c.d. lavoratori fragili).

## Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi

L'appendice raccoglie alcune statistiche che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate nel Rapporto.

- A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni
- B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea
- C - Spesa per prestazioni sociali in denaro - Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati
- D - Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica
- E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
- F - La formula di calcolo della pensione
- G - Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long-term Care e scuola elaborate per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia 2023

## A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni

Esistono diverse definizioni di spesa pensionistica o *proxy* utilizzate impropriamente come definizioni di spesa pensionistica prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione anche mediante un confronto quantitativo dei livelli assoluti di spesa e delle percentuali in rapporto al PIL.

In questa sede i confronti vengono effettuati prendendo come riferimento il periodo 1999-2020.

### A.1 - Definizione dei diversi aggregati di spesa

#### A.1.1 - Istat Statistica<sup>293</sup>

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le prestazioni incluse nell'aggregato sono:

- pensioni IVS: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette);
- pensioni indennitarie: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di un'attività lavorativa. Il diritto e l'entità della prestazione non sono correlati agli anni di versamento contributivo, bensì sono funzione del danno subito e della retribuzione percepita;
- pensioni assistenziali: prestazioni costituite da pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, nell'aggregato, anche le indennità di accompagnamento (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell'età;

<sup>293</sup> I dati analizzati provengono dall'archivio amministrativo dell'Inps – Casellario centrale dei pensionati – nel quale sono raccolti i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le elaborazioni effettuate dall'Istat a partire dall'anno 2004 viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal SEC.

- pensioni di benemerenzza: assegni vitalizi e a ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione;
- pensioni erogate da Istituzioni private;
- non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, in quanto trattasi di prestazioni che non rientrano nella definizione di "pensione"<sup>294</sup>.

Valori rilevati. I valori rilevati sono:

- il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno;
- il valore di spesa espresso come somma degli importi di pensione rilevati a dicembre dell'anno moltiplicati per il numero di mensilità per cui avviene l'erogazione della prestazione (c.d. "spesa a fine anno"). L'importo mensile al 31 dicembre include: l'importo base, l'incremento collegato alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati.

#### **A.1.2 - Aggregato "Pensioni e rendite" indicato nell'ambito dell'analisi dei Conti di Protezione sociale per tipologia di prestazione<sup>295</sup>**

Prestazioni incluse nell'aggregato. La voce "pensioni e rendite" comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e le rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare, ad esempio, Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni a invalidi civili) e quelle di benemerenzza.

Valori rilevati. La spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

#### **A.1.3 - Eurostat – "Pension Expenditure"**

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato considerato è in buona parte equivalente a quello della definizione Istat Statistica, con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

<sup>294</sup> Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati.

<sup>295</sup> Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione.



#### A.1.4 - Funzioni "old age" e "survivors"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age* e di funzione *survivors*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione"<sup>296</sup>), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

#### A.1.5 - Funzioni "old age", "survivors" e "disability"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age*, di funzione *survivors* e di funzione *disability*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione", come precedentemente indicato), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati<sup>297</sup>. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione *disability*, oltre alle pensioni IVS di invalidità e inabilità con età inferiore all'età pensionabile, contiene anche prestazioni quali le rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di accompagnamento).

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

#### A.1.6 - Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica<sup>298</sup>

Prestazioni incluse nell'aggregato. Il rapporto del NVSP analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Ingloba, inoltre, le

<sup>296</sup> Quest'ultima pari a circa 1,9 miliardi di euro nel 2020 per quanto concerne la quota erogata da Amministrazioni pubbliche, pari a 0,1 punti percentuali di PIL.

<sup>297</sup> Anche nelle funzioni *survivors* e *disability* sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private.

<sup>298</sup> Il NVSP ha cessato di operare nel corso del 2012.

prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso l'Inps, dall'Enpam e dall'Enasarco.

Valori rilevati. Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato (GIAS e apporto dello Stato alla Gestione dei dipendenti statali presso l'ex-INPDAP) che al netto di tale quota.

#### **A.1.7 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni - in particolare, ad esempio, Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegno sociale dal '95). L'aggiunta di quest'ultima componente si giustifica in quanto trattasi di istituto direttamente connesso con il fenomeno dell'invecchiamento demografico. Lo stesso aggregato è adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di finanza pubblica, ove viene indicata la scomposizione delle "prestazioni sociali in denaro" in "spesa per pensioni" e "spesa per altre prestazioni sociali in denaro".

Valori rilevati. L'aggregato di spesa esprime la somma delle rate effettivamente erogate al netto del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo.

## A.2 - Un confronto quantitativo per il periodo 1999-2020

Per un confronto quantitativo delle diverse definizioni di spesa elencate nel paragrafo precedente si è scelto, come indicatore, il rapporto Spesa/PIL<sup>299</sup>. I valori sono riportati nella tabella successiva. Questi sono riferiti al periodo 1999-2020, per il quale sono disponibili le statistiche elaborate da Eurostat.

Spesa pensionistica/PIL secondo le diverse definizioni dell'aggregato e dei valori finanziari<sup>(1)</sup>

Anni	ISTAT STATISTICA "Le prestazioni pensionistiche"	Pensioni e rendite - Istituzioni pubbliche - Istat Conti di protezione sociale - Analisi per prestazioni	EUROSTAT - Pension expenditure	Funzioni "old age" e "survivors"	Funzioni "old age", "survivors" e "disability"	NVSP		RGS
						al lordo della quota assistenziale	al netto della quota a carico del bilancio dello stato	
1999	14,1%	13,5%	14,2%	15,0%	16,3%	13,1%	10,9%	13,3%
2000	14,0%	13,2%	13,8%	14,7%	15,9%	12,7%	10,6%	12,9%
2001	13,9%	13,1%	13,7%	14,6%	15,7%	12,7%	10,6%	12,9%
2002	14,0%	13,3%	14,0%	14,7%	16,0%	12,8%	10,7%	13,1%
2003	14,1%	13,4%	14,0%	15,0%	16,3%	12,9%	10,8%	13,2%
2004	14,3%	13,4%	14,0%	14,8%	16,2%	12,9%	10,9%	13,2%
2005	14,4%	13,5%	14,1%	14,2%	15,5%	13,0%	11,0%	13,3%
2006	14,4%	13,4%	14,0%	14,4%	15,7%	13,0%	11,0%	13,3%
2007	14,4%	13,4%	13,9%	14,5%	15,8%	13,0%	11,0%	13,3%
2008	14,7%	13,7%	14,3%	14,9%	16,3%	13,3%	11,3%	13,6%
2009	16,1%	14,8%	15,4%	16,0%	17,5%	14,3%	12,2%	14,7%
2010	16,0%	14,8%	15,4%	16,2%	17,7%	14,4%	12,3%	14,7%
2011	16,1%	14,9%	15,4%	16,2%	17,7%	N.D.	N.D.	14,8%
2012	16,6%	15,4%	16,0%	16,6%	18,2%	N.D.	N.D.	15,3%
2013	16,9%	15,9%	16,5%	16,9%	18,6%	N.D.	N.D.	15,8%
2014	17,0%	15,8%	16,4%	16,8%	18,4%	N.D.	N.D.	15,8%
2015	16,9%	15,7%	16,4%	16,8%	18,4%	N.D.	N.D.	15,6%
2016	16,7%	15,4%	16,0%	16,4%	18,0%	N.D.	N.D.	15,4%
2017	16,5%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	N.D.	N.D.	15,2%
2018	16,6%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	N.D.	N.D.	15,2%
2019	16,7%	15,3%	15,9%	16,5%	18,1%	N.D.	N.D.	15,3%
2020	18,5%	16,9%	17,6%	18,3%	20,1%	N.D.	N.D.	16,9%

(1) Aggiornato a marzo 2023

<sup>299</sup> Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati in relazione alla più recente serie di valori del PIL medesimo.

### ***A.3 - Raccordo tra l'aggregato adottato da RGS per la spesa pensionistica pubblica e l'aggregato Pension Expenditure indicato da Eurostat***

Di seguito si esplicitano le differenze tra il livello di spesa pubblica per pensioni nella “definizione RGS” e il livello di spesa pensionistica con riferimento alla “definizione Eurostat A (pension expenditure)” oggetto di specifica pubblicazione in sede Eurostat.

La definizione di spesa pubblica per pensioni adottata da RGS include l'intero sistema pensionistico obbligatorio pubblico e l'ammontare della spesa per pensioni e assegni sociali (assegni sociali per le nuove liquidazioni dal 1996). La prima componente, che individua la spesa per l'assicurazione dei lavoratori dal rischio di vecchiaia, invalidità e superstiti comprende tutte le pensioni corrisposte sulla base di un requisito di contribuzione che sovente è anche connesso a un requisito anagrafico. La seconda componente è stata inclusa in ragione della stretta connessione con il requisito anagrafico: infatti, per accedere alle pensioni o assegni sociali oltre ad essere in condizioni reddituali disagiate è necessario avere un'età non inferiore a 65 anni (requisito anagrafico successivamente adeguato nel tempo a partire dal 2013).

La definizione Eurostat di pension expenditure (ESSPROS statistics) include tutte le componenti considerate nella spesa pubblica per pensioni dell'aggregato RGS. Inoltre la definizione Eurostat include anche alcuni trattamenti erogati dal sistema pubblico<sup>300</sup> nell'ambito delle funzioni invalidità e superstiti, il cui diritto (e misura) non risulta connesso all'essere in possesso di un determinato requisito contributivo e non sono collegate al requisito anagrafico (in particolare: trattamenti concessi a invalidi civili a età inferiori a 65 anni, trattamenti risarcitori di guerra, rendite infortunistiche). La definizione Eurostat include anche la spesa per pensioni non erogata da Amministrazioni pubbliche e che, pertanto, non può essere considerata spesa pubblica.

In sintesi, di seguito si evidenzia la scomposizione della differenza tra spesa pubblica per pensioni nella definizione RGS e pension expenditure registrata da Eurostat (Esspros) – valori in percentuale del PIL<sup>301</sup>.

La scomposizione rappresentata nella tabella è stata presentata nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA), al fine di valutare l'impatto sulle finanze pubbliche dei diversi paesi del processo di invecchiamento demografico. Lo stesso gruppo di lavoro ha ritenuto la definizione di spesa pensionistica pubblica RGS adeguata ai fini della valutazione dell'impatto sulla spesa pensionistica derivante dal processo di invecchiamento demografico e ha adottato la medesima definizione nell'ambito degli esercizi previsivi di medio-lungo periodo e inglobati nei periodici rapporti curati da EPC-WGA e dalla Commissione europea.

<sup>300</sup> Classificati da RGS nell'ambito di altre prestazioni sociali in denaro, comunque incluse nella complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro.

<sup>301</sup> La somma delle singole componenti indicate può non corrispondere alla differenza complessiva indicata per effetto degli arrotondamenti effettuati ad una cifra decimale. Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati con la serie del PIL comunicata da Istat a marzo 2023.

**Spesa pensionistica pubblica in rapporto al PIL - Confronto fra l'aggregato RGS e quello Eurostat<sup>(1)</sup>**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eurostat pension expenditure	14,2%	13,8%	13,7%	14,0%	14,0%	14,0%	14,1%	14,0%	13,9%	14,3%	15,4%	15,4%	15,4%	16,0%	16,5%	16,4%	16,4%	16,0%	15,8%	15,8%	15,9%	17,6%
Spesa pensionistica aggregato RGS	13,3%	12,9%	12,9%	13,1%	13,2%	13,2%	13,3%	13,3%	13,3%	13,6%	14,7%	14,7%	14,8%	15,3%	15,8%	15,8%	15,6%	15,4%	15,2%	15,2%	15,3%	16,9%
Differenza	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%
di cui registrazione in Esposos ammettati DL 65/2015, attuativo sentenza C.C. n. 70/2015 (trasferimenti in capitale a famiglie in CN, Sec) di cui, sulla base dei dati di Contabilità Nazionale:																	0,1%					
assegni di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti concesse a soggetti non titolari di pensioni o assegni sociali (età inferiore a età pensionabile), assegni di guerra dirette e rendite infortunistiche dirette (non soggette a requisito contributivo)	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
assegni a superstiti di guerra e rendite infortunistiche (non soggette a requisito contributivo)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
pensioni composte da Istituzioni private	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

(1) Aggiornato a marzo 2023.

## B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea

### B.1- Analisi della spesa per protezione sociale per funzione nei paesi dell'UE

I confronti a livello internazionale sulla spesa per prestazioni di protezione sociale sono generalmente effettuati sulla base degli aggregati per funzione elaborati da Eurostat. Nel 2020, la spesa per prestazioni di protezione sociale in Italia risulta in termini di punti percentuali di PIL (33,2%) superiore all'aggregato EA19 (31,1%), nonché superiore all'aggregato UE27 (30,3%).


Con riferimento alle diverse funzioni, si rileva una distribuzione interna alla complessiva spesa determinata dall'esistenza di peculiarità circa le differenti funzioni medesime.

Infatti, le quote di risorse destinate alle funzioni "vecchiaia" e "superstiti" risultano le più elevate tra i paesi europei. Nel 2020, la somma delle due sopra indicate funzioni assorbe il 55,2% della spesa per prestazioni di protezione sociale complessiva (46,6% per la sola funzione "vecchiaia) contro una percentuale EA19 del 44,1% (38,1% considerando la sola funzione "vecchiaia") e una percentuale del 44,2% per UE27 (con una quota della sola funzione "vecchiaia" pari a 38,6%). Nel 2020 in Italia le risorse in rapporto al PIL destinate alla funzione "vecchiaia" sono superiori di circa 3,6 punti di PIL rispetto al complesso dei paesi dell'area euro (15,5% in Italia rispetto a 11,8% in EA19) e quelle destinate alla funzione "superstiti" di 1,0 punti di PIL (2,9% in Italia rispetto a 1,9% in EA19).

Al contrario per la funzione "famiglia e maternità" in Italia l'incidenza in rapporto al PIL della spesa è pari a circa la metà (nel 2020 1,2% in Italia rispetto a 2,4% EA19 e 2,5% UE27) e, conseguentemente, si registra una significativa minore incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2020 3,8% in Italia rispetto a 7,8% EA19 e 8,3% UE27). Parimenti in Italia inferiori risultano le risorse destinate per la funzione "malattia" 7,4% in rapporto al PIL nel 2020 (9,2% in EA19 e 8,8% in UE27) e la relativa incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2020 22,3% in Italia rispetto a 29,4% EA19 e 29,1% in UE27).

Sul piano della dinamica della spesa per prestazioni di protezione sociale in rapporto al PIL, dopo il periodo 2008-2013 in cui l'incidenza della spesa in Italia è risultata in linea o inferiore a quella dell'area euro, dal 2014 è iniziato un processo che ha portato ad una progressiva maggiore incidenza in Italia della spesa per prestazioni di protezione sociale.

Spesa per prestazioni di protezione sociale in %  
PIL - Italia e EA 19



## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 1999

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,1	2,3	8,2	2,4	2,2	3,1	0,0	0,4	24,6
Danimarca	5,6	3,4	10,8	0,0	3,7	3,2	0,7	1,0	28,3
Germania	8,3	2,2	8,9	2,5	3,0	2,2	0,3	0,2	27,6
Grecia	5,1	1,0	10,1	0,7	1,6	1,2	0,7	0,4	20,8
Spagna	5,6	1,5	7,9	0,6	0,5	2,4	0,2	0,1	18,7
Francia	7,9	1,7	10,3	1,9	2,6	1,9	0,9	0,5	27,7
Irlanda	5,4	0,7	2,6	0,8	1,8	1,5	0,5	0,3	13,6
Italia	5,2	1,2	12,5	2,6	0,9	0,5	0,0	0,1	23,0
Lussemb.	4,9	2,7	7,1	0,6	3,0	0,6	0,0	0,2	19,2
Olanda	6,8	2,7	8,5	1,2	1,1	1,3	0,4	1,1	23,2
Austria	7,3	2,2	10,8	2,3	3,0	1,4	0,1	0,5	27,6
Portogallo	5,8	2,2	6,7	1,3	0,9	0,7	0,0	0,3	17,9
Finlandia	5,7	3,5	7,7	1,0	3,1	2,8	0,4	0,5	24,7
Svezia	7,2	3,6	10,5	0,6	2,7	2,4	0,7	0,7	28,4
Regno Unito	5,6	2,1	9,3	0,9	1,7	0,7	1,1	0,2	21,8
UE 15	6,7	2,0	9,6	1,7	2,1	1,6	0,5	0,3	24,6
Cipro	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Estonia	4,7	1,2	6,5	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	15,0
Lettonia	2,7	1,3	9,3	0,5	1,6	0,8	0,1	0,1	16,3
Lituania	4,8	1,2	7,0	0,6	1,4	0,3	0,0	0,5	15,8
Malta	4,9	0,9	6,7	1,9	1,6	0,5	0,3	0,2	16,9
Polonia	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,4	17,2
Slovacchia	6,5	1,3	6,0	1,0	1,9	1,3	0,0	1,2	19,1
Slovenia	7,1	2,0	9,9	0,5	2,0	1,1	0,0	0,4	22,9
Ungheria	5,5	1,9	7,0	1,1	2,6	0,9	0,6	0,2	19,9
Romania	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bulgaria	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Croazia	..	..	..	..	..	..	..	..	..
EA 19	..	..	..	..	..	..	..	..	..
UE 27	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Composizione percentuale								
Belgio	24,7	9,4	33,2	9,7	9,1	12,4	0,0	1,6	100,0
Danimarca	19,6	12,1	38,0	0,0	13,0	11,2	2,4	3,7	100,0
Germania	29,9	8,0	32,2	9,2	11,0	8,0	1,1	0,6	100,0
Grecia	24,5	4,8	48,6	3,4	7,5	5,7	3,5	2,0	100,0
Spagna	29,6	7,8	42,3	3,2	2,5	12,6	1,2	0,8	100,0
Francia	28,3	6,3	37,1	6,8	9,3	7,0	3,2	2,0	100,0
Irlanda	40,0	5,0	19,2	5,9	13,5	11,1	3,4	2,0	100,0
Italia	22,8	5,4	54,3	11,2	4,0	2,0	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,8	14,3	37,0	3,2	15,6	3,0	0,2	0,8	100,0
Olanda	29,2	11,8	36,7	5,3	4,9	5,6	1,6	4,9	100,0
Austria	26,4	7,9	39,0	8,4	10,7	5,1	0,4	2,0	100,0
Portogallo	32,4	12,2	37,6	7,3	5,2	3,7	0,0	1,6	100,0
Finlandia	22,9	14,2	31,2	4,0	12,7	11,3	1,6	2,1	100,0
Svezia	25,2	12,6	37,0	2,3	9,4	8,6	2,3	2,5	100,0
Regno Unito	25,9	9,9	42,9	4,1	8,0	3,4	4,9	1,0	100,0
UE 15	27,3	8,2	39,1	7,0	8,4	6,6	2,1	1,4	100,0
Cipro	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Estonia	31,3	8,2	43,3	2,0	10,9	1,3	0,8	2,2	100,0
Lettonia	16,7	7,9	56,7	3,0	9,7	4,7	0,7	0,6	100,0
Lituania	30,4	7,7	44,5	4,0	8,9	1,7	0,0	2,9	100,0
Malta	28,7	5,6	39,5	11,0	9,4	2,8	1,7	1,4	100,0
Polonia	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rep. Ceca	33,1	7,9	38,8	4,7	8,8	3,7	0,6	2,4	100,0
Slovacchia	34,0	6,8	31,3	5,1	9,8	6,8	0,0	6,1	100,0
Slovenia	30,7	8,9	43,2	2,0	8,7	4,8	0,0	1,6	100,0
Ungheria	27,6	9,7	35,4	5,8	13,1	4,6	3,0	0,9	100,0
Romania	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bulgaria	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Croazia	..	..	..	..	..	..	..	..	..
EA 19	..	..	..	..	..	..	..	..	..
UE 27	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2000

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,5	1,6	8,0	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,0
Danimarca	5,5	3,3	10,4	0,0	3,6	2,9	0,6	1,0	27,4
Germania	8,3	2,2	9,1	2,5	3,2	2,1	0,3	0,2	27,8
Grecia	4,5	1,2	8,5	1,7	0,8	0,7	0,1	0,0	17,5
Spagna	5,7	1,5	6,6	2,0	0,9	1,9	0,2	0,1	19,0
Francia	7,9	1,7	10,1	1,8	2,5	1,9	0,9	0,5	27,2
Irlanda	5,1	0,6	4,1	0,9	1,7	1,3	0,3	0,3	14,4
Italia	5,5	1,2	12,3	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	22,7
Lussemb.	4,6	2,4	6,6	0,5	3,0	0,6	0,1	0,2	18,0
Olanda	6,6	2,7	8,4	1,2	1,2	1,2	0,3	1,1	22,6
Austria	6,9	2,2	11,0	2,2	3,1	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	5,9	2,3	6,9	1,3	1,0	0,7	0,0	0,3	18,5
Finlandia	5,6	3,3	7,5	0,9	2,9	2,5	0,3	0,5	23,6
Svezia	7,4	3,8	9,9	0,6	2,5	2,0	0,6	0,6	27,4
Regno Unito	5,8	2,1	10,1	1,0	1,6	0,7	1,0	0,2	22,4
UE 15	6,8	2,0	9,6	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,4
Cipro	3,7	0,5	5,6	0,9	0,9	1,0	0,4	0,5	13,5
Estonia	4,4	0,9	5,9	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	13,6
Lettonia	2,6	1,2	8,3	0,5	1,5	0,7	0,1	0,1	14,9
Lituania	4,5	1,3	6,6	0,6	1,3	0,3	0,0	0,5	15,2
Malta	4,9	1,0	6,4	1,7	1,4	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	3,7	2,7	8,5	2,1	0,9	0,9	0,2	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,3	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,5	17,3
Slovacchia	6,4	1,4	5,9	0,9	1,7	0,9	0,1	1,1	18,5
Slovenia	7,1	2,1	10,0	0,5	2,1	1,0	0,0	0,4	23,2
Ungheria	5,4	1,8	6,9	1,1	2,5	0,8	0,6	0,2	19,2
Romania	3,3	1,1	5,3	0,5	1,5	1,0	0,0	0,1	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,0	1,8	9,4	2,1	2,1	1,6	0,3	0,3	24,6
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,7	33,2	9,5	8,5	12,0	0,1	2,9	100,0
Danimarca	20,2	12,0	38,0	0,0	13,1	10,5	2,4	3,7	100,0
Germania	29,9	8,0	32,7	8,9	11,4	7,5	1,1	0,5	100,0
Grecia	25,9	6,9	48,5	9,9	4,7	3,8	0,3	0,0	100,0
Spagna	29,9	8,1	34,9	10,5	5,0	10,2	0,8	0,7	100,0
Francia	28,9	6,3	37,0	6,7	9,1	7,0	3,2	1,9	100,0
Irlanda	35,4	4,4	28,5	6,2	12,1	9,2	2,3	1,9	100,0
Italia	24,3	5,1	54,0	10,6	3,8	1,7	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,4	13,4	36,8	3,0	16,6	3,2	0,6	0,9	100,0
Olanda	29,2	11,7	37,2	5,3	5,2	5,2	1,5	4,7	100,0
Austria	25,6	8,2	40,4	8,2	11,3	4,7	0,4	1,1	100,0
Portogallo	32,0	12,7	37,6	7,1	5,4	3,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	23,8	13,9	31,8	4,0	12,5	10,5	1,5	2,0	100,0
Svezia	27,0	13,7	36,2	2,3	9,0	7,2	2,1	2,3	100,0
Regno Unito	25,8	9,5	44,9	4,4	7,0	3,1	4,6	0,7	100,0
UE 15	27,7	8,1	39,3	7,3	8,4	6,0	2,0	1,2	100,0
Cipro	27,5	3,4	41,3	7,0	6,4	7,3	3,1	4,1	100,0
Estonia	32,1	6,6	43,4	2,0	11,9	1,3	0,7	2,0	100,0
Lettonia	17,7	7,7	55,8	3,1	10,0	4,4	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,8	8,4	43,7	4,1	8,8	1,8	0,0	3,4	100,0
Malta	30,4	5,9	39,4	10,6	8,9	2,6	1,0	1,3	100,0
Polonia	19,6	14,0	44,5	10,8	5,0	4,6	0,9	0,6	100,0
Rep. Ceca	33,6	7,7	38,8	4,5	8,5	3,5	0,7	2,7	100,0
Slovacchia	34,9	7,6	32,2	5,0	9,0	4,8	0,3	6,2	100,0
Slovenia	30,7	9,0	43,2	2,0	9,2	4,3	0,0	1,6	100,0
Ungheria	28,1	9,6	35,8	5,7	13,0	4,0	2,9	0,9	100,0
Romania	25,9	8,3	41,4	4,3	11,8	7,6	0,0	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,4	7,4	38,2	8,4	8,5	6,5	1,3	1,3	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023



## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2001

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,6	1,6	8,2	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,4
Danimarca	5,6	3,5	10,5	0,0	3,7	2,8	0,6	1,0	27,6
Germania	8,3	2,2	9,2	2,4	3,1	2,0	0,3	0,1	27,7
Grecia	4,7	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	17,9
Spagna	5,6	1,5	6,4	1,9	0,9	2,0	0,2	0,1	18,7
Francia	8,0	1,7	10,1	1,8	2,4	1,9	0,8	0,7	27,5
Irlanda	5,6	0,6	4,1	0,9	2,0	1,2	0,4	0,3	15,1
Italia	5,8	1,1	12,1	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	22,8
Lussemb.	5,0	2,8	5,1	2,1	3,1	0,7	0,2	0,4	19,3
Olanda	6,9	2,6	8,4	1,2	1,1	1,2	0,3	1,0	22,8
Austria	7,0	2,2	11,0	2,2	3,0	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	6,0	2,3	7,4	1,4	1,1	0,7	0,0	0,2	19,0
Finlandia	5,7	3,2	7,6	0,9	2,8	2,3	0,3	0,5	23,4
Svezia	7,8	3,9	9,9	0,6	2,6	1,7	0,6	0,6	27,7
Regno Unito	6,4	2,2	9,8	0,9	1,6	0,8	1,0	0,2	22,9
UE 15	7,0	2,0	9,6	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,6
Cipro	3,6	0,5	5,4	0,9	1,1	0,9	0,5	0,6	13,6
Estonia	4,1	1,0	5,4	0,2	1,5	0,2	0,1	0,3	12,8
Lettonia	2,9	1,1	7,6	0,4	1,4	0,5	0,1	0,1	14,1
Lituania	4,3	1,3	6,1	0,6	1,2	0,3	0,0	0,5	14,3
Malta	5,2	1,0	7,0	1,8	1,3	0,4	0,1	0,2	16,9
Polonia	3,9	2,8	9,3	2,2	1,0	0,9	0,2	0,1	20,4
Rep. Ceca	5,9	1,4	6,6	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,2
Slovacchia	6,3	1,5	6,0	0,9	1,5	0,7	0,1	1,2	18,1
Slovenia	7,3	2,0	10,2	0,4	2,1	0,9	0,0	0,4	23,4
Ungheria	5,2	1,9	6,9	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	18,7
Romania	3,4	1,1	5,4	0,5	1,5	0,6	0,0	0,1	12,6
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,1	1,8	9,4	2,0	2,0	1,6	0,3	0,3	24,6
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,6	33,6	9,5	8,4	11,8	0,2	2,9	100,0
Danimarca	20,3	12,5	37,9	0,0	13,3	10,0	2,3	3,7	100,0
Germania	30,1	8,0	33,3	8,7	11,0	7,4	1,1	0,5	100,0
Grecia	26,1	6,5	49,5	9,9	4,2	3,7	0,2	0,0	100,0
Spagna	30,1	7,9	34,4	10,3	4,8	11,0	0,9	0,7	100,0
Francia	29,1	6,2	36,9	6,5	8,9	7,0	3,1	2,4	100,0
Irlanda	37,1	4,3	27,2	5,8	13,0	8,3	2,4	1,9	100,0
Italia	25,2	4,9	53,2	10,6	4,0	1,6	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,6	14,3	26,2	11,1	15,9	3,6	1,0	2,2	100,0
Olanda	30,1	11,5	37,0	5,3	5,0	5,1	1,4	4,5	100,0
Austria	25,8	8,2	40,5	8,1	11,0	4,8	0,4	1,2	100,0
Portogallo	31,3	12,3	38,6	7,1	5,6	3,6	0,0	1,3	100,0
Finlandia	24,5	13,7	32,6	4,0	12,1	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,1	13,9	35,9	2,2	9,5	6,2	2,1	2,2	100,0
Regno Unito	27,9	9,4	42,9	4,0	6,8	3,6	4,5	0,9	100,0
UE 15	28,4	8,0	39,0	7,1	8,2	6,0	1,9	1,4	100,0
Cipro	26,8	3,8	39,6	6,8	8,3	6,8	3,7	4,2	100,0
Estonia	31,9	8,2	42,5	1,7	11,5	1,4	0,6	2,3	100,0
Lettonia	20,5	7,8	53,7	2,8	10,2	3,7	0,7	0,7	100,0
Lituania	30,0	8,8	43,1	4,3	8,3	2,1	0,0	3,2	100,0
Malta	30,5	5,8	41,1	10,7	7,5	2,6	0,7	1,1	100,0
Polonia	19,3	13,7	45,3	11,0	4,8	4,3	0,9	0,7	100,0
Rep. Ceca	34,3	8,0	38,3	4,7	8,2	3,3	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	35,0	8,1	33,2	5,1	8,2	3,6	0,4	6,4	100,0
Slovenia	31,4	8,7	43,6	1,9	8,9	3,7	0,0	1,8	100,0
Ungheria	27,7	10,2	36,7	5,7	12,8	3,4	2,5	1,0	100,0
Romania	27,1	8,8	42,8	4,3	12,0	4,5	0,0	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,7	7,4	38,2	8,3	8,3	6,4	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2002

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,7	1,8	8,4	2,3	2,1	3,1	0,1	0,8	25,2
Danimarca	5,9	3,6	10,6	0,0	3,7	2,6	0,6	1,0	28,1
Germania	8,4	2,2	9,4	2,4	3,2	2,2	0,3	0,1	28,4
Grecia	4,9	1,2	8,8	1,8	0,7	0,7	0,0	0,0	18,0
Spagna	5,8	1,5	6,5	1,9	0,9	2,1	0,1	0,2	19,0
Francia	8,3	1,8	10,3	1,8	2,5	2,0	0,9	0,7	28,1
Irlanda	6,0	0,7	3,8	0,9	2,3	1,3	0,4	0,3	15,8
Italia	5,9	1,3	12,3	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,3
Lussemb.	5,2	2,8	5,3	2,2	3,4	0,7	0,2	0,4	20,3
Olanda	7,6	2,6	8,6	1,2	1,2	0,9	0,4	1,0	23,5
Austria	7,1	2,2	11,0	2,2	3,0	1,4	0,1	0,3	27,4
Portogallo	6,4	2,4	7,9	1,4	1,3	0,8	0,0	0,3	20,6
Finlandia	6,0	3,2	7,9	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,1
Svezia	8,2	4,0	10,2	0,6	2,7	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	6,4	2,2	9,4	0,8	1,6	0,6	1,1	0,2	22,3
UE 15	7,1	2,0	9,6	1,7	2,1	1,5	0,5	0,3	24,9
Cipro	3,7	0,6	6,1	1,1	1,2	0,8	0,4	0,7	14,6
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,2	1,4	0,1	0,1	0,3	12,4
Lettonia	2,7	1,0	7,2	0,4	1,3	0,5	0,1	0,1	13,3
Lituania	4,1	1,2	5,8	0,6	1,1	0,3	0,0	0,5	13,6
Malta	5,1	1,0	6,9	1,7	1,2	0,8	0,2	0,2	17,2
Polonia	4,2	2,6	9,5	2,3	1,0	0,9	0,0	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,8	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	6,2	1,6	6,1	0,9	1,5	0,7	0,1	1,1	18,2
Slovenia	7,3	2,0	10,5	0,4	2,0	0,7	0,0	0,5	23,4
Ungheria	5,5	2,0	7,4	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	19,7
Romania	3,4	1,1	5,7	0,6	1,7	0,5	0,0	0,3	13,3
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,2	1,9	9,5	2,0	2,1	1,7	0,3	0,3	25,1
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	26,7	7,0	33,2	9,1	8,2	12,4	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,9	12,9	37,6	0,0	13,4	9,2	2,3	3,6	100,0
Germania	29,7	7,9	33,2	8,6	11,4	7,7	1,1	0,5	100,0
Grecia	27,1	6,6	48,8	9,9	4,0	3,6	0,0	0,0	100,0
Spagna	30,5	7,8	34,0	10,1	4,8	11,2	0,8	0,9	100,0
Francia	29,4	6,3	36,6	6,3	8,7	7,3	3,0	2,3	100,0
Irlanda	37,9	4,4	24,4	5,5	14,6	8,5	2,6	2,1	100,0
Italia	25,3	5,6	52,7	10,5	3,8	1,7	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,6	13,8	26,3	11,0	16,7	3,6	0,9	2,1	100,0
Olanda	32,2	11,1	36,7	5,2	5,2	3,9	1,5	4,2	100,0
Austria	25,8	8,1	40,2	7,9	11,1	5,3	0,4	1,2	100,0
Portogallo	30,9	11,7	38,5	6,9	6,5	3,9	0,0	1,6	100,0
Finlandia	24,8	13,4	33,0	3,9	11,7	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,5	14,1	35,7	2,1	9,6	5,9	1,9	2,1	100,0
Regno Unito	28,9	9,7	42,2	3,6	7,0	2,9	4,8	0,9	100,0
UE 15	28,7	8,2	38,6	7,0	8,3	6,0	2,0	1,3	100,0
Cipro	25,5	3,9	41,5	7,4	8,1	5,5	2,9	5,1	100,0
Estonia	31,1	8,9	43,6	1,2	11,4	1,1	0,6	2,0	100,0
Lettonia	20,4	7,8	53,9	2,8	10,1	3,6	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,9	9,1	43,0	4,3	8,2	2,0	0,0	3,4	100,0
Malta	29,7	5,8	39,9	10,2	7,2	4,9	1,3	1,1	100,0
Polonia	20,4	12,8	45,9	11,1	4,7	4,3	0,0	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,0	7,8	37,9	4,6	8,0	3,4	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	34,2	8,8	33,4	5,1	8,1	4,1	0,4	5,9	100,0
Slovenia	31,3	8,6	44,7	1,8	8,5	3,1	0,0	2,0	100,0
Ungheria	28,1	10,1	37,5	5,6	12,3	3,0	2,3	1,0	100,0
Romania	25,6	8,2	43,2	4,6	12,6	3,6	0,0	2,3	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,8	7,4	38,0	8,1	8,4	6,6	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2003

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
Valori in % del PIL									
Belgio	7,1	1,8	8,4	2,3	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	3,9	10,9	0,0	3,9	2,9	0,7	1,0	29,2
Germania	8,5	2,3	9,6	2,4	3,2	2,3	0,3	0,1	28,8
Grecia	5,0	1,2	8,7	1,7	0,8	0,6	0,0	0,0	18,0
Spagna	6,0	1,5	6,4	1,9	1,1	2,1	0,2	0,2	19,3
Francia	8,6	1,8	10,5	1,8	2,5	2,2	0,8	0,7	28,7
Irlanda	6,2	0,7	3,8	0,9	2,4	1,3	0,4	0,4	16,1
Italia	5,9	1,3	12,5	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,6
Lussemb.	5,3	2,8	5,6	2,3	3,8	0,9	0,1	0,5	21,4
Olanda	7,7	2,6	8,9	1,3	1,3	1,1	0,3	0,9	24,2
Austria	7,0	2,2	11,2	2,1	3,2	1,6	0,1	0,3	27,8
Portogallo	6,1	2,4	8,3	1,5	1,4	1,2	0,0	0,3	21,2
Finlandia	6,2	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,7
Svezia	8,2	4,2	10,7	0,7	2,8	1,7	0,5	0,6	29,5
Regno Unito	6,9	2,1	9,5	0,8	2,9	0,6	1,0	0,9	24,7
UE 15	7,3	2,0	9,8	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,3	0,6	6,5	1,1	1,8	0,8	0,6	0,7	16,3
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,1	1,2	0,2	0,1	0,2	12,3
Lettonia	3,0	0,9	6,4	0,3	1,3	0,5	0,1	0,1	12,6
Lituania	3,9	1,2	5,6	0,6	1,0	0,3	0,0	0,4	13,0
Malta	5,2	1,1	6,7	1,7	1,1	0,7	0,3	0,2	17,0
Polonia	4,1	2,5	9,6	2,3	0,9	0,8	0,2	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,6	0,8	1,4	0,7	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	5,6	1,5	6,2	0,9	1,4	1,0	0,1	0,8	17,4
Slovenia	7,4	1,9	9,8	0,4	2,0	0,7	0,0	0,6	22,7
Ungheria	6,1	2,1	7,3	1,1	2,6	0,6	0,5	0,1	20,5
Romania	3,7	1,3	5,3	0,6	1,5	0,6	0,0	0,2	13,1
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,9	9,7	2,0	2,1	1,7	0,3	0,3	25,5
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Composizione percentuale									
Belgio	27,3	7,0	32,5	8,7	8,1	12,9	0,2	3,2	100,0
Danimarca	20,5	13,5	37,2	0,0	13,2	9,8	2,3	3,4	100,0
Germania	29,4	7,9	33,5	8,4	11,3	7,9	1,2	0,5	100,0
Grecia	28,0	6,5	48,2	9,6	4,2	3,5	0,0	0,0	100,0
Spagna	31,2	7,5	33,1	10,0	5,4	11,0	0,8	0,9	100,0
Francia	29,8	6,2	36,5	6,1	8,6	7,6	2,9	2,3	100,0
Irlanda	38,5	4,4	23,4	5,5	14,9	8,3	2,7	2,3	100,0
Italia	24,9	5,7	53,0	10,2	3,9	1,8	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,0	13,3	26,1	10,9	17,6	4,2	0,7	2,2	100,0
Olanda	32,0	10,9	36,9	5,2	5,2	4,6	1,3	3,9	100,0
Austria	25,2	7,9	40,4	7,7	11,4	5,8	0,4	1,2	100,0
Portogallo	28,8	11,5	39,3	6,9	6,5	5,5	0,0	1,5	100,0
Finlandia	25,1	13,3	33,2	3,8	11,5	9,9	1,1	2,1	100,0
Svezia	27,9	14,3	36,2	2,2	9,5	5,9	1,8	2,2	100,0
Regno Unito	27,8	8,7	38,3	3,2	11,9	2,6	4,0	3,5	100,0
UE 15	28,4	8,0	38,0	6,8	9,1	6,1	1,8	1,8	100,0
Cipro	26,2	3,7	40,0	6,4	10,9	4,7	3,5	4,5	100,0
Estonia	31,8	9,3	44,0	0,8	10,0	1,8	0,6	1,6	100,0
Lettonia	23,6	7,4	50,6	2,5	10,6	3,8	0,6	0,9	100,0
Lituania	29,7	9,6	43,2	4,3	7,9	2,1	0,0	3,3	100,0
Malta	30,6	6,3	39,5	10,2	6,7	3,9	1,5	1,2	100,0
Polonia	20,0	12,2	46,7	11,2	4,3	3,9	0,8	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,5	8,1	36,7	4,5	7,6	4,1	0,6	2,9	100,0
Slovacchia	32,3	8,8	35,5	4,9	8,1	5,6	0,4	4,5	100,0
Slovenia	32,4	8,3	43,3	1,7	8,6	3,1	0,0	2,6	100,0
Ungheria	29,9	10,3	35,9	5,4	12,8	2,8	2,3	0,6	100,0
Romania	27,9	9,7	40,6	4,3	11,3	4,6	0,0	1,7	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,8	7,4	38,0	7,9	8,3	6,8	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2004

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,3	1,8	8,4	2,2	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	4,0	10,8	0,0	3,8	2,7	0,7	1,0	29,0
Germania	8,0	2,2	9,6	2,3	3,2	2,2	0,4	0,1	28,1
Grecia	5,0	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	18,3
Spagna	6,1	1,5	6,4	2,0	1,1	2,1	0,2	0,2	19,4
Francia	8,6	1,8	10,6	1,7	2,5	2,1	0,8	0,7	28,8
Irlanda	6,3	0,8	4,2	0,9	2,4	1,3	0,4	0,3	16,7
Italia	6,2	1,3	12,4	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	23,9
Lussemb.	5,4	2,9	5,5	2,2	3,7	1,0	0,2	0,5	21,3
Olanda	7,5	2,5	9,2	1,3	1,2	1,2	0,3	0,9	24,2
Austria	7,0	2,1	11,1	2,1	3,1	1,6	0,1	0,3	27,5
Portogallo	6,7	2,3	8,8	1,5	1,2	1,2	0,0	0,2	21,8
Finlandia	6,3	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,8
Svezia	7,8	4,3	10,5	0,6	2,8	1,8	0,5	0,6	28,9
Regno Unito	7,1	2,1	9,6	0,8	3,0	0,6	1,0	0,9	25,0
UE 15	7,3	2,0	9,8	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,6
Cipro	3,8	0,7	6,6	1,0	1,9	0,9	0,4	0,7	16,1
Estonia	4,0	1,2	5,4	0,1	1,6	0,2	0,0	0,1	12,7
Lettonia	3,0	0,9	5,8	0,3	1,2	0,5	0,1	0,2	12,0
Lituania	3,8	1,3	5,5	0,5	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Malta	5,5	1,1	6,8	1,7	1,1	0,6	0,3	0,2	17,5
Polonia	3,8	2,4	9,5	2,2	1,0	0,7	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,0	1,3	6,3	0,7	1,4	0,7	0,1	0,5	17,1
Slovacchia	4,9	1,3	6,0	0,9	1,7	1,0	0,0	0,5	16,2
Slovenia	7,2	1,8	9,7	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,4
Ungheria	5,9	2,1	7,3	1,2	2,4	0,6	0,4	0,1	19,9
Romania	3,3	1,1	5,4	0,5	1,6	0,5	0,0	0,2	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,9	9,7	2,0	2,1	1,7	0,3	0,4	25,3
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,8	32,3	8,3	7,9	13,0	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,6	13,9	37,2	0,0	13,0	9,5	2,4	3,5	100,0
Germania	28,5	7,9	34,3	8,3	11,3	7,8	1,3	0,5	100,0
Grecia	27,2	6,3	48,5	9,6	4,2	3,8	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,6	32,7	10,2	5,6	10,8	0,8	0,9	100,0
Francia	29,9	6,3	36,6	6,1	8,5	7,3	2,9	2,4	100,0
Irlanda	38,1	4,5	25,2	5,4	14,1	8,1	2,5	2,1	100,0
Italia	26,0	5,6	52,1	10,1	3,9	1,9	0,0	0,4	100,0
Lussemb.	25,3	13,5	25,9	10,5	17,3	4,7	0,7	2,2	100,0
Olanda	31,2	10,4	37,9	5,2	5,2	5,0	1,3	3,8	100,0
Austria	25,3	7,8	40,4	7,5	11,3	5,8	0,5	1,2	100,0
Portogallo	30,5	10,4	40,1	7,0	5,3	5,7	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,5	13,2	33,2	3,7	11,5	9,8	1,1	2,1	100,0
Svezia	26,9	14,9	36,4	2,2	9,5	6,2	1,8	2,1	100,0
Regno Unito	28,3	8,6	38,2	3,1	11,8	2,4	4,0	3,6	100,0
UE 15	28,4	7,9	38,2	6,7	9,1	6,1	1,9	1,8	100,0
Cipro	24,0	4,3	41,4	6,4	11,6	5,6	2,4	4,4	100,0
Estonia	31,5	9,1	42,9	0,8	12,7	1,6	0,4	1,1	100,0
Lettonia	25,3	7,7	48,4	2,4	10,3	3,9	0,6	1,4	100,0
Lituania	28,9	10,2	42,7	4,2	8,8	2,7	0,0	2,5	100,0
Malta	31,6	6,6	38,9	10,0	6,4	3,6	1,6	1,3	100,0
Polonia	19,1	12,2	47,9	11,0	4,8	3,4	0,7	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,2	7,9	36,9	4,3	8,4	4,0	0,5	2,9	100,0
Slovacchia	30,0	7,9	37,0	5,3	10,4	6,2	0,1	3,1	100,0
Slovenia	32,2	8,2	43,3	1,7	8,6	3,1	0,0	2,8	100,0
Ungheria	29,7	10,3	36,6	5,8	11,9	2,9	2,0	0,7	100,0
Romania	26,1	8,4	42,8	4,2	12,5	4,2	0,0	1,8	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,8	7,3	38,3	7,8	8,3	6,8	1,3	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2005

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,2	1,8	8,3	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,7
Danimarca	5,9	4,1	10,7	0,0	3,7	2,5	0,7	1,0	28,6
Germania	7,9	2,2	9,6	2,3	3,0	2,0	0,6	0,1	27,9
Grecia	5,7	1,2	9,6	1,9	0,8	0,7	0,0	0,0	19,9
Spagna	6,2	1,5	6,4	2,0	1,2	2,1	0,2	0,2	19,7
Francia	8,6	1,8	10,7	1,8	2,5	2,0	0,8	0,7	28,9
Irlanda	6,4	0,8	4,3	0,8	2,3	1,3	0,4	0,3	16,6
Italia	6,4	1,3	11,7	2,5	0,9	1,2	0,0	0,1	24,1
Lussemb.	5,5	2,8	5,6	2,2	3,6	1,1	0,2	0,4	21,3
Olanda	7,5	2,3	9,3	1,3	1,3	1,2	0,3	1,0	24,0
Austria	6,9	2,1	11,0	2,0	3,0	1,5	0,1	0,4	27,0
Portogallo	6,7	2,2	9,2	1,5	1,1	1,3	0,0	0,2	22,3
Finlandia	6,4	3,2	8,3	0,9	2,9	2,3	0,3	0,5	24,7
Svezia	7,5	4,3	10,6	0,6	2,8	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	7,2	2,1	9,7	0,8	3,2	0,6	1,0	1,2	25,7
UE 15	7,3	2,0	9,7	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,9	1,0	0,4	0,7	16,2
Estonia	3,9	1,1	5,3	0,1	1,5	0,2	0,0	0,1	12,2
Lettonia	3,3	0,8	5,3	0,3	1,2	0,5	0,1	0,1	11,7
Lituania	3,9	1,3	5,4	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	12,8
Malta	5,4	1,1	7,0	1,8	1,1	0,6	0,1	0,3	17,4
Polonia	3,8	2,2	9,2	2,1	0,9	0,6	0,1	0,4	19,4
Rep. Ceca	5,9	1,3	6,5	0,7	1,7	0,6	0,1	0,5	17,2
Slovacchia	4,6	1,3	6,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,5	15,5
Slovenia	7,2	1,9	9,4	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,2
Ungheria	6,3	2,1	7,6	1,2	2,4	0,6	0,5	0,1	20,9
Romania	3,8	1,1	5,3	0,5	1,9	0,4	0,0	0,3	13,3
Bulgaria	4,1	1,2	6,6	0,7	1,0	0,3	0,0	0,4	14,1
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,8	9,6	2,0	2,1	1,8	0,4	0,4	25,3
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,2	7,0	32,3	8,3	7,9	13,0	0,3	3,1	100,0
Danimarca	20,7	14,4	37,5	0,0	12,9	8,6	2,4	3,4	100,0
Germania	28,5	7,9	34,6	8,2	10,9	7,3	2,3	0,4	100,0
Grecia	28,6	6,0	48,2	9,4	3,9	3,5	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,4	7,6	32,3	10,0	5,9	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,8	6,4	37,0	6,1	8,6	6,8	2,8	2,5	100,0
Irlanda	38,6	4,7	25,7	5,1	13,8	7,7	2,4	2,0	100,0
Italia	26,6	5,4	48,6	10,3	3,8	4,8	0,1	0,4	100,0
Lussemb.	25,7	13,1	26,3	10,3	16,9	5,0	0,7	2,0	100,0
Olanda	31,1	9,5	38,7	5,2	5,3	4,9	1,3	4,0	100,0
Austria	25,6	7,6	40,8	7,4	11,2	5,6	0,4	1,3	100,0
Portogallo	30,2	9,8	41,2	6,7	5,2	5,8	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,9	12,9	33,6	3,6	11,6	9,3	1,1	2,0	100,0
Svezia	26,2	15,1	37,1	2,1	9,6	6,1	1,8	2,0	100,0
Regno Unito	27,9	8,1	37,7	3,0	12,5	2,4	3,9	4,5	100,0
UE 15	28,4	7,8	37,8	6,6	9,1	6,2	2,0	2,0	100,0
Cipro	25,2	3,8	40,0	6,4	11,8	6,1	2,3	4,4	100,0
Estonia	31,9	9,4	43,1	0,9	12,2	1,3	0,2	1,0	100,0
Lettonia	28,5	7,1	45,6	2,2	10,6	4,2	0,6	1,2	100,0
Lituania	30,2	10,3	42,2	3,8	9,0	2,9	0,0	1,6	100,0
Malta	31,2	6,5	40,4	10,1	6,1	3,4	0,8	1,5	100,0
Polonia	19,5	11,5	47,6	10,9	4,8	3,2	0,6	1,8	100,0
Rep. Ceca	34,4	7,6	37,5	4,2	9,7	3,5	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	29,9	8,2	39,1	5,5	10,5	3,5	0,0	3,3	100,0
Slovenia	32,3	8,5	42,4	2,0	8,6	3,3	0,1	2,8	100,0
Ungheria	30,1	9,9	36,5	6,0	11,6	2,9	2,4	0,7	100,0
Romania	28,4	8,2	39,9	4,1	14,0	3,1	0,0	2,3	100,0
Bulgaria	29,0	8,4	46,5	4,6	6,8	1,9	0,0	2,7	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,9	7,2	37,9	7,8	8,1	7,0	1,6	1,4	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2006

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,0	1,7	8,4	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,4
Danimarca	6,0	4,1	10,5	0,0	3,6	2,0	0,6	0,8	27,6
Germania	7,7	2,1	9,4	2,2	2,8	1,8	0,7	0,1	26,7
Grecia	5,6	1,2	9,6	1,8	0,8	1,1	0,1	0,0	20,1
Spagna	6,2	1,5	6,3	1,9	1,2	2,1	0,2	0,2	19,6
Francia	8,5	1,8	10,8	1,8	2,5	1,7	0,8	0,7	28,6
Irlanda	6,4	0,8	4,2	0,9	2,3	1,3	0,4	0,3	16,7
Italia	6,5	1,3	11,9	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	24,4
Lussemb.	5,0	2,6	5,3	2,0	3,4	1,0	0,2	0,4	19,9
Olanda	8,4	2,0	9,1	1,2	1,4	0,9	0,4	1,3	24,8
Austria	6,8	2,0	11,1	1,9	2,9	1,5	0,1	0,4	26,7
Portogallo	6,5	2,2	9,4	1,6	1,1	1,2	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,4	3,1	8,4	0,9	2,8	2,1	0,3	0,5	24,5
Svezia	7,4	4,2	10,4	0,6	2,8	1,5	0,5	0,6	27,8
Regno Unito	7,2	2,2	9,5	0,7	3,2	0,6	1,0	1,2	25,6
UE 15	7,3	2,0	9,6	1,7	2,3	1,4	0,5	0,6	25,4
Cipro	4,2	0,6	6,5	1,0	1,8	1,1	0,4	0,8	16,4
Estonia	3,7	1,1	5,2	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,8
Lettonia	3,6	0,8	5,1	0,2	1,1	0,5	0,1	0,1	11,5
Lituania	4,1	1,3	5,2	0,5	1,1	0,4	0,0	0,2	12,9
Malta	5,4	1,1	7,2	1,8	1,0	0,6	0,2	0,3	17,5
Polonia	3,8	2,1	9,3	2,1	0,9	0,6	0,1	0,2	19,1
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,4	0,7	1,6	0,5	0,1	0,5	16,9
Slovacchia	4,6	1,3	5,9	0,8	1,6	0,5	0,0	0,5	15,4
Slovenia	7,0	1,9	8,3	1,6	1,9	0,6	0,0	0,5	21,9
Ungheria	6,2	2,1	7,8	1,3	2,7	0,7	0,5	0,1	21,4
Romania	3,3	1,1	5,2	0,6	1,8	0,3	0,0	0,3	12,6
Bulgaria	3,5	1,2	6,4	0,7	1,0	0,3	0,0	0,3	13,4
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,8	9,5	1,9	2,0	1,6	0,4	0,4	24,9
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,5	6,8	33,0	8,2	8,0	13,0	0,5	3,0	100,0
Danimarca	21,6	14,9	37,9	0,0	13,1	7,2	2,3	3,0	100,0
Germania	28,8	7,9	35,0	8,2	10,5	6,7	2,5	0,4	100,0
Grecia	27,6	5,9	47,9	8,9	3,8	5,4	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,7	7,6	32,3	9,8	6,0	10,5	0,8	1,2	100,0
Francia	29,7	6,4	37,8	6,1	8,6	6,0	2,7	2,6	100,0
Irlanda	38,4	4,9	25,2	5,3	13,8	7,8	2,5	2,0	100,0
Italia	26,7	5,3	48,8	10,2	4,0	4,5	0,1	0,4	100,0
Lussemb.	25,4	13,2	26,8	9,9	16,9	4,9	0,9	2,1	100,0
Olanda	33,9	8,3	36,6	4,9	5,8	3,8	1,4	5,4	100,0
Austria	25,4	7,4	41,5	7,3	10,9	5,6	0,5	1,4	100,0
Portogallo	29,2	9,9	42,1	7,0	5,1	5,5	0,0	1,1	100,0
Finlandia	26,2	12,7	34,3	3,6	11,6	8,5	1,0	2,2	100,0
Svezia	26,4	14,9	37,2	2,1	10,1	5,5	1,7	2,0	100,0
Regno Unito	28,3	8,5	37,1	2,9	12,4	2,2	3,9	4,7	100,0
UE 15	28,7	7,8	38,0	6,5	9,0	5,7	2,1	2,2	100,0
Cipro	25,5	3,9	39,6	6,2	10,7	6,7	2,7	4,6	100,0
Estonia	31,2	9,5	44,4	0,9	12,1	0,9	0,3	0,7	100,0
Lettonia	31,5	6,9	44,0	2,1	9,7	4,1	0,8	1,0	100,0
Lituania	32,1	10,4	40,6	3,7	8,6	3,1	0,0	1,5	100,0
Malta	30,5	6,2	41,3	10,0	5,9	3,3	0,9	1,8	100,0
Polonia	19,9	10,8	48,8	11,1	4,7	3,0	0,6	1,2	100,0
Rep. Ceca	33,5	8,4	38,1	4,2	9,6	3,1	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	30,2	8,5	38,5	5,4	10,5	3,4	0,0	3,5	100,0
Slovenia	32,1	8,5	38,1	7,5	8,6	2,8	0,1	2,4	100,0
Ungheria	29,1	9,8	36,3	5,9	12,6	3,1	2,4	0,6	100,0
Romania	26,0	8,7	41,4	4,5	14,4	2,6	0,0	2,4	100,0
Bulgaria	26,0	9,1	47,6	5,3	7,4	2,2	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	29,1	7,1	38,3	7,8	8,0	6,5	1,6	1,5	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2007

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,1	1,7	8,1	2,0	2,1	3,2	0,1	0,7	25,0
Danimarca	6,5	5,0	10,9	0,4	3,9	1,4	0,6	0,8	29,4
Germania	7,8	2,0	9,1	2,1	2,7	1,5	0,6	0,1	25,9
Grecia	5,8	1,3	9,7	2,0	0,9	1,0	0,1	0,0	20,8
Spagna	6,2	1,5	6,6	1,9	1,2	2,0	0,2	0,3	19,9
Francia	8,4	1,8	10,9	1,7	2,4	1,6	0,8	0,8	28,4
Irlanda	6,6	0,9	4,4	0,9	2,4	1,4	0,4	0,3	17,3
Italia	6,3	1,3	12,0	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	24,3
Lussemb.	5,0	2,5	5,1	1,9	2,9	0,6	0,1	0,4	18,5
Olanda	8,5	2,2	9,1	1,2	0,9	0,8	0,3	1,3	24,4
Austria	6,8	1,9	11,0	1,9	2,8	1,3	0,1	0,4	26,2
Portogallo	6,2	2,2	9,4	1,6	1,1	1,1	0,0	0,3	21,8
Finlandia	6,2	3,0	8,3	0,8	2,7	1,8	0,2	0,5	23,6
Svezia	7,1	4,0	10,3	0,5	2,7	1,0	0,4	0,6	26,7
Regno Unito	7,1	1,8	9,9	0,1	2,6	0,5	1,0	0,8	23,8
UE 15	7,2	1,9	9,7	1,5	2,1	1,3	0,5	0,5	24,8
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,7	0,8	0,6	0,8	16,1
Estonia	3,9	1,1	5,0	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,7
Lettonia	3,3	0,7	4,4	0,2	1,1	0,4	0,1	0,1	10,3
Lituania	4,3	1,4	5,9	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	13,9
Malta	5,5	1,1	7,2	1,7	1,0	0,5	0,2	0,4	17,5
Polonia	3,9	1,8	8,7	2,0	0,9	0,4	0,1	0,2	17,9
Rep. Ceca	5,6	1,4	6,6	0,7	1,9	0,6	0,1	0,2	16,9
Slovacchia	4,6	1,3	5,7	0,8	1,5	0,5	0,0	0,5	15,0
Slovenia	6,6	1,7	8,1	1,5	1,7	0,4	0,0	0,5	20,5
Ungheria	5,6	2,1	8,2	1,3	2,7	0,7	0,9	0,1	21,6
Romania	3,4	1,2	5,4	0,5	1,7	0,3	0,0	0,4	12,9
Bulgaria	3,5	1,1	6,1	0,6	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,2	1,7	9,5	1,9	1,9	1,5	0,4	0,4	24,5
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,7	32,6	7,8	8,4	12,6	0,6	3,0	100,0
Danimarca	22,1	16,9	37,0	1,3	13,1	4,6	2,2	2,8	100,0
Germania	30,0	7,8	35,1	7,9	10,5	5,8	2,4	0,4	100,0
Grecia	27,8	6,3	46,6	9,7	4,1	4,9	0,4	0,2	100,0
Spagna	31,3	7,5	33,2	9,6	6,2	10,1	0,9	1,3	100,0
Francia	29,5	6,4	38,6	6,0	8,6	5,5	2,7	2,8	100,0
Irlanda	38,2	5,1	25,2	5,1	13,9	8,0	2,5	2,0	100,0
Italia	25,8	5,4	49,4	10,1	4,1	4,5	0,1	0,6	100,0
Lussemb.	26,9	13,7	27,6	10,0	15,9	3,2	0,5	2,2	100,0
Olanda	34,9	9,0	37,4	4,9	3,9	3,1	1,4	5,4	100,0
Austria	26,0	7,3	41,9	7,2	10,6	5,1	0,5	1,4	100,0
Portogallo	28,3	10,0	42,9	7,1	5,3	5,1	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,3	12,6	34,9	3,5	11,6	7,8	1,0	2,3	100,0
Svezia	26,5	15,1	38,5	2,0	10,3	3,8	1,7	2,1	100,0
Regno Unito	29,8	7,5	41,5	0,5	10,8	2,0	4,4	3,5	100,0
UE 15	29,2	7,7	39,2	6,0	8,6	5,2	2,1	2,0	100,0
Cipro	25,3	3,7	40,2	6,1	10,8	5,1	3,5	5,2	100,0
Estonia	33,4	9,3	43,0	0,8	11,6	1,2	0,2	0,6	100,0
Lettonia	31,9	6,7	43,2	2,0	10,6	3,7	1,1	1,0	100,0
Lituania	30,9	10,2	42,8	3,7	8,3	2,8	0,0	1,2	100,0
Malta	31,2	6,2	41,1	9,7	5,7	2,8	1,3	2,1	100,0
Polonia	21,7	10,1	48,7	10,9	4,9	2,2	0,5	1,0	100,0
Rep. Ceca	33,0	8,0	39,0	4,1	11,0	3,4	0,3	1,1	100,0
Slovacchia	30,7	8,5	38,2	5,5	10,0	3,6	0,2	3,2	100,0
Slovenia	32,2	8,2	39,5	7,4	8,3	2,1	0,1	2,3	100,0
Ungheria	25,8	9,6	37,8	6,1	12,5	3,4	4,1	0,6	100,0
Romania	26,7	9,6	41,7	3,9	12,8	2,0	0,0	3,3	100,0
Bulgaria	27,1	8,3	46,8	4,6	8,6	2,0	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	29,4	7,1	38,7	7,6	7,9	6,0	1,6	1,6	100,0
UE 27	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2008

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,5	1,8	8,7	2,1	2,1	3,2	0,2	0,7	26,3
Danimarca	6,7	5,0	10,8	0,4	3,9	1,1	0,6	0,8	29,4
Germania	8,1	2,1	9,1	2,0	2,8	1,4	0,6	0,1	26,2
Grecia	6,3	1,4	10,5	2,1	0,9	1,2	0,1	0,0	22,4
Spagna	6,6	1,5	6,9	1,9	1,3	2,3	0,2	0,2	21,1
Francia	8,4	1,8	11,2	1,7	2,4	1,5	0,8	0,8	28,7
Irlanda	7,5	1,0	5,0	1,0	2,8	1,8	0,6	0,4	20,2
Italia	6,6	1,4	12,4	2,5	1,0	1,1	0,0	0,1	25,2
Lussemb.	5,0	2,5	5,2	1,8	3,5	0,6	0,1	0,4	19,1
Olanda	8,7	2,2	9,1	1,2	1,2	0,7	0,3	1,4	24,7
Austria	7,0	1,9	11,3	1,9	2,9	1,3	0,2	0,4	26,7
Portogallo	6,2	2,1	9,8	1,6	1,2	1,0	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,5	3,1	8,4	0,8	2,8	1,7	0,4	0,6	24,3
Svezia	7,1	4,0	10,9	0,5	2,8	0,8	0,4	0,6	27,1
Regno Unito	7,2	1,8	10,3	0,1	2,6	0,6	1,1	0,9	24,7
UE 15	7,5	1,9	10,0	1,5	2,2	1,3	0,5	0,5	25,5
Cipro	4,0	0,6	6,6	1,0	1,9	0,9	0,7	1,0	16,8
Estonia	4,7	1,4	6,1	0,1	1,7	0,3	0,0	0,1	14,4
Lettonia	3,6	0,9	5,1	0,2	1,3	0,5	0,2	0,1	11,8
Lituania	4,6	1,6	6,4	0,5	1,8	0,4	0,0	0,2	15,5
Malta	5,6	0,9	7,4	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	17,8
Polonia	4,4	1,7	8,9	2,0	1,2	0,4	0,1	0,2	18,8
Rep. Ceca	5,5	1,4	7,0	0,7	1,9	0,6	0,1	0,2	17,2
Slovacchia	4,9	1,4	5,6	0,8	1,4	0,6	0,0	0,4	15,2
Slovenia	6,9	1,6	7,9	1,5	1,7	0,4	0,0	0,4	20,5
Ungheria	5,5	2,1	8,6	1,3	2,7	0,8	0,7	0,1	21,9
Romania	3,4	1,3	6,2	0,6	1,5	0,2	0,0	0,3	13,5
Bulgaria	4,2	1,1	6,4	0,6	1,3	0,3	0,0	0,3	14,2
Croazia	6,1	2,5	5,6	1,9	1,4	0,2	0,0	0,2	18,1
EA 19	7,5	1,8	9,8	1,9	2,0	1,5	0,4	0,4	25,2
UE 27	7,3	1,9	9,7	1,8	2,0	1,4	0,4	0,4	24,9
	Composizione percentuale								
Belgio	28,5	6,8	33,0	7,9	8,0	12,2	0,9	2,7	100,0
Danimarca	22,7	17,0	36,9	1,2	13,3	3,9	2,1	2,8	100,0
Germania	31,0	7,9	34,8	7,7	10,6	5,3	2,3	0,4	100,0
Grecia	28,1	6,2	46,7	9,4	3,9	5,3	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,3	32,9	9,2	6,3	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,5	6,3	39,2	5,9	8,5	5,2	2,8	2,7	100,0
Irlanda	37,2	5,2	24,9	5,0	13,9	9,0	2,7	2,1	100,0
Italia	26,0	5,5	49,4	9,9	4,1	4,5	0,1	0,5	100,0
Lussemb.	26,1	13,1	27,2	9,5	18,6	3,0	0,5	2,1	100,0
Olanda	35,4	8,8	36,7	4,7	4,7	2,7	1,4	5,7	100,0
Austria	26,3	7,1	42,2	7,0	10,7	4,8	0,6	1,4	100,0
Portogallo	28,0	9,3	44,2	7,3	5,5	4,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,7	12,6	34,6	3,4	11,6	7,1	1,6	2,4	100,0
Svezia	26,1	14,6	40,2	1,9	10,4	3,0	1,6	2,1	100,0
Regno Unito	29,2	7,4	41,8	0,5	10,6	2,2	4,5	3,8	100,0
UE 15	29,4	7,6	39,2	6,0	8,6	5,1	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,0	3,6	39,3	5,9	11,1	5,6	4,4	6,0	100,0
Estonia	32,4	9,9	42,3	0,7	12,0	2,1	0,2	0,5	100,0
Lettonia	30,6	7,2	43,0	1,9	11,0	4,0	1,4	0,9	100,0
Lituania	29,8	10,3	41,0	3,4	11,8	2,5	0,0	1,2	100,0
Malta	31,5	5,3	41,5	9,3	6,4	2,7	1,2	2,1	100,0
Polonia	23,4	9,1	47,3	10,4	6,6	1,9	0,3	0,9	100,0
Rep. Ceca	32,0	7,9	40,5	3,9	11,1	3,4	0,3	0,9	100,0
Slovacchia	32,6	9,0	37,1	5,4	9,5	3,9	0,2	2,4	100,0
Slovenia	33,7	7,9	38,5	7,5	8,5	1,8	0,0	2,0	100,0
Ungheria	25,3	9,4	39,4	6,0	12,4	3,7	3,2	0,6	100,0
Romania	25,0	9,8	46,2	4,4	10,9	1,4	0,2	2,1	100,0
Bulgaria	29,6	7,4	45,0	4,5	9,0	2,3	0,0	2,3	100,0
Croazia	33,9	13,6	31,1	10,7	8,0	1,4	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,8	7,1	38,7	7,5	7,9	5,8	1,6	1,6	100,0
UE 27	29,3	7,7	39,0	7,1	8,2	5,5	1,6	1,6	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023



## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2009

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,1	1,9	9,4	2,1	2,3	3,7	0,2	0,8	28,7
Danimarca	7,4	5,5	12,0	0,4	4,3	1,8	0,7	1,0	33,1
Germania	9,6	2,2	9,7	2,1	3,1	1,8	0,7	0,1	29,4
Grecia	6,6	1,5	11,4	2,3	1,0	1,4	0,1	0,0	24,4
Spagna	7,1	1,7	7,8	2,1	1,5	3,6	0,2	0,2	24,2
Francia	9,0	1,9	12,1	1,8	2,6	1,9	0,8	0,9	31,0
Irlanda	8,5	1,2	5,8	1,2	3,2	3,0	0,5	0,6	24,0
Italia	6,9	1,5	13,3	2,7	1,2	1,4	0,0	0,1	27,2
Lussemb.	5,6	2,8	5,8	2,0	3,8	0,9	0,1	0,5	21,4
Olanda	9,8	2,3	9,8	1,2	1,3	0,9	0,3	1,6	27,2
Austria	7,4	2,0	12,1	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,7
Portogallo	7,0	2,0	10,7	1,8	1,4	1,3	0,0	0,3	24,5
Finlandia	7,2	3,4	9,9	0,9	3,2	2,3	0,5	0,7	28,1
Svezia	7,4	4,1	11,9	0,5	3,0	1,2	0,4	0,7	29,2
Regno Unito	7,9	1,9	11,4	0,1	2,9	0,8	1,3	1,0	27,5
UE 15	8,3	2,1	10,8	1,7	2,4	1,8	0,6	0,6	28,2
Cipro	4,6	0,7	7,3	1,1	2,0	0,9	1,0	1,3	18,8
Estonia	5,3	1,8	7,8	0,1	2,2	1,2	0,0	0,1	18,6
Lettonia	4,0	1,3	7,4	0,3	1,7	1,5	0,1	0,1	16,4
Lituania	5,4	2,0	8,3	0,7	2,8	0,9	0,0	0,4	20,4
Malta	6,2	0,9	8,0	1,7	1,2	0,6	0,2	0,4	19,1
Polonia	4,6	1,6	9,7	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,1	1,4	7,8	0,7	2,0	1,0	0,1	0,2	19,3
Slovacchia	5,6	1,5	6,7	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,6	1,7	9,0	1,7	2,1	0,6	0,0	0,5	23,2
Ungheria	5,6	2,0	8,7	1,3	2,9	0,9	0,7	0,1	22,2
Romania	3,9	1,5	7,6	0,7	1,6	0,4	0,0	0,2	16,1
Bulgaria	3,6	1,3	7,3	0,8	1,9	0,5	0,0	0,2	15,6
Croazia	7,0	2,7	6,2	2,1	1,6	0,4	0,0	0,2	20,3
EA 19	8,3	1,9	10,6	2,0	2,2	2,0	0,4	0,5	27,8
UE 27	8,0	2,1	10,5	1,9	2,3	1,8	0,4	0,5	27,5
	Composizione percentuale								
Belgio	28,4	6,8	32,9	7,5	7,9	13,0	0,8	2,8	100,0
Danimarca	22,3	16,7	36,2	1,3	13,1	5,3	2,0	3,0	100,0
Germania	32,6	7,5	33,2	7,3	10,5	6,2	2,3	0,4	100,0
Grecia	27,2	6,2	46,6	9,6	4,0	5,9	0,3	0,2	100,0
Spagna	29,5	6,9	32,2	8,7	6,2	14,7	0,8	1,0	100,0
Francia	29,0	6,2	39,1	5,7	8,3	6,0	2,7	3,1	100,0
Irlanda	35,3	5,0	24,1	5,1	13,5	12,4	2,2	2,3	100,0
Italia	25,3	5,6	48,8	9,9	4,4	5,3	0,1	0,5	100,0
Lussemb.	26,2	13,0	27,4	9,1	17,6	4,0	0,3	2,4	100,0
Olanda	36,2	8,4	35,9	4,3	4,7	3,2	1,3	6,0	100,0
Austria	25,7	7,1	42,3	6,7	10,7	5,6	0,6	1,3	100,0
Portogallo	28,7	8,4	43,5	7,2	5,5	5,4	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,5	12,2	35,3	3,3	11,3	8,1	1,7	2,6	100,0
Svezia	25,3	14,0	40,8	1,9	10,2	4,2	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	28,9	7,1	41,6	0,4	10,7	2,8	4,8	3,7	100,0
UE 15	29,3	7,4	38,5	5,9	8,5	6,3	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,4	3,6	38,8	5,7	10,5	4,8	5,3	6,8	100,0
Estonia	28,4	9,9	41,9	0,6	11,9	6,4	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,1	7,8	45,2	1,8	10,4	9,1	0,8	0,9	100,0
Lituania	26,5	10,0	40,5	3,2	13,5	4,3	0,0	1,8	100,0
Malta	32,5	4,6	41,9	9,0	6,1	2,9	0,8	2,2	100,0
Polonia	23,3	8,1	49,1	9,9	6,5	2,0	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	31,3	7,5	40,6	3,7	10,2	5,1	0,4	1,2	100,0
Slovacchia	31,5	8,5	37,2	5,3	9,4	5,7	0,2	2,3	100,0
Slovenia	32,9	7,4	38,7	7,3	8,8	2,5	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,0	9,1	39,4	5,9	12,8	4,2	3,0	0,6	100,0
Romania	24,4	9,5	47,2	4,6	10,2	2,4	0,1	1,4	100,0
Bulgaria	22,8	8,4	46,8	5,0	12,4	3,1	0,0	1,4	100,0
Croazia	34,4	13,6	30,5	10,5	7,8	2,0	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,8	6,9	37,9	7,2	7,9	7,0	1,6	1,7	100,0
UE 27	29,2	7,5	38,3	6,9	8,2	6,7	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2010

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,0	2,0	9,1	2,1	2,2	3,7	0,2	0,8	28,1
Danimarca	7,2	5,5	11,7	0,3	4,2	2,1	0,7	1,3	32,9
Germania	9,4	2,2	9,5	2,1	3,2	1,6	0,7	0,1	28,7
Grecia	6,8	1,6	12,0	2,4	1,0	1,5	0,1	0,1	25,6
Spagna	7,0	1,8	8,2	2,2	1,5	3,3	0,2	0,2	24,3
Francia	8,9	1,9	12,2	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	30,9
Irlanda	8,6	1,2	6,6	0,6	2,9	3,3	0,8	0,3	24,4
Italia	6,9	1,5	13,5	2,6	1,1	1,5	0,0	0,1	27,3
Lussemb.	5,4	2,7	5,7	1,8	3,6	0,8	0,1	0,5	20,6
Olanda	10,2	2,3	10,0	1,2	1,2	1,1	0,4	1,6	27,7
Austria	7,3	2,1	12,3	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,8
Portogallo	6,7	2,0	10,8	1,8	1,3	1,4	0,0	0,3	24,4
Finlandia	7,1	3,4	10,2	0,9	3,1	2,3	0,5	0,8	28,4
Svezia	6,9	3,7	11,4	0,5	2,9	1,3	0,4	0,7	27,8
Regno Unito	8,1	1,9	11,5	0,1	3,1	0,7	1,4	1,0	27,8
UE 15	8,2	2,1	10,9	1,6	2,4	1,7	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,6	0,7	7,4	1,1	1,9	1,3	1,0	1,4	18,3
Estonia	4,7	1,9	7,6	0,1	2,2	0,7	0,0	0,1	17,4
Lettonia	3,8	1,4	9,2	0,3	1,5	1,1	0,1	0,2	17,7
Lituania	4,8	1,8	7,3	0,6	2,2	0,8	0,0	0,7	18,2
Malta	5,8	0,8	8,3	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,7
Polonia	4,5	1,7	9,2	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,4
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,1	0,7	1,9	0,8	0,1	0,2	19,2
Slovacchia	5,3	1,5	6,5	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,4
Slovenia	7,7	1,7	9,4	1,7	2,1	0,7	0,0	0,6	23,8
Ungheria	5,6	1,8	8,8	1,3	2,8	0,9	0,5	0,1	21,8
Romania	4,3	1,5	7,8	0,8	1,6	0,5	0,0	0,3	16,9
Bulgaria	4,0	1,3	7,7	0,8	1,9	0,6	0,0	0,2	16,5
Croazia	7,0	2,8	6,3	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	20,5
EA 19	8,2	1,9	10,6	2,0	2,2	1,9	0,4	0,5	27,8
UE 27	8,0	2,1	10,6	1,8	2,2	1,8	0,4	0,5	27,3
	Composizione percentuale								
Belgio	28,6	7,0	32,4	7,4	7,9	13,1	0,8	2,9	100,0
Danimarca	21,8	16,7	35,5	0,9	12,7	6,4	2,0	3,9	100,0
Germania	32,8	7,6	33,1	7,1	11,0	5,7	2,3	0,4	100,0
Grecia	26,7	6,4	47,1	9,4	4,0	6,0	0,2	0,2	100,0
Spagna	28,9	7,2	33,7	8,9	6,0	13,4	0,9	0,9	100,0
Francia	28,9	6,3	39,3	5,7	8,1	6,2	2,7	2,9	100,0
Irlanda	35,2	4,8	27,2	2,5	12,1	13,4	3,5	1,3	100,0
Italia	25,2	5,5	49,7	9,7	3,9	5,3	0,1	0,5	100,0
Lussemb.	26,2	13,3	27,4	8,9	17,5	3,9	0,3	2,5	100,0
Olanda	36,6	8,1	35,9	4,2	4,4	3,8	1,3	5,7	100,0
Austria	25,3	7,2	42,7	6,6	10,8	5,5	0,5	1,3	100,0
Portogallo	27,6	8,2	44,4	7,3	5,5	5,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,1	12,0	35,9	3,2	11,1	8,2	1,7	2,7	100,0
Svezia	24,9	13,3	41,2	1,7	10,4	4,6	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	29,2	6,9	41,3	0,4	11,1	2,5	4,9	3,6	100,0
UE 15	29,3	7,4	38,8	5,7	8,6	6,1	2,1	2,0	100,0
Cipro	19,5	3,6	40,5	5,9	10,6	6,9	5,5	7,5	100,0
Estonia	26,8	10,9	43,6	0,6	12,7	4,2	0,3	0,8	100,0
Lettonia	21,8	7,7	51,9	1,7	8,5	6,2	0,8	1,4	100,0
Lituania	26,1	10,0	40,4	3,1	12,0	4,3	0,1	3,9	100,0
Malta	31,2	4,3	44,3	8,9	5,9	2,7	0,8	1,8	100,0
Polonia	23,0	8,7	47,6	10,3	6,9	2,1	0,3	1,1	100,0
Rep. Ceca	31,2	7,5	41,9	3,6	10,0	4,0	0,6	1,1	100,0
Slovacchia	30,6	8,7	37,5	5,3	9,7	5,5	0,2	2,6	100,0
Slovenia	32,3	7,2	39,5	7,0	8,9	2,7	0,0	2,4	100,0
Ungheria	25,7	8,3	40,3	5,8	13,0	4,0	2,3	0,6	100,0
Romania	25,2	9,1	46,3	4,5	9,7	3,2	0,1	1,8	100,0
Bulgaria	24,2	7,7	46,6	5,0	11,7	3,4	0,0	1,5	100,0
Croazia	33,9	13,8	30,8	10,2	7,8	2,4	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,7	7,0	38,3	7,1	7,9	6,8	1,6	1,6	100,0
UE 27	29,1	7,5	38,7	6,7	8,2	6,5	1,6	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2011

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,2	2,0	9,4	2,0	2,3	3,6	0,2	0,8	28,6
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	4,0	2,0	0,7	1,3	32,5
Germania	9,3	2,1	9,1	2,0	3,1	1,3	0,6	0,1	27,5
Grecia	6,3	1,8	13,8	2,6	1,1	1,8	0,0	0,1	27,3
Spagna	7,0	1,8	8,6	2,2	1,4	3,6	0,2	0,2	25,0
Francia	8,8	2,0	12,3	1,8	2,4	1,9	0,8	0,9	30,9
Irlanda	8,4	1,1	6,5	0,6	2,8	3,0	0,8	0,3	23,6
Italia	6,7	1,4	13,5	2,7	1,1	1,4	0,0	0,1	27,0
Lussemb.	5,4	2,8	5,8	1,9	3,4	0,7	0,1	0,5	20,5
Olanda	10,2	2,2	10,3	1,2	1,2	1,1	0,4	1,7	28,2
Austria	7,2	2,1	12,2	1,8	2,8	1,4	0,1	0,4	28,0
Portogallo	6,1	2,0	11,6	1,8	1,2	1,3	0,0	0,3	24,3
Finlandia	7,1	3,3	10,3	0,9	3,1	2,0	0,5	0,8	27,9
Svezia	7,0	3,5	11,5	0,4	2,9	1,1	0,4	0,6	27,4
Regno Unito	8,6	1,9	11,6	0,1	3,1	0,7	1,4	0,9	28,2
UE 15	8,2	2,0	11,0	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,0
Cipro	3,6	0,7	8,0	1,1	1,8	1,6	0,9	1,4	19,1
Estonia	4,3	1,8	6,7	0,1	1,9	0,4	0,0	0,1	15,4
Lettonia	3,5	1,3	8,1	0,3	1,2	0,6	0,2	0,3	15,4
Lituania	4,5	1,6	6,6	0,5	1,7	0,6	0,0	0,8	16,2
Malta	5,8	0,8	8,2	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	18,6
Polonia	4,3	1,6	8,8	1,9	1,3	0,3	0,1	0,2	18,4
Rep. Ceca	5,9	1,4	8,4	0,7	1,7	0,7	0,1	0,3	19,3
Slovacchia	5,2	1,5	6,5	0,9	1,7	0,8	0,0	0,4	17,1
Slovenia	7,6	1,7	9,6	1,7	2,1	0,8	0,0	0,6	24,0
Ungheria	5,4	1,7	9,0	1,2	2,7	0,8	0,4	0,1	21,2
Romania	3,8	1,4	7,6	0,7	1,6	0,2	0,0	0,2	15,6
Bulgaria	4,1	1,2	7,2	0,8	1,8	0,5	0,0	0,3	15,9
Croazia	6,9	2,7	6,3	2,0	1,6	0,5	0,0	0,2	20,2
EA 19	8,1	1,9	10,7	1,9	2,1	1,8	0,4	0,5	27,5
UE 27	7,8	2,0	10,6	1,8	2,2	1,7	0,4	0,5	27,0
	Composizione percentuale								
Belgio	28,7	7,0	33,0	7,1	7,9	12,7	0,8	2,8	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,3	0,9	12,2	6,1	2,1	4,1	100,0
Germania	33,6	7,7	33,2	7,1	11,2	4,6	2,2	0,4	100,0
Grecia	23,0	6,5	50,4	9,4	3,9	6,4	0,1	0,2	100,0
Spagna	27,8	7,1	34,3	9,0	5,5	14,5	0,9	0,9	100,0
Francia	28,7	6,4	39,8	5,7	7,9	6,0	2,7	2,9	100,0
Irlanda	35,7	4,7	27,8	2,6	11,7	12,8	3,4	1,2	100,0
Italia	24,7	5,3	50,2	9,9	4,1	5,2	0,1	0,5	100,0
Lussemb.	26,1	13,7	28,4	9,0	16,5	3,5	0,3	2,6	100,0
Olanda	36,2	7,9	36,5	4,3	4,2	3,7	1,3	6,0	100,0
Austria	25,6	7,4	43,4	6,5	10,2	5,0	0,5	1,4	100,0
Portogallo	25,1	8,2	47,8	7,4	4,9	5,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	25,5	11,9	36,8	3,1	11,1	7,0	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,5	12,8	41,9	1,6	10,5	3,9	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	30,6	6,6	41,0	0,4	10,9	2,4	5,0	3,1	100,0
UE 15	29,4	7,3	39,2	5,7	8,5	5,8	2,1	2,0	100,0
Cipro	18,7	3,5	41,8	5,9	9,7	8,3	4,6	7,5	100,0
Estonia	28,0	11,5	43,5	0,5	12,4	2,9	0,3	0,9	100,0
Lettonia	22,9	8,4	53,0	1,7	7,5	3,8	1,0	1,7	100,0
Lituania	27,8	9,6	40,9	3,1	10,3	3,4	0,2	4,7	100,0
Malta	31,2	4,1	44,0	9,1	6,0	2,7	1,0	1,9	100,0
Polonia	23,2	8,9	48,0	10,2	7,1	1,5	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	30,9	7,4	43,6	3,7	9,0	3,5	0,7	1,3	100,0
Slovacchia	30,4	8,8	38,3	5,2	9,9	4,7	0,2	2,4	100,0
Slovenia	31,6	6,9	40,0	7,0	8,9	3,3	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,4	7,8	42,2	5,9	12,7	3,7	1,8	0,5	100,0
Romania	24,6	8,9	48,3	4,5	10,5	1,6	0,1	1,5	100,0
Bulgaria	25,9	7,6	45,1	5,1	11,2	3,4	0,0	1,6	100,0
Croazia	34,0	13,4	31,4	10,0	7,7	2,4	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,6	7,0	38,9	7,1	7,8	6,5	1,6	1,6	100,0
UE 27	29,0	7,5	39,2	6,7	8,1	6,2	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2012

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,1	9,5	2,0	2,1	3,4	0,3	0,7	28,4
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	3,8	2,0	0,7	1,4	32,4
Germania	9,4	2,2	9,2	1,9	3,1	1,1	0,6	0,1	27,6
Grecia	6,1	1,8	14,9	2,7	1,0	1,4	0,0	0,1	28,0
Spagna	6,7	1,8	9,1	2,4	1,3	3,5	0,1	0,2	25,2
Francia	8,9	2,0	12,5	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	31,4
Irlanda	8,3	1,1	6,8	0,6	2,7	2,7	0,8	0,3	23,2
Italia	6,7	1,6	13,8	2,8	1,1	1,6	0,0	0,1	27,7
Lussemb.	5,4	2,8	6,1	1,8	3,4	0,8	0,1	0,5	20,9
Olanda	10,4	2,2	10,7	1,2	1,1	1,1	0,4	1,7	28,8
Austria	7,3	2,1	12,4	1,8	2,8	1,4	0,1	0,4	28,3
Portogallo	6,2	1,8	11,8	1,9	1,2	1,7	0,0	0,3	25,0
Finlandia	7,3	3,4	11,0	0,9	3,2	2,0	0,5	0,9	29,2
Svezia	7,2	3,3	12,2	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	28,4
Regno Unito	8,6	1,8	11,9	0,1	3,0	0,7	1,4	0,8	28,3
UE 15	8,3	2,1	11,2	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,3
Cipro	3,5	0,7	8,9	1,2	1,5	2,2	0,6	1,2	19,8
Estonia	4,2	1,7	6,5	0,1	1,7	0,4	0,0	0,1	14,8
Lettonia	3,3	1,2	7,6	0,2	1,0	0,4	0,1	0,2	14,1
Lituania	4,2	1,5	6,8	0,5	1,4	0,4	0,0	0,7	15,4
Malta	5,8	0,7	8,3	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,5
Polonia	4,2	1,6	9,1	1,9	1,4	0,3	0,1	0,1	18,6
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,8	0,7	1,8	0,6	0,2	0,3	19,7
Slovacchia	5,3	1,5	6,7	0,9	1,7	0,7	0,0	0,4	17,3
Slovenia	7,8	1,6	9,8	1,6	2,1	0,7	0,0	0,6	24,3
Ungheria	4,9	1,6	9,6	1,3	2,6	0,6	0,3	0,1	20,9
Romania	3,9	1,2	7,2	0,7	1,3	0,2	0,0	0,2	14,6
Bulgaria	4,2	1,3	7,1	0,9	1,7	0,6	0,0	0,3	16,0
Croazia	7,3	2,7	6,6	2,0	1,6	0,5	0,0	0,2	20,8
EA 19	8,2	2,0	10,9	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	27,9
UE 27	7,9	2,1	10,9	1,8	2,2	1,7	0,4	0,5	27,4
	Composizione percentuale								
Belgio	29,2	7,4	33,5	7,1	7,6	11,9	0,9	2,5	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,5	0,8	11,8	6,1	2,1	4,3	100,0
Germania	34,2	7,8	33,1	7,0	11,2	4,2	2,1	0,4	100,0
Grecia	21,9	6,4	53,2	9,6	3,5	5,2	0,0	0,2	100,0
Spagna	26,5	7,2	36,3	9,4	5,4	13,7	0,6	0,9	100,0
Francia	28,5	6,4	39,9	5,6	7,9	6,2	2,6	2,8	100,0
Irlanda	35,9	4,7	29,3	2,7	11,5	11,5	3,4	1,1	100,0
Italia	24,1	5,7	49,9	10,0	4,1	5,7	0,1	0,4	100,0
Lussemb.	26,1	13,2	29,1	8,6	16,2	3,9	0,4	2,5	100,0
Olanda	35,9	7,6	37,3	4,2	3,8	3,9	1,2	6,0	100,0
Austria	25,6	7,3	43,9	6,4	9,8	5,0	0,5	1,5	100,0
Portogallo	25,0	7,4	47,2	7,5	4,9	6,8	0,0	1,1	100,0
Finlandia	25,2	11,5	37,6	3,0	11,0	6,9	1,8	3,0	100,0
Svezia	25,5	11,5	43,0	1,5	10,4	4,1	1,6	2,4	100,0
Regno Unito	30,4	6,3	42,0	0,4	10,7	2,3	5,1	2,9	100,0
UE 15	29,3	7,3	39,7	5,6	8,4	5,6	2,2	1,9	100,0
Cipro	17,8	3,5	44,8	6,1	7,6	11,4	2,9	6,0	100,0
Estonia	28,2	11,8	44,0	0,5	11,5	3,0	0,3	0,8	100,0
Lettonia	23,3	8,5	53,9	1,6	7,1	3,2	0,9	1,4	100,0
Lituania	27,0	9,7	43,8	3,1	8,8	2,7	0,2	4,7	100,0
Malta	31,3	3,9	44,5	9,4	5,9	2,9	0,4	1,6	100,0
Polonia	22,4	8,6	48,9	10,2	7,3	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,4	6,9	44,4	3,6	9,0	3,2	0,9	1,6	100,0
Slovacchia	30,4	9,0	38,9	5,2	9,9	4,0	0,2	2,4	100,0
Slovenia	32,2	6,4	40,5	6,7	8,5	3,1	0,1	2,6	100,0
Ungheria	23,6	7,5	45,9	6,1	12,3	2,6	1,6	0,5	100,0
Romania	26,5	8,2	49,5	4,7	8,6	1,1	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	26,1	7,8	44,3	5,7	10,8	3,5	0,0	1,8	100,0
Croazia	35,0	12,9	31,4	9,8	7,5	2,3	0,1	1,0	100,0
EA 19	29,4	7,0	39,2	7,1	7,7	6,3	1,5	1,6	100,0
UE 27	28,9	7,5	39,6	6,7	8,0	6,0	1,5	1,7	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2013

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,2	9,7	2,0	2,1	3,4	0,2	0,7	28,8
Danimarca	6,9	5,5	12,5	0,3	3,8	1,9	0,7	1,5	33,0
Germania	9,7	2,2	9,1	1,9	3,1	1,1	0,6	0,1	27,9
Grecia	5,4	1,7	13,8	2,5	1,1	1,4	0,0	0,1	26,0
Spagna	6,5	1,9	9,6	2,5	1,4	3,3	0,1	0,2	25,4
Francia	9,0	2,1	12,8	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	31,9
Irlanda	7,9	1,2	6,7	0,6	2,5	2,4	0,7	0,2	22,2
Italia	6,7	1,6	14,1	2,8	1,2	1,8	0,0	0,1	28,3
Lussemb.	5,6	2,7	6,2	1,8	3,3	0,9	0,1	0,5	21,0
Olanda	10,2	2,2	10,9	1,2	1,0	1,3	0,4	1,9	29,1
Austria	7,3	2,1	12,7	1,8	2,8	1,5	0,1	0,4	28,8
Portogallo	6,2	2,0	12,7	1,9	1,2	1,8	0,0	0,2	26,0
Finlandia	7,4	3,4	11,6	0,9	3,2	2,3	0,6	0,9	30,2
Svezia	7,4	3,3	12,7	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	29,3
Regno Unito	8,7	1,6	11,7	0,1	2,8	0,6	1,4	0,7	27,7
UE 15	8,4	2,1	11,4	1,6	2,4	1,6	0,6	0,6	28,5
Cipro	3,7	0,7	9,7	1,3	1,5	2,6	0,4	1,1	20,9
Estonia	4,1	1,8	6,5	0,1	1,6	0,5	0,0	0,1	14,7
Lettonia	3,4	1,2	7,5	0,2	1,2	0,5	0,1	0,1	14,4
Lituania	4,1	1,4	6,4	0,4	1,1	0,4	0,0	0,6	14,5
Malta	5,9	0,7	7,9	1,6	1,1	0,6	0,1	0,3	18,1
Polonia	4,5	1,6	9,5	2,0	1,4	0,3	0,1	0,1	19,4
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,5	0,7	1,7	0,6	0,2	0,3	19,4
Slovacchia	5,5	1,6	7,0	0,9	1,7	0,6	0,0	0,4	17,7
Slovenia	7,4	1,5	10,2	1,6	1,9	0,8	0,0	0,6	24,2
Ungheria	4,9	1,5	9,5	1,2	2,5	0,5	0,3	0,1	20,5
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,2	0,0	0,2	14,7
Bulgaria	4,4	1,4	7,6	1,0	1,8	0,5	0,0	0,3	17,0
Croazia	6,8	2,7	6,8	2,1	1,5	0,5	0,0	0,2	20,6
EA 19	8,3	2,0	11,1	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	28,2
UE 27	8,0	2,1	11,0	1,8	2,2	1,7	0,4	0,5	27,7
	Composizione percentuale								
Belgio	28,8	7,8	33,9	7,1	7,5	11,7	0,8	2,5	100,0
Danimarca	20,9	16,5	37,8	1,0	11,4	5,8	2,1	4,6	100,0
Germania	34,8	7,9	32,6	6,8	11,2	4,1	2,1	0,5	100,0
Grecia	20,9	6,5	53,0	9,7	4,4	5,3	0,0	0,3	100,0
Spagna	25,6	7,3	37,8	9,7	5,4	13,0	0,4	0,9	100,0
Francia	28,3	6,4	40,1	5,6	7,9	6,2	2,6	2,8	100,0
Irlanda	35,8	5,2	30,1	2,6	11,1	11,0	3,3	0,9	100,0
Italia	23,5	5,8	49,8	10,0	4,1	6,2	0,1	0,5	100,0
Lussemb.	26,5	13,1	29,3	8,4	15,8	4,1	0,4	2,4	100,0
Olanda	35,1	7,5	37,5	4,1	3,5	4,6	1,3	6,4	100,0
Austria	25,4	7,2	44,2	6,3	9,7	5,3	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,8	7,7	48,8	7,3	4,6	6,9	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,6	11,2	38,3	2,9	10,7	7,5	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,3	11,2	43,6	1,4	10,4	4,2	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	31,5	5,8	42,2	0,3	10,3	2,1	5,1	2,6	100,0
UE 15	29,3	7,3	39,8	5,6	8,3	5,6	2,1	1,9	100,0
Cipro	17,6	3,4	46,3	6,3	7,0	12,4	1,7	5,2	100,0
Estonia	28,1	12,1	44,2	0,5	11,1	3,1	0,3	0,7	100,0
Lettonia	23,8	8,4	52,5	1,5	8,2	3,8	0,8	1,0	100,0
Lituania	28,2	9,5	44,4	3,0	7,7	2,7	0,2	4,2	100,0
Malta	32,3	3,9	43,6	8,9	6,1	3,2	0,5	1,6	100,0
Polonia	23,0	8,2	48,7	10,1	7,4	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,5	6,8	43,9	3,6	9,0	3,3	1,3	1,6	100,0
Slovacchia	30,8	9,0	39,4	5,2	9,7	3,4	0,2	2,3	100,0
Slovenia	30,8	6,3	42,1	6,7	8,0	3,4	0,1	2,7	100,0
Ungheria	23,9	7,2	46,4	6,1	12,1	2,3	1,5	0,5	100,0
Romania	26,8	7,8	49,9	4,7	8,3	1,1	0,1	1,3	100,0
Bulgaria	26,0	8,0	44,9	5,7	10,7	3,2	0,0	1,5	100,0
Croazia	32,9	12,9	32,9	10,0	7,5	2,6	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,3	7,1	39,2	7,0	7,8	6,4	1,5	1,7	100,0
UE 27	28,7	7,6	39,8	6,6	8,0	6,1	1,5	1,8	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2014

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,3	9,8	1,9	2,2	3,4	0,2	0,6	28,7
Danimarca	6,8	5,4	12,8	0,3	3,6	1,7	0,7	1,5	33,0
Germania	9,8	2,2	9,1	1,8	3,1	1,1	0,6	0,1	27,8
Grecia	4,7	1,7	14,2	2,6	1,1	0,9	0,0	0,3	25,6
Spagna	6,5	1,8	9,8	2,5	1,3	2,7	0,1	0,2	25,1
Francia	9,1	2,1	12,9	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	32,1
Irlanda	7,3	1,1	6,2	0,5	2,2	2,0	0,8	0,2	20,4
Italia	6,7	1,7	14,0	2,8	1,1	1,7	0,0	0,5	28,5
Lussemb.	5,4	2,7	6,3	1,7	3,2	0,8	0,1	0,5	20,8
Olanda	10,1	2,1	10,9	1,2	1,0	1,4	0,4	1,7	28,8
Austria	7,3	2,0	12,9	1,8	2,8	1,6	0,1	0,5	29,0
Portogallo	6,1	1,9	12,8	1,9	1,2	1,5	0,0	0,2	25,5
Finlandia	7,4	3,4	12,0	0,9	3,2	2,5	0,6	0,9	30,9
Svezia	7,4	3,1	12,5	0,4	3,0	1,1	0,5	0,7	28,8
Regno Unito	8,5	1,6	11,5	0,1	2,8	0,4	1,4	0,7	27,0
UE 15	8,4	2,1	11,3	1,5	2,4	1,5	0,6	0,6	28,3
Cipro	3,3	0,7	9,6	1,4	1,4	1,8	0,3	1,1	19,7
Estonia	4,3	1,7	6,5	0,1	1,6	0,4	0,0	0,1	14,7
Lettonia	3,5	1,3	7,2	0,2	1,3	0,5	0,1	0,1	14,2
Lituania	4,1	1,4	6,7	0,4	1,1	0,3	0,0	0,4	14,5
Malta	5,8	0,7	7,5	1,5	1,2	0,5	0,1	0,3	17,6
Polonia	4,4	1,6	9,4	1,9	1,4	0,2	0,1	0,1	19,1
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,3	0,7	1,6	0,6	0,3	0,3	18,9
Slovacchia	5,5	1,6	7,3	0,9	1,7	0,5	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,2	1,4	10,0	1,5	1,8	0,7	0,0	0,7	23,5
Ungheria	4,8	1,4	9,0	1,1	2,3	0,4	0,3	0,1	19,4
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,1	0,0	0,2	14,4
Bulgaria	4,9	1,4	7,8	1,0	1,9	0,5	0,0	0,3	17,8
Croazia	6,7	2,6	7,1	2,0	1,9	0,5	0,0	0,3	21,1
EA 19	8,3	2,0	11,1	1,9	2,2	1,7	0,4	0,5	28,2
UE 27	8,0	2,1	11,0	1,8	2,2	1,6	0,4	0,5	27,6
	Composizione percentuale								
Belgio	29,0	7,9	34,0	6,7	7,6	11,7	0,9	2,2	100,0
Danimarca	20,7	16,3	38,9	1,0	11,1	5,2	2,1	4,6	100,0
Germania	35,1	7,9	32,5	6,6	11,3	3,9	2,1	0,5	100,0
Grecia	18,4	6,5	55,5	10,0	4,4	3,7	0,0	1,4	100,0
Spagna	26,0	7,4	39,3	9,9	5,3	10,7	0,4	1,0	100,0
Francia	28,4	6,5	40,1	5,5	7,8	6,2	2,6	2,9	100,0
Irlanda	36,1	5,3	30,5	2,7	11,0	9,9	3,7	0,8	100,0
Italia	23,5	5,8	49,1	9,7	4,0	6,1	0,1	1,8	100,0
Lussemb.	26,2	12,9	30,3	8,3	15,6	3,9	0,4	2,4	100,0
Olanda	35,1	7,4	38,0	4,0	3,4	4,9	1,5	5,9	100,0
Austria	25,3	7,0	44,6	6,1	9,5	5,4	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,9	7,4	50,0	7,5	4,6	5,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,0	10,9	38,9	2,8	10,4	8,2	1,9	2,9	100,0
Svezia	25,9	10,9	43,4	1,3	10,5	3,8	1,6	2,6	100,0
Regno Unito	31,6	5,9	42,5	0,4	10,4	1,6	5,1	2,5	100,0
UE 15	29,5	7,3	40,0	5,5	8,3	5,2	2,1	2,1	100,0
Cipro	16,8	3,6	49,0	7,1	7,3	9,1	1,4	5,8	100,0
Estonia	29,3	11,8	43,9	0,4	10,9	2,8	0,2	0,7	100,0
Lettonia	24,2	9,2	50,7	1,4	9,1	3,8	0,7	0,9	100,0
Lituania	28,3	9,5	46,1	3,0	7,5	2,3	0,3	3,0	100,0
Malta	32,9	3,9	42,6	8,5	6,8	2,9	0,7	1,7	100,0
Polonia	22,8	8,2	49,2	10,1	7,4	1,3	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,4	6,6	43,8	3,5	8,6	3,0	1,5	1,6	100,0
Slovacchia	30,9	9,0	40,5	5,1	9,3	2,9	0,2	2,0	100,0
Slovenia	30,8	6,1	42,5	6,5	7,9	3,0	0,1	3,0	100,0
Ungheria	24,7	7,3	46,2	5,9	11,9	1,9	1,5	0,6	100,0
Romania	26,9	7,4	50,5	4,7	8,3	1,0	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	27,7	7,7	44,0	5,5	10,7	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	31,7	12,1	33,7	9,6	9,0	2,5	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,4	7,1	39,3	6,9	7,7	6,1	1,5	1,9	100,0
UE 27	28,9	7,6	39,9	6,5	8,0	5,7	1,5	2,0	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2015

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,6	2,3	10,7	1,9	2,1	3,0	0,2	0,6	28,6
Danimarca	6,8	5,3	12,5	0,3	3,6	1,6	0,7	1,7	32,3
Germania	9,9	2,2	9,2	1,8	3,2	1,0	0,6	0,2	28,1
Grecia	5,1	1,1	14,9	2,8	1,1	0,9	0,0	0,1	25,9
Spagna	6,6	1,7	9,7	2,4	1,3	2,2	0,1	0,2	24,2
Francia	9,1	2,1	12,8	1,7	2,5	2,0	0,8	0,9	31,9
Irlanda	5,7	0,8	4,7	0,4	1,7	1,4	0,6	0,1	15,4
Italia	6,6	1,6	14,0	2,8	1,1	1,7	0,0	0,7	28,6
Lussemb.	5,2	2,6	6,4	1,6	3,2	0,8	0,1	0,5	20,3
Olanda	9,3	2,6	10,7	1,1	1,1	1,3	0,4	1,5	28,1
Austria	7,4	2,0	12,9	1,7	2,8	1,6	0,1	0,6	29,0
Portogallo	6,0	1,8	12,5	1,9	1,2	1,1	0,0	0,2	24,7
Finlandia	7,4	3,2	12,4	0,8	3,2	2,6	0,7	0,9	31,2
Svezia	7,4	3,0	12,3	0,3	2,9	1,0	0,4	0,9	28,4
Regno Unito	8,9	1,7	11,4	0,1	2,7	0,4	1,3	0,6	27,1
UE 15	8,3	2,1	11,3	1,5	2,3	1,4	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,4	0,7	9,6	1,4	1,3	1,4	0,4	1,3	19,5
Estonia	4,5	1,8	6,9	0,1	2,0	0,4	0,0	0,1	15,9
Lettonia	3,6	1,4	7,1	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	14,6
Lituania	4,4	1,4	6,6	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,8
Malta	5,4	0,6	6,9	1,3	1,1	0,5	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,5	1,5	9,2	1,9	1,5	0,2	0,0	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,3	18,3
Slovacchia	5,5	1,5	7,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,5
Slovenia	7,6	1,3	9,8	1,5	1,8	0,6	0,0	0,7	23,4
Ungheria	4,9	1,3	8,4	1,1	2,1	0,4	0,3	0,2	18,7
Romania	3,8	1,1	7,2	0,7	1,3	0,1	0,0	0,2	14,3
Bulgaria	4,6	1,3	7,7	0,9	1,9	0,5	0,0	0,3	17,1
Croazia	7,0	2,5	7,0	2,0	1,8	0,5	0,0	0,3	21,1
EA 19	8,2	2,0	11,1	1,9	2,2	1,6	0,4	0,6	27,9
UE 27	7,9	2,1	11,0	1,8	2,2	1,5	0,4	0,6	27,3
	Composizione percentuale								
Belgio	26,7	8,1	37,6	6,6	7,3	10,6	0,8	2,2	100,0
Danimarca	21,0	16,3	38,7	0,8	11,0	4,9	2,2	5,2	100,0
Germania	35,1	8,0	32,7	6,4	11,3	3,7	2,0	0,9	100,0
Grecia	19,7	4,3	57,3	10,7	4,1	3,4	0,1	0,5	100,0
Spagna	27,4	7,2	40,0	9,8	5,3	9,0	0,4	1,0	100,0
Francia	28,5	6,4	40,2	5,5	7,7	6,2	2,6	3,0	100,0
Irlanda	36,9	5,3	30,7	2,6	10,8	9,0	3,8	0,8	100,0
Italia	23,1	5,7	49,0	9,7	3,9	5,9	0,1	2,6	100,0
Lussemb.	25,6	12,8	31,5	8,1	15,6	3,7	0,4	2,4	100,0
Olanda	33,1	9,2	38,2	3,9	3,9	4,6	1,6	5,4	100,0
Austria	25,4	6,8	44,3	6,0	9,6	5,5	0,4	2,0	100,0
Portogallo	24,3	7,3	50,7	7,6	4,7	4,6	0,0	0,8	100,0
Finlandia	23,6	10,2	39,8	2,7	10,1	8,4	2,2	2,8	100,0
Svezia	26,1	10,7	43,2	1,2	10,4	3,6	1,5	3,3	100,0
Regno Unito	32,7	6,1	42,2	0,3	10,0	1,4	4,9	2,3	100,0
UE 15	29,7	7,3	40,2	5,3	8,3	4,8	2,2	2,2	100,0
Cipro	17,4	3,6	49,4	7,2	6,9	7,2	1,8	6,5	100,0
Estonia	28,5	11,4	43,5	0,4	12,8	2,7	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,5	9,3	48,8	1,3	10,9	4,0	0,6	0,8	100,0
Lituania	29,9	9,3	44,5	2,8	7,5	3,4	0,4	2,2	100,0
Malta	33,1	3,8	42,7	8,2	6,5	3,0	1,3	1,4	100,0
Polonia	23,6	7,8	48,7	9,9	8,0	1,1	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,7	6,6	43,9	3,4	8,7	2,7	1,5	1,5	100,0
Slovacchia	31,2	8,8	40,8	5,1	9,1	2,9	0,2	1,7	100,0
Slovenia	32,3	5,7	41,9	6,4	7,6	2,7	0,1	3,2	100,0
Ungheria	26,3	7,2	45,1	5,7	11,3	1,9	1,6	0,8	100,0
Romania	26,6	7,4	50,6	4,7	8,8	0,7	0,1	1,1	100,0
Bulgaria	26,8	7,6	44,7	5,5	10,9	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	33,0	11,8	33,3	9,3	8,7	2,6	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,4	7,2	39,6	6,8	7,8	5,7	1,5	2,1	100,0
UE 27	28,9	7,6	40,1	6,4	8,0	5,4	1,5	2,2	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2016

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,4	10,6	1,8	2,1	2,5	0,2	0,7	27,7
Danimarca	6,7	5,0	11,8	0,2	3,5	1,5	0,7	1,8	31,1
Germania	10,0	2,3	9,2	1,8	3,2	1,0	0,6	0,4	28,4
Grecia	5,5	1,1	14,7	2,8	1,0	0,9	0,0	0,2	26,3
Spagna	6,2	1,7	9,7	2,3	1,3	1,9	0,1	0,2	23,4
Francia	9,1	2,1	12,9	1,7	2,4	2,0	0,8	1,0	32,0
Irlanda	5,8	0,8	4,7	0,4	1,6	1,2	0,6	0,1	15,3
Italia	6,5	1,6	13,7	2,7	1,1	1,6	0,0	0,8	28,1
Lussemb.	5,1	2,5	6,5	1,6	3,1	0,7	0,1	0,5	20,0
Olanda	9,3	2,6	10,7	1,1	1,2	1,2	0,5	1,6	28,0
Austria	7,3	1,9	12,7	1,7	2,8	1,6	0,1	0,8	28,9
Portogallo	6,0	1,7	12,0	1,8	1,2	0,9	0,0	0,2	24,0
Finlandia	7,1	3,1	12,7	0,8	3,1	2,6	0,8	1,1	31,1
Svezia	7,5	2,9	12,4	0,3	3,0	1,0	0,4	1,4	28,8
Regno Unito	8,4	1,7	10,8	0,1	2,6	0,4	1,3	0,6	25,7
UE 15	8,2	2,1	11,1	1,5	2,3	1,3	0,6	0,7	27,8
Cipro	3,4	0,8	9,0	1,4	1,3	1,3	0,4	1,3	18,9
Estonia	4,9	1,9	6,8	0,1	2,1	0,5	0,1	0,1	16,3
Lettonia	3,7	1,3	7,0	0,2	1,6	0,7	0,1	0,1	14,7
Lituania	4,6	1,3	6,3	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,6
Malta	5,6	0,6	7,1	1,3	0,9	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,8	1,5	9,3	1,8	2,6	0,2	0,0	0,1	20,4
Rep. Ceca	5,9	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,2	18,2
Slovacchia	5,8	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,8
Slovenia	7,6	1,2	9,6	1,4	1,7	0,6	0,0	0,7	22,9
Ungheria	5,0	1,2	8,3	1,0	2,1	0,3	0,4	0,2	18,5
Romania	4,0	1,0	7,4	0,6	1,4	0,1	0,0	0,2	14,6
Bulgaria	4,7	1,2	7,5	0,9	1,8	0,5	0,0	0,3	16,9
Croazia	6,9	2,3	7,1	1,9	1,9	0,8	0,0	0,3	21,2
EA 19	8,2	2,0	11,0	1,9	2,2	1,5	0,4	0,6	27,8
UE 27	7,9	2,1	10,9	1,7	2,2	1,4	0,4	0,7	27,3
	Composizione percentuale								
<i>Belgio</i>	26,6	8,6	38,4	6,6	7,5	9,0	0,8	2,5	100,0
<i>Danimarca</i>	21,4	16,1	38,0	0,7	11,2	4,7	2,2	5,6	100,0
<i>Germania</i>	35,1	8,0	32,5	6,3	11,4	3,5	1,9	1,3	100,0
<i>Grecia</i>	20,8	4,2	56,1	10,5	3,9	3,6	0,1	0,8	100,0
<i>Spagna</i>	26,4	7,2	41,4	10,0	5,4	8,3	0,4	1,0	100,0
<i>Francia</i>	28,6	6,4	40,2	5,4	7,6	6,2	2,6	3,0	100,0
<i>Irlanda</i>	38,1	5,4	30,8	2,6	10,7	7,9	3,8	0,7	100,0
<i>Italia</i>	23,2	5,7	48,9	9,6	4,1	5,7	0,1	2,7	100,0
<i>Lussemb.</i>	25,4	12,5	32,3	8,0	15,3	3,5	0,4	2,7	100,0
<i>Olanda</i>	33,2	9,2	38,3	3,9	4,1	4,1	1,7	5,5	100,0
<i>Austria</i>	25,4	6,6	43,9	5,9	9,6	5,6	0,4	2,6	100,0
<i>Portogallo</i>	25,2	7,2	50,2	7,6	4,9	3,8	0,0	1,0	100,0
<i>Finlandia</i>	22,7	9,9	40,7	2,6	9,9	8,3	2,4	3,5	100,0
<i>Svezia</i>	26,0	10,0	43,0	1,1	10,3	3,5	1,4	4,7	100,0
<i>Regno Unito</i>	32,6	6,6	41,9	0,3	9,9	1,4	4,9	2,3	100,0
<i>UE 15</i>	29,6	7,4	40,0	5,3	8,3	4,7	2,1	2,5	100,0
<i>Cipro</i>	18,1	4,2	47,7	7,2	6,8	6,8	2,1	7,1	100,0
<i>Estonia</i>	29,8	11,4	41,5	0,3	13,0	2,8	0,4	0,6	100,0
<i>Lettonia</i>	25,0	9,1	47,8	1,2	11,1	4,5	0,5	0,7	100,0
<i>Lituania</i>	31,3	9,3	42,9	2,8	7,8	3,6	0,4	1,9	100,0
<i>Malta</i>	34,3	3,7	43,6	8,2	5,7	2,3	0,9	1,3	100,0
<i>Polonia</i>	23,6	7,6	45,5	9,1	12,5	0,9	0,2	0,6	100,0
<i>Rep. Ceca</i>	32,4	6,4	43,7	3,3	8,7	2,6	1,4	1,4	100,0
<i>Slovacchia</i>	32,5	8,8	40,1	4,8	9,0	3,0	0,2	1,5	100,0
<i>Slovenia</i>	33,2	5,3	41,9	6,2	7,5	2,6	0,1	3,1	100,0
<i>Ungheria</i>	27,2	6,7	44,9	5,5	11,2	1,7	1,9	0,9	100,0
<i>Romania</i>	27,1	6,9	50,4	4,3	9,6	0,6	0,1	1,1	100,0
<i>Bulgaria</i>	27,8	7,3	44,4	5,4	10,4	3,1	0,0	1,6	100,0
<i>Croazia</i>	32,6	10,8	33,5	8,9	8,7	3,7	0,1	1,6	100,0
<i>EA 19</i>	29,4	7,2	39,6	6,7	7,8	5,4	1,5	2,3	100,0
<i>UE 27</i>	28,9	7,6	40,0	6,3	8,2	5,1	1,5	2,4	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023



## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2017

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,3	2,4	10,9	1,8	2,1	1,9	0,2	0,7	27,2
Danimarca	6,6	5,0	11,8	0,2	3,4	1,4	0,7	1,6	30,7
Germania	10,0	2,4	9,2	1,8	3,2	1,0	0,6	0,2	28,3
Grecia	5,2	1,1	13,9	2,5	1,4	0,9	0,0	0,4	25,4
Spagna	6,2	1,6	9,6	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,0
Francia	9,1	2,0	12,7	1,7	2,4	1,9	0,8	1,0	31,7
Irlanda	5,6	0,8	4,6	0,4	1,5	1,0	0,5	0,1	14,4
Italia	6,4	1,6	13,6	2,6	1,1	1,5	0,0	0,8	27,8
Lussemb.	5,3	2,6	6,7	1,6	3,1	0,7	0,1	0,5	20,6
Olanda	9,3	2,5	10,5	1,0	1,2	1,0	0,5	1,5	27,6
Austria	7,4	1,8	12,6	1,6	2,7	1,6	0,1	0,6	28,6
Portogallo	6,0	1,7	11,9	1,8	1,2	0,8	0,0	0,2	23,6
Finlandia	6,8	2,9	12,7	0,8	2,9	2,2	0,8	0,9	30,0
Svezia	7,4	2,8	12,4	0,3	2,9	1,0	0,4	1,1	28,2
Regno Unito	8,5	1,7	11,3	0,1	2,5	0,3	1,2	0,6	26,1
UE 15	8,2	2,1	11,1	1,5	2,3	1,2	0,6	0,6	27,6
Cipro	3,3	0,8	8,7	1,3	1,2	1,0	0,3	1,3	17,9
Estonia	4,7	1,8	6,5	0,1	2,1	0,4	0,1	0,1	15,7
Lettonia	3,7	1,3	6,9	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	14,5
Lituania	4,5	1,3	6,1	0,4	1,2	0,5	0,1	0,2	14,4
Malta	5,2	0,6	6,7	1,3	0,9	0,3	0,1	0,2	15,2
Polonia	4,5	1,4	8,9	1,8	2,6	0,3	0,0	0,1	19,7
Rep. Ceca	5,8	1,1	7,8	0,6	1,6	0,5	0,2	0,2	17,8
Slovacchia	5,6	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,1	0,3	17,7
Slovenia	7,6	1,1	9,2	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	22,3
Ungheria	4,9	1,1	8,0	0,9	2,0	0,3	0,4	0,2	17,9
Romania	4,0	0,9	7,4	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,6
Bulgaria	4,7	1,2	7,2	0,9	1,7	0,5	0,0	0,2	16,4
Croazia	6,9	2,2	7,0	1,8	1,8	0,7	0,0	0,3	20,9
EA 19	8,1	2,0	10,9	1,8	2,2	1,4	0,4	0,6	27,4
UE 27	7,8	2,1	10,8	1,7	2,2	1,3	0,4	0,6	26,9
	Composizione percentuale								
<i>Belgio</i>	<i>26,9</i>	<i>8,7</i>	<i>40,1</i>	<i>6,5</i>	<i>7,6</i>	<i>6,9</i>	<i>0,9</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Danimarca</i>	<i>21,4</i>	<i>16,4</i>	<i>38,6</i>	<i>0,8</i>	<i>11,1</i>	<i>4,4</i>	<i>2,2</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Germania</i>	<i>35,2</i>	<i>8,5</i>	<i>32,4</i>	<i>6,2</i>	<i>11,4</i>	<i>3,4</i>	<i>2,0</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Grecia</i>	<i>20,4</i>	<i>4,2</i>	<i>54,7</i>	<i>10,0</i>	<i>5,6</i>	<i>3,5</i>	<i>0,1</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Spagna</i>	<i>26,8</i>	<i>7,2</i>	<i>41,8</i>	<i>9,8</i>	<i>5,4</i>	<i>7,5</i>	<i>0,4</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Francia</i>	<i>28,7</i>	<i>6,5</i>	<i>40,2</i>	<i>5,3</i>	<i>7,5</i>	<i>6,1</i>	<i>2,5</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Irlanda</i>	<i>38,7</i>	<i>5,5</i>	<i>31,6</i>	<i>2,7</i>	<i>10,5</i>	<i>6,6</i>	<i>3,7</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
<i>Italia</i>	<i>23,1</i>	<i>5,6</i>	<i>49,0</i>	<i>9,5</i>	<i>4,1</i>	<i>5,5</i>	<i>0,1</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Lussemb.</i>	<i>25,6</i>	<i>12,4</i>	<i>32,6</i>	<i>7,7</i>	<i>15,2</i>	<i>3,3</i>	<i>0,4</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
<i>Olanda</i>	<i>33,7</i>	<i>9,2</i>	<i>38,2</i>	<i>3,8</i>	<i>4,2</i>	<i>3,7</i>	<i>1,7</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Austria</i>	<i>25,9</i>	<i>6,5</i>	<i>44,1</i>	<i>5,8</i>	<i>9,6</i>	<i>5,6</i>	<i>0,3</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Portogallo</i>	<i>25,5</i>	<i>7,1</i>	<i>50,7</i>	<i>7,6</i>	<i>4,9</i>	<i>3,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Finlandia</i>	<i>22,5</i>	<i>9,5</i>	<i>42,4</i>	<i>2,7</i>	<i>9,8</i>	<i>7,2</i>	<i>2,7</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Svezia</i>	<i>26,2</i>	<i>10,0</i>	<i>44,0</i>	<i>1,0</i>	<i>10,1</i>	<i>3,5</i>	<i>1,4</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>32,6</i>	<i>6,7</i>	<i>43,1</i>	<i>0,3</i>	<i>9,4</i>	<i>1,3</i>	<i>4,5</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>UE 15</i>	<i>29,8</i>	<i>7,5</i>	<i>40,3</i>	<i>5,3</i>	<i>8,3</i>	<i>4,4</i>	<i>2,0</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Cipro</i>	<i>18,3</i>	<i>4,5</i>	<i>48,4</i>	<i>7,3</i>	<i>6,7</i>	<i>5,7</i>	<i>1,9</i>	<i>7,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Estonia</i>	<i>29,9</i>	<i>11,6</i>	<i>41,4</i>	<i>0,3</i>	<i>13,1</i>	<i>2,6</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
<i>Lettonia</i>	<i>25,4</i>	<i>9,1</i>	<i>47,7</i>	<i>1,3</i>	<i>11,0</i>	<i>4,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
<i>Lituania</i>	<i>31,3</i>	<i>9,3</i>	<i>42,6</i>	<i>2,6</i>	<i>8,3</i>	<i>3,7</i>	<i>0,4</i>	<i>1,7</i>	<i>100,0</i>
<i>Malta</i>	<i>34,5</i>	<i>3,7</i>	<i>44,2</i>	<i>8,3</i>	<i>5,7</i>	<i>1,8</i>	<i>0,7</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Polonia</i>	<i>22,8</i>	<i>7,3</i>	<i>45,2</i>	<i>8,9</i>	<i>13,3</i>	<i>1,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Rep. Ceca</i>	<i>32,7</i>	<i>6,4</i>	<i>44,0</i>	<i>3,2</i>	<i>8,8</i>	<i>2,5</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>31,7</i>	<i>8,8</i>	<i>40,9</i>	<i>4,9</i>	<i>9,1</i>	<i>2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Slovenia</i>	<i>34,0</i>	<i>4,8</i>	<i>41,5</i>	<i>5,9</i>	<i>8,3</i>	<i>2,4</i>	<i>0,1</i>	<i>3,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Ungheria</i>	<i>27,5</i>	<i>6,3</i>	<i>44,4</i>	<i>5,3</i>	<i>11,3</i>	<i>1,7</i>	<i>2,4</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Romania</i>	<i>27,2</i>	<i>6,2</i>	<i>50,4</i>	<i>4,4</i>	<i>10,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>28,6</i>	<i>7,4</i>	<i>43,7</i>	<i>5,4</i>	<i>10,7</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Croazia</i>	<i>33,2</i>	<i>10,5</i>	<i>33,6</i>	<i>8,7</i>	<i>8,8</i>	<i>3,4</i>	<i>0,1</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>EA 19</i>	<i>29,6</i>	<i>7,3</i>	<i>39,7</i>	<i>6,6</i>	<i>7,9</i>	<i>5,1</i>	<i>1,5</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>UE 27</i>	<i>29,1</i>	<i>7,7</i>	<i>40,1</i>	<i>6,2</i>	<i>8,3</i>	<i>4,8</i>	<i>1,5</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2018

	Malattia	Invaliderità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,5	11,0	1,7	2,0	1,8	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,5	4,7	12,2	0,2	3,4	1,3	0,7	1,5	30,5
Germania	10,1	2,5	9,2	1,7	3,3	0,9	0,5	0,2	28,5
Grecia	5,1	1,0	13,7	2,4	1,7	0,9	0,0	0,5	25,2
Spagna	6,2	1,6	9,8	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,2
Francia	9,0	2,0	12,7	1,7	2,3	1,9	0,7	1,0	31,4
Irlanda	5,4	0,8	4,3	0,4	1,4	0,8	0,5	0,1	13,6
Italia	6,5	1,6	13,7	2,6	1,1	1,5	0,0	0,9	27,9
Lussemb.	5,5	2,5	6,9	1,6	3,3	0,6	0,1	0,6	21,0
Olanda	9,3	2,5	10,3	1,0	1,1	0,9	0,5	1,5	27,1
Austria	7,5	1,8	12,6	1,6	2,7	1,5	0,1	0,5	28,3
Portogallo	6,0	1,6	11,6	1,8	1,2	0,7	0,0	0,2	23,1
Finlandia	6,7	2,8	12,7	0,8	2,9	1,8	0,9	0,8	29,6
Svezia	7,5	2,8	12,2	0,3	2,9	0,9	0,4	0,8	27,7
Regno Unito	8,3	1,6	11,2	0,1	2,3	0,3	1,1	0,5	25,5
UE 15	8,2	2,1	11,1	1,4	2,3	1,2	0,5	0,6	27,4
Cipro	3,4	0,7	8,2	1,3	1,2	1,0	0,3	1,1	17,2
Estonia	4,8	1,8	6,5	0,0	2,3	0,5	0,1	0,1	16,1
Lettonia	4,1	1,3	7,0	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	15,0
Lituania	4,7	1,4	6,4	0,4	1,6	0,7	0,1	0,3	15,5
Malta	5,1	0,6	6,4	1,2	0,8	0,2	0,1	0,2	14,7
Polonia	4,2	1,3	9,1	1,7	2,5	0,2	0,0	0,1	19,1
Rep. Ceca	6,0	1,1	7,8	0,6	1,7	0,4	0,2	0,2	17,9
Slovacchia	5,7	1,5	7,1	0,9	1,5	0,5	0,1	0,2	17,4
Slovenia	7,3	1,0	9,0	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	21,6
Ungheria	4,8	1,0	7,6	0,9	2,0	0,3	0,5	0,2	17,3
Romania	4,2	0,9	7,2	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,6
Bulgaria	4,9	1,2	7,0	0,9	1,7	0,5	0,0	0,2	16,4
Croazia	7,0	2,2	7,1	1,8	1,9	0,6	0,0	0,3	20,9
EA 19	8,1	2,0	10,9	1,8	2,2	1,3	0,4	0,6	27,3
UE 27	7,8	2,0	10,8	1,6	2,2	1,2	0,4	0,6	26,7
	Composizione percentuale								
Belgio	27,0	9,0	40,4	6,3	7,5	6,4	0,8	2,6	100,0
Danimarca	21,4	15,4	40,0	0,8	11,1	4,1	2,2	5,0	100,0
Germania	35,4	8,6	32,5	6,1	11,5	3,2	1,9	0,7	100,0
Grecia	20,3	4,0	54,1	9,5	6,6	3,5	0,0	2,0	100,0
Spagna	26,8	7,0	42,3	9,7	5,5	7,2	0,5	1,0	100,0
Francia	28,7	6,5	40,5	5,3	7,5	6,0	2,3	3,3	100,0
Irlanda	39,9	5,7	31,3	2,6	10,3	5,5	3,9	0,8	100,0
Italia	23,2	5,6	49,2	9,4	4,0	5,4	0,1	3,1	100,0
Lussemb.	26,1	12,0	32,8	7,5	15,5	3,1	0,4	2,6	100,0
Olanda	34,4	9,2	38,2	3,7	4,2	3,2	1,7	5,5	100,0
Austria	26,5	6,3	44,5	5,6	9,5	5,4	0,3	1,9	100,0
Portogallo	26,1	7,0	50,1	7,7	5,1	3,0	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,6	9,6	43,1	2,7	10,0	6,2	3,0	2,9	100,0
Svezia	27,0	10,0	44,0	1,0	10,6	3,2	1,4	3,0	100,0
Regno Unito	32,5	6,4	44,0	0,3	9,2	1,2	4,4	2,1	100,0
UE 15	29,9	7,5	40,6	5,2	8,3	4,2	1,9	2,3	100,0
Cipro	19,5	4,2	47,6	7,8	6,8	5,9	1,9	6,5	100,0
Estonia	29,9	11,4	40,3	0,3	14,4	2,9	0,4	0,4	100,0
Lettonia	27,4	8,7	46,4	1,2	10,9	4,3	0,4	0,7	100,0
Lituania	30,4	9,0	41,3	2,4	10,3	4,5	0,4	1,8	100,0
Malta	34,8	4,1	43,7	8,2	5,7	1,5	0,9	1,2	100,0
Polonia	22,0	6,8	47,4	8,8	13,0	1,2	0,2	0,5	100,0
Rep. Ceca	33,4	6,2	43,6	3,1	9,2	2,5	1,0	1,0	100,0
Slovacchia	32,8	8,5	40,7	5,0	8,8	2,8	0,3	1,2	100,0
Slovenia	33,8	4,6	41,7	5,8	8,4	2,3	0,1	3,3	100,0
Ungheria	28,0	5,9	43,9	5,0	11,3	1,6	2,9	1,4	100,0
Romania	28,9	6,2	49,2	4,3	10,2	0,4	0,1	0,7	100,0
Bulgaria	29,6	7,3	43,0	5,3	10,4	3,1	0,0	1,3	100,0
Croazia	33,4	10,4	34,1	8,5	9,1	3,0	0,1	1,5	100,0
EA 19	29,8	7,4	39,8	6,5	7,9	4,9	1,5	2,2	100,0
UE 27	29,3	7,6	40,3	6,1	8,3	4,6	1,4	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2019

	Malattia	Invalità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,5	2,5	11,0	1,8	2,1	1,5	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,4	4,8	12,3	0,2	3,3	1,3	0,7	1,4	30,3
Germania	10,3	2,5	9,4	1,7	3,3	0,9	0,5	0,2	28,9
Grecia	5,3	1,1	13,5	2,4	1,6	0,9	0,0	0,4	25,2
Spagna	6,5	1,6	9,9	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,7
Francia	9,0	2,0	12,6	1,6	2,3	1,9	0,7	1,2	31,2
Irlanda	5,3	0,8	4,2	0,4	1,3	0,6	0,5	0,1	13,2
Italia	6,4	1,6	13,9	2,6	1,1	1,6	0,0	1,0	28,3
Lussemb.	5,6	2,5	7,1	1,6	3,3	0,6	0,1	0,5	21,4
Olanda	9,4	2,5	10,3	1,0	1,2	0,7	0,4	1,4	26,9
Austria	7,7	1,8	12,8	1,6	2,6	1,5	0,1	0,5	28,5
Portogallo	6,2	1,7	11,4	1,8	1,2	0,7	0,0	0,2	23,1
Finlandia	6,8	2,8	12,9	0,8	3,0	1,6	0,9	0,9	29,6
Svezia	7,5	2,6	12,0	0,2	2,9	0,8	0,4	0,7	27,1
Cipro	4,4	0,7	8,1	1,3	1,0	0,9	0,3	0,9	17,6
Estonia	4,7	1,9	6,6	0,0	2,4	0,5	0,1	0,1	16,3
Lettonia	4,5	1,3	7,0	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	15,3
Lituania	4,9	1,4	6,6	0,4	1,7	0,7	0,1	0,3	16,1
Malta	5,2	0,6	6,2	1,1	0,8	0,2	0,1	0,2	14,4
Polonia	5,1	1,2	9,1	1,6	3,0	0,2	0,0	0,3	20,6
Rep. Ceca	6,2	1,1	8,1	0,5	1,6	0,4	0,2	0,2	18,2
Slovacchia	5,6	1,5	7,1	0,8	1,6	0,5	0,0	0,2	17,3
Slovenia	7,4	1,1	8,9	1,2	1,8	0,5	0,0	0,8	21,7
Ungheria	4,6	0,9	7,2	0,8	1,8	0,3	0,4	0,2	16,3
Romania	4,4	0,9	7,1	0,6	1,7	0,0	0,0	0,1	14,9
Bulgaria	4,8	1,3	6,7	0,8	1,6	0,5	0,0	0,2	16,0
Croazia	7,0	2,1	7,2	1,7	1,9	0,6	0,0	0,3	20,8
EA 19	8,2	2,0	10,9	1,8	2,2	1,3	0,4	0,6	27,5
UE 27	7,9	2,0	10,8	1,6	2,2	1,2	0,4	0,6	26,8
	Composizione percentuale								
Belgio	27,3	9,3	40,4	6,5	7,6	5,5	0,9	2,6	100,0
Danimarca	21,2	15,8	40,5	0,8	10,9	4,2	2,2	4,5	100,0
Germania	35,7	8,7	32,6	6,0	11,5	3,2	1,7	0,7	100,0
Grecia	21,2	4,3	53,6	9,4	6,2	3,7	0,0	1,7	100,0
Spagna	27,3	6,9	41,9	9,7	5,6	7,1	0,5	1,0	100,0
Francia	28,7	6,5	40,4	5,2	7,3	6,1	2,2	3,8	100,0
Irlanda	40,2	5,7	31,9	2,7	10,0	4,7	4,1	0,7	100,0
Italia	22,8	5,6	49,3	9,2	4,0	5,5	0,1	3,5	100,0
Lussemb.	26,3	11,9	33,3	7,3	15,6	2,8	0,4	2,5	100,0
Olanda	34,8	9,3	38,1	3,5	4,5	2,7	1,6	5,4	100,0
Austria	27,0	6,2	44,9	5,6	9,3	5,1	0,3	1,7	100,0
Portogallo	26,7	7,2	49,4	7,7	5,2	2,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,9	9,6	43,5	2,6	10,0	5,5	3,0	2,9	100,0
Svezia	27,6	9,7	44,3	0,9	10,6	2,9	1,4	2,5	100,0
Cipro	25,2	4,0	45,8	7,3	5,8	5,0	1,8	5,0	100,0
Estonia	29,1	11,6	40,6	0,3	14,5	3,3	0,4	0,4	100,0
Lettonia	29,3	8,5	45,5	1,3	10,4	4,0	0,3	0,6	100,0
Lituania	30,5	8,7	41,1	2,2	10,8	4,6	0,4	1,7	100,0
Malta	36,0	3,9	43,2	7,8	5,7	1,2	0,8	1,3	100,0
Polonia	24,5	5,7	44,3	7,9	14,7	1,1	0,1	1,6	100,0
Rep. Ceca	33,7	6,2	44,3	3,0	9,0	2,2	0,8	0,9	100,0
Slovacchia	32,6	8,4	40,7	4,7	9,3	2,9	0,3	1,3	100,0
Slovenia	34,1	4,9	41,1	5,6	8,3	2,3	0,1	3,6	100,0
Ungheria	28,3	5,8	44,2	4,9	11,3	1,9	2,3	1,2	100,0
Romania	29,8	5,9	47,8	4,3	11,2	0,3	0,1	0,5	100,0
Bulgaria	30,2	8,3	42,1	5,2	10,0	2,9	0,0	1,3	100,0
Croazia	33,7	10,0	34,5	8,3	9,2	2,8	0,1	1,5	100,0
EA 19	30,0	7,4	39,8	6,4	7,9	4,8	1,4	2,4	100,0
UE 27	29,6	7,6	40,2	6,0	8,4	4,5	1,3	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2020

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,8	12,2	1,7	2,3	2,8	0,2	1,0	31,2
Danimarca	6,9	5,0	12,4	0,2	3,4	1,4	0,7	1,5	31,6
Germania	11,0	2,7	10,0	1,8	3,7	1,7	0,6	0,2	31,7
Grecia	6,2	1,1	15,5	2,8	1,6	1,4	0,0	0,5	29,1
Spagna	8,0	1,8	11,5	2,6	1,6	3,6	0,1	0,3	29,6
Francia	9,9	2,2	13,6	1,7	2,5	3,2	0,7	1,4	35,2
Irlanda	5,9	0,8	4,1	0,4	1,3	2,0	0,6	0,1	15,0
Italia	7,4	1,8	15,5	2,9	1,2	3,0	0,0	1,4	33,2
Lussemb.	6,1	2,6	7,5	1,6	3,7	1,6	0,1	0,6	23,8
Olanda	10,3	2,7	11,0	1,0	1,3	1,1	0,5	1,5	29,3
Austria	8,3	1,8	14,1	1,7	3,0	3,6	0,1	0,5	33,2
Portogallo	7,0	1,8	12,4	2,0	1,4	1,5	0,0	0,2	26,4
Finlandia	7,0	2,9	13,5	0,8	3,1	2,2	0,9	1,0	31,4
Svezia	8,3	2,6	12,6	0,2	2,9	1,0	0,4	0,6	28,7
Cipro	6,0	0,7	9,0	1,4	1,2	3,7	0,4	1,1	23,7
Estonia	5,0	2,1	7,3	0,1	2,4	1,8	0,1	0,1	18,9
Lettonia	5,1	1,4	7,5	0,2	1,7	1,0	0,1	0,1	17,1
Lituania	5,7	1,4	7,2	0,4	2,2	1,8	0,1	0,3	19,1
Malta	6,0	0,6	7,2	1,3	0,9	3,3	0,1	0,3	19,7
Polonia	5,6	1,6	9,6	1,6	3,8	0,7	0,0	0,3	23,3
Rep. Ceca	7,4	1,3	9,1	0,6	1,9	0,9	0,2	0,2	21,4
Slovacchia	5,9	1,6	7,8	0,9	1,9	0,8	0,0	0,2	19,1
Slovenia	8,6	1,2	10,0	1,3	1,9	1,6	0,0	0,9	25,6
Ungheria	5,6	0,9	7,4	0,8	2,0	0,5	0,5	0,2	18,0
Romania	4,9	0,9	8,3	0,7	1,9	0,2	0,0	0,1	17,0
Bulgaria	5,5	1,5	7,7	0,9	1,6	0,7	0,0	0,2	18,2
Croazia	7,9	2,3	8,2	1,9	2,2	1,0	0,0	0,3	23,7
EA 19	9,2	2,2	11,8	1,9	2,4	2,4	0,4	0,8	31,1
UE 27	8,8	2,2	11,7	1,7	2,5	2,2	0,4	0,7	30,3
	Composizione percentuale								
Belgio	26,6	8,8	39,0	5,5	7,4	8,9	0,7	3,1	100,0
Danimarca	21,9	15,8	39,4	0,8	10,8	4,6	2,1	4,7	100,0
Germania	34,8	8,6	31,6	5,7	11,7	5,4	1,7	0,5	100,0
Grecia	21,2	3,9	53,4	9,7	5,4	4,8	0,0	1,6	100,0
Spagna	27,1	6,2	39,0	8,9	5,3	12,0	0,4	1,1	100,0
Francia	28,1	6,2	38,6	4,8	7,0	9,1	2,1	4,0	100,0
Irlanda	39,3	5,1	27,3	2,4	8,4	13,0	4,0	0,6	100,0
Italia	22,3	5,3	46,6	8,6	3,8	9,1	0,1	4,3	100,0
Lussemb.	25,8	11,0	31,4	6,6	15,7	6,6	0,3	2,6	100,0
Olanda	35,1	9,1	37,5	3,3	4,5	3,6	1,6	5,2	100,0
Austria	25,1	5,6	42,4	5,1	9,1	11,0	0,3	1,6	100,0
Portogallo	26,7	6,8	47,1	7,5	5,2	5,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,4	9,2	42,9	2,5	9,8	7,1	2,9	3,1	100,0
Svezia	28,8	9,1	44,0	0,8	10,1	3,7	1,4	2,1	100,0
Cipro	25,3	3,1	38,2	6,1	5,3	15,8	1,5	4,7	100,0
Estonia	26,7	11,0	38,9	0,3	12,8	9,7	0,3	0,3	100,0
Lettonia	29,6	8,2	44,1	1,4	9,9	6,0	0,3	0,6	100,0
Lituania	30,0	7,2	37,9	2,0	11,4	9,6	0,4	1,5	100,0
Malta	30,3	3,3	36,4	6,4	4,7	16,8	0,7	1,4	100,0
Polonia	24,0	6,8	41,3	7,1	16,2	3,2	0,1	1,4	100,0
Rep. Ceca	34,4	5,9	42,5	2,8	8,7	4,1	0,7	0,8	100,0
Slovacchia	30,7	8,3	40,9	4,7	9,9	4,4	0,2	0,9	100,0
Slovenia	33,7	4,8	38,9	5,0	7,5	6,3	0,1	3,5	100,0
Ungheria	31,3	5,1	41,4	4,5	11,1	3,0	2,5	1,2	100,0
Romania	29,1	5,2	48,7	4,3	11,3	0,9	0,1	0,5	100,0
Bulgaria	30,0	8,5	42,4	5,0	9,0	3,7	0,0	1,4	100,0
Croazia	33,1	9,5	34,7	8,0	9,2	4,2	0,0	1,4	100,0
EA 19	29,4	7,1	38,1	6,0	7,8	7,8	1,3	2,5	100,0
UE 27	29,1	7,3	38,6	5,7	8,3	7,3	1,3	2,4	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2023

## B.2 - Analisi delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) erogate da Amministrazioni Pubbliche nei diversi paesi dell'UE sulla base delle notifiche a Eurostat

Nell'ambito della sotto riportata Tabella è effettuata la comparazione delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP nei diversi Paesi<sup>302</sup>.

**Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D62) - Confronto fra i paesi dell'UE (milioni di euro)**

GEO/TIME	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EU (27 from 2020)	1.183.300	1.213.437	1.270.072	1.336.410	1.391.704	1.440.314	1.492.829	1.544.367	1.599.769	1.679.112	1.774.632	1.831.904
EA (19)	1.067.293	1.088.606	1.136.833	1.195.375	1.247.885	1.291.376	1.332.507	1.375.343	1.420.109	1.483.681	1.583.883	1.621.937
Belgium	36.292	37.232	38.790	41.466	43.353	45.025	46.678	48.278	50.803	54.067	58.197	59.718
Bulgaria	1.391	1.741	1.827	2.027	2.066	2.282	2.457	2.696	2.947	3.584	4.229	4.529
Czech Republic	7.359	8.232	9.139	10.798	10.844	11.268	12.911	14.758	16.813	19.753	19.898	21.178
Denmark	28.194	28.963	30.107	31.293	33.202	34.131	34.502	34.373	34.587	35.375	38.346	41.669
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	370.514	369.228	383.020	398.062	409.043	411.159	412.643	409.284	402.287	405.356	426.776	430.497
Estonia	577	600	647	703	785	907	1.013	1.184	1.390	1.759	2.042	1.969
Ireland	7.543	7.969	9.621	11.266	12.087	13.328	15.108	16.863	19.154	21.814	24.307	23.896
Greece	16.346	17.588	19.195	20.593	23.456	24.836	27.090	30.437	33.879	38.773	41.584	40.114
Spain	70.485	75.308	79.919	86.165	91.998	98.981	105.850	113.225	123.081	136.293	154.374	161.869
France	242.710	248.287	259.564	272.455	283.526	296.592	309.861	325.079	339.335	350.946	371.350	382.872
Croatia	3.710	3.751	4.051	4.635	4.532	4.610	4.801	5.161	5.408	5.991	6.094	6.305
Italy	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405	277.270	291.627	298.695
Cyprus	817	908	997	1.145	1.335	1.528	1.737	1.796	1.822	2.062	2.231	2.458
Latvia	1.019	1.052	1.042	1.005	943	1.059	1.159	1.382	1.594	1.970	2.428	2.352
Lithuania	1.256	1.434	1.544	1.516	1.629	1.778	1.958	2.209	2.805	3.756	4.355	4.009
Luxembourg	2.880	3.061	3.330	3.686	4.104	4.298	4.604	4.837	5.033	5.558	6.171	6.414
Hungary	6.006	6.449	7.453	9.390	10.299	11.461	12.915	13.451	15.399	16.760	15.104	15.385
Malta	465	501	538	565	564	577	615	634	686	720	769	805
Netherlands	46.598	47.321	49.676	51.488	54.947	56.445	57.253	59.168	60.424	63.403	67.365	70.747
Austria	38.447	39.897	40.959	42.608	44.095	45.299	46.517	48.093	49.379	51.645	54.830	56.775
Poland	26.649	29.981	36.320	35.998	32.732	33.036	38.650	41.706	44.484	51.421	46.043	53.277
Portugal	13.010	14.470	15.704	17.183	19.341	20.821	22.466	23.705	24.987	26.370	29.028	29.878
Romania	3.495	3.950	4.426	4.549	4.512	5.427	7.208	8.610	11.497	14.487	15.053	16.060
Slovenia	3.539	3.701	3.907	4.219	4.417	4.581	4.810	5.031	5.274	5.801	6.173	6.435
Slovakia	2.740	2.986	3.201	3.565	3.571	4.378	5.012	5.579	6.691	7.698	9.049	9.757
Finland	21.633	21.340	22.073	23.409	24.330	25.192	25.889	26.460	27.080	28.421	31.228	32.677
Sweden	39.204	41.765	39.917	42.345	45.633	46.722	46.879	48.269	48.525	48.060	45.982	51.565

Fonte: Eurostat, aprile 2023.


<sup>302</sup> Eurostat – Aprile 2023.

## Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D62) - Confronto fra i paesi dell'UE (milioni di euro)


GEO/TIME	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU (27 from 2020)	1.856.359	1.904.542	1.951.441	1.985.709	2.027.729	2.072.721	2.124.630	2.178.454	2.269.806	2.493.110	2.513.747	2.575.619
EA (19)	1.641.934	1.683.636	1.723.225	1.757.744	1.794.632	1.832.440	1.873.554	1.921.281	1.998.622	2.203.194	2.208.797	2.250.370
Belgium	62.197	65.448	68.257	69.257	70.745	72.875	75.176	77.442	80.059	91.527	90.753	95.424
Bulgaria	4.563	4.643	4.978	5.232	5.427	5.628	5.815	6.139	6.508	7.213	8.274	10.235
Czech Republic	22.187	22.045	21.723	20.908	21.648	22.396	23.703	25.660	27.605	31.021	33.499	38.109
Denmark	42.758	44.061	45.053	45.827	46.400	46.790	47.485	47.798	48.909	51.753	52.169	52.030
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	424.289	430.433	438.925	451.507	469.662	486.859	506.893	521.488	548.693	599.982	610.940	618.681
Estonia	1.955	2.004	2.098	2.211	2.455	2.645	2.839	3.146	3.416	3.795	3.913	4.162
Ireland	23.948	24.282	23.565	22.977	22.996	22.730	22.969	23.276	24.061	29.939	29.344	28.308
Greece	40.392	38.838	34.306	35.160	35.076	35.142	34.390	34.460	34.620	34.351	35.677	37.155
Spain	162.788	167.891	170.407	170.709	170.249	173.709	177.346	185.279	196.887	228.629	227.823	228.763
France	394.304	408.335	420.527	429.065	435.992	442.863	449.998	459.381	473.047	519.413	508.284	513.489
Croatia	6.226	6.153	6.191	6.286	6.474	6.338	6.536	6.873	7.177	7.323	7.558	8.073
Italy	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914	336.370	341.404	348.474	361.203	399.172	397.876	406.921
Cyprus	2.596	2.571	2.478	2.465	2.463	2.559	2.614	2.703	2.827	3.002	3.064	3.304
Latvia	2.258	2.266	2.365	2.415	2.558	2.669	2.792	2.990	3.259	3.575	4.050	4.001
Lithuania	3.903	3.988	3.954	3.968	4.054	4.260	4.628	5.358	5.892	7.198	7.313	8.129
Luxembourg	6.605	7.027	7.427	7.736	7.937	8.142	8.614	9.009	9.535	11.131	10.926	12.069
Hungary	15.493	15.028	15.001	14.550	14.439	14.552	15.115	15.380	15.697	15.309	16.603	17.573
Malta	836	887	923	964	986	1.021	1.064	1.092	1.121	1.203	1.238	1.327
Netherlands	73.341	75.633	79.151	80.094	80.683	81.680	82.049	82.836	84.650	88.632	91.095	94.923
Austria	57.403	59.476	61.681	63.647	65.113	66.751	67.382	68.975	70.990	77.291	78.949	81.558
Poland	52.971	54.780	57.516	59.507	61.806	65.414	70.714	74.196	82.243	87.977	92.242	100.529
Portugal	30.245	29.971	31.792	31.106	31.638	32.058	32.468	33.453	34.658	36.153	37.414	39.985
Romania	15.757	14.923	15.405	15.753	16.918	18.122	20.320	21.951	24.523	28.018	30.104	34.988
Slovenia	6.695	6.520	6.521	6.523	6.582	6.598	6.830	7.040	7.332	8.038	8.328	9.073
Slovakia	9.827	10.246	10.438	10.671	10.967	11.282	11.470	11.861	12.605	13.694	14.972	15.918
Finland	33.876	36.077	38.442	40.267	41.561	42.227	42.628	43.020	43.768	46.470	46.839	47.181
Sweden	54.470	59.273	62.350	59.902	59.985	61.041	61.389	59.177	58.523	61.301	64.501	63.711

Fonte: Eurostat, aprile 2023.


## D62 Spesa per prestazioni sociali in denaro amministrazioni pubbliche in rapporto al pil anno 2022 (in pp di pil)




**Tasso di variazione medio annuo nel periodo 2000/2018 - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni**




**Tasso di variazione medio annuo nel periodo 2010/2018 (base 2009) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni**




**Tasso di variazione medio annuo nel periodo 2022/2019 (base 2018) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni**



**Variazione incidenza spesa in rapporto al pil nei periodi considerati (in pp di pil) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni**





**Variazione incidenza spesa in rapporto al pil nel periodo 2022/2018 (in pp di pil) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni**

## C - Spesa per prestazioni sociali in denaro. Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati

Dalla fine del 1998 la RGS si è dotata di una nuova struttura (Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGeSpeS) tra i cui compiti istituzionali vi è quello del monitoraggio e della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Sin dalla sua costituzione, l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale espleta l'attività di monitoraggio e previsione dell'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle Pubbliche Amministrazioni (PA)<sup>303</sup> attraverso un'architettura di analitici modelli di monitoraggio e di previsione tra loro integrati e a loro volta integrati con i modelli di previsione di medio-lungo periodo finalizzati alla valutazione, sia a livello nazionale sia presso le sedi istituzionali internazionali, dell'impatto sulla finanza pubblica del processo di invecchiamento demografico.

### C.1 - Le funzioni implementate

#### C.1.1 - La funzione di monitoraggio

Lo sviluppo della funzione di monitoraggio è derivato dall'esigenza di soddisfare le seguenti necessità:

- confrontare con continuità in corso d'anno gli andamenti previsti, all'interno del Conto delle Amministrazioni Pubbliche dei diversi documenti di finanza pubblica con quelli effettivi desumibili dalla complessiva attività di monitoraggio;
- predisporre, la stima dei risultati relativa all'anno di riferimento, oggetto di specifica fornitura dati all'Istat, nonché l'elaborazione dei dati di consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento. Ciò nell'ambito del protocollo di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat, regolata da apposita convenzione tra la RGS e l'Istat;
- fornire le risultanze dell'attività di monitoraggio mensile all'Istat per la predisposizione dei Conti trimestrali delle PA da parte dell'Istat medesimo (sulla base di specifico protocollo);
- disporre di dati analitici (sia finanziari sia strutturali) aggiornati anche ai fini del supporto all'attività di valutazione prelegislativa.

La necessità di monitorare gli andamenti effettivi rendendoli confrontabili con la previsione inglobata nel Conto delle PA ha richiesto l'implementazione di un sistema integrato di modelli di monitoraggio alimentato da dati analitici (sia finanziari sia strutturali) provenienti dai diversi Enti gestori.

Obiettivo specifico del sistema integrato di modelli di monitoraggio è elaborare in via continuativa informazioni di differente provenienza e anche eterogenee, al fine di ricondurre ad unità l'attività di monitoraggio per la verifica degli andamenti previsti nel Conto delle PA

<sup>303</sup> L'aggregato di spesa in esame ingloba la spesa pensionistica, costituita dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprendente rendite infortunistiche, liquidazioni per fine rapporto, indennità di malattia, maternità e infortuni, indennità di disoccupazione, assegni di integrazione salariale, trattamenti di famiglia, altri assegni e sussidi previdenziali, assegni di guerra, prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, altri assegni e sussidi assistenziali.

con quelli effettivi, mediante l'analisi delle motivazioni di eventuali scostamenti. A tal fine è stato necessario affiancare all'analisi degli andamenti finanziari la rilevazione e implementazioni di basi statistiche afferenti agli aspetti strutturali dei diversi istituti in esame.

L'output dell'attività di monitoraggio mensile degli andamenti di spesa è finalizzato a confrontare mensilmente gli andamenti desumibili dal monitoraggio con quelli previsti nei documenti di finanza pubblica. Vengono effettuate stime dei tassi di variazione effettivi rispetto all'anno precedente, sia cumulati per il periodo di riferimento sia "annualizzati", tenendo eventualmente conto di specifici e particolari fenomeni riscontrabili esclusivamente mediante un'analisi di dettaglio. Quest'ultima operazione consente di ottenere un parametro confrontabile con il tasso di variazione annuo previsto nell'ambito del Conto delle PA. Le elaborazioni dell'attività di monitoraggio mensile, che implicano anche la stima del livello di spesa a tutto il periodo considerato, sono oggetto di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat ai fini della predisposizione dei Conti trimestrali delle PA da parte del medesimo Istituto. L'attività di monitoraggio mensile è altresì caratterizzata dall'elaborazione e aggiornamento anche dei dati strutturali con aggiornamento delle relative basi dati e consolidamento di report statistici di sintesi e di storicizzazione.

Rapporti con l'Istat. Ai fini dell'interscambio di dati con l'Istat, come regolato da apposito protocollo RGS-Istat nel contesto del procedimento di costruzione dei conti delle PA, vengono comunicati all'Istituto:

- nella seconda metà dell'anno  $n$  le elaborazioni dei bilanci di consuntivo dell'anno  $n-1$ ;
- entro gennaio/febbraio dell'anno  $n+1$  le stime, sulla base degli elementi disponibili, dei risultati dell'attività di monitoraggio riferiti all'anno  $n$ ;
- ogni mese, i risultati consolidati dell'attività di monitoraggio mensile della spesa per prestazioni sociali in denaro con riferimento a tutto il mese in esame.

Sulla base di tali informazioni, l'Istat provvede con proprie elaborazioni alla notifica dei dati annuali di Contabilità Nazionale ed alla predisposizione dei Conti trimestrali delle PA.

### C.1.2 - La funzione di previsione integrata con la funzione di monitoraggio

Parallelamente all'attività di monitoraggio della spesa per prestazioni sociali in denaro, la RGS (IGeSpeS) si è dotata di un modello normativo-istituzionale integrato per le previsioni di breve periodo (da  $n$  a  $n+3$ , ovvero  $n+4$ ) degli andamenti delle prestazioni sociali in denaro ai fini della predisposizione del Conto delle PA inglobato nei diversi documenti di finanza pubblica.

L'input di tale modello integrato si riferisce di fatto, per l'anno per il quale vengono ricostruiti i risultati del Conto delle PA (anno  $n-1$ ), all'output analitico dei dati annuali dell'attività di monitoraggio, al fine di inglobare nelle basi tecniche e negli algoritmi di calcolo i più aggiornati dati.

Le previsioni vengono elaborate sulla base dei parametri normativo-istituzionali, del quadro macroeconomico e delle basi tecniche fornite dai diversi enti gestori. Le previsioni vengono analiticamente elaborate con riferimento alle diverse causali che ne costituiscono le determinanti.

E' assicurata la piena integrazione tra i modelli di previsione di breve periodo e quelli di medio-lungo periodo della RGS in occasione della predisposizione di ogni set di previsione per i documenti di finanza pubblica.

Le singole componenti del modello di previsione sono progettate in modo tale da riprodurre gli aspetti normativo-istituzionali che regolano le diverse funzioni di spesa sociale.

A tal fine, viene adottata una base informativa analitica la quale, oltre a consentire una interpretazione dettagliata dei risultati di previsione, garantisce la flessibilità necessaria per simulare gli effetti finanziari di eventuali proposte di modifica normativa. Tali componenti integrate, inoltre, sono in grado di recepire le ipotesi macroeconomiche contenute nei documenti di finanza pubblica.

L'impostazione metodologica adottata consente di:

- elaborare previsioni analitiche in coerenza con la complessità e varietà delle caratteristiche del contesto normativo-istituzionale (che in vari casi presenta periodi di transizione anche a normativa vigente);
- ottimizzare, a fini della previsione, l'impiego delle informazioni desumibili dall'attività di monitoraggio;
- garantire un esplicito e coerente legame tra gli andamenti di previsione della spesa e quello delle variabili strutturali che ne condizionano e spiegano la dinamica;
- realizzare, per il periodo di previsione, un coerente sistema informativo, costituito da variabili statistiche e finanziarie, che possa essere di supporto conoscitivo per successive valutazioni nell'ambito dell'attività prelegislativa. Ciò consente il conseguimento di un adeguato livello di raccordo e coerenza tra le valutazioni degli andamenti tendenziali della spesa a normativa vigente nell'ambito dei documenti di finanza pubblica e le basi tecniche adottate in sede di predisposizione e verifica delle valutazioni afferenti agli effetti finanziari ascrivibili a proposte di modifica della normativa.

Per il periodo in esame ciò ha consentito il sostanziale rispetto di quanto previsto, in modo coerente e trasparente, per una quota rilevante della spesa corrente, al netto degli interessi, delle PA (circa il 50 per cento), come evidenziato al paragrafo C2.

### ***C.2 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle PA - Un confronto tra previsioni e risultati***

Con riferimento all'aggregato del Conto delle AP rappresentato dalla spesa per prestazioni sociali in denaro di seguito, in via sintetica, si pongono a raffronto le previsioni contenute nei diversi documenti di finanza pubblica per un dato anno e i relativi risultati di Contabilità Nazionale per il periodo 1999-2022.

Ciò al fine di assicurare un continuo e trasparente raffronto tra i risultati registrati in Contabilità nazionale e l'attività valutativa svolta.

Ai fini della valutazione della programmazione finanziaria in relazione ai risultati conseguiti il confronto per un dato anno  $n$  andrebbe effettuato tra le previsioni indicate per l'anno  $n$  a fine settembre dell'anno  $n-1$  in RPP dell'anno  $n$  ovvero nell'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'anno  $n-1$  (nel caso di modifiche rispetto alla RPP) ovvero (successivamente al 2011) in sede di Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno  $n$  e/o Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità per l'anno  $n$  e i Risultati dell'anno  $n$ , il quale permette il raffronto tra obiettivi programmati nell'ambito della programmazione finanziaria come stabilita con la manovra finanziaria per l'anno  $n$  e i risultati conseguiti. Sul piano metodologico, invero, il confronto deve considerare le previsioni aggiornate in corso d'anno per effetto di interventi normativi, durante l'esercizio finanziario in esame, che mutano l'assetto normativo-istituzionale come approvato in sede di manovra finanziaria e confluito nell'Aggiornamento del programma di stabilità (prima del


2011) e in Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità (successivamente al 2011)<sup>304</sup> ovvero, dal 2017, alla legge di bilancio, nonché per aggiornamenti comunque inglobati nell'ambito delle previsioni del Conto delle amministrazioni pubbliche. Dal 2011 (dopo una transizione relativa all'esercizio 2010 con l'adozione della Decisione di finanza pubblica), per effetto dell'adeguamento delle procedure di programmazione al c.d. "semestre europeo", il ciclo programmatorio è modificato nella sequenza temporale prendendo avvio ad aprile (con il Documento di Economia e Finanza anno n e l'Aggiornamento del Programma di Stabilità anno n riferentesi alla programmazione da n+1) con relativo aggiornamento a settembre con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n<sup>305</sup> e, successivamente, con l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio e della Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità n+1 (dal 2017, disegno di legge di bilancio)<sup>306</sup>.

<sup>304</sup> In tale fattispecie rientra, ad esempio, l'anno 2009 nel corso del quale, a seguito del peggioramento della congiuntura economica rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'Aggiornamento del programma di stabilità 2008, sono stati adottati in corso d'anno (marzo 2009) interventi di potenziamento degli ammortizzatori sociali, e quindi di ampliamento delle relative tutele, per il biennio 2009-2010. Ciò ha comportato una ricomposizione della spesa programmata con incremento della spesa originariamente programmata per prestazioni sociali in denaro e corrispondente decremento di altre componenti di spesa del Conto delle PA, come indicato in RUEF 2009. Anche per gli anni 2011 e 2013 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è stato effettuato, in parte, successivamente alla presentazione rispettivamente della DFP 2011-2013 e della Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità 2013. Per l'anno 2014 successivamente alla presentazione del DEF 2014 è stata introdotta la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014 messa a regime dal 2015 con la L. 190/2014 e per l'anno 2015 è stato adottato il D.L. 65/2015 in attuazione dei principi della sentenza C.C. n. 70/2015.

<sup>305</sup> La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n in termini di tempistica dei documenti di finanza pubblica ha sostituito di fatto la Nota di aggiornamento del DPEF e la RPP (I sezione).

<sup>306</sup> La Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità n+1 ha sostituito di fatto la RPP (II Sezione). Dal 2017 la Nota tecnico-illustrativa è allegata al disegno di legge di bilancio, che a partire dalla programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019, ingloba i caratteri sostanziali in precedenza contenuti nella legge di bilancio. Il Documento Programmatico di Bilancio viene presentato alla Commissione europea a ottobre e recepisce, nel quadro programmatico, gli effetti derivanti dalla manovra di finanza pubblica.

### Spesa per prestazioni sociali in denaro Conto AP . Confronto fra Programmazione finanziaria e Risultati



Nella tabella seguente, sono altresì analiticamente presentati in dettaglio i diversi aggiornamenti delle previsioni per l'anno n contenuti nei documenti di finanza pubblica e i risultati di Contabilità Nazionale, rilevando effettivamente ai fini del confronto tra previsioni e risultati, il confronto tra le ultime previsioni effettuate per un dato anno n e i risultati medesimi in quanto gli aggiornamenti successivi sono in ogni caso inglobati negli aggiornamenti successivi del Conto delle AP contenuto nei documenti di finanza pubblica e, pertanto, nel relativo saldo.

In sintesi, da quanto sopra esposto risulta evidente come per l'intero periodo in esame per una quota rilevante della spesa corrente al netto degli interessi delle AP sia stato conseguito sostanzialmente il rispetto del contenimento della spesa nell'ambito di quanto programmato in modo coerente e trasparente<sup>307</sup>. E' stata pertanto assicurata l'attività di garanzia di una corretta programmazione finanziaria.

<sup>307</sup> Nel periodo riscontrabile si è registrata tra il relativo valore programmato e la stima dei risultati una differenza contenuta (e comunque con la stima dei risultati contenuta nell'ambito di quanto programmato), valutabile, nel complessivo periodo in esame, in media attorno al -0,4%, tenuto conto degli aggiornamenti successivi della predetta stima dei risultati (i quali registrano una sostanziale stabilità rispetto alla prima stima dei risultati, con una minima differenza, in media nel periodo in esame, pari a circa -0,1%).

**Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati**

(valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP			Risultati di Contabilità nazionale
Anno 1999	Trimestrale cassa 1999	190,5	190,4
	Dpef 2000-2003	190,5	
	RPP 2000	190,5	
Anno 2000	RPP 2000	197,7	195,7
	Trimestrale cassa 2000	197,8	
	Dpef 2001-2004	198,2	
	RPP 2001	198,2	
Anno 2001	RPP 2001	206,0	203,1
	Trimestrale cassa 2001	203,5	
	Dpef 2002-2006	203,6	
	RPP 2002	203,7	
Anno 2002	RPP 2002	216,3	214,3
	Trimestrale cassa 2002	215,3	
	Dpef 2003-2006	215,3	
	RPP 2003	215,3	
Anno 2003	RPP 2003	224,5	224,4
	Trimestrale cassa 2003	225,2	
	Dpef 2004-2007	225,2	
	RPP 2004	225,2	
Anno 2004	RPP 2004	234,6	234,6
	Trimestrale cassa 2004	234,6	
	Dpef 2005-2008	234,6	
	RPP 2005	234,6	
Anno 2005	RPP 2005	242,2	242,2
	Trimestrale cassa 2005	242,2	
	Dpef 2006-2009	242,2	
	RPP 2006	242,2	
Anno 2006	RPP 2006	252,9	252,1
	Trimestrale cassa 2006	253,3	
	Dpef 2007-2011	253,3	
	RPP 2007	253,3	
Anno 2007	RPP 2007	264,9	264,4
	RUEF 2007	264,2	
	Dpef 2008-2011 <sup>(1)</sup>	265,1	
	RPP 2008 <sup>(2)</sup>	265,2	
Anno 2008	RPP 2008	278,3	277,3
	RUEF 2008	278,3	
	Dpef 2009-2013	278,3	
	RPP 2009	278,3	
Anno 2009	Agg Prog Stabilità (2008)	278,3	291,6
	Agg Prog Stabilità (2008)	290,7	
	RUEF 2009 <sup>(3)</sup>	291,3	
	Dpef 2010-2013	291,3	
	RPP 2010	291,3	
Anno 2010	Agg Prog Stabilità (2009)	291,3	298,7
	Agg Prog Stabilità (2009)	297,9	
	RUEF 2010	298,0	
	DFP 2011-2013 <sup>(4)</sup>	298,1	
Anno 2011	DFP 2011-2013	305,6	304,5
	DEF 2011 e Agg Prog Stabilità (2011) <sup>(5)</sup>	306,2	
	Nota Aggiornamento DEF 2011 <sup>(6)</sup>	306,3	
	Relazione al Parlamento 2011	306,3	
Anno 2012	Relazione al Parlamento 2011	313,9	311,7
	DEF 2012 e Agg Prog Stabilità (2012) <sup>(7)</sup>	311,7	
	Nota Aggiornamento DEF 2012	311,7	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013	311,7	
Anno 2013	Nota Aggiornamento DEF 2012	319,7	320,0
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013	319,9	
	DEF 2013 e Agg Prog Stabilità (2013)	319,9	
	Nota Aggiornamento DEF 2013 <sup>(8)</sup>	320,5	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	320,5	

*Continua*

(1) Comprende i maggiori oneri previsti in 900 mln di euro, per l'anno 2007, relativi all'incremento delle "pensioni basse" deliberato con DL 81/2007 (deliberato congiuntamente a DPEF 2008-2011), convertito con legge n. 127/2007.

(2) Comprende l'onere di circa 170 mln di euro per l'aumento di benefici di carattere assistenziale introdotti con decreto-legge n. 159/2007, facente parte della complessiva manovra 2008 (28 settembre 2007).

(3) Comprende gli effetti in termini di prestazioni della destinazione di risorse FAS per ulteriore potenziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, in coerenza con l'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009. Ciò ha comportato una ricomposizione della spesa programmata con incremento della spesa originariamente programmata per prestazioni sociali in denaro e corrispondente decremento di altre componenti di spesa del Conto delle PA, come indicato in RUEF 2009.

(4) Con effetti DL 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

(5) Comprende gli effetti del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga come previsto dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), non inclusi in DFP 2011-2013 in quanto tale rifinanziamento è stato deliberato successivamente nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della predetta legge, e degli interventi previsti dal decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011.

(6) Comprende gli effetti del DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

(7) Rispetto a Relazione al Parlamento, inglobante anche gli effetti di contenimento di cui al DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

(8) Comprende gli effetti degli interventi previsti dal DL n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013, dal DL n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, dal DL n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, e dal DL n. 102/2013 afferenti, con particolare riferimento al DL n. 54/2013 e al DL n. 102/2013, al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.

Continua

**Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati**

(valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP			Risultati di Contabilità nazionale
Anno 2014	Nota Aggiornamento DEF 2013	330,1	327,0
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	330,1	
	DEF 2014 e Agg Prog Stabilità (2014)	328,3	
	Nota Aggiornamento DEF 2014 <sup>(9)</sup>	332,1	
Anno 2015	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2015	332,1	332,9
	Nota Aggiornamento DEF 2014	334,2	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2015 <sup>(9)</sup>	342,9	
	DEF 2015 e Agg Prog Stabilità (2015)	338,1	
Anno 2016	Nota Aggiornamento DEF 2015 <sup>(10)</sup>	335,5	336,4
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	335,5	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	342,8	
	DEF 2016 e Agg Prog Stabilità (2016)	340,0	
Anno 2017	Nota Aggiornamento DEF 2016	339,5	341,4
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2017	339,5	
	Nota Aggiornamento DEF 2017	344,7	
	DEF 2017 e Agg Prog Stabilità (2017)	346,8	
Anno 2018	Nota Aggiornamento DEF 2017	344,9	348,5
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2018	343,9	
	Nota Aggiornamento DEF 2018	352,7	
	DEF 2018 e Agg Prog Stabilità (2018)	353,6	
Anno 2019	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019	350,8	361,2
	Nota Aggiornamento DEF 2018	349,8	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019	349,8	
	DEF 2019 e Agg Prog Stabilità (2019) <sup>(12)</sup>	357,8	
Anno 2020	Nota Aggiornamento DEF 2019	365,2	399,2
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	365,2	
	DEF 2020 e Agg Prog Stabilità (2020)	364,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2020 <sup>(13)</sup>	362,5	
Anno 2021	Nota Aggiornamento DEF 2019	374,5	397,9
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	375,2	
	DEF 2020 e Agg Prog Stabilità (2020)	386,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2020 <sup>(13)</sup>	410,5	
Anno 2022	DPB 2021 <sup>(13)</sup>	407,5	406,9
	DPB 2021 + DL 137/2020 conv L. 176/2020 <sup>(13)</sup>	406,3	
	Nota Aggiornamento DEF 2020	389,9	
	NTI legge bilancio 2021 e DPB 2021 <sup>(14)</sup>	398,0	
Anno 2023	DEF 2021 e Agg Prog Stabilità (2021) <sup>(15)</sup>	402,4	
	Nota Aggiornamento DEF 2021 <sup>(16)</sup>	404,0	
	NTI legge bilancio 2022 + DL 209/2021 <sup>(17)</sup>	403,5	
	Nota Aggiornamento DEF 2021	403,8	
Anno 2024	NTI legge bilancio 2022 e DPB 2022 <sup>(18)</sup>	403,6	
	DEF 2022 e Agg Prog Stabilità (2022) tendenziale	401,6	
	DEF 2022 e Agg Prog Stabilità (2022) programmatico <sup>(19)</sup>	408,4	
	Nota Aggiornamento DEF 2022 <sup>(20)</sup>	409,2	
Anno 2025	NTI legge bilancio 2023 e DPB 2023 <sup>(21)</sup>	408,2	

(9) Comprende gli effetti derivanti dall'introduzione della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, messa a regime dal 2015 dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

(10) Comprende anche gli effetti del DL n. 65/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 109/2015, secondo le regole di registrazione previste dalla Contabilità Nazionale (SEC 2010).

(11) Comprende gli effetti derivanti dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ivi inclusi gli oneri connessi alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi successivamente deliberati con DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

(12) Comprende gli effetti derivanti dagli interventi deliberati con DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

(13) Le previsioni per l'anno 2020 hanno registrato in corso d'anno aggiornamenti diretti, dapprima a recepire (DEF 2020 e NADEF 2020) gli stanziamenti connessi agli interventi via via adottati per contrastare gli effetti sul piano economico derivanti dall'emergenza epidemiologica, contenuti nei relativi provvedimenti, e, successivamente, nell'ultimo trimestre dell'anno, a aggiornare la previsione sulla base delle prime risultanze di monitoraggio progressivamente disponibili, ancorché parziali. La previsione NADEF 2020 è stata quindi oggetto di successive revisioni. In particolare, il livello di spesa previsto è stato ridotto di 3.000 mln di euro in sede di DPB 2021, scenario tendenziale. Successivamente, nella parte finale dell'anno, nella predisposizione degli interventi di ristori per specifici settori economici, di cui al DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 sono state apportate ulteriori revisioni al ribasso degli stanziamenti per la spesa per prestazioni sociali in denaro derivandone una riduzione complessiva della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuta in NADEF 2020 di oltre 4.200 mln di euro, che ha contribuito alla compensazione degli oneri conseguenti ai citati ristori per specifici settori economici, e la relativa conseguente rideterminazione della stessa in 406.267 mln di euro.

(14) Come indicato in Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2021-2023 (nota 19) e illustrato in sede di DEF 2021 la riprogrammazione finanziaria effettuata in DPB 2021, senza effetto sui saldi complessivi, ha previsto una riduzione della spesa per prestazioni sociali in denaro di 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e un corrispondente incremento per l'anno 2021 da utilizzare per il riconoscimento di prestazioni per ammortizzatori sociali (successivamente deliberato in sede di legge di bilancio 2021-2023).

(15) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 41/2021 (c.d. DL sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

(16) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 73/2021 (c.d. DL sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

(17) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e, da ultimo, del DL n. 209/2021 rifuso nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022-2024) i cui effetti non sono contenuti in Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2022-2024 e che ha previsto, sulla base dell'attività di monitoraggio relativa a interventi comunque adottati in corso d'anno, la riduzione di circa 940 mln di euro della spesa per prestazioni sociali in denaro per finanziare altri programmi di spesa.

(18) Comprende, per la verifica di congruità della programmazione finanziaria dell'aggregato di spesa in esame, anche gli effetti complessivi derivanti dal decreto legislativo n. 230/2021 in materia di assegno unico e universale (in particolare l'importo di 3,7 mld di euro per l'anno 2022 finanziato mediante soppressione delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età utilizzare a parziale copertura dell'assegno unico e universale, cfr. nota 14 in NTI legge bilancio 2022).

(19) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

(20) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 e dal DL n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022.

(21) Comprende gli effetti derivanti dal DL n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.6/2023, e dal DL n. 179/2022, rifuso nella legge di conversione del DL n. 176/2022. Con tali provvedimenti sono state stabilite riduzioni di spesa conseguenti alle risultanze derivanti dalla progressiva attività di monitoraggio con riduzione per circa 1.050 mln di euro della spesa per prestazioni sociali in denaro per finanziare altri programmi di spesa.



### C.3 - Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 1999-2022 di Contabilità Nazionale – Amministrazioni pubbliche

Sulla base dei risultati di Contabilità nazionale per il periodo 1999-2022 gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro<sup>308</sup> sono rappresentati nella seguente tabella. In via di sintesi, circa gli andamenti registrati si evidenzia quanto segue.

Considerando il complessivo periodo 1999-2022 l'andamento della spesa per prestazioni sociali in denaro e il relativo rapporto al PIL risultano i seguenti:

#### Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche Anni 1999-2022 Risultati di Contabilità Nazionale

	Spesa prestazioni sociali in denaro			PIL	
	in mln di euro	Variazione %	in rapporto al PIL	in mln di euro	Variazione %
1999	190.422		16,2%	1.175.150	
2000	195.722	2,8%	15,8%	1.241.513	5,6%
2001	203.107	3,8%	15,6%	1.304.137	5,0%
2002	214.277	5,5%	15,9%	1.350.259	3,5%
2003	224.362	4,7%	16,1%	1.394.693	3,3%
2004	234.594	4,6%	16,2%	1.452.319	4,1%
2005	242.245	3,3%	16,2%	1.493.635	2,8%
2006	252.101	4,1%	16,2%	1.552.687	4,0%
2007	264.405	4,9%	16,4%	1.614.840	4,0%
2008	277.270	4,9%	16,9%	1.637.699	1,4%
2009	291.627	5,2%	18,5%	1.577.256	-3,7%
2010	298.695	2,4%	18,5%	1.611.279	2,2%
2011	304.478	1,9%	18,5%	1.648.756	2,3%
2012	311.744	2,4%	19,2%	1.624.359	-1,5%
2013	319.970	2,6%	19,8%	1.612.751	-0,7%
2014	327.001	2,2%	20,1%	1.627.406	0,9%
2015	332.914	1,8%	20,1%	1.655.355	1,7%
2016	336.370	1,0%	19,8%	1.695.787	2,4%
2017	341.404	1,5%	19,7%	1.736.593	2,4%
2018	348.474	2,1%	19,7%	1.771.391	2,0%
2019	361.203	3,7%	20,1%	1.796.649	1,4%
2020	399.172	10,5%	24,0%	1.661.020	-7,5%
2021	397.876	-0,3%	22,3%	1.787.675	7,6%
2022	406.921	2,3%	21,3%	1.909.154	6,8%

Nell'intero periodo 1999-2022 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha evidenziato un andamento coerente con quanto programmato nei documenti di finanza pubblica e contenuto in tali ambiti (come rappresentato nei vari documenti di finanza pubblica). In rapporto al PIL la medesima spesa è passata dal 16,2% del 1999 al 21,3% del 2022 (+5,1

<sup>308</sup> L'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro comprende la spesa pensionistica e la spesa relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. L'aggregato **spesa pensionistica** è costituito dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali. L'aggregato **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** comprende le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e gli altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.

punti percentuali di PIL) per effetto un tasso di variazione medio annuo del 3,4% superiore al tasso di crescita nominale del PIL (2,1%). Tale crescita dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL è stata sostanzialmente conseguita nel periodo 2008-2014 e nel periodo 2020-2022, caratterizzati da una crescita economica significativamente inferiore. Più nel dettaglio:


- nel periodo 2000-2007, la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 1999, del 4,2% in linea con il tasso di crescita nominale del PIL (4,1%), passando da un'incidenza sul PIL del 16,2% del 1999 al 16,4% del 2007;
- nel periodo 2008-2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 2007, del 2,5%, inferiore di 1,7 punti percentuali al tasso di variazione medio annuo del periodo precedente, a fronte di un tasso di crescita nominale significativamente contenuto del PIL (0,9%), passando da un'incidenza sul PIL del 16,4% del 2007 al 19,7% del 2018. Tale incremento di incidenza della spesa in rapporto al PIL (3,3 punti percentuali, tenuto conto della parziale riduzione di incidenza in rapporto al PIL registrata nel triennio 2015-2017) si è registrato sostanzialmente per circa il 60% nel biennio 2008-2009 (2,1 punti percentuali) e per la restante parte (circa 1,6 punti percentuali) nel triennio 2012-2014 per effetto della decrescita in termini reali del PIL e pari rispettivamente a -1,0% nel 2008, a -5,3% nel 2009 a -3,0% nel 2012 e a -1,8% nel 2013 (che ha comportato anche una riduzione del PIL in termini nominali per gli anni 2009, 2012 e 2013). Nel triennio 2015-2017, come evidenziato, si è registrata una parziale riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL (per circa 4 decimi di punto rispetto al 2014);
- nel periodo 2019-2022 l'adozione di interventi espansivi della spesa a carattere anche strutturale unitamente a una dinamica molto contenuta del PIL per effetto della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del biennio 2020/2021 e alla successiva emergenza energetica hanno prodotto un incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL di ulteriori 1,6 punti percentuali passando dal 19,7% del 2018 al 21,3% del 2022 per effetto di un tasso di crescita medio annuo della spesa pari a 4,0% e del PIL dell'1,9% in termini nominali (il PIL in termini reali nel medesimo periodo ha presentato una crescita media annua dello 0,4% risultando nel 2022 ancora inferiore ai livelli del 2007);
- nei quindici anni 2008-2022 il tasso medio annuo di crescita del PIL nominale è stato pari a 1,1% e in termini reali del -0,2% a fronte di un tasso medio annuo di crescita della spesa per prestazioni sociali in denaro pari a 2,9%.

Nell'ambito dell'analisi delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro, si evidenzia, in particolare, il rallentamento della dinamica dell'aggregato di spesa per prestazioni sociali in denaro nel secondo decennio di osservazione e, in particolare, nel periodo 2010/2018, cui fa seguito un significativo incremento della dinamica medesima per l'anno 2019, ascrivibile interamente agli interventi previsti dal D.L. 4/2019<sup>309</sup> (i cui effetti di onerosità sono sostanzialmente raddoppiati nell'anno 2020), ed un incremento notevole per l'anno 2020 condizionato anche dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La parziale riduzione nominale della spesa per l'anno 2021 è da ascrivere esclusivamente alla riduzione della dimensione degli

<sup>309</sup> In assenza di tali interventi, quindi considerando la normativa previgente il D.L. 4/2019, il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2019 sarebbe risultato sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010/2018.


interventi per contrastare i predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica e non a un contenimento della dinamica strutturale della spesa che, viceversa, si è mantenuta, come di seguito illustrato, di significativa entità a causa degli interventi legislativi adottati, come già registrato per l'anno 2020. Per l'anno 2022 si è registrato un incremento di spesa, parimenti sostenuto dagli incrementi di spesa strutturali.

#### Spesa per prestazioni sociali in denaro: tasso di variazione rispetto all'anno precedente




Tale andamento della dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta quindi differenziato tra periodi. Infatti, il rallentamento della dinamica della spesa nel periodo 2010-2018 risulta evidente confrontando tale periodo (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0%, prendendo a base l'anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 4,4%, prendendo a base l'anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio precedente 2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 4,7%, prendendo a base l'anno 2005). In considerazione della dimensione dell'aggregato in esame tale contenimento della dinamica nel periodo 2010-2018 ha contribuito in modo significativo al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell'indebitamento netto. Va in ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del quadriennio 2015/2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame dell'1,6%, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016.

**Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009 e 2010-2018)**



**Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2005, 2006-2009, 2010-2014 e 2015-2018)**




Come sopra rappresentato, il contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una significativa inversione di tendenza nell'anno 2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati a inizio 2019, nonostante gli stessi abbiano inciso solo per parte dell'esercizio 2019, manifestando la onerosità di regime su base annua a partire dal 2020. Pertanto, da tali interventi normativi sono conseguiti significativi elementi di incremento di dinamica e di livello della spesa anche dal 2020, quando gli stessi hanno palesato a pieno i relativi effetti su base annua, con conseguente maggiore rigidità della spesa medesima, la quale, stante la dimensione dell'aggregato in esame, si ripercuote anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche.

Per l'anno 2020 rilevano altresì, in particolare, gli oneri conseguenti agli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere stimati in circa 25,9 miliardi di euro per l'anno 2020<sup>310</sup>. Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

Per l'anno 2021 la stima degli oneri connessi agli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 risulta, per l'aggregato di spesa in esame, pari a circa 12,1 miliardi di euro, meno della metà della dimensione registrata nell'anno 2020.

Per l'anno 2022 a fronte del venir meno degli oneri 2021 relativi agli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono registrati, anche se di importo parzialmente inferiore, gli interventi per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi per effetto della crisi energetica tramite di indennità una tantum per lavoratori e pensionati<sup>311</sup>. Sul piano strutturale nel 2022 (e anni successivi) rilevano i significativi incrementi di spesa per l'entrata in vigore della prestazione c.d. assegno unico e universale<sup>312</sup> che manifesta i relativi effetti per sole dieci mensilità nel 2022 (essendo entrato in vigore dal 1° marzo 2022) e a regime dal 2023.

#### Tassi di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro dal 2019



Di seguito si riporta un raffronto tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2022), dal quale è evidente il rilevante incremento di dinamica della spesa, che risulta, al netto dell'indicizzazione, sostanzialmente triplicato, rispetto alla media annua registrata,

<sup>310</sup> Una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali.

<sup>311</sup> Mediante il riconoscimento di indennità una tantum (sia di importo di 200 euro sia di importo di 150 euro) per lavoratori e pensionati (con redditi e pensioni rispettivamente inferiori a 35.000 euro e a 20.000 euro).


<sup>312</sup> D.Lgs. 230/2021.

al netto dell'indicizzazione, nel periodo 2010-2018, anche neutralizzando gli effetti degli interventi adottati nel 2020-2022 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica ed energetica al fine di considerare un raffronto tra tassi di variazione medi "strutturali". Tale incremento della dinamica della spesa nel quadriennio 2019-2022 è sostanzialmente da ascrivere, come già evidenziato, agli effetti conseguenti da interventi normativi adottati<sup>313</sup> e, a normativa vigente, un elevato livello della dinamica della spesa risulterebbe anche estendendo il periodo di osservazione agli anni successivi il quadriennio in esame, tenuto conto che da un lato si manifesterebbero ulteriormente gli oneri degli interventi normativi adottati e dall'altro si registrerebbe il rilevante incremento dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni a partire dal 2023 e in particolare, per il biennio 2023-2024, il quale, in ogni caso, comporta un incremento<sup>314</sup> del tasso di variazione nominale della spesa rispetto al predetto periodo 2010-2018.


<sup>313</sup> Nel 2020 gli oneri ascrivibili alle sole nuove misure introdotte con D.L. 4/2019 ammontano a circa 14,0 miliardi di euro su base annua, a fronte di circa 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019. Nel 2021 tali oneri sono saliti a circa 16,5 miliardi di euro su base annua, e nel 2022 sono stimabili in circa 16,1 miliardi di euro (in termini cumulati nel quadriennio 2019-2022 i complessivi effetti derivanti dal D.L. 4/2019 risultano pari a circa 53,3 miliardi di euro). Considerando nel 2022 anche l'operare delle misure connesse all'assegno unico in sostanza tali interventi legislativi hanno comportato su base annua un incremento di spesa per prestazioni sociali (e di spesa corrente) per circa 25,5 miliardi di euro annui rispetto al livello di spesa del 2018, pari a circa 1,3 punti di PIL nel 2022 (circa 18,4 miliardi di euro nel 2021, pari a circa 1,0 punti percentuali di PIL nel 2021). In termini cumulati, nel quadriennio 2019-2022, i complessivi predetti interventi legislativi con effetti pluriennali/strutturali hanno comportato una complessiva spesa di circa 64,7 miliardi di euro.

<sup>314</sup> L'intervento di parziale deindicizzazione delle pensioni complessivamente pari o superiori a 4 vote il TM per il biennio 2023-2024 stabilito dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) solo parzialmente contiene gli effetti di rilevante onerosità dell'indicizzazione per effetto della significativa dimensione del tasso di inflazione per il biennio 2022-2023.

**Tassi medi annui nominali di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018; 2019-2022)**



**Tassi medi annui nominali di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018; 2019-2022) al netto dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni**




L'ampio divario di dinamica strutturale della spesa per prestazioni sociali in denaro tra il periodo 2019-2022 e il periodo 2010-2018 è da ascrivere sostanzialmente ad interventi legislativi adottati non a carattere temporaneo<sup>315</sup>. A tal riguardo si rammenta che le Raccomandazioni fiscali della Commissione UE prevedono la eventuale adozione di

<sup>315</sup> I cui effetti ammontano in termini cumulati al 2022 in circa 64,7 miliardi di euro per il complessivo periodo 2019-2022 e in circa 25,5 miliardi di euro su base annua nel 2022.


interventi in deficit (ovvero eccezionalmente in deroga al percorso di aggiustamento fiscale) solo per misure temporanee, mirate e connesse alle emergenze in atto nel periodo di sospensione delle regole fiscali. Parimenti si evidenzia che circa il 40% degli oneri derivanti da tali misure sono da attribuire alle misure di regressione sul versante pensionistico. Si ricorda che la Raccomandazione della Commissione UE del semestre 2019 prevede l'adozione di misure di segno opposto sul versante pensionistico (dirette a ridurre la spesa pensionistica) per creare effetti positivi sui saldi di bilancio, eventualmente anche da destinare ad altre funzioni di protezione sociale, ed incrementare il potenziale di crescita mediante l'incremento dell'età media di ritiro dal mercato del lavoro. Infine, come già evidenziato, per gli anni successivi, in particolare dal 2023 la ulteriore criticità deriva dalla circostanza che agli effetti pluriennali di tali interventi legislativi si aggiunge l'elevata indicizzazione delle prestazioni per il biennio 2023-2024, a seguito dei livelli del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023, sommando una conseguente rigidità di spesa agli effetti dei sopra indicati interventi legislativi.



### Maggiore spesa annua per d62 dovuta ad interventi discrezionali non temporanei (valori in mld di euro)



### Maggiore spesa cumulata per d62 dovuta ad interventi discrezionali non temporanei (valori in mld di euro)



In relazione ad una disamina complessiva degli andamenti della dinamica della spesa in esame considerando l'intero periodo 2000-2022, prendendo a base l'anno 1999, si rappresenta quanto segue.

Nel periodo in esame (2000-2022 prendendo a base l'anno 1999) la **spesa per prestazioni sociali in denaro** è cresciuta al tasso medio annuo del 3,4% circa, per effetto di un tasso medio annuo di crescita della **spesa pensionistica** pari a circa 2,8% e della **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** pari a circa 5,2%, che risente anche degli incrementi di spesa conseguenti dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dalle emergenze epidemiologica ed energetica.

Per quanto attiene la **spesa pensionistica** il tasso medio annuo di crescita nel periodo pari a circa 2,8% è scomponibile nella componente derivante dall'indicizzazione ai prezzi riconosciuta a gennaio di ogni anno<sup>316</sup> e pari in media a circa 1,6% e la restante componente derivante dal saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate nonché alle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere (inclusi i relativi arretrati) pari in media a circa 1,2%. Il predetto tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione ai prezzi, come evidenziato dalla sotto riportata tabella, deriva da valori diversificati di anno in anno in ragione, sostanzialmente, del contesto normativo-istituzionale, tenuto conto del progressivo incremento dei requisiti di accesso al pensionamento registrato nel periodo e derivante dal processo di riforma implementato. Più in dettaglio, in relazione ai tassi di incremento della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione ai prezzi:

- nel 2000, nel 2009<sup>317</sup> e, in particolare nel triennio 2012/2014 si registrano i valori più bassi (i valori minimi del biennio 2012/2013 sono anche significativamente condizionati dalla deindicizzazione totale con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps<sup>318</sup>) per il manifestarsi in tali anni di effetti di incrementi dei requisiti per l'accesso coinvolgenti la più ampia generalità dei lavoratori (dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi) rispettivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato (2000) e al pensionamento anticipato (nel 2009, l'andamento risente anche di ulteriori posticipi nel regime delle c.d. decorrenze, così come per la seconda parte dell'anno 2011 per quanto concerne il pensionamento di vecchiaia in tale ultimo caso e nel 2012 per l'operare del regime delle decorrenze relativo alla c.d. "finestra mobile", nel mentre negli anni 2013/2014 si manifestano anche gli effetti di innalzamento dei requisiti di accesso previsti dal D.L. 201/2011);
- negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano valori più elevati per effetto di provvedimenti di incremento delle c.d. "pensioni basse", nonché per effetto di "sblocco" nell'accesso al pensionamento a seguito di incrementi dei requisiti il cui effetto ha operato l'anno precedente (cfr. a tale ultimo riguardo anche l'anno 2010 rispetto all'anno 2009);
- nel periodo 2009-2018 (0,5%) si è registrata una riduzione del tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione rispetto al periodo 2000-2008 (1,9%), con una particolare decelerazione nel periodo 2011-2018 (0,3%), pur in ripresa nel quadriennio 2015-2018 (tasso medio annuo nel quadriennio 2015-2018 pari a 0,8%) rispetto al periodo precedente per la progressiva maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal D.L. 201/2011;

nel periodo 2019-2021 si è registrato un notevole incremento del tasso di incremento al netto dell'indicizzazione, per effetto degli interventi di agevolazione al

<sup>316</sup> L'indicizzazione ai prezzi applicata all'anno n corrisponde sostanzialmente (a meno di conguaglio operato l'anno successivo) all'inflazione registrata l'anno precedente (variazione indice foi n.t.).

<sup>317</sup> A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010 e con un incremento, rispetto al 2009, del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione.

<sup>318</sup> Una quota, molto contenuta, di tale deindicizzazione è stata strutturalmente e gradualmente recuperata negli anni 2015 e 2016.

pensionamento anticipato previsti dal D.L. 4/2019<sup>319</sup>, che è risultato in media (1,6%) il doppio di quello del periodo 2015-2018 (0,8%). Nel triennio 2020-2022<sup>320</sup> il tasso di

<sup>319</sup> Nel triennio 2019-2021 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle compressive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019 e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 e ulteriormente nel 2021 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 attestandosi nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017-2018 alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato l'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 e 2021 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 e 2021 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto D.L. 4/2019 è stato parziale, in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per gli anni 2020 e 2021 si registra, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 e 2021. Pertanto, nel triennio 2019-2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica.

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per il triennio 2019-2021 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti con ripercussioni anche negli anni successivi. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per gli anni 2019-2021, considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici):

Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 1.780,3 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 2.856,4 milioni di euro.

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.044,9 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 953,7 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 442,4 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 368,1 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.809,1 milioni di euro.

Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.592 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 802 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 357 milioni di euro, onere per TFS art. 15: 306 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 557 milioni di euro, onere per TFS art. 16: 85 milioni di euro. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 7.699 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in tre anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 17,4 miliardi di euro di oneri, con un incremento sul debito prossimo a un punto di PIL a fine 2021, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

<sup>320</sup> Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2022 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono stimabili nei seguenti termini:

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.942 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 759 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 371 milioni di euro, onere per TFS art. 15: 83 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.155 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 826 milioni di euro onere per TFS art. 16: 146 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 8.127 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in quattro anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 25,5 miliardi di euro di oneri, con un incremento sul debito prossimo pari a circa 1,3 punti di PIL a fine 2022, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione è risultato pari a circa 1,8 punti percentuali, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004.

Risultati di Contabilità Nazionale	Tasso di variazione della spesa pensionistica	Indicizzazione ai prezzi	Incremento al netto dell'indicizzazione e ai prezzi
2000	2,8%	1,6%	1,2%
2001	4,8%	2,5%	2,3%
2002	5,2%	2,9%	2,3%
2003	4,1%	2,4%	1,7%
2004	4,3%	2,5%	1,8%
2005	3,7%	1,9%	1,8%
2006	3,4%	1,8%	1,6%
2007	3,9%	2,0%	1,9%
2008	4,1%	1,6%	2,5%
2009	3,8%	3,4%	0,4%
2010	2,6%	0,6%	2,0%
2011	2,6%	1,4%	1,2%
2012	2,3%	2,8%	-0,5%
2013	2,2%	3,1%	-0,9%
2014	0,8%	1,2%	-0,4%
2015	0,9%	0,2%	0,7%
2016	0,7%	-0,1%	0,8%
2017	1,1%	0,0%	1,1%
2018	1,9%	1,1%	0,8%
2019	2,4%	1,1%	1,3%
2020	2,4%	0,4%	2,0%
2021	1,7%	0,1%	1,6%
2022	3,7%	1,9%	1,8%
<b>media periodo</b>	2,8%	1,6%	1,2%


Per quanto attiene la **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** il tasso medio annuo di crescita nel periodo (5,2% circa) risulta da differenziazioni tra le diverse componenti e tra i periodi temporali considerati ed è anche, in parte, condizionato dagli incrementi di spesa derivanti dagli interventi emergenziali adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica ed energetica, comunque in riduzione significativa nel 2021 e in parziale riduzione nel 2022. In particolare, la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato un incremento medio annuo nel complessivo periodo considerato pari a 4,9% dovuto sia ad interventi normativi di potenziamento dei diversi istituti, sia al significativo incremento nel ricorso ai medesimi nei periodi di crisi economico-finanziaria e in particolare all'espansione della spesa nel biennio 2020-2021 (nonostante la significativa riduzione registrata nel 2021 rispetto al notevole incremento del 2020) per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica con una ulteriore riduzione di spesa registrata nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 (tasso medio annuo di crescita del 4,9%, così composto 5,9% per il periodo fino al 2019 (+3,0% annuo nel periodo 1999-2007; +18,8% annuo nel periodo 2008-2013; -2,1% annuo nel periodo 2014-2019); +108,9% nel 2020 e -34,8% nel 2021 e, infine, -28,7% nel 2022). Nel periodo 2014-2019 la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato una riduzione del livello, dopo i notevoli incrementi

registrati nel periodo 2008-2013; nel 2020 il rilevante incremento (+108,9%, rispetto al 2019) del livello della spesa è sostanzialmente da ascrivere alla finalità di contrasto dei predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica mediante, in particolare, le prestazioni di integrazione salariale, cui corrisponde una significativa riduzione della medesima spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 (-34,8% rispetto al 2020) mantenendosi comunque a livelli elevati rispetto all'anno 2019 (+36,1%), per poi ridursi ulteriormente nel 2022 (-28,7%) per effetto della ulteriore significativa riduzione della spesa per prestazioni di integrazione salariale, risultando in tale anno parzialmente inferiore al livello del 2019 (-2,9%); la spesa per prestazioni in favore di invalidi, ciechi e sordomuti ha registrato un significativo incremento nel biennio 2002-2003 condizionato dall'accelerazione dei pagamenti con una dinamica poi in progressiva significativa decrescita negli anni successivi, con particolare riferimento al periodo 2010-2022 (e soprattutto al biennio 2010/2011) nel quale si è registrato un tasso di incremento medio annuo pari a circa 1,7 per cento nominale (nel 2021 si è registrato un incremento della spesa del 4,1% per effetto dell'operare a regime dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni); la spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni ha registrato un significativo incremento soprattutto nel periodo 1999-2006, per lo stratificarsi di interventi di potenziamento delle tutele dei congedi di maternità e parentali, con una dinamica poi contenuta negli anni successivi ed una ripresa dall'anno 2016 sempre per effetto del potenziamento dei relativi istituti normativi (assegno di natalità, di cui alla L. 190/2014 e relative proroghe, assegno per le future madri e assegno per la partecipazione alle spese per asili nido, di cui alla L. 232/2016), nel 2020 l'incremento della spesa è da ascrivere a prestazioni introdotte, ovvero potenziate, per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting) con riduzione registrata nel 2021 e ulteriormente nel 2022, per effetto del contenimento delle predette prestazioni rispetto al 2020; la spesa per trattamenti di famiglia nel 2021 registra un incremento per l'adozione di misure temporanee (assegno temporaneo per nuclei con figli minori e maggiorazioni per l'assegno ai nuclei familiari con figli) in attesa dell'entrata in vigore dal 2022 del c.d. assegno unico e universale, che dà luogo al significativo incremento di tale componente di spesa nonostante tale nuova prestazione abbia inciso non nella dimensione su base annua essendo entrata in vigore solo da marzo 2022; la spesa per liquidazioni di fine rapporto ha registrato da un lato il progressivo operare dal 2007 delle erogazioni a carico del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e dall'altro il significativo contenimento di spesa nel periodo 2011-2015 per le liquidazioni di fine rapporto per i dipendenti pubblici anche per effetto degli interventi di riforma adottati in relazione a tale tipologia di prestazione, con conseguente ripresa della dinamica di spesa negli anni successivi, anche in relazione a un progressivo incremento nell'accesso al pensionamento; la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato incrementi per l'adozione di diversi interventi normativi, di differente dimensione sul piano finanziario, alcuni anche a carattere una tantum come il bonus per incapienti del biennio 2007-2008, il bonus per famiglie e pensionati del 2009, altri a carattere strutturale come la c.d. Carta acquisti per anziani e bambini dalla fine del 2008, sempre dal 2008 gli oneri connessi alle detrazioni pagabili di cui alla L. 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose), in ottemperanza dell'aggiornamento Sec 2010, dal 2014, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014 (confermata a regime su base annua dalla L. 190/2014) come sostituita e potenziata dal 1° luglio 2020 dalla misura di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020 (trattamento integrativo), dal 2016 ulteriori prestazioni assistenziali afferenti a misure di contrasto alla povertà (SIA e REI e dal 2019 la più rilevante prestazione Rdc), nonché per altre finalità di


sostegno al reddito (ad esempio la prestazione c.d. Ape sociale, avviata dal 2017 e con effetto sostanziale dal 2018). Nel 2020 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato un significativo aumento anche per gli interventi adottati per contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l'istituzione di apposite indennità, mentre la riduzione di spesa registrata nel 2021 è imputabile esclusivamente alla riduzione di tali indennità a fronte di incrementi delle prestazioni incluse nell'aggregato che hanno quasi compensato tale riduzione; nel 2022 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato una riduzione rispetto all'anno 2021 in larga parte dovuta al venir meno delle predette indennità/prestazioni ancora presenti per il 2021, per contrastare in tale anno gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica, atteso che l'incremento di spesa per il 2022 da ascrivere alle indennità una-tantum introdotte per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi energetica ha trovato sostanziale compensazione nella significativa riduzione di oneri connessi al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020 come modificato, dal 2022, dalla L. 234/2021. Altre componenti di spesa hanno registrato dinamiche inferiori o di riduzione in termini nominali (la spesa per rendite infortunistiche e la spesa per prestazioni e assegni di guerra). Complessivamente, nel periodo in esame, si è registrata una significativa ricomposizione della spesa per prestazioni sociali in denaro che ha visto aumentare la quota percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sul totale della spesa di circa 6 punti percentuali passando da un'incidenza di circa il 18% del 1999 ad un'incidenza di circa il 23,9% del 2019, con contestuale riduzione della quota percentuale della spesa pensionistica. Per l'anno 2022, condizionato anche dalle misure adottate per contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica, tale quota percentuale è pari al 27,0%.

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato si evidenzia come nel complessivo periodo in esame l'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro sia stato interessato da interventi legislativi che, oltre alla progressiva implementazione del processo di riforma del sistema pensionistico (con regressione dal 2019, in particolare per gli interventi adottati con il D.L. 4/2019), hanno previsto anche un progressivo potenziamento delle tutele sia sul versante pensionistico (per i soggetti in condizioni disagiate) sia per le altre prestazioni sociali in denaro (per quanto attiene alle tutele per ammortizzatori sociali, per maternità, congedi parentali, assegni familiari, da ultimo in particolare con l'assegno unico e universale, e per altri sussidi assistenziali, con l'implementazione, di progressive misure di contrasto alla povertà fino a giungere alla prestazione Rdc e all'introduzione di nuove prestazioni assistenziali).

**Incidenza della spesa pensionistica sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro**



**Incidenza della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro**



Nel dettaglio circa gli specifici andamenti delle diverse prestazioni per il periodo in esame si evidenzia quanto segue:

**Per l'anno 2000**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 1999 pari al 2,8%. Nel dettaglio si ricorda in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2000, pari all'1,6% (costituito da 1,5% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 1999) e il contenimento per tale anno dei flussi di pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato per l'elevazione dal 1° gennaio di tale anno del requisito anagrafico a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,8%), tra l'altro: una riduzione della spesa per ammortizzatori sociali, un incremento della spesa per maternità e trattamenti di famiglia anche per il progressivo operare di taluni istituti di potenziamento di tali tutele e di un incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si ricorda che, **per l'anno 2000**<sup>321</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,8%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,8%.

**Per l'anno 2001**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2000 pari al 3,8%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2001, pari al 2,5% (costituito da 2,4% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2000), gli incrementi concessi alle pensioni "basse" a seguito dei provvedimenti contenuti nella L. 388/2000 (finanziaria 2001, segnatamente: incrementi delle maggiorazioni sociali e concessione dell'importo aggiuntivo a dicembre in sede di tredicesima pari a 155 euro circa) e le erogazioni a credito dei pensionati INPS per effetto della c.d. operazione RED effettuata nell'anno 2001 hanno comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,1%), una riduzione della medesima in valore nominale, che ha risentito della riduzione della spesa per buonuscita e indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici, da ascrivere all'esaurirsi della corresponsione di riliquidazioni di buonuscita dei dipendenti pubblici, a seguito dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale (circa 1 miliardo di euro di minore spesa per riliquidazioni rispetto all'anno precedente).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2001**<sup>322</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari

<sup>321</sup> L'anno 2000 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 3,8% e del PIL nominale pari a 5,6%.

<sup>322</sup> L'anno 2001 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 2,0% e del PIL nominale pari a 5,0%.



al 15,6%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7%.

**Per l'anno 2002**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2001 pari al 5,5%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+5,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2002, pari al 2,9% (costituito da 2,7% + 0,2% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2001) e gli incrementi concessi alle pensioni "basse" fino a 516,46 euro mensili a seguito della disposizione contenuta nella L. 448/2001 (finanziaria 2002, articolo 38) unitamente al pieno operare degli incrementi concessi sulla base della Legge Finanziaria 2001 (circa 1,2-1,3 miliardi di euro). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+6,9%), questa ha risentito del significativo incremento della spesa per prestazioni di invalidità civile e di un incremento della spesa per ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2002**<sup>323</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,9%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,1% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7%.

**Per l'anno 2003**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2002 pari al 4,7%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,1%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2003, è pari al 2,4%, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,7 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,6%), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (8,8%, anche se in misura inferiore a quella del 2002)<sup>324</sup>, della spesa per assegni familiari, indennità maternità, malattia e infortuni (+8,4%), della spesa per liquidazioni per fine rapporto (5,4%) e della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (7,6%).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2003**<sup>325</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,1%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9%.

<sup>323</sup> L'anno 2002 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,3% del PIL nominale pari a 3,5%.

<sup>324</sup> In particolare anche per il protrarsi nell'anno 2003 (pur registrando nell'ultimo quadrimestre una dinamica di spesa sensibilmente più contenuta) dei fenomeni gestionali di smaltimento di giacenze amministrative arretrate anche a seguito del progressivo operare delle convenzioni tra l'INPS e le regioni relative alla fase concessoria (la fase erogatoria era già attribuita all'INPS dalla fine del 1998).

<sup>325</sup> L'anno 2003 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale (0,1%) e del PIL nominale pari a 3,3%.

**Per l'anno 2004**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2003 pari al 4,6%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,3%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2004 è pari al 2,5%, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,9%), questa ha risentito, tra l'altro, dagli incrementi della spesa per liquidazioni per fine rapporto (+12,8%), della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+11,8%), della spesa per assegni familiari, indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati a partire da secondo ordine o adottati nel periodo dicembre 2003 - dicembre 2004 e del processo di accelerazione, nella contabilizzazione, a seguito dell'acquisizione diretta in via telematica<sup>326</sup> delle voci passive dei saldi dei DM – Denunce Contributive Mensili in ambito INPS), a fronte di una minore crescita di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2004**<sup>327</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% circa e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9%.

**Per l'anno 2005**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2004 pari al 3,3%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,7%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2005 è pari all'1,9%, nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali. La dinamica ha risentito anche dell'effetto di contenimento del numero delle nuove pensioni di anzianità relative all'anno 2005, per effetto del processo di innalzamento dei requisiti per l'accesso previsto dalla legislazione vigente (avvenuto nel 2004, ma che ha esplicato i suoi effetti nel 2005 per l'operare delle c.d. "finestre") con poi conseguente "sblocco" l'anno successivo (2006);
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,4%), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+10,8% circa, anche per effetto degli incrementi dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola stabiliti a decorrere dal 1° aprile 2005<sup>328</sup>) e da dinamiche più contenute delle altre prestazioni. Tra queste ultime si segnala: la spesa per assegni familiari, per indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per il venir meno, a parte le residue fisiologiche erogazioni per il completamento dell'attività amministrativa, dell'erogazione nell'anno 2005

<sup>326</sup> Tale obbligo per la trasmissione in via telematica delle denunce contributive mensili è stato previsto nell'ambito dell'articolo 44, comma 9 del D.L. 269/2003. Al riguardo l'INPS ha emanato apposite istruzioni alle sedi con messaggi e circolari (cfr. in particolare circolare n. 32 del febbraio 2004 e circolare n. 121 dell'agosto 2004).

<sup>327</sup> L'anno 2004 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,4% e del PIL nominale pari a 4,1%.

<sup>328</sup> Come previsto dall'articolo 13 del D.L. 35/2005.

dell'assegno di 1.000 euro corrisposto per ogni nato dal secondo ordine in poi o adottato nel periodo fino al 31/12/2004 e per una riduzione della spesa per indennità infortunistiche), la spesa per rendite infortunistiche, la spesa per liquidazioni di fine rapporto (per effetto di una riduzione, rispetto all'anno 2004, del numero di prime liquidazioni di indennità di buonuscita e trattamento di fine servizio in ambito INPDAP per l'anno 2005), la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali per il venire meno nell'anno 2005 delle erogazioni effettuate nell'anno 2004 di arretrati di indennizzi risarcitori a carico del bilancio dello Stato, nonché una riduzione della spesa per pensioni di guerra rispetto all'anno 2004 medesimo, anche per effetto di una diversa temporizzazione delle erogazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2005**<sup>329</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 2,9%.

**Per l'anno 2006**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2005 pari a 4,1%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,4%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2006 è all'1,8% (1,7% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2005 e corrisposto con i relativi arretrati), nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni +in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (7,2%) il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+23,1% circa, che deriva da un aumento del numero di nuove liquidazioni<sup>330</sup> e dei relativi importi medi) e della spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni (in particolare per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro con riferimenti a nuovi nati negli anni 2005 e 2006<sup>331</sup>).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2006**<sup>332</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,0%.

**Per l'anno 2007**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2006 pari a 4,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,9%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2007 è pari a 2,0%, nel mentre l'incremento dovuto al

<sup>329</sup> L'anno 2005 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,8% e del PIL nominale pari a 2,8%.

<sup>330</sup> Sia per effetto dello "sblocco" registrato nell'anno 2006 con riferimento alle pensioni di anzianità (dopo il contenimento registrato nell'anno 2005 in particolare per effetto dell'incremento dei requisiti di accesso nel 2004 che ha esplicitato i propri effetti nel 2005 per l'applicazione del meccanismo delle c.d. "finestre") sia a seguito dell'incremento del numero di nuove pensioni liquidate nell'anno 2005 (a settembre) rispetto all'anno 2004 nel comparto scuola, i cui effetti in termini di buonuscita si sono registrati, in particolare per le pensioni di anzianità, nell'anno 2006.

<sup>331</sup> Previsto dall'articolo 1, commi da 331 e 334 della L. 266/2005 ed erogato a carico del bilancio dello Stato per il tramite delle Poste.

<sup>332</sup> L'anno 2006 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,8% e del PIL nominale pari a 4,0%.

saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,9 punti percentuali, risentendo anche degli effetti, per circa 900 milioni di euro, conseguenti all'erogazione dei benefici per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+9,4%), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+39,2% circa, che deriva in larga parte da un aumento del numero di nuove liquidazioni<sup>333</sup> e dei relativi importi medi con riferimento alle liquidazioni per i dipendenti pubblici, nonché dall'inizio delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007)), dall'incremento della spesa per trattamenti di famiglia (in particolare per effetto degli incrementi degli assegni per il nucleo familiare stabiliti dalla L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007), dagli effetti dell'erogazione del beneficio tributario a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del D.L. 159/2007, computato nell'ambito della Contabilità Nazionale nella spesa per prestazioni sociali in denaro, limitatamente alla quota contabilizzata per l'anno 2007<sup>334</sup>.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2007**<sup>335</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,4%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,1%;

**Per l'anno 2008**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2007 pari a 4,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4.0%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2008 è stata pari a 1,6%, nel mentre oltre agli incrementi dovuti al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati, rilevano anche gli oneri, per l'erogazione dei benefici, superiori rispetto a quelli stabiliti per il 2007<sup>336</sup>, per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del D.L. 81/2007. Il numero delle nuove liquidate per l'anno 2008 ha risentito del previsto maggiore accesso al pensionamento di anzianità ("sblocco") per i lavoratori dipendenti, in particolare del settore privato, dopo il contenimento ("blocco") registrato nell'anno 2007 a seguito dell'aumento dei requisiti per l'anno 2006 che ha manifestato buona parte del proprio effetto nell'anno 2007 per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre". Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,4 punti percentuali;

<sup>333</sup> Anche connesso all'incremento di nuove liquidazioni del settore scuola (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2006 si riverbera in termini di buonuscita nel 2007, in particolare per le pensioni di anzianità) e degli enti locali.

<sup>334</sup> Nell'anno 2007 è stata contabilizzata la quota di beneficio riconosciuta automaticamente nel 2007 per il tramite dei sostituti di imposta, mentre una quota è slittata al 2008 (si riferisce, in particolare alla quota relativa ai lavoratori autonomi, cfr. articolo 2, comma 8, DM 8 novembre 2007 e ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta non ha potuto operare in tutto o in parte la liquidazione in via automatica alla fine dell'anno 2007).

<sup>335</sup> L'anno 2007 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5% e del PIL nominale pari a 4,0%.

<sup>336</sup> L'importo unitario della somma aggiuntiva stabilita dall'articolo 5 del D.L. 81/2007 dall'anno 2008 è superiore a quello a stabilito per il 2007.

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,3%), oltre all'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+20,0%, derivante sia da un aumento del numero di nuove liquidazioni<sup>337</sup> sia dall'incremento delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007)), rileva anche l'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+18,7%, per effetto, in particolare, degli incrementi dell'indennità di disoccupazione stabiliti dalla L. 247/2007).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2008**<sup>338</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,9%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,6% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,3%;

**Per l'anno 2009**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2008 pari a 5,2%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2009 è stata pari a 3,4% (3,3% + 0,1% di recupero di indicizzazione non concessa al 1° gennaio 2008), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007 (come previsto dalla L. 243/2004 e dalla L. 247/2007) ha prodotto un contenimento, peraltro già programmato, degli accessi al pensionamento anticipato e della dinamica della spesa pensionistica, prescindendo dal livello di indicizzazione ai prezzi concesso, in particolare nell'anno 2009 (per il settore scuola, per il quale non operano le "finestre" il contenimento nell'accesso al pensionamento si è avuto a settembre del 2008, con i maggiori riflessi finanziari su base annua comunque nel 2009). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 0,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+10,7%), l'andamento è stato tra l'altro condizionato dal significativo incremento (+ 63,6%) della spesa per ammortizzatori sociali<sup>339</sup>, dall'erogazione del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del D.L. 185/2008, dall'incremento della spesa per rendite infortunistiche (condizionato dalla corresponsione dal 1° gennaio 2009 della rivalutazione, relativa al conguaglio afferente all'andamento delle retribuzioni, delle rendite con riconoscimento dei relativi arretrati di spettanza per l'anno 2008), a fronte di incrementi inferiori delle altre componenti di spesa e, in particolare, del contenimento della spesa per la voce

<sup>337</sup> Anche connesso all'incremento dell'accesso al pensionamento nel settore scuola a settembre 2007 rispetto a settembre 2006 (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2007 si riverbera in termini di buonuscita nel 2008, in particolare per le pensioni di anzianità).

<sup>338</sup> L'anno 2008 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,0% e del PIL nominale pari a 1,4%.

<sup>339</sup> Per effetto di incrementi particolarmente rilevanti per gli ammortizzatori sociali ordinari e per uno sviluppo, rispetto all'anno 2008, per i c.d. ammortizzatori in deroga.

liquidazioni di fine rapporto (-12,9%) per effetto delle minori liquidazioni di buonuscita nel pubblico impiego<sup>340</sup>.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2009**<sup>341</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8%.

**Per l'anno 2010**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2009 pari a 2,4%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,6%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2010 è stata pari a 0,6% (0,7% - 0,1% di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza al 1° gennaio 2009<sup>342</sup>), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,0 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,6%), l'andamento è stato l'altro condizionato da una parte dal venir meno di taluni effetti di onerosità a carattere "una-tantum" registrati nell'anno 2009<sup>343</sup>, dalla riduzione della spesa per rendite infortunistiche<sup>344</sup>, della riduzione della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche, anche per l'effetto della contrazione della base occupazionale, e dall'altra dall'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+24,8%, anche per effetto delle prestazioni connesse alle maggiori uscite registratesi nel 2009<sup>345</sup> per il pensionamento anticipato nel settore scuola, dopo il "blocco" del 2008 a seguito

<sup>340</sup> La riduzione di spesa è da ascrivere in primo luogo alla riduzione del numero di prestazioni di buonuscita del settore della scuola che ha registrato nel 2008 un significativo contenimento nell'accesso al pensionamento rispetto all'anno 2007 (in particolare per il pensionamento anticipato, per il quale la liquidazione della buonuscita è posticipata di sei mesi e quindi, per la scuola, avviene nell'anno successivo all'accesso al pensionamento), nonché al minor accesso al pensionamento nel comparto degli enti locali nell'ultimo trimestre 2008 e nella prima parte dell'anno 2009 rispetto alla prima parte dell'anno 2008. I citati effetti di minor accesso al pensionamento, peraltro programmati, sono da ascrivere all'innalzamento dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato per il 2008 e all'operare del meccanismo delle c.d. "finestre" (per la scuola, invece, è prevista un'unica finestra di uscita a settembre dell'anno stesso) come previsto dalla L. 243/2004 e s.m..

<sup>341</sup> L'anno 2009 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -5,3% e del PIL nominale pari a -3,7%.

<sup>342</sup> In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2009 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2008 pari a 3,3% poi risultato a consuntivo pari a 3,2%.

<sup>343</sup> In particolare il bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del predetto D.L. 185/2008 (erogato sostanzialmente nel 2009). Ciò giustifica la significativa riduzione nell'anno 2010 della voce altri assegni e sussidi assistenziali rispetto all'anno 2009, la quale tiene anche conto della riduzione di talune altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

<sup>344</sup> In particolare per il venir meno degli oneri per arretrati di rivalutazione delle rendite infortunistiche riconosciuti nel 2009 con riferimento all'anno 2008. L'aggregato ingloba anche le pensioni c.d. tabellari a carico del bilancio dello Stato (a carattere risarcitorio), la cui spesa ha pure registrato una diminuzione in termini nominali rispetto all'anno 2009. La spesa per rendite infortunistiche a carico degli enti di previdenza (sostanzialmente INAIL) è computata al netto delle quote liquidate in forma capitale (una tantum) contabilizzata nella voce altri assegni e sussidi previdenziali.

<sup>345</sup> Tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per il riconoscimento delle indennità buonuscita o di fine servizio per il pensionamento anticipato, l'effetto si registra nell'anno 2010.

dell'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento per tale anno) e dall'incremento (+8,9%), comunque più contenuto rispetto a quello registrato nell'anno 2009<sup>346</sup>, della spesa per ammortizzatori sociali (per effetto in particolare di incrementi per la spesa per integrazioni salariali e per ammortizzatori c.d. in deroga, per indennità di mobilità, a fronte di incrementi inferiori per altre componenti).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2010**<sup>347</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8%.

**Per l'anno 2011** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2010 del 1,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,6%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2011 è stata pari a 1,4%, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>348</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-0,7%), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto (-4,9%, in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dall'Inpdap<sup>349</sup> solo in parte compensata dalla crescita delle erogazioni a carico del Fondo del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps), della spesa per rendite infortunistiche, dal contenimento della spesa per invalidità civile e dalla sostanziale stabilità della spesa per ammortizzatori sociali (in particolare per il contenimento della spesa per integrazioni salariali ordinarie, a fronte di un incremento delle altre componenti di spesa), a fronte di un incremento della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche.

<sup>346</sup> La dinamica della spesa per ammortizzatori sociali in corso d'anno 2010 ha registrato un andamento progressivamente decrescente in modo duale a quanto verificatosi nel 2009, tenuto anche conto che con il passare dei mesi il raffronto con l'anno 2009 è risultato essere progressivamente più omogeneo in considerazione della circostanza che l'anno precedente il notevole incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali si è manifestato maggiormente nella seconda parte dell'anno. Ciò ha comportato un tasso di variazione negativo della spesa in esame nel secondo semestre del 2010 rispetto al periodo omologo dell'anno precedente (e in particolare nell'ultimo trimestre), essendo l'incremento di spesa registrato su base annua rispetto al 2009 di fatto acquisito nella prima parte dell'anno.

<sup>347</sup> L'anno 2010 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,7% e del PIL nominale pari a 2,2%.

<sup>348</sup> Le nuove liquidate (in particolare nel settore privato e con riferimento alle pensioni di vecchiaia) hanno evidenziato, come previsto, nella seconda parte dell'anno una riduzione della consistenza numerica conseguente all'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (per coloro che maturano i requisiti dal 2011) introdotto dal D.L. 78/2010, i cui effetti si manifesteranno a regime, in termini di differenti ratei di pensione erogati, come previsto, a partire dal 2012 (tenuto anche conto che per il pensionamento anticipato già la previgente normativa prevedeva la decorrenza del trattamento pensionistico nell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti).

<sup>349</sup> Per effetto sia delle minori uscite registratesi nel 2010 per il pensionamento anticipato nel settore scuola (tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per le liquidazioni di buonuscita per il pensionamento anticipato l'effetto si registra nell'anno 2011) sia al contenimento della dinamica della spesa ascrivibile al raffronto con lo scorso anno che ha risentito di un maggior accesso alle prestazioni in esame (in particolare nella seconda parte dell'anno).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2011**<sup>350</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,7%.

**Per l'anno 2012** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2011 pari a 2,4%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2012 è stata pari a 2,8% (2,6% + 0,2% di recupero di indicizzazione non concessa nel 2011<sup>351</sup>) con deindicizzazione totale per la quota relativa a 2,6% con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>352</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,9%), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa (-5,7%) per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto nel pubblico impiego), dall'incremento (+14,8%) della spesa per ammortizzatori sociali (da ascrivere sia all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità sia della spesa per integrazioni salariali) e da un incremento significativamente più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2012**<sup>353</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,9%.

**Per l'anno 2013** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2012 pari a 2,6%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2013 è stata pari a 3,1 per cento (3,0 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2012<sup>354</sup>) con deindicizzazione totale, come per l'anno 2012, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri

<sup>350</sup> L'anno 2011 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,7% e del PIL nominale pari a 2,3%.

<sup>351</sup> In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2011 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2010 pari a 1,4% poi risultato a consuntivo pari a 1,6%.

<sup>352</sup> Le nuove liquidate hanno evidenziato, come previsto, soprattutto nella prima parte dell'anno con conseguente recupero nella seconda parte dell'anno medesimo, una riduzione della consistenza numerica, contenuta su base annua, e, in particolare, del relativo peso finanziario in termini di ratei corrisposti nell'esercizio in esame derivante dall'operare dell'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (c.d. "finestra mobile", per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2011, che comporta la liquidazione del trattamento 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione del requisito per i lavoratori autonomi) introdotto dal D.L. 78/2010, nonché dell'elevazione dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (c.d. quote, come previsto dalla L. 243/2004 come modificata dalla L. 247/2007) nell'anno 2011 con riflesso, per l'operare del citato meccanismo delle decorrenze, nell'anno successivo.

<sup>353</sup> L'anno 2012 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -3,0% e del PIL nominale pari a -1,5%.

<sup>354</sup> In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2012 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2011 pari a 2,6 per cento poi risultato a consuntivo pari a 2,7 per cento.



residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>355</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,9 punti percentuali;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+4,2%), l'andamento consegue tra l'altro, dall'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+15,5% da ascrivere, in particolare, all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti sia degli interventi normativi relativi al potenziamento degli istituti medesimi attraverso l'introduzione di ASPI e Miniaspi<sup>356</sup>) e da un incremento più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2013**<sup>357</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,0%.

**Per l'anno 2014** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2013 pari a 2,2%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2014 è stata pari a 1,2 per cento con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>358</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,8%), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato per l'anno 2014 della prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014<sup>359</sup>. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali e un significativo contenimento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la

<sup>355</sup> Le nuove pensioni decorrenti nell'anno 2013 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2012, anche per effetto dell'innalzamento dei requisiti di accesso per il pensionato anticipato e il pensionamento di vecchiaia stabiliti dal D.L. 201/2011.

<sup>356</sup> Come previsto nell'ambito della L. 92/2012 e s.m..

<sup>357</sup> L'anno 2013 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,8% e del PIL nominale pari a -0,7%.

<sup>358</sup> Le nuove pensioni nell'anno 2014 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2013 nella prima parte dell'anno, anche per il raffronto con il profilo di liquidazione dell'anno 2013 ed un recupero parziale nella seconda parte dell'anno 2014 (complessivamente, in termini di nuove pensioni decorrenti, la riduzione ha riguardato in particolare i lavoratori autonomi per i quali in parte nel 2013, nel primo semestre di tale anno, le nuove pensioni decorrenti hanno riguardato i soggetti che avevano maturato i requisiti nel 2011 con il regime previdente il D.L. 201/2014). Ciò con un conseguente effetto di contenimento per l'anno 2014 della dinamica sul piano finanziario della spesa, dal momento che le maggiori liquidazioni della seconda parte dell'anno (il cui trend continuerà nell'anno 2015, per effetto della progressiva maturazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dal D.L. 201/2014) registrano un peso contenuto in termini di ratei con riferimento all'esercizio 2014 (con un maggiore onere nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014).

<sup>359</sup> Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla L. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti, sulla base degli elementi attualmente disponibili, sono stimati nella contabilizzazione per l'anno 2014 in una spesa di circa 5.800 milioni di euro.

riduzione della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap) e da un incremento contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2014**<sup>360</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,3%.

**Per l'anno 2015** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2014 pari a 1,8%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,9%<sup>361</sup>), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2015 è stata pari a 0,2 per cento (0,3% - 0,1% di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2014<sup>362</sup>) con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>363</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,3%), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato su base annua nell'anno 2015 della prestazione di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014 nella voce altri assegni e sussidi assistenziali<sup>364</sup>. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto<sup>365</sup> a fronte di una contenuta dinamica di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2015**<sup>366</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

**Per l'anno 2016** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2015 pari a 1,0%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,7%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2016 è stata pari al -0,1% (0,0% - 0,1% di recupero di

<sup>360</sup> L'anno 2014 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,0% e del PIL nominale pari a +0,9%.

<sup>361</sup> Nell'aggregato in esame (D62), seguendo le indicazioni delle Autorità statistiche, nella registrazione della spesa con riferimento agli effetti conseguenti dall'articolo 1 del D.L. 65/2015, attuativo dei principi della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, viene contabilizzata solo la spesa afferente alle mensilità successive all'entrata in vigore del citato D.L., in quanto gli oneri per arretrati vengono registrati nell'ambito dei trasferimenti in capitale.

<sup>362</sup> In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2014 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2013 pari a 1,2% poi risultato a consuntivo pari a 1,1%.

<sup>363</sup> Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2015, in particolare con riferimento al pensionamento anticipato, hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento all'anno 2014, anche per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011.

<sup>364</sup> Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla L. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è stata riconosciuta in ragione di sole 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati per l'anno 2014 in una spesa di circa 5,8 miliardi di euro e di circa 9,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

<sup>365</sup> In particolare dovuto sia alle erogazioni a carico del Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps.

<sup>366</sup> L'anno 2015 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8% e del PIL nominale pari a +1,7%.

indicizzazione concessa in eccedenza nel 2015<sup>367</sup>), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>368</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere<sup>369</sup> e ad arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,1%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare dovuto all'incremento della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap), dal progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla L. 190/2014, da un incremento della spesa per le prestazioni connesse alla disoccupazione per effetto dell'incremento delle tutele conseguente alla progressiva applicazione delle prestazioni NASpl, a fronte di una riduzione, nell'ambito della spesa per ammortizzatori sociali, della spesa per integrazioni salariali, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali e da incrementi più contenuti di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2016**<sup>370</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,4% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

**Per l'anno 2017** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2016 pari a 1,5%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,0%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2017 è stata pari a +0,0%; si è altresì registrato l'incremento ed estensione della somma aggiuntiva (c.d. 14-sima), come stabilito ai sensi della L. 232/2016, il saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>371</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché le ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+3,1%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla Legge n. 190/2014 e per l'avvio dei nuovi istituti previsti dalla L. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

<sup>367</sup> In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2015 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2014 pari a 0,3% poi risultato a consuntivo pari a 0,2%.

<sup>368</sup> Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2016 hanno evidenziato, come previsto, un decremento rispetto all'anno 2015 (il cui incremento rispetto all'anno 2014 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 si riverbera in termini finanziari su base annua nell'anno 2016) per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016. Nell'anno 2017 si registrerà, pertanto, un conseguente incremento delle nuove pensioni liquidate per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016.

<sup>369</sup> Tra cui l'operare delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.L. 65/2015.

<sup>370</sup> L'anno 2016 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,3 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

<sup>371</sup> Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2017 hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all'anno 2016 per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016. Nel 2016 per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016 era stato comunque registrato un contenimento nell'accesso al pensionamento.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2017**<sup>372</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

**Per l'anno 2018** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2017 pari a 2,1%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,9%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2018 è stata pari a +1,1%, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>373</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,7%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla L. 190/2014 e dei nuovi istituti previsti dalla Legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi<sup>374</sup>, a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali<sup>375</sup>.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2018**<sup>376</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

**Per l'anno 2019** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2018 pari a 3,7%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1% nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>377</sup> e le pensioni

<sup>372</sup> L'anno 2017 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,7 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

<sup>373</sup> Nel 2018 le nuove pensioni liquidate hanno registrato una dimensione parzialmente superiore a quella del 2017 e pertanto significativamente superiore alla media del periodo 2012-2016.

<sup>374</sup> In particolare per il progressivo operare delle prestazioni Rel e delle prestazioni c.d. Ape sociale.

<sup>375</sup> In particolare per la riduzione della spesa per integrazioni salariali.

<sup>376</sup> L'anno 2018 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8 per cento e del PIL nominale pari a +2,0 per cento.

<sup>377</sup> Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal D.L. 4/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti dell'applicazione, con decorrenza 2019, dell'adeguamento di cinque mesi, in ragione dell'incremento della speranza di vita, dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, in luogo dell'applicazione dell'adeguamento di cinque mesi, come stabilito dal citato D.L. 4/2019. Dal punto di vista finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento anticipato dovuto alle misure introdotte dal predetto D.L. 4/2019 è comunque parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici. Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,0%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, è condizionato da un significativo aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto e da un rilevante aumento della spesa per assegni e sussidi<sup>378</sup>, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2019**<sup>379</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,8%.

**Per l'anno 2020** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,5%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2020 è stata pari a +0,4%<sup>380</sup> nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>381</sup> e le pensioni

di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicheranno a partire dal 2020: maggiore spesa pensionistica 2019 art. 14 per 1.780,3 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15 per 387,8 milioni di euro; maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15 per 574,7 milioni di euro (totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 milioni di euro); maggiore spesa pensionistica imputabile ad art. 16 del D.L. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019) per 113,6 milioni di euro. Il totale degli oneri derivanti dagli art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019 ammonta a 2.856,4 milioni di euro.

<sup>378</sup> Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare per l'anno 2019 rileva il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di cittadinanza) e, in via residuale, gli incrementi di oneri per le prestazioni c.d. Ape sociale.

<sup>379</sup> L'anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,3 per cento e del PIL nominale pari a +1,1 per cento.

<sup>380</sup> Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5% a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1%, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 è corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

<sup>381</sup> Nel biennio 2019-2020 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017-2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38.

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicano a partire dal 2020. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2020:

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+36,3<sup>382</sup> per cento), l'andamento condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali<sup>383</sup> e per altri assegni e sussidi assistenziali<sup>384</sup> nonché da un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità<sup>385</sup>. A tali incrementi si aggiungono quelli più contenuti della spesa per prestazioni di invalidità civile<sup>386</sup> e per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto e, a fronte di un contenimento della spesa per prestazioni e assegni di guerra e similari e per altre prestazioni.

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.044,9 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 953,7 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 442,4 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 368,1 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 6.809,1 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in due anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 9,7 miliardi di euro di oneri.

<sup>382</sup> L'incremento della componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti complessivamente derivanti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 26 miliardi di euro per l'anno 2020 (una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità Nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

<sup>383</sup> L'incremento notevole della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (il livello di tale componente di spesa nel 2020 ha più che raddoppiato il livello registrato nell'anno 2019) è condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Naspis.

<sup>384</sup> Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare dall'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di Cittadinanza) sia, in misura minore, il progressivo esplicarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 miliardi di euro circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 miliardi di euro, di cui 3,825 miliardi di euro per RdC, a fronte di circa 1,06 miliardi di euro per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere di 330 milioni di euro del 2018 e di 524 milioni di euro del 2019, con un incremento di circa 194 milioni di euro. Per l'anno 2020 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 7,24 miliardi di euro (7,2 miliardi di euro per RdC), con un incremento di circa 2,9 miliardi di euro rispetto all'anno 2019, cui si aggiunge l'erogazione della prestazione ReM (misura introdotta nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per 0,83 miliardi di euro, per un totale complessivo di 8,07 miliardi di euro di spesa e un incremento rispetto al 2019 di circa 3,72 miliardi di euro (la spesa per la prestazione c.d. Ape sociale si è mantenuta a livello analogo a quello del 2019 e pari a circa 517 milioni di euro). Sempre per l'anno 2020 per l'incremento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali, rilevano, in particolare, gli incrementi di spesa dovuti a: istituzione di nuove indennità per l'anno 2020 (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per un ammontare di circa 8,2 miliardi di euro; prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, così come sostituita (e incrementata e estesa) dal 1 luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, passando quindi da un onere del 2019 pari a 9,84 miliardi di euro a un onere complessivo per il 2020 pari a circa 11,8 miliardi di euro (avendo operato l'incremento di prestazione solo per metà anno, l'incremento su base annua si registrerà quindi nell'anno 2021); nuova prestazione assistenziale una tantum introdotta per l'anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,64 miliardi di euro.

<sup>385</sup> L'incremento della spesa in esame è sostanzialmente condizionato dagli oneri connessi a prestazioni introdotte ovvero potenziate nell'anno 2020 per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

<sup>386</sup> Per un incremento di circa 2,1% rispetto al 2019. L'incremento deriva dall'applicazione della disposizione (D.L. 104/2020), inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni. Tali oneri hanno più che compensato le riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione dei beneficiari delle prestazioni in esame registratesi nell'anno 2020. I predetti oneri registreranno la relativa dimensione di regime a partire dall'anno 2021 con conseguente maggiore incremento di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al pil, si evidenzia che, **per l'anno 2020**<sup>387</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 24,0%, di cui la spesa pensionistica pari al 16,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 7,1%.

**Per l'anno 2021** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una parziale riduzione nominale rispetto all'anno 2020 (-0,3%). Nel dettaglio, si segnala in particolare

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2021 è stata pari a +0,1%<sup>388</sup> nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>389</sup> e le

<sup>387</sup> L'anno 2020 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a -9,0 per cento e del pil nominale pari a -7,5 per cento.

<sup>388</sup> Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2020 è risultato -0,3% quindi la relativa rivalutazione applicata è risultata 0,0%. Tuttavia il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5% a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1%, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 (+0,4%) è stato corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

<sup>389</sup> Nel triennio 2019-2021 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 e ulteriormente nel 2021 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/018 alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal D.L. 201/2011, il D.L. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato l'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 e 2021 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 e 2021 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto D.L. 4/2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per gli anni 2020 e 2021 si registra, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 e 2020 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 e 2021. Pertanto, nel triennio 2019-2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. In sostanza, in tali termini, è venuta meno, di fatto, l'azione di regolazione nell'accesso al pensionamento anticipato che, viceversa, l'assetto normativo derivante dal D.L. 201/2011 ha consentito fino al 2018 e che avrebbe garantito, nonostante la progressiva maturazione dei requisiti originariamente previsti e già sperimentata nel periodo precedente il 2019, flussi di pensionamento molto più coerenti con l'obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche pur in presenza delle criticità conseguenti, sempre in relazione al predetto obiettivo di sostenibilità delle finanze pubbliche, al progressivo avvio della transizione demografica fortemente negativa per l'Italia. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2021:

Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.592 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 802 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 357 milioni di euro, onere per TFS art. 15: 306 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 557 milioni di euro onere per TFS art. 16: 85 milioni di euro. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 7.699 milioni di euro.

Sul piano finanziario, quanto sopra si è riverberato sulla dinamica della spesa pensionistica: il tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è passato da 0,6 per cento medio annuo del periodo 2014-2018 (0,9 per cento medio annuo nel biennio 2017-2018 a fronte dello 0,4 per cento medio annuo del periodo 2014-2016) a 1,9 per cento medio annuo nel biennio 2020-2021, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004, nonostante gli effetti di contenimento del maggior numero di pensioni eliminate nel biennio 2020-2021. Gli effetti finanziari complessivi derivanti per il triennio 2019-2021 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato)

pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-5,2<sup>390</sup> per cento) l'andamento è condizionato da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali<sup>391</sup>, da un decremento della spesa per indennità di maternità e malattia<sup>392</sup> e per altri assegni e sussidi assistenziali<sup>393</sup>, solo parzialmente compensati dagli incrementi di spesa per trattamenti di famiglia<sup>394</sup>, per prestazioni

riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 risultano comunque rilevanti con ripercussioni anche negli anni successivi. Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato in tre anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 17,4 miliardi di euro di oneri, con un incremento del debito prossimo a un punto di PIL a fine 2021, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

<sup>390</sup> L'andamento della complessiva componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 miliardi di euro per l'anno 2020 e in circa 12,1 miliardi di euro per l'anno 2021 (una quota di tale importi risulterebbe riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità Nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari. La riduzione della complessiva componente di spesa in esame rispetto al 2020 è inferiore alla riduzione dell'ammontare di oneri conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica per effetto dell'incremento nel 2021 della spesa per istituti vigenti quali, ad esempio, trattamenti di famiglia, liquidazioni di fine rapporto, prestazioni per invalidità civile, RdC, Trattamento integrativo nell'ambito della spesa per assegni e sussidi assistenziali nonché altre componenti di spesa connesse a prestazioni ordinarie.

<sup>391</sup> La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 rispetto al 2020 (pur rimanendo su livelli ampiamente superiori a quelli degli anni precedenti) è condizionata in buona parte dalla riduzione della spesa per integrazioni salariali e, per la restante parte, dalla riduzione della spesa per prestazioni Naspi.

<sup>392</sup> La riduzione della spesa per indennità di maternità e malattia nel 2021 rispetto al 2020 è sostanzialmente condizionata dal minore onere per tale anno connesso agli interventi adottati per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

<sup>393</sup> Per l'anno 2021 rilevano, in particolare, i decrementi di spesa dovuti agli oneri di specifiche indennità (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) passati da un ammontare di circa 8,2 miliardi di euro per l'anno 2020 a un ammontare di circa 2,9 miliardi di euro per l'anno 2021; oltre a tale riduzione di spesa occorre considerare che nel 2021 viene meno l'onere registrato nel 2020 per la prestazione assistenziale una tantum introdotta per tale anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,6 miliardi di euro. Tali effetti riduttivi della spesa sono parzialmente compensati dai seguenti principali effetti incrementativi: la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del D.L. 66/2014, così come sostituita (e incrementata) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, è passata da un onere 2020 di circa 11,9 miliardi di euro (avendo operato l'incremento e allargamento di prestazione solo per metà anno) a un onere 2021 di circa 14,4 miliardi di euro (per effetto dell'operare su base annua del trattamento integrativo introdotto dal D.L. 3/2020 unitamente a una dinamica incrementativa rispetto al 2020); gli oneri per Rdc (c.d. Reddito di cittadinanza) sono passati da 7,2 miliardi di euro del 2020 a 8,83 miliardi di euro del 2021; gli oneri per Rem (c.d. Reddito di emergenza) sono passati da 0,8 miliardi di euro del 2020 a 2,2 miliardi di euro del 2021. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2021 (0,51 miliardi di euro) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2020 (0,52 miliardi di euro); per quanto concerne la c.d. card-18 l'onere 2021 è risultato in parziale crescita rispetto al 2020 (0,208 miliardi di euro nel 2021 rispetto a 0,195 miliardi di euro del 2020).

<sup>394</sup> L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2021 è dovuto anche alle misure temporanee adottate dal D.L. 79/2021 (assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni per ANF per nuclei con figli) in attesa dell'introduzione del 2022 del c.d. Assegno unico e universale.



di liquidazioni di fine rapporto<sup>395</sup> e per prestazioni di invalidità civile<sup>396</sup> e per altre prestazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al pil, si evidenzia che, per l'anno 2021<sup>397</sup>, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 22,3%, di cui la spesa pensionistica pari al 16,0% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 6,2%.

**Per l'anno 2022** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto all'anno 2021 (+2,3%). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+3,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +1,9%<sup>398</sup> nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>399</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia

<sup>395</sup> Nell'ambito di tale incremento di spesa si evidenzia, in particolare, l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (circa +960 milioni di euro rispetto al 2020, nel quale si è viceversa registrata una riduzione di spesa rispetto al 2019 per circa -490 milioni di euro) e dal parziale incremento di altre prestazioni di TFR. Per quanto concerne la spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap, come già rappresentato per gli ultimi esercizi, la stessa, pur mantenendosi nel 2021 in linea con l'anno 2020, prosegue il programmato recupero di livello della spesa, già iniziato nel 2016 e proseguito nel periodo 2017-2020, conseguente ai contenimenti di spesa registratisi negli anni precedenti per gli effetti della progressiva applicazione delle disposizioni adottate in materia (D.L. 138/2011 e L. 147/2013 oltre, ovviamente, agli effetti indotti derivanti dal processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento) finalizzate anche al contenimento della dinamica nel breve-medio periodo della spesa per trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego. Pertanto, tenuto conto dello stratificarsi delle erogazioni a seguito delle predette modifiche normative si registra un recupero nel livello della spesa con incremento della relativa dinamica che prosegue significativamente nel 2022. Ciò anche per effetto dell'incremento negli accessi al pensionamento, per la progressiva maturazione dei requisiti e per gli interventi agevolativi l'accesso al pensionamento anticipato, con incidenza in anni successivi in relazione all'aggregato di spesa in esame.

<sup>396</sup> Per un incremento di circa 4,1% rispetto al 2020, corrispondente a circa 780 milioni di euro. L'incremento deriva in buona parte dall'applicazione su base annua della disposizione (D.L. 104/2020), inerente l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della L. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

<sup>397</sup> L'anno 2021 è stato caratterizzato da un incremento del pil reale pari a +7,0 per cento e del pil nominale pari a +7,6 per cento.

<sup>398</sup> In via aggiuntiva all'indicizzazione pari a 1,9% (variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2021), per l'anno 2022 rilevano anche gli effetti finanziari derivanti dall'aumento transitorio per le mensilità di ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) di 2 punti percentuali per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, riconosciuto nelle more dell'applicazione della rivalutazione ai prezzi per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2023 e relativa all'anno 2022.

<sup>399</sup> Nel 2022 si è registrato un numero di nuove pensioni liquidate solo parzialmente inferiore al 2021 mantenendosi a livelli elevati e più che in linea alla media del triennio 2019-2021, quindi in una dimensione comunque significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019 e delle relative proroghe. Ciò è anche da ascrivere alla circostanza che per l'operare del regime delle decorrenze parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2021 hanno acceduto al pensionamento nel 2022. In sintesi, nel quadriennio 2019-2022 si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori anche a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione, anche se in via transitoria, di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2022 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del D.L. 4/2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono stimabili nei seguenti termini:

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.942 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 759 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 371 milioni di euro, onere per TFS art. 15: 83 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.154,4 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del D.L. 4/2019 (e successive proroghe): 826 milioni di euro onere per TFS art. 16: 146 milioni di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del D.L. 4/2019: 8.127 milioni di euro.

di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,5 per cento) l'andamento è condizionato, in particolare, da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali<sup>400</sup> e per altri assegni e sussidi assistenziali<sup>401</sup>, solo parzialmente compensata dal significativo incremento di spesa per trattamenti di famiglia<sup>402</sup> e dagli incrementi di spesa per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto<sup>403</sup>.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al Pil, si evidenzia che, **per l'anno 2022**<sup>404</sup> la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 21,3%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 5,8%.

---

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal D.L. 4/2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in quattro anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 25,5 miliardi di euro di oneri, con un incremento sul debito prossimo pari a circa 1,3 punti di PIL a fine 2022, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

<sup>400</sup> La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2022 rispetto al 2021 è condizionata dalla rilevante riduzione della spesa per integrazioni salariali a fronte di un incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

<sup>401</sup> Per l'anno 2022 la minore spesa rispetto all'anno 2021 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVI-19 e per il c.d. reddito di emergenza e pari complessivamente per l'anno 2021 a 5,05 miliardi di euro. Ciò in quanto gli oneri per il 2022 riconducibili al riconoscimento delle indennità di 200 euro e di 150 euro per contrastare gli effetti economici derivanti dalla crisi energetica (circa 9 miliardi di euro) hanno trovato sostanziale compensazione nella riduzione di spesa (per circa 8,8 miliardi di euro) del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. 3/2020, come modificato, dal 2022, dalla L. 234/2021. Gli oneri per Rdc (c.d. Reddito di cittadinanza) sono risultati pari a circa 8,0 miliardi di euro in riduzione rispetto al 2021. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2022 (0,5 miliardi di euro) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2021; per quanto concerne la c.d. card-18 l'onere 2022 è risultato in parziale crescita rispetto al 2021 (0,221 miliardi di euro nel 2022 rispetto a 0,208 miliardi di euro del 2021).

<sup>402</sup> L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2022 è dovuto all'introduzione dal 2022 del c.d. assegno unico e universale, anche se per tale anno tale prestazione ha operato solo dal 1° marzo e non su base annua.

<sup>403</sup> Tale aggregato di spesa ha registrato nell'anno 2022 un incremento (+9,8%) sia per l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia per l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap.

<sup>404</sup> L'anno 2022 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a +3,7 per cento e del Pil nominale pari a +6,8 per cento.

**Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 1999 - 2011**  
**(valori assoluti in mln di euro)**  
**Risultati di Contabilità Nazionale**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b>	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405	277.270	291.627	298.695	304.478
(tasso di variazione in %)		2,8%	3,8%	5,5%	4,7%	4,6%	3,3%	4,1%	4,9%	4,9%	5,2%	2,4%	1,9%
(in rapporto al PIL)	(16,2%)	(15,8%)	(15,6%)	(15,9%)	(16,1%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,4%)	(16,9%)	(18,5%)	(18,5%)	(18,5%)
di cui:													
<b>Pensioni<sup>(1) (2)</sup></b>	156.244	160.600	168.366	177.148	184.429	192.303	199.356	206.120	214.114	222.782	231.333	237.450	243.645
(tasso di variazione in %)		2,8%	4,8%	5,2%	4,1%	4,3%	3,7%	3,4%	3,9%	4,0%	3,8%	2,6%	2,6%
(in rapporto al PIL)	(13,3%)	(12,9%)	(12,9%)	(13,1%)	(13,2%)	(13,2%)	(13,3%)	(13,3%)	(13,3%)	(13,6%)	(14,7%)	(14,7%)	(14,8%)
di cui:													
<b>pensioni IVS</b>	154.187	158.323	165.954	174.145	181.325	188.962	195.953	202.634	210.550	219.092	227.590	233.490	239.803
(tasso di variazione in %)		2,7%	4,8%	4,9%	4,1%	4,2%	3,7%	3,4%	3,9%	4,1%	3,9%	2,6%	2,7%
(in rapporto al PIL)	(13,1%)	(12,8%)	(12,7%)	(12,9%)	(13,0%)	(13,0%)	(13,1%)	(13,1%)	(13,0%)	(13,4%)	(14,4%)	(14,5%)	(14,5%)
<b>pensioni e assegni sociali</b>	2.057	2.277	2.412	3.003	3.104	3.341	3.403	3.486	3.564	3.690	3.743	3.960	3.842
(tasso di variazione in %)		10,7%	5,9%	24,5%	3,4%	7,6%	1,9%	2,4%	2,2%	3,5%	1,4%	5,8%	-3,0%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b>	34.178	35.122	34.741	37.129	39.933	42.291	42.889	45.981	50.291	54.488	60.294	61.245	60.833
(tasso di variazione in %)		2,8%	-1,1%	6,9%	7,6%	5,9%	1,4%	7,2%	9,4%	8,3%	10,7%	1,6%	-0,7%
(in rapporto al PIL)	(2,9%)	(2,8%)	(2,7%)	(2,7%)	(2,9%)	(2,9%)	(2,9%)	(3,0%)	(3,1%)	(3,3%)	(3,8%)	(3,8%)	(3,7%)
di cui:													
<b>rendite infortunistiche<sup>(3)</sup></b>	4.998	5.038	5.160	5.178	5.370	5.174	5.123	5.140	5.172	5.121	5.491	5.156	5.213
(tasso di variazione in %)		0,8%	2,4%	0,3%	3,7%	-3,6%	-1,0%	0,3%	0,6%	-1,0%	7,2%	-6,1%	1,1%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
<b>liquidazioni per fine rapporto<sup>(4)</sup></b>	5.153	5.602	4.205	4.168	4.393	4.954	5.021	6.181	8.597	10.314	8.980	11.205	10.661
(tasso di variazione in %)		8,7%	-24,9%	-0,9%	5,4%	12,8%	1,4%	23,1%	39,1%	20,0%	-12,9%	24,8%	-4,9%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,5%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,5%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,7%)	(0,6%)
<b>indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia<sup>(5)</sup></b>	8.577	9.116	9.706	9.820	10.642	11.212	11.166	11.953	12.480	12.936	13.054	12.778	13.305
(tasso di variazione in %)		6,3%	6,5%	1,2%	8,4%	5,4%	-0,4%	7,0%	4,4%	3,7%	0,9%	-2,1%	4,1%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)
<b>assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione<sup>(6)</sup></b>	4.270	3.960	4.013	4.220	4.541	5.075	5.624	5.795	5.393	6.401	10.472	11.407	11.426
(tasso di variazione in %)		-7,3%	1,3%	5,2%	7,6%	11,8%	10,8%	3,0%	-6,9%	18,7%	63,6%	8,9%	0,2%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)
<b>assegni di guerra e altro<sup>(7)</sup></b>	1.122	1.120	1.219	1.186	1.288	1.309	1.002	1.060	1.095	963	908	828	787
(tasso di variazione in %)		-0,2%	8,8%	-2,7%	8,6%	1,6%	-23,5%	5,8%	3,3%	-12,1%	-5,7%	-8,8%	-5,0%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,0%)
<b>invalidi civili, ciechi e sordomuti<sup>(8)</sup></b>	8.399	8.625	8.590	10.653	11.595	12.100	12.723	13.363	14.287	15.118	16.190	16.374	15.898
(tasso di variazione in %)		2,7%	-0,4%	24,0%	8,8%	4,4%	5,1%	5,0%	6,9%	5,8%	7,1%	1,1%	-2,9%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)
<b>altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali<sup>(9)</sup></b>	1.659	1.661	1.848	1.904	2.104	2.467	2.230	2.489	3.267	3.635	5.199	3.497	3.543
(tasso di variazione in %)		0,2%	11,2%	3,1%	10,5%	17,2%	-9,6%	11,6%	31,2%	11,3%	43,0%	-32,7%	1,3%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,3%)	(0,2%)	(0,2%)
<b>PIL</b>	1.175.150	1.241.513	1.304.137	1.350.259	1.394.693	1.452.319	1.493.635	1.552.687	1.614.840	1.637.699	1.577.256	1.611.279	1.648.756
(tasso di variazione in %)		0,0%	5,6%	5,0%	3,5%	3,3%	4,1%	2,8%	4,0%	4,0%	1,4%	-3,7%	2,2%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro).

(4) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio una-tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica.

(continua)

**Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2012 - 2022**  
(valori assoluti in mln di euro)  
Risultati di Contabilità Nazionale

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tasso medio annuo 2000 - 2022 (base 1999)
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	311.744 2,4% 19,2%	319.970 2,6% (19,8%)	327.001 2,2% (20,1%)	332.914 1,8% (20,1%)	336.370 1,0% (19,8%)	341.404 1,5% (19,7%)	348.474 2,1% (19,7%)	361.203 3,7% (20,1%)	399.172 10,5% (24,0%)	397.876 -0,3% (22,3%)	406.921 2,3% (21,3%)	3,4%
di cui:												
<b>Pensioni<sup>(1) (2)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	249.127 2,2% 15,3%	254.720 2,2% (15,8%)	256.665 0,8% (15,8%)	258.884 0,9% (15,6%)	260.806 0,7% (15,4%)	263.535 1,0% (15,2%)	268.533 1,9% (15,2%)	274.855 2,4% (15,3%)	281.443 2,4% (16,9%)	286.271 1,7% (16,0%)	296.998 3,7% (15,6%)	2,8%
di cui:												
<b>pensioni IVS</b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	245.052 2,2% (15,1%)	250.327 2,2% (15,5%)	252.059 0,7% (15,5%)	254.144 0,8% (15,4%)	256.079 0,8% (15,1%)	258.730 1,0% (14,9%)	263.698 1,9% (14,9%)	270.141 2,4% (15,0%)	276.604 2,4% (16,7%)	281.358 1,7% (15,7%)	291.897 3,7% (15,3%)	2,8%
<b>pensioni e assegni sociali</b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	4.075 6,1% (0,3%)	4.393 7,8% (0,3%)	4.606 4,8% (0,3%)	4.740 2,9% (0,3%)	4.727 -0,3% (0,3%)	4.805 1,7% (0,3%)	4.835 0,6% (0,3%)	4.714 -2,5% (0,3%)	4.839 2,7% (0,3%)	4.913 1,5% (0,3%)	5.101 3,8% (0,3%)	4,0%
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	62.617 2,9% (3,9%)	65.250 4,2% (4,0%)	70.336 7,8% (4,3%)	74.030 5,3% (4,5%)	75.564 2,1% (4,5%)	77.869 3,1% (4,5%)	79.941 2,7% (4,5%)	86.348 8,0% (4,8%)	117.729 36,3% (7,1%)	111.605 -5,2% (6,2%)	109.923 -1,5% (5,8%)	5,2%
di cui:												
<b>rendite infortunistiche<sup>(3)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	5.416 3,9% (0,3%)	5.325 -1,7% (0,3%)	5.305 -0,4% (0,3%)	5.225 -1,5% (0,3%)	5.089 -2,6% (0,3%)	5.059 -0,6% (0,3%)	4.970 -1,8% (0,3%)	4.890 -1,6% (0,3%)	4.772 -2,4% (0,3%)	4.857 1,8% (0,3%)	4.750 -2,2% (0,2%)	-0,2%
<b>liquidazioni per fine rapporto<sup>(4)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	10.052 -5,7% (0,6%)	9.899 -1,5% (0,6%)	8.860 -10,5% (0,5%)	9.486 7,1% (0,6%)	9.839 3,7% (0,6%)	11.300 14,8% (0,7%)	11.966 5,9% (0,8%)	14.056 17,5% (0,8%)	14.277 1,6% (0,9%)	15.370 7,7% (0,9%)	16.958 10,3% (0,9%)	5,3%
<b>Indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia<sup>(5)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	13.628 2,4% (0,8%)	13.848 1,6% (0,9%)	13.516 -2,4% (0,8%)	13.311 -1,5% (0,8%)	13.803 3,7% (0,8%)	14.527 5,2% (0,8%)	14.672 1,0% (0,8%)	14.547 -0,9% (0,8%)	16.053 10,4% (1,0%)	18.102 12,8% (1,0%)	25.140 38,9% (1,3%)	4,8%
<b>assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione<sup>(6)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	13.119 14,8% (0,8%)	15.150 15,5% (0,9%)	14.745 -2,7% (0,9%)	14.326 -2,8% (0,9%)	14.181 -1,0% (0,8%)	13.419 -5,4% (0,7%)	13.119 -2,2% (0,7%)	13.316 1,5% (0,7%)	27.820 108,9% (1,7%)	18.128 -34,8% (1,0%)	12.931 -28,7% (0,7%)	4,9%
<b>assegni di guerra e altro<sup>(7)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	763 -3,0% (0,0%)	711 -6,8% (0,0%)	665 -6,5% (0,0%)	604 -9,2% (0,0%)	553 -8,4% (0,0%)	502 -9,2% (0,0%)	453 -9,8% (0,0%)	408 -9,9% (0,0%)	366 -10,3% (0,0%)	326 -10,9% (0,0%)	293 -10,1% (0,0%)	-5,7%
<b>invalidi civili, ciechi e sordomuti<sup>(8)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	16.309 2,6% (1,0%)	16.787 2,9% (1,0%)	17.068 1,7% (1,0%)	17.187 0,7% (1,0%)	17.386 1,2% (1,0%)	17.522 0,8% (1,0%)	17.922 2,3% (1,0%)	18.465 3,0% (1,0%)	18.860 2,1% (1,1%)	19.640 4,1% (1,1%)	20.162 2,7% (1,1%)	3,9%
<b>altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali<sup>(9)</sup></b> (tasso di variazione in %) (in rapporto al PIL)	3.330 -6,0% (0,2%)	3.530 6,0% (0,2%)	10.177 188,3% (0,6%)	13.891 36,5% (0,8%)	14.713 5,9% (0,9%)	15.540 5,6% (0,9%)	16.839 8,4% (1,0%)	20.666 22,7% (1,2%)	35.581 72,2% (2,1%)	35.182 -1,1% (2,0%)	29.689 -15,6% (1,6%)	13,4%
<b>PIL</b> (tasso di variazione in %)	1.624.359 -1,5%	1.612.751 -0,7%	1.627.406 0,9%	1.655.355 1,7%	1.695.787 2,4%	1.736.593 2,4%	1.771.391 2,0%	1.796.649 1,4%	1.661.020 -7,5%	1.787.675 7,6%	1.909.154 6,8%	2,1%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(4) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio una-tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confirmata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica.

#### ***C.4 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle PA – Nota illustrativa delle previsioni a legislazione vigente contenute nel Conto delle PA - Documento di Economia e Finanza 2023 (scenario tendenziale)***

Gli andamenti di seguito rappresentati sono stati elaborati ai fini della predisposizione del Conto delle PA DEF 2023 (scenario tendenziale) sulla base del quadro macroeconomico tendenziale e del criterio della legislazione vigente.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono indicate distintamente per la spesa pensionistica e quella relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. La definizione di spesa pubblica per pensioni è la stessa recepita nelle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica di breve periodo e quelle di medio-lungo periodo elaborate a livello nazionale e nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA). L'aggregato comprende l'intero sistema pubblico obbligatorio e la spesa per pensioni e assegni sociali (se liquidati dopo il '95). La prima di tali componenti riguarda tutte quelle pensioni concesse sulla base di un requisito contributivo generalmente connesso con l'età. La seconda componente è stata inclusa a causa della sua stretta relazione con l'invecchiamento della popolazione in virtù del relativo requisito anagrafico. La spesa per altre prestazioni sociali in denaro include: le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro (codice D62) sono elaborate sulla base della normativa vigente e del quadro macroeconomico tendenziale di riferimento. L'aggiornamento delle previsioni ai fini della predisposizione del documento di economia e Finanza 2023 tiene conto di tutti gli elementi informativi disponibili con riferimento alle attività di monitoraggio e stima dei risultati per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno 2023.

## Risultati per l'anno 2022 e previsioni per l'anno 2023

Sulla base degli elementi attualmente disponibili e tenuto conto della stima dei risultati di Contabilità nazionale relativa all'anno 2022, elaborata in via provvisoria dall'Istat, sono state predisposte, a legislazione vigente, le seguenti previsioni per l'anno 2023:

### Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Elaborazione per DEF 2023 e Aggiornamento Programma di Stabilità 2023

	Risultati di Contabilità Nazionale (mln euro)				Previsione
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %)	361.203	399.172	397.876	406.921	424.730
di cui					
<b>Pensioni</b> (tasso di variazione in %)	274.855	281.443	286.271	296.998	317.990
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %)	86.348	117.729	111.605	109.923	106.740
		36,3%	-5,2%	-1,5%	-2,9%

Con riferimento all'anno 2022 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 406.921 milioni di euro registrando in rapporto al pil<sup>405</sup> un'incidenza pari al 21,3 per cento, in riduzione rispetto al 2021 di un punto percentuale, mantenendosi comunque 1,2 punti percentuali superiore al livello del 2019 (1,6 punti percentuali superiore al livello del 2018). La complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro nel 2022 ha registrato una crescita del 2,3 per cento rispetto all'anno 2021. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+3,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +1,9%<sup>406</sup> nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate<sup>407</sup> e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (-1,5 per cento rispetto al 2021), l'andamento, in particolare, è condizionato da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali<sup>408</sup> e per altri assegni e sussidi assistenziali, solo parzialmente compensata dal significativo incremento di spesa per

<sup>405</sup> L'anno 2022 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a +3,7 per cento e del pil nominale pari a +6,8 per cento.

<sup>406</sup> In via aggiuntiva all'indicizzazione pari a 1,9% (variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2021), per l'anno 2022 rilevano anche gli effetti finanziari derivanti dall'aumento transitorio per le mensilità di ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) di 2 punti percentuali per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, riconosciuto nelle more dell'applicazione della rivalutazione ai prezzi per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2023 e relativa all'anno 2022.

<sup>407</sup> Nel 2022 si è registrato un numero di nuove pensioni liquidate solo parzialmente inferiore al 2021 mantenendosi a livelli elevati e più che in linea alla media del triennio 2019-2021, quindi in una dimensione comunque significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal D.L. 4/2019 e delle relative proroghe. Ciò è anche da ascrivere alla circostanza che per l'operare del regime delle decorrenze parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2021 hanno acceduto al pensionamento nel 2022. In sintesi, nel quadriennio 2019-2022 si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori anche a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione, anche se in via transitoria, di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica.

<sup>408</sup> Dovuta alla riduzione della spesa per integrazioni salariali a fronte di un incremento della spesa per prestazioni a tutela della disoccupazione.

trattamenti di famiglia<sup>409</sup> e dagli incrementi di spesa per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto.

Le previsioni per l'anno 2022 hanno registrato in corso d'anno aggiornamenti (DEF 2022, NADEF 2022 e Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2023-2025) diretti sia a recepire gli stanziamenti connessi agli interventi via via adottati per contrastare gli effetti sul piano economico degli aumenti dei prezzi conseguenti alla crisi energetica<sup>410</sup> sia a recepire le riduzioni di spesa conseguenti alle risultanze derivanti dalla progressiva attività di monitoraggio della spesa in esame<sup>411</sup>. La differenza tra la previsione contenuta nella Nota tecnico-illustrativa la legge di bilancio 2023-2025 per l'anno 2022 (408,17 miliardi di euro) e la stima dei risultati per tale anno è sostanzialmente da ascrivere a parziali minori spese, rispetto agli stanziamenti previsti, per gli interventi adottati in corso d'anno in particolare per contrastare gli effetti economici degli aumenti dei prezzi conseguenti alla crisi energetica mediante il riconoscimento delle relative prestazioni nell'anno 2022<sup>412</sup>.

**Previsione per l'anno 2023.** Per l'anno 2023, la spesa per prestazioni sociali in denaro predisposta, a legislazione vigente, è prevista in variazione, rispetto alla stima dei risultati di Contabilità nazionale relativi all'anno 2022, del +4,4 per cento. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2023. In particolare, con riferimento alle diverse componenti di spesa, si fa presente quanto segue:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+7,1 per cento), la previsione tiene altresì conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2023, a 7,3 per cento), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2023 e successivi tengono considerazione anche gli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2023-2025, L. 197/2022<sup>413</sup>;

<sup>409</sup> L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2022 è dovuto all'introduzione dal 2022 del c.d. assegno unico e universale, anche se per tale anno la prestazione ha operato solo dal 1° marzo e non su base annua.

<sup>410</sup> Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle relazioni tecniche presentate dalle amministrazioni competenti.

<sup>411</sup> Con il D.L. 176/2022 e il D.L. 179/2022, rifiuto nell'ambito della legge di conversione del predetto decreto-legge, è stata prevista, sulla base dell'attività di monitoraggio relativa a interventi afferenti all'aggregato di spesa in esame, una complessiva riduzione rispetto alla previsione NADEF 2022 di circa 1,05 miliardi di euro per l'anno 2022 della spesa per prestazioni sociali in denaro per finanziare altri programmi di spesa.

<sup>412</sup> La minore spesa che si registra in sede di stima dei risultati per l'anno 2022 (circa 1,2 miliardi di euro) rispetto alla previsione per il medesimo anno contenuta nel NTI alla legge di bilancio 2023-2025, pur in presenza di elementi informativi ancora limitati e non consolidati rispetto ad un'analisi di consuntivo, può essere attribuita, in sintesi, per circa 0,8 miliardi di euro a minori spese rispetto agli stanziamenti per l'anno 2022 per gli interventi di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. In tali termini, rispetto alle previsioni, una parte significativa di tali minori spese, essendo riferita a interventi previsti solo per l'anno 2022, non si riverbera nel 2023 e negli anni successivi.

<sup>413</sup> In materia pensionistica le disposizioni contenute nella L. 197/2022 prevedono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per il biennio 2023-2024, un incremento transitorio per le pensioni complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS per il medesimo biennio 2023-2024. In materia di accesso al pensionamento la medesima L. 197/2022 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023 (con un posticipo della decorrenza di tre mesi per i lavoratori dipendenti privati e di sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici). Viene altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che hanno maturato nel 2022 35 anni di contributi e 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno.

- per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (-2,9 per cento), la previsione tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2023-2025, L. 197/2022<sup>414</sup>.

**Previsioni per il periodo 2024-2026:** Per il periodo 2024-2026 sono state elaborate le seguenti previsioni a legislazione vigente:

**Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Elaborazione per DEF 2023 e Aggiornamento Programma di Stabilità 2023**

	Previsioni (mln euro)			
	2023	2024	2025	2026
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %)	424.730	449.060	460.270	472.460
di cui		5,7%	2,5%	2,6%
<b>Pensioni</b> (tasso di variazione in %)	317.990	340.700	350.950	361.890
		7,1%	3,0%	3,1%
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %)	106.740	108.360	109.320	110.570
		1,5%	0,9%	1,1%

Per il periodo 2024-2026 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio annuo, prendendo a riferimento l'anno 2023, del 3,6 per cento. Il tasso di variazione medio annuo del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 4,4 per cento, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro si colloca all'1,2 per cento annuo.

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica, gli specifici tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi, dal numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle pensioni in essere.

Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano.

Le previsioni per le diverse componenti tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2023-2025, L. 197/2022.

<sup>414</sup> In particolare, le disposizioni contenute nella L. 197/2022 prevedono:

- la revisione dei limiti di durata per Rdc per l'anno 2023 e revisione del limite di spesa dal 2024 per l'introduzione di nuove misure di contrasto alla povertà;
- dal 2023 incremento per un mese entro il sesto anno di vita del bambino dell'indennità per congedo parentale (dal 30 per cento all'80 per cento);
- la proroga per nuovi accessi nel 2023 per la prestazione c.d. Ape sociale;
- il rifinanziamento per forme di sostegno al reddito in situazioni specifiche, anche in deroga alla normativa vigente, di difficoltà occupazionale tramite il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relative finalizzazioni;
- la conferma della card-18 per l'anno 2023 e la revisione della stessa dal 2024;
- misure di incremento del c.d. assegno unico e universale in relazione ai figli fino a un anno di età, fino a tre anni di età per i nuclei con tre o più figli, l'incremento della maggiorazione riconosciuta per i nuclei con 4 o più figli, nonché la conferma anche per il periodo successivo al 2022 delle misure introdotte per i nuclei con disabili dal D.L. 73/2022 limitatamente all'anno 2022.




## Confronto con le previsioni inglobate nel Conto delle PA nei precedenti documenti di finanza pubblica

In via di sintesi, si stima per l'anno 2023 un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuto nell'ambito di quanto programmato (pari a 425,3 miliardi di euro per l'anno 2023) in sede di Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2023-2025 (NTI LB 2023-2025). Le previsioni dal 2024 scontano gli effetti di una parziale maggiore indicizzazione delle prestazioni rispetto a quanto previsto in NADEF 2022 per effetto di un incremento del tasso di inflazione registrato per l'anno 2022 e di una revisione per gli anni successivi<sup>415</sup>. Al netto di tali effetti di parziale maggiore indicizzazione ai prezzi delle prestazioni derivanti dall'aggiornamento del quadro macroeconomico le previsioni risultano coerenti e contenute nell'ambito di quanto programmato.


Come evidenziato, un elevato livello e dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro sono mantenuti nel periodo successivo al 2022 rispetto al periodo 2010-2018, anche per effetto di un significativo contributo dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni (viceversa contenuto nel periodo 2019-2022) che si aggiunge ai maggiori oneri a carattere pluriennale derivanti dai provvedimenti normativi adottati nel periodo 2019-2021. Infatti, il tasso medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 2019-2024 risulta, a normativa vigente, pari a circa 4,3 per cento (e al 4,1 per cento annuo nel periodo 2019-2025, sostanzialmente in linea a quanto registrato nel periodo 2019-2022, pari al 4,0 per cento annuo) a fronte del 2,0 per cento del periodo 2010-2018. Ne consegue che l'ampio incremento di spesa in rapporto al PIL registrato nel 2022 rispetto al 2018 rimane sostanzialmente acquisito anche nel biennio 2024-2025 (in particolare per l'incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL).

<sup>415</sup> Le previsioni NADEF 2022 (scenario tendenziale) hanno indicato un tasso di inflazione previsto per il 2022 del 7,8% nel mentre a consuntivo è risultato 8,1%, per effetto di una superiore dinamica di crescita dei prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno 2022 rispetto a quanto previsto in NADEF 2022. Pertanto, ferma restando l'indicizzazione del 2023 al 7,3% come indicato da specifico DM del novembre 2022, il conguaglio da riconoscere nel 2024 (in termini arretrati e correnti) risulta aumentare da +0,5% (come previsto in NADEF 2022 e in NTI LB 2023-2025) a +0,8%. Il profilo aggiornato del tasso di inflazione (foi n.t) nell'ambito del quadro macroeconomico di riferimento risulta il seguente: 2022: 8,1%; 2023: 5,4%; 2024: 2,6%; 2025: 1,9%.


**Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro -  
Confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2023, 2019-2024, 2019-2025)**



**Incidenza in rapporto al PIL della spesa per prestazioni sociali in denaro  
DEF 2023 - scenario tendenziale**



### Incidenza in rapporto al PIL della spesa pensionistica DEF 2023 - scenario tendenziale



Il mantenimento di un'elevata dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro per il complessivo periodo 2019-2025 trae quindi la relativa origine dagli interventi legislativi con impatto pluriennale e strutturale adottati negli anni 2019-2021<sup>416</sup>, ai quali dal 2023 si aggiungono gli effetti dell'elevata indicizzazione delle prestazioni, non derivandone pertanto una sostanziale differenziazione tra un periodo a bassa indicizzazione delle prestazioni (2019-2022) ed un periodo a più elevata, anche significativamente, indicizzazione delle prestazioni (2023-2025).

<sup>416</sup> Le Raccomandazioni della Commissione UE, al riguardo, evidenziano una duplice indicazione: fiscale e sul piano delle riforme e della qualità degli interventi adottati o da adottare. Sul piano fiscale, gli interventi con modalità di finanziamento in deficit vanno limitati a misure temporanee e progressivamente sempre più mirate in relazione alle emergenze verificatesi, dall'altro lato. Sul piano delle riforme, la Raccomandazione del semestre 2019, tutt'ora vigente in relazione agli adempimenti per il PNRR, ha indicato la necessità di ridurre la spesa pensionistica con misure anche funzionali ad incrementare la crescita potenziale anche per compensare eventuali interventi espansivi per altre funzioni di protezione sociale.

Spesa per prestazioni sociali in denaro<sup>(1)</sup> - Amministrazioni pubbliche - Valori assoluti in mln di euro

	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni				tasso medio annuo periodo 2024 - 2026 (base 2023)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Pensioni</b> <sup>(2)(3)</sup>	274.855	281.443	286.271	296.998	317.990	340.700	350.950	361.890	
(tasso di variazione in %)		2,4%	1,7%	3,7%	7,1%	7,1%	3,0%	3,1%	4,4%
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b> <sup>(4)</sup>	86.348	117.729	111.605	109.923	106.740	108.360	109.320	110.570	
(tasso di variazione in %)		36,3%	-5,2%	-1,5%	-2,9%	1,5%	0,9%	1,1%	1,2%
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b>	361.203	399.172	397.876	406.921	424.730	449.060	460.270	472.460	
(tasso di variazione in %)		10,5%	-0,3%	2,3%	4,4%	5,7%	2,5%	2,6%	3,6%
<b>PIL</b> <sup>(5)</sup>	1.796.649	1.661.020	1.787.675	1.909.154	2.018.045	2.102.844	2.173.320	2.241.161	
(tasso di variazione in %)		-7,5%	7,6%	6,8%	5,7%	4,2%	3,4%	3,1%	3,6%
	<b>In rapporto al PIL</b>								
<b>Pensioni</b> <sup>(2)(3)</sup>	15,3%	16,9%	16,0%	15,6%	15,8%	16,2%	16,1%	16,1%	
<b>Altre prestazioni sociali in denaro</b> <sup>(4)</sup>	4,8%	7,1%	6,2%	5,8%	5,3%	5,2%	5,0%	4,9%	
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b>	20,1%	24,0%	22,3%	21,3%	21,0%	21,4%	21,2%	21,1%	

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2023 la previsione della spesa pensionistica (+7,1 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2023, a 7,3%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2023 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2023-2025, legge n. 197/2022. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2023.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 (-2,9%) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2023-2025, legge n. 197/2022. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2023.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2022 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2023.

La eventuale non corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro<sup>(1)</sup> - Amministrazioni pubbliche - Valori assoluti in mln di euro

	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b> (tasso di variazione in %)	361.203	399.172	397.876	406.921	424.730	449.060	460.270	472.460
<i>di cui</i>		10,5%	-0,3%	2,3%	4,4%	5,7%	2,5%	2,6%
<b>Pensioni<sup>(2)(3)</sup></b> (tasso di variazione in %)	274.855	281.443	286.271	296.998	317.990	340.700	350.950	361.890
<i>di cui</i>		2,4%	1,7%	3,7%	7,1%	7,1%	3,0%	3,1%
<b>pensioni IVS</b> (tasso di variazione in %)	270.141	276.604	281.358	291.897	312.336	334.586	344.756	355.451
<i>di cui</i>		2,4%	1,7%	3,7%	7,0%	7,1%	3,0%	3,1%
<b>pensioni e assegni sociali</b> (tasso di variazione in %)	4.714	4.839	4.913	5.101	5.654	6.114	6.194	6.439
<i>di cui</i>		2,7%	1,5%	3,8%	10,8%	8,1%	1,3%	4,0%
<b>Altre prestazioni sociali in denaro<sup>(4)</sup></b> (tasso di variazione in %)	86.348	117.729	111.605	109.923	106.740	108.360	109.320	110.570
<i>di cui</i>		36,3%	-5,2%	-1,5%	-2,9%	1,5%	0,9%	1,1%
<b>liquidazioni per fine rapporto<sup>(6)</sup></b> (tasso di variazione in %)	14.056	14.277	15.370	16.958	17.820	17.950	18.086	18.568
<i>di cui</i>		1,6%	7,7%	10,3%	5,1%	0,7%	0,8%	2,7%
<b>indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione<sup>(7)</sup></b> (tasso di variazione in %)	27.863	43.873	36.230	38.071	42.314	43.963	44.398	44.901
<i>di cui</i>		57,5%	-17,4%	5,1%	11,1%	3,9%	1,0%	1,1%
<i>(di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia)</i>	(14.547)	(16.053)	(18.102)	(25.140)	(28.073)	(29.609)	(30.057)	(30.591)
<i>(tasso di variazione in %)</i>		(10,4%)	(12,8%)	(38,9%)	(11,7%)	(5,5%)	(1,5%)	(1,8%)
<i>(di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione)</i>	(13.316)	(27.820)	(18.128)	(12.931)	(14.241)	(14.354)	(14.341)	(14.310)
<i>(tasso di variazione in %)</i>		(108,9%)	(-34,8%)	(-28,7%)	(10,1%)	(0,8%)	(-0,1%)	(-0,2%)
<b>invalidi civili, ciechi e sordomuti<sup>(8)</sup></b> (tasso di variazione in %)	18.465	18.860	19.640	20.162	20.892	21.633	22.324	22.975
<i>di cui</i>		2,1%	4,1%	2,7%	3,6%	3,5%	3,2%	2,9%
<b>rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi<sup>(9)</sup></b> (tasso di variazione in %)	25.964	40.719	40.365	34.732	25.713	24.814	24.512	24.126
<i>di cui</i>		56,8%	-0,9%	-14,0%	-26,0%	-3,5%	-1,2%	-1,6%
<b>PIL<sup>(5)</sup></b> (tasso di variazione in %)	1.796.649	1.661.020	1.787.675	1.909.154	2.018.045	2.102.844	2.173.320	2.241.161
<i>di cui</i>		-7,5%	7,6%	6,8%	5,7%	4,2%	3,4%	3,1%

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2023 la previsione della spesa pensionistica (+7,1 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2023, a 7,3%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2023 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2023-2025, legge n. 197/2022. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2023.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 (-2,9%) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2023-2025, legge n. 197/2022. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2022 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2023.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2022 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2023.

(6) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché la spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS e le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(7) Ingloba anche la spesa relativa alla tutela della maternità, malattia e della famiglia. Ingloba la spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

(8) Le previsioni scontano da un lato l'incremento degli importi tabellari e un incremento del numero delle prestazioni, dall'altro lato la riduzione della quota di spesa per arretrati (in particolare connessi alle nuove liquidazioni) sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.

(9) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, Ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)). Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, dagli enti di previdenza e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

La eventuale non corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro<sup>(1)</sup> - Amministrazioni pubbliche

	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Valori assoluti in mln di euro							
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b>	361.203	399.172	397.876	406.921	424.730	449.060	460.270	472.460
(tasso di variazione in %)		10,5%	-0,3%	2,3%	4,4%	5,7%	2,5%	2,6%
<i>di cui</i>								
<i>Enti previdenza</i>	341.841	375.056	372.496	391.933	410.102	434.275	445.456	457.528
<i>Stato e altre amministrazioni centrali</i>	15.113	19.493	20.683	10.497	10.124	10.180	10.128	10.153
<i>Amministrazioni locali</i>	4.249	4.623	4.697	4.491	4.504	4.605	4.686	4.779
<b>PIL<sup>(2)</sup></b>	1.796.649	1.661.020	1.787.675	1.909.154	2.018.045	2.102.844	2.173.320	2.241.161
(tasso di variazione in %)		-7,5%	7,6%	6,8%	5,7%	4,2%	3,4%	3,1%
	In rapporto al PIL							
<b>Totale prestazioni sociali in denaro</b>	20,1%	(24,0%)	(22,3%)	(21,3%)	(21,0%)	(21,4%)	(21,2%)	(21,1%)
<i>di cui</i>								
<i>Enti previdenza</i>	19,0%	22,6%	20,8%	20,5%	20,3%	20,7%	20,5%	20,4%
<i>Stato e altre amministrazioni centrali</i>	0,8%	1,2%	1,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
<i>Amministrazioni locali</i>	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

(1) Le previsioni sono elaborate sulla base della normativa vigente.

(2) Il valore di PIL per gli anni 2022 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2023.

La eventuale non corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

## D – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica

### D.1 - I risultati di Contabilità Nazionale nel 2022

Nel 2022 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.103 milioni di euro<sup>417</sup>, con un tasso di incremento del 2,9 per cento rispetto al 2021<sup>418</sup>. Con riferimento alle singole componenti di spesa, si evidenzia quanto segue<sup>419</sup>:

**Redditi da lavoro dipendente.** La spesa è pari a 40.377 milioni di euro, in incremento del 5,7 per cento rispetto al 2021. Tale crescita è legata principalmente agli oneri, inclusi di arretrati, dovuti al rinnovo contrattuale del personale non dirigente per il triennio 2019-2021<sup>420</sup>. L'aumento dipende anche dagli effetti di disposizioni normative finalizzate alle assunzioni e/o alle stabilizzazioni del personale, anche tenendo conto della valorizzazione della professionalità acquisita durante gli anni della pandemia da COVID-19 oltre che per le attività finalizzate al recupero delle liste di attesa<sup>421</sup>. La dinamica in crescita dell'aggregato è stata verosimilmente attenuata dal venir meno dell'efficacia di norme che autorizzavano spese atte a fronteggiare la fase più acuta della pandemia<sup>422</sup>. Anche se con alcune deroghe dovute all'emergenza sanitaria<sup>423</sup>, la spesa per i redditi da lavoro dipendente resta regolata dagli strumenti di governance introdotti negli anni, anche tramite gli Accordi tra lo Stato e le Regioni. A tal proposito, si citano:

- le politiche di gestione della spesa per il personale degli enti del SSN in coerenza con i relativi fabbisogni<sup>424</sup>;
- gli automatismi introdotti dalle norme in materia di rideterminazione dei fondi per il trattamento accessorio in relazione ai dipendenti in servizio<sup>425</sup>.

**Consumi intermedi.** La spesa è pari a 44.426 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 del 3,7 per cento. L'incremento è attribuibile ad entrambe le componenti in cui è

<sup>417</sup> Tale quantificazione è quella riportata dall'ISTAT nel Conto economico consolidato della sanità relativo alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Conti nazionali. Essa rappresenta la spesa sanitaria corrente sostenuta, oltre che dagli Enti Sanitari Locali (ESL), anche dallo Stato, dagli Enti locali e da altri enti minori (Croce Rossa Italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ecc.) in relazione alle prestazioni sanitarie da questi erogate. Negli ESL sono ricomprese quattro specifiche tipologie di enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le Aziende sanitarie locali (ASL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie. La stima di Contabilità nazionale per il 2022 tiene conto dei dati del Conto economico (CE) degli ESL relativi al IV trimestre 2022, mentre per le annualità precedenti fa riferimento ai valori di consuntivo.

<sup>418</sup> Il tasso di crescita è inferiore a quello della Nota di aggiornamento del DEF 2022 (NADEF2022), pari al 4,8 per cento. La differenza è imputabile a due ordini di motivi. Il primo concerne la minore quantificazione nella stima di Contabilità nazionale delle spese sostenute dal Commissario di cui all'articolo 122 del D.L. 18/2020 e/o dalla subentrante Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022. Il secondo riguarda un incasso di pay-back per i prodotti farmaceutici e per i dispositivi medici maggiore rispetto agli importi scontati nella NADEF2022 a sterilizzazione della spesa. Con il termine pay-back si intende il meccanismo di rimborso da parte dei fornitori che si attiva quando la spesa per l'acquisto dei prodotti oltrepassa il relativo tetto prefissato normativamente al fine di ricondurre la spesa sul livello programmato.

<sup>419</sup> 2 In generale, la quantificazione dei singoli aggregati risente anche dei riflessi connessi con la facoltà di utilizzare, sotto determinate condizioni, le risorse correnti stanziare per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19 per finalità diverse da quelle previste dalle originarie linee di finanziamento (articolo 26, comma 4, del D.L. 73/2021; articolo 16, comma 8-novies, del D.L. 146/2021; articolo 1, comma 279, della L. 234/2021).

<sup>420</sup> Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. Viene scontata anche l'anticipazione dei costi correlati con il rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024 (articolo 1, comma 609, della L. 234/2021).

<sup>421</sup> In particolare, si cita l'articolo 1, commi 268 e 276, della L. 234/2021.

<sup>422</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, comma 423, della L. 178/2020.

<sup>423</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 29 del D.L. 104/2020.

<sup>424</sup> Articolo 11 del D.L. 35/2019.

<sup>425</sup> Articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

possibile scomporre i consumi intermedi<sup>426</sup>. Nello specifico, la dinamica della spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici<sup>427</sup>, cresciuta del 9,6 per cento nel 2022, sconta a saldo le entrate da pay-back farmaceutico per il superamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti<sup>428</sup>. Si ricorda che l'aggregato è, infatti, influenzato dalla fissazione del tetto di spesa, oltrepassato il quale si attiva il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche per ricondurre la spesa sui livelli programmati<sup>429</sup>. Nel 2022, inoltre, la quantificazione dei prodotti farmaceutici ha risentito anche dei maggiori costi, preordinati a legislazione vigente, per l'acquisto dei farmaci innovativi il cui fondo è stato incrementato<sup>430</sup>. La spesa imputabile alla restante quota dei consumi intermedi risulta in crescita dell'1,4 per cento e sconta dinamiche opposte: in aumento, il rincaro dei prezzi delle fonti energetiche<sup>431</sup>, e, in diminuzione, i ricavi del pay-back per i dispositivi medici relativamente al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018<sup>432</sup>. Sono inoltre presenti, rispetto al 2021, minori oneri sostenuti dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e/o dalla subentrante Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022<sup>433</sup>. Storicamente, l'andamento dei consumi intermedi riflette le misure di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi introdotte negli anni, fra le quali:

- lo sviluppo dei processi di efficientamento degli acquisti anche tramite l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori o dalle centrali di committenza operanti a livello regionale<sup>434</sup>;
- la previsione legislativa di messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa<sup>435</sup>.

**Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market.** La spesa è pari a 41.776 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2021 (-0,5%). Con riferimento alle principali componenti dell'aggregato, si registra quanto segue:

<sup>426</sup> Si tratta dei prodotti farmaceutici e dei consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici.

<sup>427</sup> Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati direttamente dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso il canale della distribuzione diretta. Su tale spesa incide fortemente l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici.

<sup>428</sup> Con particolare riferimento all'ultimo biennio hanno operato specifiche disposizioni. Nella fattispecie, nei CE degli ESL del 2021 hanno trovato iscrizione le provviste correlate al pay-back per superamento del tetto di spesa per acquisti diretti anno 2019 e quota parte del pay-back per acquisti diretti anno 2020 (articolo 1, comma 286, della L. 234/2021). Di contro, nei CE del 2022 sono contabilizzati gli incassi associati al pay-back per superamento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci del 2020, per la quota non iscritta sul CE 2021, oltre che gli incassi relativi al pay-back per superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti anno 2021 il cui provvedimento di ripiano è stato adottato da AIFA a novembre 2022 (articolo 1, comma 540, della L. 197/2022).

<sup>429</sup> Dal 2017 al 2020, il tetto di spesa farmaceutico per gli acquisti diretti è stato pari al 6,89 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 398, della L. 232/2016), mentre per il 2021 è stato rideterminato al 7,85 per cento (articolo 1, comma 475, della L. 178/2020). Per il 2022 è stato nuovamente rideterminato, questa volta nella misura dell'8 per cento (articolo 1, comma 281, della L. 234/2021), con un conseguente effetto incrementale della spesa a carico del SSN.

<sup>430</sup> Articolo 1, comma 259, della L. 234/2021.

<sup>431</sup> Al fine di fronteggiare i maggiori costi energetici relativi al SSN l'articolo 40, comma 1, del D.L. 50/2022 e l'articolo 5, comma 3, del D.L. 144/2022 hanno complessivamente previsto uno stanziamento di 1.600 milioni di euro.

<sup>432</sup> Il meccanismo di rimborso da parte delle aziende fornitrici per il superamento del tetto di spesa fissato dalla legge (articolo 1, comma 131, lettera b), della L. 228/2012) ha, infatti, permesso di registrare nel 2022 un'entrata a sterilizzazione dei costi (articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015).

<sup>433</sup> Nei Conti nazionali tali costi sono stati quantificati in circa 1.300 milioni di euro nel 2020, in quasi 3.200 milioni di euro nel 2021 e in poco meno di 2.700 milioni di euro nel 2022.

<sup>434</sup> In particolare, si cita l'articolo 9 del D.L. 66/2014

<sup>435</sup> Articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012.



- la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.469 milioni di euro, con un incremento dello 0,3 per cento rispetto al 2021. La dinamica in crescita nell'ultimo biennio è presumibilmente attribuibile alla ripresa dei consumi farmaceutici rispetto al 2020, anno di maggiori restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19. In aggiunta, negli ultimi due anni l'aggregato sconta una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati in regime di SSN<sup>436</sup>. Anche per la farmaceutica convenzionata sono previsti specifici strumenti di governance, quali il monitoraggio mediante il Sistema tessera sanitaria e il meccanismo del pay-back<sup>437</sup>;
- la spesa per l'assistenza medico-generica da convenzione è pari a 7.004 milioni di euro, inferiore dell'1,7 per cento rispetto al valore dell'anno precedente. Il decremento è determinato presumibilmente dal minor ricorso all'assistenza medico-generica rispetto al 2021, anno in cui sono state garantite maggiori prestazioni per le attività di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2<sup>438</sup>;
- la spesa per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market<sup>439</sup> è pari a 27.303 milioni di euro, in decremento dello 0,4 per cento rispetto all'anno precedente. Siffatta lieve riduzione si può sostanzialmente ricondurre ai minori costi sostenuti nel 2022 dal Commissario di cui all'articolo 122 del D.L. 18/2020 e/o dalla subentrante Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022<sup>440</sup>. La contrazione riscontrata è comunque mitigata dagli effetti correlati ai programmi di recupero delle liste d'attesa che hanno visto il coinvolgimento degli operatori privati accreditati, anche in deroga a specifiche disposizioni in materia<sup>441</sup>. In aggiunta, è stata preordinata la facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo una tantum per calmierare l'incremento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas<sup>442</sup>. Nonostante alcune deroghe disposte nell'ultimo biennio<sup>443</sup>, l'aggregato riflette le politiche di governo della spesa introdotte negli anni, tra le quali:
  - la regolazione degli importi e dei volumi di acquisto di prestazioni sanitarie mediante la fissazione di tetti di spesa e la definizione di budget<sup>444</sup>;
  - il contenimento della spesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, con particolari misure per quelle di alta specialità<sup>445</sup>.

<sup>436</sup> L'articolo 20, comma 6, del D.L. 41/2021 ha previsto un onere di 50 milioni di euro nel 2021 e di 150 milioni di euro nel 2022.

<sup>437</sup> Dal 2017 al 2020 il tetto di spesa farmaceutica convenzionata è stato fissato pari al 7,96 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 399, della L. 232/2016), mentre a decorrere dal 2021 è stato rideterminato nella misura del 7 per cento (articolo 1, comma 281, della L. 234/2022). Nel periodo 2017-2022 la spesa farmaceutica convenzionata si è assestata annualmente all'interno del tetto programmato per cui non si sono attivati i meccanismi di pay-back a carico della filiera, previsti dalla legge, per la riconduzione al tetto di spesa annuale.

<sup>438</sup> In particolare, si cita l'articolo 1, commi 416, 463-bis e 470 della L. 178/2020 e l'articolo 1, comma 295, della L. 234/2021.

<sup>439</sup> Ricomprende la spesa connessa all'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, medico-specialistica, riabilitativa, integrativa, protesica e di altre forme assistenziali erogate da strutture private accreditate.

<sup>440</sup> Nei Conti nazionali tali oneri sono stati quantificati in quasi 570 milioni di euro nel 2020, in circa 380 milioni di euro nel 2021 e in quasi 40 milioni di euro nel 2022.

<sup>441</sup> Articolo 1, comma 277, della L. 234/2021.

<sup>442</sup> Articolo 5, comma 5, del D.L. 144/2022.

<sup>443</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 4, comma 4, del D.L. 34/2020 e l'articolo 1, comma 495, della L. 178/2022.

<sup>444</sup> Articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992.

<sup>445</sup> Articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 e articolo 45, comma 1-ter, del D.L. 124/2019

**Altre componenti di spesa.** Il livello di spesa è pari a 4.524 milioni euro, con un incremento del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente<sup>446</sup>.

### Spesa sanitaria 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
<b>Spesa sanitaria</b>	115.663	122.665	127.451	131.103
<b>In % del PIL</b>	6,4%	7,4%	7,1%	6,9%
<b>Tasso di variazione in %</b>		6,1%	3,9%	2,9%

## D.2 - Le previsioni

Le previsioni, effettuate sulla base della legislazione vigente, assumono come anno di partenza la spesa corrente del 2022 riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat nell'ambito dei Conti Nazionali.

In particolare, esse scontano gli oneri legati al rinnovo del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato<sup>447</sup> con il SSN relativamente al triennio 2019-2021, le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>448</sup> (PNRR) nonché gli interventi pianificati da disposizioni legislative, anche recenti<sup>449</sup>, per il rafforzamento della performance del SSN.

### Previsioni per l'anno 2023

La spesa sanitaria prevista per il 2022 è pari a 2023 è pari a 136.043 milioni di euro, con un tasso di crescita del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente<sup>450</sup>. Nel dettaglio, la previsione evidenzia:

- per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa previsto pari a 42.208 milioni di euro, equivalente a una crescita del 4,5 per cento rispetto al 2022. Tale aumento è influenzato dall'ipotesi di perfezionamento del rinnovo contrattuale del personale dirigente degli enti del SSN per il triennio 2019-2021<sup>451</sup>. Sono, inoltre, preordinati a

<sup>446</sup> Tale aumento è essenzialmente dovuto a una maggiore incidenza delle imposte indirette visto che le restanti componenti afferenti all'aggregato si compensano reciprocamente.

<sup>447</sup> Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.

<sup>448</sup> Nello specifico, vengono inclusi quasi 3.700 milioni di euro negli anni 2022-2026 afferenti alla 'Missione 6: Salute'.

<sup>449</sup> Con riferimento alla legge di bilancio del 2022, le previsioni considerano solo gli oneri per i quali è individuata una specifica ragione di spesa a valere sul preordinato aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard (articolo 1, comma 258 e seguenti, della L. 234/2021). In via prudenziale, infatti, il differenziale tra l'incremento del finanziamento e gli oneri delle succitate ragioni di spesa è ipotizzato a copertura dei potenziali costi connessi con il rinnovo dei contratti e delle convenzioni del personale del SSN relativamente al triennio 2022-2024. Le previsioni scontano altresì l'aumento del finanziamento previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 535, della L. 197/2022) nonché l'ipotesi di utilizzo delle economie di risorse generatesi sugli stanziamenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 negli anni passati. Infine, vengono considerati anche gli effetti derivanti dal contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e dai miglioramenti economici previsti per i dipendenti del SSN (articoli 8 e 11 del D.L. 34/2023).

<sup>450</sup> Nel biennio 2022-2023 la spesa sanitaria è influenzata anche dagli oneri per garantire le prestazioni del SSN per l'accoglienza umanitaria a seguito della crisi in Ucraina (da ultimo, articolo 1, comma 6, del D.L. 16/2023). La previsione è influenzata anche dagli oneri connessi all'Unità per il completamento della campagna vaccinale

<sup>451</sup> Articolo 1, comma 438, della L. 145/2018. La previsione sconta anche l'anticipazione del costo del rinnovo del contratto relativo al triennio 2022-2024 (articolo 1, comma 610, della L. 234/2021).

legislazione vigente maggiori costi in termini di assunzioni<sup>452</sup> e miglioramenti economici<sup>453</sup>. L'aggregato è in crescita anche in ragione delle spese previste per l'attuazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'incremento è parzialmente attenuato dal venir meno degli arretrati correlati con il perfezionamento nel 2022 del contratto del personale non dirigente relativamente alla tornata 2019-2021;

- per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 46.110 milioni di euro, con un incremento del 3,8 per cento rispetto al 2022. L'aumento è imputabile soprattutto ai prodotti farmaceutici per i quali si stima una crescita del 9,2 per cento. Quest'ultima è determinata, oltre che da una generale dinamica in aumento, anche dagli effetti derivanti dalla rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti<sup>454</sup> e dall'ulteriore integrazione del fondo per il concorso al rimborso dei farmaci innovativi<sup>455</sup>. Viene altresì scontata un'ipotesi di minore incasso di pay-back rispetto agli importi contabilizzati nell'ultimo biennio che scontavano ripiani di eccessi di spesa farmaceutica su più annualità. Le altre componenti dei consumi intermedi mostrano un incremento dell'1,6 per cento. La previsione considera un aumento dei costi per il rincaro dei prodotti energetici come già nel 2022<sup>456</sup>, nonché gli oneri associabili all'attuazione delle misure programmate dalla 'Missione 6: Salute' del PNRR. L'andamento dell'aggregato sconta anche l'incasso di pay-back per i dispositivi medici in ragione del superamento dei tetti annuali nazionali e regionali tenendo conto in via prudenziale dei contenziosi amministrativi da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici<sup>457</sup>. La dinamica in aumento è mitigata da una minore incidenza dei costi sostenuti dall'Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022<sup>458</sup>;
- per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market un livello di spesa pari a 43.194 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente (+3,4%). Con riferimento alle singole componenti dell'aggregato:
  - per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.577 milioni di euro, in crescita dell'1,4 per cento rispetto al 2022. L'aggregato risulta in leggero incremento tenuto conto della costante vigenza delle consolidate misure di governance<sup>459</sup> e della messa a regime della remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati in regime di SSN<sup>460</sup>;
  - per l'assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 8.076 milioni di euro, in aumento del 15,3 per cento rispetto al 2022. La crescita è dovuta

<sup>452</sup> In particolare, si cita l'articolo 1, comma 268, della L. 234/2021.

<sup>453</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, commi 330 e 526, della L. 197/2022 oltre quanto previsto dal recente D.L. 34/2023.

<sup>454</sup> Per il 2023, la fissazione del tetto all'8,15 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 281, della L. 234/2021) comporta un conseguente effetto incrementale della spesa a carico del SSN.

<sup>455</sup> Articolo 1, comma 259, della L. 234/2021.

<sup>456</sup> Una quota di 1.400 milioni di euro dell'incremento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato previsto per il 2023 è stata destinata a tale finalità (articolo 1, comma 535, della L. 197/2022).

<sup>457</sup> Nel 2022 è stato scontato un importo di pay-back relativo ai dispositivi medici particolarmente consistente in quanto riferito a più annualità (articolo 18, comma 1, del D.L. 115/2022 e articolo 8, del D.L. 34/2023).

<sup>458</sup> Viene ipotizzato un valore di poco inferiore ai 1.800 milioni di euro, anche in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 536, della L. 197/2022.

<sup>459</sup> Nella fattispecie, anche per il 2023, vige il tetto nella misura del 7 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 281, della L. 234/2021) e prosegue l'attività di monitoraggio tramite il Sistema tessera sanitaria.

<sup>460</sup> Articolo 1, comma 532, della L. 197/2022.

essenzialmente agli oneri, inclusivi di arretrati, preordinati per il rinnovo delle convenzioni relative al triennio 2019-2021<sup>461</sup>. L'incremento è parzialmente attenuato dalla cessazione di alcuni effetti connessi con le spese per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>462</sup>;

- per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market è prevista una spesa pari a 27.541 milioni di euro, superiore dello 0,9 per cento rispetto al valore registrato l'anno precedente. L'andamento dell'aggregato sconta anche l'onere per il rinnovo, inclusivo di arretrati, delle convenzioni dei professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna relativamente al triennio 2019-2021, supposte perfezionabili nel 2023<sup>463</sup>. La leggera crescita registrata, oltre che a una dinamica supposta in aumento, è attribuibile anche all'ipotesi di maggior ricorso a siffatta tipologia di assistenza per l'implementazione delle misure relative alla 'Missione 6: Salute' del PNRR;
- per le altre componenti di spesa è prevista una quantificazione pari a 4.531 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il valore riscontrato nell'anno precedente (+0,2%).

### **Previsioni per gli anni 2024-2026**

Nel triennio 2024-2026, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo dello 0,6 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 3,6 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL, pari al 6,3 per cento nel 2024, si stabilizza al 6,2 per cento dal 2025 mantenendosi tale fino alla fine del periodo di previsione. La minore spesa riscontrabile nel 2024 (-2,7%) rispetto al 2023 è dovuta fondamentalmente a due ordini di motivi. Il primo concerne il venir meno degli arretrati per il rinnovo del triennio 2019-2021 dei contratti del personale dirigente e convenzionato con il SSN. Il secondo è relativo alla cessazione dei costi imputabili all'attività dell'Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022. La previsione sconta la parziale contabilizzazione degli oneri per il rinnovo dei contratti<sup>464</sup> e delle convenzioni del personale del SSN per il triennio 2022-2024 che implicheranno un aumento della spesa successivamente al perfezionamento di tali accordi, in quanto non ricomprende gli eventuali oneri per rinnovo di contratti e convenzioni successivi alla tornata contrattuale 2019-2021 ulteriori rispetto al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per le tornate contrattuali 2022-2024 e 2025-2027. La previsione riflette anche:

- la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni<sup>465</sup>;
- gli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente;
- la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

<sup>461</sup> Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. Sono inoltre supposti costi per il coinvolgimento di siffatta forma di assistenza nell'implementazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR.

<sup>462</sup> Articolo 1, comma 295, della L. 234/2021.

<sup>463</sup> 6 Articolo 1, comma 439, della L. 145/2018. La quantificazione della componente di spesa include oneri per quasi 26 milioni di euro per le attività dell'Unità di cui all'articolo 2 del D.L. 24/2022, importo leggermente inferiore rispetto all'analogo costo presente nel 2022 nei Conti nazionali.

<sup>464</sup> Le previsioni scontano, infatti, solo una quota del costo del rinnovo dei contratti relativi al triennio 2022-2024. Parimenti, a decorrere dal 2025 è contabilizzata la stima dell'anticipazione contrattuale per la tornata 2025-2027.

<sup>465</sup> In merito si precisa che le previsioni scontano un incasso di pay-back per acquisti diretti di farmaci analogo a quello supposto a contenimento della spesa nel 2023, mentre per i dispositivi medici si è supposto un incasso leggermente inferiore a quello scontato nel primo anno previsionale.

## Previsioni della spesa sanitaria 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
<b>Spesa sanitaria</b>	136.043	132.737	135.034	138.399
<b>In % di PIL</b>	6,7%	6,3%	6,2%	6,2%
<b>Tasso di variazione in %</b>	3,8%	-2,4%	1,7%	2,5%

## E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati

---

L'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati sul territorio dai comuni singoli o associati è stata avviata nel 2003. Lo scopo della rilevazione è quello di sopperire alla forte carenza informativa in tale settore di intervento e concorrere alla costruzione di una base dati funzionale alla definizione e al monitoraggio dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), come previsto dalla L 328/2000.

L'indagine fa parte del PSN (Programma Statistico Nazionale) e nasce da un rapporto di collaborazione fra RGS e Istat a cui, successivamente, hanno aderito il CISIS (Ufficio di coordinamento statistico delle regioni), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alcune regioni che hanno chiesto di partecipare direttamente all'indagine per le aree territoriali di loro competenza.

Il ruolo delle regioni è andato crescendo con il consolidarsi dell'indagine, sia in relazione alla funzione istituzionale da esse svolta nel campo della programmazione e del coordinamento dei servizi sociali e sia per una maggiore consapevolezza circa l'importanza di disporre di una base informativa ampia e rispondente a criteri di classificazione omogenei e condivisi. Ciò ha portato molte regioni ad aderire all'indagine assumendo il ruolo di controllo e validazione preliminare dei dati comunicati dai comuni e dalle forme associative che erogano servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza.

La raccolta dei dati avviene tramite la somministrazione di un questionario elettronico accessibile sul sito web della RGS, a tutti i comuni e le associazioni referenti per l'indagine e alle regioni che hanno assunto il ruolo di controllo e coordinamento della rilevazione nel territorio di competenza. L'utilizzo del questionario elettronico presenta notevoli vantaggi rispetto alle forme tradizionali di raccolta dei dati in quanto: i) consente di usufruire, on-line, dell'informazione utile alla compilazione del questionario, ii) rende i dati inseriti più facilmente controllabili grazie a tabelle di riepilogo e a forme di controllo automatico sulla coerenza delle risposte e iii) permette l'acquisizione immediata dei dati registrati in un database centralizzato senza alcun intervento manuale.

Il questionario rileva aspetti qualitativi (tipologie di servizi erogati) e quantitativi (dati finanziari e statistici) delle attività socio-assistenziali dei comuni singoli o associati adottando una nomenclatura e criteri di classificazione condivisi a livello nazionale. I quesiti sono strutturati per funzione (anziani, disabili, minori e famiglie, dipendenze, immigrati, disagio adulti e multiutenza) e tipologia di prestazione. Le tipologie di prestazione sono selezionate in base alla loro significatività nell'incrocio con la singola funzione e sono raggruppate in tre macro-aree: interventi e servizi, trasferimenti monetari, strutture. Per ciascuna delle combinazioni fra prestazione e funzione, viene rilevato il dato di spesa cui è generalmente associato, se significativo, un indicatore della domanda (numero di utenti, di interventi, ecc.). Ulteriori informazioni richieste sono: la presenza del servizio sul territorio, la forma gestionale (diretta o indiretta) del servizio e se il diritto alla prestazione sia o meno subordinato alla prova dei mezzi (*means-tested*).

A partire dal 2009, il questionario è stato arricchito di una sezione volta a raccogliere informazioni più dettagliate sul tipo di gestione dell'offerta di asili nido da parte dei comuni.

Dal 2012, tale sezione è stata ulteriormente ampliata per rilevare l'offerta complessiva di posti negli asili nido, sia pubblici sia privati (con o senza il contributo comunale alla

struttura e/o alle famiglie) integrando e dettagliando le informazioni già presenti nel questionario originario con riferimento al solo intervento pubblico<sup>466</sup>.

Occorre, inoltre, segnalare l'importanza dei dati relativi all'individuazione dei referenti dell'indagine i quali, oltre ad essere funzionali alla somministrazione del questionario elettronico, consentono di analizzare il livello di sviluppo delle forme associative sul territorio. A questo proposito si riporta la ripartizione tra comuni singoli e comuni associati che si aveva nel 2005 (anno iniziale dell'indagine) e quella del 2020 (ultimo anno per il quale i dati sono attualmente disponibili)<sup>467</sup>. Come si evince chiaramente ormai la quasi totalità dei comuni si associa per erogare i servizi, restano comuni singoli le grandi città. In controtendenza solo le Marche.

Le tabelle di dettaglio relative alle variabili rilevate tramite questionario, sono disponibili sul sito *web* dell'Istat. Per corrispondere alle esigenze manifestate da diversi soggetti, istituzionali e non, interessati all'utilizzo dei dati dell'indagine, l'Istat, nel ruolo istituzionale di coordinatore dell'indagine, ha opportunamente riadattato e riprogrammato il piano di diffusione della stessa, ampliando notevolmente il dettaglio delle informazioni rese disponibili al paese, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista del tipo di servizio/intervento erogato. È stata inoltre velocizzata e potenziata la procedura di rilascio dei dati, rendendo disponibili i dati dell'Indagine relativi all'anno di competenza 2020<sup>468</sup>, con il seguente dettaglio:

- livello regionale e provinciale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: utenti, spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), totale spesa impegnata;
- livello comunale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del SSN, spesa totale impegnata<sup>469</sup>.

Quest'anno per la prima volta l'Istat ha diffuso anche i dati su interventi e servizi sociali gestiti da Regioni e Province.

In questa sede si riporta una tabella riassuntiva della spesa pro capite (spesa per unità di popolazione residente)<sup>470</sup> e della spesa in valore assoluto (in milioni di euro) 2019 per regione, area di intervento e tipologia di prestazione. La spesa pro capite viene, inoltre, rappresentata in forma grafica per l'anno iniziale (2005), per un anno intermedio (20123) e per l'ultimo anno per cui si hanno i valori definitivi (2020), al fine di evidenziare le differenze fra le regioni e rispetto al valore medio nazionale nonché le variazioni nel tempo rispetto all'anno iniziale dell'indagine. Per il livello nazionale si riporta inoltre un grafico della spesa pro capite e una tabella con i valori assoluti di spesa e i relativi scarti percentuali per area di intervento per tutti gli anni in cui si è svolta l'indagine (2005-2020). Tale tabella mette in evidenza, come, dopo i primi anni in cui le variazioni sono state più ampie anche in

<sup>466</sup> Si veda Istat (2017d).

<sup>467</sup> Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2019 si rimanda ai Rapporti precedenti.

<sup>468</sup> Per il 2020 i risultati dell'indagine sono disponibili all'indirizzo <http://dati.istat.it/>.

<sup>469</sup> La spesa e le compartecipazioni degli utenti e del SSN a livello di singolo comune sono il risultato di stime ottenute ripartendo le spese degli enti associativi sui singoli comuni che ne fanno parte, in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune. La popolazione considerata è quella relativa all'area di riferimento di ciascun servizio. Occorre osservare, a tale proposito, che soltanto le spese e gli utenti delle associazioni cosiddette "legali" sono ripartite sui singoli comuni; restano, invece, attribuite ai comuni che hanno gestito i servizi le spese erogate anche per conto di comuni limitrofi, in virtù di un rapporto associativo che non rientra nelle associazioni "legali" (ad es. convenzioni fra comuni limitrofi). Per i comuni capoluogo di provincia, potrà essere diffuso a livello comunale anche il dato riferito al numero di utenti per singolo servizio.

<sup>470</sup> Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2018 si rimanda ai Rapporti precedenti.

dipendenza dell'assestamento della rilevazione, il totale di spesa si attesti intorno ai 7,5 miliardi di euro. Come si vede dalla tabella, i Comuni nel 2020 hanno dovuto affrontare un anomalo incremento dei bisogni assistenziali, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi sociale ed economica. Le maggiori variazioni, rispetto al 2019, si vedono nell'area "Povertà e disagio adulti".



Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali  
Anno 2005

	Comuni associati		Comuni non associati		Totale
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,8%	4.716	0,2%	181.088	5.062
Piemonte	99,5%	2.708	0,5%	181.088	3.595
Valle d'Aosta	100,0%	1.668	0,0%	-	1.668
Lombardia	100,0%	6.102	0,0%	-	6.102
Liguria	100,0%	6.814	0,0%	-	6.814
Nord-est	97,9%	7.246	2,1%	18.553	7.483
Bolzano-Bozen	100,0%	4.137	0,0%	-	4.137
Trento	100,0%	2.242	0,0%	-	2.242
Veneto	100,0%	8.122	0,0%	-	8.122
Friuli - Venezia Giulia	100,0%	5.509	0,0%	-	5.509
Emilia - Romagna	90,9%	11.595	9,1%	18.553	12.227
Centro	86,9%	8.043	13,1%	32.598	11.250
Toscana	100,0%	12.575	0,0%	-	12.575
Umbria	77,2%	7.343	22,8%	16.288	9.385
Marche	100,0%	6.194	0,0%	-	6.194
Lazio	70,9%	5.071	29,1%	35.711	13.988
Sud	59,5%	5.533	40,5%	11.301	7.869
Abruzzo	96,7%	2.866	3,3%	45.669	4.270
Molise	43,4%	1.927	56,6%	2.698	2.363
Campania	96,2%	8.088	3,8%	71.598	10.508
Puglia	5,8%	4.886	94,2%	16.447	15.775
Basilicata	74,8%	3.554	25,2%	7.486	4.544
Calabria	16,6%	3.308	83,4%	5.226	4.907
Isole	15,9%	5.219	84,1%	9.351	8.694
Sicilia	26,7%	6.024	73,3%	15.345	12.859
Sardegna	4,8%	566	95,2%	4.576	4.384
<b>Italia</b>	<b>81,0%</b>	<b>5.859</b>	<b>19,0%</b>	<b>13.106</b>	<b>7.235</b>

Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali  
Anno 2020

	% comuni		% comuni		pop. media
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,4%	4.284	0,6%	168.166	5.323
Piemonte	99,7%	2.765	0,3%	345.124	3.635
Valle d'Aosta	98,6%	1.244	1,4%	33.720	1.683
Lombardia	99,1%	5.660	0,9%	111.427	6.643
Liguria	99,6%	4.101	0,4%	566.081	6.503
Nord-est	98,8%	7.527	1,2%	80.028	8.363
Bolzano-Bozen	100,0%	4.602	0,0%	-	4.602
Trento	100,0%	3.276	0,0%	-	3.276
Veneto	100,0%	8.658	0,0%	-	8.658
Friuli - Venezia Giulia	99,5%	4.686	0,5%	201.111	5.599
Emilia - Romagna	95,4%	10.774	4,6%	71.956	13.572
Centro	94,1%	9.144	5,9%	60.711	12.174
Toscana	100,0%	13.526	0,0%	-	13.526
Umbria	100,0%	9.433	0,0%	-	9.433
Marche	75,8%	5.304	24,2%	10.786	6.632
Lazio	99,5%	7.648	0,5%	1.433.653	15.193
Sud	87,4%	6.532	12,6%	15.353	7.641
Abruzzo	98,4%	3.169	1,6%	67.381	4.221
Molise	100,0%	2.187	0,0%	-	2.187
Campania	98,5%	7.851	1,5%	176.606	10.306
Puglia	98,4%	13.491	1,6%	132.609	15.345
Basilicata	98,5%	3.280	1,5%	63.034	4.192
Calabria	49,3%	4.243	50,7%	5.039	4.647
Isole	99,6%	7.949	0,4%	127.532	8.416
Sicilia	99,5%	11.913	0,5%	116.154	12.447
Sardegna	99,7%	3.858	0,3%	150.289	4.246
<b>Italia</b>	<b>96,0%</b>	<b>6.287</b>	<b>4,0%</b>	<b>36.859</b>	<b>7.521</b>

**Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2020 (*spesa pro-capite*)**

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
<b>Interventi e servizi</b>								
Nord-ovest	11,4	17,7	0,2	10,3	2,1	6,1	9,2	57,0
Piemonte	9,4	15,3	0,0	11,5	3,7	8,6	11,0	59,5
Valle d'Aosta	1,5	0,4	-	36,9	-	6,5	1,7	47,1
Lombardia	12,2	19,5	0,2	8,8	1,6	5,1	8,6	55,9
Liguria	13,5	14,3	0,3	14,0	1,3	6,0	8,7	58,1
Nord-est	10,6	15,1	0,4	15,3	2,5	6,4	11,3	61,6
Bolzano-Bozen	9,9	13,6	0,6	33,4	1,8	2,3	-	61,7
Trento	9,8	4,0	0,1	33,1	0,4	14,6	24,4	86,4
Veneto	6,3	10,9	0,3	11,8	1,0	4,8	8,2	43,3
Friuli - Venezia Giulia	10,0	24,0	0,3	31,7	1,9	8,1	16,1	92,1
Emilia - Romagna	15,8	18,9	0,5	10,5	4,5	7,1	13,1	70,4
Centro	6,5	18,8	0,2	8,3	1,3	4,1	6,1	45,2
Toscana	7,3	14,2	0,2	10,4	1,3	4,4	8,7	46,6
Umbria	8,6	14,1	0,2	5,8	1,0	3,8	6,5	40,1
Marche	6,1	19,3	0,2	7,8	3,5	3,4	14,8	55,1
Lazio	5,7	22,2	0,1	7,5	0,7	4,1	2,0	42,4
Sud	5,2	9,6	0,2	5,7	0,7	2,8	3,9	28,1
Abruzzo	9,6	18,7	0,1	4,6	0,2	3,8	2,0	39,0
Molise	5,8	12,4	0,3	5,3	6,5	5,3	12,3	47,9
Campania	3,4	10,3	0,0	5,5	0,6	2,7	4,7	27,0
Puglia	7,7	8,6	0,2	7,5	0,9	3,6	4,8	33,3
Basilicata	5,7	8,2	1,9	5,6	0,5	1,2	0,9	24,1
Calabria	2,1	3,4	0,1	3,1	0,4	1,0	0,5	10,7
Isole	7,8	23,6	0,2	8,6	0,6	4,4	3,7	48,7
Sicilia	5,0	9,9	0,1	4,1	0,5	2,9	2,0	24,4
Sardegna	16,2	64,8	0,4	22,4	0,7	9,0	8,8	122,4
<b>Italia</b>	<b>8,5</b>	<b>16,2</b>	<b>0,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,2</b>	<b>48,0</b>
<b>Strutture</b>								
Nord-ovest	23,9	5,5	0,0	3,3	1,9	1,3	-	36,0
Piemonte	21,2	3,7	-	2,3	2,8	1,1	-	31,1
Valle d'Aosta	42,3	-	-	121,4	0,0	-	-	163,7
Lombardia	23,2	7,0	0,0	2,0	1,0	1,1	-	34,3
Liguria	34,5	1,4	0,3	5,2	6,1	3,7	-	51,2
Nord-est	36,5	15,5	0,2	15,4	3,3	3,0	-	73,9
Bolzano-Bozen	63,3	78,8	3,8	226,2	3,1	18,9	-	394,1
Trento	79,5	53,7	-	7,9	-	5,1	-	146,2
Veneto	16,4	4,4	0,0	1,6	0,7	1,5	-	24,6
Friuli - Venezia Giulia	22,8	41,4	0,1	10,8	5,8	2,5	-	83,4
Emilia - Romagna	53,8	8,5	0,1	7,3	5,9	2,6	-	78,2
Centro	31,2	6,0	0,0	5,4	3,3	3,9	-	49,8
Toscana	29,5	6,5	0,0	9,3	1,6	2,8	-	49,8
Umbria	23,4	2,0	0,1	0,6	5,5	0,8	-	32,4
Marche	17,0	4,4	0,0	3,3	0,2	1,0	-	26,0
Lazio	37,2	6,7	0,0	4,2	4,7	5,7	-	58,6
Sud	13,2	2,2	0,0	1,6	2,6	0,5	-	20,2
Abruzzo	13,8	2,6	-	1,9	1,2	-	-	19,4
Molise	8,1	2,1	-	0,5	4,3	0,0	-	15,0
Campania	14,0	2,9	0,0	2,0	2,4	0,5	-	21,8
Puglia	17,1	1,9	0,1	1,6	3,6	0,9	-	25,1
Basilicata	9,3	2,0	0,0	0,2	3,3	0,0	-	14,8
Calabria	4,2	0,8	0,0	0,8	1,9	0,1	-	7,9
Isole	20,2	7,9	0,0	4,1	4,2	0,7	-	37,2
Sicilia	21,1	9,4	0,0	3,1	5,3	0,3	-	39,3
Sardegna	17,3	3,1	0,0	7,3	1,0	2,0	-	30,7
<b>Italia</b>	<b>25,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>42,6</b>

continua

continua

**Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2020 (spesa pro-capite)**

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multiutenza	Totale
<b>Trasferimenti</b>								
Nord-ovest	18,5	13,5	0,1	6,7	2,2	10,6	-	51,6
Piemonte	17,1	11,3	0,0	5,7	4,6	9,3	-	48,0
Valle d'Aosta	1,8	0,0	-	0,1	-	5,5	-	7,4
Lombardia	20,4	14,3	0,1	7,3	1,4	10,6	-	54,0
Liguria	11,9	15,5	0,5	6,5	0,7	14,5	-	49,6
Nord-est	19,4	9,1	0,2	8,4	2,0	9,1	-	48,0
Bolzano-Bozen	87,2	17,7	0,3	21,7	0,2	1,5	-	128,7
Trento	4,8	0,6	0,0	2,8	0,2	2,9	-	11,4
Veneto	13,6	13,0	0,2	5,5	1,0	8,1	-	41,5
Friuli - Venezia Giulia	29,1	14,6	0,1	24,4	7,8	16,1	-	92,2
Emilia - Romagna	16,8	3,2	0,1	6,2	1,8	9,8	-	38,0
Centro	20,4	8,1	0,1	7,4	0,9	8,7	-	45,7
Toscana	17,8	6,9	0,0	10,8	2,1	8,4	-	46,0
Umbria	14,0	3,9	0,0	3,6	0,4	7,5	-	29,4
Marche	13,1	9,0	0,0	1,7	0,7	8,0	-	32,5
Lazio	25,0	9,4	0,2	7,3	0,4	9,2	-	51,4
Sud	7,0	4,0	0,0	1,6	0,2	5,0	-	17,9
Abruzzo	5,1	2,5	0,0	1,5	0,1	3,2	-	12,4
Molise	7,8	2,5	0,1	0,2	1,2	8,3	-	20,1
Campania	5,8	5,9	0,0	1,5	0,1	4,3	-	17,6
Puglia	11,3	3,7	0,0	2,8	0,3	5,9	-	24,1
Basilicata	4,7	1,9	0,0	0,7	0,5	7,5	-	15,3
Calabria	3,4	0,7	0,0	0,2	0,1	5,4	-	9,8
Isole	8,3	17,0	0,0	2,3	0,5	17,7	-	45,7
Sicilia	5,4	3,6	0,0	0,5	0,3	8,0	-	17,9
Sardegna	17,0	57,4	0,1	7,6	0,9	47,0	-	130,0
<b>Italia</b>	<b>15,3</b>	<b>9,8</b>	<b>0,1</b>	<b>5,5</b>	<b>1,2</b>	<b>9,4</b>	<b>-</b>	<b>41,4</b>
<b>Totale</b>								
Nord-ovest	53,9	36,7	0,3	20,3	6,2	18,1	9,2	144,7
Piemonte	47,7	30,2	0,1	19,5	11,1	19,0	11,0	138,5
Valle d'Aosta	45,6	0,5	-	158,3	0,0	12,0	1,7	218,1
Lombardia	55,7	40,8	0,3	18,1	3,9	16,8	8,6	144,2
Liguria	60,0	31,2	1,1	25,6	8,1	24,2	8,7	158,9
Nord-est	66,6	39,7	0,7	39,1	7,8	18,4	11,3	183,5
Bolzano-Bozen	160,4	110,2	4,8	281,4	5,1	22,7	-	584,5
Trento	94,1	58,3	0,2	43,8	0,6	22,6	24,4	244,0
Veneto	36,3	28,2	0,5	18,9	2,8	14,5	8,2	109,4
Friuli - Venezia Giulia	61,8	80,1	0,4	67,0	15,5	26,7	16,1	267,7
Emilia - Romagna	86,4	30,6	0,7	24,0	12,3	19,6	13,1	186,5
Centro	58,1	32,9	0,3	21,1	5,5	16,6	6,1	140,6
Toscana	54,6	27,6	0,2	30,5	5,0	15,6	8,7	142,3
Umbria	46,0	20,0	0,4	10,0	7,0	12,1	6,5	102,0
Marche	36,3	32,7	0,2	12,8	4,5	12,3	14,8	113,6
Lazio	67,9	38,3	0,4	19,0	5,9	19,0	2,0	152,5
Sud	25,4	15,8	0,2	8,9	3,6	8,3	3,9	66,1
Abruzzo	28,5	23,7	0,1	8,0	1,5	7,0	2,0	70,8
Molise	21,7	17,0	0,4	6,0	12,0	13,6	12,3	83,0
Campania	23,2	19,0	0,1	8,9	3,1	7,5	4,7	66,5
Puglia	36,1	14,3	0,3	11,9	4,7	10,4	4,8	82,5
Basilicata	19,7	12,2	2,0	6,5	4,3	8,7	0,9	54,2
Calabria	9,8	4,9	0,2	4,1	2,4	6,5	0,5	28,4
Isole	36,2	48,4	0,2	15,0	5,3	22,8	3,7	131,6
Sicilia	31,5	23,0	0,1	7,7	6,1	11,2	2,0	81,6
Sardegna	50,6	125,3	0,6	37,3	2,6	58,0	8,8	283,1
<b>Italia</b>	<b>48,8</b>	<b>33,0</b>	<b>0,4</b>	<b>20,9</b>	<b>5,7</b>	<b>16,1</b>	<b>7,2</b>	<b>132,0</b>

**Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2020 (mln €)**

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
<b>Interventi e servizi</b>								
Nord-ovest	183	282	3	164	34	98	146	909
Piemonte	40	66	0	49	16	37	47	255
Valle d'Aosta	0	0	-	5	-	1	0	6
Lombardia	122	195	2	88	16	51	86	559
Liguria	21	22	0	21	2	9	13	88
Nord-est	124	175	4	178	29	74	131	715
Bolzano-Bozen	5	7	0	18	1	1	-	33
Trento	5	2	0	18	0	8	13	47
Veneto	31	53	1	57	5	24	40	211
Friuli - Venezia Giulia	12	29	0	38	2	10	19	111
Emilia - Romagna	70	84	2	47	20	32	58	313
Centro	76	222	2	99	15	48	72	533
Toscana	27	53	1	39	5	16	32	172
Umbria	7	12	0	5	1	3	6	35
Marche	9	29	0	12	5	5	22	83
Lazio	33	128	1	43	4	24	11	244
Sud	71	131	2	77	10	38	53	382
Abruzzo	12	24	0	6	0	5	3	50
Molise	2	4	0	2	2	2	4	14
Campania	19	58	0	31	3	15	27	153
Puglia	30	34	1	30	4	14	19	131
Basilicata	3	5	1	3	0	1	0	13
Calabria	4	6	0	6	1	2	1	20
Isole	50	152	1	56	4	28	24	314
Sicilia	24	48	0	20	2	14	9	118
Sardegna	26	104	1	36	1	14	14	196
<b>Italia</b>	<b>503</b>	<b>962</b>	<b>12</b>	<b>573</b>	<b>92</b>	<b>287</b>	<b>425</b>	<b>2.854</b>
<b>Strutture</b>								
Nord-ovest	381	88	0	53	31	21	-	574
Piemonte	91	16	-	10	12	5	-	133
Valle d'Aosta	5	-	-	15	0	-	-	20
Lombardia	232	70	0	20	10	11	-	343
Liguria	52	2	0	8	9	6	-	78
Nord-est	424	180	3	178	38	35	-	858
Bolzano-Bozen	34	42	2	121	2	10	-	210
Trento	43	29	-	4	-	3	-	80
Veneto	80	21	0	8	4	7	-	120
Friuli - Venezia Giulia	27	50	0	13	7	3	-	100
Emilia - Romagna	239	38	0	33	26	12	-	348
Centro	368	71	0	64	38	46	-	588
Toscana	109	24	0	34	6	10	-	184
Umbria	20	2	0	1	5	1	-	28
Marche	26	7	0	5	0	1	-	39
Lazio	213	39	0	24	27	33	-	337
Sud	180	30	0	22	36	7	-	275
Abruzzo	18	3	-	2	2	-	-	25
Molise	2	1	-	0	1	0	-	4
Campania	80	16	0	11	14	3	-	124
Puglia	67	8	0	6	14	4	-	99
Basilicata	5	1	0	0	2	0	-	8
Calabria	8	1	0	1	4	0	-	15
Isole	130	51	0	27	27	5	-	240
Sicilia	102	46	0	15	26	2	-	191
Sardegna	28	5	0	12	2	3	-	49
<b>Italia</b>	<b>1.483</b>	<b>421</b>	<b>4</b>	<b>343</b>	<b>171</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>2.535</b>


continua

continua


**Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2020 (mln €)**

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multiutenza	Totale
<b>Trasferimenti</b>								
Nord-ovest	296	215	2	107	34	169	-	823
Piemonte	73	48	0	25	20	40	-	206
Valle d'Aosta	0	0	-	0	-	1	-	1
Lombardia	204	143	1	73	14	106	-	541
Liguria	18	24	1	10	1	22	-	75
Nord-est	225	105	2	97	23	105	-	557
Bolzano-Bozen	47	9	0	12	0	1	-	69
Trento	3	0	0	2	0	2	-	6
Veneto	66	64	1	27	5	40	-	203
Friuli - Venezia Giulia	35	18	0	29	9	19	-	111
Emilia - Romagna	75	14	0	28	8	44	-	169
Centro	241	96	2	87	11	102	-	540
Toscana	66	25	0	40	8	31	-	170
Umbria	12	3	0	3	0	7	-	26
Marche	20	14	0	3	1	12	-	49
Lazio	144	54	1	42	2	53	-	295
Sud	95	55	0	22	3	68	-	244
Abruzzo	7	3	0	2	0	4	-	16
Molise	2	1	0	0	0	2	-	6
Campania	33	33	0	8	1	24	-	100
Puglia	45	15	0	11	1	23	-	95
Basilicata	3	1	0	0	0	4	-	8
Calabria	6	1	0	0	0	10	-	18
Isole	54	109	0	15	3	114	-	295
Sicilia	26	18	0	2	2	39	-	87
Sardegna	27	92	0	12	1	75	-	208
<b>Italia</b>	<b>911</b>	<b>581</b>	<b>6</b>	<b>329</b>	<b>74</b>	<b>559</b>	<b>-</b>	<b>2.459</b>
<b>Totale</b>								
Nord-ovest	859	586	5	324	99	288	146	2.306
Piemonte	205	130	0	84	48	82	47	595
Valle d'Aosta	6	0	-	20	0	1	0	27
Lombardia	558	408	3	181	39	168	86	1.443
Liguria	91	48	2	39	12	37	13	242
Nord-est	772	461	9	454	90	214	131	2.130
Bolzano-Bozen	86	59	3	150	3	12	-	312
Trento	51	32	0	24	0	12	13	133
Veneto	177	138	2	92	14	71	40	533
Friuli - Venezia Giulia	74	96	1	81	19	32	19	322
Emilia - Romagna	384	136	3	107	55	87	58	830
Centro	686	389	4	250	65	196	72	1.661
Toscana	202	102	1	113	18	58	32	526
Umbria	40	17	0	9	6	11	6	89
Marche	55	49	0	19	7	19	22	171
Lazio	390	220	2	109	34	109	11	876
Sud	346	216	3	121	48	113	53	901
Abruzzo	37	31	0	10	2	9	3	91
Molise	6	5	0	2	4	4	4	25
Campania	132	108	0	51	17	42	27	377
Puglia	142	56	1	47	19	41	19	325
Basilicata	11	7	1	4	2	5	0	30
Calabria	18	9	0	8	5	12	1	53
Isole	234	312	1	97	34	147	24	850
Sicilia	153	112	0	37	30	55	9	396
Sardegna	81	201	1	60	4	93	14	453
<b>Italia</b>	<b>2.898</b>	<b>1.963</b>	<b>21</b>	<b>1.245</b>	<b>337</b>	<b>959</b>	<b>425</b>	<b>7.848</b>


Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione  
Anni 2005, 2013 e 2020



Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione  
Anni 2005, 2013 e 2020



**Totale Italia - Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per anno di rilevazione e area di intervento**





## F – La formula di calcolo della pensione

**Sistema pensionistico obbligatorio.** Il sistema pensionistico pubblico, così come disciplinato a seguito della riforma del 1995 (L 335/1995) e le successive modificazioni (L 214/2011), prevede il passaggio graduale dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo (Appendice 1, lettera B). In particolare:

- vengono esentati dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo tutti gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995, per i quali resta in vigore il sistema retributivo, se le pensioni sono liquidate fino al 31/12/2011;
- i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni sono assoggettati al metodo contributivo pro rata, cioè limitatamente alle anzianità contributive maturate dopo il 1995. Sono soggetti a tale metodo di calcolo anche i lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 in riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 e per i quali le pensioni sono liquidate a partire dalla suddetta data;
- prescindendo dall'esercizio del diritto di opzione<sup>471</sup>, solo i lavoratori iscritti per la prima volta al sistema pensionistico dopo il 31/12/1995 risulteranno assoggettati integralmente al metodo contributivo.

Ciò significa che, in presenza di anzianità contributive maggiori o uguali a 35 anni, il nuovo metodo di calcolo inizierà ad applicarsi integralmente a partire dai flussi di pensionamento con decorrenza successiva al 2030<sup>472</sup>. Di seguito si riportano le formule di calcolo della pensione relative, rispettivamente, al sistema retributivo, misto e contributivo impiegate ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione (cop):

$$\begin{aligned}
 cop_x^{retr} &= \rho \left[ \frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=0}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{(\alpha_{2011} - \alpha_{92})}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{2011}} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{misto} &= \rho \left[ \frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=z}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{92} - 3} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{contrib} &= ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - 1} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j
 \end{aligned}$$

dove:  $\alpha$  è l'anzianità contributiva complessivamente maturata,  $\alpha_{92}$  e  $\alpha_{2011}$  indicano l'anzianità contributiva maturata, rispettivamente, fino al 1992 e fino al 2011,  $\omega$  è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale,  $\sigma$  è il tasso di inflazione annuo,  $\rho$  è il coefficiente di proporzionamento (percentuale della retribuzione pensionabile per anno di contribuzione),  $z$  è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate fino al 1992 (5 anni per i

<sup>471</sup> Disciplinato dall' art. 1, co. 23 della L. 335/1995 e dal successivo decreto attuativo e relative modificazioni.

<sup>472</sup> Ovviamente, occorreranno in media altri 30 anni prima che l'intero stock di pensioni in pagamento possa dirsi costituito quasi esclusivamente da pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo.

dipendenti privati e 10 anni per gli autonomi),  $n$  è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il 1992,  $\epsilon$  è l'aliquota contributiva di computo,  $ct_x$  è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età  $x$ ,  $g$  è la media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL. Il parametro  $n$  è crescente nel tempo e assume valori diversi per regime e per categoria di lavoratori. Nel sistema retributivo raggiunge i 10 anni, per i dipendenti privati, e 15 anni per i lavoratori autonomi, a partire dal 2001. Nel regime misto, è progressivamente esteso all'intera vita lavorativa quantunque la retribuzione pensionabile così calcolata si applichi alle sole contribuzioni maturate nel periodo 1993-1995 (Appendice 1, lettera B). Il calcolo degli importi pensionistici è stato effettuato tenendo conto dei massimali di retribuzione pensionabile previsti nel regime retributivo e misto (per la quota di retributivo)<sup>473</sup>.

**Previdenza complementare.** Per la previdenza complementare, l'erogazione della prestazione è legata al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla previdenza obbligatoria, congiuntamente alla permanenza, per almeno cinque anni, nel fondo pensione. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un periodo di inoccupazione superiore ai 4 anni, l'iscritto può richiedere la prestazione con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti.

In coerenza con la metodologia concordata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* costituito presso il *Social Protection Committee*, la formula di calcolo utilizzata per la previdenza complementare è simile a quella impiegata nel sistema contributivo della previdenza obbligatoria, con le modifiche di seguito evidenziate:

$$cop_x^{compl} = ct_x^{compl} \epsilon^{compl} \sum_{j=0}^{\alpha-1} [1 + i(1 - \tau)]^j (1 + \omega)^{-j}$$

dove:  $\alpha$  è l'anzianità contributiva complessivamente maturata,  $ct_x^{compl}$  è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età  $x$ ,  $\epsilon^{compl}$  è l'aliquota contributiva,  $\omega$  è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale,  $i$  è il tasso di rendimento nominale dei contributi al netto delle spese amministrative e  $\tau$  è l'aliquota fiscale applicata al tasso di rendimento in fase di accumulo.

Analogamente, anche il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita presenta i tratti essenziali della formula di calcolo prevista per la determinazione dei coefficienti di trasformazione della previdenza obbligatoria (Appendice 1, lettera B.1), con alcune specificazioni di seguito elencate:

- non vi è alcuna correzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali ( $\delta_s = 1$ );
- l'aliquota fiscale ( $\gamma$ ) utilizzata nella fase di decumulo è pari al 12,5%;
- il tasso di sconto è pari a  $\frac{1 + i(1 - \gamma)}{1 + \sigma} - 1$ , dove  $\sigma$  è il tasso di inflazione;
- le probabilità di morte sono applicate per generazione;

<sup>473</sup> Fino a 46.630 euro viene applicato un coefficiente di proporzionamento del 2%. Successivamente, l'aliquota decresce fino a raggiungere un valore pari all'1% e allo 0,9%, rispettivamente, per la quota A della pensione (anzianità contributiva al 31/12/1992) e per la quota B della pensione (anzianità contributiva dall'1/1/1993). Per i lavoratori autonomi, il coefficiente di proporzionamento è nullo per la quota di retribuzione pensionabile che eccede 77.717 euro. I limiti reddituali sopra riportati si riferiscono all'anno 2018.

- le prestazioni sono erogate sotto forma di rendita annuale anticipata.

## G – Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long-term Care e scuola elaborate per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia 2023

### G.1 - Premessa

Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni<sup>474</sup>, sanità, *long-term care* (LTC) e scuola, funzionali all'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, sono elaborate in coerenza con le indicazioni metodologiche definite a livello europeo in ambito EPC-WGA (*Economic Policy Committee - Working Group on Ageing*). In linea con la decisione dell'EPC-WGA, a partire dal *round* di proiezione relativo al Rapporto 2021, le spese per ammortizzatori sociali non sono più considerate come direttamente connesse all'invecchiamento. Pertanto, non vengono proiettate nel medio-lungo periodo e non rientrano nell'aggregato complessivo utilizzato ai fini della valutazione circa la sostenibilità del debito pubblico.

Le previsioni recepiscono i dati di Contabilità Nazionale al 2022 e, per il quadriennio successivo, le previsioni di spesa inglobate nel quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Nel breve-medio periodo, le ipotesi di scenario sono coerenti con il quadro macroeconomico tendenziale elaborato per il Programma di Stabilità del Documento di Economia e Finanza del 2023. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-related del round 2021. Tuttavia, dal momento che la predisposizione delle presenti previsioni si colloca temporalmente all'interno della fase di aggiornamento degli scenari economici e demografici per la predisposizione dell'Ageing Report 2024, in relazione al quale è stata adottata una modifica metodologica riguardante la dinamica della Total Factor Productivity (TFP), le medesime scontano tale modifica metodologica.

Nel seguito, si riportano:

- i valori di previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e scuola in rapporto al PIL (tabella 1);
- alcune indicazioni di sintesi relative alle principali variabili macroeconomiche e demografiche (tabella 2).

### G.2 – Ipotesi di scenario

Le previsioni della tabella 1 recepiscono nel lungo periodo le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti allo scenario "*baseline*" definito e concordato in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni relative alle componenti di spesa pubblica *age-related* dell'esercizio previsionale 2021 fatta eccezione per le ipotesi di convergenza della produttività totale dei fattori (PTF) per le quali si adottano le modifiche metodologiche stabilite ai fini dell'Ageing Report del 2024. Nel breve periodo, le previsioni inglobano i dati di contabilità nazionale aggiornati al 2022 e il quadro macroeconomico tendenziale del DEF. A partire dall'ultimo anno del DEF sono stati predisposti alcuni aggiornamenti necessari per

<sup>474</sup> Le previsioni sono elaborate nel presupposto che, come già ipotizzato nei documenti di finanza pubblica, l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE di mercato) sia qualificato e classificato in Contabilità Nazionale quale prestito e non come trasferimento monetario diretto alle famiglie e, allo stesso modo, che quanto disposto dall'articolo 23 del D.L. 4/2019 in materia di accesso al credito per anticipo del TFS dei dipendenti pubblici sia qualificato e classificato in Contabilità Nazionale quale prestito e non comporti una riclassificazione come anticipo di trasferimento monetario diretto a famiglie anche a seguito di quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo D.L..

raccordare i dati del quadro macroeconomico di breve periodo ai valori strutturali di medio-lungo periodo definiti nello scenario EPC-WGA.

Le ipotesi demografiche adottate sono quelle relative alla previsione centrale Eurostat, con base 2019. Tale scenario prevede, per l'Italia: i) un flusso netto di immigrati di circa 213 mila unità medie annue, con un profilo crescente fino al 2025 e decrescente successivamente; ii) un livello della speranza di vita al 2070 pari a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne; iii) un tasso di fecondità totale al 2070 pari a 1,52. Tuttavia, occorre rilevare come l'Istat, recependo le rilevazioni del Censimento permanente della popolazione, abbia rivisto significativamente al ribasso il numero di residenti in Italia per il 2019 e per il 2020, con un impatto per lo più concentrato nella fascia di età 15-74. Inoltre, sulla base del Bilancio demografico mensile, l'Istat ha recentemente aggiornato il dato della popolazione complessiva al 1° gennaio 2023. Rispetto al livello della popolazione all'1/1/2023 stimato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2019, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 1.285.000 soggetti. Tenendo conto di queste recenti rilevazioni, la previsione delle spese age-related in rapporto al PIL è stata effettuata a partire dalla ricostruzione per età della popolazione residente al 1° gennaio 2023<sup>475</sup>.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche: i) per il biennio 2021-2022, sono stati recepiti i dati di contabilità nazionale, ii) per il quadriennio 2023-2026, sono state adottate ipotesi di crescita, sia a prezzi costanti che a prezzi correnti, del quadro macroeconomico tendenziale di breve periodo definito per il DEF 2023; iii) per il periodo successivo, sono state recepite le ipotesi strutturali dello scenario EPC-WGA *baseline 2021* fatta eccezione, come si è detto, per le ipotesi di convergenza della produttività totale dei fattori (PTF) a 0,8% anziché 1% al 2070.

Le differenze occupazionali evidenziate nel 2026, nel confronto fra lo scenario EPC-WGA *baseline* e lo scenario macroeconomico tendenziale del DEF 2023, sono state progressivamente azzerate. In particolare, i livelli occupazionali e quelli delle ore lavorate per occupato sono stati gradualmente ricondotti rispettivamente a quelli del CSM i primi e al valore pre-crisi i secondi nell'arco di un quindicennio. Per quanto riguarda la dinamica della produttività reale, le ipotesi di crescita adottate prevedono la convergenza all'1,2% nel 2070 passando dall'1,7% nel 2040, 1,6% nel 2050 e 1,4% nel 2060. Il tasso medio di crescita nell'intero periodo è pari a 1,2%. Il tasso di occupazione, nella fascia di età [15-64] è previsto crescere dal 60,4% del 2023 al 64,9% del 2070. L'interazione delle suddette ipotesi con le dinamiche demografiche determina un tasso di crescita del PIL reale che si attesta, nel periodo 2023-2070, attorno all'1% medio annuo.

### G.3 – Aggiornamento normativo

Per quanto riguarda la spesa pensionistica, le proiezioni tengono conto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022) che stabiliscono la revisione per il biennio 2023-2024 del sistema di indicizzazione, l'estensione del pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nel 2023 (c.d. "Quota 103") con il relativo regime delle decorrenze e la proroga per il 2022 di "Opzione donna" limitata esclusivamente a lavoratrici che soddisfano determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno e con un parziale incremento del requisito anagrafico (determinato in 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni). Le previsioni tengono anche conto del complesso degli effetti delle disposizioni del D.L. 4/2019 tra cui quelli derivanti

<sup>475</sup> Si veda il Report Istat sulla dinamica demografica 2022 che aggiorna i livelli della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2023 (<https://www.istat.it/files/2023/03/Dinamica-demografica2022.pdf>).

dall'introduzione del nuovo canale di pensionamento anticipato "Quota 100" per coloro che nel periodo 2019-2021, hanno maturato il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni<sup>476</sup>. Come previsto dal D.L. 4/2019, quest'ultimo canale di pensionamento anticipato ha terminato di operare con riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2021. Tuttavia, le previsioni risentono ancora degli effetti di questa misura sia per il carattere pluriennale del periodo di anticipo del pensionamento consentito dalla misura sia in quanto i soggetti eleggibili che hanno maturato i requisiti nel triennio 2019-2021 ma che non hanno acceduto al pensionamento in base a Quota 100 entro il triennio 2019-2021 ovvero alla prima scadenza utile, conservano in ogni caso anche negli anni successivi il diritto al pensionamento con il più favorevole regime.

Le proiezioni della spesa pensionistica inglobano, per il canale del pensionamento anticipato indipendente da requisiti anagrafici e per i cosiddetti lavoratori precoci la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per il periodo 2019-2026<sup>477</sup>. Infine, si tiene conto sia del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 pubblicato in GU il 10 novembre 2021, che ha stabilito, con decorrenza 2023, l'adeguamento nullo (al pari di quello del 2021) dei requisiti di accesso al pensionamento all'evoluzione della speranza di vita, sia del decreto direttoriale del 1° dicembre 2022, pubblicato in GU n.294 del 17 dicembre 2022, con il quale è stato deliberato, con decorrenza 2023, l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione

Per quanto concerne la spesa sanitaria, rispetto alla NADEF2022, la previsione sconta gli effetti previsti dalla legge di bilancio per il 2023. Nello specifico, l'articolo 1, comma 535, della L. 197/2022 ha preordinato il rifinanziamento del fabbisogno sanitario *standard* aumentando il livello complessivo di 2.150 milioni di euro nel 2023, di 2.300 milioni di euro nel 2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con riferimento alla prima annualità del succitato triennio, una quota dell'incremento, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a fronteggiare i maggiori costi determinati dalla crescita dei prezzi delle fonti energetiche. La legge di bilancio per il 2023 ha individuato anche specifiche ragioni di spesa a valere sul fondo sanitario nazionale<sup>478</sup>. Il comma 536 del medesimo articolo 1 ha, invece, previsto per il 2023 l'incremento di 650 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della L. 178/2020 ai fini dell'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. In aggiunta, specifiche disposizioni hanno permesso la finalizzazione di ulteriori risorse per assicurare l'accesso alle prestazioni sanitarie a seguito dell'accoglienza umanitaria derivante dalla crisi in Ucraina<sup>479</sup> nonché per garantire miglioramenti economici al personale dipendente del SSN<sup>480</sup>. Con particolare riferimento ai consumi intermedi, la previsione sconta una revisione a ribasso della spesa in virtù dell'ipotesi di un introito di *pay-back* sia per i prodotti farmaceutici<sup>481</sup> sia per i dispositivi

<sup>476</sup> La norma prevede un regime delle decorrenze (finestre mobili) differenziato di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i lavoratori pubblici.

<sup>477</sup> Nel corso di questo intervallo temporale, la norma consente di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica avendo maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per i lavoratori precoci l'accesso ai trattamenti pensionistici è possibile una volta maturata un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. In tutti i casi, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si perfeziona trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

<sup>478</sup> A mero titolo esemplificativo, si cita la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN ai sensi dell'articolo 1, comma 532, della L. 197/2022.

<sup>479</sup> Articolo 1 del D.L. 16/2023.

<sup>480</sup> Articolo 11 del D.L. 34/2023.

<sup>481</sup> In merito, si cita l'articolo 1, comma 540, della L. 197/2022.

medici<sup>482</sup>. In via generale, l'aggiornamento dei valori previsionali presuppone una dinamica di crescita della spesa più sostenuta rispetto a quanto preventivato in occasione della predisposizione della NADEF2022.

Sulla base di un'ipotesi tecnica di natura preliminare, la spesa per Long-term Care, recepisce anche i costi programmaticamente legati al finanziamento di alcuni progetti finanziati tramite il programma NextGenerationEU quali, in particolare, quelli connessi a favorire il processo di deistituzionalizzazione degli anziani, a rafforzare i servizi sociali domiciliari e garantire ulteriori servizi socio-assistenziali in favore della disabilità e contro la marginalità. Tali costi ammontano complessivamente a 916 milioni di euro nel periodo 2023- 2026.

Sistema scolastico: la previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021 per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027. Relativamente agli anni 2020-2026, la previsione riflette anche la maggiore spesa per il personale necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 così come indicato nei D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020, D.L. 41/2021, L. 234/2021, D.L. 24/2022 e D.L. 36/2022 nonché gli effetti ascrivibili al D.L. 21/2022, D.L. 24/2022, D.L. 36/2022, D.L. 115/2022, D.L. 176/2022, D.L. 198/2022, L. n.197/2022, D.L. 198/2022 e D.L. 13/2023. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano complessivamente a circa 22 miliardi di euro nel periodo 2022-2026.

#### ***G.4 – I risultati della previsione***

Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli andamenti previsti delle singole componenti di spesa in rapporto al PIL.

Spesa pensionistica. A partire dal 2013, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un quinquennio fino a raggiungere il 15,2% nel 2018. Negli anni 2019-2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta con un picco in corrispondenza del 2020. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all'impatto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nella sua fase iniziale e più acuta. Tuttavia, tale andamento è fortemente condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. 4/2019 (tra cui c.d. Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano un incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Nel biennio 2023-2024, le previsioni scontano gli effetti della significativa maggiore indicizzazione delle prestazioni imputabili al notevole incremento del tasso di inflazione registrato nella parte finale del 2021 e previsto fino al 2023. In questi anni, la spesa torna ad aumentare e si attesta su valori pari a circa il 16,1 per cento del PIL, tenuto conto che il profilo del deflatore del PIL risulta inferiore a quello del tasso di inflazione. Nel decennio seguente, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL accelera passando dal livello del 16,1 per cento del 2026 al picco del 17,4 per cento del 2036. La spesa in rapporto al PIL rimane su valori simili fino al 2040 prima di iniziare a diminuire e raggiungendo il 15,8 nel 2050. Nella fase finale del periodo di previsione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente attestandosi al 13,9% nel 2060 e al 13,8%, nel 2070.

<sup>482</sup> In merito, si cita l'articolo 8 del D.L. 34/2023.

**Sanità.** Secondo l’approccio consolidato, la previsione è stata effettuata sulla base della metodologia del *reference scenario* la quale recepisce, oltre agli effetti derivanti dall’invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da ulteriori fattori esplicativi in grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Riguardo a questi ultimi, il *reference scenario* prevede, in particolare:

- per la componente *acute* della spesa sanitaria: i) l’applicazione “parziale” della metodologia del *dynamic equilibrium*, secondo cui gli incrementi di speranza di vita si traducono in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50% (anziché 100% come nel caso dell’applicazione “integrale”); ii) la dinamica del costo unitario (*unit cost*) “agganciata” al PIL pro capite; iii) l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall’1,1 iniziale ad 1 nel 2070);
- per la componente LTC della spesa sanitaria: i) l’applicazione “parziale” della metodologia del *dynamic equilibrium*, come per la componente *acute* della spesa sanitaria; ii) la dinamica del costo unitario “agganciata” alla produttività; iii) l’elasticità del costo unitario alla produttività superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall’1,1 iniziale ad 1 nel 2070).

La metodologia del *reference scenario* è applicata a partire da 2026. Per il periodo precedente, i valori sono coerenti con la previsione della spesa sanitaria sottostante il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente del DEF 2023. Dopo una fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo crescente a partire dal 2026 e si attesta attorno all’7,3% nell’ultimo ventennio.

**Componenti socio-assistenziali della spesa pubblica per LTC.** La componente socio-assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per circa 4/5 dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale<sup>483</sup>. Riguardo a quest’ultima componente, la previsione del rapporto spesa/PIL è stata effettuata in accordo con le ipotesi sottostanti il *reference scenario*, così come definito nel punto precedente per la componente sanitaria della spesa per LTC.

Relativamente alle indennità di accompagnamento (*cash benefits*), in considerazione della specificità della prestazione, costituita da importi monetari erogati a favore del beneficiario e non dall’acquisto di beni e servizi, l’importo delle prestazioni è stato strutturalmente “agganciato” alla dinamica del PIL pro capite. In linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2021, l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passa da 1,1 ad 1 nell’intero periodo di previsione.

Dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità, la componente socio-assistenziale della spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che si protrae per l’intero periodo di previsione, attestandosi all’1,4% nel 2070.

**Scuola.** La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con l’aggregato di spesa definito in ambito EPC-WGA<sup>484</sup>. Nel periodo 2022-2026 recepisce i

<sup>483</sup> Per maggiori dettagli, cfr. Ministero dell’economia e delle finanze-RGS (2020), Rapporto n. 21, capitolo 4.

<sup>484</sup> La definizione di spesa per istruzione concordata in ambito EPC-WGA comprende i livelli di istruzione ISCED da 1 a 8 secondo la classificazione ISCED 2011 (da 1 a 6 secondo la classificazione ISCED 1997), escludendo la scuola dell’infanzia (*pre-primary*), che corrisponde al livello ISCED 0, e la formazione permanente (Cfr. European Commission, Special Report n°1/2006). L’aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all’anno finanziario 2019. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la



maggiori oneri connessi con il finanziamento dei progetti legati al NextGenerationEU pari, complessivamente a 22 miliardi di euro al 2026. Tali spese vengono progressivamente riassorbite nei successivi 10 anni. Partendo da un livello pari al 3,6 per cento del PIL nel 2027, l'indice di spesa presenta un andamento stabile nei primi anni e lievemente decrescente fra il 2030 e il 2040. Tale riduzione è trainata dal calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. Tuttavia, tra il 2040 e il 2055, la dinamica di spesa evidenzia un leggero aumento di circa 0,2 punti percentuali di PIL, che si riassorbe successivamente. Al 2070 la spesa in rapporto al PIL converge verso un valore pari al 3,4 per cento.

---

predisposizione del *round* di previsioni 2021, per gli anni 2020 e 2021, la spesa viene stimata applicando al valore del 2019 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog.

**Tabella 1: previsione della spesa pubblica<sup>(1)</sup> per pensioni, sanità, LTC, scuola ed ammortizzatori sociali in percentuale del PIL - Scenario *baseline* EPC-WGA**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni <sup>(2)(3)</sup>	14,7	15,6	16,9	16,1	16,7	17,3	17,3	16,8	15,8	14,7	13,9	13,6	13,8
Sanità <sup>(2)(4)</sup>	6,9	6,6	7,4	6,2	6,4	6,6	6,9	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,2
- di cui componente LTC	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
LTC - comp. socio-assistenziale <sup>(2)(4)</sup>	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4
Scuola <sup>(5)</sup>	3,9	3,6	4,0	3,8	3,5	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
Totale <sup>(6)</sup>	26,6	26,9	29,5	27,2	27,6	28,4	28,7	28,6	27,8	26,9	26,2	25,8	25,8

(1) Per il quadriennio 2023-2026, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 31/3/2023 sottostante al DEF 2023. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-related del Round 2021, fatta eccezione per le ipotesi di convergenza della produttività totale dei fattori (PTF) per le quali si adottano le innovazioni metodologiche stabilite ai fini dell'Ageing Report del 2024.

(2) Fino al 2022, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2023-2026, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(3) Le disposizioni contenute nella L 197/22 (legge di Bilancio 2023) prevedono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per il biennio 2023-2024, un incremento transitorio per le pensioni complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS per il biennio 2023-2024. In materia di accesso al pensionamento la medesima L 197/22 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023 (con un posticipo della decorrenza di tre mesi per i lavoratori dipendenti privati e di sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici). Viene altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che hanno maturato nel 2022 35 anni di contributi e 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno.

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al periodo 2022-2026, la previsione ingloba: i) le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a quasi 3.700 milioni ('Missione 6: Salute'); ii) la previsione sconta gli effetti previsti dalla legge di bilancio per il 2023. Nello specifico, l'articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022 ha preordinato il rifinanziamento del fabbisogno sanitario standard aumentando il livello complessivo di 2.150 milioni di euro nel 2023, di 2.300 milioni di euro nel 2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con riferimento alla prima annualità del succitato triennio, una quota dell'incremento, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a fronteggiare i maggiori costi determinati dalla crescita dei prezzi delle fonti energetiche. La legge di bilancio per il 2023 ha individuato anche specifiche ragioni di spesa a valere sul fondo sanitario nazionale. Il comma 536 del medesimo articolo 1 ha, invece, previsto per il 2023 l'incremento di 650 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 ai fini dell'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. In aggiunta, specifiche disposizioni hanno permesso la finalizzazione di ulteriori risorse per assicurare l'accesso alle prestazioni sanitarie a seguito dell'accoglienza umanitaria derivante dalla crisi in Ucraina nonché per garantire miglioramenti economici al personale dipendente del SSN. Con particolare riferimento ai consumi intermedi, la previsione sconta una revisione a ribasso della spesa in virtù dell'ipotesi di un introito di pay back sia per i prodotti farmaceutici sia per i dispositivi medici. In via generale, l'aggiornamento dei valori previsionali presuppone una dinamica di crescita della spesa più sostenuta rispetto a quanto preventivato in occasione della predisposizione della NADEF2022. A partire dal 2026, la previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario.

(5) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2019. Per gli anni 2020 e 2021, la spesa viene stimata applicando al valore del 2019 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. A partire dal 2022, la previsione riflette la maggiore spesa per il personale, necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 137/2020, L n. 178/2020, DL n. 30/2021, DL n. 41/2021, DL n. 105/2021, L n. 234/2021, DL n.24/2022 e DL n.36/2022) nonché gli effetti ascrivibili al DL n.21/2022, DL n.24/2022, DL n.36/2022, DL n.115/2022, DL n.176/2022 DL 198/2022, L. 197/2022, DL 198/2022 e DL 13/2023. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano, nel periodo 2022-2026, complessivamente a circa 22 miliardi di euro al 2026.

(6) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

Tabella 2: EPC-WGA - Scenario *baseline* (valori percentuali)<sup>(1)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di crescita della produttività (x ULA)	2,6	0,1	3,1	0,4	0,5	1,1	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
Tasso di crescita del PIL reale	1,7	0,8	-9,0	1,3	0,3	0,5	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,0
Tasso di partecipazione maschile (15-64)	72,5	73,7	72,9	74,3	74,8	75,6	76,4	76,8	76,4	75,8	75,8	76,1	76,4
Tasso di partecipazione femminile (15-64)	50,9	54,0	54,1	58,3	59,9	61,2	62,2	62,6	62,4	62,3	62,3	62,4	62,6
Tasso di partecipazione totale (15-64)	61,6	63,8	63,5	66,3	67,4	68,5	69,4	69,9	69,6	69,3	69,3	69,5	69,8
Tasso di disoccupazione	8,5	12,0	9,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,2	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5
Popolazione con 65 e oltre/totale popolazione	20,4	21,9	23,2	24,8	27,2	29,8	32,2	33,5	33,7	33,6	33,2	33,0	33,0
Indice di dipendenza degli anziani (65 e oltre/(20-64))	31,1	34,0	36,4	39,3	44,2	50,6	57,0	60,9	61,8	61,1	60,0	59,3	59,8

(1) Per il quadriennio 2023-2026, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 31/3/2023 sottostante al DEF 2023.



## Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni

L'appendice si compone di tre sezioni. La prima sezione riporta i risultati delle previsioni del sistema pensionistico e socio-sanitario nell'ipotesi dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. La seconda sezione riporta i risultati delle previsioni relativi all'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche alternative rispetto a quelle assunte nello scenario nazionale base. La terza sezione riporta le tabelle relative ai tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo, per due tipologie di lavoratori (dipendente privato iscritto al FPLD e lavoratore autonomo iscritto al fondo artigiani).

All'interno di ciascuna sezione vengono prospettate tabelle specifiche contenenti i valori di previsione per quinquennio. In tale rappresentazione, i dati fino al 2020 sono di consuntivo.

Nella prima sezione, ogni tabella è identificata da un codice, che precede il titolo, il quale indica lo scenario di riferimento (primo *digit*) e la tipologia del dato (secondo *digit*). Gli scenari di riferimento sono due e vengono individuati con un carattere alfabetico (A=Nazionale base; B=EPC-WGA *baseline*). Le tipologie del dato sono cinque e vengono individuate con un carattere numerico (1=quadro demografico; 2=quadro macroeconomico; 3=spesa pubblica per pensioni; 4=spesa pubblica per sanità e 5= spesa pubblica per LTC).

Nella seconda sezione, ciascun gruppo di tabelle relativo ad una specifica simulazione è identificato da un codice a tre *digit* che precede il titolo. Il primo assume valore C ed indica che la tabella è relativa all'analisi di sensitività. Il secondo *digit* identifica la variabile o le variabili oggetto di sensitività ed assume valori da 1 a 6, mentre l'ultimo assume valori "a" o "b" a seconda che la variabile in oggetto sia incrementata o ridotta. Per quanto attiene alle variabili demografiche (secondo *digit* da 1 a 4) le popolazioni di riferimento sono state stimate ricalcolando la popolazione a partire da quella al primo gennaio 2023 in base ai parametri degli scenari alternativi.

Nella terza sezione, l'identificazione delle tabelle presentate prevede che il primo *digit* assume il valore D che si riferisce allo scenario nazionale base; il secondo *digit* se il dato è costituito dalla sola componente obbligatoria o da quella obbligatoria e complementare (1=componente obbligatoria, 2=componente obbligatoria e complementare); il terzo se il dato è stato calcolato al lordo o al netto dell'effetto fiscale e contributivo (1=al lordo dell'effetto fiscale e contributivo, 2=al netto dell'effetto fiscale e contributivo); il quarto il tipo di dinamica di carriera considerata (1=produttività, 2=produttività -0,5 punti percentuali, 3=produttività +0,5 punti percentuali).

Sezione I: previsioni della spesa pensionistica e socio-assistenziale

A1 – Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2020

A2 – Scenario nazionale base: quadro macroeconomico

A3 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni

A4 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità

A5 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC

B1 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat

B2 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico

B3 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni

B4 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanità

B5 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTC

Sezione II: analisi di sensitività

C.1.a – Tasso di fecondità: +0,26 al 2070

C.1.b – Tasso di fecondità: -0,26 al 2070

C.2.a – Speranza di vita: +2 anni per i maschi +2 anni per le donne al 2070

C.3.b – Speranza di vita: -2 anni per i maschi, -2 anni per le donne al 2070

C.3.a – Flusso netto di immigrati: +44.600 unità medie annue

C.3.b – Flusso netto di immigrati: -44.700 unità medie annue

C.4.a – Scenario demografico: ipotesi alta

C.5.b – Scenario demografico: ipotesi bassa

C.5.a – Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2049

C.5.b – Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2049

C.6.a – Produttività: +0,25 punti percentuali annui dal 2027

C.6.b – Produttività: -0,25 punti percentuali annui dal 2027

C.7.a – Tasso di disoccupazione: +2 punti percentuali al 2070

Sezione III: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

D.1.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.1.2 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali

D.1.1.3 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata di 0,5 punti percentuali

D.1.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.2.2 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali

D.1.2.3 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata di 0,5 punti percentuali

D.2.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.2.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

**A1 - Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2021<sup>(a)</sup>****A1.1 - Parametri demografici**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio (mgl)	380,2 (b)	133,1 (b)	87,6 (b)	143,4	135,9	132,1	130,6	129,2	127,0	125,8	124,0	121,6	117,9
Tasso di fecondità	1,44 (c)	1,36 (c)	1,24 (c)	1,32	1,37	1,41	1,45	1,48	1,50	1,52	1,54	1,54	1,55
Speranza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,8 (d)	81,2	82,2	82,9	83,6	84,2	84,7	85,2	85,7	86,1	86,5
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,5 (d)	85,5	86,2	86,7	87,2	87,7	88,1	88,5	88,8	89,2	89,5

**A1.2 - Popolazione per sesso e fascia d'età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.613	3.344	3.250	3.300	3.321	3.276	3.151	2.996	2.888	2.851
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.493	1.397	1.237	1.107	1.124	1.140	1.155	1.144	1.093	1.028
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.631	12.028	11.593	11.273	10.930	10.608	10.274	9.937	9.574	9.253
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.480	4.582	4.279	3.764	3.400	3.299	3.327	3.375	3.409	3.329
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.624	5.015	5.576	5.955	5.857	5.393	4.893	4.617	4.591	4.665
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.381	7.025	7.760	8.362	8.639	8.572	8.324	8.032	7.800	7.681
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.757	2.011	2.184	2.408	2.781	3.179	3.431	3.415	3.209	3.017
totale	28.916	29.228	29.050	28.598	28.376	28.117	27.806	27.415	26.895	26.231	25.484	24.764	24.143
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.410	3.149	3.051	3.097	3.117	3.076	2.958	2.814	2.712	2.679
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.394	1.303	1.154	1.025	1.040	1.055	1.070	1.060	1.014	952
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.311	11.505	10.881	10.410	9.945	9.559	9.244	8.925	8.588	8.294
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.720	4.792	4.451	3.882	3.456	3.264	3.149	3.115	3.145	3.064
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.322	5.728	6.288	6.633	6.459	5.884	5.255	4.825	4.611	4.537
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.126	8.782	9.530	10.150	10.422	10.315	9.978	9.507	8.990	8.591
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.804	3.053	3.242	3.517	3.963	4.431	4.723	4.682	4.379	4.054
totale	30.792	31.067	30.591	29.962	29.531	29.068	28.564	27.980	27.269	26.399	25.421	24.449	23.580
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.024	6.493	6.301	6.396	6.438	6.352	6.109	5.810	5.600	5.530
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.887	2.699	2.391	2.132	2.164	2.195	2.225	2.204	2.107	1.980
[20-54]	28.809	28.337	26.753	24.942	23.533	22.474	21.683	20.876	20.167	19.518	18.862	18.161	17.547
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.200	9.373	8.730	7.647	6.857	6.563	6.476	6.491	6.554	6.393
[65-79]	8.725	9.226	9.439	9.945	10.743	11.864	12.588	12.316	11.277	10.148	9.442	9.202	9.201
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.562	5.064	5.426	5.924	6.744	7.610	8.154	8.097	7.589	7.071
totale	59.707	60.295	59.641	58.560	57.906	57.185	56.370	55.395	54.165	52.630	50.906	49.213	47.722

**A1.3 - Indicatori demografici<sup>(e)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,5%	48,0%	55,4%	63,1%	68,7%	70,7%	70,4%	69,2%	67,9%	68,0%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	29,0%	27,9%	27,9%	29,1%	31,0%	32,0%	32,1%	31,6%	31,2%	31,4%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,5%	76,0%	83,3%	92,2%	99,7%	102,6%	102,5%	100,8%	99,1%	99,3%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	146,4%	172,0%	198,9%	217,1%	221,6%	221,0%	219,6%	218,9%	217,9%	216,7%

(a) Istat (2022), "Previsione della popolazione residente e delle famiglie - Base 1/1/2021". La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2023 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Istat mediana a base 2021. Per il 2023, la popolazione consolidata è di circa 13.000 unità in più rispetto a quella originaria della proiezione con base 2021.

(b) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(c) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it/>

(d) "Tabelle di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.



## A2 - Scenario nazionale base: quadro macroeconomico

## A2.1 - Occupazione, produttività e PIL

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività <sup>(a)</sup>	40,9%	41,7%	41,4%	43,8%	44,6%	44,4%	43,5%	42,3%	42,0%	42,3%	43,0%	43,6%	44,0%
Tasso di occupazione <sup>(b)</sup>	37,4%	36,7%	37,5%	40,5%	41,4%	41,3%	40,5%	39,5%	39,4%	39,8%	40,5%	41,2%	41,6%
Forze lavoro ( <i>migliaia</i> )	24.411	25.130	24.686	25.632	25.853	25.395	24.499	23.418	22.729	22.270	21.868	21.448	21.002
Occupati ( <i>migliaia</i> )	22.333	22.121	22.385	23.737	23.972	23.597	22.828	21.891	21.315	20.951	20.639	20.269	19.847
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
PIL reale (mld di € 2015)	1.713	1.655	1.574	1.809	1.882	1.939	2.005	2.076	2.170	2.279	2.395	2.508	2.614
PIL nominale ( <i>mld di €</i> )	1.611	1.655	1.661	2.173	2.496	2.840	3.243	3.706	4.276	4.960	5.755	6.652	7.655
PIL pro capite (€ 2015) <sup>(c)</sup>	28.686	27.454	26.384	30.891	32.502	33.915	35.576	37.481	40.057	43.310	47.055	50.955	54.772
PIL per occupato (€ 2015) <sup>(d)</sup>	76.691	74.831	70.296	76.209	78.512	82.189	87.851	94.845	101.794	108.793	116.060	123.721	131.700
PIL nominale pro capite <sup>(d)</sup>	26.986	27.454	27.850	37.113	43.110	49.666	57.522	66.908	78.950	94.245	113.052	135.163	160.409
PIL nominale per occupato <sup>(c)</sup>	72.147	74.831	74.202	91.558	104.137	120.359	142.042	169.310	200.628	236.740	278.841	328.182	385.708
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,6	120,1	132,6	146,4	161,7	178,5	197,1	217,6	240,3	265,3	292,9
Indice prezzi consumo <sup>(e)</sup>	93,4	100,0	102,3	124,2	137,0	151,2	167,0	184,4	203,5	224,7	248,1	274,0	302,5

A2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età<sup>(f)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<b>Maschi</b>													
[15-24]	32,7%	30,3%	28,2%	30,2%	32,1%	32,9%	32,4%	31,1%	31,1%	31,1%	31,4%	31,8%	32,0%
[25-64]	79,9%	81,8%	81,4%	83,4%	84,3%	85,2%	86,4%	87,4%	87,8%	87,9%	87,7%	87,5%	87,5%
[15-64]	72,5%	73,7%	72,9%	74,7%	75,8%	77,0%	78,4%	79,0%	79,1%	78,8%	78,6%	78,4%	78,7%
<b>Femmine</b>													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,8%	21,8%	22,6%	23,2%	23,0%	21,8%	21,8%	21,9%	22,1%	22,4%	22,6%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	64,6%	66,7%	68,0%	69,0%	70,0%	70,6%	70,9%	70,9%	70,8%	70,8%
[15-64]	50,9%	54,0%	54,1%	58,0%	59,9%	61,3%	62,4%	63,0%	63,1%	63,0%	62,9%	62,8%	63,0%
<b>Maschi e Femmine</b>													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	26,1%	27,5%	28,2%	27,9%	26,7%	26,7%	26,7%	26,9%	27,3%	27,5%
[25-64]	67,7%	70,5%	70,7%	74,0%	75,6%	76,7%	77,9%	79,0%	79,6%	79,8%	79,8%	79,6%	79,6%
[15-64]	61,6%	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,3%	71,1%	71,0%	71,2%

A2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età<sup>(f)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,6%	19,6%	20,6%	21,3%	21,2%	20,4%	20,6%	20,9%	21,4%	21,9%	22,0%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,8%	69,2%	70,7%	71,8%	73,0%	74,3%	75,0%	75,5%	75,7%	75,5%	75,5%
[15-64]	56,3%	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,4%	66,3%	66,6%	66,7%	66,8%	66,8%	66,9%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

**A3 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni**
**A3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua composizione**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	16,9%	16,1%	16,4%	16,8%	17,0%	16,8%	16,1%	15,1%	14,4%	14,1%	14,1%
Pensione media/produttività	17,1%	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,7%	17,4%	16,4%	15,6%	15,3%	15,4%	15,7%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,5%	98,1%	96,3%	93,8%	91,4%	89,8%

**A3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.082	282.588	298.336	315.132	329.274	338.576	337.559	332.569	333.322	342.343	356.926
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.352	277.601	292.890	309.199	322.625	330.783	329.061	323.593	324.182	333.396	348.341
Pensioni dirette	209.219	212.638	227.842	236.069	250.864	265.289	276.730	284.120	282.314	277.088	278.538	289.371	306.096
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.115	131.029	137.833	153.157	171.594	187.059	195.438	200.433	207.902	218.240	227.849
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.309	69.619	75.035	74.376	69.394	62.694	54.730	47.310	43.670	45.062	50.419
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.418	35.421	37.996	37.755	35.741	34.367	32.146	29.346	26.966	26.070	27.829
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.510	41.532	42.026	43.910	45.895	46.663	46.747	46.504	45.644	44.025	42.244
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.218	25.496	24.751	25.490	27.202	28.623	29.935	31.323	32.484	32.897	32.560
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.562	9.281	9.431	10.106	10.609	10.330	9.428	8.197	6.937	5.907	5.234
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.730	6.755	7.845	8.314	8.084	7.710	7.384	6.984	6.223	5.221	4.451
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	4.239	4.740	4.730	4.988	5.446	5.933	6.649	7.793	8.498	8.976	9.140	8.947	8.585

**A3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.268	18.555	19.358	20.068	20.721	21.128	20.899	20.180	19.356	18.518	17.815
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.466	17.676	18.411	19.074	19.651	19.942	19.697	19.011	18.264	17.533	16.935
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.992	13.241	13.890	14.507	15.110	15.463	15.266	14.648	14.069	13.610	13.313
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.793	6.755	7.111	8.026	9.133	9.998	10.416	10.427	10.317	10.094	9.744
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.628	2.863	2.884	2.755	2.529	2.226	1.911	1.695	1.608	1.632
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.772	3.858	3.916	3.597	3.221	2.935	2.624	2.310	2.057	1.908	1.938
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.473	4.435	4.521	4.568	4.541	4.480	4.431	4.363	4.195	3.922	3.622
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.592	2.449	2.406	2.457	2.555	2.645	2.743	2.836	2.872	2.814	2.675
per i dipendenti pubblici	641	654	643	662	688	716	714	677	617	543	463	392	337
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.238	1.325	1.427	1.395	1.272	1.157	1.071	985	860	717	610
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	838	876	802	879	947	994	1.070	1.186	1.202	1.169	1.092	986	879

**A3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2015)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.058	15.229	15.412	15.703	15.891	16.025	16.152	16.480	17.221	18.487	20.036
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.479	15.705	15.908	16.210	16.418	16.587	16.706	17.021	17.750	19.016	20.569
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.536	17.829	18.061	18.287	18.315	18.375	18.493	18.917	19.798	21.261	22.992
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.397	19.384	19.084	18.788	18.709	18.764	19.223	20.151	21.621	23.385
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.495	26.207	25.790	25.184	24.790	24.586	24.757	25.765	28.025	30.902
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.181	9.703	10.496	11.095	11.708	12.249	12.702	13.111	13.661	14.358
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.364	9.296	9.613	10.107	10.416	10.550	10.658	10.880	11.224	11.663
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.411	10.286	10.373	10.645	10.820	10.911	11.047	11.311	11.692	12.171
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	14.025	13.717	14.118	14.860	15.253	15.280	15.107	14.970	15.059	15.545
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.100	5.496	5.961	6.357	6.663	6.897	7.089	7.236	7.285	7.294
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	5.059	5.413	5.897	5.673	5.752	5.970	6.211	6.572	7.071	7.677	8.372	9.077	9.764

**A3.5 - Numero pensionati<sup>(b)</sup> (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.958	17.315	17.106	16.482	15.767	15.043	14.402
- di cui con età 65+	11.952	12.500	12.633	12.967	14.022	14.994	15.927	16.434	16.316	15.731	15.044	14.363	13.768
Pensionati maschi	7.261	7.066	7.072	7.323	7.673	7.893	8.164	8.351	8.226	7.911	7.579	7.328	7.136
- di cui con età 65+	5.318	5.665	5.918	6.175	6.802	7.218	7.623	7.870	7.788	7.489	7.167	6.935	6.761
Pensionati femmine	8.459	8.134	7.689	7.712	8.032	8.413	8.793	8.964	8.881	8.571	8.187	7.714	7.267
- di cui con età 65+	6.635	6.835	6.714	6.792	7.220	7.776	8.305	8.564	8.527	8.242	7.877	7.428	7.008

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

## A4 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità

A4.1 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - Pure ageing scenario <sup>(a)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,0%	2,0%	2,2%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,5%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,2%
[80+]	1,3%	1,3%	1,6%	1,3%	1,5%	1,6%	1,8%	2,1%	2,4%	2,7%	2,8%	2,8%	2,7%
<b>totale</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,4%</b>
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,4%	3,1%	3,4%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,8%	2,1%	1,8%	1,9%	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	1,9%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%
<b>totale</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,4%</b>
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
<b>totale</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

A4.2 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - Reference scenario <sup>(b)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,5%
[65-79]	2,0%	2,0%	2,2%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,5%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,2%
[80+]	1,3%	1,3%	1,6%	1,3%	1,5%	1,6%	1,8%	2,1%	2,5%	2,7%	2,9%	2,8%	2,7%
<b>totale</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,4%</b>
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,4%	3,1%	3,4%	2,8%	2,7%	2,6%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,8%	2,1%	1,8%	1,9%	2,2%	2,4%	2,4%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	1,9%	2,1%	2,2%	2,1%	2,0%
<b>totale</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,4%</b>
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
<b>totale</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

## A4.3 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi alternative

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario con CPS</i>													
agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,6%	7,0%	7,4%	7,6%	7,6%	7,5%	7,4%	7,3%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	5,9%	6,3%	6,6%	6,7%	6,6%	6,5%	6,4%	6,3%
<i>Pure ageing scenario con profili</i>													
dinamici <sup>(c)</sup>	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,6%	6,8%	7,0%	7,1%	7,2%	7,2%	7,2%	7,1%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%
<i>Pure ageing scenario con elasticità</i>													
maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,5%	6,8%	7,0%	7,3%	7,5%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%

A4.4 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi adottate in ambito EPC-WGA <sup>(d)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario con dynamic</i>													
equilibrium parziale applicato anche	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%
alle prestazioni ospedaliere													
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,4%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

## A5 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC

A5.1 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Pure ageing scenario*<sup>(a)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,5%	25,1%	25,5%	25,4%	24,0%	21,6%	19,2%	17,2%	15,6%	14,5%	13,9%	13,9%	14,2%
[65-79]	23,2%	21,8%	20,4%	20,9%	20,6%	21,4%	21,9%	20,7%	18,2%	15,6%	14,0%	13,9%	14,6%
[80+]	51,3%	53,2%	54,1%	53,7%	55,4%	57,0%	58,9%	62,1%	66,2%	69,9%	72,0%	72,2%	71,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	25,5%	25,1%	25,5%	25,4%	24,0%	21,6%	19,2%	17,2%	15,6%	14,5%	13,9%	13,9%	14,2%
[65-79]	23,2%	21,8%	20,4%	20,9%	20,6%	21,4%	21,9%	20,7%	18,2%	15,6%	14,0%	13,9%	14,6%
[80+]	51,3%	53,2%	54,1%	53,7%	55,4%	57,0%	58,9%	62,1%	66,2%	69,9%	72,0%	72,2%	71,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,8%	23,8%	21,6%	19,4%	17,4%	15,8%	14,9%	14,5%	14,6%	14,9%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,6%	21,2%	21,9%	22,3%	21,0%	18,5%	16,0%	14,6%	14,6%	15,3%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	53,7%	55,0%	56,5%	58,3%	61,6%	65,7%	69,1%	71,0%	70,7%	69,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,2%	11,4%	13,6%	12,7%	11,9%	10,5%	9,1%	7,9%	7,1%	6,6%	6,3%	6,3%	6,4%
[65-79]	26,3%	24,7%	23,6%	23,8%	23,2%	23,6%	23,7%	22,2%	19,3%	16,3%	14,4%	14,1%	14,6%
[80+]	63,5%	63,9%	62,7%	63,4%	65,0%	66,0%	67,3%	69,9%	73,6%	77,1%	79,3%	79,6%	79,0%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A5.2 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Reference scenario*<sup>(b)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,5%	25,1%	25,5%	25,4%	24,0%	21,6%	19,3%	17,2%	15,6%	14,5%	13,9%	13,9%	14,1%
[65-79]	23,2%	21,8%	20,4%	20,9%	20,4%	21,0%	21,3%	20,1%	17,6%	15,0%	13,4%	13,1%	13,7%
[80+]	51,3%	53,2%	54,1%	53,7%	55,6%	57,4%	59,4%	62,7%	66,8%	70,6%	72,8%	73,0%	72,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,1%	33,1%	32,3%	32,4%	30,2%	27,1%	24,1%	21,6%	19,6%	18,1%	17,2%	17,0%	17,3%
[65-79]	20,8%	19,5%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%	19,9%	19,0%	16,7%	14,2%	12,6%	12,4%	12,9%
[80+]	44,1%	47,4%	49,2%	49,1%	51,2%	53,5%	55,9%	59,4%	63,7%	67,7%	70,1%	70,6%	69,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,8%	23,9%	21,8%	19,7%	17,7%	16,2%	15,2%	14,8%	14,9%	15,2%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,6%	20,7%	21,1%	21,3%	20,0%	17,5%	14,8%	13,3%	13,2%	13,8%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	53,7%	55,4%	57,1%	59,0%	62,3%	66,4%	70,0%	71,9%	71,9%	71,0%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,2%	11,4%	13,6%	12,8%	11,9%	10,5%	9,0%	7,8%	6,9%	6,4%	6,1%	6,1%	6,3%
[65-79]	26,3%	24,7%	23,6%	23,9%	23,3%	23,8%	24,0%	22,7%	19,7%	16,7%	14,7%	14,4%	15,0%
[80+]	63,5%	63,9%	62,7%	63,2%	64,8%	65,7%	66,9%	69,5%	73,3%	76,9%	79,2%	79,5%	78,6%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del *dynamic equilibrium parziale* (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

**B1 - Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat<sup>(a)</sup>****B1.1 - Parametri demografici**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio	380,2 (b)	133,1 (b)	87,6 (b)	228,4	224,0	219,9	217,2	215,7	214,3	212,6	210,5	208,4	206,6
Tasso di fecondità	1,44 (c)	1,36 (c)	1,24 (c)	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52
Speranza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,8 (d)	81,9	82,6	83,2	83,8	84,3	84,9	85,4	86,0	86,5	87,0
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,5 (d)	86,3	86,9	87,4	88,0	88,5	89,0	89,5	90,0	90,5	90,9

**B1.2 - Popolazione al 1° gennaio per sesso e fascia d'età (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.627	3.396	3.339	3.408	3.437	3.401	3.303	3.203	3.158	3.175
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.503	1.412	1.262	1.154	1.183	1.205	1.223	1.212	1.171	1.128
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.693	12.274	12.013	11.853	11.663	11.473	11.242	10.986	10.679	10.416
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.475	4.572	4.272	3.781	3.457	3.405	3.492	3.591	3.668	3.620
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.645	5.041	5.590	5.950	5.846	5.398	4.942	4.728	4.774	4.917
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.426	7.081	7.802	8.389	8.659	8.609	8.410	8.197	8.074	8.078
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.780	2.039	2.213	2.439	2.813	3.211	3.467	3.470	3.299	3.161
totale	28.916	29.228	29.050	28.724	28.735	28.688	28.585	28.398	28.093	27.669	27.190	26.750	26.417
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.429	3.217	3.162	3.229	3.257	3.225	3.133	3.040	2.999	3.017
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.398	1.319	1.185	1.082	1.110	1.131	1.150	1.140	1.102	1.062
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.363	11.736	11.295	10.997	10.707	10.482	10.293	10.078	9.827	9.612
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.719	4.804	4.485	3.952	3.571	3.426	3.376	3.406	3.475	3.427
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.334	5.753	6.326	6.688	6.542	6.011	5.440	5.076	4.946	4.957
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.178	8.866	9.647	10.308	10.640	10.615	10.388	10.044	9.672	9.421
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.844	3.113	3.322	3.620	4.098	4.604	4.948	4.967	4.726	4.464
totale	30.792	31.067	30.591	30.087	29.943	29.773	29.568	29.284	28.879	28.340	27.708	27.075	26.539
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.057	6.613	6.501	6.637	6.694	6.626	6.436	6.243	6.157	6.192
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.900	2.732	2.447	2.236	2.292	2.336	2.373	2.353	2.273	2.190
[20-54]	28.809	28.337	26.753	25.056	24.011	23.307	22.850	22.370	21.955	21.535	21.064	20.506	20.028
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.194	9.376	8.757	7.733	7.027	6.832	6.867	6.996	7.143	7.046
[65-79]	8.725	9.226	9.439	9.979	10.794	11.915	12.638	12.388	11.409	10.383	9.804	9.721	9.874
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.603	15.946	17.449	18.697	19.299	19.224	18.798	18.241	17.746	17.499
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.624	5.152	5.534	6.059	6.911	7.815	8.415	8.437	8.025	7.625
totale	59.707	60.295	59.641	58.811	58.678	58.462	58.153	57.682	56.972	56.009	54.897	53.825	52.956

**B1.3 - Indicatori demografici<sup>(e)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,6%	47,8%	54,4%	61,1%	65,6%	66,8%	66,2%	65,0%	64,2%	64,6%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	29,1%	28,0%	27,9%	29,0%	30,6%	31,1%	31,0%	30,6%	30,5%	31,0%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,7%	75,8%	82,3%	90,2%	96,2%	97,9%	97,2%	95,6%	94,7%	95,6%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	146,7%	170,6%	195,0%	210,7%	214,8%	214,5%	213,4%	212,2%	210,5%	208,8%

(a) Eurostat (2020). La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2023 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2019. Per il 2023, la popolazione consolidata è di circa 1,3 milioni di unità in meno rispetto a quella originaria della proiezione con base 2019. Fino a tale data, i valori riportati sono di fonte Istat.

(b) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(c) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it/>

(d) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

**B2 - Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico****B2.1 - Occupazione, produttività e PIL**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività <sup>(a)</sup>	40,9%	41,7%	41,4%	43,6%	43,9%	43,3%	42,3%	41,4%	41,1%	41,4%	41,9%	42,5%	42,7%
Tasso di occupazione <sup>(b)</sup>	37,4%	36,7%	37,5%	40,4%	40,6%	40,0%	39,0%	38,5%	38,4%	38,6%	39,2%	39,7%	40,0%
Forze lavoro ( <i>migliaia</i> )	24.411	25.130	24.686	25.632	25.769	25.302	24.585	23.899	23.435	23.167	23.012	22.853	22.625
Occupati ( <i>migliaia</i> )	22.333	22.121	22.385	23.737	23.827	23.370	22.687	22.182	21.866	21.640	21.503	21.362	21.160
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	7,4%	7,5%	7,6%	7,7%	7,2%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%	6,5%
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.713	1.655	1.574	1.809	1.847	1.885	1.964	2.084	2.222	2.370	2.527	2.684	2.831
PIL nominale ( <i>mld di €</i> )	1.611	1.655	1.661	2.173	2.450	2.760	3.176	3.720	4.379	5.157	6.072	7.120	8.291
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> ) <sup>(c)</sup>	28.686	27.454	26.384	30.759	31.482	32.239	33.781	36.123	39.000	42.309	46.035	49.867	53.461
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> ) <sup>(d)</sup>	76.691	74.831	70.296	76.209	77.527	80.648	86.592	93.936	101.616	109.502	117.529	125.646	133.798
PIL nominale pro capite <sup>(d)</sup>	26.986	27.454	27.850	36.954	41.756	47.211	54.619	64.485	76.867	92.066	110.603	132.277	156.572
PIL nominale per occupato <sup>(c)</sup>	72.147	74.831	74.202	91.558	102.830	118.103	140.005	167.688	200.278	238.284	282.368	333.289	391.853
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,6	120,1	132,6	146,4	161,7	178,5	197,1	217,6	240,3	265,3	292,9
Indice prezzi consumo <sup>(e)</sup>	93,4	100,0	102,3	124,2	137,0	151,2	167,0	184,4	203,5	224,7	248,1	274,0	302,5

**B2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età<sup>(f)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<b>Maschi</b>													
[15-24]	32,7%	30,3%	28,2%	29,9%	31,3%	32,1%	31,6%	30,6%	30,6%	30,5%	30,8%	31,1%	31,2%
[25-64]	79,9%	81,8%	81,4%	83,0%	83,3%	83,7%	84,3%	85,0%	84,8%	84,4%	84,4%	84,6%	84,9%
[15-64]	72,5%	73,7%	72,9%	74,3%	74,8%	75,6%	76,4%	76,8%	76,4%	75,8%	75,8%	76,1%	76,4%
<b>Femmine</b>													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,8%	22,2%	23,2%	23,8%	23,5%	22,6%	22,6%	22,6%	22,9%	23,1%	23,1%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	64,8%	66,7%	67,8%	68,7%	69,5%	69,7%	69,7%	69,8%	69,9%	70,0%
[15-64]	50,9%	54,0%	54,1%	58,3%	59,9%	61,2%	62,2%	62,6%	62,4%	62,3%	62,3%	62,4%	62,6%
<b>Maschi e Femmine</b>													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	26,2%	27,4%	28,1%	27,7%	26,8%	26,8%	26,7%	27,0%	27,3%	27,3%
[25-64]	67,7%	70,5%	70,7%	73,9%	75,1%	75,9%	76,7%	77,4%	77,5%	77,3%	77,4%	77,5%	77,7%
[15-64]	61,6%	63,8%	63,5%	66,3%	67,4%	68,5%	69,4%	69,9%	69,6%	69,3%	69,3%	69,5%	69,8%

**B2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età<sup>(f)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,6%	20,4%	21,2%	21,7%	21,3%	20,8%	21,2%	21,3%	21,5%	21,8%	21,8%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,8%	69,0%	69,9%	70,5%	71,1%	72,2%	72,6%	72,6%	72,6%	72,8%	73,0%
[15-64]	56,3%	56,0%	57,5%	61,3%	62,1%	63,0%	63,8%	64,6%	64,7%	64,5%	64,4%	64,6%	64,9%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

**B3 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni****B3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua composizione**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	16,9%	16,1%	16,7%	17,3%	17,3%	16,8%	15,8%	14,7%	13,9%	13,6%	13,8%
Pensione media/produktività	17,1%	18,5%	20,8%	20,7%	20,5%	20,1%	18,8%	17,5%	16,3%	15,5%	15,1%	15,3%	15,8%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	84,5%	81,6%	78,2%	81,0%	86,4%	92,0%	96,3%	96,8%	94,8%	91,8%	88,7%	87,0%

**B3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.082	282.588	297.848	316.511	329.912	339.359	339.173	336.186	340.112	353.051	377.116
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.352	277.601	292.468	310.797	323.425	331.605	330.528	326.891	330.456	343.260	367.489
Pensioni dirette	209.219	212.638	227.842	236.069	250.481	266.862	277.349	284.560	283.236	279.859	284.294	298.645	324.461
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.115	131.029	137.297	153.726	171.114	186.408	195.338	201.747	211.734	224.476	240.145
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.309	69.619	75.164	75.147	70.357	63.665	55.592	48.401	44.914	47.033	54.719
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.418	35.421	38.020	37.989	35.877	34.488	32.306	29.711	27.646	27.136	29.597
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.510	41.532	41.988	43.935	46.076	47.044	47.291	47.032	46.162	44.615	43.028
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.218	25.496	24.739	25.489	27.277	28.799	30.195	31.532	32.663	33.167	33.021
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.562	9.281	9.427	10.112	10.633	10.396	9.539	8.329	7.075	6.034	5.366
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.730	6.755	7.821	8.335	8.166	7.849	7.557	7.171	6.424	5.414	4.641
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	4.239	4.740	4.730	4.988	5.380	5.714	6.487	7.754	8.645	9.295	9.655	9.791	9.628

**B3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.268	18.555	19.311	20.181	20.880	21.360	21.160	20.512	19.747	18.940	18.413
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.466	17.676	18.367	19.194	19.802	20.165	19.929	19.296	18.590	17.857	17.417
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.992	13.241	13.844	14.613	15.232	15.639	15.434	14.861	14.317	13.857	13.717
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.793	6.755	7.077	8.097	9.202	10.106	10.517	10.564	10.491	10.257	10.016
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.628	2.858	2.902	2.793	2.575	2.270	1.958	1.736	1.651	1.702
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.772	3.858	3.910	3.614	3.238	2.958	2.647	2.339	2.090	1.949	2.000
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.473	4.435	4.523	4.581	4.570	4.526	4.495	4.435	4.273	4.000	3.700
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.592	2.449	2.407	2.463	2.570	2.670	2.778	2.872	2.911	2.855	2.719
per i dipendenti pubblici	641	654	643	662	687	716	716	682	625	552	474	402	346
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.238	1.325	1.429	1.402	1.284	1.175	1.092	1.010	888	743	635
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	838	876	802	879	944	987	1.078	1.195	1.231	1.215	1.157	1.083	996

**B3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2015)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.058	15.229	15.424	15.684	15.800	15.888	16.029	16.390	17.223	18.641	20.481
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.479	15.705	15.924	16.192	16.333	16.444	16.585	16.941	17.776	19.223	21.100
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.536	17.829	18.093	18.262	18.208	18.195	18.351	18.832	19.857	21.552	23.653
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.397	19.401	18.986	18.596	18.445	18.573	19.098	20.182	21.886	23.977
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.495	26.300	25.898	25.194	24.721	24.489	24.717	25.877	28.485	32.149
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.181	9.725	10.511	11.082	11.661	12.206	12.702	13.227	13.923	14.801
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.364	9.284	9.590	10.082	10.394	10.522	10.605	10.802	11.153	11.630
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.411	10.279	10.347	10.614	10.788	10.870	10.978	11.220	11.618	12.145
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	14.025	13.714	14.118	14.854	15.247	15.270	15.082	14.923	15.008	15.515
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.100	5.474	5.946	6.357	6.682	6.919	7.097	7.233	7.284	7.310
Pensioni e assegni sociali <sup>(a)</sup>	5.059	5.413	5.897	5.673	5.698	5.791	6.017	6.491	7.024	7.648	8.344	9.042	9.667

**B3.5 - Numero pensionati<sup>(b)</sup> (in migliaia)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.200	14.761	15.035	15.646	16.374	17.060	17.486	17.321	16.782	16.149	15.512	15.069
- di cui con età 65+	11.952	12.500	12.633	12.967	14.063	15.093	16.045	16.603	16.524	16.021	15.405	14.808	14.411
Pensionati maschi	7.261	7.066	7.072	7.323	7.605	7.883	8.156	8.361	8.227	7.927	7.608	7.384	7.294
- di cui con età 65+	5.318	5.665	5.918	6.175	6.800	7.228	7.629	7.886	7.797	7.511	7.198	6.992	6.922
Pensionati femmine	8.459	8.134	7.689	7.712	8.041	8.490	8.904	9.125	9.094	8.856	8.541	8.128	7.775
- di cui con età 65+	6.635	6.835	6.714	6.792	7.263	7.865	8.416	8.717	8.727	8.510	8.207	7.815	7.489

*(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.**(b) Comprensivo dei non residenti.*

**B4 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanità****B4.1 - Spesa sanitaria in %del PIL per fas cia d'età - *Pure ageing scenario*<sup>(a)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,8%	2,6%	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,0%	2,0%	2,2%	1,9%	2,0%	2,3%	2,4%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,1%	2,1%
[80+]	1,3%	1,3%	1,6%	1,4%	1,5%	1,6%	1,8%	2,1%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,6%
<b>totale</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,3%</b>
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,4%	3,1%	3,4%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,8%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,3%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	2,0%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
<b>totale</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,3%</b>
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
<b>totale</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

**B4.2 - Spesa sanitaria in %del PIL per fas cia d'età - *Reference scenario*<sup>(b)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,6%	3,3%	3,6%	3,0%	2,9%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
[65-79]	2,0%	2,0%	2,2%	1,9%	2,0%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	1,3%	1,3%	1,6%	1,4%	1,5%	1,6%	1,8%	2,1%	2,4%	2,7%	2,8%	2,7%	2,6%
<b>totale</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,3%</b>
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,4%	3,1%	3,4%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
[65-79]	1,9%	1,8%	2,1%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,3%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	2,0%
[80+]	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	1,8%	2,0%	2,1%	2,0%	1,9%
<b>totale</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,3%</b>
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
<b>totale</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

**B4.3 - Spesa sanitaria in %del PIL - Ipotesi alternative**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario con CPS</i>													
agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,8%	7,2%	7,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,5%	7,5%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,1%	6,4%	6,7%	6,8%	6,7%	6,6%	6,5%	6,5%
<i>Pure ageing scenario con profili</i>													
dinamici <sup>(c)</sup>	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,6%	6,8%	6,9%	7,0%	7,1%	7,1%	7,1%	7,0%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,1%	6,1%
<i>Pure ageing scenario con elasticità</i>													
maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

**B4.4 - Spesa sanitaria in %del PIL - *Reference scenario* nella variante adottata in ambito EPC-WGA<sup>(d)</sup>**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario con dynamic</i>													
<i>equilibrium</i> parziale applicato anche alle prestazioni ospedaliere	6,9%	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,6%	6,9%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.



B5 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTCB5.1 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - *Pure ageing scenario*<sup>(a)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,5%	25,1%	25,5%	25,4%	24,1%	21,8%	19,6%	17,7%	16,2%	15,1%	14,5%	14,5%	14,7%
[65-79]	23,2%	21,8%	20,4%	20,8%	20,5%	21,2%	21,5%	20,3%	17,8%	15,3%	13,8%	13,7%	14,3%
[80+]	51,3%	53,2%	54,1%	53,8%	55,3%	57,0%	58,9%	62,0%	66,0%	69,6%	71,7%	71,8%	71,1%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,1%	33,1%	32,3%	32,3%	30,4%	27,5%	24,8%	22,4%	20,6%	19,2%	18,3%	18,1%	18,2%
[65-79]	20,8%	19,5%	18,6%	18,5%	18,5%	19,3%	19,8%	18,7%	16,5%	14,1%	12,6%	12,5%	13,0%
[80+]	44,1%	47,4%	49,2%	49,2%	51,1%	53,1%	55,5%	58,8%	62,9%	66,7%	69,0%	69,4%	68,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,8%	23,9%	21,8%	19,7%	17,9%	16,4%	15,4%	15,1%	15,2%	15,5%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,5%	21,1%	21,7%	22,0%	20,7%	18,2%	15,7%	14,4%	14,4%	15,1%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	53,7%	55,0%	56,4%	58,2%	61,5%	65,5%	68,9%	70,6%	70,4%	69,4%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,2%	11,4%	13,6%	12,7%	11,9%	10,6%	9,3%	8,2%	7,4%	6,8%	6,5%	6,5%	6,6%
[65-79]	26,3%	24,7%	23,6%	23,8%	23,3%	23,7%	24,0%	22,6%	19,7%	16,7%	14,8%	14,6%	15,2%
[80+]	63,5%	63,9%	62,7%	63,4%	64,9%	65,7%	66,8%	69,3%	73,0%	76,5%	78,7%	79,0%	78,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B5.2 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - *Reference scenario*<sup>(b)</sup>

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,5%	25,1%	25,5%	25,4%	24,1%	21,9%	19,6%	17,7%	16,2%	15,1%	14,5%	14,4%	14,6%
[65-79]	23,2%	21,8%	20,4%	20,8%	20,4%	20,9%	21,1%	19,8%	17,2%	14,7%	13,1%	12,9%	13,3%
[80+]	51,3%	53,2%	54,1%	53,8%	55,5%	57,3%	59,3%	62,5%	66,6%	70,2%	72,5%	72,7%	72,1%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,1%	33,1%	32,3%	32,3%	30,3%	27,5%	24,7%	22,3%	20,4%	18,9%	18,0%	17,8%	17,8%
[65-79]	20,8%	19,5%	18,6%	18,5%	18,5%	19,2%	19,6%	18,5%	16,2%	13,8%	12,3%	12,1%	12,5%
[80+]	44,1%	47,4%	49,2%	49,2%	51,2%	53,3%	55,7%	59,2%	63,3%	67,2%	69,7%	70,2%	69,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,8%	23,9%	21,9%	19,9%	18,2%	16,7%	15,7%	15,4%	15,5%	15,8%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,5%	20,9%	21,2%	21,2%	19,7%	17,2%	14,7%	13,1%	13,0%	13,4%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	53,7%	55,2%	56,9%	58,8%	62,1%	66,1%	69,6%	71,5%	71,5%	70,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,2%	11,4%	13,6%	12,7%	11,9%	10,5%	9,1%	7,9%	7,1%	6,6%	6,3%	6,3%	6,4%
[65-79]	26,3%	24,7%	23,6%	23,8%	23,2%	23,6%	23,7%	22,2%	19,3%	16,3%	14,4%	14,1%	14,6%
[80+]	63,5%	63,9%	62,7%	63,4%	65,0%	66,0%	67,3%	69,9%	73,6%	77,1%	79,3%	79,6%	79,0%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

**C.1.a - Tasso di fecondità: +0,26 al 2070<sup>(a)</sup>****C.1.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.943	9.364	9.069	9.166	9.504	9.625	9.537	9.328	9.164	9.152
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.765	26.901	26.370	25.989	25.647	25.185
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.592</b>	<b>58.078</b>	<b>57.562</b>	<b>57.008</b>	<b>56.330</b>	<b>55.413</b>	<b>54.209</b>	<b>52.856</b>	<b>51.602</b>	<b>50.609</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,2	69,4	67,5	65,5	64,6
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,1	28,5	29,1	31,3	34,2	35,8	36,2	35,9	35,7	36,3
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,6	76,5	84,5	94,4	102,9	106,0	105,6	103,4	101,2	101,0
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	145,9	168,8	190,7	202,0	200,6	196,2	191,9	188,0	183,2	177,8

**C.1.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PII reale ( <i>mlrd di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.809	1.882	1.939	2.005	2.078	2.177	2.297	2.430	2.565	2.698
PII pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.874	32.406	33.693	35.179	36.887	39.283	42.378	45.975	49.715	53.316
PII per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.512	82.189	87.851	94.811	101.650	108.459	115.465	122.807	130.486
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,5%	70,9%	70,8%	70,5%	70,2%	70,1%	70,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,3%	66,0%	66,1%	66,0%	65,9%	65,9%	66,0%

**C.1.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PII	15,6%	16,9%	16,1%	16,4%	16,8%	17,0%	16,8%	16,0%	14,9%	14,2%	13,8%	13,7%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,7%	17,4%	16,4%	15,7%	15,4%	15,6%	15,9%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,4%	97,6%	95,3%	91,9%	88,6%	86,1%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mlrd € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,3	315,1	329,2	338,5	337,4	332,5	333,5	343,0	358,4
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.229	15.411	15.701	15.887	16.020	16.146	16.478	17.233	18.530	20.128
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.958	17.315	17.106	16.480	15.763	15.037	14.366
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.994	15.927	16.434	16.315	15.730	15.040	14.356	13.728

**C.1.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,2%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,3%	6,3%	6,2%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,7%	8,8%	8,7%	8,5%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.1.b - Tasso di fecondità: -0,26 al 2070<sup>(a)</sup>****C.1.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.878	9.021	8.314	7.891	7.701	7.472	7.142	6.732	6.322	5.994
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.700	26.559	25.617	24.717	23.784	22.697
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.527</b>	<b>57.735</b>	<b>56.808</b>	<b>55.733</b>	<b>54.461</b>	<b>52.918</b>	<b>51.062</b>	<b>48.988</b>	<b>46.896</b>	<b>44.964</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,8	71,1	71,4	71,0	70,6	71,7
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	28,9	27,4	26,6	26,9	27,8	28,1	27,9	27,2	26,6	26,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,4	75,5	82,1	90,0	96,6	99,2	99,3	98,2	97,2	98,1
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,9	175,2	208,0	234,6	247,5	252,8	256,3	260,6	265,6	271,5

**C.1.b.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.809	1.882	1.939	2.005	2.075	2.163	2.261	2.361	2.450	2.524
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.908	32.599	34.140	35.983	38.094	40.867	44.288	48.186	52.233	56.134
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.512	82.189	87.852	94.878	101.938	109.132	116.672	124.674	133.109
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,7%	71,7%	72,0%	72,1%	72,1%	72,0%	72,1%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,5%	66,7%	67,2%	67,5%	67,7%	67,7%	67,8%

**C.1.b.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,4%	16,8%	17,0%	16,9%	16,1%	15,2%	14,6%	14,4%	14,5%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,7%	17,4%	16,4%	15,6%	15,2%	15,3%	15,5%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,6%	98,5%	97,4%	95,7%	94,3%	94,0%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,3	315,2	329,3	338,7	337,7	332,7	333,2	341,7	355,4
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.230	15.412	15.705	15.894	16.031	16.158	16.482	17.209	18.443	19.937
Numero totale di pensionati (mg)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.958	17.315	17.107	16.484	15.770	15.048	14.380
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.994	15.927	16.434	16.316	15.734	15.048	14.371	13.750

**C.1.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,6%	7,7%	7,7%	7,7%
- di cui <i>acute care</i>	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,1%	2,3%	2,4%	2,5%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,2%	9,2%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.2.a - Speranza di vita: +2 anni per i maschi e per le femmine al 2070<sup>(a)</sup>****C.2.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.693	8.531	8.605	8.551	8.339	8.019	7.713	7.516
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.145	32.918	31.226	29.361	27.772	26.777	26.047	25.410	24.776	24.001
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.526	15.923	17.552	18.964	19.738	19.794	19.423	18.822	18.159	17.651
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.581</b>	<b>58.034</b>	<b>57.471</b>	<b>56.856</b>	<b>56.116</b>	<b>55.122</b>	<b>53.809</b>	<b>52.252</b>	<b>50.647</b>	<b>49.168</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,4	56,2	64,6	71,1	73,9	74,6	74,1	73,3	73,5
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,8	29,1	31,0	31,9	32,0	31,6	31,1	31,3
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,6	76,3	84,0	93,6	102,1	105,9	106,6	105,6	104,4	104,9
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,6	173,2	201,9	222,3	229,4	231,5	232,9	234,7	235,4	234,8

**C.2.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.809	1.887	1.955	2.033	2.115	2.215	2.333	2.462	2.589	2.706
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.882	32.511	34.024	35.760	37.682	40.175	43.357	47.123	51.120	55.028
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.429	81.921	87.418	94.307	101.272	108.253	115.422	123.003	131.010
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	68,0%	69,5%	70,7%	71,4%	71,5%	71,3%	71,2%	71,1%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,8%	64,2%	65,5%	66,4%	66,6%	66,7%	66,8%	66,7%	66,8%

**C.2.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,2%	16,3%	16,6%	16,7%	16,7%	16,1%	15,2%	14,5%	14,1%	14,2%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,8%	18,8%	17,7%	16,7%	16,0%	15,7%	15,8%	16,3%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,5%	83,6%	88,7%	94,2%	96,4%	95,0%	92,2%	89,1%	87,3%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,8	298,1	313,9	329,0	341,8	345,8	343,8	345,7	354,1	371,9
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.228	15.401	15.721	15.948	16.185	16.408	16.792	17.582	18.877	20.616
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.052	15.705	16.215	16.905	17.353	17.356	16.885	16.195	15.429	14.773
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.987	14.069	14.978	15.950	16.550	16.627	16.182	15.520	14.804	14.191

**C.2.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,6%	7,7%	7,7%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,8%	8,1%	8,5%	8,9%	9,2%	9,3%	9,3%	9,3%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

C.2.b - Speranza di vita: -2 anni per i maschi e per le femmine al 2070<sup>(a)</sup>

## C.2.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.691	8.526	8.599	8.543	8.329	8.007	7.699	7.502
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.140	32.894	31.178	29.293	27.687	26.675	25.930	25.283	24.642	23.865
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.488	15.689	17.006	18.022	18.351	17.949	17.157	16.249	15.450	14.948
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.539</b>	<b>57.776</b>	<b>56.875</b>	<b>55.842</b>	<b>54.636</b>	<b>53.166</b>	<b>51.416</b>	<b>49.539</b>	<b>47.792</b>	<b>46.314</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,4	47,7	54,5	61,5	66,3	67,3	66,2	64,3	62,7	62,6
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,1	32,0	32,1	31,7	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	75,6	82,4	90,6	97,3	99,3	98,3	95,9	93,9	94,1
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,2	170,7	195,7	211,4	213,4	210,1	206,0	202,9	200,7	199,3

## C.2.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.809	1.875	1.925	1.977	2.040	2.126	2.227	2.332	2.435	2.522
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.384	30.900	32.458	33.841	35.402	37.331	39.980	43.306	47.072	50.943	54.464
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.296	76.209	78.637	82.431	88.310	95.356	102.324	109.354	116.672	124.338	132.544
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,8%	69,2%	70,4%	71,1%	71,3%	71,2%	71,0%	70,9%	71,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,6%	64,0%	65,3%	66,2%	66,6%	66,7%	66,8%	66,7%	66,8%

## C.2.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,5%	16,9%	17,2%	16,9%	16,0%	15,0%	14,3%	14,0%	14,0%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,6%	18,5%	17,2%	16,0%	15,3%	15,0%	15,0%	15,2%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,1%	81,4%	86,2%	92,9%	98,7%	99,9%	97,9%	95,3%	93,1%	92,4%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,4	299,3	315,5	329,1	334,6	329,4	322,4	322,0	330,0	342,1
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.230	15.422	15.683	15.825	15.848	15.880	16.168	16.902	18.090	19.454
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.020	15.739	16.327	16.990	17.236	16.872	16.141	15.360	14.638	14.025
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.948	13.992	14.924	15.834	16.249	15.984	15.310	14.557	13.881	13.305

## C.2.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,6%	6,9%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%	7,1%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%	1,3%	1,3%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,2%	2,1%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,6%	8,6%	8,5%	8,4%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

C.3.a - Flusso netto di immigrati: +44.600 unità medie annue <sup>(a)</sup>

## C.3.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.915	9.220	8.754	8.641	8.777	8.788	8.645	8.389	8.146	8.013
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.157	33.005	31.422	29.708	28.297	27.497	26.990	26.574	26.165	25.610
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.508	15.813	17.305	18.542	19.112	18.967	18.421	17.709	17.030	16.607
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.580</b>	<b>58.038</b>	<b>57.480</b>	<b>56.891</b>	<b>56.186</b>	<b>55.252</b>	<b>54.056</b>	<b>52.672</b>	<b>51.341</b>	<b>50.230</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	47,9	55,1	62,4	67,5	69,0	68,3	66,6	65,1	64,8
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,0	31,6	31,1	31,3
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	75,8	82,9	91,5	98,6	100,9	100,3	98,2	96,2	96,1
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,3	171,5	197,7	214,6	217,7	215,8	213,1	211,1	209,1	207,3

## C.3.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.810	1.886	1.949	2.024	2.107	2.217	2.346	2.486	2.626	2.761
PL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.893	32.499	33.907	35.574	37.503	40.116	43.408	47.198	51.144	54.965
PL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.468	82.062	87.602	94.431	101.199	107.995	115.066	122.514	130.323
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,3%	71,2%	71,1%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,4%	66,3%	66,7%	66,8%	66,8%	66,8%	66,9%

## C.3.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PL	15,6%	16,9%	16,1%	16,3%	16,7%	16,8%	16,6%	15,8%	14,7%	14,0%	13,7%	13,6%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,8%	18,7%	17,5%	16,5%	15,8%	15,5%	15,7%	16,0%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,1%	80,5%	84,5%	89,7%	94,7%	95,5%	93,1%	89,9%	87,0%	85,0%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,4	315,2	329,6	339,3	338,8	334,5	336,4	347,2	364,3
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.229	15.412	15.707	15.901	16.047	16.189	16.540	17.314	18.631	20.241
Numero totale di pensionati (mg)	15.200	14.761	15.035	15.706	16.311	16.968	17.338	17.142	16.540	15.862	15.184	14.579
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.023	14.999	15.936	16.453	16.345	15.778	15.121	14.481	13.916

## C.3.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,4%	7,4%	7,3%	7,3%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,8%	8,8%	8,8%	8,6%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2023 assume un profilo crescente che passa da circa +20.900 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +59.800 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

C.3.b - Flusso netto di immigrati: -44.700 unità medie annue<sup>(a)</sup>

## C.3.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.906	9.168	8.629	8.413	8.422	8.296	8.016	7.630	7.264	7.007
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.126	32.818	30.982	28.941	27.149	25.929	24.978	24.107	23.250	22.261
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.506	15.802	17.275	18.482	19.008	18.804	18.181	17.366	16.546	15.933
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.538</b>	<b>57.788</b>	<b>56.886</b>	<b>55.836</b>	<b>54.579</b>	<b>53.029</b>	<b>51.175</b>	<b>49.103</b>	<b>47.060</b>	<b>45.201</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,2	55,8	63,9	70,0	72,5	72,8	72,0	71,2	71,6
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,7	31,2	31,5
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,1	83,6	92,9	101,0	104,5	104,9	103,7	102,4	103,0
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,4	200,2	219,7	225,7	226,7	226,8	227,6	227,8	227,4

## C.3.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.808	1.878	1.930	1.987	2.044	2.121	2.210	2.302	2.387	2.460
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.384	30.889	32.505	33.925	35.580	37.456	39.994	43.195	46.888	50.727	54.421
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.296	76.209	78.552	82.321	88.116	95.291	102.448	109.655	117.153	125.049	133.351
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,2%	71,0%	70,9%	71,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,4%	66,3%	66,6%	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%

## C.3.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,2%	16,4%	16,9%	17,1%	17,1%	16,4%	15,4%	14,8%	14,6%	14,7%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,6%	17,3%	16,2%	15,5%	15,1%	15,1%	15,3%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	81,0%	85,6%	91,9%	98,4%	100,8%	99,9%	98,1%	96,4%	95,5%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,6	298,3	315,0	329,0	337,9	336,3	330,6	330,2	337,4	349,3
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.229	15.411	15.700	15.880	16.003	16.113	16.417	17.124	18.337	19.819
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.704	16.301	16.946	17.292	17.070	16.423	15.670	14.898	14.162
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.021	14.990	15.917	16.415	16.286	15.684	14.965	14.242	13.557

## C.3.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,6%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,0%	9,1%	9,1%	9,1%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2023 assume un profilo crescente che passa da circa -20.900 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -57.800 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.4.a - Scenario demografico: ipotesi alta <sup>(a)</sup>****C.4.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.948	9.393	9.135	9.287	9.694	9.891	9.884	9.752	9.664	9.731
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.159	33.016	31.444	29.740	28.370	27.717	27.423	27.275	27.172	26.941
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.527	15.928	17.567	18.994	19.790	19.875	19.545	18.997	18.406	17.997
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.634</b>	<b>58.338</b>	<b>58.145</b>	<b>58.020</b>	<b>57.854</b>	<b>57.483</b>	<b>56.852</b>	<b>56.024</b>	<b>55.242</b>	<b>54.668</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,2	55,9	63,9	69,8	71,7	71,3	69,7	67,7	66,8
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,1	28,4	29,1	31,2	34,2	35,7	36,0	35,8	35,6	36,1
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,6	76,7	84,9	95,1	103,9	107,4	107,3	105,4	103,3	102,9
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,0	169,6	192,3	204,5	204,1	200,9	197,7	194,8	190,5	185,0

**C.4.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.810	1.891	1.965	2.052	2.147	2.268	2.418	2.588	2.767	2.945
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.867	32.412	33.794	35.359	37.110	39.462	42.534	46.200	50.081	53.865
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.386	81.797	87.174	93.874	100.561	107.167	113.909	121.006	128.487
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	68,0%	69,5%	70,6%	71,1%	70,9%	70,6%	70,3%	70,3%	70,4%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,8%	64,2%	65,4%	66,0%	66,1%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%

**C.4.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,2%	16,3%	16,5%	16,6%	16,5%	15,8%	14,8%	13,9%	13,4%	13,3%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,9%	18,9%	17,8%	16,9%	16,2%	16,0%	16,3%	16,8%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,2%	83,1%	87,7%	92,4%	93,5%	90,9%	86,8%	82,5%	79,4%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,8	298,1	313,9	329,3	342,3	346,8	345,7	348,9	359,4	380,6
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.228	15.402	15.723	15.955	16.201	16.439	16.849	17.686	19.060	20.918
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.052	15.706	16.220	16.916	17.375	17.391	16.939	16.280	15.553	14.957
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.987	14.070	14.983	15.960	16.568	16.655	16.225	15.588	14.904	14.344

**C.4.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,3%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,4%	6,4%	6,3%	6,3%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,378%	8,7%	8,9%	8,9%	8,9%	8,7%

(a) Tasso di fecondità: +0,26 al 2070; speranza di vita: +2 per i maschi e per le femmine; flussi netti di immigrati: +44.600 unità medie annue al 2070, con un profilo crescente che passa da circa +20.900 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +59.800 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .



C.4.b - Scenario demografico: ipotesi bassa<sup>(a)</sup>

## C.4.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.873	8.997	8.252	7.779	7.529	7.237	6.851	6.386	5.928	5.552
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.124	32.806	30.957	28.905	27.071	25.704	24.542	23.410	22.261	20.971
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.487	15.684	16.992	17.992	18.299	17.867	17.038	16.080	15.215	14.621
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.485</b>	<b>57.486</b>	<b>56.201</b>	<b>54.676</b>	<b>52.899</b>	<b>50.809</b>	<b>48.431</b>	<b>45.876</b>	<b>43.404</b>	<b>41.144</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	47,8	54,9	62,2	67,6	69,5	69,4	68,7	68,3	69,7
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	28,9	27,4	26,7	26,9	27,8	28,2	27,9	27,3	26,6	26,5
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,4	75,2	81,5	89,2	95,4	97,7	97,3	96,0	95,0	96,2
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,7	174,3	205,9	231,3	243,0	246,9	248,7	251,8	256,7	263,3

## C.4.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.808	1.872	1.915	1.958	2.006	2.070	2.140	2.204	2.257	2.286
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.384	30.915	32.557	34.076	35.812	37.923	40.732	44.182	48.048	51.999	55.556
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.296	76.209	78.677	82.565	88.582	95.851	103.154	110.612	118.477	126.779	135.733
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,8%	69,2%	70,5%	71,5%	71,9%	72,0%	71,9%	71,8%	71,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,6%	64,0%	65,4%	66,6%	67,2%	67,5%	67,6%	67,6%	67,6%

## C.4.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,5%	17,0%	17,3%	17,2%	16,4%	15,5%	14,9%	14,8%	15,0%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,2%	19,6%	18,4%	17,1%	15,9%	15,0%	14,6%	14,6%	14,6%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,1%	81,6%	86,7%	94,1%	100,8%	103,3%	102,8%	102,0%	101,8%	103,2%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,4	299,3	315,4	328,9	334,0	328,3	320,5	318,7	324,2	332,8
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.230	15.422	15.681	15.817	15.832	15.848	16.108	16.791	17.895	19.147
Numero totale di pensionati (mg)	15.200	14.761	15.020	15.738	16.322	16.978	17.212	16.832	16.080	15.263	14.492	13.803
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.948	13.991	14.920	15.824	16.228	15.951	15.261	14.479	13.762	13.119

## C.4.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,5%	7,6%	7,6%	7,6%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%
Comp. socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	9,0%	9,0%	9,0%

(a) Tasso di fecondità: -0,26 al 2070; speranza di vita: -2 per i maschi e -2 per le femmine; flussi netti di immigrati: -44.700 unità medie annue, con un profilo crescente che passa da circa -20.900 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -57.800 unità medie annue nell'ultimo quinquennio di previsione. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.5.a - Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2049<sup>(a)</sup>**
**C.5.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.692	8.528	8.602	8.547	8.334	8.014	7.707	7.510
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.732	26.730	25.994	25.353	24.716	23.940
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.560</b>	<b>57.906</b>	<b>57.185</b>	<b>56.370</b>	<b>55.395</b>	<b>54.165</b>	<b>52.630</b>	<b>50.906</b>	<b>49.213</b>	<b>47.722</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,7	70,4	69,2	67,9	68,0
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,6	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,0	83,3	92,2	99,7	102,6	102,5	100,8	99,1	99,3
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,0	198,9	217,1	221,6	221,0	219,6	218,9	217,9	216,7

**C.5.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.817	1.903	1.968	2.042	2.121	2.223	2.341	2.463	2.581	2.692
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.384	31.025	32.862	34.414	36.217	38.285	41.047	44.488	48.393	52.438	56.403
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.296	76.209	78.384	82.026	87.665	94.627	101.559	108.580	115.929	123.686	131.745
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,7%	68,8%	70,6%	72,1%	73,1%	73,4%	73,3%	73,1%	73,0%	73,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,6%	63,6%	65,3%	66,9%	68,0%	68,5%	68,6%	68,7%	68,6%	68,8%

**C.5.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,2%	16,6%	16,7%	16,6%	15,8%	14,8%	14,2%	14,0%	14,0%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,8%	18,8%	17,6%	16,5%	15,8%	15,5%	15,6%	15,9%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	77,8%	79,7%	83,6%	89,0%	94,3%	95,5%	93,7%	91,5%	89,4%	88,2%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,6	298,5	315,7	330,4	340,3	339,9	335,8	337,9	348,7	365,1
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.230	15.419	15.730	15.944	16.105	16.256	16.612	17.384	18.686	20.265
Numero totale di pensionati (mg)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.307	16.959	17.318	17.116	16.509	15.808	15.103	14.478
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.021	14.993	15.923	16.426	16.310	15.741	15.067	14.407	13.827

**C.5.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,8%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	8,9%	8,9%	8,8%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023. L'incremento è riferito alla fascia di età 15-64.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

C.5.b - Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2049<sup>(a)</sup>

## C.5.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.692	8.528	8.602	8.547	8.334	8.014	7.707	7.510
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.732	26.730	25.994	25.353	24.716	23.940
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.560</b>	<b>57.906</b>	<b>57.185</b>	<b>56.370</b>	<b>55.395</b>	<b>54.165</b>	<b>52.630</b>	<b>50.906</b>	<b>49.213</b>	<b>47.722</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,7	70,4	69,2	67,9	68,0
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,6	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,0	83,3	92,2	99,7	102,6	102,5	100,8	99,1	99,3
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,0	198,9	217,1	221,6	221,0	219,6	218,9	217,9	216,7

## C.5.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.802	1.863	1.912	1.971	2.033	2.117	2.219	2.328	2.436	2.537
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.771	32.179	33.439	34.960	36.700	39.093	42.155	45.736	49.490	53.165
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.630	82.368	88.064	95.100	102.077	109.067	116.264	123.828	131.720
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,2%	67,1%	68,1%	69,0%	69,5%	69,4%	69,3%	69,1%	69,0%	69,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,1%	61,9%	63,0%	64,0%	64,6%	64,8%	64,9%	64,9%	64,9%	65,0%

## C.5.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,2%	16,5%	17,0%	17,2%	17,1%	16,4%	15,3%	14,6%	14,3%	14,2%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,2%	19,7%	18,6%	17,3%	16,2%	15,5%	15,2%	15,3%	15,5%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,5%	81,7%	86,4%	92,6%	98,8%	100,7%	99,1%	96,3%	93,4%	91,5%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,2	314,6	328,2	336,9	335,3	329,5	329,0	336,3	349,0
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.229	15.405	15.678	15.840	15.949	16.052	16.353	17.065	18.294	19.813
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.305	16.957	17.312	17.098	16.457	15.727	14.984	14.324
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.996	15.932	16.442	16.323	15.724	15.022	14.323	13.706

## C.5.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	9,0%	9,0%	8,9%

(a) La variazione del parametro, riferito alla fascia di età 15-64, inizia dal 2023.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.6.a - Produttività: tasso variazione annuo incrementato di 0,25 punti percentuali dal 2027<sup>(a)</sup>****C.6.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.692	8.528	8.602	8.547	8.334	8.014	7.707	7.510
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.732	26.730	25.994	25.353	24.716	23.940
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.560</b>	<b>57.906</b>	<b>57.185</b>	<b>56.370</b>	<b>55.395</b>	<b>54.165</b>	<b>52.630</b>	<b>50.906</b>	<b>49.213</b>	<b>47.722</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,7	70,4	69,2	67,9	68,0
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,6	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,0	83,3	92,2	99,7	102,6	102,5	100,8	99,1	99,3
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,0	198,9	217,1	221,6	221,0	219,6	218,9	217,9	216,7

**C.6.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.814	1.910	1.993	2.087	2.187	2.314	2.461	2.618	2.775	2.928
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.983	32.990	34.853	37.014	39.477	42.714	46.754	51.427	56.379	61.354
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.437	79.691	84.462	91.400	99.897	108.544	117.446	126.845	136.894	147.530
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,3%	71,1%	71,0%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,4%	66,3%	66,6%	66,7%	66,8%	66,8%	66,9%

**C.6.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,1%	16,4%	16,4%	16,2%	15,4%	14,5%	13,8%	13,5%	13,6%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,6%	20,0%	19,3%	18,1%	16,8%	15,7%	15,0%	14,7%	14,8%	15,1%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,5%	98,1%	96,3%	93,8%	91,4%	89,8%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,5	316,2	332,2	344,0	345,9	344,3	349,4	363,8	384,4
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.230	15.423	15.758	16.031	16.284	16.552	17.061	18.050	19.643	21.580
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.305	16.957	17.315	17.106	16.482	15.767	15.043	14.403
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.994	15.927	16.433	16.315	15.731	15.044	14.364	13.769

**C.6.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	9,0%	9,0%	8,9%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023 e raggiunge linearmente il valore di +0,25 punti percentuali nel 2027.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**C.6.b - Produttività: tasso variazione annuo ridotto di 0,25 punti percentuali dal 2027<sup>(a)</sup>****C.6.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.692	8.528	8.602	8.547	8.334	8.014	7.707	7.510
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.732	26.730	25.994	25.353	24.716	23.940
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.560</b>	<b>57.906</b>	<b>57.185</b>	<b>56.370</b>	<b>55.395</b>	<b>54.165</b>	<b>52.630</b>	<b>50.906</b>	<b>49.213</b>	<b>47.722</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,7	70,4	69,2	67,9	68,0
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,6	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,0	83,3	92,2	99,7	102,6	102,5	100,8	99,1	99,3
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,0	198,9	217,1	221,6	221,0	219,6	218,9	217,9	216,7

**C.6.b.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.574	1.804	1.854	1.887	1.927	1.971	2.034	2.111	2.191	2.266	2.333
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.384	30.799	32.020	33.000	34.191	35.580	37.560	40.111	43.045	46.041	48.881
PIL per occupato (€ 2015)	74.831	70.296	75.981	77.348	79.972	84.432	90.037	95.448	100.759	106.170	111.787	117.535
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,3%	71,1%	71,0%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,3%	7,1%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,7%	64,1%	65,4%	66,3%	66,6%	66,7%	66,8%	66,8%	66,9%

**C.6.b.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,2%	16,6%	17,2%	17,5%	17,5%	16,7%	15,7%	15,0%	14,7%	14,7%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,6%	20,2%	19,3%	18,1%	17,1%	16,3%	16,0%	16,1%	16,4%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,5%	98,1%	96,3%	93,8%	91,4%	89,8%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,1	282,6	298,1	314,0	326,4	333,3	329,5	321,4	318,2	322,4	331,5
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.058	15.229	15.401	15.648	15.753	15.774	15.766	15.926	16.439	17.408	18.611
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.958	17.315	17.107	16.482	15.767	15.042	14.402
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.995	15.928	16.434	16.316	15.731	15.044	14.363	13.768

**C.6.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%	7,4%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,7%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	6,5%	6,4%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	8,9%	8,9%	8,8%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2023 e raggiunge linearmente il valore di -0,25 punti percentuali nel 2027.

(b)  $\text{pop.}[65+]/\text{pop.}[20-64]$ .(c)  $\text{pop.}[0-19]/\text{pop.}[20-64]$ .(d)  $(\text{pop.}[0-19]+\text{pop.}[65+])/\text{pop.}[20-64]$ .(e)  $\text{pop.}[65+]/\text{pop.}[0-19]$ .

**C.7.a - Tasso di disoccupazione: +2 punti percentuali al 2070<sup>(a)</sup>****C.7.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.911	9.193	8.692	8.528	8.602	8.547	8.334	8.014	7.707	7.510
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.142	32.906	31.203	29.330	27.732	26.730	25.994	25.353	24.716	23.940
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.507	15.807	17.290	18.512	19.061	18.887	18.302	17.539	16.790	16.272
<b>Popolazione totale</b>	<b>60.295</b>	<b>59.641</b>	<b>58.560</b>	<b>57.906</b>	<b>57.185</b>	<b>56.370</b>	<b>55.395</b>	<b>54.165</b>	<b>52.630</b>	<b>50.906</b>	<b>49.213</b>	<b>47.722</b>
Indice dip. anziani <sup>(b)</sup>	36,7	39,4	42,5	48,0	55,4	63,1	68,7	70,7	70,4	69,2	67,9	68,0
Indice dip. giovani <sup>(c)</sup>	31,1	30,1	29,0	27,9	27,9	29,1	31,0	32,0	32,1	31,6	31,2	31,4
Indice dip. totale <sup>(d)</sup>	67,8	69,5	71,5	76,0	83,3	92,2	99,7	102,6	102,5	100,8	99,1	99,3
Indice vecchiaia <sup>(e)</sup>	118,0	130,8	146,4	172,0	198,9	217,1	221,6	221,0	219,6	218,9	217,9	216,7

**C.7.a.2 - Quadro macroeconomico**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale ( <i>mld di € 2015</i> )	1.655	1.574	1.809	1.879	1.933	1.994	2.059	2.146	2.248	2.355	2.461	2.564
PIL pro capite ( <i>€ 2015</i> )	27.454	26.384	30.891	32.447	33.803	35.382	37.177	39.623	42.715	46.270	50.017	53.722
PIL per occupato ( <i>€ 2015</i> )	74.831	70.296	76.209	78.570	82.293	88.017	95.085	102.105	109.173	116.505	124.152	132.073
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,5%	66,4%	67,9%	69,3%	70,6%	71,3%	71,4%	71,3%	71,1%	71,0%	71,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,0%	57,5%	61,4%	62,6%	63,8%	64,9%	65,6%	65,7%	65,5%	65,3%	65,2%	65,4%

**C.7.a.3 - Spesa pubblica per pensioni**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	16,9%	16,1%	16,4%	16,8%	17,0%	17,0%	16,2%	15,2%	14,6%	14,3%	14,3%
Pensione media/produttività	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,6%	17,4%	16,3%	15,5%	15,2%	15,3%	15,6%
Numero pensioni/numero occupati	84,5%	81,6%	78,2%	80,9%	85,4%	91,4%	97,6%	99,4%	98,0%	95,7%	93,3%	91,6%
Spesa totale per pensioni ( <i>in mld € 2015</i> )	258,9	275,1	282,6	298,3	315,1	329,1	338,2	336,9	331,7	332,0	340,5	354,3
Importo medio di pensione ( <i>€ 2015</i> )	13.851	15.058	15.229	15.411	15.699	15.880	16.005	16.120	16.434	17.155	18.396	19.917
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.959	17.316	17.108	16.483	15.766	15.038	14.390
- di cui con età 65+	12.500	12.633	12.967	14.022	14.995	15.929	16.437	16.320	15.737	15.049	14.367	13.765

**C.7.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,4%	6,2%	6,4%	6,7%	6,9%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,4%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,5%	7,2%	7,4%	7,7%	8,1%	8,4%	8,7%	8,9%	9,0%	9,0%	8,9%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2027. Raggiunge la variazione di + 2% a partire dal 2062.

(b)  $pop.[65+]/pop.[20-64]$ .

(c)  $pop.[0-19]/pop.[20-64]$ .

(d)  $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$ .

(e)  $pop.[65+]/pop.[0-19]$ .

**D.1.1.1 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base<sup>(1)</sup>**
**D.1.1.1.a - Dipendenti privati**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 36 anni						
	69,7	64,9	64,3	56,4	56,0	55,6	55,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	68,9	60,2	59,8	59,4	59,6
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 38 anni						
	73,6	71,7	68,2	59,4	59,0	58,6	58,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	72,8	63,4	63,0	62,6	62,7
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 40 anni						
	77,4	75,7	72,0	62,5	61,9	61,6	61,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	76,7	66,7	66,1	65,8	65,7
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 42 anni						
	77,4	79,6	75,9	65,7	64,8	64,4	64,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	80,5	70,1	69,2	68,9	68,8

**D.1.1.1.b - Autonomi**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 36 anni						
	68,4	51,0	43,4	43,4	45,0	44,8	45,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	46,5	46,7	48,4	48,3	48,6
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 38 anni						
	72,1	54,9	47,3	45,5	47,1	47,3	47,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	50,4	48,9	50,8	51,0	51,1
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 40 anni						
	75,9	58,8	51,0	47,5	49,2	49,6	49,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	54,1	51,2	53,0	53,5	53,6
<i>Hp. base</i>	anzianità contributiva: 42 anni						
	75,8	62,7	54,8	49,7	51,1	52,0	51,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	57,9	53,5	55,1	56,0	56,1

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.1.2 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base<sup>(1)</sup> con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali**

**D.1.1.2.a - Dipendenti privati**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	69,7	64,9	66,0	59,8	60,6	60,5	60,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	70,7	63,8	64,7	64,7	64,8
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	73,6	71,7	70,0	63,1	64,0	64,1	64,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	74,8	67,3	68,3	68,5	68,5
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	75,7	73,9	66,4	67,3	67,6	67,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	78,7	70,9	71,9	72,3	72,2
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	79,6	77,8	69,9	70,6	71,0	71,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	82,5	74,6	75,4	75,9	76,0

**D.1.1.2.b - Autonomi**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	68,4	51,0	44,5	46,1	48,6	48,8	48,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	47,7	49,6	52,4	52,6	52,8
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	72,1	54,9	48,5	48,2	51,1	51,7	51,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	51,7	51,9	55,1	55,7	55,9
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	75,9	58,8	52,4	50,5	53,4	54,5	54,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	55,5	54,3	57,6	58,8	58,9
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	75,8	62,7	56,2	52,8	55,6	57,3	57,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	59,4	56,8	60,0	61,8	61,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).



**D.1.1.3 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base:  
ipotesi base<sup>(1)</sup> con una dinamica per carriera incrementata di 0,5 punti percentuali**

**D.1.1.3.a - Dipendenti privati**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 36 anni					
<i>Hp. base</i>	69,7	64,9	62,6	53,2	51,9	51,2	51,3	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	67,8	67,1	56,8	55,4	54,8	54,9	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	73,6	71,7	66,4	56,0	54,5	53,8	53,7	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,2	71,0	59,8	58,2	57,5	57,5	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	77,4	75,7	70,2	58,9	57,1	56,3	56,1	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,1	74,8	62,8	61,0	60,1	60,1	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	77,4	79,6	74,1	61,8	59,6	58,7	58,5	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,0	78,6	66,0	63,7	62,7	62,6	

**D.1.1.3.b - Autonomi**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	68,4	51,0	42,3	41,0	41,7	41,3	41,4	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,2	45,3	44,1	44,9	44,6	44,8	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	72,1	54,9	46,1	42,9	43,6	43,4	43,4	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,1	49,1	46,2	47,0	46,8	46,9	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	75,9	58,8	49,8	44,8	45,4	45,4	45,3	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,0	52,8	48,2	48,9	48,9	49,0	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	75,8	62,7	53,5	46,8	47,1	47,3	47,2	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	64,9	56,5	50,3	50,7	51,0	51,0	

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.2.1 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base : ipotesi base<sup>(1)</sup>**
**D.1.2.1.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	78,3	72,5	72,7	65,2	64,8	64,4	64,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	75,2	77,1	68,8	68,4	68,1	68,2
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	81,5	76,4	68,1	67,6	67,3	67,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	84,8	80,8	71,8	71,4	71,1	71,1
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	82,5	80,1	71,0	70,4	70,1	70,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	85,7	84,5	75,0	74,4	74,1	74,1
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	86,2	83,7	74,0	73,2	72,8	72,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	89,4	88,1	78,2	77,4	77,0	77,0

**D.1.2.1.b - Autonomi - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	90,7	73,0	63,5	63,6	65,4	65,2	65,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	90,7	75,5	67,1	67,4	69,4	69,2	69,5
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	93,0	77,2	68,0	65,9	67,9	68,0	68,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	79,8	71,6	69,9	72,1	72,2	72,4
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	99,3	81,9	72,3	68,3	70,2	70,7	70,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,3	84,4	75,9	72,5	74,6	75,2	75,3
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	99,2	86,3	76,6	70,8	72,4	73,4	73,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,2	88,8	80,2	75,1	77,0	78,1	78,1

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.2.2 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base<sup>(1)</sup> con una dinamica per carriera ridotta di 0,5 punti percentuali**

**D.1.2.2.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	78,3	72,5	73,6	67,9	68,7	68,6	68,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	75,2	77,9	71,6	72,4	72,4	72,5
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	82,7	81,5	77,3	71,0	71,8	71,9	71,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	84,8	81,7	74,9	75,8	75,9	75,9
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	85,9	82,5	80,9	74,1	74,9	75,2	75,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	85,7	85,2	78,1	79,0	79,4	79,4
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	85,9	86,2	84,5	77,3	77,9	78,3	78,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	89,4	88,8	81,5	82,3	82,8	82,8

**D.1.2.2.b - Autonomi - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	anzianità contributiva: 36 anni						
<i>Hp. base</i>	90,7	73,0	66,3	68,1	71,1	71,2	71,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	90,7	75,5	70,0	72,2	75,5	75,7	76,0
	anzianità contributiva: 38 anni						
<i>Hp. base</i>	93,0	77,2	71,0	70,7	74,0	74,7	74,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	79,8	74,7	75,0	78,6	79,3	79,5
	anzianità contributiva: 40 anni						
<i>Hp. base</i>	99,3	81,9	75,6	73,4	76,8	78,0	78,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,3	84,4	79,2	77,8	81,5	82,9	83,0
	anzianità contributiva: 42 anni						
<i>Hp. base</i>	99,2	86,3	80,0	76,1	79,4	81,2	81,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,2	88,8	83,6	80,7	84,3	86,3	86,5

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.2.3 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base<sup>(1)</sup> con una dinamica per carriera incrementata di 0,5 punti percentuali**

**D.1.2.3.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(2)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	78,3	72,5	72,4	63,0	61,7	61,1	61,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	78,3	75,2	76,9	66,6	65,2	64,6	64,7
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	81,5	76,3	65,9	64,4	63,6	63,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	84,8	80,5	69,6	68,1	67,3	67,4
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	82,5	79,9	68,8	67,0	66,2	66,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	85,7	83,9	72,7	70,9	70,1	70,0
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	85,9	86,2	83,3	71,8	69,6	68,7	68,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	85,9	89,4	87,4	76,0	73,7	72,7	72,6

**D.1.2.3.b - Autonomi - Senza coniuge a carico**

Età <sup>(3)</sup>	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	90,7	73,0	61,6	60,1	60,9	60,5	60,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	90,7	75,5	65,1	63,8	64,7	64,3	64,5
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	93,0	77,2	66,1	62,3	63,2	62,9	62,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	79,8	69,6	66,2	67,1	66,9	67,0
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	99,3	81,9	70,5	64,6	65,3	65,2	65,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,3	84,4	74,0	68,6	69,4	69,5	69,5
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	99,2	86,3	74,8	66,9	67,3	67,5	67,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	99,2	88,8	78,4	71,2	71,6	72,0	71,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).





## Bibliografia

- Aimone Gigio L., Citino L., Depalo D., Francese M., Petrella A. (2020), "Contrastare l'emergenza. L'espansione della capacità produttiva del sistema sanitario italiano: progressi conseguiti". Banca d'Italia, Nota COVID-19, 21 Aprile 2020.  
<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/contrastare-l-emergenza-l-espansione-della-capacit-produttiva-del-sistema-sanitario-italiano-progressi-conseguiti/>
- Aprile R. (2000), "Gli scenari demo-economici nei modelli di previsione della RGS: alcune riflessioni sui reali margini di manovra", *Temi di finanza pubblica*, Cacucci, Bari.
- Aprile R. (2001), "Gli scenari demo-economici nei modelli di previsione della RGS: alcune riflessioni sui reali margini di manovra", *Temi di finanza pubblica*, Cacucci, Bari.
- Aprile R. (2008), "The impact of ageing on health and long-term care: the case of Italy", articolo presentato al convegno della Banca d'Italia su "Fiscal Sustainability: Analytical Developments and Emerging Policy Issues".
- Aprile, R. (2013), "Death-related costs in projecting acute health care expenditure – A new methodological approach", draft paper presented at the 28th May 2013 meeting of the AWG.
- Aprile R., Sidoti A. (2001), "Forecasting Model of The Italian Pension System Built by The Department of General Accounts: some methodological issues", *Fiscal Sustainability*, Banca d'Italia, Atti del Workshop on Fiscal Sustainability, Perugia 20-22 gennaio, 2000.
- Aprile R., De Persio P., Lucarelli A. (2002), "Una previsione di medio-lungo periodo dei tassi di attività secondo un approccio generazionale", *Economia e Lavoro*, n. 2.
- Aprile R., Lucarelli A. (2005), "Il processo di ingresso nel mercato del lavoro: un'analisi generazionale", *Economia e Lavoro*, n. 1.
- Aprile R., Palombi M. (2006), "How to take into account death-related costs in projecting health care expenditure", *Genus*, n. 1.
- Aprile R., Vestri A. (2006), "La spesa pubblica per Long-term care in ambito EPC-WGA: definizione dell'aggregato, profili di spesa e dinamiche demografiche", articolo presentato al Convegno AIES "Sviluppo e sostenibilità dei sistemi sanitari: dinamiche demografiche e ambientali", Venezia 16-17 novembre 2006.
- Banca d'Italia (2021), "Relazione annuale – anno 2020".  
[https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/rel\\_2020.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/rel_2020.pdf)
- Bartolacci S., Berni R., Cislighi C., Forni S., Tediosi F. (2001), "Il valore economico dell'ospedalizzazione in funzione del tempo dalla nascita e dalla morte", *Politiche sanitarie*, n. 4-6.
- Batljan I., Lagergren M. (2004), "Inpatient/outpatient health care costs and remaining years of life – effect of decreasing mortality on future acute health care demand", *Social Science & Medicine* (n° 59).

- Barnichon R., Mesters G.(2018), "On the demographic adjustment of unemployment", *Review of Economics and Statistics* 100.
- Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2005), "Demographic factors and health expenditure profiles by age: the case of Italy", ENEPRI AHEAD (Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure) project.
- Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Raitano M., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2007), "A survey on the impact of death-related costs on health-care expenditure and demographics and health costs in Italy", ENEPRI Policy Brief no. 5.
- Comas-Herrera A., Di Maio A., Gori C., Pozzi A. (2003), "Description of the Italian long-term care projection model", *European Study of Long-term Care Expenditure*.
- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (2022), "Relazione per l'anno 2021".  
[https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione\\_per\\_lanno\\_2021\\_0.pdf](https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione_per_lanno_2021_0.pdf)
- Corte dei Conti, (2021), "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica".  
<https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39>
- Crump R., Eusepi S., Giannoni M., Sahin A., "A unified approach to measuring u", 2019, April 10.  
<https://www.nber.org/papers/w25930>
- Economic Policy Committee (2000), "Progress Report to the Ecofin Council on the Impact of Ageing Population on Public Pension System", EPC/ECFIN/581/00 - Rev. 1.
- Economic Policy Committee (2001), "Budgetary challenges posed by ageing populations. The impact on public spending on pensions, health and long-term care for the elderly and possible indicators of the long-term sustainability of public finances", EPC/ECFIN/655/01-EN final.
- Economic Policy Committee (2003), "The impact of ageing populations on public finances: overview of analysis carried out at UE level and proposals for a future work programme", EPC/ECFIN/435/03 final.  
[https://economic-policy-committee.europa.eu/sites/default/files/docs/pages/pensionmaster\\_en.pdf](https://economic-policy-committee.europa.eu/sites/default/files/docs/pages/pensionmaster_en.pdf)
- Economic Policy Committee - European Commission (2014), "The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", *European Economy*, no. 8.  
[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/european\\_economy/2014/pdf/ee8\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf)
- Economic Policy Committee - European Commission (2016), "Joint report on health care and Long-term Care Systems and fiscal sustainability".  
[https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en)
- Economic Policy Committee - European Commission (2017), "The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", *European Economy*. Institutional Paper no. 065.  
[https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2017-11/ip065\\_en.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2017-11/ip065_en.pdf)
- Economic Policy Committee - European Commission (2018), "The 2018 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070)", *European Economy*. Institutional Paper no. 079.  
[https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070\\_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en)



- Economic Policy Committee - European Commission (2020), "The 2021 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", European Economy. Institutional Paper no. 142  
[https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2020-11/ip142\\_en.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2020-11/ip142_en.pdf)
- Economic Policy Committee - European Commission (2021), "The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)", European Economy. Institutional Paper no. 148  
[https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070\\_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en)
- Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2010), "Joint Report on Pensions - Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe".  
[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/occasional\\_paper/2010/pdf/ocp71\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp71_en.pdf)
- Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2012), "Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)".  
[http://aei.pitt.edu/58190/1/EUEMPL\\_The\\_face\\_of\\_social\\_europe\\_V2\\_accessible.pdf](http://aei.pitt.edu/58190/1/EUEMPL_The_face_of_social_europe_V2_accessible.pdf)
- European Commission – Social Protection Committee (2015), "The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2015)".  
[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-5769\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm)
- European Commission – Social Protection Committee (2018), "The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2018)".  
<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/05/KE-01-18-457-EN-N.pdf>
- European Commission – Social Protection Committee (2021), "The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2021)".  
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1>
- European Commission (2002), "Joint report by the Commission and the Council on Adequate and sustainable pensions", Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico Sociale e al Comitato delle Regioni.
- European Commission (2006), "The long-term sustainability of public finances in the european union", European Economy, no. 4.
- European Commission (2012), "Fiscal Sustainability Report 2012".  
[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/european\\_economy/2012/pdf/ee-2012-8\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-8_en.pdf)
- European Commission (2015), "Fiscal Sustainability Report 2015".  
[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/eeip/pdf/ip018\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip018_en.pdf)
- European Commission (2017), Commission staff working document "Country Report Italy 2017 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalance", 2017, February 22, Brussels.  
[https://commission.europa.eu/system/files/2017-02/2017-european-semester-country-report-italy-en\\_0.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2017-02/2017-european-semester-country-report-italy-en_0.pdf)
- European Commission (2018a), Semester 2018, Report from Commission prepared in accordance with Article 126 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union (Italy) COM (2018) 428 final.  
[http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/article\\_0320.pdf](http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/article_0320.pdf)

European Commission (2018b), Semester 2018, CSR on the 2018 National Reform Programme of Italy and on the 2018 Stability Programme of Italy COM (2018) 411 final.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e8702f5-b484-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDFA1A>

European Commission (2018c), “Assessment of the 2018 Stability Programme for Italy”, 2018, May 23, Brussels.

[https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2018\\_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2018_en)

European Commission (2018d), “Autumn 2018 Economic Forecast – Italy”, 2018, November 8.

[https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2018-11/ip089\\_en\\_0.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2018-11/ip089_en_0.pdf)

European Commission (2019a), Commission staff working document “Country Report Italy 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalance”, 2019, February 27, Brussels.

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/2019-european-semester-country-report-italy\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_en.pdf)

European Commission (2019b), “Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia”, 2019, June 5, Brussels.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0512&from=EN>

European Commission (2019c), “Report from the Commission-Italy-Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union”, 2019, June 5, Brussels.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0532>

European Commission (2019d), “Communication from the Commission to the Council on the Spring 2019 round of fiscal surveillance for Italy”, 2019, July 3, Brussels.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8862fbec-9f02-11e9-9d01-01aa75ed71a1>

European Commission (2019e), “European Economic Forecast – Spring 2019”, 2019, May.

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf)

European Commission (2019f), “Fiscal Sustainability Report 2018”, 2019, January.

[https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/fiscal-sustainability-report-2018\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/fiscal-sustainability-report-2018_en)

European Commission (2020a), Debt Sustainability Monitor 2019, Institutional Paper n. 120.

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip120\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip120_en.pdf)

European Commission (2020b), “European Economic Forecast – Spring 2020”, 2020, May.

[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip125\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip125_en.pdf)

European Commission (2022), “European Economic Forecasts - Spring 2022; Special Issue: Alternative scenarios on the Economic Outlook”, Institutional Paper 173,

[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin\\_forecast\\_spring\\_2022\\_special\\_issue\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_2022_special_issue_en.pdf)

European Commission – Working Group on Ageing, OECD (2005), “Understanding trends in disability among elderly populations and the implications of demographic and non - demographic factors for future health and long-term care costs”, Workshop, February 21-22, Brussels.

Eurostat (2002a), “Social protection: expenditure on pensions”.

- Eurostat (2002b), "European social statistics: social protection 1980-1999".
- Eurostat (2002c), "Social protection in Europe".
- Eurostat (2005), "Trend scenario, national level – Base year 2004".
- Eurostat (2017), Technical note, "Summary methodology of the 2015-based population projections", 2017, March.
- Eurostat (2020), Technical note, "Methodology of the Eurostat population projections 2019-based - (EUROPOP2019)", 2020, April.  
[https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/proj\\_19n\\_esms.htm](https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/proj_19n_esms.htm)  
[https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/popul?lang=en&subtheme=proj.proj\\_19n&display=list&sort=category](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/popul?lang=en&subtheme=proj.proj_19n&display=list&sort=category)
- Eurostat (2023), on line publications, "Population projections in the EU- (EUROPOP2023)", 2023, March.  
[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population\\_projections\\_in\\_the\\_EU#Population\\_projections](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU#Population_projections)
- Gori C. (2006), "La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti. Ipotesi e proposte". Collana Fondazione Smith Kline, Il Mulino, Bologna.
- Istat (2017), "Rilevazione sulle forze di lavoro – dati familiari: media 2016". Marzo, 2017  
<https://www.istat.it/it/archivio/198171>
- Istat (2018a), "Il futuro demografico del paese. Anni 2017-2065". Maggio, 2018.  
<https://www.istat.it/it/archivio/214228>
- Istat (2018b), "Rilevazione sulle forze di lavoro – dati familiari: media 2017". Aprile, 2018  
<https://www4.istat.it/it/archivio/211029>
- Istat (2018c), "Indagine sulle condizioni di vita".  
<https://www.istat.it/it/archivio/5663>
- Istat (2018d), "Conti della protezione sociale".  
[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN\\_PROTSOC](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_PROTSOC)
- Istat (2019), I Conti della Sanità. Giugno, 2019  
[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN\\_SHA#](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_SHA#)
- Istat (2019a), "Il futuro demografico del paese. Anni 2018-2065". 2019.  
<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19661>
- Istat (2021a), "Nuove definizioni di occupato e famiglia". 9 marzo 2021.  
[https://www.istat.it/it/files/2021/03/NotaStampaFDL\\_2021.pdf](https://www.istat.it/it/files/2021/03/NotaStampaFDL_2021.pdf)
- Istat (2021b), "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1/1/2020". Novembre, 2021.  
<https://www.istat.it/it/files/2021/11/REPORT-PREVISIONI-DEMOGRAFICHE.pdf>
- Istat - ISS (2021) sesto rapporto congiunto, "Impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. anno 2020 e gennaio-aprile 2021".  
[https://www.istat.it/it/files/2021/06/Report\\_ISS\\_Istat\\_2021\\_10\\_giugno.pdf](https://www.istat.it/it/files/2021/06/Report_ISS_Istat_2021_10_giugno.pdf)
- Istat (2022), "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1/1/2021". Settembre, 2022.  
[Previsioni della popolazione residente e delle famiglie - Base 1/1/2021 \(istat.it\)](https://www.istat.it/it/files/2022/09/Previsioni_della_popolazione_residente_e_delle_famiglie_-_Base_1_1_2021_(istat.it))
- Istituto superiore della sanità (2020a), "Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile 2020"  
[https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset\\_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2020-indicazioni-ad-interim-per-servizi-assistenziali-di-telemedicina-durante-l-emergenza-sanitaria-covid-19.-versione-del-13-aprile-2020](https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2020-indicazioni-ad-interim-per-servizi-assistenziali-di-telemedicina-durante-l-emergenza-sanitaria-covid-19.-versione-del-13-aprile-2020)

- Istituto superiore della sanità (2020b), “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante e oltre la pandemia COVID-19”  
[https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60\\_2020.pdf/6b4dfc13-fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054](https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60_2020.pdf/6b4dfc13-fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054)
- Massicci F. (2001), “La previdenza: problemi e prospettive”, Temi di finanza pubblica, Cacucci, Bari.
- Massicci F. (2002), “Le tendenze di medio-lungo periodo della spesa sanitaria”, Politiche Sanitarie, aprile-giugno, n. 2.
- Ministero dell’economia e delle finanze (2019), “Documento di Economia e Finanza 2019”.  
<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2020), “Documento di Economia e Finanza 2020”.  
<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2021a), “Documento di Economia e Finanza 2021”.  
<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2021b), “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021”.  
<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2022a), “Documento di Economia e Finanza 2022”.  
<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2022b), “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022”.  
<https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvata-la-NADEF-2022-lo-scenario-tendenziale-delleconomia-italiana/>
- Ministero dell’economia e delle finanze (2023), “Documento di Economia e Finanza 2023”.  
<https://www.mef.gov.it/focus/Il-Documento-di-Economia-e-finanza-2023-DEF/>
- Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2002), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2002”, *Temi di finanza pubblica e protezione sociale*, Quaderno n. 4, dicembre, Roma.  
[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2003/Anno-2002.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2003/Anno-2002.pdf)
- Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2004a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2003”, Rapporto n. 5, maggio, Roma.  
[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2004/Anno-2003.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2004/Anno-2003.pdf)
- Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2004b), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2004”, Rapporto n. 6, dicembre, Roma.  
[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2005/Anno-2004.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2005/Anno-2004.pdf)
- Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2005), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2005”, Rapporto n. 7, dicembre, Roma.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2006/Le-previsioni-della-Ragioneria-Generale-dello-Stato-al-2005.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2006/Le-previsioni-della-Ragioneria-Generale-dello-Stato-al-2005.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2006), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2006”, Rapporto n. 8, dicembre, Roma.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2007/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2007/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2009), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2009”, Rapporto n. 11, Roma.

[http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2010/Le-tendenze-di-m-l-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario---Rapporto-n11.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2010/Le-tendenze-di-m-l-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario---Rapporto-n11.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2013), “Death-related costs in projecting acute health care expenditure – a new methodological approach”, 2013. Documento presentato alla riunione del 28 febbraio 2013 del Gruppo di Lavoro *Working Group on Ageing Populations and Sustainability*, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin.

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2015), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2015”, Rapporto n. 16, Roma, luglio 2015.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2015/Rapporto\\_n\\_16\\_10-07-2015.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2015/Rapporto_n_16_10-07-2015.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2018), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2018”, Rapporto n. 19, Roma, luglio 2018.

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/spesa\\_pensionistica/2018/index.html/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/2018/index.html/)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2019a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2019: Rapporto n. 20”, Roma, luglio 2019.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2019/Rapporto-n-20.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2019/Rapporto-n-20.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2019b) – “Peer Review on Italy: Fiche on pensions”.

[https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2019-12/country\\_fiche\\_it-2019\\_peer\\_review.pdf](https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2019-12/country_fiche_it-2019_peer_review.pdf)

Ministero dell’economia e delle finanze - RGS (2020a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2020: Rapporto n. 21”, Roma, luglio 2020.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2020/Rapporto-2020\\_11092020\\_Finale\\_publicato.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-2020_11092020_Finale_publicato.pdf)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 7 Roma, agosto 2020

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/spesa\\_sanitaria/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/index.html)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2020: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 21", Roma, dicembre 2020.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2020/Rapporto-n.-21-Nota-Aggiornamento-ITA\\_2212020.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-n.-21-Nota-Aggiornamento-ITA_2212020.pdf)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2021: Rapporto n. 22", Roma, luglio 2021.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2021/Rapporto\\_n22\\_2021\\_01092021.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2021/Rapporto_n22_2021_01092021.pdf)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 8, Roma, settembre 2021

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/spesa\\_sanitaria/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/index.html)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2021c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a dicembre 2021: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 22", Roma, dicembre 2021.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2021/Rapporto-n.-22-Nota-Aggiornamento\\_28122021.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2021/Rapporto-n.-22-Nota-Aggiornamento_28122021.pdf)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2022: Rapporto n. 23", Roma, Giugno 2022.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2022/Rapporto2022.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto2022.pdf)

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 9, Roma, ottobre 2022

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2022/IMDSS-RS2022.pdf>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2022c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a novembre 2022: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 23", Roma, novembre 2022.

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita\\_di\\_previsione\\_RGS/2022/Rapporto-n23-Nota-Aggiornamento\\_05052023.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto-n23-Nota-Aggiornamento_05052023.pdf)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002), "Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano", Roma.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2003), "Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Nota di Aggiornamento", dicembre.

Ministero della salute (2020), "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (SDO) – Anno 2019", Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale. Direzione generale della programmazione.

[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_3002\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3002_allegato.pdf)

- Ministero del tesoro - RGS (1994), "I rendimenti impliciti della previdenza obbligatoria: un'analisi delle iniquità del sistema", Conti pubblici e congiuntura economica, n. 2, Roma.
- Ministero del tesoro - RGS (1996), "Tendenze demografiche e sistema sanitario", Conti pubblici e congiuntura economica, quaderno monografico, n. 7, Roma.
- Ministero del tesoro - RGS (2000), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano - previsioni elaborate con il modello della RGS aggiornato al 2000", Temi di finanza pubblica e protezione sociale, Quaderno n. 2, novembre, Roma.
- OECD (2005), "Projecting OECD health and long-term care expenditures: what are the main drivers?" Working Party no. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis, ECO/CPE/WP1(2005)14.
- OECD (2006a), "The drivers of public expenditure on health and long-term care: an integrated approach Costs of Care for Elderly Populations" OECD Economic Studies no. 43, 2006/2.
- OECD (2006b), "Costs of Care for Elderly Populations – Guidelines for estimating long-term care expenditure", Directorate for employment, labour and social affairs. DELSA/HEA/DIS(2006)4.
- OECD (2006c), "Projecting OECD Health and Long-term Care Expenditures: what are the main drivers?", OECD Economics Department Working Paper no. 477.
- OECD (2009a), Pensions at a Glance 2009 - "Retirement-Income Systems in OECD Countries".  
[http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2009\\_pension\\_glance-2009-en](http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2009_pension_glance-2009-en)
- OECD (2011a), "Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries".  
[https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2011\\_pension\\_glance-2011-en](https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2011_pension_glance-2011-en)
- OECD (2011b), "A System of Health Accounts – 2011 Edition".  
<http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-30-11-270>
- OECD (2015), "Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Countries".  
[https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015\\_pension\\_glance-2015-en](https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en)
- OECD (2018), "Accounting and mapping of Long-Term Care expenditure under SHA 2011".  
<https://www.oecd.org/health/health-systems/AccountingMappingofLTC.pdf>
- OECD (2019a), "Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Countries".  
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b6d3dcfc-en.pdf?expires=1594648801&id=id&accname=quest&checksum=882958BA7E1A0D3C9CA8C9CD374850B7>
- OECD (2019b), "Recent Improvements to the Public Finance Block of the Long-term Model". Working Party No. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis.  
[https://www.oecd-ilibrary.org/economics/recent-improvements-to-the-public-finance-block-of-the-oecd-s-long-term-global-model\\_4f07fb8d-en](https://www.oecd-ilibrary.org/economics/recent-improvements-to-the-public-finance-block-of-the-oecd-s-long-term-global-model_4f07fb8d-en)
- OECD (2019c), "Economic surveys: Italy", 2019, April.  
[https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019\\_369ec0f2-en#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019_369ec0f2-en#page1)

- OMS (2021), "Second round of the national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic".  
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS-continuity-survey-2021.1>
- Raitano M. (2005), "The impact of death related costs on health care expenditure: a survey. A deliverable for ENEPRI AHEAD".
- Ranci C., Pavolini E. (2005), "L'assicurazione di cura in Germania". Politecnico di Milano, Laboratorio di Politica Sociale.
- Rebba V. (2005), "Invecchiamento della popolazione e spesa per il long-term care", Politiche Sanitarie, n. 3.
- Schneider Markus (2007), "HCR1 Capital formation of health care provider institutions", lavoro predisposto per il "SHA workshop" tenutosi in Nicosia, il 11-13 dicembre 2007.
- Social Protection Committee – European Commission (2009), "Updates of current and prospective theoretical pension replacement rates 2006-2046", Indicator Subgroup report on theoretical replacement rates.  
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en&moreDocuments=yes>
- Squarcio C. (2001), "Il modulo mercato del lavoro", in Ires, Irpet, Istat, La previsione della spesa sociale regionale. Il modello Marss, Torino.



*Per informazioni e approfondimenti contattare:*

- *Angela Adduce – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – [angela.adduce@mef.gov.it](mailto:angela.adduce@mef.gov.it)*
- *Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – [igespes.rgs@mef.gov.it](mailto:igespes.rgs@mef.gov.it)*



